OPERE LEGALI

DEL CONTE CAVALIERE

POMPEO BALDASSERONI

TOMO I.

LEGGI E COSTUMI
DEL CAMBIO

OSSIA

TRATTATO
SULLE LETTERE DI CAMBIO

DEL CONTE CAVALIERE

POMPEO BALDASSERONI

CONSIGLIERE DI S. M. I. E R. APOSTOLICA

NELL'

I. R. TRIBUNALE DI APPELLO GENERALE DI VENEZIA

SOCIO DELLE REALI ACCADEMIE DI PADOVA, E DI FIRENZE,
DELL'ETRUSCA DI CORTONA, E DI QUELLE DI SCIENZE
E BELLE LETTERE DI MANTOVA E DI MODENA.

QUARTA EDIZIONE ITALIANA

CON AGGIUNTE DELL' AUTORE.

QUA TE DUCIT VIA DIRIGE GRESSUS.

IN VENEZIA

1805.

PRESSO GIOVANNI ZATTA.

Con Sovrana Approvazione e Privilegio.

In vitium libertas excidit, & vim
Dignam lege regi . . . .

Horat. Art. Poet. vers. 282.

PREFAZIONE

SOMMARIO

1. *Uso delle Cambiali molto utile, e benefico al Commercio.*
2. *Ignoto agli Antichi.*
3. *Non se ne fa menzione nelle Leggi Romane.*
4. *Contrattazioni antiche simili al Contratto del Cambio.*
5. *Ebrei, da alcuni reputati inventori delle Cambiali.*
6. *Ma la più comune opinione è, che siano stati inventori i Fiorentini.*
7. *Utilità grandissima che si ritrae dall' uso delle Cambiali.*
8. *Uso delle Cambiali approvato dalla Chiesa Cattolica.*
9. *Ragione per cui il Cambio alza, ed abbassa nelle Piazze.*
10. *Perizia che si richiede nei Mercanti nella negoziazione delle Cambiali.*
11. *Commercio delle Cambiali molto pericoloso.*
12. *Piazze, che sono provviste di una particolare Legislazione sulla materia delle Cambiali.*
13. *Autori, che hanno trattato particolarmente di questa materia.*
14. *Livorno, a riserva di alcune Leggi, che trattano delle Cambiali, è mancante di tale Legislazione, il che ha cagionato molte questioni.*
15. *Interpretazione delle Leggi, proibita senza la Sovrana Autorità.*
16. *Precisione delle Leggi quanto necessaria.*
17. *Ragioni, dalle quali è stato incoraggito l' Autore a riunire quanto ritrovasi sparso in diversi Libri, a comodo dei Mercanti.*

FRA tutti i mezzi immaginati dall' ingegno umano per servire di comodo, e benefizio al Commercio delle Nazioni, è sicuramente uno dei più ingegnosi, dei più benefici, e dei più utili l' uso delle *Cambiali*, o sia delle *Lettere di Cambio*. 1

Il Contratto, che si fa nelle Piazze mercantili per la negoziazione di queste Lettere, è comune opinione, che fosse incognito agli Antichi, e che perciò nella non mai abbastan- 2

za lodata Legislazione Romana, Legge alcuna non si ritrovi, che ne faccia menzione. Una tale credenza sembra a vero dire bastantemente autenticata dall'osservarsi, che quando gli antichi Romani somministravano qualche somma a interesse a quei Mercanti, che trafficavano per mare, contratto che essi chiamarono *Nauticum Fœnus*, e che corrisponde al nostro *Cambio Marittimo*, accompagnavano eglino il debitore colla spedizione di alcuno dei loro schiavi, acciocchè questi al luogo ove cessava il risico, e ove il debitore cambiario esitava le sue mercanzie, esigesse dal medesimo la somma imprestata, l'usura, o sia l'interesse sopra la medesima pattuito, e finalmente la mercede per l'opera del servo medesimo, quale nell'atto di passare il contratto del Cambio Marittimo veniva dalle Parti precisamente fissata. Ci rendono di ciò una sicura testimonianza i Giureconsulti *Papiniano nella Leg. Nihil interest* 4. *ff. de Nautico Fœnore, e Affricano nella Leg. Trajectitiæ ff. de obligat. & action.* (1.) nelle quali si leggono le loro risposte sopra i casi, e sulle dispute, alle quali i Servi predetti essere esposti potevano nell'arrivare al luogo destinato come termine del risico, e come quello, ove restituir si doveva l'imprestato danaro. Da tutto ciò è lecito di concludere, che se in quei tempi fossero state conosciute, ed in uso le Cambiali, saria stata totalmente inutile, conforme inutile lo è al giorno d'oggi, la spedizione espressa di una persona per esigere l'importare del Cambio Marittimo, perchè una tale spedizione contiene l'inconveniente di dover correre la fede del Portatore, quello del risico del mare nel di lui ritorno col contante, e finalmente l'altro di una non indifferente spesa per l'opera del servo *sopra carico* (per chiamarlo col nome, che se gli darebbe ai nostri giorni): spesa, che o diminuisce l'utile del Mutuante, o aggrava il danno del Mutuatario.

Se per altro gli antichi Romani non conobbero l'uso delle Lettere di Cambio secondo la forma, che si pratica attualmente nelle Piazze di Commercio, conobbero però eglino quel Contratto, che si stipula fra due persone, mediante il quale una di esse si obbliga di pagare all'altra una data somma di denaro in un Paese diverso: Contratto, che fraternizza con quello, che viene formato fra il Traente, e il Compratore di una Cambiale. Si trova infatti nelle Lettere

(1) *Vedasi il Brunemanno nella Leg. Trajectitiæ ff. de obligat. & action.*

di *Cicerone*, che volendo egli spedire ad *Atene* il Figlio per ivi fare i suoi studj, scrisse perciò all'Amico *Attico* (1), ricercandolo a procurargli qualcuno, a cui facesse comodo di pagare in Roma qualche somma di danaro per l'effetto di contarne al di lui Figlio in *Atene* l'equivalente. Il rapporto pertanto, che passa fra queste due Contrattazioni, antica, e moderna, produce la conseguenza, che le regole, le quali stabilite ritrovansi nel *Gius Romano* per tutto ciò, che riguarda la Contrattazione, che si fa nel ricevere una somma in un Paese col patto di restituirla in un altro, servir possono, e servono effettivamente di base per molti Canoni della Legislazione relativa al Contratto di Cambio. Tali sono di fatto le Leggi, che riportate si leggono nelle Pandette al titolo quarto del Libro XIII. *De eo, quod certo loco dari oportet*.

Nel rintracciare pertanto l'origine delle Cambiali, gli Autori, che la materia Cambiaria hanno magistralmente trattata, divisi sono nel sentimento, alcuni di essi attribuendone l'origine agli Ebrei scacciati di Francia al tempo di Dagoberto I. l'Anno 640., di Filippo Augusto nel 1181., e di Filippo il Lungo l'Anno 1316. Pretendono questi Autori, frà i quali il *Savary* nel suo Trattato *Le Parfait Négociant* (2), che gli Ebrei espulsi dalla Francia, e rifugiati in Lombardia, immaginassero l'uso delle Cambiali per l'effetto di ritirare dalla Francia, e dalle mani dei loro amici quelli effetti, che avevano ad essi lasciati, per mezzo dei Viaggianti, e col ministero di un recapito il più semplice, e il più conciso. Alcuni altri poi ne riconoscono per autori i Fiorentini della fazione Guelfa, che cacciati dalla Patria mediante la preponderanza della parte Ghibellina, e ritiratisi in Francia, immaginassero l'uso delle Cambiali, come il più atto a somministrare ad essi il comodo di farsi trasportare l'intere loro sostanze, o almeno le rendite delle medesime. Quest'opinione, il di cui Autore è il *de Rubis* (3), è riguardata come la più probabile dal maggior numero di quelli Scrittori, che hanno trattata questa materia, fra i quali principalmente il *Du Puy* (4), l'Autore dell'altro Trattato *Instruction sur les Lettres de Change, & sur les Billetés Négociables suivant l'Edit du Commerce chap.* 1. e finalmente *il Casaregio* nel suo Trattato *de Commercio disc.* 218. *num.* 1.

(1) *Epist. ad Atticum XII. 24. e XV. 25.*
(2) *Savary, Parfait Negociant tom. II. libr. 3. cap. 3.*
(3) *De Rubis Istoria della Città di Lione.*
(4) *Du Puy, delle Lettere di Cambio cap. II. §. 3.*

Alle glorie pertanto di potér contare fra i suoi Cittadini un *Galileo* scuopritore di Cieli, un *Amerigo Vespucci* ritrovatore di nuove Terre, la sempre ingegnosa Nazione dei Fiorentini aggiunge quella di aver ritrovato il Contratto del *Cambio*, o sia l'uso delle *Cambiali*.

Appena però, che fu conosciuto l'uso di simili Lettere, si dilatò questi per tutta l'Europa con incredibile celerità, mercè il benefizio grandissimo, che risentivano i Negozianti dal potere con un metodo semplicissimo esigere, e pagare rispettabili somme nel corso di pochi giorni, senza correre tutti quei risici, a cui è esposto il trasporto dell'effettivo contante, e senza risentire tutti quei danni, che la spesa del sicuro trasporto, e la dilazione nell'eseguire il medesimo arrecava al Commercio.

Il Commercio introdotto dall'industria degli Uomini per cambiarsi reciprocamente quei rispettivi prodotti, di cui una Nazione è mancante, con altri, di cui è stata dalla natura arricchita, e quelle manifatture, che, o per la diversa inclinazione dei Popoli, o per la differente costituzione del Paese è dato ad alcune Nazioni di avere a preferenza di altre, sarebbe un corpo senza anima, se gli mancasse il corso delle Cambiali, mediante le quali fra i Negozianti si saldano i loro debiti, e crediti con una facilità impercettibile.

Una simile utilità è stata riconosciuta ancora dalla Chiesa Cattolica, la quale benchè siasi costantemente opposta a legittimare qualunque Contratto, che potesse contenere qualche usura, ha però approvato l'uso delle Cambiali, mediante la famosa Bolla *In eam pro nostro Pastorali Officio* del Santo Pontefice *Pio V.* in ordine *la* 118. riportata dal *Leotardo de Usuris quæst.* 25. *num.* 43., *dal Torre de Cambiis disput.* 3. *quæst.* 1. *Prolegom. num.* 23., *dallo Scaccia de Commerc. & Camb.* §. 9. *n.* 52., *e dal Casareg. de Commerc. disc.* 218. *num.* 2. *in fine*.

Questo Contratto, che sostanzialmente due ne contiene, uno cioè di compra, e vendita fra il traente, e il compratore della Lettera, e l'altro di mandato a pagare fra il traente, e il trattario, diventò un oggetto di Commercio, e di speculazione mercantile per i Negozianti; giacchè independentemente dal comodo di trarre, e rimettere, che l'uso delle Cambiali produce, la concorrenza del danaro da rimettersi da una in un'altra Piazza superiore alla quantità di quello da trarsi, rende il Cambio più alto, e dà alla Cambiale un maggior valore, di quel che non averebbe intrisicamente: E viceversa la mancanza di denaro da rimettersi a confronto di quello da trarsi, rendendo il Cambio più basso, dimi-

nuisce alla Lettera l' intrinseco prezzo, che meritare potrebbe. Questo caso solito accadere continuamente, ſia nel rimettere, che nel trarre, è quello, che rende il Commercio delle Cambiali un soggetto di speculazione mercantile. Conciosiacosachè, allora quando un Negoziante si ritrova nel caso di dover rimettere, pensa egli ad assicurarsi in tempo opportuno dell'acquisto di una buona Lettera a prezzo discreto. E viceversa, dovendo trarre, si dà esso il pensiero di esitare la sua Lettera in un tal tempo, in cui il Cambio sia utile al traente. Quindi è, che non solo i Negozianti, per motivo del Commercio di quei generi, nei quali si esercitano, sono nel caso di speculare sulla formazione dei Cambj, ma vi sono altresì i Negozianti Banchieri, i quali per l'ordinario altra operazione non fanno, che quella di *trarre*, *e rimettere* nei tempi i più utili: Vale a dire, di esitare, o respettivamente comprare le Cambiali in quei tempi, nei quali le diverse operazioni predette cader ponno in acconcio. 10

I benefizj pertanto, che al Commercio derivano dall' uso delle Cambiali, furono la vera, e principal ragione, per cui il medesimo si dilatò rapidamente nell'Europa, e per cui tutti i Principi favorirono questa contrattazione, che ſerviva di argine all' esportazione della specie numerica, e delle Gioje.

A confronto peraltro dell'utilità, che dall'uso delle Cambiali alle Piazze mercantili deriva, egli è fuori di dubbio, che non vi è il ramo di Commercio più pericoloso di questo nel corso della sua negoziazione. Le perdite, che possono farsi da chi non ne conosca perſettamente l'essenza, e quelle, che si fanno a bella posta da chi vuole esitare le sue tratte senza avere i corrispondenti fondi nelle mani del trattario per le respettive estinzioni, danno occaſione a continui fallimenti, i quali poi producono una numerosa serie di liti spinose, e difficili a ben decidersi. A tal'uopo è quindi non solo opportuna, ma necessaria eziandio una particolare Legislazione, che stabilisca quei giusti Canoni di Giurisprudenza, che sono analoghi alla natura dei Contratti, che si comprendono nel Commercio delle Cambiali. 11

Molte sono le Piazze, che sono provviste dei particolari Regolamenti occorrenti per la materia cambiaria. Si contano fra queste le Piazze degli Stati Austriaci, per i quali vi è un Regolamento del primo Ottobre 1763., e le Piazze di Amsterdam, Roterdam, Anversa, Amburgo, Francfort, Lipsia, Nuremberg, Augusta, Breslau, Lione, Danzica, 12

il Bramderburghese, la Danimarca, Bologna, Besançon, Genova, Bolzano, o Bolgiano (1). Per le Piazze degli Stati del Re di Sardegna è stato provvisto al Gius Cambiario *al lib. 2. tit. 16. cap. 3.* „ des Loix, et Constitution de Sa Majesté le Roy de Sardaigne publiées en 1770.„ e ultimamente per le Piazze di Massa, e Carrara con un Regolamento emanato da quella Serenissima Altezza della Duchessa regnante pubblicato il dì 12. Novembre 1782. è ſtata ordinata una Giurisprudenza stabile, e Magistrale per tutti i casi contingibili nella materia di cui si tratta. (2)

Non sono nemmeno mancati Autori gravissimi, che la materia del Cambio Mercantile hanno trattata con penna maestra. Uno dei più antichi è stato il celebre *Alessandro Turamino* Giureconsulto Senese, che fiorì nel Secolo XVI., le di cui Opere sono ultimamente state stampate in Siena, mercè la diligenza, e la cura di S. E. il fu Sig. Senatore Cav. Steſano Bertolini, in quel tempo Auditore Generale della Città, e Stato di Siena, e Soggetto benemerito del Principato, della Giurisprudenza, e della Repubblica Letteraria. In fine di dette Opere del *Turamino* si legge un *Frammento del Trattato dei Cambj*. *Sigismondo Scaccia* nel ſuo Trattato *De Commercio & Cambio* ha presi in esame molti elementi, e molte questioni del *Gius Cambiario*. *Raffaello Torre* stampò in Genova nel 1639. il ſuo Trattato *De Cambiis*, nel quale la materia delle *Cambiali* è diffusamente trattata. *Antonio Merenda* pubblicò quindi il ſuo *De Cambio Nundinali*. *Samuel Ricard* ne stampò uno, che è intitolato *Traité Géneral du Commerce*, ove si legge una parte di quell' Opera diretta a trattare la materia delle Cambiali. *Giacomo Savary* diede alla luce *Le parfait Négociant*, il terzo libro della quale Opera, e singolarmente dal Cap. 3. fino al 13. contiene le regole fondamentali del Cambio. *Gio: Cristofano Franckio* poi fu il primo, che riducesse questa materia in regole elementari, mediante il ſuo aureo libro, che ha per titolo *Institutiones Iuris Cambialis ex Legibus Cambialibus diversarum Gentium, indole Negotiationis, moribus Campsorum, ac Iuri Communi nova methodo collectæ, usuique Academico, & Forensi accommodatæ*. Fu egli poi seguitato dall' *Heineccio*, che pubblicò il ſuo egregio Opuscolo intitolato *Elementa Iuris Cambialis*. *Il Phoonsen* die-

(1) *Tutti questi* Regolamenti *si trovano stampati, e raccolti da Monsieur Phoonsen in fine della sua Opera, che ha per titolo* Les Loix et Contûmes du Change des principales Places de l' Europe.

(2) *Questo Regolamento fu disteso nel 1721. dal medesimo Autore di quest' Opera.*

de alla luce la sua bellissima Opera intitolata *Les Loix, et Coutûmes du Change des principales Places de l'Europe*; il di cui metodo si troverà imitato, e preso per modello della presente Opera. Monsieur *de la Porte* ha pure recentemente publicato un Opuscolo, che ha per titolo *La Science des Négocians, et Teneurs des livres, ou Instruction générale pour tout ce qui se pratique dans les Comptoirs des Negocians tant pour les affaires de Banque, que pour les Marchandises, et chez les Financiers pour les Comptes*. Monsieur *Poithiers* ha altresì composto un Libro, che è intitolato *Traité du Contract de Change de la Négociation, qui se fait par la Lettre de Change, des Billéts de Change, et autres Billéts de Commerce*. Monsieur *P. Giraudeau l'ainé* ha stampata un'Opera intitolata *La Banque rendue facile aux principales Nations de l'Europe*. Il *Du Puy* diede alla luce il suo *Trattato delle Lettere di Cambio secondo l'uso delle più celebri Piazze di Europa*. Il celebre *Samuele Strickio* compose un'Opera, che porta il titolo *De Cambialium Literarum Acceptatione*, la quale è riportata nel Tomo VII. delle sue Opere sotto la XVIII. Disputazione. In Toscana finalmente il celebre Auditore *Giuseppe Casaregi* compose la sua Opera intitolata *Il Cambista Instruito per ogni caso di Fallimento*; ove, secondo le regole ricevute nei nostri Tribunali, si vede trattata la materia Cambiaria.

Quantunque la Piazza di Livorno, in grazia della comoda situazione del suo Porto, serva di emporio al Commercio delle estere Nazioni, ed abbia perciò il benefizio di cambiare giornalmente con tutte le altre Piazze di Europa; e per quanto da due Secoli in quà sia radicato in Livorno questo ramo di Commercio, il quale somministra una moltiplice occasione alle liti per i tanti casi, che occorrono continuamente; ciò non ostante non è mai stato pensato a somministrare a questa Piazza un regolamento scritto, che formi la Legislazione dei Cambj, conforme ne sono provviste tante altre Piazze d'Europa. Altre Leggi, altri Ordini non vi sono nella materia predetta, che quelli contenuti nei Capitoli del 6. Aprile 1674., confermati con qualche aggiunta prima nel 24. Febbrajo 1681., poi nel 6. Marzo 1682., e finalmente negli 11. Agosto 1718. Questi Capitoli però tre sole disposizioni contengono relativamente alle Cambiali. La prima si è, che il Cambio, o sia il prezzo delle medesime, che si acquistano, debba pagarsi dopo tre giorni dal dì della consegna dell' acquirente al cedente. La seconda consiste nell'ordinarsi, che dal dì, in cui scade il pagamento del

prezzo suddetto, e dal dì, in cui scade la soddisfazione di una Cambiale accettata, fino a quello dell'effettivo pagamento dell'uno, o dell'altro, debba correre a benefizio del Creditore l'interesse mercantile del mezzo per cento il mese *ministerio iuris*, e senza bisogno di alcuna interpellazione. La terza finalmente si è quella, che tanto per il pagamento del prezzo, quanto per la soddisfazione delle Cambiali accettate, competa al creditore l'esecuzione parata contro il debitore.

In una materia così vasta, e che tanti diversi casi contiene, si comprende subito a colpo d'occhio, che le tre suddivisate disposizioni sono una troppo tenue porzione della Giurisprudenza cambiaria.

Si regola dunque la Piazza di Livorno nel Commercio 14 dei Cambj con una consuetudine uniforme alle regole primordiali *di ragion comune*, alle quali può in qualche forma rapportarsi la contrattazione cambiaria, alle Leggi delle altre Piazze, ed alla forma di giudicare stabilita dalle Decisioni emanate nei Tribunali della Toscana nell'occorrenza dei diversi casi caduti in questione.

Una Legislazione così incerta, e vagante, era, ed è stata finora il motivo, che molte dispute, le quali o non averebbero avuto principio, o, se lo avessero avuto, estinte sarebbero nell'atto di cominciare, hanno sofferto un lunghissimo, e dispendioso treno, ed una incertezza di esito molto crudele, mercè le poco opportune interpretazioni delle Leggi, e mediante la poco ragionata applicazione dei casi alle regole primordiali.

E vaglia il vero, è stata mai sempre sorgente feconda di perniciosissime conseguenze per l'Uman Genere quell'effrenato diritto, che nell'interpretare le Leggi arrogati si sono i Giureconsulti; imperciocchè, per servire ai respettivi oggetti, da cui sono stati animati nelle diverse occasioni, riguardo non ebbero di allontanarsi talmente da quei fondamentali principj, che costanti, uniformi, ed invariabili sono, e saranno mai sempre presso le più colte Nazioni; l'*Autore des principes de la Lègislation universelle*, *Introduction §. Il seroit impossible*, *vers. Les principes generaux;* che (dicasi pure a rossore della nostra medesima professione) giungere al segno si sono veduti di avanzare opinioni, e sentimenti tali, che in aperta contradizione si trovano colle Leggi medesime, e fino con quei sacrosanti generali principj, che ne sono la base la più costante.

A questo segno trovavasi appunto la Giurisprudenza Romana nella decadenza di questa celeberrima Repubblica, quando per rimediare alle triste conseguenze, che da ciò derivavano, e affinchè fosse maggiore l'autorità delle Leggi, come avverte *Pomponio*, o chiunque altro siasi l' Autore della *L. seconda ff. de origine Juris*, costretto trovossi l'ottimo *Augusto* ad ordinare, che in avvenire nessuno ardisse di arrogarsi la libertà *d'interpretare*, *e rispondere*, a meno che autorizzato non ne venisse dalla Suprema Potestà del Sovrano; *Giannone Istoria del Regno di Napoli lib.* 1. *cap.* 7. §. *Ma se grande &c.* 15

Da un simile abuso ebbe pure la sua origine la *Costituzione di Valentiniano III.* riportata nella *L. unica Cod. Theodosian. de responsis Prudentum*, ove il *Gottofredo*; mentre cresciuti essendo, anzichè diminuiti i divisati inconvenienti dal tempo di *Augusto* a quello del Regno di *Valentiniano*, dovè questi con la predetta ordinanza dar norma ai Giudici, e stabilire dell' autorità di quali *Giureconsulti* prevaler'eglino si dovessero nel giudicare.

Per riparar finalmente à quell' enorme confusione, in cui si trovava la Giurisprudenza Romana ai tempi dell' *Imperator Giustiniano*, a rimediare alla quale atti non erano stati nè gli ordini di *Augusto*, nè le provvidenze di *Valentiniano*, pensò saviamente *Giustiniano* di far raccorre i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, ordinando la separazione dei buoni dai cattivi: nel che fare, i duemila volumi, a cui ascendevano quelle Opere, ridotti furono ai soli cinquanta libri delle *Pandette*, o sia dei Digesti, conforme lo stesso Imperatore racconta *nelle LL.* 1. *e* 2. *Cod. de Vet. Iur. enucleando*, *e Antonio Augustino in libr. de nom. prapr. Pandect. Florent. C. de Pandect. nom. & gen.* E per quanto tutti quei celebri Giureconsulti prescelti da quell'Imperatore a sì grandiosa intrapresa facessero tutti gli sforzi possibili per evitare quelle contradizioni, che nei lodati monumenti antichi si ritrovavano; ciò non ostante non riuscì loro ciò, che si erano così plausibilmente proposto, conforme il celeberrimo *Cujacio* ha fatto pur troppo vedere.

Da questa dolorosa Istoria è lecito di concludere, che niente di più glorioso, nè di più plausibile può immaginarsi, quanto il restringere le Leggi sotto i suoi veri punti di vista, affine di porre un argine a quell'arbitrio di opinioni, 16 e di Giudizj, a cui si trova esposta un'incerta, e vagante Legislazione, la quale somministra sempre una sorgente funesta di tante inutili questioni, che continuamente si agita-

no nei Tribunali; la massima parte delle quali evitata sarebbe, se le materie Legali trattate fossero con quella scrupolosa precisione, che richiede la litterale intelligenza dei Testi, allorchè vien regolata dai giusti principj della più sana Filosofia.

Questo è ciò, che elegantemente avvertì il celebre Giureconsulto *Alessandro Scot* nella sua Epistola a *Paolo V.*, con cui dedicò egli a questo Pontefice la sua Edizione delle Opere del *Cujacio* fatta a Lione nel 1614. ,, ivi ,, Quod certe si
,, nobis contigisset, aut uno saltem sæculo in conditas Leges,
,, & Conditoris mentem juratum fuisset; easdem nunc omnes
,, nos Leges (ita loquitur Imperator) adoraremus, easdem
,, omnes servaremus. Nec pro veterum Iuris-Consultorum
,, responsis, Principumque placitis, in Iudiciis & in iis cer-
,, taminibus, quæ Legibus dirimuntur; pueriles multorum fi-
,, ctiones, aut inania otiosorum hominum deliria protrude-
,, rentur. Qui jam eo usque error in immensa Leges inter-
,, pretantium multitudine, & Scribentium, Consultantium-
,, que turba manavit; ut Academicos Philosophos, desperata
,, cognitione certi, & de verosimili Gymnasiis suis disserentes,
,, Iurisconsulti opinionum moltitudine jam superent; & Leges,
,, quas veteres ex Pindaro Παντων θνητῶντε καὶ ἀθανάτων βασιλεῖς
,, cecinerunt, in Academicam Philosophiam conversæ, vera
,, cum falsis confundere, spoliare nos Iudicio, adeo etiam
,, sensibus orbare videantur. Quod de Philosophis olim, nunc
,, vere vertitur in nostros. Nec ulla est sententia tam ab-
,, surda, quæ non Iuris-Consultum aliquem patronum inve-
,, nerit. Malum hoc vident omnes, & magno dispendio pa-
,, tiuntur cum publica, tum privata. Mali causam agnoscunt
,, Prudentes tantum: eidem tamen mederi pauci conantur.
,, Imo, ut ingenio quisque maxime præcellit, ita novas sen-
,, tentias effingere, & in recentes opiniones, uti unicam glo-
,, riæ suæ viam, discedere molitur. Nec tam de jure, Ma-
,, jorum more, nunc respondent Iuris-Consulti, quam inter
,, se opiniosi homines opiniose decernant; & quod pertime-
,, scendum maxime Respublica prævidit Iustinianus Impera-
,, tor prudentissimus: nam tam legitima auctoritate, quam
,, voluntate Iudicum lites passim dirimuntur. ,,

Dal sentimento di riportare alla mente dei Negozianti Banchieri, e di quelli specialmente commoranti nella Piazza 17 di Livorno una sicura Giurisprudenza nella tanto ovvia, quanto importante materia dei Cambj, i di cui Canoni sparsi ritrovansi in varj libri, ed in diverse Decisioni; e da quello

di diminuire in tal forma la facilità delle dispute, è stato unicamente incoraggito alla formazione, e pubblicazione di quest' Opera l' Autore della medesima, riunendo in essa tuttociò, che le Regole generali, le Leggi scritte, le Decisioni, e la Consuetudine rettamente stabilita, hanno disposto relativamente al Commercio, e Contratto dei Cambj, seguendo l' avvertimento di Giustiniano nella *Novell.* 46. *tit.* 1. *de Ecclesiastica rerum immobilium alienatione, vel alienatione Authent. collact.* 5. *in Proœmio*, che volendo cioè trattare materie Legali, preferire si debbano quelle, che esser ponno opportune a beneficare la Repubblica. Piaccia al Cielo, che egli ottenga l' intento, che si propone.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

PARTE PRIMA

DEGLI ATTI RELATIVI ALLA NEGOZIAZIONE DELLE CAMBIALI.

ARTICOLO PRIMO

SOMMARIO.

1. *Definizione della lettera di cambio.*
2. *Autorità che convalidano questa definizione.*
3. *Definizione metafisica, e politica del cambio.*
4. *Commercio; sua definizione metafisica, e politica.*
5. *Origine della moneta.*
6. *Definizione, ed uso della medesima.*
7. *Origine politica del cambio.*
8. *In Venezia le cambiali tratte sopra se medesimo sono proibite, e non si ammettono in giudizio, a meno che non siano di persone esercenti arti, e mercatura.*

PER lettera di cambio, *agli effetti, di che nelle regole, che saranno stabilite in appresso, s' intende ogni* lettera, o *sia* cambiale, *che da Piazza a Piazza venga tratta da una sopra un' altra persona, affinchè in un determinato Paese d' ordine di persona di altro luogo venga pagata una certa somma: o sivvero una lettera, che imponga anche allo stesso traente il pagamento di una certa somma in una Piazza diversa da quella del di lui domicilio: o finalmente una lettera, che imponga ad un terzo in altra Piazza, il pagare una data somma all' ordine del traente medesimo.* 1

ANNOTAZIONI.

QUesto è ciò, che universalmente s' intende nelle Piazze di commercio per *lettera di cambio*, o sia per *cambia-*
2 *le* secondo la definizione che ne danno il *Du Puy* nel suo trattato delle *lettere di cambio cap.* 2. *num.* 1., *il Turre de cambiis disp.* 2. *quæst.* 1. *Prolegomena num.* 3. 4., e 5. „ ivi „ Est brevis quædam, & compendiosa trium, vel quatuor ad summum versuum oratio subscripta per debitorem cambii, continens formaliter mandatum consecutivum cambii, de quo in ea, datum illi, ad quem dirigitur tracta, de solvendis pecuniis in loco destinatæ solutionis illi, cui fit remissa, cum expressione diei, & loci tam celebrati contractus, quam destinatæ solutionis „ *Strychius disp.* 18. *cap.* 3. §§. 3. *e* 4. *tom.* 7., *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. §. 1234. 1236., *e* 1238., *Poitiérs Traité du contract. de change prémiere part. chap.* 1. §. 2., *Phoonsen Loix & Coutúmes du change chap.* 4. §. 3.

Il cambio è un semplice prodotto dello spirito di *commercio*,
3 cioè a dire di quella reciproca comunicazione, che gli uomini si fanno fra loro delle produzioni delle loro terre, e della loro industria: Il *commercio* poi è una necessaria conseguen-
4 za delle disposizioni della provvidenza infinita del Supremo Autore della natura, che colla varietà da esso sparsa nei diversi punti del globo ha voluto costituire gli uomini in una quasi reciproca dependenza, e formare così fra essi quei vincoli, che esser atti potevano a mantenere fra loro la pace, ad amarsi reciprocamente, ed a combinare unitamente, e d' accordo quel tributo di lodi, ch' è dovuto all' Essere Supremo per avere ammesso il genere umano a partecipare dell' amor suo, e della sua grandezza colla cognizione delle meraviglie, di cui ha egli ripieno l' intero universo. Ecco in che forma le vedute, e passioni umane ritornano nell' ordine inalterabile degli eterni decreti. Felici mortali, se secondando quel naturale movimento, a cui da questi oggetti è continovamente richiamata la loro riflessione, usassero di simili benefizj a seconda di quello scopo, per cui sono stati concessi!

Posti adunque gli uomini nella necessità di cambiarsi i
5 reciproci prodotti della terra, e dell' industria, a fine di supplire non tanto ai bisognj fisici, quanto a quelli di opinione, cominciarono eglino a servire a questo bisogno per mezzo della permuta. Trovato quest' organo incomodo, si ebbe ricorso allo stabilimento di alcuni segni, che rappresentassero quelle merci, che formavano lo scopo del commercio. L' oro, l'

argento, ed il rame divennero la misura delle compre, e delle vendite. Le porzioni di questi metalli riceverono quelle tali forme, che piacque ai legislatori di assegnar loro a benefizio della pubblica sicurezza, ed a scanso di frodi. Queste porzioni pertanto rivestite così di un carattere autentico, che faceva fede del *peso*, e del *titolo*, passarono a denominarsi *Monete*.

L' *oro* dunque, l' *argento*, e il *rame* divennero il segno del valore delle cose, e sostanzialmente una merce destinata a permutarsi con le altre, o sia a formare il valore rappresentativo di qualunque prodotto, sia della terra, sia dell' industria. Ogni paese ha bisogno di comprare dei generi, di cui manca; come pure è nel caso di vendere di quelli, dei quali abbonda. Diventa dunque giornalmente e debitore, e creditore nel tempo stesso: debitore cioè del Paese, da cui ritira ciò, che gli occorre; e creditore all' opposto di quello, ove trasmette ciò, che gli avanza. Per pagar dunque questi reciproci debiti, appena seguita l'invenzione della moneta, divenne una necessità il trasportare l'effettivo contante al paese del creditore. Era però troppo arduo, difficile, e pericoloso un simil trasporto, perchè gli uomini non dovessero studiare una maniera più comoda per supplire a questo loro bisogno. Queste difficoltà combinate con altre circostanze, delle quali si è latamente parlato nella prefazione, messero alla tortura l' ingegno umano; e quelli uomini, che inventar seppero il modo di fare uso dei moti dell' aria per domare l'altro più infido elemento; quelli, che a forza di solo ingegno immaginar seppero l' esistenza di un nuovo Emisfero; quelli, ch' ebbero il coraggio di bravar le tempeste, e i pericoli, per andare in traccia di un mondo creduto chimerico, e poi ritrovarlo quale se lo erano figurato; quelli finalmente, che inventar seppero l'arte quasi divina di misurare il corso degli astri, conoscerne l' influenza, scoprirne dei nuovi, ed applicare simili cognizioni ad altra scienza non meno utile per il genere umano; quegli stessi uomini seppero ancora trovare il *cambio*, o sia l'uso delle *Lettere Cambiali*, medianti le quali ciascuno trasporta il suo respettivo credito in quel paese, che più gli aggrada, e singolarmente in quello, ove commette la provvista di quelle merci, e di quei generi, che gli occorrono. Fu dunque convenuto fra gli uomini a quella tal'epoca, che si è da noi sviluppata nella prefazione, che il denaro sarebbe rappresentato da un ordine, che il creditore darebbe per scritto al suo debitore, di pagarne il prezzo al portatore del medesimo ordine. La mol-

6

7

tiplicità dei debiti reciproci è dunque la vera origine del cambio, considerato come il trasporto, che un negoziante fa ad un altro dei fondi, che possiede in un Paese straniero. Comecchè il cambio suppone dei reciproci debiti, ne segue da ciò, che la natura del cambio consiste nel baratto di questi debiti, o dei debitori. Se i debiti non fossero reciproci, sarebbe impossibile la negoziazione del cambio, ed il pagamento delle mercanzie dovrebbe necessariamente seguire col solo organo del trasporto delle monete. L'oggetto dunque del cambio quello si è di economizzare il risico, e le spese di un simil trasporto. Il contratto poi particolare consiste nello stabilimento della somma da darsi in un luogo per quella da riceversi in un altro; e la *lettera* materiale non è che il segno di questo contratto, o sia l'istrumento dell'esecuzione; conforme ha anche prima di noi avvertito il *Poitiérs Traité du change chap.* 3. §. 30. *n.* 2. ,, ivi ,, il faut qu'il y ait ,, remise d'un lieu á un autre, c'està-dire; qu'on donne dans ,, un lieu pour recevoir dans un autre lieu. *Cette remise d'un* ,, *lieu á un autre étant ce qui constitue l'essence d'un contract de* ,, *change, dont la lettre de change est l'éxécution* ,, *il Casaregi nel* ,, *suo cambista instruito cap.* 3. §. 51. ,, ivi ,, Nel vero contrat- ,, to di cambio si vende il denaro assente, e non le lette- ,, re di cambio; e *queste servono solamente di mezzo, e organo per* ,, *far dare esecuzione alla vendita &c.* ,, *Du Puy delle lettere di cam-* ,, *bio cap. V. in principio vers. E par necessario &c.* ,, ivi ,, Non es- ,, sendo la detta lettera, che un mezzo per ritrarne il pa- ,, gamento.

In Venezia le cambiali tratte da alcuno sopra se medesimo, le quali sostanzialmente corrispondono ai pagherò, sono espressamente proibite, qualora non siano tratte da persone, che esercitano qualche arte, o mercatura, e come tali descritte in alcuno di simili corpi. A meno, che il traente non sia rivestito di simile qualità personale, le di lui lettere sopra se stesso non sono ammesse in giudizio, così prescrivendo una legge del Maggior Consiglio della cessata Aristocratica Repubblica del 30. aprile 1781.

*****
***

ARTICOLO SECONDO.

SOMMARIO.

1. *Se il traente, e il trattario abitano nella stessa Piazza, la cambiale diventa una semplice obbligazione, o pagherò.*
2. *Differenza che passa fra le cambiali, e i pagherò.*
3. *Il Pagherò benchè concepito con le formule di cambiale è una mera confessione di debito.*
4. *Diversità dei privilegj accordati alle cambiali, e recusati ai pagherò.*
5. *Specialmente in Toscana dopo l' Editto dei 16. ottobre 1782.*
6. *Cambiali hanno l' esecuzion parata, ma non così i pagherò.*
7. *E questa è massima universale.*
8. *Singolarmente nell' Austria, in Prussia, e in Danimarca.*
9. *E perciò l' essenza del cambio consiste nel trarre da Piazza a Piazza.*

Ogni altra lettera, che portasse ordine di pagamento da persona a persona, o sopra se stesso nella Piazza medesima, ove abitano il traente, e il trattario, si considera per una semplice obbligazione, ancorchè concepita colle formule di cambiale, o sivvero per uno di quelli Atti, che si chiamano pagherò, *per i quali non hanno luogo nei Tribunali Toscani quelle regole, di cui quì si tratta.* 1

ANNOTAZIONI.

Questa differenza dalle *cambiali* ai *pagherò* apparisce chiaramente dalla diversa formazione del recapito. Il *pagheró* non è una lettera, perchè non è diretta ad alcuno: non contiene alcun mandato, o ordine diretto ad alcuna terza persona di pagare per conto del mandante: non contiene tratta, nè molto meno il giro da Piazza a Piazza, che è ciò che forma la caratteristica della *cambiale*. Riducesi dunque il pagherò, benchè concepito colle formule di cambiale, ad una mera confessione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo, concepita con una formula semplice, e suscettibile di qualunque cessione senza le solite formalità notariali, in forza della clausula all'ordine S. P., quale suole apporsi in simili recapiti: *Constant. ad Stat. Urb.* 2 3

adnot. 13. §. 2., *Scaccia de commerc. & camb.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 56. *Card. De Luc. de cred. & debit. disc.* 51. *num.* 3.

In conseguenza pertanto di questa diversità adottata generalmente nel foro, è uno stile inveterato nella Curia di Livorno, che quando si tratta di cambiali accettate, e scadute, o di cambiali ritornate in protesto di non pagamento, si accorda a favore del possessore liberamente, ed a vista l'esecuzione reale, e personale contro l' accettante, o 4 respettivamente contro il cedente: laddove quando si tratta di pagherò, o sia di *cambiali in Piazza*, si ammettono a favore del debitore tutte quelle eccezioni dilatorie, formalità legali, e benefizj, che hanno luogo in tutti gli altri Giudizj esecutivi, nei quali si agisce con l' assistenza di qualsivoglia altro recapito, ancorchè fosse publico istrumento.

In fatti nell'occasione, che S. A. R. il Serenissimo Gran Duca di Toscana volle emanare sotto il dì 26. ottobre 1782. la provida legge, con cui per regola generale sottrae i de- 5 bitori dall'esecuzione personale, pensò saviamente ad eccettuare da questa regola le *cambiali*, *e qualunque contrattazione*, *e obbligazione tra mercante*, *e mercante;* conforme prescrive il §. VIII. di detto Editto Toscano.

Da quell' epoca in poi è una massima stabilita, che per 6 quanto si accordi l' esecuzione parata, tanto reale, che personale per le cambiali, e per qualunque altro credito fra mercante, e mercante; altrettanto si neghi per i pagherò, quando questi non sono fra mercante, e mercante, considerandosi in caso diverso come crediti della natura di tutti gli altri per i quali ha luogo la regola generale prescritta dal lodato Editto del 26. ottobre 1782.

Di quì ne segue, che tutte quelle regole, e teorìe, che si stabiliranno in appresso per rapporto alle lettere di cam- 7 bio, non hanno luogo, nè sono esercibili relativamente ai casi, che possino occorrere per dependenza di quei recapiti, che si traggono da una sopra un altra persona, ambedue abitanti nella stessa Piazza.

Una tale differenza di cambiali, di quelle cioè tratte sopra se stesso a quelle tratte da Piazza a Piazza, è conosciuta ancora in altre Piazze d' Europa, e produce altresì la me- 8 desima diversità di Legislazione. Per testimonianza del *Franchio instit. iur Camb. lib.* 1. *sect.* 1. *tit.* 7. §. 2. *in nota C.* in Prussia, in Danimarca, e nell' Austria, distinguendosi i biglietti di cambio dalle lettere cambiali tratte da Piazza a Piazza, non si accordano ai primi quei privilegj di cui godo-

no le seconde nei Tribunali, in grazia, e favore del commercio.

Per queste stesse ragioni il *Poithier* fa appunto consistere il contratto del cambio nella rimessa da Piazza a Piazza: il che non seguendo nei pagherò, forma quindi la differenza dall'uno all'altro recapito, *Poithier du contract. de change chap.* 3. §. 1. *num.* 30. *vers.* 2. ,, ivi ,, *Il faut* qu'il y ait re-
,, mise d'un lieu á un autre, c'est-á-dire, qu'on donne dans
,, un lieu pour recevoir dans un autre lieu: cette remise d'
,, un lieu á un autre étant ce qui constitue l'essence du con-
,, tract de change, dont la lettre de change est l'éxecution,,
E lo stesso è stato pure magistralmente avvertito dal dottissimo *Strichio nella sua disput.* 18. *tom.* 7. *de cambialium litterarum acceptatione cap.* 3. §. 2. *num.* 9. ,, ivi ,, Proinde si numerare-
,, tur certa quantitas recipienda eadem vel simili pecunia in
,, eodem loco, tunc, quia nulla intercederet distantia loco-
,, rum, talis defectus vitiaret contractum cambii, resolve-
,, retque illum in aliud negotium, forte in mutuum; & quo-
,, cumque tandem nomine a contrahentibus vocaretur, mu-
,, tuum tamen tum in substantia maneret, & cambium ju-
,, dicaretur siccum, ut scite prolixius deduxit *Turri cit. tit. disput.* 1. *qu.* 29. *num.* 13. 14. *p. m.* 97. *Mantica de tacit. & ambig. convent. tom.* 2. *lib.* 25. *tit.* 3. *num.* 17. *e* 18.

ARTICOLO TERZO.

SOMMARIO.

1. *La cessione delle cambiali si reputa un contratto di compra, e vendita.*
2. *Definizione di questo contratto.*
3. *Natura del contratto di cambio.*
4. *E' stabilito per massima, che tre siano i contratti che si contengono in una lettera di cambio.*
5. *Ragione di questo.*
6. *Requisiti del contratto di compra, che si verificano nel cambio.*
7. *Dottori, e Tribunali che abbracciano questa regola.*
8. *Obietto contro questa regola, e sua risposta.*
9. *Il denaro può esser soggetto di vendita.*
10. *La moneta ha diverso valore secondo i Paesi.*
11. *E' compresa fra gli effetti mobili che possono comprarsi, e vender-*

sì, come può vendersi tutto ciò, che è soggetto a permuta, e tutto ciò che può essere stimato.

12. *Ogni cosa vendibile ha due specie di bontà.*
13. *Il contratto del cambio è una cessione di credito.*
14. *Mandato contenuto nella cambiale.*
15. *Terzo Contratto che nasce dopo seguita l'accettazione.*
16. *L'accettare un mandato è un atto facultativo.*
17. *E perciò l'obbligazione del trattario si sostanzia nella sua accettazione.*
18. *Limita se il trattario è debitore del traente.*
19. *Nel qual caso* ex juribus *di questi si può agire contro di lui dal portatore.*
20. *Dopo l'accettazione il trattario si costituisce debitore per il contratto de constituta pecunia.*

1 *ALlorchè una persona qualunque, dopo fatta una tratta sopra persona esistente in Piazza estera, vuol cederne, e negoziarne la lettera nella propria Piazza, lo fa liberamente al cambio corrente; e questa cessione si considera per un contratto di compra, e vendita, che si stipula fra il traente, ed il remittente, o sia prinditore della cambiale.*

ANNOTAZIONI.

NEgoziare una cambiale altro non significa, che cedere la medesima ad altra persona, mediante il pagamento di un prezzo, che si stabilisce fra il traente, e l'acquirente, il quale si paga da questi a quegli, come definisce *Samuel Ricard, dans son traitè général du commerce, & de change des principales Places de l'Europe, tit. du Négoce des lettres de change §. 2.* „ ivi „ négociér une lettre de change n'est „ autre chose que la céder, ou la trasportér à un autre, „ moiennant la valeur, que l'acheteur en donne au cédant, „ ou au vendeur „ *Phoonsee, Les Loix & Coutûmes du Change chap. 1. §. 31.* 2

Varie, ed intricanti questioni sono state proposte dai Giureconsulti, e dai negozianti sulla natura del contratto contenuto dalla cambiale, specialmente nei primi tempi, che cominciò quella ad essere in uso; non mancando chi pretendeva essere un *mutuo*, chi una *permuta*, chi una *locazione*, chi un *contratto di compra, e vendita*, e chi finalmente un *mandato*, 3

conforme ha riportato, e spiegato il *Turre de cambiis qu.* 6. 7. 8. *& seqq.*

Dopo tali forensi questioni, che per qualche tempo hanno occupate le Curie, e la giurisprudenza, è finalmente stabilito per massima non controversa, che tre sono i Contratti contenuti in una lettera di cambio, uno cioè di *compra e vendita* fra il traente, e l' acquirente, l' altro di *Mandato* fra il traente, e l' acquirente, e l' altro di *mandato* fra il traente, e il trattario. 4

In fatti, esaminando la stipulazione, che passa fra il traente, e la persona, che acquista la cambiale, si ritrova benissimo, che questa si riduce ad una *compra*, e respettiva *vendita*; giacchè il traente colla cessione della sua lettera vende all' acquirente un suo credito contro il trattario per un prezzo determinato, e mediante ciò si obbliga di fargli pagare in un dato luogo quella tal somma, che forma il soggetto della stipulazione. 5

E vaglia il vero, i tre requisti, che costituiscono il contratto *di compra e vendita*, cioè a dire il *consenso*, *il prezzo*, *e la cosa*, *seconda i Testi nella Legge* 1. *nella Leg. Pacta conventa*, *nella Leg. Nec emptio in princip. ff. de Contrahend. empt. nella Leg. consensu*, *& Leg. obligationum substantia ff. de action. & oblig.*, *& Leg. domum*, *Leg. In vendit. Cod. de contrahenda empt.*, e perciò che fermano *Iason. & Bald. in Leg. Iuris Gentium §. Adeo ff. de pactis*, ritrovandosi effettivamente nel cambio; può quindi con tutta ragione stabilirsi esser questo un contratto di *compra e vendita*. Così in fatti argomenta il *Torre de cambiis disput.* 1. *quæst.* 8. *num.* 1. *e* 5. „ ivi „ Certe videtur cambium dicendum esse venditionem, vel saltem ab ea non distingui. Substantia namque „ emptionis, & venditionis in tribus consistit. *In consensus* „ scilicet, *re*, *& pretio*, *Bald. &c.* Cum igitur prædicta tantum „ tria sint de substantia venditionis, & eadem omnia in „ Cambio interveniant, merito dicere possumus Cambium „ emptionem, & venditionem esse. = E con esso sono stati, e prima, e dopo, del di lui sentimento *Bald. in cons.* 348. *num.* 5. *e* 6., *il Beroo cons.* 193. *num.* 37. *lib.* 1. *lo Scaccia §.* 1. *quæs.* 4. *num.* 21., *il Du Puy trattato delle lettere di cambio cap.* 3. *num.* 16. 6

Quest' opinione è stata seguita ancora dai Tribunali, vedendosi il contratto di cambio caratterizzato per *compra*, *e vendita* rapporto al traente, ed all' acquirente dalla *Rota Romana* nella *dec.* 183. *num.* 18. *part.* 9. *tom.* 1. *recent.*, da quella di *Genova nella dec.* 32. *num.* 5., *e nella dec. ult. num.* 41. *vers.* 1. 7

rationes; e finalmente dal Tribunale Consolare di Pisa secondo ciò, che referisce il *Casaregio de commerc. nel disc.* 56. *n.* 8. *e* 28. *nel disc.* 59. *num.* 2., *ed in fine del disc.* 60., ove riporta, che il detto Magistrato canonizzò i suoi voti nella causa di cui trattavasi.

Nè l'essenza del contratto di compra, e vendita, che si attribuisce alle cambiali, viene in alcuna forma pregiu-
8 dicata dalla *materia*, che forma il soggetto della contrattazione, in cui pare, che vi sia una differenza tra la *vendita*, ed il *cambio*, cioè a dire dalla circostanza di contrattarsi nel cambio la *moneta* per la *moneta*; Imperocchè in primo luogo, siccome tutto ciò, che può soffrire aumento, o decremento di valore, è vendibile; così il denaro, che è in questo caso, può benissimo esser soggetto di vendita, *Scaccia de Comm. & camb.* §. 1. *quæst.* 4. *num.* 21., *Du Puy delle lettere di cambio cap.* 3.
9 §. 18. In secondo luogo, perchè le monete hanno un diverso valore nei diversi paesi; onde ricevendo diverse, e varia-
10 bili stime, a misura delle diverse occorrenze, possono perciò essere liberamente vendute, *Scaccia loc. cit. num.* 28., *Du Puy loc. cit. num.* 19. In terzo luogo, perchè la moneta è compresa nella specie degli effetti mobili, i quali possono esser
11 comprati, e venduti; onde a pari lo può essere ancora la moneta, *Stracca de Mercatur. part.* 1. *num.* 75. *Navarrus in cap. navigans*, *Scaccia loc. cit. num.* 29. *e* 30., *Du Puy loc. cit. num.* 20. Quarto, perchè potendo vendersi tutto ciò, che è soggetto a permuta, così il denaro, che cade nella categorìa dei generi, che si barattano, può anche esser soggetto alla vendita, *Scaccia loc. cit. num.* 31., *Du Puy loc. cit. num.* 21. Quinto, per la ragione, che tutto ciò, che può essere stimato a prezzo di moneta, può anche esser venduto: Per il solenne motivo, che la moneta fu introdotta dagli uomini per servire di misura, e di prezzo a tutte le cose vendibili. Or siccome il denaro soffre la stima per il rapporto, che ha con altra moneta; così può anche essere comprato, e venduto al pari di qualunque altra cosa stimabile, e vendibile, *Scacc. loc. cit. num.* 32., *Du Puy loc. cit. num.* 22. Sesto, per il motivo, che ogni cosa vendibile ha due specie di bontà, l'una intrinseca, e l'altra estrinseca da cui si deduce la giustizia del prezzo di ciascuna
12 cosa vendibile: Onde, siccome questa doppia bontà ritrovasi nella moneta, così questa può benissimo essere un soggetto di vendita, *Scaccia loc. cit. num.* 33. *Du Puy loc. cit. num.* 23. Settimo finalmente, perchè il contratto di cambio è piuttosto una
13 cessione del credito, che il traente ha sopra il trattario,

anzichè una vendita di moneta. Perlochè, siccome un credito può comprarsi, e respettivamente vendersi; così il cambio si riduce benissimo ad un contratto di compra, e vendita, *Text. in Leg. 17. ff. de hæred. vel act. rend.*, *Scacc. loc. cit.*, *& Du Puy loc. cit. num.* 24.

Il *mandato* poi è l' altro contratto, che si contiene nella cambiale, giacchè colla lettera il *traente* commette al *trattario* di pagare per lui l' importare della cambiale, il che 14 importa appunto un *mandato*, *Palma Senior*, *cons.* 48. *num.* 46. *Caball. cons.* 145. *num.* 1. *lib.* 2., *Poithier du contract. de change chap.* 4. *art.* 3. §. 91., *Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 3. §. 15. *e* 17., *Ansaldo de commerc. & camb. disc.* 1. *num.* 22. *Rota Romana dec.* 345. *num.* 18. *part.* 5. *tom.* 1. *recent. Rota Ianuen. dec.* 1. *num.* 41., *dec.* 2. *n.* 3., *& dec.* 93. *n.* 9.

Seguita però che sia l' accettazione, nasce dalla cambiale un terzo contratto, quale è quello fra il presentante, e 15 l' accettante.

Dissi, che questo contratto nasce dopo seguita l' accettazione del trattario, perchè prima, che questa succeda, non è alcun contratto fra quello, e il presentante.

Siccome la cambiale contiene un mandato del traente sopra il trattario; così, essendo in facoltà d' ognuno l' accet- 16 tare le incumbenze dei terzi, *Text. in Leg. Si mandavero* 22. §. *fin.*, *& Leg. Si quis alicui* 27. §. *Qui mandatum ff. mandati*, *Palma consult.* 48. *num.* 20., *Scaccia de comm. & camb.* §. 2. *Gloss.* 9. *num.* 7., *Heinecc. Elem. Iur. Camb. cap.* 6. §. 6., *Rota nostra in una Liburnen. literarum cambii* 28. *Iunii* 1686. *coram Cavalcanti n.* 11., *la* 29. *del tom.* 5. *del Tesoro Ombrosiano*; non può quindi nascere alcun contratto, se non che dopo seguita l' accettazione, co- 17 me avverte il *Du Puy delle lettere di cambio cap.* 10. *num.* 2., *Palma d. consult.* 48. *num.* 34. „ *ivi* „ Actio enim vigore lite- „ rarum cambii tunc solum competit ei, ad cuius favorem „ solutio facienda est, quando fuerunt acceptatæ per illum, „ qui eas solvere debet; ex hujusmodi enim acceptatione ori- „ tur actio, *Scaccia de commerc. & camb.* §. 2. *Gloss.* 6. *num.* 7. „ *e l' Heinecc. cap.* 6. §. 5. „

Se però il trattario sarà debitore del traente, e che il possessore della lettera tenga quella con titolo oneroso, co- 18 me giornalmente, e per ordinario succede, in tal caso il possessore sudetto non *ex Contractu*, ma *ex Iuribus* del traente potrà perseguitare il trattario, ed obbligarlo all' adempimento 19 della lettera in forza di quella rappresentanza, di cui il cedente riveste il cessionario, *Text. in cap.* 1. *de reg. iur.*, *Leg.* 1.

ff. de obligat. & action., *Gloss. in Leg. ultim. ad eum. in verbo portionibus*, *ff. de donat. Grass. de Cess. iur. n.* 8. *tom.* 3. *part.* 2., *Scaccia de commerc. & camb.* §. 2. *Gloss.* 5. *n.* 263., *Olea de Cession. iur. tit.* 1. *quæst.* 2. *n.* 44., *e* 46., *& Rota Romana coram Ansald. dec.* 565. *n.* 2. *tom.* 5.

Seguita poi, che sia l'accettazione del trattario, nasce un contratto fra questi, e il presentante, mediante il quale il primo si costituisce debitore del secondo della somma ordinata dal traente nella cambiale, e per pagarsi nel termine espresso nella medesima: Obbligazione, che i Dottori hanno di comun consenso dichiarato essere della natura di quella *de constituta pecunia*, di cui il *Testo nella Leg. Si pro alieno* 1. *Cod. de constitut. pecun.*, ove il *Bruneman. n.* 1. „ ivi „ „ Quando quis alienum debitum se soluturum constituit, seu „ promittit, ex hoc ipso perpetuo, ut in aliis personalibus „ actionibus *leg.*2. *Cod. h. t. &c.* obligatur, & hæres eius „ conforme *a una voce* concludono *Fab. de Anna cons.* 82., *Capyclatro cons.* 42. *num.* 10., *Mans. cons.* 126. *num.* 14. *Venturini cons.* 10. *num.* 12. *e* 13., *Episcop. Rocco cap.* 92. *num.* 1. 2. 7. *e* 12. *cum seq.*, *Rocc. de litt. camb. notab.* 68. *n.* 183. *Marquard. de iure mercator. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 49., *Torre de cambiis disput.* 1. *quæst.* 17. *num.* 11. *& seq.*, *& disput.* 2. *quæst.* 16. *num.* 57., *De Luca de cambiis disc.* 20. *num.* 2. *vers. super secunda*, *& discr.* 25. *num.* 4., *Scacc. de commerc. & camb.* §. 2. *quæst.* 11. *num.* 339., *Casaregi il cambista instruito cap.* 2. §. 4., *& de commerc. disc.* 53. *num.* 6. „ ivi „ Sed ea iuxta veriorem, & communiorem opi- „ nionem convenientiam omnino habet cum illa *de constituta* „ *pecunia*: Acceptantem enim se debitorem constituere no- „ mine proprio pœcuniæ contentę in cedulis cambii probant, „ post maturum examen hoc super puncto præcedenter factum, *Marquardus &c.*„ *Franck Instit. Iur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. *de libera acceptatone literarum cambialium* §. 1. „ ivi „ Est „ vero acceptatio literarum cambialium generatim promis- „ sio præsentatori illarum facta de solutione pœcuniæ illis „ contentæ præstanda, promissorem obligans „ *Strychius de cambialium literarum acceptatione*, *cap.* 4. *num.* 41., *quæ est disputatio* 18. *tom.* 7. *eius operæ*, *Rota Genuæ dec.* 10. *num.* 4. *& dec.* 70. *num.* 3. *Eadem de mercaturæ coram Belloni dec.* 45. *per tot. Rota Romana dec.* 386. *num.* 34. 35. *e* 44. *part.* 4. *tom.* 2. *recent.*, *& Rota nostra in Florentina literarum cambi* 30. *decembris* 1736. *coram olim Auditori Philippo Rota* §. 33. *la* 13. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano*.

ARTICOLO QUARTO.

SOMMARIO.

1. *Il cambio varia ogni giorno di corriere, ed è maggiore, o minore a proporzione, che è richiesta la lettera.*
2. *Quando cade in giorno festivo si stabilisce nell' antecedente.*
3. *Cause, che contribuiscono allo stabilimento più alto, e più basso del cambio.*
4. *La principale fra queste è la maggiore, o minor ricerca della lettera.*
5. *E' possono ancora influirvi le circostanze del traente,* e n. 6.
7. *O se si volesse una scadenza più breve di quello porta l' uso della Piazza.*

IL cambio corrente nella Piazza di Livorno colle altre piazze commercianti di Europa si stabilisce ogni giorno di Corriere dai mezzani di cambio; e questo per le diverse piazze è maggiore, o minore, in proporzione delle respettive maggiori, o minori ricerche della lettera di cambio, e della maggiore, o minor quantità della lettera di cui sia provvista la piazza. 1

ANNOTAZIONI.

I Giorni di Corrieri in Livorno sono tre per ciascheduna settimana, cioè a dire il lunedì, il mercoledì, e il venerdì.

Se uno di questi tre giorni cade in festa d'intero precetto, cioè a dire in una di quelle, in cui non è permesso di lavorare a forma della distinzione, che deriva in Toscana dal provido Editto dell' Augustissimo Imperatore, e Gran-Duca Francesco II. di gloriosa memoria del 18. settembre 1749., in tal caso si stabiliscono i cambj nel giorno antecedente a quello feriato, a forma del §. 1. *dei capitoli per i pagamenti dei cambj, e mercanzie del* 26. *marzo* 1674., acciò i negozianti, che in tali giorni feriati non possono far contratti, possano almeno dare esecuzione a quelli del giorno antecedente colla posta di quella stessa sera, in cui cade la festa. 2

Per istabilire poi il cambio corrente, o sia il prezzo delle cambiali in ciascun giorno, non solo contribuisce il maggiore, o minor numero delle ricerche in confronto dell' abbondanza, o carestía della lettera per le respettive piazze; 3

il che veramente costituisce la misura principale del prezzo predetto; ma v' influisce ancora la qualità del traente, e il tempo della scadenza.

La misura, che dà luogo, e forma il cambio corrente, consiste principalmente nella ricerca maggiore, o minore di una lettera proporzionata alla quantità, che vi possa essere in piazza della medesima, *Savary dictionaire du commerce au mot* CHANGE ADDICTION *vers.* „ Lorsque il y a plus de demandeurs „ des lettres, que de tireurs, alors les lettres enchérissent, „ et le domandeur donne plus d' argent, qu' il n' en reçoit: „ c'est le change désavantageaux. Lorsqu' il y a plus de ti- „ reurs, le domandeur donne moins de poids, qu' il n' eu re- „ çoit dans le lieu indiqué par la lettre, et le change est „ avantatageux. „

4

Le circostanze poi del traente, o della lettera possono produrre, conforme molte volte producono, una differenza di prezzo dal corrente in una lettera, che in uno stesso giorno si tragga.

5

In fatti non è caso raro, che in un medesimo giorno l' istessa lettera tratta da Livorno per Parigi (per cagione d' esempio) si veda presa da un negoziante ad un cambio più vantaggioso di quello, che porti il corrente. Deriva ciò, o perchè Tizio, che trae per Parigi, non è in tanto credito, quanto lo è Cajo, che pure dà la sua lettera per la stessa piazza, onde chi prende la lettera di Tizio, per la quale dubita di correre un risico nel caso, che pendente il corso della medesima seguisse il di lui fallimento, vuol farsi pagare questo risico con dare per la lettera, che riceve, un minor prezzo di quello, che corre in piazza; o sivvero perchè Tizio trae ad una scadenza più lunga dell' uso solito: Onde in tal caso è più, che giusto, che chi prende una tal lettera la paghi un prezzo minore, mediante il quale resti egli indennizzato del danno, che soffre nello stare un più lungo tempo a ricevere l' importare della lettera nel luogo, a cui è diretta, e nello stare così in un più lungo disborso. Questo è ciò, che rapporto al primo motivo di discrepanza ha opportunamente avvertito il *Phoonsen* nel suo trattato *dex loix, & contûmes du change chap. 3. du prix de change* §. 2. „ ivi „ L'on „ ne peut pas toujoúr rencontrer le prix du change le plus „ avantageux, *et toutes les lettres de change* ne se négocient pas „ au méme prix, mais souvent le prix se regle sur la bon- „ té des lettres de change. „

6

Viceversa, piacendo ad alcuno di avere una lettera, che

abbia una scadenza più breve di quella, che porta l'uso di piazza, conviene, che la paghi un prezzo maggiore del cambio corrente, per la stessa sopra descritta ragione, che il traente viene a commettere al trattario suo procuratore di fare un pagamento prima del tempo giusto; onde è necessario, che resti in qualche forma indennizzato per un tal disborso.

ARTICOLO QUINTO.

SOMMARIO.

1. *Quando deva pagarsi il prezzo d'una cambiale.*
2. *Questo si chiama il cambio secondo la definizione del gius cambiario.*
3. *Azione, che compete per ottenere il pagamento delle cambiali.*
4. *In Livorno si paga tre giorni dopo l' acquisto della lettera*, e num. 5. *perchè si faccia così*, e num. 6.
7. *Modo di fare i pagamenti dei cambj in Livorno.*
8. *Giorni di festa non si paga, ma si anticipa il pagamento nel giorno antecedente.*
9. *Pagamenti de' cambj si fanno in oro.*
10. *La dilazione al pagamento dei cambj non importa fede di prezzo.*
11. *E perciò ha luogo l' azione reivindicatoria.*
12. *Quando la cambiale è ceduta con titolo oneroso non compete al primo cedente la reivindicatoria a quest' effetto.*
13. *Traente, e girante a certi effetti si considerano lo stesso.*
14. *L'azione reivindicatoria sommamamente privilegiata nel Gius Romano.*
15. *Questa viene esclusa dal solo possesso unito all' acquisto con buona fede, e con titolo oneroso, secondo il gius di natura.*
16. *Il quale prevale al diritto civile nel gius mercantile.*
17. *Autorità, che lo provano; e ragione di ciò*, e num. 18.
19. *Così fu deciso nel caso appunto di pegno convenzionale.*
20. *Il Gius Romano è alieno dal favorire il commercio.*
21. *Al contrario era molto favorevole alla costruzione delle Fabbriche.*
22. *I privilegi accordati da' Romani a favore di chi dava denaro per resarcire case, nel gius marittimo sono stati estesi alla costruzione delle Navi.*
23. *Si sostiene il contrario dal Donellò.*

24. *Il Gius Romano favorì solo quel commercio, che interessava il servizio della Repubblica.*
25. *Ragioni politiche di tal favore.*
26. *Privilegj accordati dai Romani ai fabbricatori delle Navi.*
27. *Contradizioni, che s'incontrano fra le Leggi Romane, e il Gius marittimo mercantile.*
28. *Il Gius Romano deve osservarsi quando non si oppone alle Leggi municipali dei respettivi Paesi.*
29. *E perciò si veggono molte Leggi diverse da quelle del Gius civile dei Romani.*
30. *In specie per quel che riguarda la marcatura, e la navigazione.*
31. *Si esamina la questione, se il prenditore di una cambiale possa pagarne il valore al traente prima della scadenza, e si risolve affermativamente,* num. 32.
33. *Così il prenditore, facendo quel che era in diritto di fare, non può soffrire alcun pregiudizio ancorchè in questo tempo seguisse il fallimento del traente.*
34. *La mala fede solamente può rendere illegittimo il pagamento anticipato.*
35. *Quale peraltro fatto con buona fede è più, che legittimo.*
36. *Caso in termini occorso in Livorno.*
37. *Si esclude dalla regola il caso in cui fosse pattuita una più lunga dilazione.*
38. *In Venezia si paga il prezzo delle cambiali, che si traggono da quella Piazza per altra estera con partita di Banco.*

1 *COlui, che acquista una cambiale, deve pagarne al cedente la valuta concertata tre giorni dopo l'acquisto.*

ANNOTAZIONI.

IL prezzo di una cambiale si chiama il cambio, secondo la definizione del gius cambiario, *Heinecc. Elem. Iur. Camb.* 2 *cap.* 4. *num.* 43. „ ivi „ *Per cambium* intelligitur ipsa summa, „ quæ solvenda erat, nec tamen soluta est „ al pagamento del quale è obbligato chiunque prende una cambiale, competendo al datore l'azione *ex vendito*, a forma del *Testo nella* 3 *Leg. Iulian.* 13; *& Leg. Ex vendito* 19. *ff. de act. empt. & vendit.*, di cui *l'Oinotomo lib.* 4. *tit.* 6. *de actione ex vendito §.* 1., e nella materia precisa di cui si tratta, *l'Heinecc. Elem. Iur. camb. cap.* 6. *§.* 3. „ ivi „ Primo enim remittens, valuta non soluta, ad eam solvendam tenetur, & ex iure cambiali „ convenitur „ *& Franch. Instit. iur. Camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 2.

„ §. 1. „ ivi „ contracto cambio, præcipuum officium re-
„ mittentis est solvere valutam, idest valorem, seu prætium
„ litterarum cambialium, cum pœcunia absente loco dissito
„ restituenda minime confundendum. „

Il benefizio poi di pagare il prezzo delle cambiali tre giorni dopo l'acquisto (contro il dovere naturale, e civile, che ha qualunque compratore di pagare il prezzo della cosa comprata nell'atto della stipulazione del contratto, *Text. in Leg. Quod vendidi* 19. *ff. de contrah. emptione*) è accordato ai negozianti di Livorno in virtù di un ordine sovrano del 16. marzo 1673. contenuto in certi capitoli proposti dai medesimi negozianti al Serenissimo Gran-Duca, ridotti a legge, e compresi in un Editto regio, che ha per titolo *Bando concernente i pagamenti dei cambj, e mercanzie* ripublicato nel 1718., ove al §. 2. così si legge „ ivi „ Che li cambj per la Piazza
„ devino essere pagati, e riscossi respettivamente subito do-
„ po corsa la lettera, e non possa dal creditore darsi mag-
„ gior dilazione di due giorni interi di lavoro dal giorno
„ della consegnata lettera di cambio „ E nell'aggiunta fatta a detti capitoli nell'11. agosto 1718. fu ordinato „ ivi „
„ Che per maggior comodo del debitore sia ridotto in avve-
„ nire il termine, che era di due giorni da pagarsi li cambj
„ dal dì della consegna della lettera, a giorni tre. „ 4

In conseguenza di questa sovrana disposizione l'uso stabilito in Livorno si è, che i cambj, che si fanno il lunedì, si pagano il venerdì seguente, e quelli, che si fanno tanto nel mercoledì, che nel venerdì, si pagano nel successivo giorno di lunedì. 5

Succede questo perchè, rapporto alle lettere cedute nel lunedì, non contandosi il medesimo come quello della consegna, e dovendosi godere dall'acquirente tre giorni di dilazione, vengono questi a consumarsi nel giovedì, per il triviale assioma ricevuto nella giurisprudenza„ che dies termini non computatur in termino *Text. in L. ubi lex ff. de regulis Iuris, cap.* 1. *de restitut. spoliat. in* 6., *Tuschius Practicar conclus. tom.* 2. *littera D concl.* 409., *e Barbosa Axioma* 71. *num.* 5.; onde non prima del venerdì mattina se ne fa il pagamento. Per quelle date nel mercoledì, i tre giorni del comporto vengono a consumarsi a tutto il sabato, ma succedendo a questo un dì festivo, qual'è la domenica, non può il pagamento aver luogo prima del lunedì. Finalmente poi per le lettere cedute, e contrattate nel venerdì se ne fà parimente il pagamento nel lunedì, benchè sia il terzo della scadenza: e ciò perchè, non es- 6

sendo il dì del termine seguitato da un giorno di pagamento, resterebbe questo differito fino al mercoledì; e così la dilazione supererebbe quei confini, che sono stati circoscritti dalla Legge Sovrana.

7 I tre giorni di Corriere descritti sopra al num. 6. come sono destinati alla contrattazione dei cambj, lo sono ancora per i pagamenti dei medesimi. A tal'effetto nei detti tre giorni si adunano la mattina tutti i cassieri dei negozianti in certe stanze, che si dicono *le stanze dei cassieri*, e quivi si fanno i reciprochi pagamenti, in gran parte coll'organo di cessioni reciproche, le quali mentre evitano il fastidio della contazione, e del peso, portano le respettive casse a farsi dei reciprochi, e grandiosi saldi di somme non indifferenti.

8 Essendo giorno festivo d'intiero precetto quello di Corriere, non si aprono altrimenti le stanze dei cassieri; e perciò i pagamenti, che caderebbero in tal giorno, devono anticiparsi nel giorno antecedente. Così dispone *il* §. 1. *dei capitoli per li pagamenti dei cambi, e mercanzie del* 26. *marzo* 1674. „ ivi „ Ed in caso che il giorno della spedizione fosse festi-„ vo, s'intende per giorno di spedizione il giorno preceden-„ te alla festa; e così i pagamenti, e protesti anticipati di „ un giorno. „

9 I pagamenti, tanto per l'acquisto delle Cambiali, che per la soddisfazione di quelle accettate, si fanno in oro; ed a tale effetto alle *stanze dei cassieri* interviene in tutti i giorni di Corriere un pubblico pesatore di oro, professore nella materia, e che quivi pesa tutto l'oro, che si paga, *a marco*, cioè a dire a partite intere di diverse centinaja, e diecine di Zecchini, *Giraudeau La Banque rendue facile chap.* 19. *art.* 5.

10 La dilazione poi, che (come si è detto di sopra) è stata accordata agli acquirenti delle cambiali per il pagamento del cambio delle medesime, non importa *fede di prezzo*, nè in conseguenza toglie al traente quei diritti, che se gli competono de jure per la *reivendicazione* della cambiale, nel caso che alla scadenza del termine legale non resti egli opportunamente soddisfatto dall'acquirente; imperciocchè essendo una tal dilazione ordinata dalla legge, e autenticata dall'inalterabile, e quotidiana osservanza, non 11 può somministrare alcuna ragione per credere, che il traente abbia voluta aver fede di prezzo; essendo una regola di ragione, che se il venditore ha un giusto motivo da credere di poter'essere prontamente soddisfatto del prezzo, e che in

questa giusta credulità procede alla tradizione della cosa venduta, una tale consegna non si considera dalle Leggi, nè dai Dottori come fatta con *fede di prezzo*, specialmente al dannoso effetto di perdere il diritto alla *reivindicazione*, come dopo il *Testo nella L. Si quasi recepturus 3. ff. de pignoratitia actione*, ove il *Bartolo* nella *Somma* „ ivi „ non videtur „ habere fidem de pretio, quod statim quis recepturum se „ putat „ *Glossa in L. Quod vendidi ff. de contrah. empt. §. Quod vendidi, Bruneman. in d. L. num. 3. in fine*, e prima nella *d. L. 3. ff. de pignorat. action. num. 1. e 2.* „ ivi „ Species plena „ ex hac lege. Sed colligunt tunc non videri fidem habitam „ de pretio, si quis statim se recepturum pretium speravit „ *Altrograd. consil. 9. num. 2. & seqq. lib. 1.*, *Gait de credito cap. 18. quæst. 11. num. 1217.*, *Merlin. de pignorib. & hypoth. lib. 4. quæst. 41. num. 34. & seqq.*, *la Rota nostra nella Liburnen. Garafanorum del 15. giugno 1650. avanti l'Auditor Canossa in libro Motivor. unius Iudicis 114. fol. 257. esistente nel Uffizio del Conservatore delle Leggi di Firenze, olim Proconsolo*, e nella precisa materia di cambiali l' *Ansaldo de commerc. & Mercat. dis. 1. num. 21.*, *e il Casaregi Cambista istruito cap. 4. §. 5. e 26. e l'Heinecc. Elim. Iur. Cam. cap. 4. §. 21. in fine* „ ivi „ Nisi enim id fecerit (di pagare cioè il „ cambio) trassans, qui literas cambiales sub spe solutio„ nis dederit, per se actione cambiali adversus illum (cioè „ contro il prenditore) potest uti. „

Malgrado però l'infallibilità di questa regola, egli è in atto pratico molto difficile, e remoto il caso, in cui dal traente possa reivindicarsi una cambiale; poichè quest'azione non è esercibile, se non che allora quando la cosa sia intiera, come dicono i Dottori, vale a dire nel caso, che la cambiale non sia stata girata, ma si conservi tutt'ora presso l' acquirente, o al più presso qualche altra persona, a cui non sia stata girata con titolo oneroso, ma che faccia unicamente le veci dell'acquirente, di modo che si verifichi, che la lettera si conservi nel dominio di esso; imperciocchè, se mai fosse stata ceduta, o sia girata mediante il pagamento di un prezzo, come suole accadere, è fuori di dubbio, che in caso simile non può altrimenti il traente esercitare la *reivindicatoria*; come, esaminata diffusamente questa materia, ferma il *Casaregio disc. 164. num. 3. 4. e 5. de Commercio*. 12

Ciò, che si dice del traente, ha luogo ancora nel girante, a cui dal giratario non fosse stato pagato il cambio; 13 giacchè in sostanza il girante in riguardo al suo giratario viene a fare la figura dello scrivente, o datore della lettera,

come dice il *Casaregi nel suo cambista istruito cap.* 4. §. 50. „ Laonde (*seque il Casaregi in d. cap.* 4. §. 49.) nel caso, che „ non sia stata pagata al girante la valuta della girata, gli „ competeranno contro i secondi, ed ulteriori giratarj, o „ no, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, secondo le distinzioni de' casi, possono competere, o no, al datore della „ lettera, quando non gli è stata pagata la valuta dal ricevitore della medesima lettera „, e l' *Heineccio Elem. Iur. Cambial. cap.* 6. §. 7.

14 E' verissimo, che secondo le regole del Gius Romano l' azione *reinvindicatoria* era talmente privilegiata, che non vi era motivo di buona fede qualunque, che salvar potesse qualsivoglia possessore dalla persecuzione del vero padrone, conforme abbiamo dalle chiarissime disposizioni espresse nella *Leg. Procurator* 1. *Cod. Si aliena res pignori data sit*, *nella L. Si mancipium* 23. *Cod. de reivindicat.*, e più precisamente da un rescritto degli Imperatori *Settimio Severo*, *e Antonino* conservatoci da *Giustiniano* nella *L. Incivilem Coc. de Furtis*, emanato appunto alle preci di un corpo di negozianti, secondo il parere del *Cujacio tom.* 9. *col.* 626. *A*, che avevano con buona fede acquistate alcune merci riconosciute poi come spettanti ad altra persona diversa da quella del venditore. La buona fede allegata da quei mercanti a quelli Imperatori, e la reclamata assistenza del gius naturale, non furono bastanti a ottenere, che quei *Cesari* ordinassero al reivindicante di reintegrare ai compratori il prezzo sborsato per la cosa in questione; ma anzi fu la loro domanda trovata così mostruosa, e non mai più udita nei Tribunali, che la Maestà Imperiale, dopo avere denegata la grazia, che s'implorava, discese a dare ai supplicanti un amoroso avvertimento di essere più cauti in appresso nelle loro negoziazioni, non solo per non soffrire simil sorta di danni, quanto ancora per evitare il sospetto di complicità nel delitto del furto „ ivi „ incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a Domino. Curate igitur cautius negotiari, ne non tantum in damna hujusmodi, sed etiam „ in criminis suspicionem incidatis. „

15 C'insegna all'opposto il gius di natura, che il *possesso* unito alla buona fede è irrevocabile senza la reintegrazione del possessore a confronto eziandio del proprietario medesimo. *Puffendorf, le droit de la nature, & de Gens lib.* 4. *cap.* 13. §. 11. *vers.* „ ivi „ A l'égard des choses, qui sont encore en „ nature, on doit faire en sorte, entant qu'. en nous est,

„ qu' elles retournent á leur légitime maître, & certe obli-
„ gation commence á déployéer son effet, dés qu'on apprend
„ que ce que l'on possede est á autrui, mais pas plûtôt. Je
„ dis entat qu' en nous est, *car non seulement on n' est pas obligé*
„ *de restituér en sorte qu' ils nous en coûte;* e si l'on a fait quel-
„ que frais pour ce bien d' autrui, on peut les demander au
„ propriétaire, ou *retenir la chose jusqu' il nous en ait rembursé* „ e
„ più sotto nello stesso §. „ *Mais pour ce que l'on a acquis de*
„ *bonne foi & par un titre legitime, on n' est point obligé*; à mon
„ avis, de se former soimeme des difficultez sur la validitè
„ de son droit, & de publiér, pour ainsi dire, à son detrom-
„ pe, que l'on est en possession de telle ou telle chose, à
„ fin que si par hazard elle appartient à quelqu' autre, il
„ puisse la réclamér; *Car, quand' il n' y a rien de viceux, ni de*
„ *suspect dans le titre de la possession, la bonne foi du possesseur le*
„ *disculpe pleinement, & fait qu' il détient sans crime le bien d'au-*
„ *trui* „ *Grotius de jure belli, & pacis lib.* 11. *cap.* 10. §. 1. *num.* 5
§. *ex hoc fonte, ove la Nota del Gronovio, e del Barbosa.*

16 In mezzo a questa discrepanza di opposte regole diversamente prescritte dal gius di natura, e dal gius de' Romani, ne è derivato, che per regola generale, ed in tutte le contrattazioni civili il gius Romano ha prevalso al Naturale; ma nelle contrattazioni mercantili la consuetudine, l'uso, e in qualche luogo le Leggi Municipali, derogrando a poco a poco alle disposizioni del gius civile, sono tornate ad adottare le massime del gius di natura, come le più analoghe alla qualità dei contratti, che si fanno fra i negozianti.

17 E vaglia il vero, malgrado l'allegato rigore delle Leggi Romane, a dispetto del riportato rescritto degl' Imperatori Settimio Severo, e Antonino, è in oggi prevalsa la regola nel foro mercantile di tutte le Piazze di commercio, che il possesso di una cosa mobile, o incorporale, acquistato da un negoziante nel traffico con buona fede, somministra al possessore il diritto di una giusta detenzione, anche a preferenza del vero Padrone, *Voet. in Pand. lib.* 6. *tit.* 1. *ff. de reivindicat.* §. 8. *vers. uti, De Luca de Regal. discr.* 115. *num.* 6. *Scaccia de commerc., & camb.* §. *num.* 7. *part.* 2. *Ampliat. num.* 82. *Targa ponderazioni marittime cap.* 74. §. *al contrario &c., Marquad. lib.* 2. *cap.* 8. *num.* 86., *Ansaldo. de commerc. discor.* 28. *num.* 2., *Sabelli in Summa littera E ad verbum* EMPTIO *num.* 57., ove riporta una Sentenza data dal Magistrato degli Otto di Balìa di Firenze nel 14. Dicembre 1679. in una strepitosa causa agitata fra Giovanni Michielucci da una parte, e Simone Sorrogni dall' altra: il

Casaregio nel suo Cambista Istruito cap. 43., *e la Rota Fiorentina in una strepitosa causa Dolfinetti*, *Ricci*, *e Bassano*, di cui si legge la dottissima decisione della buona memoria del fu Sig. Cancelliere Giovanni Antonio Fabbrini intitolata *Liburnen. Pignoris del* 22. *Agosto* 1749., e nella precisa materia di cambiali il *Surdo cons.* 528. *num.* 27. 28. *e* 32., *e il Casaregi loco citato* §. 44.

18 La ragione di questa discrepanza di regole si è, perchè nel commercio non è possibile ai negozianti di fare sul diritto di proprietà di quei generi, che cadono in contrattazione, quelle rigorose ricerche, che può impunemente fare un altro contraente non immerso nel vortice della mercatura: onde sconvolto rimarrebbe il buono ordine, e di un ostacolo insuperabile ai progressi del commercio sarebbe l' effrenata reivindicazione, che accordano le Leggi Romane ai Proprietarj delle cose: come giustamente riflettono *Voet. in Pandect. loc. cit. num.* 8. *vers. Uti* „ ivi „ Uti, & in rebus illis furtivis, „ quæ publicis in nundinis fuerunt alicui bona fide ementi „ divenditæ, quæ non nisi pretio, quod datum est, restituto „ vindicari possunt, quoties emptor nequit a venditore præ„ tium servare; ita iure singulari munitis istis nundinalibus „ venditionibus in plerisque Belgii locis (si pauca excipias, „ in quibus inter rem alienam ex furto subductam distingui „ observat *Antonius Matthæus paræmia* 7. *num.* 17. *vers. secundo*) „ *commerciorum adjuvandorum gratia ne timidius ad emendum accede„ rent emptores, si re aliena bona fide comperata, pretii periculum de„ berent subire*, nulla licet in culpa plerumque hærentes; dum „ in perigrinorum promercii causa adventantium, ac res ve„ nales exponentium, conditionem, integritatemque curiosius „ inquirere, onerosum ementibus, ac prope impossibile visum „ est „ *De Luca de Regalib. disc.* 115. *n.* 6. „ ivi „ Multa enim „ ratione publici commercii in mercibus, aliisque in quoti„ diana contractatione consistentibus conceduntur, quæ iuris „ rigori, & regulis repugnant, ut præsertim habemus, quod „ quamvis hypothecæ privilegium sit persequendi bona debi„ toris hypothecata penes quemcumque tertium, etiamsi per „ mille manus transierint; nihilominus æquitas, sive commer„ cii ratio induxit *huius regulæ* limitationem in mercibus, quæ, „ licet sub hypotheca cadentes donec sunt penes debitorem, „ attamen penes tertium foventem causam onerosam, cessan„ te fraude, & mala fide, remanent ab illa immunes, nisi „ ageretur non de mercibus singularibus, sed de integra il„ larum taberna, considerata tamquam corpore universali, „ juxta theoricam *Bald. Leg. Ubi adhuc C. de iure dotium*, quam

„ cæteri sequuntur apud *Gizzarell. &c.* Prout, licet rei domi-
„ no detur illius vindicatio a quocumque, penes quem inve-
„ nitur, quamvis iste in portu, in nundinis, vel alio publi-
„ co emporio emerit„ *ad Text. in L. Incivilem Cod. de furtis &c.*„
„ *attamen, si ematur a publico mercatore, cui idem dominus eas trans-*
„ *miserit, ita ut non agatur de rebus furtivis, quamvis corresponsalis*
„ *mandati sibi traditi limites excesserit, ex eadem ratione* de qua su-
„ pra in creditores dictum est *nullatenus intrare videntur termini,*
„ *Text. in Leg. Incivilem,* de quibus supra; *quia ementes a merca-*
„ *toribus* merces in eorum tabernis vel repositorii existen-
„ tes, non videntur obligati exquirere, an sint suæ, vel alie-
„ næ, & quale mandatum habeant ad vendendum; ideoque
„ sibi imputet illarum dominus, cur corresponsalis minus fi-
„ deli eas transmiserit, cum penes istum reperiantur de ipsius
„ domini voluntate, & electione, quod non est in casu *d. L.*
„ *Incivilem,* in cujus etiam terminis ementes a mercatoribus,
„ quibus juxte credi potuit, adhuc probabilius videtur, con-
„ currente bona fide, non debere molestari, ut habetur lo-
„ cis citatis *nam alias actum esset de publico commercio* „ *il Targa*
„ *nelle ponderazioni marittime al cap.* 74. §. *Al contrario* „ ivi La
„ ragione è perchè si tratta di negoziazione, ed acquisto fat-
„ to con buona fede, il quale se si ritrattasse rovinerebbe
„ il comercio „ *Lo Statuto di Lubecca* riportato dal *Marquardo*
„ *loc. cit.* „ ivi „ Si enim adversus quoscumque superesset rei-
„ vendicatio, timida, & incerta semper foret mercium ac-
„ ceptatio, & inquisitio originis multas pareret difficultates „;
La Liburn. Pignoris del 14. *dicembre* 1749. *av. il fu Sig. Canc. Fab-
brini all' art.* 71. §. 23. „ ivi „ Venendo dunque all' esame di
„ questa, in primo luogo non possono i negozianti con quel-
„ la medesima diligenza per la parte loro, che le persone
„ non addette al commercio, e col medesimo effetto per la
„ parte degli affari, indagare la procedenza delle mercanzie,
„ che cadono in contrattazione„ e ai §§. 26. 27. „ ivi „ Che
„ se, e per ragione dell' impossibilità d' indagare la proce-
„ denza delle mercanzie, e per ragion del pronto soccorso
„ di contante, non può, nè dee il negoziante, che compra,
„ o fida sul pegno, far le medesime diligenze, che farebbe
„ uno non negoziante, ed in luogo, che non sia di commer-
„ cio; non per tanto ne segue l' opposta estremità viziosa,
„ che *nessun' obbligo gl' incumba,* ma bene, *che le sue diligenze deb-*
„ *bano essere proporzionate al suo carattere, ed all' indole del luogo, do-*
„ *ve si contratta,* che si è dimostrata peculiare: nè possano
„ esigersi maggiori, senza pretendere un paradosso, cioè una

„ diligenza superiore alle forze, e molto opposta alla cor-
„ rentezza mercantile. *Qualora tali proporzionate diligenze siano*
„ *intervenute, già siamo nel caso di dovere attendere il semplice gius*
„ *di natura*, che, intervenendo la buona fede, autorizza il
„ possessore, cioè colui, che avendo la detenzione d'una
„ qualche specie, ha già qualche cosa di reale in favore suo,
„ che dalla buona fede venendo avvalorata, possa giusta-
„ mente difendersi contro chiunque „ ed al §. 31. „ ivi „ Chè
„ se la mercanzia acquistata sia passata per molte mani, già
„ provammo (9.) nei luoghi, e fra le persone d'indole in-
„ differente essere una congetura di più per escludere la
„ mala fede; nei luoghi, e fra le persone d'indole mercan-
„ tile servirà ad accrescere ragioni a ragioni per la reten-
„ zione. Ma ciò, che bisogna osservare, si è, che in questo
„ caso da noi chiamato composto, e tutto giorno fra i mer-
„ canti contingibile; *se si ammettesse la vindicazione, si distrugge-*
„ *rebbe ogni ordine di commercio*; Poichè, essendo naturale di
„ ogni contratto, che, evitta la cosa ricevuta, si abbia il re-
„ gresso, o rilevazione contro il proprio autore; posto che
„ una mercanzia, la quale abbia a principio procedenza in-
„ giusta, sia passata per molte mani; posto che il preteso
„ proprietario abbia la vindicazione contro l'ultimo, nel quale
„ ella andò a posarsi; ne viene per conseguenza, che l'ultimo
„ spogliato della sua merce averebbe il regresso pel valore, e per
„ gl'interessi contro il penultimo, e questi lo averebbe con-
„ tro l'antepenultimo, e così di mano in mano, finchè si ar-
„ rivasse al primo, ed ingiusto autore di quel progresso; co-
„ se tutte immaginarie, e non praticabili frà i mercanti e
„ per la sospensione, in cui si terrebbe la proprietà dei be-
„ ni, e per gli accidenti possibili ad accadere, prima, che
„ sia esercitata la vindicazione, o che la serie del regresso
„ sia esaurita: le quali cose costituiscono assurdi intolle-
„ rabili. „

19 E finalmente nel caso appunto del pegno convenzionale formato sopra una mercanzia, che non era di proprietà del pignorante, fu deciso per la validità del pegno in una causa fra il Sig. Giovanni Cambiasio di Domenico da una parte, e i Signori Gio: Marco Pasteur e Comp. dall'altra, sotto dì 18. agosto 1777. dall'Illustrissimo Signor Auditor Vicario di Livorno Giuseppe Pierallini, come consta dalla Sentenza esistente negli Atti di num. 236. del 1777. del fallimento Dufour.

20 Nè fia maraviglia, se il *Gius Romano* era così poco pro-

penso a favorire il commercio pubblico; imperocchè, siccome presso quella illustre Nazione il commercio *ad summam Reipulicæ non pertinebat*, per la ragione, che essendo eglino provvisti di tutto ciò, che occorreva alla pubblica sussistenza, si riduceva quindi la mercatura per loro ad un semplice oggetto di lusso per ottenere le produzioni, e manifatture straniere, e così a coltivare la mollezza dei Cittadini, ed essendo perciò un oggetto meramente passivo, non meritava conseguentemente di essere dal Principe incoraggito, nè che le Leggi lo favorissero, conforme ha benissimo dimostrato il celebre Giureconsulto *Giuseppe Averani Interpretat. Juris lib.* 2. *cap.* 13. *§.* 9., e lo ha poscia avvertito il lodato Sig. Canc. Fabbrini nella citata *Liburnen. Pignoris del* 14. *dicembre* 1749. *§.* 43.

Da questo stesso principio deriva, che nel Gius Romano beneficata si vede la restaurazione, e costruzione delle case, 21 come quell' oggetto, che interessava il pubblico bene, e la Romana grandezza, a segno che il denaro somministrato per resarcire le fabbriche non solo fu favorito di una tacita ipoteca sul fondo restaurato con quella stessa moneta, e ciò mediante un *Senatus Consulto* riportatoci da *Papiniano nella Leg.* 1. *ff. in quib. Caus. pignus, vel hypoth. tacite contrahatur*; ma quel che è più, con un'ipoteca, a cui fu data la prelazione a qualunque altra benchè privileggiata, e anteriore, al riferire di *Ulpiano nella Leg. Interdum.* 5., *e nella Leg. Huius* 6. *ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habeatur, & de iis, qui in priorum creditorum locum succedunt*; e viceversa nulla si trova accordato a favore di chi somministra danaro per la ristaurazione delle Navi, per quanto l' identità di ragione portar dovesse i legislatori ad accordare a favore delle Navi quei privilegj medesimi, che si accordano alle fabbriche urbane, come avverte l' *Averani loco citato*: qual' è quella, che chi dà il denaro per simili restaurazioni *salvam facit pignoris substantiam* a benefizio comune di chiunque vi potesse avere interesse, conforme notano i Dottori, e singolamente il *Brunemanno ad d. Leg. interdum §.* 1. *in fine, il Voet. in Pand. ad libr.* 20. *tit.* 4. *§.* 20. *vers. Imo*,, ivi ,, Quia, & hic verum est ex posteriore credito salvam esse causam totius pignoris ,, *Perez in Pand. ad d. lib.* 20. *& tit.* 4. *§. Cœterum vers. quod autem* ,, ivi ,, Quod autem is, qui ad rem ,, reficiendam, vel conservandam, vel acquirendam pecuniam ,, credidit, omnibus creditoribus præferatur, *ratio est, quia ejus* ,, *pecunia reliquis salvum fecit totius pignoris causam. Nisi enim ipse* ,, *credidisset, res oppignorata periisset* ,,

Tutto ciò non ostante, i costumi del gius marittimo opponendosi in questa parte al gius Romano, hanno stabilito 22 una eguale ipoteca privilegiata a favore del danaro dato per restaurare tanto le case, quanto le navi, onde i benefizj della lodata *Leg. interdum* sono stati dallo stile, e dall'unanime consenso dei Dottori, e dei Tribunali, estesi ancora al caso delle navi: sopra di che sono da vedersi il *Consolato del mare cap.* 32. *e* 33., *il Brunemanno ad d. Leg. interdum §.* 4. *Voet. in Pand. loc. citato §.* 19. ,, ivi ,, Prætera hypothecam cum privilegio ,, habent qui crediderunt in refectionem ædium, *uti, & secundum mores nostros, in navis refectionem*: *idque in ipsis illis ædibus, navigiisque refectis, non intem in cæteris domini bonis* ,, *Cleirac, les Us, & Contûmes de la Mer. titr. de la jurisdiction de la marine §.* 18. *num.* 4., *Kurick, Resolutio quæstionum illustrium quæst.* 13. *vers. concludo en fin.* ,, ivi ,, Concludo itaque eum, qui ad refectionem & conservationem navis pecuniam credidit, ,, omnibus anterioribus creditoribus, etiam hypotehecariis ,, expressis, præferendum esse, dummodo nominatim ad ,, conservationem, & refectionem navis pecunia data, ,, eademque navis extructa, conservata, & reparata fuerit ,, *Stypmannus jus marittimum part.* 4. *cap.* 5. *§.* 154. ,, ivi ,, His autem omnibus casibus, si quis in credenda pecunia ad emendandam, extruendam, instaurandam, reficiendam, armandam, fabricandam navim sibi de pignore ,, prospexit, de quo casu *Leg.* 5. *Leg.* 6. *ff. qui potior in pign. hab. Novel.* 67. *cap.* 3. *loquuntur*; non solum privilegium, ,, sed etiam hypothecam habet, & ita omnibus creditoribus præfertur, etiam anteriorem habentibus ,, E al §. 156. se ne rende la ragione, cioè ,, *Ratio autem hujus prælationis est*, quod pecunia istius creditoris salvam fecerit totius pignoris causam, ut de conditione iniqua illata non possint queri priores creditores; si enim illi non credidisset, re pereunte, ,, plane nullum pignus habuissent ,, *Locenius de jure maritimo libr.* 1. *cap.* 2. *num.* 2., *Casaregi de commerc. disc.* 18. *num.* 1., *Vinius ad Peckium in lib.* 1. *§. Non autem §.* 5. *fol. mihi* 838. *in tit. ff. de exercit. actione*.

Non è inopportuno l'avvertire in questo luogo, che il *Donello* nei suoi Commentarj al trattato *de pignoribus, & Hypoth.* 23 *cap.* 4. §. 18. *a* 879. *del tomo* 6. *dell' edizione di Lucca* si affatica a provare l'errore, in cui sono incorsi l'*Accursio*, ed altri Dottori nel credere, che *Ulpiano* abbia risposto, che il favore accordato alle case per l'ipoteca tacita privilegiato debba intendersi esteso anche alle navi, e si dà la pena di dimostra-

re, che in forza delle Leggi Romane non può questo competere ai Bastimenti. Noi ne convenghiamo di buona fede; ma da quanto abbiamo dimostrato nei §§. precedenti, l'uso, e la consuetudine mercantile, opponendosi al Gius Romano, ha introdotta quest'ampliazione di privilegio a favor delle navi, e del commercio.

Egli è tanto vero, che il gius civile dei Romani nessun favore accordava al commercio dei particolari; che unicamente a quelle persone, o commercio, che interessava il servizio della Repubblica, si leggono accordati dei privilegi. Quindi è, che ai negozianti, e ai padroni dei bastimenti annonarj, di quelli cioè destinati al trasporto delle vettovaglie per il pubblico servizio, era concessa l'immunità dei pubblici pesi, ugualmente che ai settuagenarj, a quelli assenti per servizio della Repubblica, e simili; come abbiamo dal *Testo nella Leg. Semper* 5. §. 4. *ff. de jure immunitatis*: al qual effetto dovevano eglino farsi descrivere *in corpore naviculariorum annonæ*, al riferire di Callistrato nel §. 7. di detta Legge. Infatti l'espressioni istesse del testo spiegano bastantemente lo spirito della legge diretto a favorire il servizio della Repubblica, e non il commercio dei particolari, *d. Leg. Semper* §. 4. ,, ivi ,, ,, negotiatores, qui *annonam urbis adiuvant*, item navicularii ,, *qui annonæ urbis serviunt*, immunitatem a muneribus *publicis* ,, consequuntur, quamdiu in huiusmodi actu sunt: nam re- ,, muneranda pericula eorum, quia etiam cohortanda præmiis ,, merito placuit; *ut qui peregre muneribus quidem publicis cum pe-* ,, *riculo, & labore fungerentur, a domesticis vexationibus, & sumptibus* ,, *liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos Reipublicæ causa,* ,, *dum annonæ urbis serviunt, abesse.* ,,

24

Oltredichè una simile immunità non fu tutta gratuita, nè unicamente diretta a favorire chi impiegava l'opera sua in servizio della Repubblica; ma vi fu unito lo spirito di cautelare lo stato per mezzo di queste, che avevano l'apparenza di benefiche concessioni: per la ragione che, essendo i pubblici pesi ed impieghi di qualche aggravio al patrimonio dei Cittadini, non volle la sagacissima Legge, che quei beni, che erano obbligati a favore del Fisco per cautela della buona condotta di quel genere di persone, venissero *aliunde* depauperati. Rilevasi ciò dal successivo §. *Conductores della d. Leg. Semper ff. de jure immunitatis* ,, ivi ,, Non honori Con- ,, ductorum datum, ne compellantur ad munera municipalia; ,, sed ne extenuentur facultates eorum, quæ subsignatæ sunt Fisco ,, ove il *Brunemanno* §. 3. ,, ivi ,, Conductores vectiga-

25

„ lium, etiam volentes, a muneribus prohibendi sunt; ne
„ extenuentur facultates eorum, quæ obligatæ sunt Fisco.„

Leggesi pure appresso *Svetonio in Claudio cap.* 18. *e* 19., che quell'Imperatore propose ai mercanti lucri, e benefizj dell'*ultima* importanza„ ivi „ Proposuisse fabricantibus na-
26 „ ves mercaturæ causa, magna commoda, magna lucra ne-
„ gotiatoribus, suscepto in se damno, si cui quid per tem-
„ pestates accidisset. „

Referisce *Ulpiano* ne' frammenti delle Istituzioni al *tit.* 3. *de Latinis*, che lo stesso *Claudio* concesse la Cittadinanza Romana a chi fabbricasse una nave della portata di dieci mila moggia di grano, ed a chi per sei anni continui si esercitasse nel portar grano all'annona di Roma.

Tacito pure nel XIII. libro de' suoi annali ci assicura, che *Nerone* prescrisse, che le navi non fossero soggette nè a tributo, nè a censo „ ivi „ Temperata apud transmarinas Pro-
„ vincias frumenti subreptio; & ne censibus negotiatorum
„ naves adscriberentur, tributumque pro illis penderent, con-
„ stitutum. „

Abbiamo da *Lamprindio* nella vita d'*Alessandro*, che da questo Imperatore fu concessa l'immunità ai negozianti; ed il *Codice Teodosiano* ci rende sicura testimonianza, che lo stesso privilegio fu da *Costantino* accordato ai capitani, o padroni di bastimenti, a reflesso però di beneficare l'annona della Città di Costantinopoli da esso quattro anni avanti fabbricata, e dedicata, come apparisce dalla stessa Cesarea disposizione nella *Leg.* 7. *Cod. Theod. de navicularis* „ ivi „ Pro commoditate
„ urbis, quam æterno nomine, jubente Deo, donavimus, hæc
„ vobis privilegia credidimus deferenda, ut navicularii omnes
„ a civilibus muneribus, & oneribus, & obsequiis habeantur
„ immunes. Et ne honores quidem civicos, ex quibus aliquod
„ incommodum sentiant, subire cogantur „ e meglio ancora dalla successiva *Leg.* 9. *tit. eod. d. Codicis* „ ivi „ Nullam
„ vim oportet navicularios substinere, delegatas species an-
„ nonarias transferentes, nec concussiones perpeti, nec ali-
„ quod genus incommodi, sed venientes, ac remeantes, omni
„ securitate potiri „ quantunque il *Gottofredo* attribuisca questa Legge all'annona di Roma, piuttosto che a quella di Costantinopoli; e finalmente da tutto il complesso delle Leggi contenuto sotto questo titolo nel predetto *Codice Teodosiano*.

27 Tutti questi privilegi per altro erano unicamente diretti ad incoraggire il trasporto delle vettovaglie, e così a fa-

vorire la pubblica annona, conforme avverte il dottissimo *Averani loco citato num.* 15. *& seq.*, ed il celebre Sig. *Auditor Moneta* nella *Liburnen. cambii maritimi del* 28. *settembre* 1759. §. 5. *& seqq.*, la LXXIII. in ordine nel *tom.* 3. *del Tesoro Ombrosiano*, il che formava uno dei principali oggetti della pubblica cura presso i Romani, a fine di potere alimentare, in qualunque luogo lo spirito di conquista le trasportasse, quelle immense schiere di armati, che tolti dall'aratro, e dall'industria, impiegavano la loro opera e la loro vita ad estendere la grandezza del nome Romano.

Non deve dunque arrecar meraviglia, se queste, ed altre simili contradizioni s'incontrano fra le Leggi Romane, ed il gius marittimo, e mercantile.

28 Le Nazioni moderne non sono altrimenti legate, e soggette al gius civile dei Romani, se non che in quanto riconosciute le leggi in quello contenute di un merito non ordinario, generalmente parlando, hanno quindi riportata una libera volontaria accettazione; conforme saviamente avvertirono *Arturo Duck* nel suo aureo trattato *de usu & auctoritate Juris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum cap.* 2., *il Cujacio tom.* 9. 466. *C.*, *e il Card. de Luca in Conflict. observ.* 19. *usque ad* 23., ragione, per cui *Virgilio*, parlando della grazia, che i Romani ebbero dal Cielo di dettare le leggi a tutto l'Orbe terraqueo, così cantò:

„ Tu regere imperio Populos, Romane, memento:
„ Hæ tibi erunt arte, pacisque componere morem;

e *Claudiano* pure, parlando di *Roma*, come patria delle leggi, così si espresse.

„ Armorum, Legumque parens; quæ fundit in omnes
„ Imperium, primique dedit cunabula juris.

29 Di quì ne segue, che diversificando in alcuni oggetti i fondamenti politici delle moderne Nazioni dalla Romana antichità, si sono perciò le prime emancipate in quei tali oggetti dalla Romana legislazione, con stabilire leggi, e costumi analoghi alle variate circostanze delle respettive Nazioni, o medianti leggi positive, o medianti usi, e costumi adottati dai Popoli, dai Tribunali, dai Giureconsulti.

30 Quindi è, che secondo le massime moderne, riguardandosi il commercio da tutte le colte Nazioni come una delle principali basi della loro sussistenza, hanno perciò adottate tutte quelle teorie, e quelle regole, che più opportune sembravano a favorire il commercio, nulla curandosi, se si uniformavano, o si opponevano al gius Romano. E' quindi

una massima universalmente ricevuta da tutte le Nazioni, che la consuetudine e stile dei mercanti deve infallibilmente osservarsi in tutti i tribunali: *Corneus Consil.* 319. *num.* 12. *libr.* 3., *Paris. Cons.* 97. *num.* 8. *lib.* 1., *Rocco de literis cambii notat.* 64. *num.* 175., *Casaregi de commerc. disc.* 54. *num.* 33., *Rota di Genova decis.* 91. *num.* 5., *e la Rota nostra in una Florentina literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la b. m. del fu Sign. Giuseppe Bizzarrini riportata nel tomo* 8. *del Tesoro Ombrosiano in ordine la decis.* 28. §. 7., ivi „ ed infatti, siccome non vi è, „ nè vi può essere Legge alcuna positiva, ed umana, che „ obblighi generalmente differenti Nazioni, ciascheduna del- „ le quali osserva le sue proprie, che derivano o da legitti- „ ma potestà, o da tacito particolare consentimento; così „ per il buon ordine, e regolamento del commercio, che „ per necessità suppone la comunicazione fra diverse Nazio- „ ni, *alcuni usi, e consuetudini generalmente si sono introdotte*, che „ propriamente *leggi mercantili* si possono chiamare, colle qua- „ li pertanto le differenze, che accadono tra i mercanti, „ si debbono terminare „ ancorchè una tale consuetudine, e stile si opponga al gius comune, *Corneus consil.* 319. *num.* 12. *lib.* 3., *Genua de scriptura priv. lib.* 3. *de literis Camb. quæst.* 6. *num.* 16., *Rocc. resp.* 4. *num.* 27. & *respons.* 21. *num.* 20. *lib.* 1., *Ansald de commerc. disc. general. seu ult.* §. 4. „ ivi „ Solet etiam „ inter privilegia mercaturæ recenseri, quod eorum stylo sta- „ ri oporteat, ita ut hic prævalere debeat dispositioni juris „ communis „ *Casaregi cambista istruito cap.* 5. *num.* 27., & *de commercio disc.* 144. *num.* 38., *Rota Genuen. decis.* 7. *num.* 11., & *Rota nostra nella liburnen. assecurationis avanti la b. m. del fu Sign. Segretario Cammillo Piombanti del* 23. *agosto* 1742. *riportata nel tom.* 7. *del Tesoro Ombrosiano la decis.* 36. *in ordine num.* 42.

31 In conseguenza della regola stabilita in questo §. cade in acconcio l'esaminare in questo luogo il quesito, se il prenditore d'una cambiale possa impunemente pagarne il valore al traente, o sia cedente, prima della scadenza del termine stabilito dalla legge, e dall'uso.

32 A sciogliere questo dubbio è necessario il premettere, che essendo la dilazione al pagamento del prezzo delle cambiali stata unicamente accordata a comodo, e benefizio del debitore, conforme in dubbio si deve sempre presumere, *Gratian. discept. cap.* 505. *num.* 31., *Cencius de Censib. quæst.* 84. *num.* 3., *Salgald. Labyrint. Creditor. part.* 2. *cap.* 29. *num.* 35., *e Casaregi cambista instruito cap.* 3. *num.* 85., e come nel caso nostro non può revocarsi in dubbio, perchè un tale spirito chiaramen-

re apparisce dalla precisa lettera della legge, dei capitoli cioè del 1681. allegati di sopra, i quali al §. 2. così si esprimono „ ivi „ che li cambj per la piazza devino essere pagati, „ e riscossi respettivamente subito dopo corsa la lettera, e „ non possa dal creditore darsi maggior dilazione di due „ giorni interi di lavoro dal giorno della consegnata lettera „ di cambio; „ può quindi in tal caso, e per regola generale il debitore predetto rinunziare impunemente ad un favore ad esso solo accordato; e pagando così prima del solito termine, non può mai dirsi, che venga a pagare anticipatamente, conforme dopo i testi in *cap. ad apostolicam de regularibus*, *nella leg. si quis in conscribendo cod. de pactis*, *nella leg. stipulatio ista §. inter certam*, *nella leg. continuus §. cum ita ff. de verbor. obligation.*, *e nella leg. quod in die 70. ff. de solution.* fermano *Gratian. cap. 127. num. 33., & cap. 505. num. 30. e 31.*, *covallos commun. opinion. quæst. 790. num. 43. & seq. e la Rota Romana nella decis. 253. num. 5. part. 1., e nella decis. 374. num. 37. part. 5. recent.* „ ivi „ Et satisfacit huic motivo ratio superius „ assignata; quoniam non est debitor in diem vel sub con„ ditione, dum debitor agnoscit debitum, & sponte vult sol„ vere, & renunciare favori suo, ac prævenire diem præ„ scriptam solutioni „ e nei precisi termini del caso, di cui si tratta, il *Casaregi nel cambista istruito cap. 3. §. 87.* „ ivi „ „ Per lo contrario, se la dilazione al pagamento è posta so„ lamente a comodo, e in grazia del debitore, come si de„ ve in dubbio sempre presumere; allora in questo caso si „ può dal debitore anticipatamente pagare: e la ragione è „ assai convincente, perchè il debitore, come si diceva, può „ rinunziare ad ogni suo favore, e così alla dilazione posta „ a suo comodo; e fatta tale rinunzia (il che s'intende dall' „ atto stesso del pagamento, che egli fa) non si può dir „ mai, che egli paghi anticipatamente. „

Se dunque il prenditor di una cambiale, col pagare prima del solito termine il prezzo della medesima, fa ciò, che era in diritto di fare, non può quindi portarsi a suo peso qualunque pregiudizio derivar potesse ai creditori del traente in conseguenza di una tale anticipazione di pagamento, come per cagion d'esempio accader potrebbe, qualora fallisse il traente predetto nel contrattempo fra il giorno del seguito pagamento, e quello, in cui doveva seguire; conforme conclude la *Rota Romana* nelle due allegate *decisioni*, e singolarmente nella *dec. 374. num. 40. 41. e 42. della parte 5. recent.*, *e il Casaregi loc. cit. num. 95.*

33

L'unico dubbio, che può insorgere in un caso di tal natura, quello si è, se il pagamento anticipato venga fatto dal 34 debitore con buona, o con mala fede; imperciocchè se viene da esso fatto con mala fede, vale a dire, con scienza, o prevenzione dello stato di prossima decozione del traente, non vi è dubbio in tal caso, che sia fatto illegittimamente, e che possa dai creditori del traente, in pregiudizio dei quali è stato fatto, obbligarsi nuovamente il prenditore a ripetere il pagamento *text. in leg. ait Prætor §. si eam diem ff. quæ in fraud. creditor. facta sunt ut restituantur, & leg. omnes 17. ff. eod.* dietro i quali il *Salgado in Labyrinth. creditor. par. 2. cap. 29. num. 41. 42. e 43. Valeron. de transaction. tit. 3. qu. 3. num. 15. Olea de cession. iur. tit. 1. qu. 6. num. 61. Larrea dec. 15. per tot., Casaregi cambista instruito cap. 3. num. 92. 93. e 94.* „ ivi „ Debbo „ quì solamente avvertire, che anche in questi casi della dilazione posta a favore solamente del debitore, se al tempo dell' anticipato pagamento, che vuol fare il debitore, averà il creditore cominciato ad avere qualche interesse nella suddetta dilazione, come per modo di esempio se fosse imminente l'Editto della mutazione delle monete, o del loro valore, o pure se il procuratore, o presentatore (di una cambiale) a cui si doveva pagare, fosse divenuto decotto, o non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si fosse dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fosse di mezzo pregiudizio, e danno al creditore; non si può dal debitore pagare anticipatamente „ e ciò per la ragione addotta dal *Salgado loc. cit. num. 44.* sull'autorità del *testo nella leg. uxorem 41. §. seium ff. de legatis 3.*, cioè a dire, che non può farsi alcuno immaturo pagamento a danno altrui „ ivi „ Quia in damnum alterius non potest fieri præmatura solutio „

All'opposto poi, se il pagamento vien fatto a buona fede, si sostiene come fatto legittimamente, nè alcuno ha di- 35 ritto d'impugnarlo, nè d'ottenerne la repetizione, *Casaregi loco cit. num. 95.* „ ivi „ Ma ciò si deve, quando il pagamento anticipato fosse stato fatto dal trattario con scienza dell'imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che doveva succedere al creditore, e così con dolo, e frode del suddetto trattario, come si scorge dalla lettura dei suddetti Autori, *e non già nel caso dell'anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede dal debitore, o sia dall' accettante.*

Accade in fatti nell'Agosto del 1781., che il Sig. David

de Montel negoziante Ebreo di Livorno in una mattina di lunedì diede, e cedè una sua lettera di cambio sopra un Banchiere di Napoli al Sig. Francesco Jermy altro Negoziante Inglese in quell'istessa Piazza. Doveva il Sig. Jermy secondo l'uso di Piazza pagare il cambio, o sia il prezzo di detta lettera nel venerdì successivo; ma nel giorno del mercoledì, che corse fra il giorno della data lettera a quello, in cui doveva seguirne il pagamento, si presentò al Sig. Jermy il cassiere del Sig. Montel unitamente al mezzano di cambj, che nel lunedì antecedente aveva stabilita la cessione della lettera, ed in nome del Sig. Montel gli chiese in grazia di avere in quel giorno il pagamento del cambio fatto nel lunedì antecedente, quale non avrebbe dovuto pagare, se non che il venerdì successivo. Il Sig. Jermy, che aveva la migliore opinione della solidità della casa del Sig. Montel, non dubitò un momento ad accordare al medesimo il richiesto favore, con far pagare il domandato cambio al cassiere predetto, il quale come tale aveva il legittimo mandato del suo principale.

36

Nel successivo venerdì il cassiere del Sig. Montel si pubblicò fallito, e il Sig. Montel promosse subito l'azione per il nuovo pagamento del detto cambio contro il Sig. Jermy negli atti di num. 776. del detto anno 1781. del Tribunale di Livorno, pretendendo illegitimamente fatto il pagamento del predetto cambio al di lui cassiere. Si difese però il Sig. Jermy, e, me scrivente, opponeva, che il cassiere era legittimo Procuratore di esso Sig. Montel creditore del cambio, onde si era potuto legittimamente presentare a chiedere, e farsi pagare il cambio in questione; e che, essendo la dilazione concessa unicamente a comodo del debitore, era perciò in facoltà di questi il rinunziare ad un tal benefizio, e pagare il suo debito prima di quel termine accordato a suo favore: perlochè imputasse il Sig. Montel a sua colpa, se non aveva scelto idoneo Procuratore a risquotere i suoi crediti; conforme in casi simili aveva riposto, e deciso la *Rota Romana nella citata decis.* 374. *par.* 5. *recent.* num. 40. & *seqq.* ,, ivi ,, Nec obstat Luraghi decoctio sequuta post huiusmodi solutionem; quoniam, cum receperit expresse istas
,, pecunias tamquam Procurator Cardinalis, illico acquisitum
,, fuit dominium pecuniarum eidem Cardinali constituenti,
,, *Leg. Si Procurator ff. de acquir. rer. domin. Rot. Januen. dec.* 127.
,, *n.* 8. Et solvens liberatus remansit, quamvis ipse postea
,, decoxerit, *Stracca de decoct. par.* 3. *num.* 56. ubi, quod sol-

„ vens Procuratori decocto liberatur, dum solvens eius de„ coctionem ignorabat. Imputet enim sibi constituens, qui „ non idoneum Procuratorem elegit; non autem debitori, „ qui bona fide solvit, *L. Cum mandato ff. de minoribus &c.* „

Meglio in fatti consigliato il Sig. De Montel desistè dal continovare l' azione intentata contro il Sig. Jermy, e abbandonato il Giudizio intrapreso, si adattò pacificamente a riguardare come legittimo il pagamento in questione.

Dalla regola generale stabilita in questo articolo, restano eccettuati quei prenditori di lettera, che per patto stabilito nell' atto dell' acquisto avessero convenuto di pagarne il 37 cambio in un termine più lungo da quello accordato dall' uso di Piazza, *Phoonsen, Loix & Contûmex de change, chap.* 8. §. 6. per la ragione, che i patti guastano le Leggi, come suol dirsi, *ad Text. in Leg.* §. *Si convenerit ff. Depositi, & Leg. final. C. de pact. convent., Decius cons.* 7. *num.* 6. „ ivi „ Sed in casu „ isto fuit facta conventio, per quam a communi iure receditur „ *Palma cons.* 8. *num.* 2. „ ivi „ Et est tritissimum, quod „ pacta rumpunt Leges „ *Rot. Rom. dec.* 130. *num.* 3. *par.* 2. *recen.* „ ivi „ Istæ enim pactiones prævalent Legibus in Contractibus „ *& dec.* 495. *num.* 9. *par.* 9. *tom.* 2. *rec.* „ ivi „ „ Quod cum sit pactum speciale hominis, facit cessare provisionem Legis „ e nella precisa materia, di cui si rratta, il *Franch instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 3. *de solutione valutæ* §. 6- „ ivi „ Excipitur pactum contractui cambiali adiectum, „ quo numeratio valutæ ex conventione partium in diem „ differatur „

Suole poi accadere un caso simile per due motivi, o per fare un servizio al prenditore, a cui non faccia comodo il pagare il cambio nell' atto di ricevere la lettera, o sivvero perchè, non godendo il traente del miglior credito in Piazza, se potendo perciò temersi dell' accettazione, o pagamento della tratta, resti perciò convenuto di non pagarsene la valuta, e sia il cambio, se non che dopo l' avviso della seguita accettazione, e qualche volta ancora, finchè non sia effettivamente eseguito il pagamento dal trattario.

*****

ARTICOLO SESTO.

SOMMARIO.

1. *Quando il prenditore della cambiale non soddisfà il prezzo dopo il comporto, compete al cedente il diritto della via esecutiva, senza alcuna precedente intimazione.*
2. *Autorità, che comprovano questa regola.*
3. *Specialmente in Livorno, dove la Legge è espressa in termini precettivi.*
4. *Tale azione non si perde non ostante qualche agevolezza di dilazione.*
5. *Convenienza che si usa in Livorno prima di procedere all' esecuzione.*

MAncando il prenditore della Cambiale di soddisfare il prezzo convenuto dopo spirati i giorni soliti del comporto, compete al cedente il diritto della via esecutiva contro il debitore acquirente, avendo un tal credito l'esecuzione parata, senza obbligo di fare alcuna precedente intimazione giudiciaria. 1

ANNOTAZIONI.

PER regola generale il pagamento dei cambj è in tutte le Piazze privilegiatissimo, secondo la fede, che ce ne fa l' *Heineccio, elem. iur. camb. cap. 5. §. 3. in fine* ,, ivi ,, Unde hoc ,, debitum cambiale omnium maxime privilegiatum est ,, *Phoonsen cap. 8. num.* 6. ove riporta l'ordinanza della Città d' *Amsterdam*, che prescrive ,, ivi ,, Si le payement des changes ,, contracté sur la bourse d'Amsterdam, pour les quels on a ,, fourni les letres, ne se fait pas aussitot que les lettres ,, ont été delivrés, on pourra le faire exigér á la rigueur par ,, l'emprisonnement du debiteur ,, 2

In Livorno però una simile azione a favore del traente, girante deriva principalmente dallo stesso §. 2. dei Capitoli del 1673., di cui si è parlato al precedente articolo V., leggendosi dopo ciò, che si è riportato di sopra, quanto appresso, cioè ,, ivi ,, Ed alla fine del secondo giorno al più tardi, deve il creditore incamminarsene prontamente per via ,, esecutiva, ed abbino tali debiti l'esecuzione come le let- 3

,, tere di cambio accettate, e scadute, come anco sia in suo
,, arbitrio in luogo d'incamminarsi per via esecutiva, di po-
,, tere alla fine del secondo giorno intimare di rigirare il
,, debito per le Fiere, o Piazze, e farne il rigiro effet-
,, tivo per quanto tempo gli piacerà sino alla sodisfa-
,, zione ,,

E' degno di osservazione, che in questo luogo la Legge pare che sia stata così premurosa della sodisfazione del cambio, e che abbia luogo il rimedio legale, che si accorda a tal' effetto, che non si è servita dell' espressioni *facoltative*, come è solito in casi simili, ma bensì delle *precettive*, avendo colla parola *deve* imposto al creditore di agir subito esecutivamente per la soddisfazione del suo credito.

L'interesse dei Negozianti, più che il precetto della Legge, è quello, che anima i medesimi ad agire con i più violenti rimedj contro quel debitore, che dopo aver presa una cambiale non ne paga il prezzo nel solito tempo.

In fatti, se si dà il caso, che qualche cedente voglia usare qualche agevolezza coll' accordare al prenditore della cambiale una maggior dilazione al pagamento del prezzo, malgrado i precetti dei Capitoli del 1683., non perde l' azione esecutiva, nè questa può restare estinta, o pregiudicata dal semplice non uso: essendo lecito ad ognuno l'esercitare i proprj diritti in qualsivoglia tempo, convenendosi dalle Leggi, e dai debitori, che la semplice negligenza non costituisca una mora pregiudiciale al creditore, se questa non è accompagnata da qualche interpellazione giudiciaria atta a tal' uopo, *Text. in Leg. mora ff. de usuris*, *Pacian. cons.* 145. *n.* 80. *Bardellon. cons.* 57. *n.* 23. *& seqq. Vivian de iure patronat. lib.* 2. *cap.* 5. *num.* 49., *Rot. Rom. cor. Celso dec.* 301. *n.* 6. *& dec.* 44. *num.* 10. *part.* 17. *recent.*

Dopo avere riportata la Legge, che prescrive l'obbligo di pagare i cambj dentro i tre giorni, e che accorda l' esecuzione parata contro i morosi, è inutile il riportare esempj di esecuzioni accordate in caso di ritardato pagamento. Oltredichè sarebbe anche difficile a potersi fare, sì perchè non vi può essere caso di disputa, ove la Legge è così chiara, ed in tanta rigorosa osservanza; sì perchè, essendo così nota la Legge, in pochi altri casi può avere avuto luogo l'uso di una tale disposizione, fuori che in quelli del fallimento di qualche Mercante, che abbia presa lettera, e che poi fosse fallito prima di averla pagata.

Quello però, che è vero, si è, che trovando alcuni Mer-

canti un poco duro, che tanto per i cambj non pagati, quanto per le cambiali accettate e non pagate, dovesse subito accordarsi l'esecuzione reale, e personale, conforme era stato ordinato nei Capitoli predetti del 1673., ripubblicati con Rescritto Sovrano del 21. febbraio 1681. ad Incarnatione, e che la legge non dasse luogo a prendere qualche provvedimento equitativo, nel caso che la renitenza a pagare derivasse da qualche motivo atto a formare un soggetto di giusta disputa; supplicarono il Granduca per una moderazione, e con lettera del Segretario di Guerra Francesco Panciatichi, scritta d'ordine Sovrano al Governatore di Livorno in data di Pisa dei 4. marzo 1681. ab Incarnatione, fu ordinato quanto segue: „ Per quel che appartiene alle doglianze di cotesti Sigg. mercanti, non si vede luogo di potere „ in conto alcuno variare dall'ultima determinazione presa „ dai negozianti medesimi di tutte le Nazioni; e al più, „ prima di mandare gli sbirri ai Banchi di chi ritardasse il „ pagamento, si può far precedere una cortese ambasciata, „ che avvisi quel tal mercante, che gli sovrasta l'esecuzione, *con dargli solo un brevissimo tempo, come sarebbe una mezza* „ *giornata* ad aver fatto il dovuto pagamento. Nel resto le „ polizze di cambio in tutte le Piazze hanno l'esecuzione „ parata, nè si possono in verun conto ammettere contradizioni, nè litigj: e chi vorrà farli, converrà che paghi, e „ poi repeta, e si faccia sentire quanto li piace. „

Da quest'epoca in poi, ed in conseguenza di detto Sovrano Comando, dopo che i Ministri del Tribunale hanno accesa la posta, cioè a dire notata l'istanza del creditore cambiario contro del suo debitore, prima di consegnare agli sbirri il mandato esecutivo per farla eseguire realmente, e personalmente, fanno sapere al debitore l'esecuzione, che gli sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non ha pagato, si consegna liberamente il mandato agli esecutori, cioè a dire l'ordine di gravare il debitore sopra tanta roba, che equivalga al debito, e alle spese; e non trovando da gravare, gli Esecutori senza altro ordine hanno il mandato di cattura contro il debitore.

*****

ARTICOLO *SETTIMO.*

SOMMARIO.

1. *Fatta la prova della cessione, o vendita della cambiale si rilascia immediatamente il mandato esecutivo contro l' acquirente.*
2. *Modo di provare il credito cambiario.*
3. *La partita di libro è il più sicuro.*
4. *E puó anche farsi tal prova con la fede del mezzano.*
5. *Quali azioni competino dopo di ciò a chi ha ceduto la lettera.*
6. *Nei contratti, che non oltrepassano le pezze mille la partita del libro del mezzano fa pienissima prova.*
7. *Per gli altri deve esistere un partito firmato dai contraenti.*
8. *Nei cambi però si limita questa regola, e serve la partita del mezzano.*

IN conseguenza di ciò, dietro la prova della cessione, o sia vendita della cambiale, ed all' istanza del traente, o giratario, si rilascia 1 *immediatamente, e senza alcun precedente atto giudiciario il mandato esecutivo reale, e personale contro il prenditore, o sia acquirente, che non ha pagato in tempo debito il prezzo della lettera ricevuta.*

ANNOTAZIONI.

ESsendo l' esecuzione parata concessa nelle più solenni forme a favore delle cambiali, il Tribunale di Livorno non fa che ubbidire alle leggi coll' accordare il mandato esecutivo contro chi nel termine prefisso non paga il cambio di una lettera presa. Ciò segue nella forma indicata nel §. antecedente.

La prova del credito, che si fa *stante pede*, si riduce, o a mostrare la copia autentica della partita del libro de' cambj del creditore, ove è notato il cambio fatto col debitore, o a produrre una fede del mezzano di cambj, che asserisca essere stato stabilito quel tal contratto colla sua mediazione, portando la partita del libro, o sia il registro di quel con- 2 tratto segnato al libro publico, che tiene ogni mezzano a similitudine dei protocolli notariali.

Se il creditore giustifica il credito col mezzo della partita del libro de' cambj, è questa una prova pienissima, giac-

chè i libri dei negozianti, generalmente parlando, purchè siano tenuti a regola d'arte, fanno prova in quasi tutti i Tribunali di Europa; diversificando il costume in questo solamente, che in alcuni luoghi, cioè fanno una semipiena prova, ed in altri, ne' quali il commercio è più favorito, ed ove è più valutata la buona fede, la fanno pienissima: Conforme referiscono il *Voet. in Pandect. ad titul. de Fide instrumeut.* §. 12. ,, ivi ,, Effecit tamen mercaturæ utilitas, ac favor, ut moribus inductum fuerit, libros mercatorum, quibus debiti ac ,, crediti mercatorii rationes continentur, semiplenam facere ,, probationem, ac iureiurando mercatoris, aut more ejus ,, firmatos, plenam fidem invenire, quoties mercator integræ ,, famæ, & existimationis est; quasi contrahens cum mercatore, nec scripturam de contractu faciens, videatur tacite ,, mandasse, ut mercator contractus ipsius terminos, atque ,, qualitates bona fide in suas referat rationes, fidem deinde ,, facturas ,, *Loesius ad lib.* 22. *tit.* 4. *ff. de fide instrument.* §. 8., *Stracca de mercatura tit. quom. in caus. mercat. proc. num.* 30. *& seq. Carpzovius defin. for. part.* 1. *cons.* 17. *defin.* 35., *Rose de libris mercat. cap.* 8. *num.* 18., *& cap.* 6. *num.* 40. *Kleinius de probatione, quæ fit per libros mercatorum cap.* 3. §. 3. ,, ivi ,, At vero, non attenta ,, hac iuris civilis dispositione, generalis Germaniæ praxis, ,, hodie mercatorum libris probandi credita ipsis inscripta, ,, mercaturam concernentia, huius favore certam tribuere ,, non dubitavit efficacium, idque ex sequentibus potissimum ,, rationibus. Quod æquitati parum convenire visum fuerit, ,, nullam tribuere velle fidem scripturæ illorum, qui emptorum, cœterorumque debitorum fidem sequuti, illis sine ,, Chirografo credere coguntur, quorum libri, si in dubium ,, vocarentur, facile labefactaretur virorum honestorum, & ,, bonæ existimationis fides, faciliusque ipsum civile perturbaretur commercium, & a negotiis multi cum summo Reipublicæ damno desisterent mercatores ,, *Mævius part.* 1. *dec.* 261., singolarmente poi in quelli d'Italia, per quanto ce ne fa fede il *Savelli* nella *Somma* §. *libri* 13. *num.* 1.; e più specialmente poi in Toscana, ove per disposizione dello *Statuto Fiorentino lib.* 4. *rub.* 11. *e* 12. i libri dai negozianti tenuti a regola d'arte devono nei Tribunali far fede uguale a quella d'un quarantigiato Istrumento ,, ivi ,, Executioni mandetur, ,, ac si esset Instrumentum quarantigiæ ,, *Savelli loc. cit. n.* 4., *Casareg. nel cambista instruito cap.* 5. *num.* 28., *la Rota nostra in una Fiorentina Sindacatus coram Cavalcanti del* 1. *luglio* 1695., *che è la dec.* 6. *in ordine nel tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano num.* 78., *in*

una Florentina Litterarum Cambii del 13. *settembre* 1743. *avanti il fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarini, che è la* 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 22. „ ivi „ Che per consuetudine universale, prescindendo anche dai particolari Statuti, le partite „ notate nei libri dei mercanti a credito, o debito de' loro „ corrispondenti, fanno piena prova, e si debbono accettare in quel modo, che si trovano scritte, quantunque di „ ragione nessun libro provi a favore dello scrivente. „

Se poi il creditore di un cambio per provare il suo credito si serve dell' attestato del mezzano, o sia della partita del contratto passato per il di lui canale fra il cedente, e il cessionario, è fuori di dubbio, che anche questo solo recapito è atto a ottenere l' esecuzione contro il cessionario, per la ragione, che prova il contratto passato, e così il credito, avendo i mezzani e loro libri una pienissima fede, quando sono tenuti con quell' esatezza, che è prescritta dalle Leggi, a forma di quanto fu ordinato sino dai tempi della Republica Fiorentina colla Legge degli 11. aprile 1446. ripubblicata sotto il Principato Mediceo nel 3. aprile 1637., e in specie per i Sensali di Livorno in forza de' §§. V. e VI. del Cesareo Editto del 21. novembre 1758. seguitate dalle decisioni dei Tribunali, e singolarmente dalla *Florentina Fideiussorum del* 27. *luglio* 1697. *avanti il fu Auditor Marini, la* 33. *nel tom.* 3. *del Tesoro Ombrosiano sotto num.* 36., *e nella Liburnen. Assecurationis avanti la b. m. del fu Sig. Segretario Camillo Piombanti del* 13. *agosto* 1742., *la* 31. *del tom.* 7. *del sudetto Tesoro sotto n.* 33.

Provato il contratto mediante la fede del mezzano, può agire il cedente per il pagamento del cambio contro il cessionario: Giacchè nel termine di convenienza concesso al debitore per il pagamento dall' allegata Lettera del Segretario Panciatichi del 4. marzo 1681. ha il debitore predetto tutto il tempo opportuno a produrre la ricevuta del pagamento del cambio, qualora il cedente si facesse lecito di agire dopo essere stato pagato: Il che non è verisimile, poichè, ciò seguendo, si esporrebbe il cedente, come temerario litigante, non solo alla soddisfazione delle spese del Giudizio, a forma della *Leg. Eum, qui temere ff. de Iudiciis*, ma, quel che è più, alla refezione dei danni, e delle ingiurie, di cui per un atto capriccioso si rendesse egli l' autore, con esercitare un' azione ingiusta, illegittima, e dannosa nell' interesse, e nel decoro; secondo ciò, che prescrivono le Leggi, e singolarmente il *Testo in §. Hæc autem in fine instit. tit. de pœna temere litigantium*; e a norma di ciò, che insegnano, *Oinotomo instit.*

d. tit. §. 4., *Alvarez de Velasch. tract. de iud. perfect. rub.* 14. *adnot.* 5. *num.* 53. *Sanfelic. in praxi sect.* 38., *Menoch. de arbitr. iud. caus. cas.* 122. *per tot.*, & *Sabelli in summa* §. *damnum num.* 11.

E' degno però quì di osservazione, che nei Contratti, che non oltrepassano il merito di mille pezze da otto reali, la sola partita al libro del mezzano *ha vigore in giudizio, come se fosse un pubblico Istrumento*, a forma del §. VI. dell' editto del 23. novembre 1758. purchè però dai contraenti *sia apposta la loro firma almeno con l' imbreviatura solita usarsi dai respettivi negozianti nelle accettazioni delle cambiali*, o *nel libro del mezzano sotto la partita medesima*, o *sotto la copia di essa in foglio separato*, in conformità della successiva legge del 24. gennajo 1769. §. VIII. Per le contrattazioni poi, che oltrepassano l' importare di mille pezze, il contratto non è valido, se la stipulazione non viene fatta con un partito firmato dai Contraenti, secondo ciò, che dispone il §. V. della prima legge sopracitata, e il §. VIII. della successiva del 1769. Per i contratti de' cambj questa disposizione non è in osservanza, perchè in essi non si fa alcun partito scritto, nè firmato dalle Parti, non essendo ciò conciliabile colla moltiplicità dei Negozj, che giornalmente si concludono in questo ramo di commercio, conforme accorda la stessa legge del 24. gennajo 1769. al §. IX.; onde la sola partita di libro del mezzano fa in giudizio una pienissima prova.

6

7

8

ARTICOLO OTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Non si attende alcuna eccezione per ritardare il pagamento delle Cambiali.*
2. *Origine di questa regola.*
3. *In Livorno deriva da una Legge particolare.*
4. *Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè.*
5. *Tutte le eccezioni di facile discussione hanno luogo per impedire l' esecuzione parata dependente dall' azione del Cambio.*

NON *si ammette in giudizio alcuna eccezione, nè alcun rimedio per differire il pagamento di una cambiale acquistata, alla riserva di quello del pagamento, o della compensazione con altro equivalente credito, e non soggetto a discussione.* 1

ANNOTAZIONI.

QUesta regola è una conseguenza del benefizio dell' esecuzione parata competente ai cedenti, o sia traenti per il puntuale pagamento del cambio, o sia del prezzo delle cambiali cedute, contro della quale non si ammettono *de iure* l' eccezioni, che ricercano una discussione, o sia (come dicono i dottori) che *requirunt altiorem indaginem. Gratian. discept. forens. cap.* 740. *num.* 4. *& seq. Rota Romana dec.* 234. *num.* 1., *& dec.* 406. *num.* 17. *coram Ludovisio apud Burattum dec.* 303. *num.* 9., *dec.* 253. *num.* 5. *apud Zacchiam de obligat. Camerali, Rota Romana dec.* 198. *num.* 39. *& dec.* 235. *num.* 11. *part.* 11. *recent.*, e nella precisa materia di cambiali lo *Scaccia de commerc. & cambio §.* 7. *gloss.* 4. *num.* 1., *il Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 16. *num.* 44., *e le dette decisioni* 198. *e* 235. *della part.* 2. *recent.*

2

In Livorno poi è principalmente un effetto di quanto comanda lo *Statuto di mercanzia di Firenze lib.* 2. *rubr.* 8. *§.* 3., e di quanto fu prescritto con ordine sovrano nella lettera del Segretario Panciatici del 4. marzo 1681. *ab incarnatione* „ ivi „ Nel resto le polizze di cambio in tutte le piazze „ hanno l' esecuzione parata, *nè si possono in verun conto ammet-* „ *tere contradizioni, nè litigi: E chi vorrà farli, converrà che paghi,* „ *e poi repeta, e si faccia sentire quanto li piace.*

3

Da questa regola però è saviamente eccettuata la compensazione, che sia in grado di fare il debitore del cambio, mediante un altro credito egualmente liquido, e non soggetto a discussione, non solo perchè *de iure communi* la compensazione de' respettivi crediti ugualmente liquidi fra le stesse persone non può da alcuna di esse impugnarsi, a forma dei testi espressi nella *leg. compensatio* 1. *nella leg. etiam quod natura* 6. *ff. de compensat.*, *nella leg. si constat, e nella leg. unusquisque cod. eod.*, e di ciò, che stabiliscono *Bartol. in leg. Aufertur §. compensatio ff. de iure fisci, Bersan. de compensation. cap.* 1. *quæst.* 4. *num.* 10. *Rota Romana dec.* 155. *num.* 35. *part.* 9. *recent.*, e nella precisa materia delle cambiali il *Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 16. *num.* 47., sì perchè fra i negozianti, ed in favore del commercio si ammette, e sostiene la compensazione anche in quei casi, nei quali, secondo le regole del gius comune, non potrebbe aver luogo, per ciò che senza contradittore viene fermato dai dottori, fra i quali *Grass. de except.* 16. *num.* 29., *Seraphin. de privileg. iuram. privileg.* 74. *num.* 149., *Caroccio de locat. & conducto except.* 4. *num.* 21. *Bersanus de compen-*

4

sat. cap. 2. *quæst.* 11. *num.* 22. e si eseguisce *ministerio iuris* colla semplice contrapposizione delle partite, come avvertono *Bersan. cap.* 3. *qu.* 12. *num.* 13. *Casaregi de commercio discr.* 76. *num.* 9. „ ivi „ Ideo per hanc æquitatis rationem, & eo fortius ob favorem publici commerci, de iure permittitur inter mercatores compensatio, etiam in iis casibus, in quibus regulariter attento iuris rigore non procedit „ *Rota Lucensis apud Censalium dec.* 11. *num.* 16. *Rota Romana cor. Merlino dec.* 254. *num.* 5. *cor. Otthobono dec.* 55. *num.* 2. *cor. Peutinger dec.* 104. *num.* 7. *& decis.* 33. *num.* 2. *par.* 3. *rec.* e finalmente la *Rota nostra nella Florentina literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la buona memoria del fu Sig. Audit. Giuseppe Bizzarrini*, *la* 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 20., e precisamente nel caso di lettere di cambio lo fermano il *Turre de cambiis disp.* 2. *qu.* 8. *num.* 15. *il Bersano de compensat. cap.* 3. *qu.* 13. *n.* 9. *il Guttierez eod. tract. lib.* 3. *qu.* 6. *num.* 23., *e la Rota nostra in una Florentina literarum cambii del* 30. *settembre* 1736. *avanti il fu Sig. Aud. Filippo Rota*, *la* 18. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano sotto num.* 29. „ ivi „ Secundo: alia exceptio opposita fuit, nimirum compensationis, quia præfatus Dominus Franciscus Carnesecchi post acceptatas literas supradictas, atque pendente illarum solutione, plura debita D. Petri Pauli persolvit, sive tractas implevit, ob quas illius creditor certus evasit, taliter ut, etiamsi D. Petrus Paulus valutam persolvisset D. Francisco, & sic non obstaret exceptio non numeratæ pecuniæ, repelli posset exceptione, quod ex aliis causis æque claris, ac liquidis tantumdem deberet ipsi D. Francisco Carnesecchi, & *per consequens intraret compensatio, quæ est exceptio adeo favorabilis, ut admittatur etiam adversus literas cambii acceptatas.* „

Malgrado però un simile rigore, è però ricevuto nel Foro che siano rigettate, e non ammesse, per esimersi dal pagamento delle cambiali, tutte quelle eccezioni, che, essendo torbide, esigessero una lunga discussione, ma non già quelle facili, chiare, provabili, o provate a colpo d'occhio: poichè le Leggi municipali, e la consuetudine mercantile, che si oppongono alle eccezioni, devono intendersi sempre *ad limites iuris*, vale a dire, che mentre vogliono favorire il commercio, non danneggiano soverchiamente alcuno dei Contraenti; conforme prova opportunemente il *Rocco de liter. cambii num.* 235. 246. 249. 250. 251. *& seq. Il Marquard. de iur. Mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 43. *Casaregi de commercio discr.* 11. *num.* 2. *e* 11. *e la Rota nostra nella Liburnen. litterarum cambii* 2. *junii* 1732. *cor.*

Casaregi dopo il di lui trattato del *Cambista istruito dec.* 3. *num.* 17. *& seqq.* „ ivi „ Poichè tanto questa universale consuetudi-
„ ne, quanto la suddetta Legge particolare di Livorno,
„ debonsi intendere sempre *prout de iure*, cioè, che elle-
„ no parlino solamente di quelle eccezioni, le quali fossero
„ torbide, ed abbisognassero perciò di molta discussione, ed
„ indagine; ma se l'eccezioni saranno facili, o chiare, o pro-
„ vate, o da provarsi incontinenti in processo di modo che
„ non abbiano bisogno di molta discussione, allora il Giudi-
„ ce è obbligato a tenerne conto anche nel giudizio brevis-
„ simo di esecuzione. „

ARTICOLO NONO.

SOMMARIO.

1. *Se il Creditore si oppone alla compensazione del credito dedotto dall' acquirente, si ammette il deposito dell' importare della Cambiale.*
2. *Si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una Cambiale può aver luogo la compensazione di un credito liquido.*
3. *Il deposito é giusto, quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione.*
4. *Necessità in caso simile di un giudizio sommario.*
5. *Diritto del debitore di sequestrare il suo deposito per la pretensione di altri suoi crediti.*
6. *Ragione di una tal regola.*
7. *Qualunque capitale di un preteso debitore può essere sequestrato ad* effectum cavendi.
8. *La fideiussione peró è la medicina del sequestro.*

Venendo impugnato dal creditore della cambiale il credito opposto dall' acquirente in compensazione del pagamento del cambio, si ammette dal Giudice il deposito dell' importare della Cambiale; qual deposito 1 *in tal caso resta sospeso, finchè dal Giudice medesimo non sia sommariamente, e con un brevissimo Giudizio riconosciuto, se abbia, o non abbia luogo l' opposta compensazione: e secondo la decisione, che ne viene proferita, si risolve il deposito a favore dell' uno, o dell' altro.*

ANNOTAZIONI.

Nelle nòte all' articolo precedente abbiamo stabilita la regola, che la compensazione di un credito egualmente liquido può aver luogo nell' occasione di doversi pagare la valuta di una cambiale.

Tutto ciò nonostante, accader potrebbe, che il datore di una cambiale troppo premuroso di esigerne il prezzo, impugnasse il credito, che il prenditore della lettera opponesse contro di lui per compensare.

Sarebbe in tal caso troppo ardua, ed ingiusta cosa, che si denegasse al prenditore predetto il rimedio del deposito, che produce il salutifero effetto di assicurare a favore del datore della lettera non solo la sodisfazione in genere, ma anche la pronta esecuzione in specie.

Può darsi il caso, che un creditore di prezzo di cambiale o per ignoranza, o per capriccio non si persuada, che il debito proposto in compensazione dal suo debitore cambiario sia di quella tal chiarezza, che è necessaria per meritare la compensazione; e può accadere nel tempo stesso, che costui non pensi giustamente, ma che all' opposto, secondo le buone regole, il credito in questione merita effettivamente di essere compensato.

Il deposito dunque produrrà l' effetto di obbidire alla legge Patria, che nella materia delle cambiali prescrive, che [3] prima si paghi, e poi si ripeta, e si litighi, giacchè è lo stesso pagare, che depositare, quando il deposito ha un vincolo di facile scioglimento; e viceversa è questo un rimedio, che impedisce, che il debitore della lettera non sia la vittima dell' ingiustizia, o della stranezza del datore della medesima.

In casi simili per altro la giusta regola si è, che con un Giudizio esecutivo, sommarissimo, e quasi *stante pede*, prenda il Giudice cognizione, se il credito, di cui si tratta, sia [4] talmente liquido da essere compensato: e se tale lo trova, niente vi è di più giusto, che ordinarne la compensazione, e la restituzione perciò del deposito a chi lo ha fatto; giacchè, quando il credito è liquido, deve compensarsi, secondo ciò che si è stabilito al precedente §. 8.

Trovandosi al contrario dal Giudice, che il credito opposto in compensazione non sia bastantemente liquido da potersi *ipso facto* compensare, perchè prima di essere canoniz-

zato sia soggetto a qualche esame, e discussione; in tal caso deve egli far risolvere il deposito con ordinare, che sia liberamente pagato al creditore della cambiale, e riservare al depositante le sue ragioni contro il traente per il suo preteso credito.

Da questo caso può avere origine una disputa subalterna, quale sarebbe quella, se il debitore del cambio, a cui si neghi dal Giudice il diritto di compensare il debito con altro suo credito per non essere bastantemente liquido, temendo, che sciolto il deposito non possa il traente suo preteso debitore esser poi capace di sodisfarlo, se, dico, possa egli garantire il proprio interesse, prima che si sciolga il deposito, collo staggire il medesimo.

Se una tal pretensione venga suscitata dal debitore del cambio, e che si serva della strada del sequestro, io sono di
5 parere, che gli competa il diritto di tener fermo il deposito fino alla risoluzione della causa sulla giustizia, e sussistenza del preteso suo credito.

La ragione di questo mio sentimento si è, perchè appe-
6 na il Giudice ha dichiarato doversi sciogliere il deposito, e pagarsi la somma depositata al creditore della cambiale per non essere il di lui debito contro di esso preteso dal prenditore bastantemente liquido da meritare la ricercata compensazione; il detto denaro depositato diventa di libera, ed assoluta proprietà del datore della lettera. E' dunque un di lui capitale, che per combinazione depositato si trova nella Cassa del Tribunale.

Siccome poi qualunque capitale di chi che sia può essere sequestrato all' oggetto di assicurar l'esito di quel giudizio,
7 che si vuole intraprendere da qualunque persona, che pretende di avere un credito, o sia, come dicono i forensi, *ad effectum cavendi*, a forma di quanto dispone il *Patrio Statuto di Firenze lib.* 2. *rub.* 56., e di cui parlano *il Ridolphin. in Praxi part.* 1. *cap.* 14. *n.* 41. *il Tondut. de Præven. iudicii part.* 1. *cap.* 33. *n.* 25. *e* 26., *il Savelli nella Somma ad Verbum Sequestrum* §. 7. *vers. Quando sequestrum fit ante litem motam*, *il Magonio Decis. Florent.* 31. *n.* 12. *e* 13., *e la Rota nostra nella Liburnen. Cambi Marittimi del* 28. *gennaio* 1686. *coram Aud. Petro de Angelis la* 9. *nel tomo* 3. *del Tesoro Ombrosiano n.* 4., *& coram Illustr. D. meo Auditore Iosepho Vinci nella Florentina Confirmationis sequestri del* 24. *marzo* 1775. §. 3., *e finalmente nella Liburnen. sequestri del* 10. *settembre* 1770. *n.* 3. *coram Bellutio*, *riportata fra le decisioni del Palma la* 349.

Ne segue da ciò, che il prezzo di una cambiale, come

capitale spettante al datore della lettera per la seguita dichiarazione del Giudice, può benissimo sequestrarsi da quello, che pretende di avere un credito contro il proprietario di detto denaro: ed in tal caso l'Attore, se vuol rendere efficace l'atto del sequestro, deve procedere ad eseguire il medesimo, ed a fare i successivi atti per la conferma, che sono prescritti dalle Leggi Municipali, e singolarmente in Livorno dalla *Rub.* 52. *lib.* 2. *dello Statuto Fiorentino*.

8 Premendo poi al creditore cambiario di riscuotere il deposito, non ostante il sequestro, affine di non tenere ozioso, ed infruttifero il suo denaro per tutto quel tempo, che può consumarsi nella disputa sulla legittimità del preteso credito, ha egli il rimedio della fidejussione, che è la medicina del sequestro, perciò, che dopo il *Testo nella L. si Fideiussor. §. Si satisdat ff. Qui satisdare cogant.* insegnano il *Brunemanno in d. L. num.* 8. *Carocc. de Sequestr. part.* 4. *quæst.* 2. *num.* 1., *Ricci Collect.* 2536. *in princip. Horring. de Fidejussor. cap.* 15. *n.* 21. *& seqq.*, *Manson. de Caus. execut. ampliat.* 37. *num.* 35. *An saldo de Commerc. disc.* 92. *num.* 8., *Ridolphin. in Praxi part.* 1. *cap.* 14. *n.* 168., *Tusch. Litt. S. conclus.* 212. *n.* 5. *Savelli Samma litera sequestrum n.* 15. *Ludovis. decis. Lucens.* 51. *n.* 3., *e* 4., *e Rot. Rom. decis.* 654. *n.* 5. *part.* 2. *receut.*

ARTICOLO DECIMO.

SOMMARIO.

1. *Si ammette ancora il deposito quando il prenditore oppone l'eccezione di qualche risico per dipendenza della cambiale.*
2. *Il traente è debitore dell'esito della lettera a favore del prenditore, e dei giratarj.*
3. *Nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della lettera, prima che il prenditore ne abbia pagato il cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal traente.*
4. *In tal caso si danno due azioni, una cioè a favor del traente contro il prenditore, e l'altra a favore di questi contro il datore della lettera.*
5. *Il prenditore in tal caso ha il diritto di farsi cautelare dall'acquirente.*
6. *Quando è dubbiosa la soddisfazione della tratta deve tenersi fermo il deposito, all'opposto deve subito risolversi.*

7. *Uno dei casi è il fallimento del trattario.*
8. *Nè serve che si destini altra persona da onorare la lettera.*
9. *Decisione emanata in Livorno in un caso simile.*
10. *Altro accidente per non pagare, ma per depositare il Cambio, è il fallimento pubblico del traente, o la di lui deteriorata condizione.*
11. *Ragioni di una simil regola.*
12. *Il protesto di non accettazione somministra al prenditore della lettera il diritto di farsi cautelare dal traente.*

SI ammette ancora il deposito, tutte le volte che dal prenditore di una cambiale si oppone l'eccezione di essere in qualche rischio per dipendenza dell' acquisto di detta cambiale.

1

ANNOTAZIONI.

E' Una regola di ragione, come proveremo in appresso *al §. 2. dell'art.* 15. *della parte seconda*, che il traente, o sia il datore della lettera di cambio è obbligato a favore dell' acquirente, e suoi giratarj per il pontual pagamento della cambiale, finchè questa non sia effettivamente pagata, giacchè la cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto*, *Ansaldo de commerc. disc.* 2. *num.* 27. *e* 28., *Card. De Luca de credito disc.* 64. *num.* 9., *Casaregi il cambista istruito cap.* 5. *num.* 3. *e nel trattato de commercio disc.* 51. *num.* 8., *Rota Romana cor. Priuli dec.* 397. *num.* 8. *e* 9., *& Rota nostra nella Liburnen. literarum cambii* 28. *junii* 1686. *coram Aud. Cavalcanti la* 18. *del tom.* 5. *del Tesoro Ombrosiano num.* 6.

2

Posta questa regola, ne segue per sicurissimo corollario, che se pendente il corso della cambiale, e conseguentemente prima che la medesima sia estinta, accadessero accidenti tali, che mettessero in qualche rischio il prenditore, o sia l' acquirente, vale a dire, che dassero un giusto motivo a temere, che la cambiale non potesse essere sodisfatta, subentra in tal caso il diritto nel prenditore predetto di farsi cautelare dal traente, o sia dal datore, conforme proveremo ai susseguenti num. 9. e 12. del presente articolo.

3

Se dunque questi accidenti avvenissero nel corso di quello spazio di tempo, che percorre dal dì della tradizione della lettera a quello del pagamento del cambio, si combine-

rebbero in tal caso due azioni diametralmente opposte, una cioè a favore del traente contro il prenditore, e l'altra a favore di questi contro il datore della lettera. La prima azione è quella, che compete al traente per ottenere dal prenditore della lettera nel giorno stabilito dalla legge, e dall'uso, il puntual pagamento del prezzo della cambiale ceduta, e consegnata, a forma di quanto si è stabilito al N.6. La seconda è quella, che compete al prenditore per essere cautelato dal traente, o sia dal datore, coerentemente a quanto sarà fissato ai sequenti N. 9. e 12. In questo confitto di azioni contradittorie subentra il rimedio di ragione, quello cioè del deposito del prezzo in questione. 4

Quanto è giusto, che colla scusa del rischio, che nasce sopra il puntual pagamento della tratta, non resti esente il prenditore della cambiale del preciso dovere di pagare il prezzo della presa lettera; altrettanto è conforme all'equità, e alla giustizia, che se il timore che si eccita per il pagamento della tratta alla scadenza, è fondato sopra un dubbio prudente, non resti il prenditore defraudato del diritto, che ha, di farsi cautelare dall' acquirente. 5

Se dunque il dubbio, o sia timore, che insorge sulla sodisfazione della tratta, è giusto, e prudente; in caso tale il Giudice tien fermo il deposito fino alla risoluzione del dubbio. All'opposto poi, se proposto venisse un timor panico, o un dubbio vano e non fondato sopra alcun prudente motivo; il Giudice allora ordina subito la risoluzione del deposito, e il pagamento della somma depositata a favore del traente. 6

E vaglia il vero, uno dei dubbj giusti, che proporre si possono per esser cautelato, quello sarebbe, se nel corso del suddetto spazio di tempo sopraggiungesse la sicura notizia, o almeno una voce pubblica del fallimento del trattario, e della di lui prossima decozione. Siccome, verificandosi ciò, mancherebbe alla scadenza la persona capace ad eseguire il mandato del pagamento; così è giusto in tal caso, che l'interesse del prenditore sia cautelato dal traente mediante il deposito. 7

Senza che possa giovare a favore del traente l'indicazione di altra Casa, a cui si ordini, e si provi ancora commessa l'accettazione, e sodisfazione della tratta in questione per onore della firma del traente: poichè questa non è cautela sufficiente a garantire l'interesse del prenditore; sì perchè, finchè non costa dell' accettazione del mandato dal

nuovo mandatario, la lettera rimane in sofferenza, o per meglio spiegarsi, il prenditore della medesima rimane sempre in rischio sulla di lei sorte; sì perchè, quando anche costasse dell'accettazione di un tal mandato, siccome sono variati i termini del contratto per esser mutata la persona del trattario avuta in contemplazione nell'atto dell'acquisto della lettera; così rimane in libertà del prenditore predetto di tener ferma la cautela fino all'effettiva estinzione della tratta medesima; essendo regola generale, che nei contratti forma una parte sostanzìale la persona, a riguardo della quale si contrae, *L. Servo legata §. Si Testator ff. de Legatis* 1. *L. Fideicommissum §. Interdum ff. de Legatis* 3., *Surdus cons.* 140. *num.* 16. *coi concordanti, idem Surdus in decis.* 322. *num.* 20., *e la Rota Romana nella decis.* 38. *nu.* 3. *part.* 8. *recent.*

Così in fatti fu deciso dall'Illusriss. Sig. Bartolommeo Martini Auditor Vicario di Livorno in una causa fra i Signori Gio: Antonio Sappa e Compagni pubblici negozianti in Livorno da una parte, e il Sig. Giuseppe Porter altro negoziante in detta Piazza dall'altra, nella qual causa con sentenza del 19. settembre 1783. in atti di num. 843. del detto anno fu condanato il Sig. Porter a depositare il prezzo di una cambiale di lire 100. sterline tratta da esso sopra il Sig. Ambrogio Crowley di Londra, il quale dopo accettata la detta lettera fallì prima di averla sodisfatta: senza che, per esimersi dal deposito, giovasse al Sig. Porter l'avere indicata negli atti altra Casa facoltosa di Londra, che di sua commissione, e per onore della di lui firma averebbe pagata alla scadenza la cambiale predetta; conforme rilevasi dagli atti di detta causa.

Altro caso per non pagare direttamente al traente, o sia al datore della lettera il prezzo della medesima, quello sarebbe, se il traente predetto dal dì della data lettera a quello destinato al pagamento del cambio fallisse, o sivvero si rendesse pubblica, e notoria la prossima sua decozione: nel qual caso, siccome il libero pagamento nelle mani del traente sarebbe a danno, ed in frode dei di lui creditori; così non può questo farsi dal prenditore al datore della lettera, ma deve depositarsi a favore di chi di ragione, per non esporsi a doverlo fare doppiamente, conforme, dopo il *Testo nella L. Quod autem* 6. §. 7. *ff. Quæ in fraudem creditor. facta sunt ut restituantur*, fermano lo *Scaccia de commerc.* §. 2. *Gloss.* 5. *num.* 391., *Du Puy delle lettere di cambio cap.* 9. §. 16. *vers. Quando è pubblicato il fallimento, e Casaregi nel Cambista instruito cap.* 2. §. 22.

Questo deposito, o retenzione nelle proprie mani, è tanto più giusto a favore del prenditore, quanto che per le variate circostanze del datore, o traente, mancandogli quella sicurezza, che era fondata sulla di lui idoneità, e che faceva parte del contratto per il caso, che la cambiale non fosse estinta alla scadenza, compete al prenditore il diritto di farsi cautelare dal datore per un caso simile: a similitudine di ciò, che accade nel contratto di compra, nel quale, se accade, che la cosa comprata sia in prossimo caso di essere evitta, compete al compratore il diritto di non pagarne il prezzo, se non riceva una cautela idonea, per il *Testo nella L. Si post perfectam venditionem* 24. *Cod. de Evictión.* ,, ivi ,, Cum ,, in ipso limine contractus immineat evictio, emptorem (si ,, satis ei non afferatus) ad toties, vel residui pretii solu- ,, tionem non compelli, juris auctoritate monstratur, *ove il Brunnemano num.* 3. conforme argomenta opportunemente il *Du Puy nel suo trattato delle lettere di cambio cap.* 5. §. 9. ,, ivi ,, ,, Se i sospetti procedono da qualche mutazione considera- ,, bile della condizione del traente dopo aver convenuto del ,, cambio, di modo che si possa fortemente dubitare, che ,, tornando la lettera di cambio protestata, non potesse ren- ,, derne la valuta; in questo caso si potrebbe chieder mal- ,, levadore, o sicurtà per il pagamento della lettera di ,, cambio: e ricusando egli di dare tali assicurazioni, quello, ,, che avrà convenuto di dar la valuta, potrà lasciar di pa- ,, garla. ,,

11

Altro caso finalmente per ottenere la cautela del deposito, o del mallevadore idoneo, quello si è, se il remittente ricevesse il protesto di non accettazione: poichè allora nascendo la verisimile presunzione, che la tratta non sia estinta alla scadenza, nasce all'opposto nel prenditore della cambiale il diritto alla suddetta cautela; conforme, seguendo le disposizioni di ragion comune nella *L.* 41. *ff. de Iud. nella L.* 32. *ff. de Reb. auth. Iudic. poss. nella L. Si ab ath. in fine ff. Qui satisd. cog.*, *ferma il Du Puy cap.* 7. §. 7. ,, ivi ,, Tutto, ,, quello, che si può esigere da un traente sopra un prote- ,, sto per mancanza di accettazione d'una lettera di cambio ,, della qualità sopraddetta, non è altro, che farsi dar sicur- ,, tà, che ella sarà pagata nel debito tempo, come anche, ,, e ipoteca, o cauzione solvente; ed in caso di negativa, si ,, potrebbe costringere a rendere la valuta; perchè il prote- ,, sto per mancanza d'accettazione, produce una giusta pre- ,, sunzione, che la lettera non sarà pagata alla scadenza,

12

,, ed il traente non può distruggere tal presunzione, se non
,, con dare idonea sicurezza per il pagamento ,, *Savary le Parfait Négociant part.* 1. *lib.* 3. *cap.* 6. *Addition. vers.* ,, ivi ,, Il
,, faut osserver une chose qui été obmise en la prémiere im-
,, pression, & qui est importanté, que si celui, sur qui une
,, lettre de change est tirée, ne veut par l'accepter, pour
,, la payer dans le temps porté par icelle, & qu' elle soit
,, protestée faute d' accéptation, que le porteur de la lettre
,, peut rétourner sur le tireur, non pas pour lui faire ren-
,, dre la somme mentionée dans la lettre, parcequ' on ne
,, peut l'obliger á ce faire, que lorsqu' on l'aura fait prote-
,, ster faute de payement: mais bien pour lui faire donner
,, caution, qu' en cas qu' á l' écheance de la lettre, celui sur
,, qui elle est tirée ne payát pas, de rendre, & restituer la
,, somme mentionnée en icelle, avec les changes, rechanges,
,, & frais de protest: car il ne seroit pas raisonnable que
,, celui, au profit du quel seroit tirée une lettre de change,
,, ou quelqu'autre, auquel l'ordre auroit été passé, risquat
,, pendant le temps porté par la dite lettre, qui será quel-
,, que fois de deux ou trois mois, & que le tireur jouisse de
,, son argent: de sorte que le tireur est tenu de faire acce-
,, pter la lettre par celui sur le quel il l'a tirée: ou bien
,, on peut l' obliger en justice de donner bonne, & sussistan-
,, te caution, ou de rendre & restituer les deniers qu' il a
,, reçus pour la valeur de la lettre. Cela est de l'usage, &
,, & ne reçoit aucune difficulté parmi les banquier nego-
,, ciant. ,,

ARTICOLO UNDECIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando il prenditore di una cambiale deve pagarne la valuta nel corso di tre giorni non si ammette a favor del traente l'eccezione della non numerata pecunia.*
2. *Come si ammetteva negli antichi tempi a forma dell'autorità del Baldo.*

3. *Diversamente però fu stabilito in appresso.*
4. *Anche gli antichi rigettarono questa eccezione allorchè dal ventre della lettera costava del pagamento.*
5. *In Toscana questa eccezione è rigettata dal Patrio Statuto.*
6. *Decisione magistrale in un caso in termini.*
7. *Qual sia il motivo della discrepanza degli antichi da' moderni Dottori su questo proposito.*
8. *La generica ammissione come la generica rejezione repugnano al bene del commercio.*
9. *Ragioni di questa proposizione.*
10. *Casi nei quali può aver luogo l'eccezione della non numerata pecunia.*
11. *Questa distinzione di casi viene ammessa dai Dottori.*
12. *Come si debbano conciliare le due diverse opinioni.*

DOvendo il prenditore di una cambiale pagarne la valuta nel corso di tre giorni, e competendo al traente, o sia girante l'esecuzione parata per esser sodisfatto, non si ammette perciò a favore del traente, girante, o accettante l'eccezione della non numerata pecunia. 1

ANNOTAZIONI.

NEi primi tempi, in cui cominciarono nel Foro le dispute occasionate dal commercio delle cambiali, opinarono alcuni Dottori, che a favore del traente, girante, o accettante competer potesse l'eccezione della *non numerata pecunia*, quella medesima, che *de jure* compete ai creditori per ragione di mutuo, a forma dei *Testi nella L.* 1. *e nella L.*3. *Cod. de non numerata pecunia.* 2

Il *Baldo* fu dei primi ad essere di questo sentimento, come rilevasi dal magistrale *cons.* 190. *num.*2. *lib.*1., e fu quindi seguitato dal *Facchineo controvers. Iur. libr.* 2. *cap.* 86. §. 20. *dallo Scaccia* §.2. *Gloss.* 8. *num.*1. *e* 2. il quale stabilisce di più, che opposta quest'eccezione del traente, girante, o accettante dentro il biennio spetta al prenditore a giustificare il pagamento per la regola di ragione, di cui il *Testo nella L. Asseveratio* 10. *Cod. de non numerata pecunia*, e al contrario, se viene opposta dopo scorso il biennio, spetta all'attore il giustificare negativamente il non seguito pagamento, in forza dell'altro principio di ragione, di cui la *Leg. In contractibus* 14. *Cod. eod.*

Quest'opinione però, a cui alcuni altri antichi Dottori si attaccarono, fra i quali il *Gait. de credito cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 3

1527. *e* 2530., *Pascha. de viribus Patriæ potestatis part.* 1. *cap.* 8. *num.* 76. *ed altri, recessit ab aula*, è divenuta rancida ne' Tribunali delle Piazze d'Europa, e la contraria opinione si è quella, che è stata comunemente ricevuta, e che è in vigore, come la più conforme ai benefizj, che esige la libertà del commercio, per la testimonianza che se ne fanno *Ioan. de Anan. in cap. ultimo naviganti num.* 46. *e* 47. *de usuris, Boninsegni nel trattato de' cambj cap.* 6. *versic. Nè anco, e versic. Presupposto, Franck. Inst. Iur. cambial. lib.* 2. *sect.* 4. *tit.* 6. §. 5. *Sabell. post summam tom.* 2. *allegat.* 9. *num.* 126., *Mascard. de probat. conclus.* 361., *num.* 40. *e* 41., *Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 16. *num.* 79., *Ansaldo de comm. discr.* 25. *num.* 37., *Casareg. de commerc. discr.* 48. *num.* 8., *Tondut. resolut. part.* 2. *cap.* 167. *num.* 3. *Capyc. Latro dec.* 11. *per tot., la Rota di Genova dec.* 44 *num.* 2., *e la Rota nostra nella Liburnen. literarum cambii* 3. *maii* 1665. *cor. Auditor Barthol. Cordella, L.* 15. *del tom.* 4. *del Tesoro Ombrosiano num.* 2. „ ivi „ Attamen secundum magis veram opinionem, quam examinato articulo, & distinctis casibus, firmarunt *Torre &c.*, neque dator literarum, neque acceptans, sive ex propria persona, sive ex persona mandantis possunt prædicta exceptione (non numeratæ pœcuniæ) iuvari „ ove ai successivi Num. 4. e 5. si adduce di ciò la ragione precedentemente rilevata dal *Torre loc. cit. num.* 21., la quale si è quella, che si sovvertirebbe tutto l'ordine del commercio, se le cambiali dovessero restare esposte ad una tale eccezione, e se si dovesse aspettare il corso di due anni, prima, che una lettera di cambio meritare potesse una sicura efficacia„ ivi „ Quæ videbatur comprobata a generali consuetudine mercatorum fundata in illa ratione, quod everteretur tota cambii praxis, si literæ cambii essent subiectæ præfactæ exceptioni, & esset expectandus lapsus bienii, ut habeant suam efficaciam.

4 Quei Dottori però, che hanno erroneamente seguita l'antica, e riportata opinione, hanno riconosciute come giuste alcune limitazioni alla loro falsa regola, fra le quali hanno annoverata quella, quando la lettera contiene espressioni, che facciano fede della ricevuta moneta, come sono quelle, che il più delle volte sono indicate nelle cambiali; cioè a dire *per valuta ricevuta* in contanti, o *per valuta contaci*, o altra simile; nei quali casi non ammettono l'eccezione della non numerata pecunia, conforme può vedersi presso lo *Scaccia* §. 2. *Glossa* 8. *num.* 14. *& seqq.*

Siccome poi la massima parte delle Cambiali suol'essere

concepita colle sopra descritte espressioni; ne segue da ciò; che anche a senso loro, remotissimo è il caso, in cui l' eccezione, di cui si tratta, possa legittimamente opporsi.

In Toscana però, e singolarmente in Livorno, simile eccezione non si ammette in giudizio in materia di cambiali, sì perchè lo proibisce lo *Statuto di Mercanzia rub.* 8. *lib.* 2. §. 3., sì perchè per Livorno è stato ciò espressamente vietato dall' allegata lettera del Segretario Panciatichi del 4. marzo 1681. *ab Incarnatione*, come opportunamente avverte la *Rota nostra* nell' addotta *dec.* 15. *del Tesoro Ombrosiano coram Cordella al* §. 5. ,, ivi ,, Quod autem prædicta consuetudo ,, (quella cioè di non ammettere l' eccezione della non numerata pecunia per le cambiali) ,, vigeat hic Florentiæ, non poterat ,, dubitari, stantibus fidibus plurium Mercatorum, pluribus ,, Sententiis in similibus causis, in quibus fuerunt reiectæ ,, dictæ exceptiones, ac etiam extraiudicialibus informationi- ,, bus per nos habitis a pluribus insignibus mercatoribus fide ,, dignis, ac demum Statuto Curiæ Mercantiæ *lib.* 2. *rubr.* 8., ,, in cuius argumentum fuit facta lex a magistratu DD. sex ,, curiæ mercantiæ sub die 18. decembris 1613. ,,

In fatti, rigettata la predetta eccezione, così fu giudicato, me scrivente, dall' Illustrissimo Sig. Giuseppe Francesco Pierallini auditore vicario di Livorno con sentenza del 5. settembre 1777. in una causa fra il Sig. Giuseppe Castagnoli ne' NN. &c. da una parte, ed il Signor Grazia di David dall' altra in Atti di num. 746. del 1775. del Tribunale di Livorno.

Esaminando però attentamente questa materia, si rintraccia benissimo il motivo della discrepanza dei sentimenti de' Dottori sull' ammissione, o reiezione dell' eccezione della non numerata pecunia relativamente alle cambiali.

Una generica ammissione, come opinavano gli antichi Dottori, è contraria al vantaggio, ed all' aumento del commercio, secondo la savissima reflessione dell' *Ansald. al disc.* 25. *num.* 37.; ma all' opposto una generica reiezione sarebbe ugualmente nociva al bene, ed all' interesse del commercio medesimo.

Che allora quando il traente, o girante ha consegnata una cambiale, e che questa con titolo oneroso, ed a buona fede è trapassata in terzi possessori, possa competere al traente, o al girante l' eccezione della non numerata pecunia al durissimo effetto di reivindicare il recapito, o sivvero al trattario accettante, all' altro ugualmente odioso effetto di

non dare esecuzione alla sua accettazione; questo è ciò, che repugna alla giustizia, ed alla buona fede del commercio: Poichè, se ciò si ammettesse, sovvertito sarebbe tutto il buon ordine, mancherebbe la buona fede, e le cambiali perderebbero quel benefico corso, che ricevono con tanto vantaggio dei negozianti, e del commercio delle Piazze, conforme abbiamo dimostrato all'articolo V. num. 13. 14., e seqq. &c.

A togliere quest'incaglio al commercio è principalmente, e per così dire unicamente diretta la Teorica di quei Dottori, che negano il benefizio dell'eccezione della *non numerata pecunia* nel corso delle cambiali.

A quest'oggetto è pure diretta la municipale disposizione Toscana, giacchè tanto nello Statuto di mercanzia *lib.* 2. *rub.* 8., quanto nella lettera del Segretario Panciatichi del 4. marzo 1681. si vedono denegate generalmente tutte le eccezioni, che opporre si potessero al solo effetto d'impedire il pagamento di una cambiale accettata.

In fatti lo *Statuto* predetto al §. 2. così dispone „ ivi „ „ E le lettere di cambio quando sono state accettate, e non „ pagate, e passato il termine di quelle, abbiano l'esecuzio- „ ne di fatto contro l'accettante „ *ed al* §. 3. „ ivi „ E nell' „ esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, non „ si possa opporre se non di fine, compensazione, o paga- „ mento. „

E la lettera del Segretario Panciatichi è pure del seguente tenore „ ivi „ Nel resto le polizze di cambio in tutte le „ Piazze hanno l'esecuzione parata, nè si possono in verun „ conto ammettere contradizioni, nè litigi: e chi vorrà far- „ gli, converrà, che paghi, e poi ripeta, e si faccia senti- „ tire quanto gli piace. „

Ma, che poi, se un traente, dopo aver consegnata a buona fede una cambiale al prenditore, e così un girante al giratario, o l'uno, o l'altro condescende a non riceverne il [10] prezzo nel termine prescritto dall'uso; o sivvero, se un negoziante trae per conto di una terza persona senza avere ricevuti i fondi respettivamente occorrenti, perda il diritto di domandarne il pagamento, e di addurre l'eccezione della non numerata pecunia; questo è ciò, che sarebbe contrario alla giustizia. Nè il tener fermo questo benefizio a favore del datore di una lettera pregiudica nulla al commercio, per la ragione, che l'azione del traente, o girante contro il prenditore, o giratario, o contro quello, per conto di cui è fat-

ta la tratta; non deve essere estensibile ai terzi, che potessero avere acquistato posteriormente con titolo oneroso una cambiale, ma unicamente esercibile contro la persona, che dopo aver fatto trarre, o dopo aver presa, ed essersi fatta girare una cambiale non ne paga nel debito tempo il valore convenuto.

Lo stesso benefizio può, e deve aver luogo anche nel caso, che il prenditore della cambiale, o personalmente, o per mezzo di un semplice adietto, o commesso non con titolo oneroso si presentasse al trattario a domandarne il pagamento.

Per maggior chiarezza, ed intelligenza di questo caso non sarà inopportuno un esempio. Tizio di Livorno trae sopra Sempronio di Londra all'ordine di Cajo pure di Livorno. Cajo non paga il cambio a Tizio nel solito termine del comporto, ed ottiene delle amichevoli dilazioni. Intanto lo stesso Cajo fa accettare la cambiale da Sempronio, e poi alla scadenza, e prima di aver pagato il prezzo della lettera a Tizio si presenta a Sempronio per domandarne il pagamento, o personalmente, o per mezzo di Sejo, a cui è girata la cambiale, al solo effetto di esigerne la valuta per conto suo, ma non con titolo oneroso. In un caso simile, in cui la cosa è intera, e in cui non vi è terza persona, che abbia acquistato diritto su quella lettera, è fuori di dubbio, che ha luogo l'eccezione della *non numerata pecunia*, purchè Tizio sia così diligente di avvisare in tempo Sempronio.

L'istessa teorica è applicabile al caso, in cui Tizio di Livorno tragga per conto di Cajo sopra Sempronio di Londra, e indossi la lettera a Sejo, di cui non sia debitore, ma di cui si serva soltanto come l'organo per esigere quella somma. In un caso tale, se Cajo non avrà fatti i fondi, e che più non piaccia a Tizio di servirsi di Sejo, potrà commettere a Sempronio di recusare il pagamento coll'eccezione della *non numerata pecunia*.

In questi precisi termini, e distinguendo l'un caso dall'altro, hanno così dottamente insegnato *Mansio consultat.* 179. *num.* 38., *De Luca de Cambio disc.* 1. *num.* 2. *in supplemento*, *Ansaldo de Comm. disc.* 1. *num.* 10. *e* 13., *e disc.* 2. *num.* 37., *Casaregi de Commerc. disc.* 33. *num.* 11. *e* 14., *e la Rota nostra nella Florentina Litterar. Cambii del* 30. *dicembre* 1736. *avanti i Sigg. Auditori Casaregi*, *Neroni*, *e Rota relatore al §. E converso &c.* ,, ivi ,,
,, E converso autem inapplicabiles fore exactionem literarum
,, comittit, sed eo utitur tanquam organo, mandatario, seu

„ procuratore ad illum actum exactionis explendæ ad commo-
„ dum ipsius mandantis, absque eo quod deputatus ad exi-
„ gendum nullum habeat interesse proprium in remissa,
„ itaut figuram gerat non procuratoris in rem suam, sed
„ procuratoris meri, ac simplicis, sive adiecti exactioni. In
„ hac enim hypothesi tractarius, etiam postquam literas ac-
„ ceptavit, ad retardandam illarum solutionem obiicere va-
„ let illi adiecto literas præsentanti omnes exceptiones, qui-
„ bus repellere posset scribentem, seu trahentem, ut optime,
„ unum casum ab alio distinguendo, firmant &c. „

Moderando dunque i due diversi pareri, e applicando
12 ora la negativa, ora l'affermativa ai respettivi casi, vengo-
no a conciliarsi i medesimi, benchè opposti diametral-
mente.

ARTICOLO DUODECIMO.

SOMMARIO.

1. *Dal giorno, che scade, e non è effettuato il pagamento del prezzo d'una Cambiale corrono a favore del datore della lettera gli interessi recompensativi.*
2. *L'oggetto della mercatura è di rendere il denaro costantemente fruttifero.*
3. *Ai negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro capitali.*
4. *E però la mora essendo per essi un danno esige risarcimento.*
5. *E questo mediante il frutto ricompensativo dal dì della mora.*
6. *Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese.*
7. *Il che procede anche per i pagamenti delle mercanzie differiti oltre il termine patuito, o prescritto dalla legge.*
8. *Sopra tutti i disborsi dei negozianti, gl'interessi sono stabiliti per regola.*
9. *Nè vi è bisogno di alcuna interpellazione, o formalità giudiciaria.*

MAncando il prenditore, o giratario di una cambiale di pagarne il prezzo nel termine del comporto accordato, e stabilito dalla legge, e
1 *dall'uso, (Articolo V.), da quel giorno, in cui scaderebbe il paga-*

mento, fino a quello dell'effettiva soddisfazione, corrono a favore del datore della lettera sopra quella somma, che costituisce il cambio, o prezzo suddetto, gli interessi ricompensativi, o siano le usure a ragguaglio di mezzo per cento il mese, senza, che il creditore per ottenere i medesimi sia in obbligo di costituire in mora il debitore con veruna interpellazione giudiciaria.

ANNOTAZIONI.

LA professione del negoziante, quella sì è di tenere sempre il suo denaro in una continua circolazione al preciso effetto di moltiplicarlo, e conseguentemente a quello di renderlo incessantemente fruttifero al segno maggiore. A quest' unico scopo sono dirette tutte le mire di chiunque si esercita nella mercatura. Così in fatti l'Autore degli *Elemens du commerce chap.* 1. definisce il commercio considerato rapporto agli oggetti del negoziante ,, ivi ,, Lorsque le commerce est ,, consideré comme l'occupation d'un citoyen dans un corps ,, Politique, son operation consiste dans l'achát, la vente, ,, ut l'écange des marchandises, dont d'autres hommes ont ,, besoin, *dans le dessein d'y faire un profit* ,,; e così pure avvertì il non mai abbastanza lodato *Auditor Casaregi* nel suo Trattato *de commercio disc.* 41. *n.* 32. ,, ivi ,, Non potest dubi- ,, tari, quin mercatorum intentio, sit suas pœcunias rehaben- ,, di; nam nunquam solent otiosas pœcunias retinere, sed ,, semper eas in negotiis trafficare, vel super cambiis girare, ,, & regirare. ,,

2

Niente dunque vi è di più analogo all' istituto del negoziante, che l'essere soddisfatto dei suoi crediti in quel preciso termine, che è convenuto; giacchè ogni dilazione è nociva per lui, che ad ogni momento è nel caso di rendere fruttifero il suo denaro, la privazione del quale può fargli perdere il riscontro d'impiegare il medesimo in altra utilissima speculazione.

3

Mancandosi dal debitore a questo dovere, è coerente alle regole di ragione, che il creditore resti risarcito del danno, che soffre coerentemente a quanto prescrive il Testo nella *Leg. Nihil interest ff. ad Leg. Corneliam de Sicariis*, ove tutti i Dottori, e singolarmente il *Brunemanno*, e dietro a cui la *Pisana refectionis damnorum del* 24. *maggio* 1656. *coram Audit. Marioni §.* 4., *che è la dec.* 5. *del Tesoro Ombrosiano* ,, ivi ,, Certa ,, namque est regula, & vulgaris apud omnes conclusio, quod ,, qui causam damni dat, tenetur parti ad interesse ,, es-

4

sendo la stessa cosa il soffrire un danno, che perdere un guadagno, secondo il triviale assioma, di cui il *Barbosa Axiom. iur. 63. §. 4.* „ ivi „ Damnum pati, & lucrum perdere, paria sunt „ e di cui parlano pure *Roland. cons. 21. num. 58. volum. 2.*, *Menoch. cons. 36. num. 53.*, *il Casaregi de commerc. disc. 23. num. 64. la Rota Romana dec. 47. num. 11. part. 7. recent.*, *e la Rota fior.*, *nella Florentina damnorum del 15. febbraio 1655. coram Michalorio*, *la 4. del tom. 3. del Tesoro predetto num. 7.*, *e 8.* „ ivi „ Damnum enim intelligitur etiam de damno „ in ordine ad lucrum, *Rota &c.*, cum damnum ille dicatur „ sentire, qui lucrum amittit. „

Su questi giustissimi fondamenti di ragione comune è stato saviamente introdotto il costume, e la regola, che dal momento, che il prenditore di una cambiale manca di pagarne il prezzo, o sia il cambio al datore nel termine stabilito dalla legge, diventa ancora debitore dell'usure, o sia degl'interessi mercantili sotto il giusto titolo di refezione di danni; come avverte saviamente l'Illustrissimo Sig. *Auditor Pompeo da Mulazzo Signorini* nella *Senen. Prætensi Anathocismi del 18. luglio 1775. §. 32. & seq.* e per regola generale lo stabilì magistralmente il *Franck. Inst. Iur. cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 3. §. 8.*

Questa generica obbligazione è stata anche in specie determinata a ragguaglio di mezzo per cento il mese dall' uso della piazza di Livorno, e canonizzata poi dalla legge Sovrana nell'*aggiunta ai capitoli del 1674. approvata dal gran Duca di Toscana nel 6. marzo 1682. al cap. 2.*, dalla quale così si ordina „ ivi „ Che il pagamento delle lettere di cambio si „ deva fare nel solito termine di due giorni (*ridotto poi a* „ *tre nell'ultima aggiunta ai detti capitoli seguita con il benigno re-* „ *scritto dei 12. agosto 1718.*) con che quelli spirati questi il „ debitore è sottoposto all'interesse del mezzo per cento il „ mese senza altra interpellazione „ della di cui perfetta osservanza ci rendono sicura testimonianza la *Rota fior.* nella *Liburen. crediti & fructuum del pr. giugno 1756. avanti la bon. mem. del fu Sig. Avvocato Gio: Antonio Fabbrini §. 51.*, *e nella Liburnen. literarum cambii del 3. maggio 1665. coram Cordella*, *la 15. del tom. 4. del Tesoro Ombrosiano num. 14. e 15.*

E vaglia il vero, è tanto sicura, e radicata nel gius mercantile una simile teoria, che relativamente, anche al prezzo delle mercanzie, se questi non è pagato dal compratore nel termine convenuto, in vigore della detta aggiunta del 6. marzo 1682., ai capitoli del 1674., correggendosi ciò, che era stato ordinato rapporto alla facoltà accordata al credito-

re di rigirare il debito per le fiere, e piazze, e di risquoterne il prodotto a danno del debitore, fu provvisto, che „ ivi „ debba il debitore restare sottoposto al pagamento di „ un mezzo per cento il mese senz'altra interpellazione, o „ costituzione in mora, per fino a che sia sodisfatto il „ venditore, al quale s'intende sempre riservato l'arbi- „ trio d'astringere il debitore al pagamento, quando gli „ piaccia „; e in sequela di tal'ordine sovrano fu deciso in conformità nella citata *Liburnen. crediti & fructuum del* 1. *giugno* 1756. *coram Fabbrini al* §. 51. *ed ai* seguenti §§., nei quali si trova dottamente illustrata una simile disposizione, sì per rapporto alla giustizia sulla competenza delle usure in genere, ed in specie, come pure relativamente al corso delle medesime stabilito *ministerio Iuris seu Legis*, e senza alcuna formale interpellazione: detta *Decisione ai* §§. 54. *e* 55. *e il Cararegio de commerc. discor.* 199. *num.* 93. 94. *e* 95.

Comecchè poi, per la legge municipale sopra riportata, le usure, o siano interessi a ragguaglio di mezzo per cento il mese, sono dovuti in Livorno al creditore dal debitore in mora, non tanto per i cambj non pagati in tempo debito, quanto per i prezzi delle mercanzie non sodisfatti nei termini stabiliti o dalla legge, o dal patto, sul fondamento riportato del titolo di refezione di danni; e quindi invalsa nella piazza medesima la consuetudine di addebitare eziandio, e farsi pagare le istesse usure, o siano gl'*interessi*, detti *mercantili*, a ragione di mezzo per cento il mese sopra tutti i disborsi, in cui si trovano i negozianti nei loro conti correnti coi loro corrispondenti; e dalla detta legge, e successiva consuetudine introdotta, hanno pure così preso a giudicare i Tribunali Toscani, conforme attesta *il Casaregio de commerc. disc.* 41. *num.* 26. *e* 33., e come rilevasi dalla *Liburnen. crediti & fructuum del* 20. *agosto* 1729. *coram Graffioni*, *la* 61. *del tomo terzo del Tesoro Ombrosiano al* §. 5. *& seqq.*, e dall'altra citata più volte *Liburnen. crediti, & fructuum del primo giugno* 1756. *coram Fabbrini* §§. 48. *e* 75., dietro la quale decisione non si è più dubitato nei Tribunali di Toscana, e singolarmente in quello di Livorno, di legittimare giudicialmente gl'interessi mercantili sopra i disborsi: conforme, senza darsi la pena di quì riportare una lunga serie di decisioni, come potrebbe agevolmente farsi, può per tutte servire quella dell'*Illustrissimo Sig. Bartolommeo Martini*, *stato Auditore Vicario di Livorno*, proferita, me scrivente, nel 20. agosto 1781. in atti di num. 529. di detto anno in una causa fra i Sigg. Abram Carva-

glio e compagni da una parte, ed il fu Sig. Dottore Gio: Matteo Novelli nei N.N. dall' altra.

Che poi per accreditare di queste usure i negozianti sopra i loro ordinarj disborsi nei conti correnti, e sopra i crediti, che possono avere, tanto per dependenza di cambj, quanto di mercanzie non pagate nei debiti termini, non sia necessaria alcuna intimazione, o protesta giudiciaria, nè alcuna interpellazione di mora, ma che in tali casi comincino a decorrere le dette usure, o siano gl' interessi mercantili *ministerio Iuris*: questo è ciò, che è stato litteralmente stabilito in forza della disposizione espressa, e contenuta nell' *aggiunta ai capitoli del* 1674. *fatta nel* 6. *marzo* 1682. *ai* §§. 2. 3. *e* 4., la quale è stata poi legalmente e dottamente illustrata dal *fu Sig. Avvocato Gio: Antonio Fabbrini nella citata Liburnen. crediti & fructuum del primo giugno* 1756. *ai* §§. 53., *e sequenti*.

9

ARTICOLO DECIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *A favore del datore della lettera competono gli stessi privilegj tanto per il prezzo d' una cambiale, quanto per gl' interessi mercantili.*
2. *Fondamento di questa regola.*
3. *La quale è uniforme alle regole del gius comune, e alle leggi di Francia, e* num. 4.

TAnto per il prezzo di una cambiale, quanto per gl' interessi mercantili sopra il medesimo, competono gli stessi privilegj a favore di datore della lettera, per l' effetto di ottenerne dal suo debitore l' opportuna soddisfazione.

1

ANNOTAZIONI.

QUesta regola ha in Livorno il suo fondamento sopra l' aggiunta ai capitoli del 1674. fatta nel 6. marzo 1682., ove cap. 2. si legge ordinato ,, ivi ,, Che il pagamento della lettere di Cambio si debba fare nel solito termine di due ,, giorni, con che, quelli spirati, resti il debitore sottoposto ,, all' interesse di mezzo per cento il mese, senza altra in-

2

„ terpellazione, *e possa sempre il creditore ciò non ostante astringe-*
„ *re detto debitore alla somma del debito, e degl' interessi, come di ra-*
„ *gione.* „

Questa disposizione municipale però è totalmente conforme alle regole del gius comune, le quali c' insegnano, che le anteriorità, e privilegj competenti per la sorte competono ancora per gl' interessi, o sia per i frutti, *Text. in L. Lucius Titius* 19. *ff. Qui potior. in pign. vel hypoth. habeant.* ove il Bruneman-*no in d. L. num.* 14. „ ivi „ Qui potior est aliis creditori-„ bus in sorte, potior est etiam in usuris „ *Salgad. in Labyrinth creditor part.* 1. *cap.* 24. *num.* 91., *Ansaldo de commerc. disc.* 69. *num.* 14. „ ivi „ Anterioritas competens pro sorte locum „ sibi vindicat etiam quoad fructus „ *Rot. Rom. dec.* 1855. *n.* 3. *& seqq. coram Coccino*, *dec.* 383. *num.* 10. *& seqq. par.* 5. *recent. dec.* 328. *num.* 28. *& seqq. part.* 9. *recent.* per la ragione, che considerandosi il debito della sorte, e quello dei frutti, come un debito solo, conforme dietro il Testo nella *L. Tutor §. Lucius ff. de usuris* argomentò la *Rota Rom.* nella *dec.* 367. *n.* 3. *part.* 3. *recent.* „ ivi „ Quod debitum sortis cum usuris „ est unum debitum „ non può quindi, nè deve giudicarsi l' una con diverso diritto dagli altri, ma bensì con uguali principj, *Text. in L. Eum, qui ædes ff. de Usucup. & Rota Rom. in d. dec.* 367. *part.* 3. *recent. num.* 3. „ ivi „ Unde cum sit „ unum debitum, non debet diverso jure censeri. 3

In Francia pure si osserva la medesima disposizione, conforme riporta *Brillon. son Dictionnaire universelle des arrêts, ou iurisprudence universelle des Parlemens de France, & autres Tribunaux, au mots lettre de change* §. 9. *vers.* „ ivi „ On peut con-„ traindre par corps pour les interets, quando le principal „ est par corps, & particulierement. pour les *lettres de chan-„ ge. Deux arrêts, l' un du* 18. *decembre* 1668., *l' autre du* 18. *may* „ 1678. *Journal du Palais in folio tom.* 1. *pag.* 885. „ 4

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *Chi esercita le funzioni di Procuratore prendendo una cambiale per conto di amico non è responsabile dell' esito di quel recapito, e tutto il pericolo, e comodo del contratto si posa sopra il mandante.*

2. *Ragione della regola.*
3. *Clausula necessaria apporsi nelle cambiali a tale effetto per cautela dei commissarj.*
4. *Il procuratore del committente non é responsabile nemmeno a favore del giratario, nè di chiunque altro potesse avere interesse nella lettera.*
5. *Anche nel caso che nella lettera si trascuri l'indicazione del nome del committente.*
6. *E ciò si estende anco al detto mandante o committente.*
7. *Il che procede molto più fra i mercanti.*
8. *Ragione per cui non compete tale azione all'indossatario, o suoi giratarj.*

ALlora quando qualcuno è incaricato da amico di fuori di prendere in piazza una cambiale per l'effetto di fare per conto di detto amico una rimessa al medesimo, o ad altro suo amico di terza piazza per di lui conto, se un tale commissionato prende la lettera direttamente all'ordine della persona, a cui deve passare la rimessa, e nel corpo della cambiale farà esprimere dal traente, o girante, la valuta cambiata con Tizio procuratore di Cajo mandante; in tal caso il commissionato non esercita le funzioni, che di un semplice adietto, o sia procuratore, e non é in conseguenza responsabile dell'esito della cambiale nè a favore del suo mandante, nè molto meno a favore dei giratarj.

ANNOTAZIONI.

NElla proposta fattispecie il prenditore della lettera esercita le funzioni di procuratore del suo committente nell' acquisto, che fa della medesima dal traente, o girante, e perciò non può mai essere responsabile dell'esito di quel recapito, dovendo sempre il pericolo, e comodo del contratto cadere a danno, o respettivamente a benefizio del mandante, per i chiarissimi *Testi nella L. Idemque, nella L. Ex mandato ff. ex mandati, e nella L. A procuratore Cod. mandati* secondo ciò, che insegnano *Paris consil.* 90. *num.* 39. *lib.* 1. *Gob. consult.* 90. *num.* 10., *e la Rota di Genova dec.* 76. *num.* 50., e secondo quello, che nella precisa materia, di cui si tratta, hanno litteralmente fissato lo *Scaccia de commerc.* §. 2. *Gloss.* 5. *n.* 400., *l'Ansaldo de commerc. disc.* 61. *n.* 24., *il Casaregi de commerc. disc.* 56. *num.* 14., *e nel cambista istruito cap.* 5. §§. 59. *e* 60. *e il Du Puy nel suo trattato delle lettere di cambio cap.* 16. §. 5. „ ivi „

„ Per causa di ciò i commissarj, i quali non vogliono stare „ mallevadori delle lettere di cambio, che essi pigliano, per „ conto d'altri, fanno dichiarare valuta di quelli per conto „ dei quali la pigliano „ *Savary le Parfait Négociant liv. 5. chap. 4. Pour ne point courir ce risque &c.*

Parimente usando egli le due divisate cautele, quella cioè o di non fare nominare la sua persona nella lettera, o di farla al più nominare come semplice procuratore del committente, e l'altra di non far la medesima al suo ordine, ma solo a quello della persona, a cui deve passar la rimessa, non rimane un tal debitore obbligato nemmeno a favore di verun giratario, nè di chiunque altro potesse acquistare interesse in quella lettera, per la significante ragione, che non acquistando egli il dominio di una tal lettera, e non servendo di organo alla cessione, che se ne fa a favore della terza persona, a cui deve passar la rimessa, non viene perciò a contrarre alcuna obbligazione con chicchessia, conforme nella subietta materia hanno stabilito il *Franch. Inst. Iur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. §. 31.* „ ivi „ Cessat vero hæc obligatio in mero institore, in mera extensione indossamenti ab alio subscripti in favorem tertii facta „ *Casaregio de commerc. disc. 51. num. 21., e il Savary le Parfait négociant liv. 3. chap. 4. §. Pour ne point courir ce risque* (quello cioè di restare obbligato a favore del Portatore della Lettera, nel caso che fallissero il traente, il trattario, e quello, che ha data la commissione di acquistare la lettera, e far la rimessa) „ quand un „ commissionaire remet una lettre de change, il doit la faire concevoir payable au commetrant, ou à son ordre: comme aussi si celui qui fournit la lettre n'est pas le tireur, „ & qu'elle soit payable à lui où à son ordre, il faut lui „ faire mettre l'ordre au dos d'icelle, payable à son commettant, où à son ordre: *ainsi le commissionnaire n'ayant point „ passé l'ordre en son nom, il n'est point garant de l'evenement de la „ lettre*, & en cas de faillite, il n'y auroit que le tireur, & „ celui, qui lui auroit fourni, & passé l'ordre au profit du „ commentant, qui en seroit tenu. „

4

La questione potrebbe farsi nel solo caso, che un tale commissionato mancasse di far descrivere nella lettera la persona del committente, onde nella medesime restasse espresso dal traente „ valuta cambiata con detto commissionato. „ Anche in tal caso, purchè questi sia cauto, che la tratta, o girata sia fatta all' ordine della persona, a cui deve passar la rimessa, di modo che egli non riceva, nè tras-

5

metta la cessione del recapito; nè il committente, nè l'indossatario, o giratario, nè chiunque avesse causa di questi, può avere alcuna azione contro il prenditore, e remittente della lettera in questione.

Non può averla il mandante, o committente, poichè, 6 subito che la lettera è presa in esecuzione del mandato inutil cosa è il descrivere, che si prende per di lui conto, allorchè la medesima è presa dopo l'ordine ricevuto, per la somma ordinata, ed a favore della persona indicata dal mandante, come quella, a cui deve passar la rimessa, e ciò per la regola di ragione addotta appunto a schiarimento di questo dubbio *dal Casaregi nei cambista istruito cap. 3 §. 57.* ,, ivi ,, ,, Ogni atto e contratto fatto un procuratore si deve sempre ,, intendere essere da lui stato fatto in vigore del precedente mandato ricevuto a fare il medesimo atto, o contratto, ,, quantunque nell'agire, o contrattare il procuratore non ,, avesse spiegato il nome di procurator a colui, con cui ha ,, contrattato ,, *Golin. de procurat. p. 2. cap. 5. num.* 209., *& Rota Gen. de mercat. dec.* 67. *num.* 2., *e Casaregi de commerc. disc.* 3. *num.* 14., *e discr.* 56. *num.* 21. 22. *e* 23. ,, il che procede molto più fra i mercanti (segue il Casaregi nel detto cam- ,, bista istruito cap. 3. §. 58.) i quali non sono mai soliti ,, nel contrattare per li suoi corrispondenti, o ricorrenti di 7 ,, esprimere il loro mandato, affine di non rilevare i nego- ,, zj altrui, come ho notato nel mio *disc.* 76. *num.* 5. *e* 6. *de* ,, *commerc. tom.* 1., e allora in questo caso tutto il pericolo, e ,, danno della decozione di Antonio, (*Datore della lettera*) ,, non può, nè deve spettare a Cajo (*Prenditore commissionato*) ,, ma a Tizio mandante ,, *detto Casaregi de commercio disc.* 56. *num.* 12., *Ansaldo de commercio discr.* 30. *num.* 32.

Non possono averla l'*indossatario*, o suoi giratarj, per la ragione, che il commissionato per aver fatto da cassiere al committente con pagare la valuta della lettera al 8 datore, non è venuto a stipulare per se alcun contratto nè di acquisto, nè di cessione, giacchè il primo indossatario non riceve la lettera da esso commissionato, ma dal traente, e dal committente: essendo regola di ragione nella subietta materia, che intanto i giratarj, ed il presentante di una cambiale hanno azione contro il traente, e contro i giranti, perchè ognuno di essi trasmettè al successivo indossatario, e giratarj la cessione della lettera mediante un titolo oneroso, quale è quello del pagamento del cambio, o sia del prezzo della lettera; dimodochè, siccome questa cessione

si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto* (nota all' Art. X. N. 2.) così, non venendo la lettera estinta dal trattario, si dà l' l' azione della repetizione del prezzo con ordine retrogrado contro i giranti, e traente, perciò che andiamo a provare alla nota all' Art. 16. N. 3. Ma quando alcuno de' compresi incidentemente in detta lettera non ha ricevuto prezzo, e non ha fatta la cessione ad altri con titolo oneroso, come appunto nel caso, che ora si esamina, costui è allora immune dalle azioni, che nel caso di non seguito pagamento della lettera potrebbero promuovere gl'interessati nella medesima, conforme avverte, e conclude il *Casaregi disc.* 51. *num.* 21., *e nel cambista instruito cap.* 3. §§. 100. 101. *e* 102.

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *Secondo l' uso della Piazza di Livorno il commissionato è obbligato per il pagamento del prezzo della lettera.*
2. *Questo stile è contrario alla regola di ragione.*
3. *Perchè contro il procuratore non ha azione l' altro contraente.*
4. *Specialmente quando contragga procuratorio nomine.*
5. *Se però il procuratore manca di denunziare la sua qualità si obbliga in proprio.*
6. *Si limita quando il commissionato si protestasse espressamente del contrario col mezzano.*
7. *Ciò non ostante l' altro contraente può avere azione contro il mandante.*
8. *Ma quando il mandatario avesse in mano i fondi necessarj per l' acquisto della lettera, il mandante non è tenuto a cosa alcuna.*
9. *Rimedj che competono al datore della lettera in talcaso.*
10. *Se la lettera non è stata girata, compete al datore la reivindicazione.*
11. *Sui'a lettera è girata si distingue se sia con titolo oneroso*, o *come addietro.*
12. *Quando è fatta con titolo oneroso, il datore perde ogni azione contro la lettera, e suoi possessori.*
13. *Il datore ha azione su i fondi destinati a pagare la lettera da lui data.*
14. *Quando non siano passati nelle mani del prenditore.*
15. *Il mandante rimane obbligato a favor del datore se non avesse rimessi i fondi al suo commesso per l' acquisto della lettera.*

1 *UN tale commissionato però, secondo l'uso della piazza di Livorno, è obbligato in proprio a favore del datore della lettera per il pagamento del cambio, o prezzo della medesima.*

ANNOTAZIONI.

LO stile, che si pratica in Livorno nelle contrattazioni dei cambj, è quello, che dà il fondamento a questa regola, 2 la quale, generalmente parlando, dovrebbe essere opposta.

Dico, che dovrebbe essere opposta, perchè, allora quando alcuno stipula un contratto *procuratorio nomine*, non ha l' altro contraente alcuna azione per dipendenza del detto 3 contratto contro il procuratore, ma solamente gli compete *l' azione institutoria* contro il mandante, in forza della regola di ragione, di cui il testo nella *L. final. ff. de Institor. Action.* ove *il Brunemanno num.* 1. *il Voet. num.* 2. *Oesius num.* 3. *& Golin. de procurat. part.* 5. *cap.* 1. *num.* 7. „ ivi „ Secundus casus est, „ quando quis contrahit, uti procurator, DD. omnes dicunt „ nullam oriri obligationem contra procuratorem, qui ex con„ tractu nil sibi quæsivit„ la quale è fondata sul motivo rilevato dall'*Ubero in Prælect. Iur. Civ. tomo* 1. lib. 4. *tit.* 7. §. 4., qual'è quello, che il contratto s'intende fatto non col procuratore, ma col mandante, non solo per volontà di questo, quanto dell'altro contraente.

Affinchè però questa regola si verifichi in pratica, è nessario, che il commissionato, o sia procuratore nello stipulare il contratto denunzi all' altro contraente la sua qualità di 4 procuratore: imperocchè tacendo una tal veste, ed ignorandosi questa dall' altro contraente, viene quello ad obbligare la sua persona a favore di questi, il quale nel contrattare non viene ad avere in mira la persona del mandante, ma quella solo del contraente, benchè implicitamente stipuli, e contragga *procuratoeio nomine*: *Test in Leg. Eum, qui Cod. Si certum petat*, ove il *Baldo*, *ed il Brunemanno num.* 4. *Bartol. in Leg. Qui aliena §. Si is, qui ff. de acquirend. hæredit. & De Luc. ad Golin. de procnratore par.* 5. *cap.* 1. *§.* 1. *vers. distinguit &c.* „ ivi „ Aut „ contrahitur non sub mentione officii, sed ipso proprio no„ mine agente; vel promittente; & solus ipse teneatur, cu„ ius solius fidem creditor secutus est, *Leg. Eum, qui Cod. Si* „ *certum petat.*, *ubi* ubi *Baldus* notat, illum, qui contrahit, „ nomine proprio obligari, licet gerat in animo non con-

„ vertere in utilitatem suam, sed tertii „ ed al §. 4. „ivi „
„ Clarius dic, quod Procurator constitutus ad emendum „
„ vel alium contractum celebrandum, si simpliciter emat „
„ vel aliter contrahat, præsumitur contrahere nomine illius,
„ a quo jam fuit constitutus Procurator *Leg. Pignoro &c.: quod*
„ *declaratur, ut locum habeat præsumptio quoad Mandantem, & Man-*
„ *datarium; secus quoad tertium, scilicet Contrahentem, nam cum ipse*
„ *procurator simpliciter contraxerit, poterit contrahens contra illum age-*
„ *re, tamquam sibi obbligatum nomine proprio* „ *Voet. in Pandect. ad lib.* 14. *tit.* 3. *de instit. action. num.* 6. *vers. Sunt tamen &c.* „ ivi „
„ Sunt tamen qui censent secundum mores hodiernos, ei „
„ qui cum Institore contraxit, electionem non esse, utrum
„ contram præponentem, an potius adversus Institorem age-
„ re velit, sed tantum contra præponentem agendum esse;
„ *nisi quis cum Institore, non qua tali, contraxerit, ignorans forte* „
„ *eum Institorem esse; quia tunc non alterius, quam eius, quo cum*
„ *contraxit, videri potest fidem secutus* „ *Menoch. de præsumpt. præs.* 49. *lib.* 3. *n.* 15. *Mantica de tacit. & ambig. tit.* 18. *lib.* 7. *& Rota Romana dec.* 15. *n.* 2. *part.* 16. *recent.*

Questo appunto è quel caso, che diversamente da quello, che suol fare un Procuratore, accade in pratica nella Piazza di Livorno nell' occasione delle quotidiane contrattazioni cambiarie.

Chi ha commissione da amico di fuori di prender lettera per fare una qualche rimessa, ricerca al Mezzano di Cambi la lettera per il Paese, e per la somma, che gli occorre, senza manifestare la qualità di procuratore, ma bensì in nome proprio; ed il Mezzano, subito che ha trovata la lettera, stabilisce il contratto col datore in nome del Negoziante, da cui ha avuto l' incarico di tale ricerca: e in conseguenza di ciò, tanto al libbro del Mezzano, quanto al libbro dei Cambi del datore della lettera, è registrato per prenditore quella tal persona, che ha ricercata, e che prende effettivamente la lettera, e non già l' amico di fuori, che ne ha a lui dato l' incarico. Diventa poi un incidente per lo più insignificante per il datore la ricerca, che in appresso possa essere fatta dal prenditore di esprimere nella lettera la circostanza *valuta ricevuta da lui per conto del mandante*, giacchè il datore nel fermare il contratto contempla la sola persona del prenditore, onde da quello aspetta il pagamento del cambio alla scadenza del termine di Piazza: senza di che non consegnerebbe la lettera, a meno di averne il prezzo contemporaneamente alla consegna del recapito. Così in

fatti argomenta *il Golino loco cit.* §. 4. *in fine* „ ivi „ Ratio est,
„ quia iste tertius in præsumpta ignorantia mandati præce-
„ dentis compelli non debeat, ut agat contra Dominum
„ (Mandantem) cum quo forte non contraxisset, si scivis-
„ set *illius* nomine contrahi „ *e la Rota Romana nella decis.* 157.
n. 7. *par.* 12. *recent.* „ ivi „ Taciturnitas enim nominis man-
„ dantis operatur quidem, ut venditor, si mandatum igno-
„ rat, directe agere possit pro solutione rei venditæ contra
„ mandatarium, qui cum eo contraxit „ e così avverte ap-
punto, e stabilisce opportunamente il *Casaregi de Commercio
disc.* 56. *n* 12. 13. e 14. „ ivi „ E tutto ciò procede ancorchè il
„ mandatario abbia contratto senza esprimere il mandato, e
„ l'ordine del suo principale: conforme appunto è succeduto
„ nel caso nostro, essendo stile dei mercanti, introdotto per
„ motivo di prudenza, il contrattare senza spiegare la per-
„ sona, per cui fanno negozio, come avverte *Paris. cons.* 91.
„ *lib.* 1. *Monsig. Ansaldo al disc.* 30. *n.* 32. *de Commerc.*, nel qual
„ caso il procuratore sarà bensì obbligato a nome proprio,
„ come principale contraente, verso colui, con cui ha con-
„ trattato; ma rispetto al mandante questa omissione del
„ nome nel contratto, niente altera la natura del contrat-
„ to di mandato passato tra il procuratore, e il mandante,
„ *Rota &c.* „ E lo fissò la nostra *Rota Fiorentina nella Liburnen.
Pretii del* 30. *marzo* 1722. *avanti il medesimo Casaregi*, da esso ri-
portata in ordine *la dec.* 1. dopo il *cambista instruito num.* 26.
„ ivi „ In quanto poi all'altra parte dell'objetto, convien
„ premettere la distinzione comunemente ammessa dai Dot-
„ tori: o il mercante, che contratta per altri, ha spiegato
„ l'ordine, o mandato di contrattare per altri a notizia dell'
„ altro contraente, e allora non resterà egli obbligato, ma
„ solamente il principale, in di cui nome ha inteso di con-
„ trattare; oppure ha contrattato in suo nome senza espri-
„ mere, e spiegare alcun ordine, o mandato, o nome al-
„ trui, ed allora rimarrà egli dal contratto obbligato, e non
„ quello, per cui ha veramente inteso, ed aveva ordine, e
„ mandato di contrattare, per il Testo puntuale nella *Leg.*
„ *Ei, qui* 7. *§. fin. Cod. Quod cum eo, De Luc. ad Golin. &c.* „

6 Se succedesse mai per azzardo, il che non è in uso, nè perciò immaginabile, che un tale commissionato facesse noto al mezzano, che egli prende la lettera per conto di un terzo, e che, non avendo fondi in mano dell'amico per pagare la medesima, non vuole egli essere obbligato in proprio al pagamento del cambio, ma solamente a far ciò coi fondi,

che aspetta dal mandante: e se accadesse pure, che a sì strane condizioni si trovasse persona, che dar volesse la lettera ricercata; è fuori di dubbio, che questo sarebbe appunto il caso della regola generale rilevata sopra da noi al N. 2. del presente articolo; e che perciò il datore non potrebbe mai agire contro il prenditore della lettera, come obbligato in proprio alla soddisfazione della medesima, ma solamente per costringerlo ad un tal pagamento allorchè si trovasse in mano dei fondi spettanti al mandante; conforme stabiliscono, in sequela delle disposizioni del Testo nella *Leg.* 6. *§.* 1. *ff. de negot. gest. il Bruneman. ad Leg. Lucius Titius final. ff. de institut. action. n.* 2. „ ivi „ Sed durante officio in primo casu „ convenietur, non ut ex suis, sed domini bonis solvat „ coi concordanti.

Subito però che viene portata a notizia del datore della lettera, che questa si prende per conto di terza persona, e ciò segue nell' atto di stabilire il cambio per l'organo del mezzano, o sivvero nell' atto di eseguire il contratto colla consegna della lettera, e tanto nel caso che il datore riguardi il prenditore come un semplice commesso del mandante, secondo la fattispecie del precedente N. 5., quanto riguardandolo come suo vero debitore, secondo il caso contemplato negli antecedenti Num. 4. 5. 6. del presente Articolo; è sempre fuori di dubbio, che se mai fallisse il prenditore della lettera prima di averne pagata la valuta al datore, e che costasse, che il mandante non avesse ancora fatti i fondi al mandatario per l'acquisto di detta lettera, in tal caso il mandante, e i fondi, che potessero essere in via per servire all' acquisto di detta cambiale, restano obbligati a favore del datore predetto, come proveremo ai seguenti num. 12. e 13. 7

Se poi il mandante aveva già rimessi al mandatario, e che in mano di questi fossero i fondi necessarj per l'acquisto della lettera ordinata; in tal caso non rimane il mandante responsabile di alcuna cosa a favore del datore, il quale nel dare la sua lettera al mandatario, ha principalmente trattato col medesimo, e corsa la di lui fede per il breve respiro, che l'uso di Piazza frappone fra il giorno della consegna della lettera, e quello del pagamento; e per la ragione, che quando si dà la commissione dell'acquisto di una cosa, per cui è necessario il pronto contante, il mandante accompagna la commissione col denaro: onde deve esser cura del datore della lettera di farsela pagare contemporaneamente, e senza alcuna dilazione; perlochè *sibi imputet* il datore pre- 8

detto, se è stato così negligente nelle notizie di Piazza da non saper prevedere tre giorni avanti il fallimento di quel mandatario, a cui consegna la lettera; e se non si è fatto mostrare il mandato, quale sarebbe la lettera contenente la commissione, da cui avrebbe rilevati i termini della procura, e singolarmente la rimessa del denaro: essendo una regola di ragione, che il Procuratore, che eccede i limiti del mandato, non obbliga la persona del principale, ma solamente la sua, secondo il Testo espresso nella *Leg. Procurator, qui pro evictione* 67. *ff. de Procurator, ove il Brunemanno, Leg. Diligenter ff. Mandati, Gabr. cons.* 155. *n.* 3. *lib.* 1. *Golin. de Procur. p.* 5. *cap.* 3. „ ivi „ Ita ut in eo, quod procurator excessit, non modo Dominum non obliget, sed ipsemet teneatur „ *Rota Romana cor. Surdo dec.* 209. *n.* 6. *& decis.* 708. *n.* 6. *par.* 3. *recent. dec.* 79. *n.* 1. *par.* 6. „ ivi „ Nam est conclusio in iure notis-„ sima, per procuratorem excedentem fines mandati Domi-„ num obligatum non remanere „ *& decis.* 310. *n.* 4. *par.* 14., per la ragione rilevata dal Giureconsulto *Cajo nella L. Diligenter* 5. *ff. Mandati, vel contra*, che chi fa ciò che non è compreso nelle sue commissioni, fa una cosa diversa, e che non è quella, di cui è stato incaricato dal mandante „ ivi „ Nam „ qui excessit, aliud quid facere videtur „ seguitato dalla *Rota Romana nella detta dec.* 79. *della par.* 6. *n.* 3. „ ivi „ Nam „ mandatarius fines mandati eccedens aliud negocium gerere „ videtur, ad quod mandatum non habet. „

9 E' però vero, che seguendo un tal caso, in tre diverse circostanze può ritrovarsi la Lettera consegnata, e secondo il diverso stato, in cui si trova, diversi rimedj possono competere a favore del datore.

Primieramente, se la lettera è ancora nelle mani del 10 Mandatario, e che non sia stata rimessa, compete al datore il diritto della reivindicazione, *& res clamat ad Dominum*, non avendo il datore avuta fede di prezzo, perchè la dilazione accordata dall'uso di Piazza non induce una tal presunzione conforme abbiamo provato alla nota dell'Articolo V. N. 8., e conforme nella subietta materia fissò la *Rota nostra nella Liburnen. litterarum cambii del* 28. *giugno* 1686. *n.* 19. *cor. Cavalcanti*.

In secondo luogo può la lettera essere già stata girata, e rimessa a chi si doveva secondo gli ordini del Mandante; e in tal caso ha luogo la distinzione, se la girata, o trasmissione sia stata fatta non con titolo oneroso, ma a persona, che non vi 11 abbia alcun interesse, e che sia un semplice adjetto del man-

dante, o del mandatario: ed in tal caso non vi è parimente dubbio, che il traente, e datore della lettera può revocare al trattario il mandato di pagare la medesima, come abbiamo provato nelle note all'articolo XI. num. 10. e seguenti.

Ma se poi la girata, o cessione è fatta con titolo oneroso, a segno che il possessore abbia acquistata quella lettera mediante il pagamento del cambio, o gli sia stata ceduta [12] in conto del suo credito; in tal caso non vi è più azione da intentarsi a favore del datore, perciò, che si è dimostrato nelle note al detto articolo XI. n. 9. e segg., ma deve il datore soccombere alla dura sorte di restare un semplice creditore del prenditore fallito, come è appunto il caso, di cui si è parlato sopra al n. 8.

In terzo luogo, se i fondi destinati a fare l'acquisto di detta lettera non fossero ancora pervenuti alle mani del [13] mandatario, che ha presa la lettera; in tal caso è fuori di dubbio in Toscana, che questi fondi restano privativamente ipotecati a favore del datore della lettera; per la ragione, che essendo questi destinati al preciso effetto di acquistar questa lettera, si considerano come un pegno convenzionale, e perciò prelativamente addetto alla soddisfazione, senza che gli altri creditori possano pretendere, che sia messo in massa, e distribuito ai Creditori a contribuito, coerentemente a quanto dispone *lo Statuto di mercanzia di Firenze al lib. 3. rubr.* 2. §. 91., ivi „ „ Pertanto statuirono, ed ordinarono, che chi al tempo del „ fallimento si trovasse avere in suo potere, *o d'altri al suo ordi-* „ *ne* in qualunque luogo mercanzie, o robe di qualsivoglia „ sorte, o *nomi di debitori*, o che saranno tali cose *al cammi-* „ *no per, e a ordine di chi l'avrà a ricevere*, e tanto per conti „ proprj del mandante, quanto per qualsivoglia conto a par- „ te, o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali „ cose se sarà vero, e leggittimo creditore di alcun tale co- „ sì di poi fallito, *o per denari di chi l'avesse servito, o preso per* „ *lui a cambio, o accettato carichi per lui, o in qualsivoglia modo*, „ salvo che per cose immobili, o dependenti da cose immobi- „ li *sarà suo legitimo creditore*, purchè tutto sia seguito per due „ giorni, o più avanti si scuopra il fallimento, *abbia per* „ *obbligato, ed ipotecato per la concorrente quantità di tal suo credi-* „ *to le mercanzie, o robe, di che di sopra, che alcun altro creditore* „ *di tale fallito, e ne abbia la retenzione finchè venga pagato, e per* „ *tal suo credito per la concorrente quantità non sia tenuto a contri-* „ *buire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi con gli altri creditori* „ [14]

E senza che sia necessario, che questo pegno sia nelle ma-

ni del creditore, nè assegnato formalmente nell'atto della creazione del debito, conforme fu magistralmente fissato nella *Florentina Pignoris del* 10. *marzo* 1746. *ai* §§. 12. *segg. riportata la* 25. *nel tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano seguitato da me in una Senen. concursus creditorum, seu Pignorum del* 4. *agosto* 1773., in cui esiste il mio voto decisivo, come Assessore in quel tempo del Magistrato di mercanzia di Siena, e Giudice delegato in quella causa fra i Sigg. Fratelli Gori, Pannellini, e Bernardino Nannini da una, e la massa dei creditori di Gio: Grisostomo Porciatti dall' altra parte.

Se finalmente il mandante non avesse ancora rimessi i fondi al suo commesso per l' acquisto della lettera, egli stes- 15 so rimane in tal caso obbligato a favore del datore, non tanto *ex iuribus* del commissionato, e per esser questo nel caso di esperimentare contro il mandante l' azione *mandati contraria*, che competerebbe al mandatario a forma del Testo nella *Leg. Licet* §. *Ea obligatio*, *nella Leg. Qui proprio* §. *Item contra ff. mandati*, & *in Leg.* 1. *Cod. eodem* di cui *il Golin. de Procurat. par.* 5. *cap.* 5. §. 1. 4. & *per totum*, e *il Casareggi de commercio discr.* 56. *num.* 37., *l' Ansald. de commerc. disc.* 30. *n.* 32., *Scaccia de commerc.* §. 2. *gloss.* 9. *num.* 2. & *Rota Januen. de mercat. decis.* 67. *num.* 9. *dec.* 125. *n.* 2. 4., nei precisi termini del caso, di cui si tratta, *e dec.* 178. *num.* 2., quanto ancora perchè il datore nell'atto di dar la lettera avendo dovuto esprimere, che questa tratta si faceva per conto del mandante, è venuto in conseguenza a contemplare ancora la di lui persona, nel qual caso è anche esso responsabile del prezzo di quella lettera, conforme seguendo la *Glossa*, *ed altri Dottori nella L. Si pupilli* §. *Item si ff. de negot. gest.*, *fermò il de Luc. ad Golinium loc. cit. par.* 5. *cap.* 1. §. 1. *vers. Distinguit* & *in fine* „ ivi „ Aut contrahitur cum procuratore, tam contemplatione Domini, quam sui ipsius, & tunc uterque tenetur „ & *Boerius in decis. Burdegalens. dec.* 273. *num.* 2.

ARTICOLO DECIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Quando il commissionato prende la lettera al proprio ordine, e poi la gira, in tal caso anche esso è obbligato a favore dei giratarj*
2. *Ragione di questa regola.*

3. *Perciò, se il prenditore si fa girante, divien debitore dell'esito della lettera.*
4. *Ma avrebbe il regresso contro il mandante.*
5. *Eccezione di questa regola.*
6. *Ragioni sulle quali è fondata quest' eccezione.*

SE un simile commissionato prendesse la lettera al proprio ordine, e poi la girasse alla persona, a cui deve farsi la rimessa; in tal caso, resterebbe anch' esso obbligato a favore dei giratarj, e del presentante, del felice esito della tratta, e conseguentemente dell' idoneità del traente. 1

ANNOTAZIONI.

E' Un assioma del gius cambiario, che i giranti sono obbligati a favore de' loro giratarj, o cessionarj nella stessa forma, che il traente lo è a favore del prenditore: Per la ragione, che il girante rapporto al suo giratario viene a fare la figura dello scrivente, come quello, che cede al giratario un nome di debitore *pro solvendo, & non pro soluto*; onde, non effettuandosi il pagamento promesso, il giratario ha il regresso contro il girante, come con pacifico, ed uniforme sentimento è stato stabilito nel foro mercantile da tutti i Dottori, *Franck. Instit. Iur. cambial. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. *num.* 29. ivi ,, Hic vero (cioè il girante) ex suo indossamento te- ,, netur tanquam debitor principalis, etiam ad bonitatem ,, literarum præstandam, donec iisdem plene satisfactum, ea- ,, dem ratione, ac si cambium scripsisset ,, ; *e al* §. 33. ,, ivi ,, ,, Denique inter ipsos ,, (cioè il girante, il traente, e l'ac- ,, cettante) ,, & indossatarium idem effectus ex ipso indos- ,, samento resultat, qui oriturus erat, si ipsi literas cambia- ,, les eidem ab initio scripsissent, vel acceptassent ,, *Heinecc.* ,, *Elem. Iur. camb. cap.* 6. §. 2., & §. 7. ,, ivi ,, Is, qui cam- ,, bium alicui ita cessit, ut valutam a cessionario receperit, ,, huic semper obligatus est, si non soluta sit pœcunia. Unde ,, indossatarius, vel cessionarius actionem cambialem instituit ,, adversus indossantem, vel cedentem, ad summam cambia- ,, lem cum impensis omnibus restituendam ,, *Casaregi de com-* ,, *mercio disc.* 55. *num.* 3. ,, ivi ,, Videbatur pro fundamento ,, hujus assumpti applicari posse Iuris conclusionem per Do- ,, ctores communiter traditam, & stylo, mentique mercato- ,, rum accommodatam, quod nempe girata sub literis cam- ,, bii de sui natura importet simplex mandatum de solvendo, ,, sive cessionem nominis debitoris in utilitatem cedentis, 2

„ *nempe pro solvendo, & non pro soluto*, aut sub tacita conditio-
„ ne, si cessionarius consequetur solutionem a debitore cesso;
„ & sic, literis giratis non adimpletis, semper remanet adstri-
„ ctus girans ad pœcuniæ restitutionem, vel ad interesse„;
„ ed al successivo §. 9. „ ivi „ Nihilominus decoctione de-
„ bitoris subsequuta, de stylo, ac praxi universali mercato-
„ rum, giratarius regressum habet contra girantem, quod
„ etiam inter Doctores non controvertitur„ *e nel Cambista*
„ *istruito cap.* 4. §. 50., seguitato dalla *Rota nostra presso il Con-*
„ *ti dec. florent.* 41. *num.* 18. „ ivi „ Si quidem ratio, propter
„ quam decoctio debitoris cedit damno ejus, qui scripsit li-
„ teras cambii, ea est, quia hujusmodi literæ girate, aliæ-
„ que similes schedulæ, quæ a creditore recipiuntur, non
„ censentur datæ, & respective receptæ pro soluto, sed pro
„ solvendo, adeout, si debitor tractam non adimpleat, is,
„ qui schedulam recepit, regressum habeat „ contra tra-
„ hentem. „

Posto questo principio, ne segue, che se un negoziante, incaricato di acquistare una cambiale per conto di un terzo, la prende al suo ordine, e poi la gira alla persona, che gli viene indicata dal mandante, e che da questi sia girata ad altri, si costituisce egli debitore, e responsabile della lettera a favore dei giratarj nel caso di fallimento del traente, dell'accettante, e del mandante; non essendo i giratarj obbligati a sapere l'intelligenza col mandante, e non potendo perciò da simili atti occulti restare in minima parte pregiudicati, conforme, seguendo *il De Luca de empt., & vend. disc.* 3. *num.* 8., *e l'Urceolo de transact. quæst.* 8. *num.* 12. *e* 13. ferma il *Casaregi nel Cambista istruito cap.* 3. §. 64. *il Du Puy delle lettere di cambio cap.* 16. §. 4. *Phoonsen Loix & Coutûmes du cange chap.* 9. §. 4. „ ivi „ Un donneur prudent, qui remet pour compte
„ d'autrui, & qui demeure du croire, ne fera pas non plus
„ faire les lettres de change payables á son ordre, pour en-
„ suite les endossér; car par cet endossement il en fait ses
„ propres lettres, & il est obligé de répondre du rechange,
„ & des fraix: mais lors qu' il faut faire les lettres payables
„ à son principal, ou á son ordre, il n'est responsable que du
„ montant des lettres de change„ *& chap.* 27. §. 7. e finalmente il *Savary le Parfait negociant livr.* 3. *chap.* 4. §. *La cinquieme &c.*
„ ivi „ La cinquieme est quand un commissionaire a reçû
„ ordre d'un commettant de lui remettre des lettres de chan-
„ ge, de ne les pas faire concevoir en son nom payables á
„ lui, ou á son ordre. La raison en est, qu' il faudroit qu'

„ il passât le sien payable á son commettant: de orte que
„ s'il disposoit la lettre à une tierce personne par l'ordre
„ qu' il mettroit au dos de la lettre, le tireur, celui sur qui
„ elle seroit tirée, et le commettant venant á faire faillite,
„ la lettre retourneroit sur lui, et il seroit tenu de la payer
„ à celui qui en seroit porteur, et qui auroit l'ordre passé á
„ son profit. „

Occorrendo però il fallimento dell' accettante, e del traente, e che per avere un tale commissionato esposta la sua persona nella lettera mediante la propria gira, venga a soffrire il danno del ritorno, e spese della lettera protestata di non pagamento, averà egli regresso contro il mandante, per conto del quale averà presa la lettera, mediante l'azione *contraria mandati*, di cui gli allegati testi nella *Leg. Licet §. Ea obligatio, nella leg. Qui propria §. Item contra ff. mandati, e nella Leg.* 1. *Cod. eodem*, riportati sopra al n. 15. dell'articolo XV., conforme nella subietta materia conclude il *Casaregi nel suo cambista istruito cap.* 3. §. 65. 4

Da questa regola generale applicabile ai casi, in cui un negoziante, che nell'eseguire la commissione del suo amico è così incauto di mescolarci la propria gira, deve però eccettuarsi quel caso, in cui accadesse, che la lettera di tale rimessa non facesse altro passaggio, che nelle mani di quella persona, a cui dovesse rimettersi per ordine del mandante, o di altra di sua dipendenza, la quale non vi avesse altro interesse, che quello di semplice addietto del giratario, e non con titolo oneroso ne fosse egli il possessore: Dimodochè dalle mani del prenditore mandatario fosse passata la lettera in quelle dell'amico designato dal mandante, ed in esse rimasta, senza, che in questo passaggio il mandatario ricevesse alcuna somma.

In un caso simile il mandatario non sarà responsabile di alcuna cosa in qualunque accidente di fallimento del traente, e del trattario; per la ragione che non avendo egli ricevuta alcuna somma per prezzo della sua cessione, ma avendola fatta unicamente come procuratore del mandante, di scienza, ed intelligenza del cessionario; ha quindi fatto un contratto nella semplice qualità di procuratore: Onde ricorre la regola, che in un caso simile non la sua persona, ma bensì quella del principale rimane in tal contratto obbligata, coerentemente a quanto dispongono i testi nella *leg. final. ff. de instit. act. nella leg. procurator, qui pro evictione ff. de procurator. nella leg. Si pupilli §. Item si procuratori ff. de negot. gest.* dopo de' 6

quali il *Golino de procurat. part.* 5. *cap.* 1. §. 7. *il De Luca ad Golin. d. cap.* 1. §. 1. *vers. distinguit &c. & Rota Romana dec.* 644. *num.* 3. *part.* 4. *tom.* 3. *recent.*, e nei termini precisi del caso di cui si tratta il *Casaregi discr.* 51. *n.*21. „ ivi „ Hoc unum in hac „ materia indossationis advertendum puto, quod si mercator „ ordinem dederit suo corresponsali, ut ex suis mercibus re- „ tractum per suas, vel alienas literas cambii sibi remitteret, „ tunc, si adhibuerit literas alienas pro facienda remissa, & „ eas giraverit ei, ad quem remittere pœcuniam debet tunc „ girans in nullam incidit obligationem, quia illa girata in- „ telligitur facta in executionem præcedentis mandati sibi a „ mercatore dati de remittendo retractum mercium, & sic „ nil aliud importat, quam simplicem declarationem, seu „ recognitionem personu veræ, pro qua girans, uti procura- „ tor mandantis, cambi m contraxit; ad per me tradita in „ una *Florentina literarum cambii pro D.D. creditoribus guadagni &* „ *disc.* 5. *de commercio, & alibi passim.* „

ARTICOLO DECIMO SETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Chi ha commissione di prender lettera è obbligato a prenderla da persona di credito.*
2. *Qualunque procuratore è obbligato a agire da buon padre di famiglia.*
3. *E da ciò deriva, che il commissionato a prender lettere, la deve prendere da banchiere accreditato.*
4. *Se ciò fa non è responsabile dell' esito della medesima.*
5. *Servendo, che si regoli come se fosse proprio interesse.*

UN negoziante, che ha la commissione da un amico di prendere lettera nella sua Piazza per farne la rimessa ad un terzo, è sempre obbligato di prendere quella da persona di credito: E adempiendo a questo 1 *dovere, non è debitore dell' esibito a favore del mandante, o sia del committente.*

ANNOTAZIONI.

E' Una regola di ragion comune, che chi rappresenta un' altra persona nella qualità di suo procuratore, o commissio-

nario, coll' accettare qualche incumbenza, che da quello gli venga addossata, deve la medesima eseguire con la maggiore esatezza, come se si trattasse d' affare proprio, e fare in somma tutto ciò, che far potrebbe un diligente padre di famiglia, *Text. in leg. a procuratore Cod. mandati Golin. de procurat. part.* 1. *cap.* 2. *num.* 8. *Ansaldo de comm. disc.* 61. *num.* 15. ,, ivi ,, ,, Videlicet quod procurator debeat in negotio peragendo eamdem adhibere solertiam, & vigilantiam, quam in re sua ,, adhibuisset ,, ove i concordanti, e *Casaregi de commercio disc.* 176. *num.* 42. *& disc.* 225. *num.* 17.; e che fatto ciò, non può, nè deve essere responsabile dell' evento della sua commissione a favore del mandante, secondo i *testi nella leg. Sed ultro* 10. §. 1. *nella leg. Successor* 12. *in fine*, *nella leg. Sive hæreditaria* 22. *ff. de negotiis gestis*, ove per tutto il *Brunemanno*, *Rota nostra coram de comitib. dec. florent.* 37. *num.* 8. *e* 9., con i concordanti.

2

Allorchè dunque chi ha la commissione di prendere una cambiale per far una rimessa per conto terzo prenda quella, che dai negozianti dicesi *buona lettera*, la quale a senso dei medesimi, e secondo la spiegazione, che ne dà lo *Scaccia de commercio & camb.* §. 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *ampliat.* 10. *num.* 68. *vers. Capio*, *ampliat.* 14. *num.* 1. *in fine & part.* 5. *limin.* 6. *num.* 1., si è la lettera di un traente che gode buona riputazione in Piazza, dimodochè un tal commissionato faccia ciò, che farebbe se si trattasse di un affare proprio, e di una rimessa per conto proprio; adempisce con ciò a tutti gli obblighi, che gli corrono, nè può esser tenuto a conto, nè responsabile dell'esito, come seguendo i testi nella *leg. Idemque*, *e nella leg. Ex mandato ff. mandati*, *e nella leg. A procuratore cod. mandati*, fermano *Paris cons.* 90. *num.* 39. *lib.* 1. *Ansaldo de commerc. disc.* 61. *num.* 24. *Casareg. de commerc.*, *& disc.* 56. *num.* 15. *e* 17., e nel *cambista instruito* per il preciso caso, di cui tratta *cap.* 3. *num.* 59. *e lo Scaccia de comm. & camb.* §. 2. *Glossa* ,, ivi ,, Aut ,, illa futura decoctio (del datore della lettera) erat ita ,, latens, ut facile quisque potuisset remanere deceptus; & ,, sic in effectu (il mandatario Sejo) caret culpa, & tunc ,, concludo, quod damnum erit ipsius Francisci (Mandatis), ,, qui ordinem simplicem dedit, cum Sejus fecerit id, quod & ,, ipsemet Franciscus probabiliter facere debuisset. ,,

3

4

La ragione di questa regola si è, perchè il mandatario, o sia commissionato a prendere la lettera per fare la rimessa ordinata, non è obbligato nell' esecuzione del suo mandato a fare di più di quello, che dalle altre persone della stes-

5

sa sua *professione* sarebbe fatto in un caso simile nella piazza, ove si eseguisce la commissione, *Decius cons.* 430. *num.* 5. *& seq. Stracca de mandat. num.* 41. *vers. quod enim*, *Casaregi de commerc. disc.* 115. *num.* 14. *e* 15. *disc.* 176. *num.* 44. „ ivi „ Nam
„ mandatarius non tenetur plus agere, quam quod ab aliis
„ mercatoribus in loco, ubi exequitur mandatum, observa-
„ tum est „ *& in disc.* 225. *num.* 18. „ ivi „ Ex ea satis con-
„ vincenti ratione, quod mandatarius non obligatur plus age-
„ re, quam quod a cœteris eiusdem professionis in loco, ubi
„ exequitur mandatum, in aliis casibus observari solet „; e se la disgrazia porta, che la *lettera buona* diventi cattiva, e non pagata, non può di questa sventura darsi debito al mandatario: Essendo una regola non controversa nel foro, che l'utilità dei contratti deve misurarsi dal tempo, in cui si eseguisce il contratto, benchè poi ne derivi un effetto contrario, conforme abbiamo dal testo espresso nella *leg. Si is* 50. *ff. mandati*, *e nella leg. Negotium gerentes alienum* 22. *cod. de negot. gestis* „ ivi „ Negotium gerentes alienum, non interveniente
„ speciale pacto, casum fortuitum præstare non compellun-
„ tur „ *Thesaur. iun. quæst. for.* 62. *num.* 14. *lib.* 1. *Phoonsen loix & contûmes du change chap.* 41. §. 6. *& chap.* 25. §. 13. *Franck. instit. iur. camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 1. §. 13. „ ivi „ Præter ea pe-
„ riculum omne fert tam quoad remissam, quam tractam,
„ sive sibi, sive tertio directam „ *Stypmannus de iure maritimo part.* 4. *cap.* 8. *num.* 93. *Casaregi de commerc. disc.* 8. *num.* 2. „ ivi „
„ Quando enim administratores prudentes aliquid gerunt,
„ quod vertit, vel ordinatur in utilitatem sui principalis,
„ illud omnino est attendendum, & validum est, licet po-
„ stea per accidens speratum non sortiatur effectum „ *& num.* 10.
„ ivi „ neque obstat, quod dictus m. Franciscus Serra post
„ longum temporis cursum deterioris effectus fuerit conditio-
„ nis, quia utilitas contractus attenditur solum de tempore,
„ quo contrahitur, prout in terminis de persona, quæ de
„ tempore contractus erat idonea, & in deteriorem mutavit
„ conditionem suam, affirmat *Rota Romana dec.* 256. *num.* 5.
„ *&* 6. *part.* 14. *recent.* „ ibi „ *Unde quando*, *& postea conditionem*
„ *suam deteriorasset*, *hoc cedere non debet in damnum administrato-*
„ *ris*, *qui non tenetur de casu inopinato post contractum supervento*,
„ *leg. negocium &c.*; *nam in hac materia attenditur utilitas ab ini-*
„ *tio*, *non autem a futuro eventu*, *Rota dec.* 289. *num.* 3. *part.* 9.
„ *recent.*, & regulariter, quod utilitas attendatur de tempore
„ contractus, licet contrarius postmodum subsequatur effectus,
„ tradunt *Card. De Luca de alienat. disc.* 1. *num.* 46. *& Rota dec.*

" 191. *num.* 14. & 15. *part.* 17. *rec.* & *dec.* 41. *n.* 18. & *dec.* 813.
" *n.* 34. & *seq. part.* 18. *recent.* & *dec.* 58. *num.* 20. 21. & *seq.*
" *part.* 16. *recent.* & *dec.* 164. *num.* 13. *part.* 17. & *late* Rota *co-*
" *ram Peuting. dec.* 49. *num.* 1. 2. 3. & 7. "

ARTICOLO DECIMOOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Se un tal commissionato dà debito al mandante della provvisione dello star del credere, sarà responsabile dell' idoneità del traente, e del puntuale pagamento della lettera*, e num. 3.
2. *Definizione dello star del credere.*
4. *Quantitativo della provvisione per lo star del credere in Livorno.*

SE un tale negoziante, che riceva la sopra espressa commissione, darà debito al mandante della provvisione dello stare del credere *per la rimessa della lettera, sarà in tal caso reso responsabile a favore del mandante dell' idoneità del traente, e del puntuale pagamento della lettera.* 1

ANNOTAZIONI.

E' Un costume fra i negozianti, che quando uno, che ha una commissione, vuol garantire la sicurezza del contratto, come sarebbe quella di un' assicurazione, di un cambio, di una vendita, o di altro, in cui occorra correre la fede dell' altro contraente, dà debito all' amico mandante della provvisione *dello star del credere*, la quale altro non è, che il prezzo del risico, che questo tale commissionato si assume a benefizio del mandante, conforme dietro il testo nella *leg.* 1. *ff. de reb. cred. si cert. potat.* fermano nella sobietta materia *Decius cons.* 7. §.5. *vers.* " Et quia (ivi) isti videntur *impagan-* " *ti*, utpote proprie dicitur de illis, qui *stant del credere*, & " propter istum effectum est facta promissio, & propter hoc solvitur salarium " *l' Herring. de fideiuss. cap.* 2. *num.* 42. *Peri nel suo negoziante cap.* 31. *Scaccia de commerc. & cambio* §. 3. *Gloss.* 3. *num.* 1. *Ansald. de commercio disc.* 98. *num.* 52. " ivi " Et ta- " men *lo star del credere* nihil aliud est, quam fidiubere, seu 2

„ accedere alienæ promissioni „ *il Casaregi de commerc. disc.* 51. *num.* 20. „ ivi „ Verum mihi inutilis videtur hæc quæstio, „ quia fideiussio inter mercatores habet eamdem efficaciam, „ quam principalis obbligatio, per ea, quæ diximus alibi suo „ loco occasione fideiussionis per mercatores assumptæ sub „ consueta verborum formula „ *star del credere* „ & *Rota Lucen. coram Josepho Altogrado* in una causa Vernacia, e Sarei riportata dal *Mansio* dopo la *consult.* 195. *al* §. 29. „ ivi „ Poichè è stata facile la risposta col dire, *che lo star del credere* „ stilato dai negozianti, e del quale si fa menzione in dette „ lettere oblatorie, è cosa del tutto differente dalle semplici „ mallevadore, come è obbligato, di cui si parla: *Poichè questo star del credere viene in dette lettere ristretto, e così pratiscato per i debitori di cambj, e per le mancanzie, che si vendono* „ *a credenza*, e si stà del credere *per quei debitori*, che dallo „ stesso mercante, che stà del credere, sono stati creati, e „ ciò per denari, ed effetti, che dall'amico, e corrisponden- „ te, a favore di cui il detto mercante ha dato il suo obbli- „ go, sono venuti nelle proprie sue mani, e de' quali esso „ ne resta il vero, e principal debitore „ & *d. Mansius in seq. consult.* 196. §. 22. „ ivi „ Come sogliono i negozianti tutti ri- „ cevere una certa provvisione nell' obbligarsi, *e star del cre-* „ *dere* per altri; poichè credere alla fede, e promessa altrui „ *e star del credere*, è star mallevadori del credere alla pre- „ messa altrui „ & *Torre de camb. prolegom. ad disput.* 2. §. 56. *in fine*, *Savary dictionaire de commerce au mot* „ Demeurér du croire „ ivi „ Demeurér du croire: se dit aussi à l'egard des di- „ spositions, ou negociations, que les commissionnaires ou „ correspondans des négocians, & banquiers font pour leurs „ commettans concernant la banque. Lorsqu'il y a conven- „ tion precise par ecrit entre une commissionnaire et un „ commettant qui porte que le commissionnaire *demeurera du* „ *croire*; le commissionnaire doit étre responsable envers le „ commettant de l' evenement de la lettre de change qu' il „ lui remet soit par son ordre, ou autrement. „

Allorchè dunque il negoziante prende la provvisione dello *star del credere* per una rimessa, che fa per conto di un amico, viene a costituirsi mallevadore dell'esito della lettera, e così dell' idoneità del traente, e dell' accettante, conforme nei termini del caso fissano concordemente *Decius cons.* 7. §. 5. *vers.* „ Præterea (ivi) quando mercatores promittitunt sim- „ pliciter *stare del credere*, obligantur ad solvendum quod de- „ bitores sunt falliti, o diventati impaganti „ *Casareg. de*

commerc. disc. 39. *num.* 8. ,, ivi ,, Quoniam per literas dictorum ,, sociorum apparet, eos assumpsisse in se omne periculum ,, debitorum mediante etiam mercede inter mercatores appel- ,, lata *provvisione*: quam periculi assumptionem præseferunt ,, absque dubio illa verba *vi staremo del credere* ,, *e disc.* 56. *num.* 20. ,, ivi ,, E' però vero nel caso nostro, che il perico- ,, lo della rimessa spettava ai sigg. Cambiagio, e Piuma ,, (mandatari), perchè eglino colla *provvisione* solita, e se- ,, condo l'ordine avuto, se ne erano assunto il pericolo con ,, *star del credere*, come distingue benissimo a questo proposi- ,, to lo *Scaccia &c.*; anzi da ciò evidentemente costa, che il ,, pericolo della rimessa per natura del contratto spettava ai ,, mandanti, e non ai mandatarj: altrimenti sarebbe incom- ,, patibile la promessa *del credere*, con cui i sigg. Cambiagio, ,, e Piuma avrebbero fatta la sicurtà, ed assicurazione a lo- ,, ro medesimi, ed al proprio suo denaro, se a loro, o per ,, conto proprio spettava la rimessa, qual' assurdo è stato con- ,, siderato da me nel mio *disc.* 14. *n.* 12. *de commercio* ,, *Franch. instit. iur. camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 1. §. 17. ,, ivi ,, Remittens per ,, exceptienem nominis periculum fert, quoties illud in se ,, recepit pacto etiam tacito, quo casu maiorem provisionem ,, capere solet ,, *Phoonsen chap.* 25. §. 13. *& chap.* 61. §. 6. ,, ivi ,, ,, Lorsqu'un Tireur, qui tire pour compte d' autui ne reçoit ,, pas la valeur de sa traite, la perte est pour le compte ,, de celui, pour qui il tire, si ce n' est que le Tireur ne ,, soit *demeurè du croire* à sa volontè, car dans ce cas le dé- ,, meurér du croire ne regarde pas seulement ler remises en ,, particulier, mais même toute la negociation; c' est pour ,, quoi il est obligé de supporter la perte lui même, comme ,, il y est obligè encore s' il accorde quelque delai au Don- ,, neur &c., *Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 3. §. 63. ,, ivi ,, ,, Debbo però soggiungere, che eziandio nel caso, che Cajo ,, avesse fatta figura di solo procuratore nel prendere da An- ,, tonio la lettera, se egli avesse contata a Titio quella prov- ,, visione, che è solita contarsi in quella piazza per *star del* ,, *credere*, sarà all' istesso modo tenuto a pagare a Tizio il ri- ,, torno ,, e la *Rota di Lucca nella citata decis. cor. Altogradi post Mans. consult.* 195. *num.* 29. ,, ivi ,, Pongo il caso. Il sig. Ugo- ,, lino Vernaccia ordina agli eredi di Lorenzo Sarvi, che ri- ,, mettino mille scudi a Venezia: essi, avendo prima ricevu- ,, to da lui li debiti assegnamenti per il detto denaro, sbor- ,, sano in Lucca mille scudi in mano di qualche mercante, ,, che abbia corrispondenza a Venezia, come per esempio in

„ mano di Giovanni Andreoli, dal quale riceverono la let-
„ tera di cambio per Venezia, *e stanno per lui del credere* a fa-
„ vore del sig. Ugolino *col cavarne la provvisione di un terzo per*
„ *cento*. Ecco che li detti eredi *stanno del credere* per un debi-
„ tore creato da loro medesimi, cioè per Giovanni *Andreoli*,
„ e coll' aver prima ricevuto il valsente dal sig. Vernaccia.
„ E questo è il caso dello *star del credere* per i debitori dei
„ cambj, *ut est notorium in practica* „ *Giradeau la banque rendue*
facile dans le Recueil en forme de dictionaire au mot „ *Du croire*
„ ivi „ Déméurer du croire c' est se rendre garant, & respon-
„ sable de la validité des remises quæ l' on fait à ses corri-
„ spondans soit directement soit autrement des lettres que
„ l' on prend pour leur compte. En ce cas on paye double
„ provision, à moins qu' on n' en soit convenu autrement „
Ansald. de Commercio disc. 98. *uum.* 56.

Questa provvisione però, che nei diversi Paesi è diversa a misura delli diversi costumi, nella Piazza di Livorno è stabilita da un' inveterata consuetudine a ragione di *mezzo per cento* come avverte il *Peri nel negoziante cap.* 31. §. *Le provvigioni poi &c.*: nè può tacciarsi di arbitraria, essendo regola stabilita nel gius mercantile, che in questa materia specialmente deve attendersi l' uso, e lo stile stabilito dai negozianti, *Scaccia de commerc.* §. 3. *Gloss.* 3. *num.* 11. „ ivi „ Quæro
„ quinto quanta sit ista provisio? Respondeo esse tantam,
„ quantam laudabilis mercatorum usus approbavit, *Boninseg.*
„ *trattato dei cambj cap.* 7. *vers. Della provvisione*, in responsione
„ ad nonam difficultatem, *& in cap.* 5. *vers. Altri poi desidera-*
„ *no*, seu quantam approbabit sanum peritorum judicium,
Coli. tract. de camb. cap. 31. *in fine* „ *e detto Scaccia loc. cit. num.*
„ 12. *vers.* „ Si tamen aliis in locis, seu apud alios mercato-
„ res daretur maior, vel minor, erit servanda consuetudo eo-
rum „ *Lupus de usuris in cap. naviganti comment.* 3. §. 1. *n.* 19. ove ammette, che questo premio, o sia provvisione possa impunemente farsi ascendere anche fino al cinque per cento; e finalmente l' *Ansaldo de commerc. nel detto disc.* 98. *num.* 57.

****

ARTICOLO DECIMO NONO.

SOMMARIO.

1. *Se il Commissionato non prende la lettera da persona di credito è tenuto del buon esito della medesima.*
2. *Ragioni di questa regola.*
3. *Tanto più quando il mandatario percipe una provisione dal mandante.*
4. *Autorità, che la fermano.*

MAncando il negoziante, che abbia una tal commissione, di prender la lettera da persona di credito, ancorchè non sia stato del credere, *sarà debitore a favore del mandante del buon esito della lettera.* 1

ANNOTAZIONI.

NElla maniera, che quel procuratore, o comissionario, che eseguisce da buon padre di famiglia l'incombenza, di cui è incaricato, e che ha accettato, non è poi debitore a favore del mandante, o sia del committente di alcuna delle conseguenze, che possono derivare dal sinistro evento dell'affare eseguito, come abbiamo provato al n. 2. dell'articolo precedente, ed al n. 4. del medesimo nella subietta materia d'incumbenza relativa alla provvista di qualche lettera per far rimesse; così per la ragione degli opposti, colui, che nell'esecuzione del mandato trascura quelle diligenze, e attenzioni, che si devono, e che userebbe qualunque buon padre di famiglia si costituisce debitore a favore del mandante del danno, che ne deriva: e può quindi dal mandante esser contro di lui esercitata l'azione *mandati directa* per essere resarcito di tutti i danni, a forma del testo nella *leg. Cum per procuratorem 9. cod. mandati, vel contra,* ove il *Brunnemano n. 1.* „ ivi „ 2
„ Quando procurator dolo, vel culpa, committendo, vel
„ omittendo, læsit jus sui domini, & principalis, actione *man-*
„ *dati* convenitur *directa*, & quidem ad interesse in quantum læsus sum „ & *Perez in d. tit. mandati, vel contra §. 8.*, mentre in quest' azione si comprende non solo la colpa lata, ma la levissima ancora, considerandosi dalle leggi per dolo la semplice omissione, e negligenza del mandatario, coerentemente alla disposizione di ragione, di cui la legge

tutori cod. de negot. gestis, *ove il Brunnemano num.* 1. 11. *e* 12. *Perez in d. tit.* 35. *cod. mandati, vel contra num.* 9. „ ivi „ Tenetur „ enim mandatarius non tantum de dolo, & lata culpa, verum etiam de omni alio quod ad eum pervenit, non etiam „ de casu fortuito, nisi ad illum se obligaverit *Leg.* 13. *d. tit.*, „ ubi esclusio casus fortuiti satis innuit inclusionem culpæ „ etiam levissima, *id. Perez in tit. de negotiis gestis lib.* 19. *cod. num.* 4. „ ivi „ Non gessisse autem videtur, ut oportuit si „ exactissimam diligentiam non adhibuit, nec enim sufficit „ talem adhibere, qualem rebus suis adhibere solet, si modo „ alius diligentior eo commodius administraturus esset ne„ gotia, si neglexit ea agere, quæ alius fuisset gesturus: *quo casu non tantum latam culpam, sed & levem, & levissimam* præstare necesse est „ *Donnellus de iur. civ. lib.* 13. *cap.* 11. §. 8. & *seqq.*, e precisamente, dopo aver dottamente ventilata questa materia; & per riscontrare se le leggi facciano in questa parte alcuna differenza fra il procuratore legale, che riceve per la sua incumbenza una mercede, ed il semplice mandatario al §. 10. così conclude „ ivi „ Tenebimus igitur hanc „ sententiam, mandatarium, & procuratorem in universa „ administratione sua *omnem culpam*, non etiam casum for„ tuitum præstare debere „ *Golin. de procurat. par.* 1. *cap.* 2. §. 5. „ ivi „ Illam ommittendo, dicitur esse in dolo, cum „ etiam lata, levisque culpa veniant in actione mandati „ *e par.* 5. *cap.* 4. §. 4. „ ivi „ Et ad id, quod dixi „ quod in „ actione mandati veniat culpa levissima, ut supra, *part.* 1. „ *cap.* 2. *n.* 6., adde *Paul. Layman lib.* 3. *de pact. & contract.* 4. „ *cap.* 26. *n.* 7. *vers. testium*, *Straccha in tit. mandati num.* 44.

Lo che specialmente si verifica, ed ha luogo presso i negozianti, i quali non eseguiscono gratuitamente simili commissioni, ma ricevono per tali incomodi una mercede, la quale essi chiamano *provvisione*, come avverte opportunemente il *Casaregio disc.* 36. *n.* 2. „ ivi „ Nam cum dictus defunctus, „ sine mandato ac consensu eius consocii, & absque ulla „ exinde approbatione, elegerit mm. Federicum Spinolam, „ Thomam de Nigro, & Genesium Sanguinetum in execu„ tores, & complimentarios ad accipiendum eius bona, & „ pecunias trasmissas ab eius corresponsalibus, *tenetur de omni* „ *damno, quod ex illius facto, & culpa etiam levissima*, obvenit „ eius corrisponsalibus, & dominis, attenta presertim merce„ de, sive *provisione*, ut nuncupatur a mercatoribus „ & *Rota genuæ decis.* 160. *n.* 2. „ ivi „ Nam aliena negotia exacto offi„ cio geri debent, *& quælibet negligentia habetur pro culpa, leg. in*

„ *re mandata cod. eod.*, & mandatarius tenetur de omni culpa „ *leg. A procuratore cod. mandati* : unde secundum aliquos per „ illum textum tenetur etiam de levissima, *Alexand. cons.* 147. „ *in princip.*, MAXIME QUANDO, EX ADMINISTRATIONE PRETIUM RECIPIT, „ ut in hoc casu: Bartolo *L. Cum §. Si epistola ff. de furtis*. „

Sopra questi giustissimi fondamenti di ragione è stabilita la regola nel gius cambiario, che mancando un mandatario di prendere una *buona lettera*, ed in vece di questa prendendone una di un datore, il di cui credito sia equivoco, o di uno che ne sia affatto privo, sia tenuto all' emenda del danno commesso colla sua colpa, sia maliziosa, sia negligente, e possa per ciò contro di esso esercitarsi dal committente l' azione *mandati directa* per costringerlo a ritenere a suo danno il cattivo esito di quella lettera: in conformità di ciò, che nell' individuo caso, di cui si tratta, esaminatane attentamente la materia, avvertì, e stabilì saviamente lo *Scaccia de commer. & camb. §. 2. gloss.* 5. §. 401. e 402. „ivi„ „ Secundus casus est, quando mandavit simpliciter, quod re- „ mittens per viam cambii: & isto casu subdistinguo. Aut „ decoctio Antonii (*traente*), cui dedit cambio, erat adeo „ verisimiliter futura (quia de ea erat magnus rumor, & „ suspicio) ut nemo sani judicii, & inculpatæ diligentiæ, ei „ dedisset cambio; & tunc concludo, periculum spectare ad „ Sejum (*mandatario*), quia versatus est in magna culpa; „ e il *Franck. instit. iur. camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 19.*, ove, dopo aver fissato altri casi, nei quali un simile commissionato rimane debitore dell' esito della lettera, pone anche quello, di cui quì ora si tratta, nella seguente maniera, cioè „ivi„ Si sua culpa damnum contingat: veluti si literas cam- „ biales ab homine suspecto emerit, isque foro cedat „ *Stypman. de iur. maritim. par. 4. cap. 8. n.* 94.

4

ARTICOLO VENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Il traente è obbligato a dare al prenditore di una cambiale quanti esemplari ne chiede, e con quali cautele, e n.* 3.
2. *Origine del bisogno di moltiplicare gli esemplari di ogni cambiale.*
4. *Gli esemplari delle cambiali devano essere tutti uniformi.*
5. *Come pure deve in ciascuno dichiararsi di pagare quando ciò non sia seguito in forza di una precedente.*

6. *Così è stabilito per legge particolare del Re di Sardegna.*
7. *Senza queste cautele potrebbe restare ingannato il trattario, e agire contro il traente.*

IL traente è obbligato a dare al prenditore di una cambiale tanto esemplari di essa quanti questi ne chiede: avvertendo però di dichiarare in ciaschedun' esemplare, che quella è la prima, o la seconda, o sivvero la terza, & sic de singulis; come pure di concepirle tutte dell' istesso tenore colla massima esatezza, e di esprimere tanto nella seconda, che nelle successive, l'ordine di pagare quella tal lettera, qualora non fosse stata estinta la precedente. 1

ANNOTAZIONI.

ESsendo un dovere indispensabile del portatore di una cambiale di mandare la medesima alla Piazza, ove dimora il trattario per farla accettare colla più possibile sollecitudine, che è lo stesso che dire all'occasione della partenza del primo corriere per quella Piazza (*part. II. articolo I. n.2. & seqq.*) è nato quindi da ciò il bisogno di moltiplicare il numero delle cambiali, affinchè il prenditore possa subito spedirne una per l'accettazione, e servirsi dell'altra per negoziarla in quella tal Piazza, ove il suo parricolare commercio lo esiga: e comecchè qualche volta possono accadere delle sventure nel corso delle poste, e perdersi qualche plico; usano perciò i negozianti prudenti la diligenza di duplicare qualche volta la spedizione della lettera medesima, affine di assicurarsi vieppiù della più sollecita accettazione, come nota il *Turre de cambiis disput. 2. qu. 2. §. 5.* „ ivi „ Binas, aut „ ternas. Multiplicatio hæc literarum est admodum utilis, „ & fere necessaria, cum enim trasmittuntur, per stipulatorem, si casu aliquo perirent, vel si ille, cui trasmittuntur, eas non servaret, remaneret stipulator absque ulla „ probatione sui crediti, & ideo unis trasmissis ad effectum „ perfectionis cambii, reliquas penes se retinet, in subsidium probandæ veritatis. „ 2

Di quì ne viene, che si è introdotta l'obbligazione nel traente di dare prima, seconda, qualche volta la terza, e fino la quarta lettera al prenditore medesimo: obbligazione, che introdotta dall'uso, è divenuta poi una parte del gius cambiario, da cui non è più permesso il recedere, *Franck.* 3

institut. iur. camb. lib. I. sect. 2. tit. 3. §. 4. Heinec. elem. iur. camb. cap. 2. §. 17. & cap. 4. §. 22. Phoonsen dès Loix & Contûmes du change chap. 5. §. 15. e 20. & chap. 22. per tot. & Ricard. traité general du commerce chap. des letteres de change, de leurs termes, de leurs tems, & de leurs valeurs §. L' usage a sagement établi &c. fol. mihi 119. „ ivi „ L' usage a sagement établi la précaution „ de prendre plusieurs lettres de change pour une même „ somme. Cette multiplicité est avantageuse, parceque par-la „ il demeure une seureté entre les mains de celui, au profit „ du quel la lettre de change est tirée, a fin que le paye- „ ment ne soit point differé, & qu'il ne soit point obligè „ de recourir & de s'en rapporter à la bonne foi du tireur, „ si la prémiere lettre qu'il commet souvent aux hasards „ des postes, & des messagers étoit perdue, ou intercepté. „

Quello però, che deve avvertire il traente, si è, che tutti gli esemplari della medesima lettera siano concepiti esattissimamente nei medesimi termini, sì rapporto alla somma, che al giorno della data, come pure al termine della scadenza, e finalmente come ai nomi del trattario, e del prenditore; dimodocchè l'uno non differisca dall' altro nella più piccola parte, come avverte opportunamente il *Phoonsen chap.* 5. §. 21. „ ivi „ Un tireur doit sur tout prendre gar- „ de, que toutes les lettres de change, qu'il fournit prour „ une méme partie, soyent de la méme dâte, teneur, & „ adresse, avec la seule distinction de prémiere, seconde, „ troisieme, quatrieme &c. „ *Ricard. loc. cit.* „ ivi „ Toutes „ ces lettres de change n' étant proprement, que des copies „ autentiques les unes des autres, elles doivent être toutes „ semblables, de même date, de même somme, & de mê- „ me subscription, & adresse; à la réserve que l'une est „ qualifiée de prémiere, l' autre de seconde &c. „ *Heinnecius elem. iur. cambial. cap.* 2. §. 17. „ ivi „ Porro cambia vel „ sola, vel plura simul dari, jam supra animadvertimus: „ Posterius fit commodo remittentis vel presentantis, ut uno, „ alterove exemplari deperdito, reliquis adhuc uti possit. „ Tunc vero observandum est campsoribus 1. eas literas „ omnes pro unicis haberi, 2. easdem per omnia sibi simi- „ les esse debere, præterquam quod secundis, & sequenti- „ bus inseri solet clausula, *prima, vel secunda*, 3. cavendum, „ ne error in numero committatur, ex gr. ne binæ, secun- „ dę, vel tertiæ extent „ *Turre de cambiis disput. 2. quæst.* 2. §. 5.

Deve parimente esser cauto il traente di dichiarare nel-

5 la seconda, che egli commette al trattario di pagare quella tal somma, purchè non sia già stata precedentemente pagata mediante la presentazione della prima, *& sic de singulis* a segno che la formula in casi simili suol' essere la seguente, cioè: „ Per questa seconda di cambio pagherete all' ordine „ S. P. di Tizio (la prima non essendo) pezze cinquecento „ to da otto reali, valuta cambiata col medesimo, e ponete „ te come si avvisa „; e nella terza si dice „ *la prima, e seconda non essendo* „ e così nelle altre; *Heinnecc. elem. iur. camb. cap.* 4. §. 10. „ ivi „ Immo non modo literarum cambialium „ generaliter fieri debet mentio, sed & earum qualitas exprimenda est, puta, quod sint solæ, vel primæ, secundæ, „ tertiæ, ubi tamen observandum, literas primas, & solas „ pure concipi solere, reliquas sub conditione, si primis, „ vel secundis solutione nondum satisfactum fuerit „ *Ricard. loco citato* „ ivi „ Et à fin que cette multiplicité ne puisse „ point faire tort au tireur, il doit mettre, *vous payerez par* „ *cette seconde ou troisieme lettre de change, n' ayant pas payée ma* „ *prémiere*. Ainsi ayant payé en vertu de l' une, les autres „ n'ont plus de force, & ne peuvent produire aucun effect, „ & celui qui a acquité, peut êre en repos, ayant la quittance „ tance de toutes par l'endossement de celles, en vertu de „ la quelle il a payé. „

Quindi è, che seguendo questi medesimi principj, è stato così espressamente prescritto nel *codice Sardo les Loix & con-*
6 *stitutions de S. M. Roi de Sardigne livr.* 2. *chap.* 7. §. 17. „ ivi „ „ Mais la prémiere, seconde, troisieme, ou autre postérieu- „ re lettre de change devront toutes être d' une même te- „ neur, sans y mettre aucune autre différence, si ce n' est „ dans l'explication qu' il sera nécessaire d' y faire, que c' „ est une prémiere, seconde, ou autre postérieure lettre; „ & lorsqu' il y en aura une de payée, les autres ne seront „ plus d' aucune valeur. „

Mancando il traente di usare simili cautele, potrebbe
7 esporre il trattario ad essere ingannato: poichè, non vedendo nei diversi esemplari della lettera i segni denotanti l'unicità della tratta, avrebbe un giusto motivo da reputare l'una diversa dall' altra, e da estinguerle tutte, facendo ad ogni lettera un pagamento. Nel qual caso, siccome sarebbe egli caduto nell'inganno per colpa del traente, competerebbe perciò al trattario contro il medesimo l'azione *Mandati contraria* per il suo rimborso, a forma dei testi nella *l. licet §. Ea obligatio*, *nella l. Qui proprio §. Item contra ff. Mandati*, *e nella l. Prima Cod. eodem*.

Allorchè poi un banchiere gira, e negozia un esemplare della presa cambiale, e che trasmette l' altro ad un amico nella piazza del trattario per farne seguire l' accettazione, suole egli mettere in piè di quella destinata ad essere negoziata, *la prima si troverà in Londra* (ex.gr.) *presso il Signore NN. per l' accettazione*, affinchè l' ultimo possessore possa alla scadenza recuperare dalle mani dell' amico del traente l' esemplare della lettera accettata, e prevalersi di ambedue per esigere il pagamento; di una cioè per verificare il mandato ad esigere, e dell' altra accettata per giustificare l' obbligazione contratta dal trattario: *Phoonsen chap.* 10. §. 23. „ivi„ Un „ donneur, qui a contracté une partie, non pour la remettre lui même, mais pour la négocier ou la faire negocier „ ailleurs, devroit toujours démander prémiere, seconde, & „ troisieme lettere de change, & envoyer l'abord la prémiere à l' acceptation, qu' il pourroit laisser chez celui, qui „ en procure l' acceptation, & il lui en resteroit encore deux, „ ainsi il pourroit fournit doubles lettres quand il viendroit „ à négocier la partie, mais en faisant ainsi, il ne doit pas „ oublier de mettre dans les lettres qu'il fournit, chez qu'il „ faut s' adresser prour avoir la prémiere acceptée „ *Poithièr du contract. du cange cap.* 3. §. 37. „ivi„ Il est encore aujurdhui „ d' un usage trés frequent, de tirer par prémiere & secunde les lettres de change, qui ont un certain nombre d' usances à courir, sortout celles que l' on envoye à l' entranger. „ On envoye la prémiere à l' acceptation, & l' on passe l' ordre sur la seconde, *en mettant au bas chez qui on trouvera la* „ *prémiere acceptée*. „

ARTICOLO VENTESIMO PRIMO.

SOMMARIO.

1. *Lettera d' avviso che il traente è tenuto a scrivere al trattario in mancanza della quale è tenuto ai danni che posson derivare per tale negligenza.*
2. *Origine della lettera d' avviso.*
3. *Definizione della medesima.*
4. *Costume universale di far simili lettere.*
5. *La mancanza di queste esime il trattario dall' obbligazione dell' accettazione.*

6. *I danni del protesto di una Cambiale per difetto di lettera d' avviso si posano sul traente.*
7. *Si esamina la questione se la sola lettera d' avviso autorizzi a obbligare il trattario al pagamento.*
8. *E si risolve per la nagativa.*
9. *Perché si considera come un segno del trattato non già del perfezionato contratto.*
10. *Altre ragioni per cui la lettera di avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la tratta*, e num. 11.
12. *La sola lettera d' avviso non autorizza il trattario a pagare ad alcuno validamente.*
13. *Accettandosi però la cambiale nonostante la mancanza dell' avviso si forma l' obbligazione di pagare.*
14. *E in tal caso l' accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze.*
15. *Precauzione che usano i più diligenti banchieri di replicare le lettere d' avviso.*

IL traente contemporaneamente alla consegna, che fa della sua cambiale al prenditore della medesima, è obbligato di scrivere per la posta al trattario altra lettera familiare, in cui gli dia avviso della tratta, che gli fa, e lo incarichi ad onorar la sua firma coll' accettazione, e col successivo pagamento alla scadenza; e mancando a questo suo dovere, rimane responsabile dei danni, che possono arrivare alla lettera per quella sua negligenza. 1

ANNOTAZIONI.

LA correntezza, e buona fede, con la quale si tratta negli affari fra i negozianti, ha dato luogo a commettersi molte frodi, per riparare alle quali fu introdotto l' uso di dare avviso al trattario della tratta, che se gli fa. *Franch. inst. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. §. 10., *Stryckius disp.* 18. *cap.* 8. §. 35., & *cap.* 4. §. 26. *tom.* 7. 2

Da questa causa è derivata l'introduzione delle *lettere d' avviso*, le quali altro non sono, che una lettera, con cui il traente contemporaneamente alla consegna della cambiale scrive al trattario, per avvisarlo della tratta, che ha fatta sopra di lui indicando precisamente il giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo, ove doversi estinguere, e la persona all' ordine dei quale è stata fatta, secon- 3

do la definizione, che ne abbiamo dal Turre *de cambis disp.* 2. *quest.* 1. *prologomena* §. 12. *in fine* „ ivi „ Cauti namque merca-
„ tores in hujusmodi cambiis irregularibus, non contenti fe-
„ cisse literas cambii, quæ de stylo solent tradi creditori per
„ eum consignandæ ei, cui fit tracta, ad effectum consequen-
„ dæ solutionis; conficiunt etiam literas ad eundem, cui fit
„ tracta, eumque præadmonent de consignatione literarum
„ cambii sibi facienda, eumque distinctius instruunt de pe-
„ regendis: & hæ a munere dicuntur *literæ advisi* „ *Scaccia* §. 1. *quæst.* 3. *n.* 77. & 78. & *seqq.*, *Lupus de usuris in cap. naviganti* §. 2. *n.* 62. *vers. Alii vero &c.*, *Franck. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. §. 1. „ ivi „ Pariter trassatus opus ha-
„ bet epistola *advisoria*, qua intelliguntur literæ, quibus
„ tracta facta, ejusquæ circumstantiæ scitu necessariæ tras-
„ sato a trassante significantur „ *Stryckius disp.* 18. *tom.* 7. *cap.* 1. §. 19. & *cap.* 3. §. 29. „ ivi „ Hæ (literæ advisoriæ)
„ præcedunt quandoque literas cambii, vel concomitantur,
„ ac mandatarium trassantis certiorem faciunt de trasmit-
„ tendo cambio simulque de ejus provisione, & reciproca
„ solutione ipsi facienda &c. Præterea hisce literis *de adviso*
„ significatur, adfore aliquem, qui litteras collybisticas obla-
„ turus, & juxta eas cambium sit exacturus cum petitione,
ut illis satisfiat „ *Savary Dictionnaire de commerc. au mot* „ avis *au* advis „ ivi „ une lettre d'avis est une lettre missive,
„ par la quel un marchand, ou un banquier mande à son
„ correspondant qu'il a tiré sur lui une lettre de change „
„ più sotto „ ivi „ A l'egard des lettres d'avis pour paye-
„ ment des lettres de change elles doirent contenir le nom
„ de celui pour le compte de qui on tire; la date du jour,
„ du mois, & de l'année; la somme tiré; le nom de celui
„ qui en a fourni la valeur: Elle doit aussi faire mention
„ du nom de celui, à qui elle doit être payée, & du temps
„ au quel elle doit être; & quand les lettres de change por-
„ tent de payer a ordre, on le doit pareillement specifier
dans la lettre d'avis „ *Ricard Traité general de commerce chap.*
„ *des changes fol. mihi* 130., *Heinecc. elem. iur. camb. cap.* 4. §. 15.
„ ivi „ literæ vero *advisoriæ*, quas & spachium vocant cam-
„ psores Itali, sunt literæ, quibus certior fit acceptans cam-
„ bium, esse a se trassatum, & quomodo sibi sit satisfa-
ciedum „ *Phoonsen les lois, & Contûmes du change chap.* 7. §. 2.
„ ivi „ Le prémier „ & principal devoir du tireur est de
„ donner avis par le premier courier a son correspondant
„ sur le quel il tire, des traites qu'il a faites sur lui, à

„ fin qu'il en puisse étre averti avant qu'on lui présente les
„ lettres de change pour les accepter „ e al successivo §. 3.
„ ivi „ *la lettre d' avis* doit contenir bien clairement sur toutes
„ choses quel jour, pour compte de qui, & quelle somme on
„ tire, à qui, & dans quel tems elle est payable, de qui la
„ valeur a été receue, ou avec qui elle a été ajustée ou ren-
„ contrée,: & si la Lettre de Cange est payable á ordre,
„ il est bon de le marquer dans la lettre d'avis „ Casaregi
„ cambista instruito cap. 6. §. 24.

Il costume di tali lettere d'avviso si è così radicato, che è divenuto una precisa obbligazione del traente di trasmettere tali lettere al trattario, conforme si rileva dalle autorità dei dottori, e scrittori riportate al num. 3., e singolarmente dal *Phoonsen chap.* 7. §. 2. *Franch. loc. cit.* §§. 7. 8. 9.

4

Lo che posto, è restata stabilita la massima nel gius cambiario, che mancando il traente nell'esecuzione di questo dovere, non è il trattario obbligato ad accettare la tratta, malgrado la presentazione della lettera vera, e questa che gli venga fatta dal Portatore, conforme di unanime consenso stabiliscono *Franch. Instit. Iur. Camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. §. 1. *e* 3. *Heinec. Elem. Iur. Camb. cap.* 3. §. 13., *Savary Dictionaire de commerce au mot* Avis *ou* Advis „ ivi „ On peut se dispenser d'accepter une lettre de change, quand on n'a point eu d'avis„ *Ricard loc. cit. fol. mihi* 130. „ ivi „ Ceux
„ qui tirent, ou remettent des lettres de change á leurs cor-
„ respondans, ne doivent pas manquer de leur donner avis
„ par le prémier Courier des traites faites sur eux, parce-
„ que étant énoncé qu'ils les payent suivant l'avis qui leur
„ en sera donné, s'ils manquoient de le faire, les correspon-
„ dans seroient en droit de ne les accepter pas, faute de let-
„ tre d'avis „ *Strychius disput.* 18. *cap.* 3. *tom.* 7. §. 34. „ ivi „
„ Hasce avisorias adeo necessarias esse, ut absque illis mer-
„ cator mandatarius Collybisticas oblatas acceptare, & sol-
„ vere non teneatur „ *& Cap.* 4. §. 26. *e* 27. „ ivi „ Imo
„ hodie, majoris cautelæ gratia ad evitandas plurimas dece-
„ ptiones, una, aut separatim, a Trassante mitti solent ad
„ mandatarium literæ præmonitionis, seu avisoriæ: his ergo
„ deficientibus, vix, ac ne vix præstatur solutio. „ Ed in tal caso tutti i danni della denegata accettazione devono posarsi sopra il traente, *Ricard. loco cit. fol. mihi* 130. §. *Ceux qui tirent &c.* „ ivi „ De sorte que venant á étre protestée faute
„ d'acceptation, ceux quì en sont les Porteurs retourneroient
„ sur le tireur, qui seroit obligé de rendre non seulement

5

„ la somme reçue, mais encore la réchange de pareille som-
„ me qu'il auroit prise sur le lieu, d'oú les lettres seroient
„ tirées avec le frais du protest „ *Savary dans le parfait négo-*
„ *ciant livr. 3. chap. 10. vers.* „ ivi „ Le tirúer ne doit point
„ manquer de donner avis a celui, sur qui il a tiré la let-
„ tre, de la traite qu'il a faite sur lui, parceque lui man-
„ dant par icelle qu'il la paye suivant l'avis qu'il lui en
„ donnera, il n'accepteroit pas la lettre sans son avis *de sor-*
„ *te que la lettre seroit protestée faute d'acceptation, & retorneroit sur*
„ *lui, & il seroit obligé de rendre non seulement les deniers, & le*
„ *change qu'il auroit recú de celui, au profit de qui est tirée la let-*
„ *tre, mais encore le réchange de pareille somme qui aura été prise*
„ *sur le lieu, oú la lettre est tirée avec les frais du protest.*

Giustissima poi è la regola, che i danni del ritorno di una cambiale proteſtata per difetto di lettera di avviſo debbano posarsi sopra il traente, per la ragione, che eſſendo diventato un dovere per lui di *dar avviso al trattario* della sua tratta, diventa egli l'autore del danno, allorchè trascura di adempire a quell'obbligazione, che gli corre, e così è il ſolo obbligato a risentirne la conseguenza, per la più volte riportata regola di ragione, *quod qui causam damni dat tenetur parti ad interesse*, a forma del Teſto *nella L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis*. 6

L'uso introdotto da simili lettere d'avviso ha dato luogo alla subalterna questione, se la semplice *lettera d'avviso* sia un recapito sufficiente a costringere il trattario al pagamento; come pure all'altra, ſe il trattario, mediante la sola predetta *lettera d'avviso*, sia sufficientemente autorizzato a pagare la tratta. 7

Quanto alla prima, non pare, che veramente possa mettersi in dubbio, che la semplice *lettera d'avviso* non autorizza veruno a poter costringere il trattario al pagamento della tratta, per la ragione, che la detta *lettera d'avviso* altro non è, che un referente della *lettera di cambio*, *Strych. disput. 18. tom. 7. cap. 3. n. 35.*; giacchè nella medesima d'avviso si partecipa la spedizione della tratta, e si ordina, che all'occasione di essere presentata gli si faccia onore coll'accettazione, e col pagamento, *Scaccia de commerc. & camb. §. 1. quæst. 5. num. 77. e seqq. Turre de camb. disput. 2. quæst. 1. Prolegomena §. 12. Phoonsen. chap. 7. §. 5.* „ ivi „ Les tireurs ont accoutumé de
„ raccomandér dans leurs lettres d'avis á ceux, sur qui ils
„ tirent, de tenir un bon compte de leurs traites, de les
„ honorer de leur acceptation quand on les leur présentera, 8

„ & du payement lorsqu' elles seront écheuès „ e perciò come semplice referente non è di alcun'efficacia senza il relato, *Argumento ab authent. Si quis in aliquo, ubi doctores cod. de edendo Bald. in leg. incivile num. 7. ff. de legib. Rot. Roman. decis.* 160. *num.* 11. *part.* 1. *recent.* „ ivi „ Nam quando non constat „ de firmo relato, inconstans est fides, & probatio referen„ tis, cui propterea non statur „ *decis.* 397. *num.* 2. *eiusdem part.* 1. *recent. & decis.* 489. *num.* 7. *part.* 4. *tom.* 2.; nè ad esso si presta la minima fede, quando non costi patentemente del relato: *L. Si quis fundum ff. de contrahenda emptione, Decius in dicta authen. Si quis in aliquo num.* 45. *vers. restringitur cod. de edendo Paris. cons.* 7. *num.* 4. *lib.* 3. *Rot. Rom. coram Dunozet. Iun. dec.* 868. *num.* 8. *& in decis.* 461. *num.* 6. *part.* 2. *recent.* „ ivi „ „ Utique referens non debet attendi non constito de relato„ *& decis.* 569. *num.* 14. *part.* 19. *tom.* 2. *recent.* „ ivi „ Propter „ regulam, quod virtus referentis pendet a relato.

Deriva da ciò, che senza la cambiale, la lettera *d'avviso* non è di alcuna efficacia; e perciò dai dottori si considera quest'ultima come la prova di un trattato di contratto, la quale può essere fallace, e mancare per non essere stato portato ad esecuzione il contratto di cambio. *Stryckius disput.* 18. *cap.* 3. §. 31. *tom.* 7. „ ivi „ Alias hæ literæ *de adviso* per „ se nihil concludunt, nec aptæ sunt ad formandum credi„ tum, & sunt quasi tractatus, ubi multa tractantur, quæ „ non perficiuntur „ *Episcop. Rocca disput. Iur. select.* 94. *n.* 11. *Rocco de literis cambii not.* 18. *vers. Quia in literis d' avviso post.* 1. *volum. Respons. Rota Rom. coram Bichio decis.* 481. *n.* 6. „ ivi „ „ Sive dictæ literæ sint *di spaccio sive d' avviso*, quia & si in „ hac secunda specie literarum fieri non possit vis ad fun„ dandum creditum, cum sint tanquam tractatus, & multa „ tractentur, quæ non perficiuntur, ut tradunt *Doct. in L.* „ *Si voluntate Cod. de Rescind. vendit. dicta Rota decis.* 295. n. 3. „ *part.* 15. *recent.* „ ivi „ Quia in primis literæ, de quibus „ supra, erant *d' avviso*, non *di spaccio*, & sic in illis non po„ test fieri aliquod fundamentum, cum multa tractentur, & „ non concludantur „ *Gama decis. Lusitan.* 336. *n.* 4. *& per tot.*; e in conseguenza di ciò colla sola d' avviso non può costringersi il trattario al pagamento, conforme concludono *Scaccia* §. 2. *Glossa* 5. *n.* 337. „ ivi „ Secus tamen est in literis, quas „ vocant *d' avviso*, quia licet mercator eas sine contradictio„ ne receperit, tamen non dicitur acceptasse literas cambii; „ ideoque illarum vigore non potest cogi ad solvendum „ „ *Ansaldo de commerc. disc.* 74. *num.*27. „ unde ad affectum indu-

„ cendi obligationem solvendi non attenduntur inter campso-
„ res literæ *d' avviso*, sed solum literæ directæ „ *Strych. disput.* 18. *tom.* 7. *cap.* 3. *n.* 35. „ ivi „ Unde dubitatione caret,
„ vigore literarum *de avviso* nullam pecuniam nec exigi, nec
„ solvi, sed solum per subsequentes literas cambii, *Marta*
„ *&c.*, quippe quæ sunt instar referentis, & relati, ac fun-
„ damentum acceptationis &c. Si ergo Schædulæ cambiales
„ defecerint, solæ literæ intimationis non sufficiunt „ *Marquard. de Iur. Mercat. lib.* 2. *cap.* 12. *n.* 47. *Adden. ad Burattum dec.* 487. *n.* 7. „ ivi „ Limitatur tamen in literis vulgo di-
„ ctis *d' avviso*, quas licet mercatores absque contraditione
„ receperint non tamen dicuntur acceptasse literas cambii,
„ & ideo cogi non possunt ad solvendum illarum vigore „
Gama dicta decis. Lusit. 336. *num.* 4. *&* *Rot. Rom. decis.* 26. n. 12. *part.* 15. *recent.*

Oltre di ciò, e indipendentemente dalle suddivisate regole primordiali di ragione, che sono la base fondamentale della soprascritta teoria, siccome il moderno, e universale stile di fare le cambiali si è quello di farle all'ordine del prenditore, il che importa a suo favore la facoltà di girare, e negoziare quel recapito; così il prenditore, o chiunque suo commesso non può col semplice mandato di una lettera missiva, e sul fondamento della lettera di avviso ricevuta dal trattario, costringere il medesimo a pagare la tratta; per la ragione, che essendo l'azione del prenditore attaccata ad un atto cedibile, e girabile, non può quindi la medesima esercitarsi, se non con l'esibizione dell'istrumento della cessione, qual'è la *lettera di cambio*; giacchè, se si ammettesse l'obbligazione di poter costringere il trattario a pagare sul semplice fondamento della lettera d'avviso, ne seguirebbe l'assurdo, che potrebbe il trattario essere esposto nuovamente alla persecuzione del portatore della lettera, e così ad essere la vittima della frode del prenditore della lettera, se dopo averla ceduta ad altri con titolo oneroso, potesse essere in diritto di molestare il trattario sul semplice fondamento della ricevuta lettera *d'avviso*.

10

In fatti il traente può, e deve in detta lettera *d'avviso* significare al trattario il nome del prenditore della cambiale, come uno dei riscontri dell'identità della sua lettera; ma non può dirgli qual sarà il portatore, non potendo sapere, nè prevedere quante cessioni possino esser fatte di quel recapito negoziabile di sua natura, e in qual possessore finalmente possa andare a trovarsi al momento della scadenza.

Un' altra ragione è opportuno di rilevare in prova dell
11 allegata teoria; e questa si è, che siccome è in facoltà del trattario l'accettare la cambiale (*Part. I. Art. III. n.* 16.) e che fintanto che egli non accetta, non si costituisce debitore ad alcuno per dependenza della tratta (*Part. I. Art. III. num.* 17.) ne segue da ciò, che, nella forma che un trattario non può essere obbligato al pagamento di una cambiale nemmeno colla lettera alla mano (*Part. II. Art. III. n.* 3.) così molto meno potrà a ciò costringersi senza il documento della lettera, che legittimi la persona del portatore, a cui non si trasferisce alcun legitimo mandato, se non che per l'organo della cessione della lettera, come si dimostrerà al suo luogo.

Passando ora alla seconda questione, che può cadere in esame relativamente alle lettere *d'avviso*, noi fisseremo, che il *trattario* medesimo non può pagare la tratta ad alcuno sul
12 semplice fondamento della lettera d'avviso; perchè, perquanto sia verissimo, che tali lettere provano il mandato in genere del traente, *Stryok. loc. cit. §.* 31. *infine* „ ivi „ Præterea „ probant quidem mandatum, qui continet determinatam „ dispositionem „ *Ansaldo de commerc. disc.* 74. *num.* 28. *& Rot. Romana coram Bichio dec.* 481. *n.* 6. 7. *e* 28. *& in dec.* 26. *n.* 12. *e* 13. *part.* 5. *& in dec.* 295. *n.* 13. *part.* 15. *recent.*; e però altrettanto vero, che non lo provano in specie relativamente alla persona del mandatario ad esigere (come abbiamo rilevato di sopra al n. 10.); ed il trattario non può sapere qual sia il legittimo proprietario della lettera, stante la circostanza di esser questo un recapito girabile, se non che allorquando resta ciò verificato dall' esibizione della cambiale: in conseguenza di che a chiunque egli pagasse, che non fosse rivestito della procura del traente mediante il solo organo della cambiale, si esporrebbe a dover duplicare il pagamento a favore del portatore della lettera: *Marquar. de Iure singul. Mercator. lib.* 11. *tit.* 12. *num.* 47. *Marta Digest. noviss. tom.* 3. *tit. Epistola cap.* 18. *Franch. Instit. Iur. Camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. *§.* 11. „ ivi „ ipsa tamen Epistola non acceptatur, nec sola ad so„ lutionem sufficit, nec retenta obligat trassatum „ *Stryck. d. disput.* 18. *cap.* 3. *tom.* 7.

Se poi, malgrado la mancanza di lettera *d'avviso*, piacesse al trattario di accettare, e accettasse perciò di fatto una cambiale; in tal caso è fuori di dubbio, che egli si è constituito debitore della soddisfazione della lettera coll' obbligazione *de constituta pecunia*, e che deve perciò liberamen-

re pagarla alla scadenza; perchè in un caso simile viene egli a renunziare tacitamente al suo diritto, al quale può ognu- [13] no liberamente renunziare per il triviale assioma, di cui i Testi nella *L. Si quis in conscribendo Cod. de Episc. & Cleric. L. Penult. Cod. de pactis Barbosa Axiomata Iuris* 135. §. 13. ,, ivi ,, ,, Juri suo quilibet renunciare potest ,, *Stryck. d. disput.* 18. ,, *cap.* 3. *n.* 36. ,, ivi ,, Quod si vero contingat, acceptantem ,, sine his literis cambium acceptasse, solvere tunc simplici- ,, ter tenebitur, cum sic juri suo renunciasse, seque debito- ,, rem scriptæ pecuniæ constituisse censeatur ,, e giacchè la mancanza della lettera d' avviso era una legitima scusa, come si è provato di sopra al n. 5. per negare l'accettazione. Ma fatta questa una volta, viene a costituirsi l'obbligazione *de constituta pecunia*, da cui non è più permesso il recedere nell'atto del pagamento, contro del quale non è più tempo di opporre la mancanza di detto avviso.

Chiunque per altro abbia il coraggio di recedere dall'uso [14] comune, e di accettare una cambiale anche senza la lettera d'avviso, si espone al caso della falsità della lettera, e a soffrire le conseguenze di quelle frodi, a cui si è voluto appunto apportare un rimedio coll'introduzione dell'uso delle lettere d'avviso, come si è avvertito sopra al n. 2.

Del resto poi è tale la premura, che hanno i banchieri, di trasmettere ai loro corrispondenti, sopra dei quali fanno le tratte, le correspettive lettere *d'avviso*, che i più diligenti [15] non si contentano di farlo una volta, e contemporaneamente alla spedizione della tratta; ma usano ancora la precauzione di repetere tali lettere d'avviso col successivo corriere, per provvedere al caso di qualche inconveniente di posta, a cui sono ordinariamente esposte le lettere, come avverte il *Phoonsen chap.* 7. §. 6. ,, ivi ,, Les tireurs ont accutumé de confirmer ,, leurs traites par une seconde poste, & d'en donner avis une ,, seconde fois, méme par plusieurs voyes, Lorsque les lettres ,, de change sont payables a vue, ou á courts jours, & d'une ,, somme un peu considerabile,, *Ricard. Traitê général du commerce à l'article de change*, & *précisement* Des avis, & des respon- ,, ses &c. §. *Un tireur fol. mihi* 131. ,,ivi ,, Un tireur doit aussi ,, confirmer à son correspondant par le courier suivant la ,, traite qu'il a faite sur lui, soit que la lettre porte de payer ,, á vue, ou á certain tems, ce qui ne doit pas étre négligê: ,, car deux suretez &c. valent plus qu'une, c'est-á-dire que si ,, le prémier avis parvient au correspondant il n'y a point de ,, mal qu'il reçoive le second pour confirmer le précedant, &

„ même qu'au cas que la prémiere lettre ne lui fut pas ren-
„ due, certe derniere fasse savoir le contenu dé la prémie-
„ re. „

Fine della prima Parte.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

PARTE SECONDA

Dell' Accettazione delle Cambiali.

ARTICOLO PRIMO

SOMMARIO.

1. *E' peso del prenditore d'una cambiale di rimetterla subito per la sollecita accettazione, e mancando di farla accettare nel tempo debito, è tenuto per qualunque pregiudizio, che da ciò ne derivasse*, e num. 3.
2. *Dopo l'accettazione il trattario è debitore dell' importare della lettera.*
4. *Il prenditore della lettera diviene procuratore ad exigendum del traente:*
5. *Ed è perciò obbligato a procurare la più sollecita accettazione.*
6. *E' in mora chiunque non adempisce al più presto la sua incombenza;*
7. *E precisamente in materia di cessione, il danno è a carico di chi è in colpa.*
8. *Casi speciali, nei quali la negligenza è dannosa a qualcuno, e specialmente nella ritardata spedizione della lettera*, e num. 9.
10. *Chi dà causa al danno è tenuto a indennizzare il dannificato.*
11. *Il prenditore hà facoltà di ritenersi dopo la prima cambiale tutte le successive per negoziarne una.*
12. *Il traente è obbligato a trasmettere la prima per l'accettazione, quando il trattario non abita nella Piazza, dove deve pagarsi*, e num. 13.
14. *Il portatore per l'accettazione può esser chiunque.*
15. *E perciò non ha bisogno di mandato espresso.*

IL prenditore di una cambiale deve subito, e per la prima posta rimettere la medesima alla Piazza, ove deve essere soddisfatta, 1 *incaricando qualche suo amico di procurarne la più sollecita accettazione; e mancando egli, o il suo commesso di farla accettare in tempo debito, se dal ritardo ne derivasse qualche pregiudizio, deve questo essere tutto a carico del prenditore.*

ANNOTAZIONI.

ALlorchè il trattario ha accettata una cambiale diventa egli debitore del possessore della medesima, come se egli 2 stesso avesse ricevuto il prezzo di quella lettera, venendo coll'atto dell'accettazione a stipulare l'obbligazione *de constituta pecunia*, a forma di quanto abbiamo provato all'Articolo III. della Parte I. num. 20. delle Annotazioni.

E'dunque dell'interesse di tutti quelli, che hanno parte 3 nella cambiale, di ottenere al più presto l'obbligazione del trattario, la quale si unisce a quella del traente per assicurare la soddisfazione della lettera.

Il prenditore poi di una cambiale, perquanto rivesta la qualità di compratore, o sia di cessionario della lettera, assume ciò nonostante la qualità di procuratore del traente per 4 l'effetto di procurare l'estinzione della medesima, stante la circostanza di farsi la cessione, o sia vendita *pro solvendo*, & *non pro soluto*, conforme avvertono *Castrens. in L. Vero procuratori ff. de solution. Turre de cambiis disput. 2. quæst. 5. num. 8., Ansaldo de commerc. disc. 79. num. 17. e 18., e nel cambista instruito cap. 6. §. 7.* ,, ivi ,, E nei prossimi termini di un mandatario, come è colui, che dee presentare la lettera, il quale ,, è come un procuratore *in rem propriam*, o semplice, a riscuotere la lettera ,, *Rota Genuæ de mercatura coram Belloni decis. 93. num. 9.*, e finalmente *la Rota nostra nella Florentina literarum cambj del 5. giugno 1716. cor. audit. Vasoli Piccinini §. 8. la decis. 54. del tomo 5. del Tesoro Ombrosiano* ,, ivi ,, Quippe, ,, ut observat *Rota Genuen. &c.*, ex literis cambj duplex oritur ,, scribentis mandatum, alterum erga personam, quæ debet ,, solvere, velut in casu erga firmam, alterum erga personam: ,, quæ debet exigere, velut in casu erga dom. Cosmum del ,, Sera. ,,

Nella maniera pertanto, che dalla necessità di acquistare al più presto un nuovo debitore al pagamento della cam- 5 biale, nasce la necessità di trasmettere la medesima colla

più possibile sollecitudine al luogo dell' abitazione del trattario; così dalla qualità di procuratore del traente ad esigere, di cui è rivestito il prenditore della lettera, nasce in lui l' obbligazione di trasmettere la lettera al più presto, e così per il primo corriere al luogo, o sia alla Piazza, ove abita il trattario, affinchè gli sia presentata senza dilazione, e glie ne sia richiesta l' accettazione, conforme fermano *Franch. instit. iur. cambialis lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 6. §. 1. ,, ivi ,, Ad officium ejus, qui literas cambiales extra locum destinatæ solutionis possidet, pertinet providere, ut ad eumdem transmittantur ,, ed al §. 4. ,, ivi regulariter vero literas cambiales prima quoque occasione ad locum debitum trasmittere debent ,, *Phoonsen les Loix & coutûmes du change chap.* 10. §. 3. ,, ivi ,, Celui, â qui on envoye une lettre de change, qui n' est pas accéptée, ou celui á qui on l' envoye esprés pour la faire accépter, doit en procurer incessamment l' accéptation. ,, §. 21. ,, ivi ,, Un donneur doit faire procurer l' accèptation d' une lettre de change le plutot que faire se peut, car si pendant le tems qu' il nêglige de le faire il surv ient quelque malheur au tireur, celui, sur qui la lettre est tirée, ne voudra pas l' accépter, ce qu' il auroit peut ètre fait sans aucune difficulté, si on lui eut presentè la lettre plutot ,, *Du Puy delle lettere di cambio cap.* 14. §. 1. *Casaregi il cambista istruito cap.* 6. §. 1. 2. 3. ,, ivi ,, Per maggiore spiegazione di questo punto, dobbiamo prima vedere dentro qual tempo devesi presentare la lettera al trattario, per farsela da lui accettare: intorno a che vuolsi stabilire, che la lettera deve essere presentata subito, che si può, da chi la dee presentare; altrimenti, indugiando a farlo dopo, si dovrà dire moroso, e negligente; perchè, quando uno è tenuto a fare qualche cosa, o ad eseguire qualche ordine, o mandato, benchè non gli sia stato prefisso alcun termine, o tempo, lo dee fare, ed eseguire subito che egli può. ,,

E vaglia il vero, siccome si dice in mora colui, che, essendosi addossata un' incombenza, non l' eseguisce subito che gli è permesso di farlo, secondo i testi nella *Leg. Si quis alicui* 27. §. *Qui ff. mandati Cyriac. controv.* 165. *num.* 11. 12. & *controv.* 437. *num.* 9. *Samminiat. controv.* 185. *num.* 25. *lib.* 2. *Casareg. de commerc. disc.* 54. *n.* 2. ,, ivi ,, Quoad hanc inspectionem advertendum est, quod, ubi ex aliqua obligatione quis tenetur ad aliquid agendum, diceretur in mora, si statim ac potuerit illud non adimplevit, & *disc.* 119. *n.* 15.

per la gran ragione, che il termine espressamente convenuto dalle parti a fare un certo atto, o quello determinato dalla legge, o sia dalla consuetudine, esclude la necessità di una formale interpellazione, e passato quello senza aver fatto ciò, che si è espressamente, o tacitamente convenuto di fare, resta costruito in mora colui, che non fa ciò, che doveva nel giorno, e nel momento, in cui gli era permesso, *Staiban. resolut.* 190. *num.* 77. *& seqq. lib.* 2. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 34. *num.* 5. *vers. In secundo autem casu Leotard. de usur. qu.* 81. *num.* 27. *Casareg. de commerc. disc.* 41. *num.* 5. *e nel cambista instruito cap.* 6. §. 4. „ ivi „ E non dee ciò parere strano, poichè, siccome il giorno, o termine espressamente prefisso dalle parti costituisce in mora colui, che „ dentro quel termine doveva adempire alla sua obbligazione; così il giorno, o termine tacitamente prefisso, cioè „ quello, che in virtù della legge, o per natura del negozio si deve intendere, come nelle obbligazioni di qualche „ fatto promesso, nelle quali s'intende doversi esso fare, „ o adempire subito che si può, e non restando fatto nel „ giorno, che si è potuto fare, viene riputato moroso colui, „ che lo doveva fare; „ così il prenditore di una lettera è in dovere di trasmettere subito la cambiale al suo destino per non incorrere nelle conseguenze della mora, quali sono quelle di subire i danni, che dalla sua negligenza possono derivare, come conclude il *Casaregi nel cit. disc.* 54. *n.* 5. „ ivi „ Quare ex his concludebam mandatarium recipientem huiusmodi literas cambiales teneri ad illas statim præsentandas, „ nec non earum acceptationem curandam „ e nel *cambista instruito cap.* 6. §. 13. „ ivi „ Di quì ne segue, che, ogni volta che il presentatore non averà presentata in tempo, cioè „ subito che ha potuto, la lettera cambiale, come moroso „ doverà egli subire tutto quel danno, che da tale sua negligenza, e mora ne fosse resultato al traente „ puntualmente *il Du Puy trattato delle lettere di cambio cap.* 6. *n.* 14., *& seqq. Franck. instit. Jur. Camb. lib.* 2. *sect.* 3. *tit.* 1. §. 8. „ ivi „ Damnum vero ex mora contractum gravat morosum, cujus culpa probatur; aut possessorem, nisi impedimenta „ probaverit, aut morosi auctorem, cui morosus vicissim tenetur, non dator „ *Heinecc. Element. Jur. Camb. cap.* 4. §. 22. „ ivi „ Remittens ante omnia observare debet, ut in tempore cambium ad præsentantem mittat, siquidem alias „ omne damnum emergens ferre tenetur „ e così fu magistralmente deciso nella *Liburnen. litterarum cambii* 17. *martii* 1752.

coram b. m. olim D. Audit. Donato de Redis §. Hanc autem negligentiam.

Nè può immaginarsi niente più giusto di una simile teoria; vale a dire, che il prenditore di una cambiale sia responsabile a favore di chi vi può avere interesse, di tutti quei danni, che derivar potessero in conseguenza della sua negligenza nella rimessa della presa cambiale al paese del trattario per ottenere la più sollecita accettazione: imperocchè è regola di ragione comune, che contro il mandatario, che trascura di eseguire il mandato accettato, e che dalla sua negligenza ne deriva un danno al mandante, o a chi ha causa da lui, possa da alcuno di questi, sopra cui si andasse a posare il danno predetto, esercitarsi contro di lui l' azione *mandati directa* per ottenere la reintegrazione del danno, *leg. idemque §. Si procurator ff. mandati*, *leg. Si tibi mandavero §. sicut*, *leg. Si quis alicui §. Qui mandatum ff. mandati casaregi disc.* 54. *num.* 8. „ ivi „ Data enim mora vel negli-
„ gentia mandatarii, omne damnum, quod mandati deinde
„ sequitur, per ipsum quoque mandatarium emendari debe-
„ bit. „

E nella precisa materia di cessione, che il pericolo, del nome del debitore ceda a danno di quello, che è moroso, e che è in colpa, sono puntualissimi i *testi nella leg. periculum* 35. *ff. de rebus creditis, si certum petatur* ove il *Brunnemano num.* 1.
„ ivi „ Si debitorum nomina efficiantur deteriorata, pericu-
„ lum pertinet ad administratorem, qui exigere distulit „ *Alvarez pegaz. resolut cap.* 3. *num.* 385. *casareg. de comm. disc.* 21.
„ *num.* 11. „ ivi „ Cumverum in jure sit, quod periculum no-
„ minis debitoris cedit in damnum morosi culpam habentis „ *Salgad in Labyrint. cred. par.* 3. *cap.* 11. *num.* 34. *Rota Genuæ dec.* 147. *num.* 10.

7

A maggiore schiarimento però di quanto si è fissato nei §§. precedenti relativi al presente articolo, non fia quì inopportuno il rilevare alcuni casi, nei quali la negligenza nello spedire la prima di cambio per l' accettazione al suo destino, o nel non presentarla al trattario colla dovuta sollecitudine, possa esser dannosa a qualcuno.

8

Se la cambiale fosse acquistata per conto di un terzo il prenditore col trascurare la remissione della lettera per riportarne la pronta accettazione, può pregiudicare al suo committente, a quello cioè, per conto del quale ha egli acquistata la lettera: e ciò nella seguente forma, cioè: dal momento, in cui è data la cambiale, a quello in cui è ac-

cettata, *fallisce* nel tempo di mezzo il traente: il trattario, o per non avere accettata la cambiale per esser giunta prima la nuova del fallimento del traente, o per apposta l'accettazione dopo essere seguito il fallimento del traente, non paga altrimenti la lettera: a differenza che, se la medesima fosse stata spedita per il primo corriere, sarebbe giunta talmente presto da ottenere l'accettazione in tempo buono. Apparisce chiaro da quest'ippotesi, che la negligenza del remittente è la causa, che quella cambiale, che per fallimento del traente ha perduto il suo rilevatore, ha anche persa la sicurezza del pagamento per la parte del trattario.

Pongo ancora un secondo caso; Tizio, dopo aver presa lettera da Cajo, si trattiene la prima, e negozia la seconda, girandola a Mevio, da cui ne riceve il pagamento opportuno. Mevio la gira a Sempronio coll'istesso titolo oneroso, e da questi passa in altri mediante le solite gire. Suppongo, che se Tizio avesse spedita la prima alla Piazza d'abitazione del trattario con incumbenza ad amico di farla accettare, potesse ciò esser seguito in tempo tale, che l'accettazione restasse valida, ed efficace; e suppongo altresì, che per aver Tizio differita di un solo ordinario la trasmissione della prima, sia la medesima giunta in tempo tale, che abbia prodotta la conseguenza, che l'accettazione non si sostenga per essere precedentemente fallito il traente; onde i giratarj non abbiano più né il traente, nè il trattario per obbligati alla soddisfazione di quella lettera.

9

Egli è fuori di dubbio, che in questi due casi, ed in altri simili, nei quali alcuno degli interessati in qualche cambiale restasse pregiudicato per la negligenza del possessore nel trasmetterla per l'accettazione, chi resta pregiudicato da una tal negligenza dev'essere indennizzato da chi è l'autore del danno, per la triviale regola di ragione, di cui il testo nella *leg. nihil interest ff. ad leg. Corneliam de Sicariis*, ove tutti i dottori, e secondo ciò, che fermò coi concordanti *la Rota nostra nella Pisana damnorum del* 24. *maggio* 1656. §. 4. *che la decisione* 5. *del tom.* 3. *del* Tesoro *Ambrosiano* ,, ivi ,, certa namque est ,, regula, & vulgaris apud omnes conclusio, quod qui causam damni dat, tenetur parti ad interesse. ,,

10

Posta dunque l'obbligazione del prenditore di spedir subito un'esemplare della lettera per l'accettazione alla Piazza, ove abita il trattario: è però permesso al prenditore medesimo di ritenersi gli altri esemplari all'effetto di nego-

11

ziarne uno in quella tal Piazza, ove più gli torni in acconcio, *Phoonsen chap.* 10. §. 23. „ ivi „ Un donneur, qui a con-
„ tracté une partie, non pour la remetre lui même, mais pour
„ la négocier, ou la faire négocier ailleurs, dévroit toûjours
„ démander prèmiere, seconde, & troisieme lettre de chan-
„ ge, & envoyer *d'abord* la prémiere á l' acceptation qu' il
„ pourroit laisser chez celui, qui en procure l' acceptation,
„ & il lui en resteroit encore deux: ainsi il pourroit four-
„ nir doubles lettres quand il viendroit a négocier la partie,
„ mais en faisant ainsi, il ne doit pas oublier de mettre
„ dans les lettres qu'il fournit, chez qu' il faut s' adresser
„ pour avoir la prémiere accéptée „ *Heinn. elem. jur. camb. cap.* 2. §. 18.

Vi è però un caso, in cui quest'obbligazione suole per per regola appartenere al traente, e questo si è quando la tratta si fa sopra un trattario, che non abiti nella Piazza, ove deve pagarsi la lettera: nel qual caso il traente manda egli la prima ad un amico perchè ne procuri l'accettazione, e perchè, ottenuta la medesima la rimetta poi nella Piazza, ove deve farsi il pagamento: ed in caso tale il traente pone sotto la *seconda*, che egli negozia, il nome della persona ove sarà reperibile la prima accettata, acciò si possa recuperare dal portatore di quella negoziata. 12

Dipende dunque dal patto, che si fa fra il traente, e il prenditore, il determinare a chi spetti in un tal caso la cura del giro necessario per l'accettazione, e trasmissione della prima alla Piazza del pagamento.

Quello poi, che è sicuro, ed incontrastabile, si è, che in questo caso è più necessaria la diligenza, e sollecitudine, che in qualunque altro; perchè essendo maggiore il giro della lettera per ottenerne l'accettazione, maggiore è anche il risico, che si corre; di non riportarla in tempo buono, e di dannificare perciò gl'interessati, *Poitbier traité du contract de change chap.* 5. *section prémiere* §. 128. *vers. lorsque le porteur &c.* 13

All'effetto poi di essere il portatore di una cambiale per l'accettazione: non è necessario l'avere l'interesse nella medesima, nè essere uno dei giratarj, servendo solo di avere in mano un'esemplare della cambiale, perchè uno sia autorizzato a ricercare il trattario della sua accettazione, e a fare l'atto del protesto in caso di denegazione; come avvertono il *Franck lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 1. §. 4. „ ivi „ Nec ad id opus „ habet indossamento, aliave ad solutionem legitimatione „ *il Phoonsen les loix, & coutûmes de change chap.* 10. §. 2. „ ivi „ 14

„ Non seulement le Doneur, ou le Porteur, ou le propriè-
„ taire d'une lettre de change est en droit d'en exiger l'ac-
„ céptation, mais aussi qui que ce soit à qui elle est con-
„ fiée. „

In fatti per l'atto di domandare, e riportare l'accettazione qualunque mandato o tacito, o espresso, è sufficiente. *L'espresso* si rileva ordinariamente dalla lettera del remittente, con cui si accompagna la cambiale per procurarne l'accettazione, il *tacito* si dessume dal possesso materiale della lettera.

15

Di qui è, che non è obbligato il portatore a giustificare il mandato per ottenere il pagamento alla scadenza, essendo l'incumbenza dell'accettazione una cosa assai diversa da quella di riportare il pagamento della lettera, e potendo (come continuamente succede) essere la prima addossata ad una persona, e la seconda ad un altra, *Franck. loc. cit.* §. 4. ivi, „ Ut ne quid oblatio ad habilitatem tempore solutionis
„ docendam requiratur. „

ARTICOLO SECONDO.

SOMMARIO.

1. *Il procuratore deve procurar subito l'accettazione della lettera.*
2. *Doveri del portatore di una cambiale.*
3. *Il fatto del mandatario è il fatto del mandante.*
4. *Compete al mandante contro il mandatario l'azione* mandati directa.
5. *Fondamento di questa regola.*
6. *Eccezione di essa nelle Piazze ove l'accettazione non tiene.*
7. *Maggiore necessità di osservare la regola nella Lettera a vista.*

1 *Quello, a cui è rimessa una cambiale per procurarne l'accettazione, appena che avrà ricevuta la lettera, deve presentarla al trattario, perchè vi apponga la sua accettazione in scritto.*

ANNOTAZIONI.

LA regola, che in questo articolo si propone, è sostanzialmente compresa nel precedente articolo primo di questa seconda parte, giacchè il peso dell'accettazione è regolar-

mente attribuito al prenditore della cambiale, il quale in questa circostanza riveste la qualità di procuratore del traente, del di cui interesse, come pure di quello dei giratarj si è, che l'accettazione segua al più presto che sia possibile; e perciò il portatore, che rappresenta il traente, e remittente, deve presentare la lettera al trattario per l'accettazione senza alcuna dimora, e appena che l'abbia egli ricevuta, conforme seguendo il testo nella *Leg. Si quis alicui* 27. §. 3. *ff. mandati, vel contra*, fermano il *Franck. instit. jur. cambial. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 1. §. 11. „ ivi „ Extra nundinas præsentatio „ statim facienda, quam primum literæ cambiales per nun„ cium adlatæ fuerunt „ *Phoonsen les Loix & Contûmes du change chap.* 10. §. 3. „ „ ivi „ Celui, á qui on envoye une let„ tre de change, qui n'est pas accéptée, ou celui á qui on „ l'envoye exprés pour la faire accépter, doit en procurer „ incensament l'accéptation „ *Casaregi de commercio disc.* 54. §. 30. „ ivi „ Ultraquamquod attenta præsertim qualitate no„ stri mandati imbibita ad aliorum differentiam de ipsamet „ natura contractus ipsjus cambii ex doctoribus supra citatis „ obligatio tacite, & virtualiter assumpta per creditorem de „ curanda acceptatione literarum, & solutione, intelligitur „ facta juxta terminos juris, *videlicet, quod se obligaverit ad il„ lam statim curandam, vel statim ac poterit per se, vel per alium* „ ex supra late deductis super inspectione præsentationis li„ terarum facienda per creditorem solvere debenti.

Si adempisce poi una simile obbligazione del prenditore per l'organo di una terza persona, perchè abitando egli ordinariamente in Piazza diversa da quella, ove abita il trattario, e non potendo perciò adempire da se questo suo dovere, ne suole egli commettere l'incarico a qualche suo amico abitante nella detta Piazza, il quale essendo un suo commesso, porta perciò a suo danno qualunque mancanza nell' adempimento di quell' obbligazione, che spettava al suo principale, ed in esso transfusa, giacchè il fatto del mandatario dicesi fatto del mandante, *ad Text. in Leg. Ex facto* 30. *ff. de negot. gest. in Leg. Si Servus servum.* §. *Si Fornacarius ff. ad legem Aquiliam in Leg. Neminem Cod. de Decurionibus*, e secondo ciò, che insegnano *Bald. in Leg. unica* §. *Ne autem n.* 9. *Cod. de Caducis tollendis*, *Decius cons.* 77. *in fine Staibanus resolut.* 34. *per tot. Gratian. discept. for. disc pt.* 395. *n.* 7. *& seqq. & ibi De Luc. n.* 4. *& seqq. Rot. Januen. dec.* 67. *n.* 2. *Rot. Rom. dec.* 386. *n.* 49. *par.* 4. *tom.* 2. *recent. dec.* 285. *n.* 6. *par.* 6. *recent. & dec.* 73. *n.* 11. *& seqq. par.* 15. *recent.*, e finalmente fu così deciso in una *Li-*

burnen. literarum cambii del 27. marzo 1752. avanti la l. m. del fu Sig. Aud. Donato Redi al §. Actio equidem &c.; benchè in un caso tale competa al prenditore mandante contro il suo procuratore, che non ha eseguita in tempo la commissione, e che con ciò ha dannificato il medesimo, l'azione *mandati directa* per la reintegrazione del danno, *Text. in Leg. Cum procuratorem* 9. *Cod. mandati, vel contra, Heinecc. Elem. jur. camb. cap.* 6. *§.* 8. „ ivi „ Præsentans cambiali actione proprie non tene„ tur; attamen, si sit remittentis mandatarius, & in offe„ rendo, exigendoque cambio negligentius se gesserit, a „ remittente recte convenitur actione mandati ad damnum „ omne culpa sua datum, resarciendum „ *Franch. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. *§.* 25. *in fine* „ ivi „ Mandatarius vero ex sua „ negligentia tenetur mandati „ *e la Liburnen. literarum cambii del* 27. *marzo* 1752. *avanti il fu Aud. Redi §. Regressum vero*, e secondo le altre autorità riportare di sopra *Parte I. Articolo XIX. num.* 2.

4

Dietro i suddivisati principj è perciò nel gius cambiario stabilita la teoría, come una delle fondamentali nella subietta materia, che, mancando il prenditore, o chi per esso, di presentare al trattario senza alcuna dilazione la cambiale per ottenerne l'accettazione, sia egli debitore dei danni, e pregiudizj, che possono derivare da una tal negligenza; e ciò a favore di chi restasse dannificato: *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 1. *§.* 13. „ ivi „ Quoties præsentantis culpa „ legitimum tempus negligitur, cambium ipsius periculo est, „ vel in remittentis detrimentum vergit, modo revera „ damnum aliquod circa illud contigerit „ *Casaregi cambista instruito cap.* 6. *§.* 13. „ ivi „ Di quì ne segue, che, ogni „ volta, che il presentatore non avrà presentato in tempo, „ cioè subito, che ha potuto, la lettera cambiale, come mo„ roso doverà egli subire tutto quel danno, che da tale sua „ negligenza, e mora ne fosse resultato al traente „ *& de commerc. disc.* 54. *§.* 30. *e* 31. *Du Puy cap.* 6. *§.* 24. „ ivi „ Quan„ tunque importi assai a quello, che ha sborsato la valuta „ della lettera di cambio, ed ai giratarj, che ella sia accet„ tata, perchè con tal' atto acquistano una nuova, e più „ forte azione contro il traente; nondimeno il presentante „ non è obbligato a farla accettare, se non ha ordine da „ quello, che glie l'ha mandata: Ma avendo avuto tal'ordi„ ne di procurare l'accettazione, se egli trascurasse di pro„ curare l'accettazione, se egli trascurasse d'eseguirlo, po„ trebbe secondo le occorrenze esser tenuto ai danni, ed in-

5

,, teressi, che potrebbe aver cagionati la sua negligenza ,, *Poihièr Traitè du contract de change chap.* 5. *sect.* 1. *§.* 128. ,, ivi ,, ,, Le porteur de la lettre de change, lorsqu'il n'est que le ,, mandataire de celui, á qui elle appartient, doit, le plûtot ,, qu'il est possible, se présenter avec la lettre de change á ,, celui, sur qui elle est tirèe, pour la lui faire accêpter. Il ,, est tres-important qu'il la fasse accépter, car ce n'est que ,, par l'accéptation que celui, sur qui elle est tirée, en dé- ,, vient débiteur: faute de cette accéptation, le propriétaire ,, de la lettre de change n'a pour débiteur que le tireur, á ,, quì il en a compté la valeur. C'est pourquoi si les affaires du tireur venoient à se déranger, le porteur de la let- ,, tre, qui a negligé de se présenter pour la faire accépter, ,, pourroit être tenu des dommages, & intêrest du proprie- ,, taire de la lettre, dont il est le mandataire, s'il y avoit ,, de la faute, *actione mandati directa* ,, *Casaregi de commerc. disc.* ,, 54. *num.* 6. ,, ivi ,, Nam congruitas huius temporis, sive ,, in alio casu, semper metienda est a die qua potuit illas ,, præsentare; & sic statim ac potuit tenebatur creditor il- ,, larum præsentationem facere ,, *e al §.* 8. ,, ivi ,, Data ,, enim mora, vel negligentia mandatarii, omne damnum, ,, quod mandanti deinde sequitur, per ipsum quippe manda- ,, tarium emendari dedebit ,, *Strick disput.* 18. *cap.* 4. *§.* 39. *tom.* 7. ,, ivi ,, Cautus itaque sit præsentans, ne culpa sua ,, quid intermittat, forte in longiori acceptanti concedenda ,, dilatione, quam in schedula cambiaria expressa, aut legi- ,, timo tempore protestum elevare negligat, *alias dator litera-* ,, *rum non tenebitur* ,, e così fu deciso nella citata *Liburnen. literarum cambii del* 27. *marzo* 1752. *av. il fu sig. auditor Redi §. Actio equidem &c.*

Questa regola soffre un'eccezione in quei paesi, ove l'accettazione non sia di alcun'efficacia per il caso del fallimento del traente; nel qual caso, siccome la negligenza nell'accettazione non apporterebbe alcuna dannosa conseguenza a veruno, così non vi sarebbe nemmeno persona, che avesse azione a domandare la reintegrazione del danno, *Rot. Rom. dec.* 130. *n.* 7. *part.* 13. *rec. & Rot. Florent. nella Florentina Dotis, & Fructuum* 1. *julii* 1717. *coram auditor Urbani n.* 20. *la* 54. *del tom.* 3. *del Tesoro Ombrosiano*. 6

Al contrario poi la sollecita accettazione è tanto più necessaria, e la negligenza nel procurarla è più dannosa, quando la tratta sia fatta a tanti giorni vista, per la ragione, che non cominciando a correre il termine per la scadenza, 7

se non che dal giorno dell' accettazione; così ogni più piccola mora, ed ogni qualunque negligenza nel procurare l'accettazione, diventa, o almeno può essere più dannosa, e perciò soggetta a dar causa ai dannificati per ottenere dal presentante la refezione dei danni.

ARTICOLO TERZO.

SOMMARIO.

1. *Subito, che la lettera é presentata deve il trattario o accettarla, o negarne l'accettazione.*
2. *E' in facoltà del trattario di fare o l'uno, o l'altro.*
3. *Ancorché fosse debitore del traente, o avesse a lui promessa l'accettazione.*
4. *Deve però dar subito la sua risposta o negativa, o affermativa.*
5. *Ragione di questa regola.*
6. *Qual tempo si accordi a cavare il protesto.*
7. *Uso di Livorno*, e num. 8. *e* 9.
10. *Diverse forme d' accettazione.*
11. *Accettazione pura, e libera.*
12. *Modo di accettare puramente.*
13. *Diversi modi di porre in essere l'accettazione.*
14. *Accettazione in scritto.*
15. *Usi di diversi Paesi.*
16. *Accettazione verbale.*
17. *Ammessa specialmente nel Regno di Napoli.*
18. *Come si costumi in Francia.*
19. *In Livorno si usa in scritto, ma provata l'accettazione verbale sarebbe valida.*
20. *Ragione di questo sentimento,*
21. *Che procede anco in caso di fallimento.*
22. *In Francia avanti il regolamento del cambio di Lione le accettazioni si facevano verbalmente.*
23. *Accettazione tacita.*
24. *Costume di Livorno di rilasciare la lettera in mano al trattario,*
25. *Il qual costume è biasimevole.*
26. *La retenzione della lettera fatta dal trattario fa presumere la tacita accettazione.*

27. *Secondo l' uso d' Amburgo venendo la lettera ritenuta dal trattario per tre giorni, si presume come perfettamente accettata.*
28. *Accettazione condizionata,*
29. *Nel qual caso il trattario non è tenuto ad altro, che a quella obbligazione, che si assume.*
30. *Accettazione sotto protesto.*
31. *Casi nei quali si fa uso di questa accettazione.*
32. *Quale è una di quelle, che dicesi per onore di firma. e n. 33.*
34. *Effetti, che produce questa specie d' accettazione.*
35. *La quale succede sotto protesto, o sia colla clausula S. P., e quali effetti produca questo protesto.*

APpena, che una cambiale è presentata al trattario, deve egli subito o accettarla, o negarne l' accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

QUalunque trattario è in libertà di accettare, o recusare il mandato del traente ad estinguere una cambiale, e così depende dalla sua volontà l'accettare, o non accettare la medesima, conforme, seguendo le regole del gius comune relative ai procuratori, di cui parlano i testi nella *leg. Si mandavero* 22. *§. final.*, *e nella leg. Si quis alicui* 27. *§. Qui mandatum ff. mandati*, fermano di unanime consenso *il Palma consult.* 48. *num.* 20. *Scaccia de commerc: & camb. §.* 2. *Gloss.* 9. *num.* 7. *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. „ ivi „ Cum enim „ plane non teneatur (il trattario) ante quam se promittendo obstrinxerit; habet electionem, seu libertatem statuendi, utrum desiderio trassantis, & qua conditione satisfacere, an literas cambiales recusare malit „ *Heinecc. elem. iur. camb. cap.* 3. „ ivi „ Ex quo sequitur, ut tertius, cui solutio „ iungitur, cambium acceptare invitus non teneatur „ *& cap.* 6. §. 6. „ ivi „ Id quæritur, an & trassatus a trassante conveniri possit, si cambium non acceptaverit, ac proinde illud una cum interposita protestatione redierit? Id, quod „ regulariter negatur; quia acceptatio, ceu supra diximus, „ est res meri arbitrii „ *Phoonsen les loix & contûmes du change chap.* 10. *§.* 5. „ ivi „ Celui sur qui une lettre de change „ est tirée, a la liberté de ne l'accépter que de son bon gré „ & §. 28. „ ivi „ comme il est au choix de celui, sur qui „ une lettre de change est tirée, de l'accépter, ou de ne le „ pas faire, il dépend aussi de lui de l'accépter volontairement, ou *sous protest*; & simplement, ou sous quelques 2

„ conditions, & restrinctions „ *Scaccia de comm. & camb.* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 366. & *Gloss.* 9. *num.* 7. *Mascard. de probat. conclus.* 990. *num.* 7. *Gaitus de credito cap.* 2. *num.* 2375. „ ivi „ Sed „ quoad mercatorem correspondentem, cui literæ cambii di„ riguntur, *illum nequaquam obbligari* absque acceptatione re„ sponderunt omnes præcitati Doctores in sequentibus nu„ meris, illa ratione, quia nemo cogitur suscipere manda„ tum, & mandato non suscepto, obligatio non oritur „ „ *Ansald. de commerc. & mercatur. disc.* 2. §. 6. ivi „ Nam cum „ literæ cambii non obligent mercatorem, cui sunt directæ, „ absque earum acceptatione „ & *Rota nostra nella liburnen. literarum cambii* 28. *junii* 1686. *coram Cavalcanti, la* 19. *del tom.* 5. *del Tesoro Ombrosiano num.* 11. „ Non vero est ius quæsitum contra „ campsorem, cui literæ sunt directæ, quia is non adstrin„ gitur, quousque non acceptaverit, cum non possit cogi su„ scipere mandatum invitus. „

Lochè si verifica, ed ha luogo ancorchè il trattario fosse debitore del traente, o avesse a questi promessa l'accoglienza della tratta, perciò, che hanno stabilito *Franck. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. §. 3. „ *ivi* „ *eaque libertas* (*non acceptandi*) etiam „ debitori trassantis recte vindicatur „ *Phoonsen les loix & coutumes du change chap.* 10. §. 6.; nel qual caso però, o quando il debito corrisponda, o superi l'importare della cambiale, il portatore *ex juribus* del traente potrà costringere il trattario non solo al pagamento della lettera, ma anche alla refusione dei danni cagionati con la sua denegata accettazione *Heinecc. loc. cit.* §. 6. „ ivi „ Si tamen trassatus sit „ in ære trassantis, literasque cambiales ad se transcribi vo„ luerit, vel jam provisionem, quam vocant, acceperit, in „ eaque adquieverit; tunc eum ad indemnitatem præstandam se obstrictum nemo dubitaverit „ *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. §. 5. „ ivi „ Attamen qui se literas cam„ biales exequuturum esse trassanti promisit, fidem servare „ tenetur; at nemini, præterquam eidem, inde acquiritur „ actio „ e come si fissò *parte I. articolo III. n.* 19.

Quello però, che il trattario non può recusare, si è di dar subito, e senza dilazione la sua risposta al portatore della lettera, o con apporre la sua accettazione, o col denegare la medesima: *Franck. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 3. §. 8. „ ivi „ 4 „ Itaque præsentans opus habet declaratione trassati, quæ „ est ejusdem responsio præsentatori literarum cambialium da„ ta, quam suam voluntate de illis solvendis, vel non sol„ vendis, exponit „ *e al* §. 9. „ ivi „ Nimirum ut præsen-

„ tati constet quid expectare debeat trassato, nec ne, hujus
„ officium est declaratione ista dubium tollere, quod tem-
„ pestive faciendum „ *e al* §. 12. „ ivi „ Quæ extra nundi-
„ nas solvi debent literæ cambiales, illarum dies aut statim
„ postquam visæ, aut post aliquod intervallum, venit. *Quoad*
„ *illas trassatus* ILLICO *mentem suam declarare debet*, „ *ed al* §. 16.
„ ivi „ Ulterius tergiversari non permittitur, sed accepta-
„ tionem aut recusari, non præstari oportet, licet, obten-
„ datur nondum adlatam esse epistolam advisoriam„ *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 4. §. 31. „ ivi „ Præsentatæ enim literæ
„ cambiales saltem sex horis ante cursum pubblicum acce-
„ ptandæ. „

La ragione, per cui il trattario deve incontinente dichiarare la sua volontà, si è, perchè, siccome se mancasse l'accettazione, è il portatore obbligato a cavarne il protesto, e trasmetterlo per la prima partenza di posta al suo remittente, a fine di mettersi in regola, e singolarmente all' oggetto di poter assicurare il suo rimborso dal traente, e di non rendersi colla sua negligenza responsabile dei danni della lettera, conforme vedremo all' articolo seguente; così il trattario non deve con un inopportuno silenzio esser l' autore del danno: *Franck. loc. cit.* §. 13. „ ivi „ Quoad has (cioè le lettere di cambio fuori di fiera) se declarare de-
„ bet regulariter (il trattario) ante abitum primi nuncii,
„ eo intervallo, ne præsentans destituatur tempore ad istru-
„ mentum protestationis, nuncii illius opera, remittenti mit-
„ tendum necessario. „ 5

In fatti è tanto vero questo principio, che in tutte le Piazze il portatore ha tanto tempo a cavare il protesto, quanto ne occorre per potere opportunamente spedire per il primo corriere l' atto medesimo al suo remittente, e in conseguenza ha questo medesimo per riportare l'accettazione, o il rifiuto del trattario, *Franc. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. §. 14., e come asserisce *il Phoonsen* essere lo stile di Amsterdam nella sua opera *les loix et contûmes du change chap.* 10. §. 14. 6
„ ivi „ La coutûme d'Amsterdam est, que celui, qui déman-
„ de l' acceptation d' une lettre de change, la laissse chez
„ lui, sur qui elle est tirée, soit qu' il promette de l' acce-
„ pter, ou non, à fin qu'il puisse voir ses avis, se con-
„ sulter, & en prendre note s'il l'accépte: mais le por-
„ teur la va réprendre ordinairement avant le depart du
„ prémier courier pour la place, d'où on lui a envoyé la
„ lettre „ e dopo di lui il *Ricard dans le traité général de com-*

merce au chapitre des accéptations des lettres de change §. ultimo come vedremo in appresso.

7 A Livorno, per modo di esempio, una lettera di cambio giunta da Londra la domenica, o il lunedì mattina, per costume generale, e in forza del suddivisato principio, si presenta dal portatore al trattario nel medesimo lunedì, e in quel giorno deve questi dare la sua risposta, e procurarsi respettivamente dal portatore; perchè, siccome nella stessa sera del lunedì parte posta per Londra, è questi perciò in dovere con quello stesso ordinario, che è il primo dopo l'arrivo della cambiale, di dare avviso al suo remittente dell'accettazione, o sivvero trasmettergli il protesto del rifiuto.

8 All'opposto, se la lettera di cambio fosse stata rimessa al portatore da altra Piazza, fuori, che da quella di Londra, dimodochè nel lunedì sera non cadesse la partenza della posta per la Piazza, ove abita il remittente; in tal caso il portatore può senza suo pregiudizio differire la richiesta, e la stipulazione del protesto in caso di denegata accettazione, per il motivo, che questo ritardo non è pregiudiciale ad alcuno; giacchè, ancorchè il protesto fosse fermato, non vi sarebbe comodo di spedirlo al remittente; Onde è la stessa cosa il non averlo cavato, che il tenerlo ozioso sopra una tavola.

9 *Tutto ciò nonostante, la buona regola, e lo stile della Piazza, porta, che le cambiali appena ricevute si mandino* al banco del trattario per l' accettazione. Siccome però è sempre dell' interesse della lettera, che l' accettazione segua al più presto, così, accadendo qualche volta il caso, che il giorno della presentazione non sia il trattario in circostanza d' accettare la tratta, perchè aspetti con la prima posta la lettera d'avviso del traente, o altra notizia, da cui dependa l'accettazione, e che questo avviso sia sperabile in un giorno antecedente a quello, in cui deve rimettersi il protesto; in tal caso il portatore, per non pregiudicarsi, usa la cautela di presentarsi ad un pubblico notaro, da cui fa apporre la vista in piè della cambiale colla data del giorno, in cui succede una tale operazione: Lochè denota che, venendo il caso dell' accettazione, questa si oppone dal trattario sotto quel medesimo giorno, in cui li fu presentata la lettera, e in cui è fatta la vista; E se all' opposto non è accettata l'atto di protesto si stipula dal notaro sotto la data di quel giorno, in cui è fatta la vista.

Cade quì in acconcio di spiegare in qual maniera si faccia *l'accettazione*: Sopra di che è da avvertirsi, che in quattro maniere succede la medesima: In primo luogo puramente, e semplicemente: In secondo luogo con accettazione *condizionata*: In terzo luogo *sotto protesto*, osia con la clausula S.P.; ed in quarto finalmente *per onore di firma*. 10

L'accettazione pura, e libera è quella, che si fa con accettare liberamente, e senza alcuna contradizione il mandato del traente per l'estinzione di quella tal Lettera: *Strich. disp.* 18. *cap.* 3. *num.* 88. o *sia* §. 22. *tom.* 7. ,, ivi ,, Porro acceptatio fit vel *pure* & simpliciter, quando schedulæ cambiariæ absque ulla protestatione, aut reservata contradictione acceptantur ,, *Franckius instit. jur camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. §. 6. ,, ivi ,, Acceptatio libera est promissio eius, in quem literæ cambiales conceptæ sunt, earum præsentatori absque conditione alius satisfactionis, ac trassans obtulit, facta de solutione pœcuniæ illis contentæ præstanda, promissorem obligans ,, *Ricard. loc. cit. de Acceptations des lettres de change* §. 3. ,, ivi ,, La prémiere est *pure* et *simple* pour payer la lettre de change, suivant son contenû, et selon la lettre d'avis ,, *De la Porte*: *La science des negocians traité troisieme*, *quatrieme circonstance* §. 1. ,, ivi ,, L'acceptation pure, & simple se fait sans aucune clause, ou condiction, & doit contenir seulement le mot *accepté*, avec le nom de l' *Accèpteur* ,, *Giraudeau*, *la Banque rendûe facile dans le récueil en forme le dictionaire au mot accéptation*. 11

Per regola generale si eseguisce questa specie di accettazione in quasi tutte le Piazze, e singolarmente in Livorno, con porre in piè della Cambiale la semplice parola *accettata*, con la firma del trattario, che accetta, come avvertono *M. de la Porte*, e *monsieur Giraudeau* nei luoghi respettivamente citati al n. 10. e *Ricard loco citato* ,, ivi ,, La prémiere ,, est *pure* et simple pour payer la lettre de change, suivant ,, son contenû, et selon la lettre d'avis, et pour cet effet, ,, ceux qui les doivent payer doivent mettre au bas de ces ,, lettres, lorsqu'elles leur sont présentées, *accépté* sans au- ,, chose, *et les signer*. ,, 12

In tre maniere però può porsi in essere la libera accettazione di una Cambiale: In primo luogo *in scritto*: In secondo luogo *a voce*; ed in terzo *tacitamente*. 13

La prima maniera di porre in essere l'accettazione è quella, che si fa *in scritto* nella forma espressa al soprascritto n. 11. o anche per pubblico istrumento, il che però non 14

è in uso: *Scaccia de commerc.* §. 2. *Gloss.* 5. *n.* 333.,, ivi ,, Pri-
,, mo per expressa verba, de quibus per scripturam extensam,
,, nempe per publicum instrumentum, vel per scripturam
,, propriæ manus, quando is, cui mittuntur literæ solvendæ,
,, se in illis sibi præsentatis sua manu subscripsit acceptan-
,, do ,, *Poithièr traité du contract de change chap.* 3. §. 3. *De la forme de l' accéptation num.* 43. *vers.* ,, ivi ,, Cette accéptation
,, se fait par ce mot *accèpté*, que celui, sur qui la lettre est
,, tirée, écrit au bas de la lettre de change, avec signatu-
,, re. ,,

In Francia, per evitare gl' inconvenienti, che derivavano dalle accettazioni verbali, sotto il Regno del Re Luigi XIV. nella celebre *Ordinanza del Marzo* 1673. *sopra il commercio dei negozianti, e mercanti*, riportata *per extensum* dal *Phoonsen* dopo il suo trattato *les loix & conthumes du cange nel tit.* 5. §. 2., fu ordinato, che non si facesse altra accettazione, per scritto, come si legge ,, ivi ,, Toutes lettres de Change seront
,, accéptées par écrit purement, & simplement. Abrogeons
,, l'usage de les accépter verbalement, ou par ce mots *vû*
,, *sans accépter*, ou j' accépte pour *répôndre à temps*, & toutes
,, autres accéptations sous condition, les quelles passeront
,, pour réfus, & pourront les lettres être protestèes. ,, Dell' osservanza poi di questo sovrano comando ce ne fanno amplissima fede *Du Puy chap.* 6. §. 2. *Poithièr chap.* 3. §. 3. *n.* 43. *de la Porte quatrieme circostance, de accéptations* §. 1. *fol. mibi* 393. *l'autore de l' instruction sur le lettres de change chap.* 3. §. 4., *e il Savary dictionnaire universel de commerce au mot accêptation vers. autre fois*.

Lo stesso è prescritto per la Piazza d' *Amsterdam* dall' ordinanza 3. P. I. L. T. 8. num. 12. art. 3. in data del 31. gennaio 1660. riportata *dal Phoonsen a* 178. §. *toutes les accéptations*.

Il Regolamento *di Roterdam* del 9. Ottobre 1660. al §. 8. ha prescritto pure l'ottimo uso delle accettazioni in scritto.

Si pratica lo stesso a *Anversa* in vigore di un' Ordinanza del 18. Febbraio 1667. riportata dal *Phoonsen*.

Una simile disposizione si osserva a *Franckfort* in virtù del §. 7. dell' ordinanza del 18. Settembre 1667.

Lo stesso si osserva a *Nuremberga* coerentemente a quanto prescrive l' articolo XIV. dell' ordinanza di quella Banca toccante i cambj: *in Ausghourgh* in forza del §. 1. dell' Ordinanza del cambio del consiglio generale di questa Città; in *Breslau* in conformità del §. 2. dell' ordinanza del cambio; *in*

Lione in forza del §. 3. del Regolamento della Piazza dei cambj di quella Città del 7. Luglio 1667.; *Danzica* in conseguenza del §. 3. dell' ordinanza per il cambio di quella città, emanate li 8. marzo 1701., e finalmente in *Danimarca*, coerentemente a quanto dispone il §. 11. del libro 5. cap. 14. dell'ordinanza relativa al cambio in *Danimarca* pubblicata li 31. marzo 1688.

La seconda maniera di porre in essere l' accettazione è *a voce*, quando cioè si può con mezzo di testimonj giustificare avere il trattario accettato verbalmente il mandato di estinguere una Cambiale: *Scaccia de commercio loc. cit. n.* 334. 16
„ ivi „ Secundo, quando fit per expressa verba, sed sine „ scriptura, & ideo probatur per testes „ *Poithiér chap.* 3. §. 3. „ *n.* 43. *vers. cela n'est dit &c. Stypman. Ius Maritimum cap.* 8. *num.* 84., *e* 85. „ ivi „ Acceptare autem dicitur tribus modis, „ vel 1. expressis verbis, de quibus per scripturam publicam, „ vel privatam constare potest; vel 2. verbis quidem, sed „ de quibus non constet nisi per testes. „

Questa maniera di giustificare l' accettazione è ricevuta senza difficoltà nel Regno di *Napoli*, conforme ce ne assicura il de *Franchis nella sua decis.* 303. *num.* 5. „ ivi Sed dictum „ fuit in casu, de quo agebatur, aderat expressa acceptatio „ literarum per testes probata, & propterea non erat necessarium discutere de tacita „ riportata dallo *Scaccia loc. cit.* 17
„ ivi „ Quam probationem (per testes), nulla excitata difficultate, admisit consilium Neapolitanum, ut refert *Vincentius de Franchis*.

Per quanto in Francia sia ordinato, che le accettazioni siano fatte in scritto, come abbiamo rilevato sopra al n. 15. 18
ciò non ostante è di parere il *Poithiér*, che una tale ordinanza escluda la prova dell'accettazione verbale per mezzo di testimonj, ma che non sia impedito al portatore di obbligare il Trattario a confessare con giuramento, se abbia, o non abbia accettata una cambiale, conforme si legge al *cap.* 3. §. 3. „ *num.* 43. *vers.* „ ivi „ Cela n'est dit, que pour exclure la „ preuve par témoins. L'écrit n'est requis, que pour la preuve „ de l'acceptation, c'est pourquoi, si celui sur qui la lettre „ est tireée, avoit verbalement promis au Porteur de la payér à l'échéance, cette accéptation verbale seroit dans le „ for de la conscience aussi valable, qu'une accèptation par „ écrit; & même je pense que dans le for exterieur, le „ Proprietaire de la lettre devroit lui être reçû a déferer le „ serment décisoire, s' il n' est pas vrai qu' il lui ait pro-

„ mis, ou à son mandataire, de payer la lettre à l'échéan-
„ ce.

In Toscana non vi è alcuna Legge, che prescriva come 19 formula sacramentale l'accettazione per iscritto. E'vero, che il costume di Livorno è, che i portatori fanno accettare le lettere per mezzo della segnatura, e nella forma indicata al num. 12.; ma se per qualche combinazione si dasse un caso, in cui il portatore potesse giustificare l'accettazione verbale del trattario, il quale poi recusasse di apporla in scritto; io sono di sentimento, che questa accettazione sarebbe riconosciuta per valida nei tribunali, o la prova si facesse per mezzo di testimonj, o sivvero si rilevasse dalla bocca dello stesso trattario per mezzo di posizioni.

La ragione di questo mio sentimento si è, che *siccome* l'accettazione altro non è, che una promessa, o sia obbligazione, che si contrae a favore del presentante, e si 20 perfeziona colla semplice dichiarazione di volontà del trattario, che accetta, *Franch. instit. iur. camb. lib. sect.* 3. *tit.* 3. „ §. 1. „ ivi „ Et vero acceptatio literarum cambialium ge-
„ neratim promissio præsentatori illarum facta de solutione
„ pecuniæ illis contentæ prestanda, promissorem obligans „;
così questa promessa, e questa obbligazione può benissimo contrarsi senza la soscrizione di alcun foglio; per la ragione, che i contratti, e le obbligazioni si perfezionano col solo consenso, *text. in leg. consensu* 2. *ff. de act. & obligat.*, ove il giureconsulto *Giuliano* così risponde „ ivi „ Consensu fiunt ob-
„ bligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus,
„ condutionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis mo-
„ dis *consensu* dicimus obligationem contrahi, quia neque ver-
„ borum, neque scripturæ ulla proprietas desideratur, *sed*
„ *sufficit eos, qui negotia gerunt, consentire* „ *in L. pactum quod bona fide* 17. *ff. de pactis* Rot. *Rom. dec.* 352. *num.* 14. *part.* 9. *tom.* 2. *recent. dec.* 548. *num.* 30. *part.* 18. *tom.* 2. *recent.*, o quello sia prestato col fatto, o colle parole, tacitamente, o espressamente, *text. in l.* 3. *§. final. in l. Paulus & in l. quo enim in princip. ff. rem. rat. haber. in l. Si proponas §. fin. ff. de inoff. testam. in l. Sed iulianus §. fin. in fin. cod. ad senatus-consul. Maced. & Rot. Rom. dec.* 353. *num.* 14. *part.* 9. *tom.* 2. *recent.* „ ivi „ Nec pro
„ illjus substantia, seu perfectione, requirebatur instrumen-
„ tum, vel scriptura *sed quomodocumque prestitus, seu verbis,*
„ *seu facto, sive tacite, sive expresse, omnino efficax erat* „ senza che sia necessario alcun' instrumento, o scrittura, i quali nulla influiscono alla perfezione del contratto, e sono sol-

tanto uno dei mezzi, per i quali si può provare ciò, che è stato concluso, e pattuito, secondo ciò, che prescrive il testo espresso nella detta *l. pactum, quod bona fide* 17. *cod. de pactis* ivi „ Pactum, quod bona fide interpositum docebitur, & „ scriptura non existente, tamen, si allis probationibus rei „ gestæ veritas comprobari potest, præses provinciẹ secun„ dum jus custodiri efficiet „ ove il *Brunemann. n.* 1. *Gloss. in l. contract. cod. de fide instrument. Vasquez. controv. par.* 2. *lib.* 2. *cap.* 11. *num.* 7. *surd. dec.* 277. *num.* 1. *Rota Rom. dec.* 199. *n.* 9. *part.* 6. *dec.* 548. *num.* 30. *part.* 18. *tom.* 2. *recent.* „ ivi „ Quia Rota Romana numquam secuta fuit opinionem *Castrensis*, sed „ aliam *Glossa* comuniter receptam *in l. contractus cod. de fide* „ *instrumentor.*, ut in contractibus neque instrumentum requi„ rantur, sed *solo consensu partium*, & substantialibus ipsjus „ actus concurrentibus, contractus perficiatur; „

E vaglia il vero, ponghiamo il caso, che un Negoziante presenti ad un trattario una Cambiale, e che questo verbalmente risponda „ che sta bene, e l'accetta „ ma che per qualunque combinazione non apponga l'accettazione in scritto; pongasi pure, che il portatore assicurato da quest'accettazione se ne stia in buona fede senza cavare il protesto, senza darne avviso al remmittente, e senza cercare se vi fosse alcuno, che la voglia accettare per onore di firma, e pongasi finalmente che pendente una simile accettazione, e prima che scada il termine destinato al pagamento, giunga la notizia del fallimento del traente, dimodochè il trattario, profittando della combinazione di non aver apposta in scritto la sua accettazione, recusasse di sodisfarla alla scadenza; Io sono di parere in un caso simile, che, potendo il portatore giustificare la data verbale accettazione, dovesse il trattario condannarsi al pagamento della lettera. Di questo medesimo sentimento sono pure il *Franckio*, il quale nel *lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. *instit. iur. camb.* §. 9. così conclude „ ivi „ Nonnullis in locis peragitur tacite (acceptatio) regulariter ve„ ro tantum expresse: *quo fine promissio verbis ore prolatis facta* „ *sufficere potest ad promittentem obligandum* „ *e lo Strybio de actionib. forens investigand. sect.* 1. *memb.* 7. *Phoonsen des loix & contûmes du change chap.* 10. §. 9. „ ivi „ Celui, qui se charge, & qui „ promet de parole d'accépter une lettre de change, s'obli„ ge à l'effectuer: *nota* „ Mais parce qu'on peut nier faci„ lement une accèptation fait de bouche, & qu'il est mau„ vaise de la pouver, il est ordonné dans presque toutes „ les Places de négoce, aussibien qu' à Amsterdam, de

21

„ faire toutes le acceptations par écrit „ e finalmente lo *Struych. disput.* 18. *cap.* 3. §. 21. num. 83. *del tom.* 7.

E tanto è vero questo mio sentimento, che in *Francia* prima che emanasse il regolamento della Piazza del cambio di 22 Lione del 2. giugno 1667., confermato coll'ordinanza di Luigi XIV. del 1673., le accettazioni si facevano verbalmente, ed erano efficacissime, conforme si rileva dalla stessa proibizione di farle in tal forma, indicata nell'articolo 2. titol. 5. di detta ordinanza, e come ne fa pienissima fede il *Savary* nel suo dizionario *universale di commercio al a parola acceptation, vers.* „ ivi „ Autre fois les lettres payables dans le temps des „ foires de la Ville de Lyon, que l'on appelle payemens, ne „ s'accéptoient par écrit. Celui, sur qui elles êtoient tirées, „ disoit verbalement: *Vû sans accépter pour répôndre au temps*; „ & le porteur en faisoit mention sur son bilan : mais à „ cause des contestations, qui arrivoient sur ces sortes d' „ accêptations verbales, par la mauvaise fois des accépteurs, „ il fut inserè un article dans le reglemant de la Place du „ change de la Ville de lyon, qui fuit fait le 2. juin 1667. „ & dans le *parfait négotiant livr.* 3. *chap* 5. *vers. La quatrieme sorte* „ ivi „ Lorseque la bonne foi regnoit parmi les négo„ ciants, les lettres payables en payement à Lyon ne l'accé„ ptoient jamais par écrit. Celui, sur qui elles étoient tirées, „ disoit, seulemente verbalement : Vû sans accépter pour „ répondre *au temps*, ou bien *accépté pour répondre au temps*, & „ le porteur en faisoit mention sur son bilan. „

Si pone in essere in terzo luogo l'accettazione *tacitamente*, vale a dire col prendere, e ritenere in mano la cambiale per un tempo capace a indurre la presunta accettazio-23 ne, conforme nota lo *Scaccia loc. cit.* §. 335. „ ivi „ Tertio, „ quando fit *tacite* per receptionem, & retentionem literarum „ *Marquard. de iure mercator. lib.* 3. *cap.* 9. *num.* 60. *Heinecc. elem. iur. camb. cap.* 4. §. 26. Quæritur, an acceptatio etiam „ tacite fieri possit, quin, & facta esse præsumatur? Hoc „ merito adfirmandum eo casu, si quis literas cambiales ali„ quandiu secum retineat, nec quidquam adversus illas mo„ neat. Qui enim hoc modo tacet, is consentire in acce„ ptatione videtur „ *Stryckius disput.* 18. *cap.* 3. §. 21. *num.* 84. „ *tom.* 7. „ ivi „ Acceptatæ literæ dicuntur, tacita earum „ receptione, atque retentione „ e più sotto ai *num.* 86. *e* 87. „ ivi „ Unde qui tacite acceptat, retinetque ejusmodi lite„ ras, nec iisdem contradicit cum potest; habetur pro con„ sentiente, & approbante, præsumiturque, ex hoc solo fa-

„ cto, omnia in eis contenta ratificasse, suoque juri re-
„ nunciasse, argum. a *l. Si filius famil.* 16. *ff. de senatus consulto*
„ *macedonian.* Qui enim expresse non reprobat, probare videtur„
„ *Bursatt. vol.* 1. *cons.* 39. *num.* 1. *Stypmannus jus maritimum cap.*8.
num. 86. „ ivi „ Vel 3. tacita receptione, aut retentione li-
„ terarum „ *Du Puy cap.* 10. *§.* 7., ove riporta una senten-
za confermata per un'arresto, per la quale fu giudicato, che
la retenzione della lettera di cambio produceva tacitamen-
te un'accettazione, ed era a questa equivalente, per il qual
motivo quello, sopra cui era stata tratta la lettera, fu con-
dannato a pagare; e la stessa sentenza è riportata dal *Sa-
vary nel dizionario universale di commercio au mot accepter une lettre
de change §. Si celui &c. Brillon dictionaire des arrets ou jurisprudence
ce universelle des parlemens de France tom.* 4. *au mot lettre change
§.* 9. *vers.* „ ivi „ Le marchand, au quel est présentée une
„ lettre de change, s'il ne fait point de réponse est présu-
„ mé l'avoir accéptée, & n'y ayant point à l' instant contre-
„ dit, il demeure tellement obligé, qu'il peut être contraint
„ au payement de la somme par emprisonnement de sa per-
sonne. „ *Brichel. Bibliotheque du droit Francois au mót marchand.*

Abbiamo rilevato di sopra al num. 7., che in Livorno, appenna ricevuta una cambiale, il portatore la manda al banco del trattario, a cui rilascia per qualche spazio di tempo la lettera, acciò possa confrontarla con quella d' avviso, prenderne nota, e rivolgersi all'accettazione. Diremo di più, che, prima che venga il tempo di partecipare al remittente l'accettazione o il rifiuto, cioè a dire, prima che scada il giorno, in cui ricorre la partenza della posta per la Piazza, ove abita il remittente, suole il portatore esser cauto di mandare a riprendere la Cambiale; e o la riceve accettata, o, se viene recusata, ne fa subito cavare il protesto. 24

In queste circostanze, senza fermarmi a criticare l' uso di rilasciar liberamente in mano ai trattarj le cambiali, il chè è pericoloso, e può essere fatale ai portatori, come prima di me hanno saviamente avvertito il *Savary d. dictionnaire, aumot accepter une lettre de change §.* „ ivi„ il est de l'usagede 25
„ laissér les lettres de change chez ceux, sur qui elles sont tirées
„ pour les accépter, soit lorsqu'ils ne se rencontrent pas
„ chez eux, soit parce qu'ils le requirent ainsi, pour avoir
„ le tems de voir leurs lettres d'avis, pour se determiner
„ sur ce qu'ils ont à faire, ou pour en prendre des notes.
„ *Cet usage*, quoiqu'établi parmi les marçands & négocians,

„ ne laisse pas d'être trés dangereux, particuliérement lor-
„ sque les lettres restent trop long. tems chez les personnes,
„ qui les doivent accépter. Il en est même souvent arrivé
„ des inconveniens de consequence „ e il *Du Puy cap.* 10.
§. 5. *per un' abuso &c.* mi sia lecito soltanto di rilevare, che stante il suddetto uso di Livorno può accadere uno dei due seguenti casi.

O il portatore, dopo aver presentata e lasciata la cambiale al banco del trattario, trascura di andarla, o mandarla a prendere, prima che cada la partenza della posta per la Piazza, ove abita il suo remittente; e in tal caso questa negligenza del portatore, o maliziosa, o causale che sia, deve essere a tutto suo danno, giacchè deve imputare a se stesso, se non é andato a riprendere la cambiale, e *così a* sentire dal trattario o l'accettazione, o respettivamente il rifiuto: onde, se da questa negligenza ne derivasse qualche pregiudizio alla lettera deve questo posarsi sopra il portatore, come autore del danno *ad test. in l. unica cod. de rencent. Turre de cambiis disput.* 1. *quæst.* 30. *num.* 11. *Rocco de liter. camb. notab.* 64. *num.* 173. *Ansald. de commerc. disc.* 39. *num.* 22. *Rot. Rom. decis.* 221. *num.* 20. *part.* 16. *recent. & Rota nostra nella dec.* 13. *del tom.* 3. *del Tesoro Ombrosiano num.* 28., *e nella decis.* 28. *num.* 28. *del tomo* 8. *di detto Tesoro*, conforme nel caso preciso di questa fattispecie stabilisce il *Phoonsen chap.* 10. §. „ ivi „
„ quand par négligence ou à dessein on a laissé une lettre
„ de change chez celui, sur qui elle est tirée, jusqu'à son
„ échéance, ou jusqu'à ce qu'il se soit repandû quelque mé-
„ chant bruit du tireur, sans qu'il ait promis de l'accépter,
„ celui, sur qui elle est tirée, doit la rendre incessamment
„ au porteur, en lui déclarant qu'il ne veut pas l'accépter,
„ sans attendre que le porteur la vienne réprendre, quoique
„ quand bien il la garderoit sans se déclarer, cela ne lui
„ pourroit porter aucun préjudice: parceque le devoir du
„ porteur est de procurer l'accéptation de la lettre de chan-
„ ge, ou de la faire protestér le plutôt qu' il est possible,
„ & que celui, sur qui elle est tirée n'est obligé qu' apres
qu'il l'a accéptée. „

O viceversa la retenzione della cambiale presso il trattario è derivata da sua colpa, o malizia, dimodochè per un' effetto di buona fede, e non già per sua negligenza il portatore non ha potuta recuperare la lettera accettata, nè ha avuto motivo di protestarla, per essere stato sedotto dalla malizia, o dalla lusinga del trattario, in tal caso è fuori di

26

dubbio, che la retenzione deve produrre l'effetto della tacita *accettazione* mediante *l'azione del dolo*, di cui il testo nella *l. cum proponas* 3. *cod. de dolo malo*, *nella l. hoc edicto* 1. *ff. eodem* ,, ivi ,, Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus ,, alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, judicium ,, dabo ,, conforme fu deciso nel caso riportato dal *Du Puy cap.* 10 *in fin.* e poi dal *Savary dictionnaire universel. de commerce au môt accépter une lettre de change* §. ,, ivi ,, Si celui, chez ,, qui une lettre de change à été laissée pour accépter, la ,, vouloit retenir sous quelque prétexte que ce fût la difficul- ,, té, qu' il seroit de la rendre, vaudroit *acceptation*, & il ,, seroit obligé d'en payer le contenû; ce qui a éte jugé par ,, sentence confirmée par arrêt rapporté par Du Puy &c. ,, ,, e conforme avverte il *Poithiér traité du change cap.* 3. § 46. ,, ivi ,, L'ordinance (di Francia del 1673) ayant voulu que ,, l'accéptation fût faite par écrit, c'est une conséquence, ,, que nous ne devons pas admettre dans notre jurispru- ,, dence d'acceptation tacite, resultante de ce que celui, sur ,, qui la lettre est tireé, l'auroit reçue du porteur, & l'au- ,, roit long-tems retenue, sans néanmoins écrire au bas au- ,, cune accéptation. *Néanmoins s'il paroissoit du dol de la part* ,, *de celui, sur qui la lettre est tirée, qui auroit exprés amusé long* ,, *temps le porteur, sur le faux prétexte qu' il a adhiré la lettre a* ,, *fin de l'empécher de se pourvoir contre le tireur pour se faire par* ,, *lui donner caution faut d'accéptation, & que pendant ce tems le* ,, *tireur eût faite banqueroute, celui, sur qui la lettre est tirée, qui* ,, *a amusé le porteur, est tenû de l'acquitter, comme s'il l'eut acce-* ,, *ptée*: mais cette obligation ne nait pas d'une accéptation ,, n'y en ayant pas eu, mais de son dol. C'est ainsi qu'on ,, doit entendre l'arrêt rapporté par *la Serre chap.* 10. ,,

Su questo fondamento, e per provvedere appunto a quelle frodi, a cui può essere esposta la buona fede dei negozianti banchieri, *l'Ordinanza d'Amburgo sopra le lettere di cambio* riportata dal *Phoonsen* in piè del suo libro *Lex Loix & Coutûmes du change*, al §. 6. prescrive, che un trattario, a cui sia presentata una cambiale, per l'accettazione, che ritenga la medesima durante lo spazio di tre giorni di borsa senza volerla rendere al portatore, debba riguardarsi quella lettera come perfettamente accettata; e colui, che l'avrà ritenuta per detto tempo senza renderla, e senza spiegarsi, sia obbligato a pagarla al portatore al tempo della scadenza ,, ivi ,, Si ,, quelq' un, a qui une lettre de change est présentée pour ,, l'accepter, garde la lettre trois jours de bourse, sans vou- 27

„ loir la rendre au porteur, elle sera tenue pour suffisam-
„ ment acceptèe, & celui, qui l'a ainsi gardée sans la ren-
„ dre, & sans s'expliquer, sera obligè de la payer à l'éché-
„ ance. „

La seconda forma di accettazione si è quella *condizionata*, quella cioè, mediante la quale un trattario accetta la cambiale tratta sopra di lui dal traente, ma con qualche condizione,
28 che ne alteri la sostanza, come, per esempio, se si voglia accettare per una porzione della somma tratta, e non per l'intiera; se voglia accettarsi per pagarsi ad una scadenza diversa da quella prescritta nella cambiale; se voglia accettarsi per pagarsi a se stesso, o con altre simili condizioni; *Phoonsen chap.* 10. §. 28. *la Forte quatrieme circostance des accéptations* §. 2. *Ricard. des changes chap. des accéptations des lettres de change* §. *La seconde espece d'accéptation fol. mihi* 132. „ ivi „ La
„ seconde espéce d'accéptation est pour payer la lettre de
„ change avec quelche restriction, soit pour le temps, soit
„ pour la somme pour la qualité de la mannoye, ou même
„ pour ne payer qu'en vertu de l'ordre & de l'avis „ *Giraudeau, la banque rendue faciele*, & précisement *dans le recueil en forme de dictionnaire*, che precede la detta Opera alla parola *accéptation* §. 3. „ ivi „ L'accéptation *conditionelle* est celle, que le banquier sur le quel la lettre est tirée, offre de faire 1. en
„ changeant l'échéance: 2. ou en ne voulant accépter que
„ pour une somme moindre, que celle portée par la lettre. „

E' facile a comprendersi, che mediante una simile accettazione il trattario non contrae altra obbligazione, che quella, che si assume, giacchè, essendo un atto volontario, co-
29 me si è concluso di sopra al num. 2. del presente articolo, non può egli restare obbligato al di là della sua promessa, che deve strettamente intendersi, come quella, che è *stricti juris*, secondo i testi nella *leg. Si ita stipulatus §. Crisogonus ff. de verbor. obligat. leg. Emptor §. fin. ff. de pactis leg. Non omnis ff. Si certum petat leg. Si de certa cod. de transact. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 13. *tit.* 21. *num.* 14. *Rot. Rom. dec.* 145. *n.* 24. *par.* 8. *rec. & dec.* 436. *par.* 9. *tom.* 2. *recent*, e come nella subjetta materia avverte opportunamente il *Phoosen chap.* 10. §. 28. „ ivi „
„ Comme il est au choix de celui, sur qui une lettre de
„ change est tireé, de l'accepter, ou de ne le pas faire; il
„ depend aussi de lui de l'accépter volontairement, *ou sous*
„ *protest, & simplement, ou sous quelques conditions & restrictions*. „

La terza forma di accettazione si è quella *sotto protesto*, o sia colla clausula S. P., la quale si eseguisce dal trattario

coll'apporre in piè della lettera le seguenti parole cioè *accettata sotto protesto*, o sivvero colle semplici lettere iniziali 30 S. P. *de la Porte loc. cit.* §. 3. *de l'accéptation sous protest* in fine ,, ivi ,, Aprés quoi il mette son acceptation en cette forme ,, (accépté S. P.), & il signe ,, *Giradeau loc. cit.* §. 8. *n.* 3.

Succede una tal forma d'accettazione, allora quando una lettera è tratta per conto non del traente, ma di un terzo, 31 da cui non abbia il trattario ricevuti i fondi, o avviso necessario, ma che speri di riceverli prima della scadenza. In questo caso se il trattario è talmente persuaso dell'idoneità del traente, dimodochè voglia correre la di lui fede, e non quella della persona, per conto della quale è fatta la tratta, accetta *sotto protesto*, come insegnano *Ricard Traité général de commerce à l'article du change chap. des accéptations des lettres de change vers.* ,, ivi ,, La troisieme accéptation est ,, lor sq'une lettre de change est tirée pour le compte de ,, quelqu' un, dont on n'a pas reçû la provision, & que ,, néanmoins il y a espérance de la récevoir. En ce cas, ,, celui, sur qui elle est tirée, qui se tient assuré de la sol- ,, vabilité du tireur, accépte *librement ou sous protest*,, *Giraudeau* ,, *loc. cit.* , ivi ,, L'acceptation *sous protest* est celle, qu'offre de ,, faire un banquier, lorsque quelque négociant tire sur lui ,, pour le compte d'un de ses correspondants, & que le ban- ,, quier, sur le quel la lettre est tirée, ne trouve pas à pro- ,, pos de l'accépter pour le compte du correspondant, pour le compte du quel est tirée ,, *de la Porte loc. cit.*. §. 3. ,, ivi ,, ,, Quand quelqu'un, sur qui on a tiré, ne veut pas accepter ,, la lettre pour compte de celui, qui lui est specifié par le ,, tireur, soit parcequ'il n'en a pas encore reçu d'ordre, ou ,, parcequ'il ne veut pas acceptér pour lui; s'il estime le ,, tireur solvable, il peut accépte la lettre sous protest, pour ,, son honneur, ou pour l'honneur de la ettre,, *Phoonsen chap.* ,, 12. §. 1. ,, ivi ,, Lorsque celui, sur qui une lettre de chan- ,, ge est tirée, fait difficulté de l'accépter pour le compte de ,, celui, que le tireur lui écrit l'avoir tirée, ou parce qu'il ,, ignore pour compte de qui elle est tirèe; s'il connoit le ,, tireur puor bon & suffisant, il peut accépter la lettre *sous* ,, *protest* pour l'honneur du tireur, ou pour l'honneur de la ,, lettre: & cela s'entend étre provisionnellement pour le ,, compte du tireur.

Quest' accettazione sotto protesto sostanzialmente è una di quelle, che diconsi *per onor di firma*, e per conseguenza, 32 della quarta specie, di cui parleremo in appresso, ma sicco-

me quelli autori, che più diffusamente, e con il sistema della pratica alla mano hanno trattato questa materia, ne hanno formata una categoria separata, e applicando la medesima unicamente al caso, di cui si è parlato al num. 28.; così io pure, seguendo una simil traccia, ne ho formato una specie separata, e distinta dalla seguente.

La quarta specie d'accettazione è quella che dicesi *per onor di firma*, la quale succede allorchè, recusandosi dal trattario l'accettazione, viene questa fatta da altra persona, o per conto del traente, o di alcuno dei giratarj: onde si definisce un'atto, 33 mediante il quale alcuno s'obbliga di estinguere una cambiale per onore di alcuno, che sia, o possa essere responsabile del contenuto della medesima, e che non sia accettata dal trattario. Così la definisce il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 3. „ ivi „ Hoc adimplementum literarum „ cambialium honoris caussa, est actus, quo persona habilis „ literas cambiales ab eo, in quem conceptæ sunt, non libere adimpletas, ad honorem cuidam earum debitori, vel „ mandanti testandum, acceptat, vel solvit. „

Degli effetti, che derivano da questa quarta specie di accettazione, e del diritto di prelazione per adempire a quest' 34 atto, ne parleremo in appresso all'art. XXII. e seguenti.

Quello però, che non lasceremo di avvertire in questo luogo, si è, che anche questa forma *d'accettazione* succede *sotto protesto*, o sia colla *clausola S. P.*, che vale a dire con protesto di accettazione per conto di quello, di cui si onora la firma, e di rivalersene contro chiunque sia obbligato a favore del portatore: *Du Puy chap.* 9. §. 6. *de la Porte loc. cit.* §. 3. *Des* 35 *accéptations sous protest, ou pour l'honneur du tireur, ou de quelques endosseurs vers.* 1. *Phoonsen chap.* 12. §. 6. *Stryck. d. disp.* 18. *chap.* 4. §. 72. *tom.* 7. in conseguenza di che si verifichi sempre più, che questa *quarta specie di accettazione* è sostanzialmente la stessa, che *la terza specie*, conforme ho avvertito sopra al numero 32.

ARTICOLO QUARTO.

SOMMARIO.

1. *Non è lecito al possessore della lettera l'impedire, che il trattario l'accetti colla clausola sotto protesto.*
2. *Ragioni di questa regola.*

Volendosi dal trattario accettare una cambiale con la clausula S.P., vale a dire sotto protesto; non potrà ciò ricusarsi dal possessore della lettera. 1

ANNOTAZIONI.

Abbiamo indicato ai nu. 29. e 30. delle annotazioni al precedente articolo III. di questa seconda Parte la definizione dell'accettazione *sotto protesto*, o sia S. P., e le circostanze, per cui si suol questa fare.

Passeremo ora a dire, che il portatore di una cambiale per regola generale non può recusare una simile accettazione: *Phoonsen chap.* 12. §. 6. „ ivi „ Le porteur d'un lettre de „ change est obligé de souffrir que celui, sur qui elle est ti- „ rée, ou tout autre que lui, l'accépte S. P. *Franch. lib.* 1. „ *sect.* 4. *tit.* 3. „ ivi „ Fieri potest a quocumque, cui literas „ cambiales, quarum acceptatio & solutio injuncta est, alia „ valide adimplere permittitur „ *Du Puy cap.* 9. §. 9. „ ivi „ „ Poichè nel commercio vi è una massima, che quello sul „ quale è tratta una lettera di cambio, può senza attendere „ l'ordine datogli per la lettera di avviso, pagarla sotto pro- „ testo, e tenere il traente obbligato, *Scaccia §.* 2. *Gloss.* 5. *n.* 3., *e* 8. *Ansaldo de commerc. disc.* 79. *num. Strych. d. disp.* 18. *tom.* 7. *cap.* 4. §. 19. *num.* 77. *& Casaregi de commerc. disc.* 67. *n.*2. *& Rota Genuæ desc.* 23. *in rubro* „ ivi „ Recipiens literas cam- „ bii, & mandatum de solvendo, potest, non osservato or- „ dine solvere summam honore literarum *super protextu, & re-* „ *tinere obligatum scribentem, a quo exigere potest, nulla facta noti-* „ *tia de ordine non acceptato* „ *& §.* 17.

La ragione di ciò si è, perchè in primo luogo chi ha il mandato a pagare dal mandante ha sempre il diritto di eseguirlo con quelle clausule, che sono più utili per il di lui interesse; e purchè accetti e paghi, il che forma l'oggetto principale del mandato, non è al trattario tolta la libertà di eseguire il mandato piuttosto per un titolo, che per un altro; e secondariamente perchè, essendo sempre cosa utile per tutti gl' interessati nella cambiale l'accettazione e pagamento della medesima, fa sempre il trattario un atto utile ai medesimi coll'accettare la lettera, il di cui ritorno senza il dovuto onore, oltre i danni e pregiudizj reali, che apporta il traente e giranti, ridonda sempre in detrimento della reputazione del primo: conforme avverte lo *Strychio tom.* 7. *disp.* 18. 2

„ *cap.* 4. *num.* 77. „ ivi „ Num vero & ille, cui tracta di-
„ recta, eadem ratione, tamquam tertius pro honore lite-
„ rarum, super protesto acceptando literas, præsentanti sol-
„ vere, sibique obligatum reddere possit transcribentem, a
„ doctoribus ambigitur? Nos adfirmativam sustinemus opi-
„ nionem ex hoc fundamento, tum quoniam ex eo, quod
„ non acceptat literas ad se directas, ei facultas non adimi-
„ tur, quominus *tamquam tertius pro scribente* satisfacere queat
„ præsentanti; cur non vicissim, illum liberando, sibi con-
„ tra eumdem actionem acquiret? tum quod vigore *Leg.* 39.
„ *ff. de negot. gest.* conditio trassantis in hoc melior reddatur:
„ *Marquardus &c.* quippe dum ita solvit, supposuit imperfe-
„ ctionem cambii, & collybistam a debito, & interesse alias
„ satisfaciendo liberavit: quin cum, non facta solutione, *li-*
„ *teræ* protestatæ cum maximo ejus vituperio & detrimento
„ essent remissæ, hoc tamen una cum ejus existimatione,
„ quæ massime periclitabatur, præservavit „ ed in terzo luo-
go perchè, siccome può accadere, che dal dì della accet-
tazione a quello della scadenza per il pagamento cessino quel-
le ragioni, per cui il trattario non crede di accettare la trat-
ta per conto di quello, di cui è fatta la medesima, come
sarebbe se in questo tempo gli sopraggiungessero i fondi per
estinguere la tratta, o sivvero nel corso di detto tempo ces-
sassero quei sospetti, per cui non credeva in principio di
doversi impegnare a correre la di lui fede; così quest'ac-
cettazione deve riceversi, e ad onorare in tal forma la let-
tera deve il trattario esser preferito, perchè la lettera ri-
mane così nell'implicito stato di perfetta esecuzione, la
quale, benchè coll'accettazione sotto protesto, può però es-
sere data dal trattario, il quale è in libertà alla scaden-
za di pagar la lettera liberamente, ed a forma *dell'avviso*.

ARTICOLO QUINTO.

SOMMARIO.

1. *Quando però fosse vietato al portatore una simile accettazione è autorizzato a ricusarla, ed a procedere come nel caso del totale rifiuto.*
2. *Autorità che provano questa regola.*
3. *Fondamento sopra cui è stabilita.*

SE però al portatore della lettera fosse stato espressamente vietato dal traente, o dal suo remittente di ricevere una simile accettazione; sarà egli in tal caso autorizzato a ricusarla, e potrà, e dovrà cavare il protesto di non accettazione, come nel caso del totale rifiuto. 1

ANNOTAZIONI.

QUest' eccezione alla regola, di cui nel precedente articolo IV., è stabilita nel commercio, e fra i Dottori, che trattano questa materia, fra i quali il *Phoonsen chap.* 12. §. 6. 2
„ ivi „ Mais si le tireur avoit espressement ordonnê au por-
„ teur de ne pas souffrir, que sa lettre fût acceptée S. P.,
„ le porteur seroit tenu de suivre ses ordres, & de protester,
„ si celui sur qui la lettre est tirée, ne vouloit pas l'accé-
„ pter volontairement „: *de la Porte la science des négocians,*
„ *quatrieme circonstance* §.3. *remarques num.* 4. „ ivi „ Le porteur d'une lettre ne peut réfuser l'accéptation sous protest, sans ordre positif du tireur.

Il fondamento, su cui è stabilita una simil regola, è facile a comprendersi, se si rifletta, che il portatore d'una cambiale è il mandatario, o sia il procuratore del traente, o di altro interessato nella lettera, conforme si è fissato al num. 4. delle annotazioni all' Articolo I. della Parte II.: in conseguenza di che il portatore predetto è nel preciso dovere di eseguire i confini del mandato colla più scrupolosa esattezza, per non rendersi debitore delle conseguenze dannose, che ne derivassero, e per non essere esposto ad essere perseguitato con l'azione *mandati directa*, conforme, seguendo i testi nella *Leg. Diligenter ff. mandati, vel contra, in leg. Præterea & in leg. Si quis pro eo ff. eodem*, insegnano *Mans. consult.* 187. *num.* 9. *e* 200. *num.* 41. *& seqq. Casaregi de commerc. disc.* 119. *num.* 4. *Rota nostra apud Urceolum dec.* 6. *num.* 8. *Rota Roman. decis.* 535. *par.* 19. *tom.* 2. *recent. & Rota Januen. decis.* 64. *num.* 17. *e* 18. *& dec.* 9. *num.* 13. *e* 14., ove si fissa, che non può il mandatario nè aggiungere, nè scemar cosa alcuna intorno al mandato a lui conferito, specialmente negli affari mercantili, conforme riporta *la Rota nostra apud Casaregium de commercio sub disc.* 119. *in una Liburnen. mandati del* 15. *aprile* 1719. *num.* 5. 3

** ** **

ARTICOLO SESTO.

SOMMARIO.

1. *L'accettazione sotto protesto somministra all'accettante le ragioni per il suo rimborso contro il traente.*
2. *E' questo l'effetto, che produce una tale accettazione.*
3. *Per regola generale gl' indossanti non sarebbero tenuti a favore di chi paga sotto protesto, a favore del trattario.*
4. *Modo con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i giratarj.*
5. *Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del portatore.*
6. *Questo diritto si conserva a favore del trattario, ancorchè questi scriva al terzo per di cui conto è fatta la tratta di averla accettata per il suo interesse.*

MEdiante l'accettazione sotto protesto, l'accettante viene ad acquistare le ragioni per la sua reintegrazione contro il traente, e giratarj, nel caso, che dal Banchiere per conto di cui è fatta la tratta, non 1 *venisse egli opportunamente rimborsato.*

ANNOTAZIONI.

DOpo aver fissato, e spiegato in che consiste l'accettazione sotto protesto, ed a qual'oggetto si faccia, al num. 36. dell'Articolo III. Parte II., ne segue per legittima conseguenza, che l'effetto di una simile accettazione sia quello di tenere obbligato il traente in proprio alla refusione del pagamento della cambiale, allorchè il trattario accettante non 2 ricevesse i fondi occorrenti per l'adempimento di quella tratta dalla persona, per conto di cui è quella stata fatta: *Phoonsen chap.* 12. *§.* 5. *in fine*, *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 4. *§.* 7. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 6. *§.* 9. *& Casaregi de comm. disc.* 57. *num.* 2. *Scaccia de comm. & camb. §.* 2. *Glossa* 5. *num.* 358. *Ansaldo de comm. disc.* 79. *num.* 3. „ ivi „ Potissimum itaque fundamen-
„ tum defensorum Hæbrei constituebatur super ea proposi-
„ tione, quod solvens, seu acceptans cambii literas *sopra pro-*
„ *testo*, *per onor di lettera*, *o di girata*, nihil aliud agere intel-
„ lexerit, nisi retinere, seu habere obligatum ipsum scriben-

„ bentem, vel girantem, in cuius honorem solvisse censetur, „ prout de recepta mercatorum consuetudine testantur &c.„ *Rota Ianuen. dec.* 6. *num.* 7. *&* 8. *& Rota Romana cor. Ottobono dec.* 118. *num.* 7. 8. *&* 9. *& dec.* 1. *num.* 3. *apud Oleam de cession jur. & in recent dec.* 26. *num.* 2. *part.* 5. *& dec.* 295. *num.* 1. *&* 2. *part.* 15.

L' accettar dunque *sotto protesto*, e così per l' onor della firma del traente, non porterebbe per regola l'aver obbligati i giratarj, e gl' indossanti; giacchè questi contro di quello, e non quello contro di questi avrebbe azione in caso di non adempimento della lettera, *Phoonsen chap.* 13. §.24. *&* 25. *la Porte la science des Négocians, quatrieme circumstance* §. 3. *Remarques num.* 12. „ ivi „ Celui, qui accépte une lettre S. P. „ pour l' honneur du tireur, n' acquiert point d' action con- „ tre les endosseus, car il ne s' engage que pour le tireur, „ le libere des actions que les endosseurs, & le donneur de „ valeus avoient contre lui. Ainsi il n' est pas toûjours vrai, „ que celui, qui acquitte une lettre sous protêst, demeure „ subrogé en tous les droits du porteur, *e l' article* 3. *du titre* 5. „ *de la edit. de* 1673., qui le porte aiasi, ne peut avoir lieu, „ que quand on paye pour l' honneur du dernier endosseur; „ car l' action du récours ne commence, que par celui, pour „ qui on paye, et s' étend sur tous ses obligés. C' est pour- „ quoi, s' il y avoit trois endosseurs, et qu' on payàt pour „ l' honneur du second, l' action commenceroit contre celui-ci, „ (parceque l' on paye pour lui) et s' étendroit sur tous ses „ obligés, qui sont les endosseurs précedens, le donneur de „ valeur, & le tireur; mais on n' en auroit point contre le „ troisieme endosseur. „

3

Affine dunque di assicurare quest' azione contro tutti gli indossanti, e di succedere così effettivamente in tutte le ragioni del portatore, suole il trattario, che accetta sotto protesto, dichiarare nell' istrumento del protesto, che paga con animo di rivalersi contro tutti gli obbligati, e di voler così succedere in tutte le ragioni del portatore: Nel qual caso non vi è dubbio, che una simile dichiarazione produca il salutare effetto desiderato; giacchè in simili termini le dichiarazioni del trattario accettante corrispondono a una positiva cessione di ragioni: Imperocchè, intervenendo 1. la convenzione di subentrare nelle ragioni del portatore, la quale risulta dall' atto del protesto d' accettazione S. P., ove il trattario, che accetta per onor di firma, si dichiara di volersi rivalere contro il traente, giranti, ed obbligati a for-

4

forma di ragione, che è lo stesso, che pattuire il subingresso: 2. l'effettivo pagamento al portatore della lettera, e così la sicura erogazione del denaro nel dimettere quel tal debito, a cui erano obbligati il traente, e gli indossanti, e 3. finalmente costando senza questione, e nella forma la più sicura, dell' *effettiva erogazione del denaro* a tal'uso, conforme manifestamente apparisce dall'atto del protesto di pagamento, ove il trattario paga la lettera al portatore alla presenza del notaro, e dei testimonj; è fuori di dubbio, che coll' intervento di questi tre requisiti *ministero iuris* trapassano le ragioni del portatore nella persona, che estingue la cambiale, senza il bisogno, che succeda alcuna formale cessione per la parte del portatore: Conforme, seguendo la teorica della famigerata *Leg. Aristo ff. quæ res pignor. dat. oblig. non possint* fermano ad una voce *Bartolo*, *Baldo*, *Angelo*, *Saliceto*, è il *Fulgosio*, oltre molti altri DD. riportati dallo *Schettinio de iure offerendi creditor part.* 2. *cap.* 1. *sect.* 6. *num.* 9. §. *Quibus omnibus &c.*, e più sotto „ ivi „ Satis igitur est huiusmodi pactum „ de succedendo in locum prioris creditoris fuisse initum cum „ ipso debitore absque consensu prioris creditoris, quia hoc „ fit *lege permittente*; quæ fingit id velle primum creditorem, „ quando ei solvitur, & tamen, quando id nollet, invitus „ pati cogeretur: Et vigore talium conventionum extraneus „ iste, cuius pœcunia primus creditor dimissus est, succedit „ in loco primi creditoris in omnia iura illius, & actiones „ personales, & hypothecarias in omnibus, & per omnia, „ æque ac si haberet actionem cessam ab ipso creditore; quia „ *ministerio legis transfunduntur*, quæ potentior est nomine, qui „ potuisset illas per cessionem transferre: Ita iura aperta „ &c. *l'Olea de cessione iurium quæst.* 1. *num.* 17. *& Rota Romana in Mantica al Card. de Luca dec.* 4. *num.* 9. *coram Molines dec.* 122. *num.* 9. *& in recent. dec.* 294. *num.* 11. *part.* 17.

Con questo sistema, che si pratica regolarmente in Livorno, è fuori di dubbio, che chi paga una lettera S. P. per onor della firma del traente, subentra in tutte le ragioni del portatore, come se pagasse per l'onore della firma dell'ultimo giratario: A differenza, che accettando solamente S. P., senza procedere all'atto del protesto, non avere- 5 be egli altro regresso, che contro il traente, per le ragioni rilevate di sopra al n. 4., *Ansaldo de commerc. disc.* 69. *num.* 9. „ ivi „ Qui nimo in eadem protestatione vel solutione reservantur iura contra quemcumque obligatum præcedenter „ ratione ipsius cambii, seu literarum ut plene articulo di-

„ cusso, tradit *Torre de cambiis d. dispus. 2. quæst. 13. ex num.*
„ 37. *usque ad fin.*, ubi quod qui solvit, habet *actionem negotio-*
„ *rum gestorum* contra omnes obligatos, etiamsi illorum con-
„ templatione non solverit. „

Nè questo diritto, che mediante il protesto viene ad acquistare il trattario, resta in alcuna forma pregiudicato dalla circostanza, che potesse concorrervi, di avere il trattario, dopo una simile accettazione sotto protesto, scritto alla persona, per di cui conto il traente ha tratta la lettera, di averla accettata per adempirla per conto suo: Per la ragione, che essendo la tratta per conto di detta terza persona, essa è quella, che è principalmente obbligata alla soddisfazione della tratta medesima non solo per l'azione *mandati contraria*, che acquista il traente contro di lui per il rimborso, a forma del Testo espresso nella *Leg. Si non remunerandi gratia* 12. §. *Si mihi mandaveris ff. mandati*, *vel contra*, *Golin. di procurat. part.* 1. *cap.* 3. *num.* 9., e che trapassa nel trattario, che per lui adempisce il mandato; quanto per *l'azione negotiorum gestorum directa*, che gli compete, perchè adempisce una sua obligazione senza averne il Mandato, di cui il *Testo in* §. 1. *instit. tit. de oblig. quæ ex quasi contractu nascunt*, *e tutte le leggi in ff. & cod. de negot. gestis*, *Oinotomo lib.* 4. *tit.* 6. *instit. de action.* §. *De actione negotiorum gestorum num.* 1., *e* in termini terminanti *Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 13. *dal num.* 4. *al* 67. *e la Rota Roma nella dec.* 295. *num.* 12. *part.* 15. *recent.*: Onde, per avere scritto alla persona, per conto di cui è fatta la tratta, di volerla adempire per il di lui interesse, non può intendersi rinunziato al riservo fatto di agire contro il traente, e giranti, mentre si verifica sempre, che la lettera, come è tratta per conto di detta persona, così è anche estinta per conto suo; poichè, restando inonorata, anderebbero a posarsi sopra di lui tutti i danni del ritorno: *Casaregi de commerc. disc.* 57. *num.* 4. „ ivi „
„ Hoc etiam procedere favore acceptantis literas cum clausu-
„ la S. P., ut nempe, si quis acceptaverit tractam sibi ab
„ aliquo facta de ordine, & computo tertii cum clausula
„ prædicta, scilicet *sopra protesto*; licet postea scripserit tertio
„ Tractam prædictam pro eiusdem tertii computo se adim-
„ pleturum, non censetur se voluisse præjudicare in regres-
„ su, qui de iure ei competebat adversus immediatum tra-
„ hentem, ob acceptationem eius literarum factam *sopra pro-*
„ *testo* „ & *Rota Romana dec.* 295. *part.* 15. *num.* 13. *recent.*

ARTICOLO SETTIMO.

SOMMARIO.

1. *L'accettazione sotto protesto obbliga l'accettante come se l'accettazione fosse semplice, e pura.*
2. *Ragione di questa regola.*

L'Accettazione sotto protesto, o *sia colla clausula S. P. obbliga l'accettante a pagare la lettera alla scadenza ugualmente, che se l'accettazione fosse stata fatta, e semplice, e pura.*

ANNOTAZIONI.

SIccome l'effetto di detta *clausula S. P.* altro non è, che quello d'intendere di volere obbligato il traente al rimborso della somma da pagarsi in forza della sua tratta, nel caso, che ciò non segua per la parte della persona, per cui è fatta la tratta, come abbiamo rilevato al n. 30. dell'articolo III. di questa seconda parte; così una simile accettazione obbliga liberamente il trattario a pagare la lettera alla scadenza al portatore nella stessa forma, che se l'avesse accettata liberamente; giacchè, o il pagarla per conto di una, o per conto di altra persona, non è una circostanza, che importi condizione, nè che alteri quell'obbligazione, che il trattario si assume a favore del portatore, come notano *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 15. „ ivi „ Ipsum adim„ plementum honorarium creditoribus eadem ratione præ„ stari debet, qua liberum „ *Phoonsen chap.* 12. §. 5. „ ivi „ Une acceptation S. P. oblige absolûment l'accépteur de „ payer, car il n'importe en rien au porteur, pour compte „ de qui l'accépteur accépte la lettre, veu qu' il conserve „ toûjours son droit sur le tireur et sur les endosseur jusqu' „ au payement effectif de la lettre „ *de la Porte la science des négocians, quatrieme circostance* §. 3. *Remarques num.* 10. *Ricard traité géneral de commerce, à l'article de change chap. des accéptations des lettres de change vers. la troisieme &c.* „ ivi „ En ce „ cas celui, sur qui elle est tirée, qui se tient assuré de la „ solvabilitè du tireur, accepte librement, *ou sous protest*, c' „ est-à-dire, que de quelle maniere, que ce soit, il payera „ la lettre de change; mais il se reserve de déclarer à l'

,, échéance, si ce sera librement, *ou sous protest pour l' honneur*
,, *du Tireur* ,, *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap.* 6. §. 9. *Rota Roma-*
,, *na cor. Ottobono dec.* 118. *num.* 7. ,, ivi ,, Nec retrahit quod
,, acceptatio facta a Coccapanio non fuerit simplex, sed, ut
,, dicitur, *sopra protesto*; quoniam talis protestatio non minuit
,, obligationem solvendi personæ, ad cujus favorem Literæ
,, scriptæ fuerunt, sed solummodo declaratur animus ipsius
,, acceptantis intendentis quidem solvere, sed animo se re-
,, levandi contra scribentem, & repetendi ab illo, non au-
,, tem acceptandi debitorem sibi assignatum pro regressu,
,, iuxta receptam mercatorum consuetudinem, de qua eadem
,, *Rota Ianuen. dec.* 6. *num.* 6. & 8. *Gratian. discept.* 388. *num.* 6.
,, *Scaccia de cambiis* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 358. ac late firmatum
,, *in dec.* 22. *aprilis* 1643. *in* §. *Quia illa verba*, & 15. *aprilis*
,, 1644. *in* §. *Bernardus enim coram R. P. D. meo Meltio*, & 13.
,, *aprilis* 1646. *in* §. *Non obstat coram R. P. D. meo Ghislerio*. ,,

---

ARTICOLO OTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Se il trattario ricusa l'accettazione, il portatore deve subito stipulare l'atto del protesto, e deve rimetterlo al suo remittente, altrimenti è tenuto ai danni.*
2. *Definizione del protesto.*
3. *Effetti, che produce, cioè:*
4. *Quello di conservare illesi i diritti del regresso,*
5. *E quello di giustificare le diligenze del portatore.*
6. *Non può esser supplito da qualunque altro atto,*
7. *In specie quando è ricusata l'accettazione liberamente;*
8. *Ancorchè il rifiuto sia temporaneo:*
9. *O segua l'accettazione sotto protesto:*
10. *O quando il trattario chiede tempo a risolversi:*
11. *O che l'accettazione sia condizionata.*
12. *Nel qual caso si riceve, ma sotto protesto.*
13. *Così si stila in Livorno.*
14. *Risoluzione di un caso in termini occorso in Livorno.*
15. *E' stile di detta Piazza.*
16. *Per evitare ogni sconcerto di non accettazione sogliono i traenti in piè della lettera apporre il nome di un banchiere loro confidente, a cui deva ricorrersi in tal caso.*

17. *Deve procedersi al protesto in caso, che il trattario sia fuori del paese.*
18. *Ma prima devono ricercarsi i parenti, e commessi.*
19. *E generalmente tutte le volte, che l'accettazione non è libera.*
20. *Siccome qualunque persona in qualità di adjetto può procurare l'accettazione di una lettera, così può, e deve interporre l'atto del protesto.*
21. *Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la cambiale deve con tutte le diligenze eseguire l'accettata commissione.*
22. *Il protesto è la sola prova della diligenza del portatore.*
23. *Tempo, in cui devono levarsi i protesti.*
24. *Per regola generale più presto, che si può.*
25. *Per le cambiali pagabili in fiera i costumi son diversi.*
26. *E si devono osservare gli statuti municipali.*
27. *Usi di Lione per i protesti delle cambiali in fiera.*
28. *In Francia il protesto si leva coll'atto della presentazione.*
29. *Uso di diversi paesi*, e num. 30. e seqq.

NEL caso, che il trattario recusasse l'accettazione, deve subito il portatore stipulare l'atto del protesto, in cui deve egli protestarsi contro il trattario per la denegata accettazione, e deve dichiararsi di volersi rivalere contro chi, e come di ragione, dell'importare della cambiale, cambi, ricambi, spese, e danni, secondo l'uso della Piazza, o Piazze, ove convenisse di rivalersi; e deve quello rimettere immediatamente al suo remittente, alla pena di soffrire i danni tutti, che dalla sua negligenza potessero derivare. 1

ANNOTAZIONI.

IL *protesto* è un'atto, mediante il quale il portatore di una cambiale, che non riceve il debito compimento, sia nell'accettazione, quanto nel pagamento, dichiara nella più solenne forma di volersi riservare tutte quelle ragioni, che se gli possono competere contro il traente, trattario, ed altri obbligati per la refezione di tutti quei danni, che derivano per causa della denegazione dell'accettazione, o del pagamento: *Franck. Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. *§.* 3. „ ivi „ *Protestationem* definio actum, quo, deficiente adimplemento literarum cambialium, earum possessor adversus trassatum, ac cœteros obligatos jura quævis competentia solenniter ac tempestive reservat, ad damna quævis, ope instrumenti ea de re conficiendi vitanda „ *Savary Diction-* 2

„ *naire universal de Commerce, au mot Protest* „ ivi „ Acte de
„ sommation, que le porteur d'une lettre de change est obli-
„ gé de faire dans une certain tems à celui, sur qui elle est
„ tirée, lorsqu'il fait résus de l'accépter, ou de la payer.
„ Cet acte est nommé *protest*, parcequ'il contient des prote-
„ stations de rêpéter toutes pertes, dépenses, dommages, et
„ interets: même de prendre de l'argent à change, & de
„ renvoyer la lettre au tireur „ *Ricard. loc. cit. des protest, et des jours de faveur §.* 1.

Due sono gli effetti, che produce l'atto del protesto. Il primo si è quello di conservare illesi i diritti di regresso a favore di chi è il proprietario di una cambiale contro il traente, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del cambio, interessi, danni, e spese, secondo ciò, che, seguendo il testo nella *Leg. Non solum* 8. §. 6. *ff. de operis novi nunciatione*, comunemente insegnano il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 14. „ ivi „ Reservantur vero iura competen-
„ tia quæcumque non modo ratione sortis, sed & impensa-
„ rum, damnorum, eiusque quod interest, quoad cambium,
„ & recambium per loca debita „ *Heinecc. Elem. Jur. Camb.*
„ *cap.* 14. *§.* 28. „ ivi „ Non mirum sane est tam frequen-
„ tem in hac negotiatione esse protestationem, *quippe quæ*
„ *conservare dicitur jus protestantis* „ ed al §. 32. „ ivi „ Cum
„ ergo, uti paullo ante diximus, rite factæ protestationis is
„ effectus sit, ut jus protestantis conservet „ *Strick. disput.* 18.
„ *tom.* 7. *cap.* 14. *§.* 70. „ ivi „ Quando itaque literæ cam-
„ biales non acceptantur, tum ex defectu acceptationis illi-
„ co datur locus protestationi, quæ in cambio est animi de-
„ claratio juris conservandi, damnique repellendi causa fa-
„ cta ad hunc effectum, ut ille, cui vi literarum præstan-
„ da erat solutio, ac non subsecuta, contra debitorem suum
„ actionem salvam retineat, possitque procedere executive,
„ *Marta &c.* indeque, mediante hoc utilissimo remedio, exa-
„ ctio nostra, quæ alias violaretur, sarta tectaque conser-
„ vatur. „

Il secondo effetto del protesto si è quello di giustificare, che il portatore ha effettivamente fatte, ed eseguite quelle diligenze, di cui la qualità di procuratore del traente, e remittente lo rendono debitore per l'effetto di procurare la più sollecita accettazione della cambiale ad esso per tal'uopo rimessa: prova, che in questa materia non può altrimenti farsi, che mediante il solo atto del protesto, *Mansius consult.* 128. *num.* 8. *Du-Puy cap.* 14. *num.* 21. *Scaccia §.* 7. *Glossa*

3

4

5

2. *num.* 3. *in fine*, *Casaregi Cambista instruito cap.* 6. §. 20. *e* 21.
„ ivi „ Essendo ora dunque il presentatore tenuto a fare le
„ suddette diligenze, non basta, che egli ponga solamente
„ la pura notizia della denegata accettazione, e pagamen-
„ to; ma si richiede, che egli mostri ancora l'adempimento
„ di tali diligenze; *per le quali fra i mercanti suppliscono*, *e ser-*
„ *vono solamente i suddetti protesti*, *Pereyra &c.* : *anzi fra i mer-*
„ *canti*, *secondo il loro universale stile*, *la prova di tali diligenze si*
„ *dee mostrare solo per mezzo dei suddetti protesti*, *Du Puy &c.*, i
„ quali non pur debbono servire per indennizzare il presen-
„ tatore della lettera, ma gli altri ancora, ai quali si de-
„ vono mandare, perchè eglino coi medesimi protesti fac-
„ ciano costare di tali diligenze, affine di poter agire per
„ la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a lo-
„ ro favore; e perciò anche per questo riflesso sono in og-
„ gi necessari, perchè senza tali protesti non sarebbero sen-
„ titi, nè potrebbero dagli altri avere il loro rilievo „ *Sa-*
„ *vary Dictionnaire universel de commerce*, *au môt Protest.* §. *Suivant*
„ *&c.* „ ivi „ Cet acte de protest ne peut être suplie par
„ aucun autre acte public, soit demande, sommation, ou
„ assignation. Il faut absolûment pour avoir son récours
„ contre le tireur, ou endosseur, protester au réfus d'ac-
„ céptation, ou de payément. „

In fatti in tutto il Regno di Francia si osserva tal rego-
6 la, non già per consuetudine, ma perchè è litteralmente
prescritta dall'*ordinanza di Luigi XIV. del Marzo* 1673. *al* §. 20.
„ ivi „ Le protest ne pourra être supplie par aucun autre acte.„

Quest' atto si fa dal portatore tutte le volte, che viene
recusata l'accettazione, o il pagamento della cambiale, e in
7 tutti e due i casi, e tanto se l'accettazione è ricusata libe-
ramente, quanto se è ricusata con qualche condizione, che
alteri la sostanza della tratta; e tanto ancora se il pagamen-
to sia negato totalmente, in parte, o differito: *Franch. Instit
Jur. Camb. loc. cit.* §. 4. „ ivi „ Interponitur ob defectum ac-
„ ceptationis, vel solutioni, vel utrjusque: nec interest sive
„ adimplementum penitus denegetur, sive ultra justum tem-
„ pus procrastinetur. „

E singolarmente, specificando le occasioni di cavare il
protesto, diremo:

Primo, che il *protesto* deve farsi allorchè *il trattario*, a
cui viene presentata la lettera, ricusa di accettarla: *Phconsem.
chap.* 10. §. 29. *cap.* 11. §. 1. „ ivi „ Lorsque celui sur qui
„ une lettre est tirée, réfuse absolûment de l'accépter, celui,

„ qui en est le porteus, doit la faire incessament protester „ faute d'accéptation „ *Franck. loc. cit.* §. 2. „ ivi „ Quoties „ literæ cambiales debita acceptatione, vel solutione destituun- „ tur adeo opus est protestatione „ *Heinecc. elem. jur. camb. chap.* 6. §. 4. *Ricard. loc. cit. des accéptations §. fin.* „ ivi „ Et en cas d'irresolution de ne la pas accépter, il faut in- „ continent le faire protester „ *Savary Dictionaire, au mot* protest *vers. le protest faute d'accéptation &c. Strick. disp.* 18. *cap.* 4. „ §. 21. *num.* 84. *tom.* 7. „ ivi „ Hinc valide necessarium est, „ literarum cambialium protestationem tempestive interpo- „ nere, sive cambium spectet ad præsentantem, sive ad alium „ quemcumque. „

Secondo. Ancorchè il rifiuto sia temporario, vale a dire per mancanza di lettera d'avviso, o di fondi, che si aspettino prima della scadenza: *Strick. loc. cit. cap.* 3. §. 22. *n.* 89. „ ivi „ Similiter suspenditur plenissima acceptatio literarum „ tandiu, donec provisio acceptant reciprocæ satisfationis „ adveniat, quod mercatores ita asserunt &c. Et tunc præ- „ sentans tandiu, donec provisio adfuerit, expectare tenetur, „ aut liberum ipsi erit interea temporis protestari „ Ricard. *loc. cit. Des âvis & des reponses &c.* §. 1. *& penult. Savary Diction- naire, au mot protest vers.* „ ivi „ Le protest faut d'accépta- „ tion se fait dans le temps, que les lettres sont presentêes „ par les porteurs à ceux, sur qui elles sont tirées: au cas „ qu'ils fassent rêfus de les *accépter*, soit *pour le tems*, ou pour „ le sommes y mentionnées, ou qu'ils alléguent le défaut de „ provision, ou d'âvis. 8

Terzo. Ancorchè il trattario le accetti per onor di firma del traente, o d'altro, ma *sotto protesto*, o colla clausula S. P. *Du Puy chap.* 9. §. 5. *e* 6. *de la Porte loc. cit.* §. 3. „ ivi „ Ces accéptations (sotto protesto) se font aprés le protêst, „ au quel il fait résponse, qu'il ne peut accépter la lettre „ purement, & simplement, mais qu'il l'accépte sous pro- test, pour l'honeur du tireur „ *Giraudeau loc. cit. au môt ac- ptation vers. l'accéptation sous protest &c. Phoonsen chap.* 12. §. 2. „ ivi „ Quoique ce ne soit pas la coutûme de faire dresser „ un protest dans les formes, pour une lettre, qu'on accé- „ pte sous protest faute d'âvis, mais que suivant l'usage on „ met seulument dans l'accéptation, qu'elle se fait S. P., il „ est pour tant plus sur, & l'accépteur fait beaucoup mieux „ de la faire protester dans les formes, ou de la faire nóter „ chez le notaire s'il n'est pas entierement persuadé de la „ bonté, ou de la souffisance du tireur. „ 9

Quarto. Quando il trattario è titubante nell'accettazione, e ricercato tace, o chiede tempo a determinarsi fino all'arrivo del primo corriere *Franck. inst. jur. camb. lib.* 1.
10 *sect.* 4. *tit.* 2. §. 2 ,, ivi ,, Aut si trassatus ad acceptandum
,, invitatus tacet, vel verbis quidem se soluturum promittat, sed acceptationem cambio subscribere recuset *Phoonsen chap.* 11. §. 2. ,, ivi ,, Lorsque celui, sur qui une lettre de change est tirée, ne veut pas déclarer s'il a dessein de l'acceptér, ou non, quand on la lui présente, mais qu'il promet de se declarer dans quelques jours, ou á l'arrivée du prochain courier, le porteur peut bien á sa demande, & sans préjudice déférer á protester jusqu'á ce temps la, mais il n'est pourtant aucunement obligé de le faire, *& quelque excuse ou raison, qui veuille alleguer celui, sur qui la lettre est tirée, le porteur a droit de le faire protester, & il doit le faire* ,, questo è appunto il caso, in cui si usa in Livorno di fare apporre al Notaro *il vidit* alla cambiale, in conformità di quanto abbiamo avvertito di sopra al num. 7, affinchè il protesto si abbia per stipulato in quel giorno, benchè poi si effettui al giorno della partenza della posta per la Piazza, ove abita il remittente, al di là del qual tempo non è permesso di differire la formalità dell'atto del protesto, secondo ciò, che abbiamo avvertito al num. 5. del precedente articolo III.

Quinto. Deve altresì cavarsi il protesto ogni qual volta il trattario vuole accettare la cambiale con qualche condizione, come sarebbe rapporto al tempo della scadenza, relativamente alla quantità della tratta, rapporto alla qualità della moneta, rapporto alla persona, a cui pagarsi alla sca-
11 denza, o finalmente con altre condizioni, che alterino la sostanza della lettera: *de la Porte l. c. §. 2. de l'accéptation conditionnelle &c.* ,, ivi ,, Quand celui, sur qui une lettre est ,, tirée, ne la veut accépter qu'a un plus long terme, pour ,, une moindre somme, ou á un autre prix, que la lettre ,, ne porte; le porteur est en droit de le faire protester ,, *Giraudeau loc. cit. au mot accéptation, Observation 2. Phoonsen chap.* 10. §. 29. ,, ivi ,, Le porteur d'une lettre de change, qui ,, est intelligent, ne permetra jamais, que celui, sur qui elle est tireé, l'accépte sous quelque condition, qui en ,, prolonge le payément, ou qui le mette de quelche maniere en doute, ni qui altere tant soit peu le sens de la ,, lettre de change, á moins qu'il n'en ait un ordre exprés du tireur, ou de l'endosseur, faute de quoi, il do-

„ it protester tout, comme si l'accéptation en étoit absolû-
„ ment réfusée; car si un porteur se laisse dupper par une
„ accéptation conditionnelle, elle est à ses risques„ *& chap.* 11.
§. 9. „ ivi „ Un porteur peut faire protester une lettre de
„ change, que l'on a accéptée sous quelche clause, ou condi-
„ tion, qui n'étoit point mentionné dans la lettre, ou lorsque
„ l'accépteur l'a accépté sans se signer, il peur, dis je, en
„ ces deux cas la faire protester de la même maniere, que
„ si l'accéptation en avoit été absolument refusé „ *Einecc.*
„ *elem. jur. cambial. cap.* 4. §. 25. „ ivi „ Probe etiam atten-
„ dendum est, an acceptatio fiat pure, an vero *addita clausu-*
„ *la, vel conditione*. Illo casu *protestatio quidem interponenda est*
„ sed conditio tamen illa nunc pro non adjecta habetur, ni-
„ si præsentans illam disserte consenserit „ *Franck. instit. jur.*
„ *camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 2. §. 3. „ ivi „ Aut si acceptatio non
„ examussim contentis literarum cambialium respondeat; ni-
„ si reservatio habeatur pro non adiecta, aut presentans con-
„ sentiat in reservatione moræ per tempus iudiciarium rece-
„ ptarum „ *Ricard. loc. cit. cap. des accéptations &c.* §. *La secon-*
de espéce d'accéptations &c. vers. Il y a encore une restriction &c. e
Savary Dictionnaire, au mot protest loco citato.

Dopo però che il portatore ha stipulato l'atto del pro- 12
testo per non ricevere l'accettazione condizionata, la regola
generale sarebbe che ricevesse una simile accettazione sotto
protesto, e senza pregiudizio, per l'effetto di regolarsi poi
secondo le circostanze al tempo del pagamento: e ciò per la
ragione che si fa sempre una cosa più utile al traente, e
agl'interessati nella cambiale col ricevere un'accettazione,
che abbia qualche punto di vista, e qualche riscontro di ef-
fettuarsi, sia per il tempo, sia per la somma, di quello che
non lo sia il ricusarla intieramente, seguendo in ciò le re-
gole, colle quali si procede nel mandato, le quali insegnano
di fare le cose più utili a favore del mandante, e di esser de-
bitore il mandatario delle conseguenze della sua negligenza,
allorchè da queste ne derivi qualcuna, conforme, seguendo
i Testi nella *Leg.* 22. §. 2. e nella *Leg.* 44. *ff. mandati*, ferma-
no *Salgad. labyrinth. creditor. par.* 3. *cap.* 8. *num.* 7. *Rota Lucens.*
cor. Bellutio post. Sammin. controv. 33. *num.* 160. *la Rota nostra nel*
Tesoro Ombrosiano dec. 26. *num.* 46. *tom.* 5. *Franck. instit. jur. camb.*
lib. 1. *sect.* 1. *tit.* 4. §. 22. *Phoonsen chap.* 17. *n.*20. „ ivi „ Lors-
„ que l'accépteur est dans l'impuissance, ou qu'il n'est pas
„ en volonté de payer l'entiere somme, que porte la lettre de
„ change, & qu'il répond quand on protest contre lui, qu'il

„ est prê d'en payer une partie, laissant à la liberté du
„ porteur de protester pour le restant; *le porreur doit accèpter*
„ *l'offre, & il feroit mal de la réfuser.* „

Di questo medesimo sentimento si furono anche i negozianti banchieri di Livorno, che ne fecero una solenne dichiarazione all'occasione di una causa, che si agitò avanti il Tribunale di Livorno fra il Sig. Pietro Giacomo Jaume da una parte, e il Sig. Abram Soria dall'altra, in atti di numero 370. del 1778.

13

In detta causa, scrivendo io per il Sig. Jaume, pretesi di sostenere, che un certo Sig. Carlo Mattei di Malta avesse mancato alle regole, e al suo dovere, perchè essendogli stata rimessa dal Sig. Soria per il canale del Sig. Martines di Palermo una cambiale tratta dai Sigg. Fratelli Camusat di Troyes sopra il Sig. Giovacchino Arena di Malta, e ceduta in Livorno a detto Sig. Soria dal Sig. Jaume uno degl' indossatarj, avesse egli ricusato di accettare quel denaro, che il trattario Sig. Arena voleva dar per saldo di quella tratta, il quale non corrispondeva alla calcolazione fatta in Livorno, e a forma della quale il Mattei portatore aveva effettivamente il mandato ad esigere.

Quanto trovavo giusto, che l' Arena avesse recusato di pagare la Cambiale a norma della calcolazione fatta in Livorno, ove veramente era sta formata erroneamente, altrettanto trovavo mal fatto per la parte del portatore di non prendere dall' Arena ciò, che voleva dare per saldo, purchè avesse facoltà di protestarsi per il resto; e in conseguenza credevo, che il portatore Mattei dovesse dichiararsi l'autore dei danni cagionati alla lettera col ritorno della medesima, per quella somma cioè, che gli era stata offerta dal trattario Arena, conforme costava dall' atto del protesto.

In questa fattispecie la regola, e le ragioni, il parere dei negozianti di Livorno, e l'oracolo stesso del dottissimo Giudice combinavano a favorire il mio sentimento; ma non avendo il fatto corrisposto alla regola, non potè il Sig. Jaume ottenere ciò, che domandava, essendo stato provato per la parte del Soria, che il Mattei suo mandatario non potè ricevere quel quantitativo, che offeriva l' Arena trattario, perchè questo nell'atto del pagamento voleva che gli venisse consegnata la cambiale quietanzata, il che non poteva ragionevolmente farsi dal Mattei per non rendersi debitore, al cospetto del mandante, della differenza, che correva fra l' una, e l' altra calcolazione.

14

Sesto. Si deve protestare dal portatore nel caso di assenza del trattario, e che non si trovi chi lo rappresenti, per non essere abitante nella Piazza, ove è destinato il pagamento. *Phoonsen chap.* 11. §. 13. *e chap.* 17. §. 15. *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 12. „ ivi „ Adversus ignotum sufficit protestationem „ fieri absolute, maxime in ædibus postarum publicis. „ 15

In Livorno in caso simile si pratica, che il Notaro si trasferisce alle stanze dei cassieri, ove nei giorni di pagamento, e di posta si radunano i negozianti, e i cassieri, e quivi ricerca più di un negoziante per sapere se v'è alcuno, che rappresenti il trattario, o abbia ordine dal medesimo d'accettare, o voglia per il medesimo accettare; e non trovandolo, allora in detto luogo delle pubbliche stanze dei cassieri stipula egli il contratto del protesto.

Siccome però in simili casi di tratte fatte sopra persona, che non abita nella Piazza, ove deve pagarsi la lettera, può esser facile il riscontro, che manchi chi l'accetti per una di quelle tante combinazioni, che si possono opporre a far correre tutto in regola; così sogliono i traenti apporre in piè della lettera il nome di un banchiere di loro confidenza, a cui indicano di doversi aver ricorso in caso di mancanza d'accettazione: Il che suol'eseguirsi nella seguente maniera, cioè. 16 Sotto l'indrizzo del trattario, che è in piè della lettera, suole scriversi dal traente „ *al bisogno al Sig. N. N.* „ In questo caso il portatore, non trovando il trattario, o non volendo da questi accettarsi liberamente, e puramente la cambiale, deve presentare la lettera al detto mercante destinato per ricorso, e volendo accettare, ricevere la sua accettazione, previo l'atto del protesto per la deficienza del trattario; e non volendo nemmeno questo accettare, devesi nell'atto del protesto indicare la richiesta fatta al mercante indicato per il ricorso, e la risposta ricevutane: *Giraudeau loc. cit. au môt accéptation in fine* „ Il est d'usage que, lorsque „ banquiers, et „ négociants tirent, ou qu'ils cedent des lettres de change, „ dont ils dourent de l'accéptation &c., ils mettent au dessous de l'adresse de celui, sur qui la lettre est tirée, *au* „ *bésoin s'adresser a messieurs Robert du Four Mallet, & compagnie* „ . . . . . *ou autre banquiér*: C'est-à-dire, que si lorsque le porteur d'une telle lettre la présente à celui, qui la doit payer, celui réfuse de l'accépter, le porteur peut s'adresser à „ la personne indiquée, qui l'accéptera et la payera en son „ temps. En ce cas, on la presente à la persone indiquée, „ qui prie le porteur de la faire protester, et lui dit, qu'il in-

„ terviendra dans le protest, alors la personne indiquée ac-
„ cépte la lettre S. P. pout l'honneur d'un tel. „

Settimo. Deve procedersi all'atto del protesto, allorchè il trattario fosse fuori di paese, e non si trovasse chi avesse legittima facoltà di accettare per lui: E ciò si fa dopo aver ricercato di lui nella casa di sua solita abitazione. *Phoonsen. chap.* 11. §. 12. „ ivi „ Lors que celui, sur qui une lettre de
„ change est tirèe, est hors de ville, et qu'il n'a laissé ni
„ ordre, ni procuration à personne d'accépter les lettres de
„ change, qu'on tirera sur lui, le porteur de la lettre n'est
„ pas obligé d'attendre qu'il soit de rétour, & il doit faire
„ protester dans la maison, ou dans le dernier domicile de
„ celui, sur qui la lettre est tirée „ *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* §. 11. „ ivi „ Trassato absente, protestatio
„ fit adversus eius procuratorem, vel, nullo relicto, adversus
„ præsentes in illius domo, vel postremo diversorio, aut co-
„ ram Magistratu. „

In questo caso il portatore, ed il notaro, prima di procedere all'atto del protesto, deve usare la diligenza di ricercare alle persone di relazione del trattario, come sono i commessi del banco, la moglie, il padre, il figlio, il fratello, o altro della di lui casa, per vedere se vi fosse alcuno, che volesse accettarla, o per esserne legittimamente autorizzato, o per onore del trattario medesimo; e la risposta, che si ricavi in conseguenza di simili diligenze, deve essere inserita nel protesto. Bene inteso, che essendovi persona legittimamente autorizzata ad accettare, non ha luogo il protesto: *Phoonsen chap.* 11. §. 11. „ ivi „ Lorsque le no taire ne trou-
„ ve pas personne, sur qui la lettre de change est tirée,
„ dans la maison, ou à son domicile , il en dèmande l'
„ acceptation à la femme, au pere, à la mere, à la soeur,
„ au frere, ou à quelqun de la mai son de celui, sur qui el-
„ le est tirée, & dresse le protest sur la réponse, qu'on lui
„ donne; et si la maison est vuide, il fait le protest en pre-
„ sence de quelques voisins. „

Ottavo. Finalmente deve procedersi al protesto tutte le volte, che non possa aversi una accettazione, pura, semplice, e libera per assicurare il pagamento nel tempo, e nella somma indicata nella lettera, o che questa non possa ottenersi tanto presto, quanto sia necessario per aver tempo di render conto della diligenza, o richiesta fatta per ottenere l'accettazione predetta al remittente della cambiale, colla partenza della prima posta per la Piazza della di lui abi-

tazione. *Franch. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 2. §. 1. ,, ivi ,,
,, Itaque interponenda est protestatio quoties defectus qui-
,, cumque circa acceptationem animadvertitur. ,,

Nella forma poi, che qualunque persona, ancorchè non giratario, nè interessato nella lettera; ma rivestito della semplice qualità di adjetto a procurare l'accettazione, ha diritto di presentarsi a ricercarla; *Phoonsen chap.* 10. *n.* 2. ,, ivi ,,
,, Non seulement le donneur, ou le porteur, ou le propriè-
,, taire d'une lettre de change est en droit d'en exiger l'
,, accéptation, mais aussi qui que ce soit, á qui elle est con-
,, fiée ,, *de la Porte* §. 3. *l'acceptation sous protest &c. Remarque* 1.
Franck. Instit. Iur. Camb. lib. 1. *sect.* 3. *tit.* 1. §. 3. *e* 4. ,, ivi ,,
,, Præsentationem ergo peragere tenetur is, qui literas cam-
,, biales sibi missas retinuiti sive hoc officium ipsi demanda-
,, tum fuerit, sive minus, *etiamsi simplicis mandatarii vice fun-*
,, *gatur* ,, *e* §. 4. ,, ivi ,, Nec ad id opus habet indossamen-
,, to, aliave ad exigendam solutionem legitimatione, ut ne-
,, quidem oblatio, ad habilitatem tempore solutionis docen-
,, dam, requiratur ,, e conforme abbiamo avvertito ai n. 14.
e 15. dell' *Articolo I.* della presente *Parte II.*; così qualunque Portatore di lettera ancorchè adjetto, e non interessato nella medesima, può, e deve interporre l'atto di protesto: conforme convengono di unanime consenso *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 6. ,, ivi ,, Suscipitur a possessore literarum cambia-
,, lium, sive earum dominus sit, quamvis titulo lucrativo,
,, sive mandatarius, mercator, sive alius, sive merus præsen-
,, tans, sive simul trassatus ,, *&* *lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 2.
,, §. 4. ,, ivi ,, Protestationem hanc rite interponit lite-
,, rarum cambialium quicumque, etiamsi nulla ejus in istru-
,, mento mentio fiat ,, *Phoonsen. chap.* 11. §. 3. ,, ivi ,, Com-
,, me qui que soit peut étre le porteur d'une lettre de chan-
,, ge, & la présenter pour la faire accépter; de même aussi
,, le protest faute d'accéptation se peut faire au nom de qui
,, que ce soit, qui la présente, quoique il ne soit fait aucu-
,, ne mention de lui dans la lettre, ni dans les endossémen ts,,
& chap. 13. §. 1. *Stryck disput.* 18. *cap.* 4. §. 21. *n.* 84. *tom.* 7.
& Samuel Richard. chap. des protest, & des jours de faveur vers.
,, ivi ,, Comme l'accéptation d'une lettre de change peut
,, être faite par qui que ce soit; elle peut aussi être protêstée
,, faute d'accéptation sous le nom du porteur, encore qu'il ne
,, soit point mentionné ni dans la lettre, ni dans l'endossé-
,, ment. ,,

La ragione poi di ciò si è, perchè, siccome chi è inca-

ricato di far'accettare una cambiale è procuratore del traente a quell'atto; così deve fare tutte le possibili diligenze per eseguire l'accettata commissione, affine di non essere responsabile dei danni, che derivar potessero dalla sua negligenza nell'esecuzione del mandato, secondo il testo espresso nella *Leg.* 22. *§.* 2. *ff. mandati, vel contra* ,, ivi ,, Qui mandatum suscepit, si potest, id explebit. Deserere promissum ,, officium non debet: alioquin quanti mandatoris intersit ,, dannabitur ,, e secondo quello, che nelle circostanze del ,, caso hanno stabilito *Mans. consult.* 127. *num.* 17. 18. *& seqq. Urceol. consult.* 2. *n.* 25. *Du Puy chap.* 7. *e* 14. *Turre de Cambiis disput.* 2. *quæst.* 10. *n.* 29. *e* 30. *Casareg. il Cambista Instruito cap.* 6. *§.* 18. *& de Commerc. discor.* 52. *n.* 11. *e* 12. *De Luca ad Franchium dec.* 203. *num.* 7. *Fontanel. dec.* 125. *num.* 6. *e* 7.

Or siccome il protesto è l'unica prova ricevuta nella Giurisprudenza cambiaria delle diligenze adempite per la parte del commesso a procurare l'accettazione, o il pagamento di una cambiale, conforme abbiamo provato di sopra al n. 5.; così i protesti devono, e possono levarsi, e farsi notarialmente levare da qualsivoglia persona, che sia anche materialmente possessore di una cambiale.

La questione, che si è fatta da alcuni, è sul *tempo*, in cui il portatore di una lettera deve protestarsi, nel caso di denegata accettazione. Il motivo di qualche discrepanza di sentimenti deriva dai diversi usi, e consuetudini delle diverse Piazze, ove si cambia.

La regola generale si è, che in tutte quelle Piazze, ove non è Fiera, e ove i pagamenti scadono a misura del periodo indicato nella tratta, il protesto deve cavarsi più sollecitamente che sia possibile, a segno di poter rendere avvisato il Remittente, colla partenza del primo corriere, della denegata accettazione, e delle condizioni, o forme, con cui è seguita, *Mans. consult.* 127. *§§.* 6. 7. 8. *Franck. Instit. Iur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 2. *§.* 6. ,, ivi ,, Quoad cambia extra nundi- ,, nas solvenda, protestatio maturanda antequam abeat Posta, ,, quæ illa attulit ,, *Phoons. chap.* 11. *§.* 2. *Casaregi Cambista Instruito cap.* 6. *§.* 14. *e* 26. *& de Commercio disc.* 54. *§§.* 15. 21. *& seqq. Savary Dictionnaire au mot protest §. Le protest faute d'accéptation &c.* ,, ivi ,, Le protest faute d'accéptation se fait dans ,, le tems, que les lettres sont présentées par les porteurs ,, á ceux, sur qui elles sont tirées, au cas qu'ils fassent ré- ,, fus de les accepter ,, *Ricard. chap. de protest &c. §.* ,, ivi ,, ,, Le porteur d'une lettre de change ne doit point différer

„ à faire son protest, quand le négociant, sur qui la lettre
„ est tirée, réfuse de l'accépter sur ce qui dit qu'il n'a point
„ reçû des lettres d'avis, ou bien qu'il n'a point he provi-
„ sion en main: car les diligences doivent être observêes á
„ la rigueur, & l'on n'en veut pas courir de risque. „

Relativamente però alle cambiali pagabili nelle fiere diversi sono i costumi, secondo le diverse piazze; e perciò in tali casi la regola generale non ha più luogo, ma conviene uniformarsi alle respettive costumanze dei luoghi: in conformità di quanto saviamente c'insegnano *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 2. §. 6. in fine Casaregi cambista instruito cap. 5. §. 27.* „ ivi „ In quelle Piazze poi però, ove sono gli Statuti par-
„ ticolari, si dovranno attendere le loro disposizioni „ *& de commercio disc. 54. §. 41.* „ ivi „ Quæ omnia hucusque
„ dicta circa protesta ob literas non acceptatas, vel non so-
„ lutas, limitanda veniunt „ in casu, quo lex aliqua Muni-
„ cipalis, vel Statutum, contrarium disponeret, præfigendo
„ nempe tempora, quibus debeant illa emanari prout Statu-
„ tum nostrum Genuen. *de Cambiis*, ubi conceduntur triginta
„ dies numerandi a die solutionis faciendæ ad protestandum
„ de literis non acceptatis, vel non solutis „ *Du Puy cap. 14. §. 6. vers. Si riconosce &c.* essendo regola di ragione, che circa la forma, il modo, e il tempo di levare i protesti, devono onninamente osservarsi gli Statuti municipali di quella piazza ove cade, ed è da farsi il pagamento della cambiale. *Mans. consult. 127. num. 13. 14. Samminiat. controv. 182. num. 5. 6. Marescott. variar. resolut. lib. 2. cap. 11. num. 8. Scaccia de commerc. §. 2. Gloss. 5. num. 318. e 319. Du Puy cap. 14. §. 2. Casareg. de commerc. instr. cap. 5. §. 27.* „ ivi „ Si debbono, intorno alla
„ forma e tempo di tali protesti, attendere gli Statuti di
„ quei luoghi, dove si debbono pagare lettere „ *& de commercio d. disc. 54. §. 52.* „ ivi „ Cum indubitati juris sit,
„ quod, circa protesta elevanda, servanda omnino sunt in
„ modo, forma, & tempore Statuta loci, ubi literarum so-
„ lutio facienda est. „

25

26

Infatti per le fiere di *Lione* nei primi sei giorni dei mesi di fiera devono farsi le accettazioni delle cambiali; e spirato l'ultimo di essi, deve cavarsi il protesto, secondo ciò, che prescrive il regolamento per detta piazza del 7. luglio 1667. al §. 1. confermato dal §. 7. del tit. 5. *dell' ordinanza del commercio* di Luigi XIV. del marzo 1673.

27

E' però da osservarsi, che per le tratte, che non sono fatte per pagarsi in fiera, ma nel resto dell' anno, anche in

Lione rapporto al tempo delle accettazioni, e protesto, deve osservarsi ciò, che si pratica nel resto del Regno di Francia, come nota l'autore *de l'instruction des négocians tirée des ordonnances, edits, déclarations &c. seconde partie des accéptations §. 6.* „ ivi „ Mais à l'égard des lettres de change tirées sur *Lyon* „ à jour fixe, usance, & à tant de jours de vue l'accepta„ tion doit s'en faire comme dans les autres villes du Ro„ yaume. La loi est générale „ e *chap. 6. §. 8.*

In tutta la *Francia* poi la regola generale si è quella di protestare nell'atto medesimo, che si fa la presentazione della lettera, e in cui o non è accettata, o lo è con una qualche limitazione. Così ci riferisce l'autore della suddetta *instruction au négociants &c. part. 2. chap. 6. de protest §. 2.* „ ivi „ „ Le protest faut d'accéptation doit se faire à la présenta„ tion de la lettre de change, quand celui, sur qui elle est „ tirée refuse de l'accépter purement, & simplement. „

28

L'*ordinanza di Roterdam* del 9. ottobre 1660. al §. 3. prescrive, che i protesti di mancanza d'accettazione, o di pagamento, dovranno esser fatti secondo le leggi, e costumi delle piazze, sopra le quali saranno state fatte le tratte „ ivi „ Que dés-ormais toutes les lettres de change tirées „ de cette ville seront protestés faute d'accéptation, ou de „ payement, suivant les loix, & coutûmes des places, sur „ les quelles elles auront été tirés.

29

In *Anversa* il portatore di una cambiale ha tre giorni di tempo a cavare il protesto di denegata accettazione, conforme porta l'ordinanza di quella piazza intitolata *droit & coutûmes du change a Anvers* §. 8., riportata dal *Phoonsen* in piè della più volte citata sua opera „ ivi „ Item si celui, „ à qui une lettre de change est adressée, rêfuse de l'accé„ pter, celui, qui en est le crediteur, est obligè de la faire „ protester d'abord ou dans trois jours aprés. „

30

In *Amburgo* si osserva la stessa regola, che in *Anversa*, colla differenza però, che, per quanto il portatore abbia la facoltà di differire tre giorni a levare il protesto di non accettazione; è però obbligato a renderne conto per il primo corriere al remittente: così porta al §. 2. e 3. *dell'Ordinanza di detta Città di Amburgo sui cambj, e sulle let ere di cambio*, riportata dal *Phoensen* „ ivi „ Si celui, sur qui une lettre de change est tirée d'un pays étranger, réfuse de l'accepter: le „ porteur peut la faire protester d'abord. Mais si pour fai„ re plaisir à celui, qui réfuse de l'accépter, il veut atten„ dre trois jours il peut le faire sans préjudice, *& en donner*

31

„ *cependant avis dans la Place, dans la quelle la valeur en a étè payé &* §. 3. „ ivi „ Si dans ces trois jours celui sur qui la
„ lettre de change est tirée, ne veut pas l' accépter; le por-
„ teur la fera protester, & envoyera le protest, gardant la
„ lettre jusqu'à l' échéance, pour voir encore si celui, sur
„ qui est tirée, la veut payer. „

A *Francfort* per le Lettere, che si traggono sopra la fiera, che si fa in quella Piazza, il tempo delle accettazioni comincia il primo lunedì della fiera, e finisce il martedì a 9. ore della seguente settimana, che è quella dei pagamenti. Spirata la settimana, e non fatta l'accettazione, o pretesa farsi condizionatamente, il portatore deve subito protestare. Se però nel corso prima di detta settimana, che si nomina delle accettazioni, il portatore riceverà la risposta negativa dal trattario, è in facoltà del portatore medesimo di levar subito il protesto, e così anche prima che sia terminata la settimana delle accettazioni. Così prescrive l'*ordinanza di quel Senato del* 18. *settembre* 1667. *al* §. 8. „ ivi „ Le tems des accéptations des lettres de change tirées sur les foires commencera le prémier lundi de le foire, & finira le mardi à neuf
„ heures du matin de la sémaine suivante, qui est celle du
„ payement. Aprés ce tems les porteurs ne seront nullement
„ obligez de se laisser amuser, ni d'attendre la volonté de
„ ceux, sur les quelles les lettres sont tirées, mais ils les
„ feront protester, ou du moins noter faute d'accéptation.
„ Cependant si ceux, sur qui les lettres de change sont tirée, réfusent de les accèpter, il sera permis aux porteus
„ de les faire protester dés la prémiere semaine, s'ils le
„ trouvent à propos „ e così riporta *il Phoonsen chap.* 32. §. 24. 32

In *Augusta* il portatore è obbligato a presentare la cambiale il giorno, che gli perviene, o al più il giorno seguente, e di cavarne immediatamente il protesto in caso di denegata accettazione, fuori che per quelle lettere, che venissero tratte da *Venezia*, in conformità del §. 2. *dell'ordinanza del cambio di quel Senato*, riportata dal *Phoonsen* „ ivi „ Prémiérment, pour ce qui regarde les accéptations, ceux, sur qui
„ les lettres de change seront tirées, ou leurs commis seront
„ obligés en les accéptant de la faire par écrit, mettant leur
„ seing au bas, & la datte du jours de leur accéptation.
„ Cependant les porteus auront la liberté des les faire accépter le jour même de leur arrivée, ou le landémain
„ (excepté les lettres de change tirées de Venise, pour le
„ quelles le quattrieme article ordonne autrement); & celui, 33

„ sur qui la lettre de change sera tirée, sera obbligé de se
„ declarer dans ce tems, faute de quoi le porteur la faira
„ protester, & envoyera le protest par le prémiere ordi-
„ naire. „

A *Breslau* l'ordinanza del cambio del 28. novembre 1672.
34 al §. 9. prescrive, che quando le tratte sono fatte fuori del tempo di fiera, devono subito, e precisamente nel giorno, che arrivano, o al più il dì seguente, essere presentate al trattario per l'accettazione; e, venendo questa ricusata, o offerta con condizione, deve subito stipularsi l'atto del protesto. Rimane però in facoltà del portatore di accordare al trattario una dilazione fino all'arrivo del susseguente corriere a ricevere una decisiva risposta, purchè però faccia apporre la *vista* nella lettera il giorno della presentazione,, ivi „
„ Toutes des lettres de change, qui seront tirées sur cette
„ ville, seront présentées a ceux, sur qui elles seront tirées,
„ le jour même, ou le lendemain de leur arrivée. Que s'ils
„ réfusent de les accépter, les porteurs faire protester incon-
„ tinent. Cependant si à la requisition de ceux, sur qui el-
„ les sont tirées, ils veulent attendre une plus particuliere
„ resolution, jusqu'a l'arrivée de la poste suivante de la pla-
„ ce, d' où les lettres leur ont été envoyèes, ils pourront
„ le faire sans prejudice, leur étant permis cependant, s'ils
„ le trouvent à propos, de faire noter ces lettres. „

Per quelle lettere poi tratte sopra la detta piazza di *Breslau* per pagarsi nell'occasione di una delle quattro fiere, che ivi si fanno, l'accettazione deve farsi dal primo fino al
35 sesto giorno della fiera, spirato il quale, i portatori devono protestare, come prescrive la suddetta divisata *ordinanza* §. 4.
„ ivi „ Les lettres de change, qui seront tirées sur quelqu'
„ une des quatre foires annulles de cette ville, ne s'accé-
„ pteront que dépuys le premier jour jusq'au sixieme jour
„ suivant de l'entrée de la foire. Si l'accéptation ne se fait
„ pas dans ce tems là, les porteus auront droit de protester
„ en se reglant sur ce qui sera ordonné ci aprés à l'égard des
„ protests. „

In *Danzica* l'accettazione deve farsi subito che la lette-
36 ra è presentata, e il portatore è obbligato a presentarla al trattario appena che li perviene, e in caso di rifiuto deve cavarne il protesto, e rimetterlo per il primo corriere al remittente. E' in facoltà del portatore o cavare il protesto lo stesso giorno, in cui presenta la lettera, che non viene accettata, o differirlo per qualche giorno, purchè però sia le-

vato prima della partenza della prima posta, ove abita il remittente. Tale è la disposizione del pubblico Senato di quella Repubblica, espressa nel §.9. *dell' ordinanza per il cambio degli* 8. *marzo* 1701. „ ivi „ Mais lorque celui, sur qui l'on a „ faite la traite, se trouve surchargè de faire l'accéptation „ sur l'heure, soit pour n'avoir point eu d'avis, ou pour d' „ autres raisons, & qui il prie le porteur d'attendre à faire „ son protest jusqu'au prochaine ordinaire, avec promesse „ qu'il faira la declaration dans ce tems là s'il veut accé- „ pter la lettre, ou la laisser renvoyer avec protest, il est „ au choix du porteur d'attendre jusques là, sans que cela „ lui fasse préiudice; mais la chose lui est libre, & il n'y „ est nullement obligé. *Cepedant, si l'accéptation ne se fait pas* „ *avant le départ de la premiere poste, il est obbligè de faire son* „ *protest, & de l'envoyer par ce premier ordinaire. Autrement, pour* „ *prévenir tout inconvenient, il sera tenû de payer celui, qui lui a en-* „ *voié la lettre*.

In *Prussia*, e nell'*Elettorato* di *Brandemburgo*, in forza di un' ordinanza di quell' Elettore del 17. Settembre 1684., è prescritto lo stesso di quello, che si è riferito al precedente §. 36. osservasi a *Danzica*. Così in fatti si ordina al §. 5. di detta ordinanza „ ivi „ Le porteur de une lettre de change „ doit la présenter dés qu'il l'aura reçû, pour la faire accé- „ pter: & si celui, sur qui la traite est faite, en fait réfus „ absolûment, le porteur est obligé de la faire protester, & „ en envoyer le protest par la prémiere poste au donneur „ ed al §. 6. „ ivi „ Si celui sur, qui la traite est faite, „ fait difficulté d'accêpter, & qu'il requiere le porteur d'at- „ tendre à faire son protest jusqu'à la prémiere. Poste sui- „ vante dans le quel tems il ofre de déclarer s'il veut ac- „ cépter la lettre, ou la laisser protester, il est libre au „ porteur d'attendre jusques là sans se faire préjudice; mais „ il n'y est point obligé. Mais, si l'accêptation ne se fait „ pas avant la prémiere poste suivante, il est obligè de pro- „ tester, & d'envoyer le protest par le prêmier ordinaire. „

37

In *Danimarca* l'Editto Regio del 31. marzo 1688. del *lib.* 5. *cap.* 14. relativo alle *ordinanze del cambio* comanda al §. 10., che un trattario deve dichiararsi nel corso di 24. ore se voglia, o non voglia accettare una lettera di cambio tratta sopra di lui „ ivi „ Celui, sur qui on tire, est obligé de de- „ clarer dans vingt-quatre heures s'il veut accépter, ou non „ ed al §. 13. comanda, che dietro un tale rifiuto deve il „ portatore nel corso di altre 24. ore protestare la lettera, e

38

trasmettere l'atto del protesto per il primo ordinario al remittente „ ivi „ Si quelqu'un réfuse d'accépter une lettre
„ de change, le porteur la fera protester dans le 24. heures
„ aprés le refus &c., & celui, qui fait protester, sera tenu
„ d'envoyer le protest au tireur, avec une des lettres de
„ change, s'il y en e eu deux, par le prémiere poste qui
„ partira, aprés que l'acte du protest lui aura été delivré.
„ Et en cas, que l'acte ne fût pas essez tot prêt, il doit
„ écrire par avance au tireur, que la lettre n'a pas été ac-
„ ceptêe. „

A *Bologna*, nello Stato eccelesiastico, non vi è alcuna legge particolare rapporto alla forma delle accettazioni, e
39 dei protesti, onde si osserva la regola generale di procurarsi la medesima dal portatore colla possibile sollecitudine, di cavarsi subito il protesto in caso di rifiuto, e di spedirsi questo per il primo corriere al remittente, in conformità di quanto si rileva dagli *articoli, e ordinanze per il cambio nella città di Bologna al §. L'accéptation &c. riportati dal Phoonsen*.

A *Bolzano* le accettazioni per le cambiali delle quattro fiere annuali si devono fare dall'ottavo giorno inclusive fino
40 all'ultimo della fiera, che è il decimo quinto, e spirato un un tal periodo, e non seguita l'accettazione, il portatore ne leva il protesto, come viene prescritto ai §§. 4. e 5. degli *ordini, e regolamenti, e articoli stabiliti dai Magistrati, e Comunità dei Mercanti &c. del* 15. *settembre* 1635. „ ivi „ Les *accéptations*
„ seront faite sur les lettres de change mëmes, *en commen-*
„ *çant le huitieme jours aprés la foire comencée, & en continuant jus-*
„ *ques à ce que le compte en soit fait* „ Et ceux, qui demeurent
„ en doute sur l'accéptation, auront le tems de tout le jour
„ du compte pour déclarer s'ils veulent accepter voluntaire-
„ ment, ou sous protest, ou n'accépter point: en sorte que
„ ce jour-là étant fini, le créancier non seulement puisse
„ avoir conoissance de la suite, que l'affaire pourra avoir,
„ mais que s'il ne lui est point répondu, il puisse encore
„ faire registrer son protest. „

A *Leipzig*, o sia *Lipsia* nell'occasione delle tre fiere, e sul mercato di S. Pietro, e di S. Paolo di *Naumbourg* deve il portatore domandare le accettazioni dal primo al secondo
41 giorno della fiera; ma se quelli, su i quali sono fatte le tratte, non vogliono accettarle subito, hanno essi dalla legge il tempo di dichiararsi sino alla settimana dei pagamenti, la quale seguita appena terminata la fiera, che dura otto giorni. Se però il portatore riceve subito la risposta, può

subito protestarsi, allorchè questa non contenga una pura, e semplice accettazione; ma non è obbligato ad una simile formalità. Il protesto però deve essere levato prima, che parta il convoglio di *Nuremberg*, che per regola parte da *Lipsia* la sera del giorno dei protesti alle ore dieci. E mancando il portatore di spedire in tal riscontro il protesto, perde egli il diritto di regresso contro il traente, e suoi giratarj, conforme riporta il *Phoonsen chap.* 33. §. 4. „ ivi „ On deman-
„ de l'accéptation des lettres de change dés le prémier, ou
„ le second jour de la foire; mais si ceux, sur lesquelles el-
„ les sont tirées, veulent, ils ne sont obligez de les accépter
„ que dans la semaine du payement „ *E al* §. 6. „ ivi „ Il
„ est permis au porteur de la lettre de change de la faire
„ protester, d'abord, qu'on lui réfuse de l'accépter, mais il
„ n'y est pas obbligé. Que s'il l'a faite protester, il ne peut
„ la renvoyer que la foire ne soit entiérement finie, par ce
„ qu'il pouroit s'offrir quelqu'un pour la payer *al* §. 7. „ ivi „
„ Ce, que l'on appelle *le convoi* de *Nuremberg*, doit partir de
„ *Leipzig* à 10. heures du soir du jour des protestations; ce
„ qui donne à connoître qu'on a droit de protester jusqu'à
„ cette heure là, & non plus longs tems. „ E finalmente *al*
„ §. 8. „ ivi „ Si le porteur d'une lettre de change n'a pas
„ faite protester dans ce tems-là, il perd son droit sur le
„ tireur. „

Nelle fiere di *Novi*, *Piacenza*, *e Besanzone* le accettazioni devono farsi nel corso di 24. ore dal momento, che il portatore presenta le cambiali, le quali non possono presentarsi, se non che nei tempi delle accettazioni, prescritti dal §. 1. dei capitoli, ed ordini delle fiere &c. riportati dal *Torre dopo il suo trattato de' cambj*, e spirato il detto termine, deve il portatore protestarsi secondo l'uso, come apparisce dal §. 5. di detti ordini. 42

A *Genova* il portatore deve subito presentare la cambiale al trattario per l'accettazione; e venendogli ricusata, o data con condizione, deve cavarne il protesto nel corso di trenta giorni. Così dispone lo Statuto di Genova *lib.* 4. *cap.* 15. „ ivi „ Si cambium aliquod esset solvendum, & non
„ accepteretur, vel non solveretur, tenetur creditor seu ille,
„ cui cambium solvendum esset, protestari intra triginta dies
„ a die solutionis faciendæ, alias remaneat obligatus pro ipso
„ cambio „ di cui fanno fede *Mansius consult.* 127. *num.* 14. *Du Puy chap.* 14. §. 20. *Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 10. §. 29. *& Scaccia de commercio & camb.* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 318. 43

A *Roma* non vi è alcuna legge municipale su questa materia, e lo stile dei negozianti si è di non cavare protesto alcuno nel caso, che venga ad un portatore di cambiale ricusata l'accettazione: Perciò, che riferiscono *Mans. d. consult.* 127. *num.* 14. ,, ivi ,, In urbe adest stylus non protestandi ,, literas, & ubi nullum adest Statutum, servatur Jus comu- ,, ne, ex quo non tenetur protestari ,, *Rocco centur.* 1. *respons.* ,, 8. *num.* 3. ,, ivi ,, In urbe nullum adest Statutum, ut cre- ,, ditor literarum cambii teneatur facere protestum infra ,, tempus præfissum &c. Imo in urbe adest stylus mercato- ,, rum contrarius, ut non teneantur litteras protestare, sed ,, tantum eas remittere scribenti, quando acceptans noluit, ,, vel non potuit solvere: Et de hoc fuit producta fides mer- ,, catorum tam *Romæ* degentium, quam *Neapoli* ,, *Du Puy* ,, *chap.* 14. §. 21., ove condanna una simile consuetudine come contraria alla ragione, ed all'uso universale delle Piazze di commercio: *Casaregi de commerc. disc.* 54. *num.* 11., ove si unisce al sentimento del *Du Puy*, & *Rota Romana dec.* 213. §. 12. *e* 13. *part.* 16. *recent.*

A *Napoli* la Regia *Pragmatica* non ha prescritto alcuna cosa sul tempo, in cui debba rimettersi il protesto al remittente; ma il costume di quella piazza si è, che si rimetta colla prima posta: Conforme ce ne assicura il *Rocco respons. legal. in notab. de literis cambii nota* 50. §. 110. ,, ivi ,, Prote- ,, stum infra quod tempus teneatur creditor mittere scriben- ,, ti, hoc non statuit Regia Pragmatica. Practicatur tamen ,, in hoc Regno, ut teneatur mittere in prima hebdomada, ,, in qua est solitus scribere, & mittere literas illi scri- ,, benti.

A *Firenze* è costume di quella piazza, che le presentazioni, ed accettazioni delle cambiali si fanno solamente nel giorno di sabato, sia qualsivoglia quello in cui arrivi la lettera; e se in detto giorno di sabato il trattario non l'accetta liberamente, il portatore è obbligato a cavarne subito il protesto, ed a rimetterlo al suo remittente colla posta di quella sera, o con quella del susseguente martedì, quando in questa, e non in quella cada la partenza delle lettere per la piazza, ove abita il remitente, conforme abbiamo dal *Mansio consultat.* 127. *tom.* 1. *num.* 15. ,, ivi ,, Prout etiam ,, Florentiæ adest dispositio quod literæ cambii die sabbathi ,, acceptentur, sequenti vero sabbatho solvantur. ,,

In *Livorno* non vi è alcuna disposizione, che prescriva il tempo, in cui deva presentarsi, e respettivamente levarsi il

protesto di una lettera di cambio non accettata liberamente; ma la consuetudine della piazza si è, che appena giunta una lettera si presenta subito dal portatore al trattario per l'accettazione, e non riportandosi questa *puramente*, *e semplicemente*, se ne leva dal medesimo il protesto in quello stesso giorno, come abbiamo avvertito al num. 6. delle *annotazioni* al precedente *articolo III.* di questa *seconda parte*, e solo si differisce qualche volta la formale stipulazione dell' atto per qualche giorno, previa però l'apposizione della vista del notaro nella cambiale, nel caso indicato al num. 7. delle *annotazioni* all' *articolo III.* di questa *seconda parte*. Ma questa dilazione però non eccede il giorno, in cui cade la partenza della posta per la piazza del remittente, a cui deve il portatore rimettere al più presto, e così per la prima posta il protesto della ricusata accettazione, come fu deciso dalla *Rota nostra nella Florentina literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarini, la* 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 26.

ARTICOLO NONO.

SOMMARIO.

1. *Come deva contenersi il Notaro nel fare il protesto.*
2. *I protesti sogliono generalmente farsi per pubblico istrumento.*
3. *E alla presenza di due testimonj.*
4. *In alcuni paesi vi sono i Notari apposta.*
5. *Uso di Venezia nel fare i protesti.*
6. *Uso simile in Danimarca.*
7. *Uso di Livorno.*
8. *Ragioni per le quali si preferisce l'istrumento notariale.*
9. *Modo di fare il protesto.*
10. *Ragioni del rifiuto si trascrivono nell' istrumento del protesto.*
11. *E si trascrive pure la cambiale di parola in parola.*
12. *Obbligo del Notaro nella formazione del protesto.*
13. *Formula del protesto.*
14. *Come deve esprimersi quando succede sopra persona, che non abiti nel luogo dove si fa.*
15. *E come deve contenersi nel caso di accettazione per onor di firma.*

NEll' istrumento di protesto deve il Notaro riportare di parola in parola tutta la lettera, con le gire, e con qualunque indicazione, che vi sia notata, e deve inoltre indicare espressamente la risposta, che 1 *avrà ricevuta dal trattario per iscusa della denegata accettazione.*

ANNOTAZIONI.

E'Una consuetudine universale, che i *protesti* di non accettazione, o di non pagamento si levano per mezzo di pubblico istrumento rogato per mano di pubblico Notaro, colla sola differenza, che in alcune piazze vi sono alcuni Notari privativamente destinati a simili atti, onde in tal caso ad 2 essi unicamente conviene ricorrere; ed in altre qualunque Notaro può rogarsi di un'atto simile: *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 2. §. 15. „ ivi „ Adhibetur Notarius „ legitimatus, iuratus, & ad hunc actum legitimus requisi- „ tus quicumque: Nisi ubi peculiares Notarii ad causas mer- „ catorias constituti cœteros excludunt, aut ipsi, aut per sub- „ stitutum „ *Phoonsen lex Loix et Coutûmes du Change chap.* 11. „ §. 4. „ ivi „ Le protest se fait ordinairement par un no- „ tare public. „ *Heinec. cap.* 4. §. 34.

Deve quest'atto stipularsi alla presenza di due testimo- 3 nj abili, e pregati: *Franck. loc. cit.* §. 16. „ ivi „ Is ergo co- „ ram duobus testibus legitimis ac rogatis, licet non a prin- „ cipali, sed a se ipso, protestatur nomine possessoris cam- „ bii, nisi hic ipse hoc munus, præsente notario, ac testi- „ bus, obire malit „ *Heinecc. loc. cit.* „ ivi „ Fiunt protesta- „ tiones non quidem ad acta, (quamvis, si talis interpona- „ tur, illa procul dubio itidem rata esset, teste *Zipfel. de* „ *Camb. sect.* 6. *pag.* 185.) sed adibitis notario, & duobus „ testibus „ *Phoonsen loc. cit.* „ ivi „ En présence de deux te- „ moins dignes de foi. „

A *Bologna*, per esempio, i protesti si rogano privatamente da uno dei Notari della giurisdizione consolare, confor- 4 me apparisce dai §§. 10. *e* 17. *delle Ordinanze del cambio per quella Piazza*.

A *Francfort* vi è pure un Notaro espressamente destinato a simili incumbenze, secondo i §§. 2. *e* 9. *dell' Ordinanze del cambio di quel Senato del* 18. *settembre* 1667.

Per le Fiere dello Stato di Genova il ricevere gli atti del protesto è una privativa giurisdizione del Cancelliere, e Notaro delle fiere: Tale essendo la legge patria stabili-

ta da un Decreto del già Serenissimo Collegio di quella Republica del 20. febbrajo 1597.

In Venezia si fanno i protesti avanti uno dei fanti, o sia donzelli del Magistrato di commercio di quella Repubblica; e questi hanno in questa parte tutta la fede pubblica. In detto uffizio però si tiene un registro di questi protesti, 5 ove dai fanti sono riportati, e trascritti *per extensum* uno dopo l'altro, essendo a tutti permesso il vederli in qualunque tempo: *Franck. loc. cit.* §. 17. ,, ivi ,, Potest tamen abesse Notarius, si protestatio alio modo legitimo peragatur, quod ,, Venetiis coram famulo Collegii commerciorum contingit, ,, alibi vero coram Magistratu fieri posse traditur ,, *Phoonsen* ,, *chap.* 11. §. 4. ,, ivi ,, Dans les foires, ou marchez, il n'y ,, a qu'un seul, ou fort peu de Notaires autorisez pour faire ,, tous le protests des lettres de change, que le Notaire doit ,, coucher dans un seul registre, et délivrer en suite au Chancelier, ou aux conseillers de la foire. A *Venise* tous les pro- ,, tests se font par les *fanti*, ou les clercs dú Colleg. commerce, ,, et ils les couchent tous en suite l'un de l'autre dans un ,, registre, que chaque marchand peut voir quand il veut. ,,

In tutte quelle piazze, ove non sono ordini particolari, 6 qualunque Notaro è abile a ricevere l'atto di un protesto. Così in fatti si pratica in *Francia* per disposizione particolare dell'*Editto di Commercio del* 1673. *tit.* 5. §. 8. *Du Puy chap.* 14. 7 §. 3.

In *Danimarca*, in *Prussia*, a *Anversa*, in *Augusta*, e in *Danzica* segue lo stesso, conforme rilevasi dalle respettive *ordinanze* del cambio per dette piazze, più volte sopra citate.

A *Livorno* non vi è alcuna legge municipale, che prescriva la formula del protesto, nè la maniera di formarlo, 8 di modo che è stato rilasciato alla libertà dei negozianti il servirsi o di un atto notariale, o di farne un atto per mezzo del Tribunale, o finalmente di farlo per scrittura privata firmata dal portatore protestante, e dai testimonj.

La maggiore spesa, e la maggior difficoltà nell' esecuzione, ha fatto forse preferire l'atto notariale a quello, che potrebbe farsi per mezzo del Tribunale, e i pregiudizj, e risici, che possono incontrarsi a farlo per scrittura privata nel caso di perdita di lettere, hanno forse dato causa ai negozianti Bancheri di non prevalersi di questo sistema.

In *Livorno* dunque l'uso stabilito e costante si è, che i protesti si fanno per mezzo di un instrumento publico, che si roga da un Notaro alla presenza di due testimonj, il qua-

le *registra* quest'atto al suo Protocollo in compagnia di tutti *gl'altri instrumenti*, dei quali si roga, ponendoli tutti uno dopo l'altro per ordine di tempo. Una simile consuetudine è pure coerente alla regola generale, secondo ciò, che insegna *Franck. loc. cit. §. 22.* „ ivi „ Hæc ex Protocollo trascri-
„ buntur in instrumentum publicum, observatis solemnitati-
„ bus ad instrumenta Notariorum requisitis, nisi qua iisdem
„ aliquid detrahi, vel addi, moribus invaluit. „

Allorchè un possessore di una cambiale l'ha presentata al trattario, e che da questi gli è stata ricusata l' accettazione, manda, o porta egli la cambiale predetta ad un Notaro, e fa istanza al medesimo di fare sopra di quella il solito atto di protesto per la denegata accettazione.

9

Dietro una simile istanza si trasferisce il Notaro al banco del trattario, gli domanda se accetta la cambiale, che gli rende ostensibile, e, ricevendo risposta negativa, passa a domandare le ragioni del rifiuto, sentite le quali, alla presenza di due testimonj si protesta in nome del portatore di tutti i danni spese, pregiudizj, che di ragione, contro di chi, e come di ragione.

Il Notaro predetto è poi obbligato di descrivere nell'atto del protesto le ragioni del rifiuto, perchè questo è lo stile di Livorno uniforme alla regola generale, di cui ci assicurano *Phoonsen chap. 11. §. 5.* „ ivi „ Lorsque le Notaire rencontre
„ contre celui, sur qui la lettre de change est tirée, & qu'
„ il réfuse de l'accépter, la coutûme est qu'il alégue les rai-
„ sons, qu'il a de faire ce réfus; *& le Notaire est obligé de les*
„ *insérer toutes dans l'acte de protest* „ ed il *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 21.*

10

Come pure è obbligato il Notaro a trascrivere nell'atto del protesto la cambiale in questione, parola per parola, con tutte le gire, e con qualunque altra indicazione, che possa esservi, tanto per i ricorsi, quanto per qualsivoglia altro oggetto significante. Questa consuetudine della piazza di *Livorno* è conforme alla regola generale, di cui il *Phoonsen chap. 11. §. 16.* „ ivi „ Il faut que la lettre de change soit
„ inserée tout de long & mot á mot dans le protest, avec
„ l'adresse, & les endossémens, s'il y en a, & qu'il y soit
„ dit que c'est la copie de l' original, ou de la lettre de
„ change, qui a été présentée pour accépter, & qu'on en a
„ réfusé l'accéptation pour telle, ou telle raison,, *Franck. loc.*
„ cit. §. 21. „ ivi „ Inserendum vero est apographum cam-
„ bialium literarum integrarum, cum indossamentis, adden-

11

„ daque trassati responsio, cum omnibus conditionibus, &
„ ratione denegati adimplementi, ejusque futura transcriptio-
„ ne, vel mora frivola commemoranda. „

S' intenderà quindi con facilità l'obbligazione, in cui è un Notaro, appena che abbia eseguito l'atto formale del protesto, di che nel num. 9., di ridurne l'atto predetto in scrittura formale, a fine di riportarci la presentazione della cambiale, la denegata accettazione, le ragioni per ciò addotte, ed il contenuto preciso della cambiale, oltre le proteste di riservi di ragione: *Franck. loc. cit.* §. 20. „ ivi „ Protestatio rite peracta a Notario in scripturam „ redigitur, non modo „ probationis gratia, sed quia hæc solemnitas pro forma re-
„ quiritur „ *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 4. §. 34 *in fine*. 12

La riduzione predetta si fa in Livorno nei termini seguenti i quali combinano con quelli che si usano in Francia, per testimonianza del *Du Puy cap.* 14. §. 3. 13

„ Al Nome di Dio Amen. Gli anni del Nostro Signor
„ Gesù Cristo mille settecento ottantaquattro, ed il dì quat-
„ tro del mese di Febbrajo. Sedendo Pio VI. Sommo Pon-
„ tefice Romano, e regnando S. A. R. il Serenissimo Arci-
„ duca Pietro Leopoldo primo, Gran-Duca nono di Toscana.
„ Fatto in Livorno, e nel banco dell' infrascritto sig. prote-
„ stato. Ivi presenti testimonj li sigg. Cajo, e Sempronio,
„ ambi di Livorno.

„ Io Notaro infrascritto ad istanza del sig. Mevio publi-
„ co negoziante Banchiere in questa piazza di Livorno pre-
„ sentai al sig. Tizio negoziante Banchiere della medesima
„ piazza l' appiè notata lettera di cambio; e ricercatolo dell'
„ accettazione, dopo di averla letta, e considerata, mi ris-
„ pose non accettarla per le ragioni, che scrive al traente;
„ e stante detta denegazione d' accettazione, ad istanza che
„ sopra, mi protestai contro detto sig. Tizio, traente, gi-
„ ranti, ed altri di ragione obbligati, di ogni spesa, danno,
„ interesse, cambio, ricambio, provvisione &c. secondo l'
„ uso delle piazze, ove bisognasse valersi del presente atto,
„ a senso, e benefizio di chi attiene &c. in ogni &c. pro-
„ test. &c. „ Segue il tenore della detta di cambio. „ Pa-
„ rigi 12. gennajo 1784. Per pezze mille da 8. reali. A uso
„ pagherete per questa prima di cambio all' ordine S. P. del-
„ li sigg. Marco, e Antonio di Giovanni di Genova pezze
„ mille da 8. reali valuta cambiata coi medesimi, che passe-
„ rete secondo l' avviso di Filippo di Stefano, al sig. Tizio
„ di Livorno. „ Ed a tergo segue l' appresso giro, cioè:

„ E per me pagate all'ordine S. P. del sig. Mevio di Livor-
„ no. Genova 31. gennajo 1784. Marco, e Antonio di Gio-
„ vanni „ Et ita rogans &c. „

Se poi la tratta fosse fatta, come spesso succede, sopra persona, che non abiti in Livorno, allora l'atto del pro-
14 testo si dice fatto *in piazza*, e si stipula *alle publiche Stanze dei cassieri*, ove il Notaro si trasferisce a ricercare quei negozianti, che ivi si adunano, per ritrovare se fra essi ve ne fosse alcuno che dal trattario fosse stato legittimamente incaricato di accettare per esso la cambiale in questione, conforme abbiamo rilevato ai num. 14. e 15. del precedente articolo; ed in caso tale il Notaro pone nell'istrumento, che quell'atto resta stipulato alle *publiche stanze dei cassieri*, e dichiara in principio dell'atto di *aver ricercato più, e diversi negozianti per sapere se ve ne fosse alcuno incaricato di accettare per il trattario, e che non avendo trovato alcuno, che abbia tal commissione*, si protesta perciò ad istanza del portatore contro chi di ragione dei danni, interessi &c.

E se finalmente vi è qualcheduno (come ordinariamente succede) che accettar voglia la lettera per onore della
15 firma di qualcuno degli interessati nella medesima, ancorchè fosse il trattario medesimo, che accettasse *sotto protesto*, e per onor della firma del traente, dopo avere ricusato d'accettare la tratta per conto della persona, per cui vien fatta: o ancorchè fosse il portatore medesimo, che accettasse pure per onor della firma di alcuno degl'interessati predetti; in tal caso dopo stipulato il protesto secondo la formula sopra descritta al n. 13. aggiunge il Notaro quanto appresso cioè. „ Ed incontinenti costituito personalmente avan-
„ ti di me Notaro infrascritto, e testimonj suddetti il sig.
„ N. N., il medesimo disse volere accettare, conforme ac-
„ cettò, ed accetta la detta lettera di cambio S. P., e per
„ onore della firma del sig. N. N., con animo di rivalersi
„ contro chi di ragione, non tanto della valuta di detta cam-
„ biale, che dei cambj, ricambj, provvisioni, danni, e spe-
„ se, per ovunque, e da chiunque &c. „

ARTICOLO DECIMO.

SOMMARIO.

1. *Ciò che deve fare il portatore quando sia denegata l' accettazione della lettera.*
2. *Deve subito prendere dal Notaro una copia dell'atto del protesto.*
3. *Il protesto deve subito spedirsi dal portatore al remittente.*
4. *Ragioni di questa regola.*
5. *Quali derivano dai doveri di un mandatario.*
6. *Ad oggetto che il remittente possa cautelarsi contro il traente.*
7. *La qual cautela si accorda ancorchè il traente sia dei negozianti più facoltosi.*
8. *Uso intorno a ciò di diverse piazze.*
9. *Il diffetto del protesto impedisce la cautela.*
10. *Eccezione della regola*
11. *Se il portatore non trasmette un tal protesto al remittente perde il regresso contro di esso, e suoi autori*, e n. 16.
12. *Questa regola corrisponde a molti particolari statuti.*
13. *In tal caso è inutile la questione sopra la mora, e negligenza del portatore.*
14. *Distinzione, che si fa intorno a ciò dai Dottori.*
15. *Assurdo che deriva dall' erroneità di questa distinzione.*
17. *Questa regola combina con quanto si osserva rispetto a quelli che agiscono gli affari altrui,*
18. *Quali son tenuti anche della colpa levissima.*
19. *E son responsabili anche della diligenza.*
20. *Di questo parere sono il Donello, e il Duareno.*
21. *Chi si assume il peso di eseguire una commissione mercantile deve eseguirla secondo la consuetudine dei mercanti.*
22. *Quali son diligentisssimi nel procurare l' accettazione delle cambiali.*
23. *La qual consuetudine non è nè capricciosa, nè irragionevole, atteso l' esser facilmente lo stato dei mercanti soggetto a cambiamento.*
24. *Essendo il pericolo sempre imminente non deve concedersi la minima dilazione.*
25. *Se il portatore non è che un semplice commesso, il danno della ritardata accettazione deve posarsi sopra il remittente.*
26. *Quando la negligenza del portatore nel cavare il protesto non porta alcun danno, o se il danno sarebbe successo nonostante, il portatore non è tenuto alla refezione.*

27. *In Livorno, fatto il protesto si spedisce al remittente, e si trattiene la cambiale.*
28. *Ragione di questo costume.*
29. *Il trattario ha il diritto di pagare alla scadenza quella lettera che non ha accettata, e prelativamente ad ogni altro.*
30. *E questo deriva dal mandato, che egli ha dal traente, di estinguere la cambiale.*
31. *Nè gli può esser d' ostacolo la denegata accettazione.*
32. *Questo costume si uniforma alla disposizione di diverse piazze mercantili che si annunciano.*
33. *L' Ordinanza di Brandemburgo provede anche al caso, in cui nell' atto della denegata accettazione sia intervenuta anche quella di un terzo per onore di firma.*
34. *I danni cagionati dalla ricusata accettazione sono a carico di chi gli ha causati, e così ancor del traente quando il trattario abbia giusto motivo di non accettar la lettera.*
35. *E viceversa quando il rifiuto sia capriccioso per parte del trattario.*
36. *In giorno di festa non si possono levare i protesti, quali si differiscono al giorno susseguente.*

NON *venendo la cambiale accettata* liberamente, e puramente *talchè il portatore sia obbligato di cavarne il protesto, deve egli per la prima posta dopo il giorno della denegata accettazione rimettere alla persona, che gli avrà trasmessa detta cambiale, una copia autentica dell' atto del protesto, ma deve ritenersi la cambiale per l'effetto di presentarla nuovamente al trattario alla scadenza, potendo accadere che allora voglia egli pagarla, nonostante la denegata accettazione. Mancando poi il portatore al peso, che ha di questa sollecita trasmissione di protesto al suo remittente, si costituisce debitore di tutti quei danni, e pregiudizj ,, che potessero accadere alla lettera in conseguenza della sua negligenza.*

ANNOTAZIONI.

FAtto che sia il protesto di non accettazione, e ridotto in pubblico istrumento nella forma sopra descritta al precedente articolo, deve il portatore della lettera esser cauto di ritrarne subito una copia autentica dal Notaro. Questa regola di pratica nella piazza di Livorno è considerata per generale da quei Dottori, che trattano *ex professo* la materia cambiaria, fra i quali il *Franck. loc. cit.* §. 23. ,, ivi ,, Instrumen-
,, tum hoc possessor literarum cambialium a Notario redem-

„ ptum sibi tradi curet, ac justo tempore auctori suo trans-
„ mittat. „

Ricevuto che abbia un tal documento il portatore, deve egli trasmetterlo subito al suo remittente, a fine di renderlo cerziorato del rifiuto fatto dal trattario alla lettera da quello trasmessagli: conforme per regola generale c' insegnano *Franck. instit. jur. cambial. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 6. §. 2. „ ivi „ Indoles negotii requirit, ut hæc protestatio quovis casu per „ primum quemcumque nuncium transmittatur „ *Phoonsen cap.* 13. §. 5. „ ivi „ Celui, qui a fait protester une lettre de „ change faute d'accéptation; soit qu'il en soit le proprie- „ taire même, ou le porteur simplement, il est obligé d'en „ donner *avis par la prémiere poste* á celui, qui la lui a envo- „ yée pour la faire accépter, *& de lui envoyer le protest* „ *Einecc. elem. jur. camb. cap.* 4. §. 31. „ ivi „ Extra nundinas quoque „ in protestationibus interponendis summum in mora peri- „ culum est: *Præsentatæ* enim literæ cambiales saltem sex ho- „ ris ante cursum pubblicum acceptandæ, vel, si id non fiat, „ protestatio interponenda, *eaque illico domum trassantis remit- „ tenda est.* „ *Du Puy cap.* 14. §. 14. *De la Porte le banque rendûe facile, quatrieme circostance, devoirs des porteurs des lettres de change en cas de protest faute d' accéptation num.* 1. „ ivi „ Le „ porteur d'una lettre protestée faut de accéptation, en doit „ avertir *incenssament son remittant, & lui envoyér le lettre de chan- „ ge avec le protest, ou le protest seul.* „ *Striyck. disput.* 18. *tom.* 7. *cap.* 4. *n.* 90. *Casaregi Cambista Istruito cap.* 6. §. 26. „ ivi „ Questi protesti si debbono *de jure* levare, e mandare subito in „ quei medesimi tempi respettivamente, che le lettere si „ devono accettare, o pagare, o non furono accettate, nè „ pagate „ *& de commercio disc.* 54. *num.* 15. 18. *e* 31., *e la Rota nostra nella Florentina literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la buon mem. del fu sig. Aud. Giuseppe Bizzarrini, la* 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 26. „ ivi „ La prima si è, „ che il presentatore della lettera, che non è stata accetta- „ ta, o pagata, non solamente ha l'obbligo di levare il pro- „ testo, ma di più deve levarlo senz'alcun' indugio, *e subito „ lo deve intimare al suo debitore*; e l'istesso obbligo corre ris- „ petto a chi l' ha ricevuto, e che se ne vuol rivalere sopra „ un altro obbligato. „

Niente a senso mio di più giusto può immaginarsi, quanto il precetto di protestare la lettera appena seguita la presentazione, in caso di rifiuto, e di dover inviare al remittente l' atto del protesto col primo corriere;

Conciosiacosachè è regola di ragione, che, allora quando alcuno assume un'incombenza, deva la medesima adempire colla più possibile sollecitudine: e trovando impedimen-
5 ti all'esecuzione, deve, subito che può, e così per il primo corriere, render conto delle sue diligenze al mandante, o sia al suo committente, acciò il medesimo provveder possa al suo interesse per altro verso. Preciso in questo proposito si è il testo nel *gius comune*, dietro la risposta del Giureconsulto *Cajo*, canonizzata nel corpo civile sotto la *leg. Si quis alicui* 27. §. 3. *ff. mandati, vel contra* ,, ivi ,, Qui suscepit man-
,, datum, si potest id explere, deserere promissum officium
,, non debet, alioquin quanti mandatoris intersit damnabi-
,, tur. Si vero intelligat explere se id officium non posse, id
,, ipsum, *cum primum poterit*, *debet mandatori renunciare*, ut is,
,, si velit, alterius opera utatur ,, ove il *Brunemanno* §. 1.
,, ivi ,, Qui mandatum suscepit, tenetur id implere, si po-
,, test; si non possit, renuntiare quamprimum potest, ut prin-
,, cipalis per alium expediat ,, e nella precisa materia, di
,, cui si tratta, il *Casaregi de commerc. disc.* 54. *num.* 31. ,, ivi ,,
,, Quinimo, si ille nullatenus possit omnia explere, tenetur,
,, sub onere solvendi de proprio, *statim nunciare mandati ejus*
,, *impotentiam*, *vel impedimentum*, *ut*, *si velit*, *alterius opera uta-*
,, *tur*. ,,

E ciò per la ragione, che il mandante, o sia il remittente, subito che riceve l'avviso della denegata accettazio-
6 ne, può cautelare il suo interesse, o coll'obbligare il datore alla restituzione del cambio, o a prestare un'idonea cauzione, *Casaregi Cambista Istruito cap.* 6. §§. 20. *e* 21. ,, ivi ,, Essen-
,, do ora dunque il presentatore tenuto a fare le suddette
,, diligenze, non basta, che egli porga solamente la prima
,, notizia della denegata accettazione e pagamento; ma si
,, richiede, che egli mostri ancora l'adempimento di tali di-
,, ligenze, per le quali fra i mercanti suppliscono e servo-
,, no solamente i suddetti protesti, *Pereyra &c.*, anzi fra i
,, mercanti, secondo il loro universale stile, la prova di tali
,, diligenze si dee mostrare solo per mezzo dei suddetti pro-
,, testi, *Du Puy &c.*, i quali non pur debbono servire per in-
,, dennizzar il presentatore della lettera, ma gli altri anco-
,, ra, ai quali si devono mandare, perchè eglino coi mede-
,, simi protesti facciano costare di tali diligenze, affine di
,, potere agire per la loro sicurezza, o rilievo, contro gli
,, altri obbligati a loro favore; e perciò anche per questo
,, riflesso sono in oggi necessarj, poichè senza tali protesti

„ non sarebbero sentiti, nè potrebbero degli altri avere il
„ loro rilievo „ *& de commerc. disc.* 54. §. 43. „ ivi „ Adver-
„ tendum quoque duximus, quod sæpe sæpius interest ipsi
„ remittenti habere protesta tam acceptationis non secutæ,
„ quam solutionis non factæ, pro periculo decoctionis, vel
„ mutationis status contingibilis in trahente, cum quibus qui-
„ dem protestis potest ipsi sibi consulere, & in tuto se po-
„ nere. „ *Stryckius disput.* 8. *cap.* 4. §. 86. *tom.* 7.

In fatti, subito che il prenditore di una cambiale riceve dal suo mandatario il protesto di non accettazione, ha egli il diritto di farsi cautelare per il caso divenuto probabile del non pagamento della lettera alla scadenza, secondo ciò, che senza contradittore, e seguendo i testi nella *leg. In omnibus bonæ fidei judiciis* 41. *ff. de judiciis &c.*, e nella *leg. Si ab arbitro* 10. *in fin. ff. Qui satisdare cogantur &c.* c' insegnano *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 7. §. 2. „ ivi „ At quamprimum advenit
„ protestationis instrumentum, is, qui literas cambiales de-
„ dit sufficientem securitatem præstare tenetur de summa,
„ quam cambio sine solutione reverso, debiturus est, & §. 3.
„ ivi „ Itaque aut cavet per fidejussores idoneos arbitrio ju-
„ dicis, aut dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex cambio
„ debitam deponit cum recambio, & expensis „ *Du Puy* cap. 7.
„ §. 7. „ ivi „ Tutto quello, che si può esigere da un traen-
„ te sopra protesto per mancanza d' accettazione di una let-
„ tera di cambio della qualità sopra detta, non è altro, che
„ farsi dar sicurtà, che ella sarà pagata nel debito tempo,
„ come anco pegno, ipoteca, cauzione solvente: ed in caso
„ di negativa si potrebbe costringere a rendere la valuta,
„ perchè il protesto per mancanza di accettazione produce
„ una giusta presunzione, che la lettera non sarà pagata
„ alla scadenza, ed il traente non può distruggere tal pro-
„ sunzione, se non che con dare idonea sicurtà per il paga-
„ mento „ *Phoonsen cap.* 13. §. 7. „ ivi „ Le tireur, ni l'en-
„ dosseur d'une lettre de change protestée faute d'accépta-
„ tion, ne sont obligez en rien sur le simple avis, qu'on
„ leur en donne; mais si tôt qu'on leur présente le protest
„ soit avec, ou sans la lettre ils sont obligez de donner au
„ porteur une assurance suffisante, que la somme portée par
„ la lettre de change sera payée à l'échéance dans la place,
„ où elle étoit payable, ou de lui rembourser la valeur avec
„ l'augmentation du rechange, & des dépens „ *Casaregi il*
„ *Cambista Istruito* cap. 6. §. 28. „ ivi „ L' effetto del protesto
„ per mancanza di accettazione della lettera è diverso da

„ quello del denegato pagamento; perchè il primo protesto
„ serve solamente affinchè il datore delle lettere, o il re-
„ mittente, o altro interessato possa in tempo farsi assicu-
„ rare il suo credito „ e *de commerc. d. disc.* 54. *num.* 43. „ ivi „
„ Nam cum protesto acceptationis literarum non secutæ po-
„ test statim agere contra scribentem, ut sibi interim cau-
„ tionem idoneam præstet de solvendo adveniente tempore
„ solutionis „ *& Rota nostra in una Florentina literarum cambii* 13.
septembris 1743. *cor. bon. mem. dom. mei Aud. Joseph Bizzarini* §.12.
la 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano*.

Lo che è tanto sicuro, e di regola in pratica, che si domanda, e si ricorda una simile cautela, ancorchè il traente, 7 o altro datore della lettera sia dei negozianti più facoltosi, come avverte il *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 7. §. 10. „ ivi „
„ Præstatio hæc securitatis, quæmadmodum legibus cambia-
„ libus districte injugitur, ita, & inter campsores usu rece-
„ pta est, nec solet etiam a debitore locuplete denegari.

E vaglia il vero, è così generale questa obbligazione di doversi cautelare il prenditore di una cambiale dal datore, 8 nel caso di ritorno del protesto di non accettazione, che a *Roterdam*, se il datore non dà subito una simile cautela, può essere catturato all'istanza del prenditore, secondo ciò, che prescrive l'*articolo* 5. *dell'ordinanza sul diritto* del *cambio del* 9. *ottobre* 1660.; che lo stesso è prescritto *in Anversa* in conformità del §. 2. *dei diritti*, *e costumi del cambio* di quella piazza, riportati dal *Phoonsen* dopo il suo trattato *lex loix & coutûmes du change*; che lo stesso si osserva in *Amburgo* in forza dell' *articolo* 7. *dell'ordinanza* di quella Repubblica su i cambj, e sulle lettere di *cambio*, riportata pure dal *Phoonsen*; che l'istessa disposizione è prescritta in ottavo luogo dall'*ordinanza del cambio di Augusta*, riportata dal *Phoonsen*; che in *Breslau* si osserva lo stesso costume in virtù dei §§. 10. e 13. dell'*ordinanza del cambio* per quella piazza del 28. novembre 1672.; che lo stesso è ordinato dal §.8. dell'ordinanza per il *cambio* della città di *Danzica* degli 8. marzo 1701.; e finalmente, per non far quì una lunga istoria di una simile costumanza, la medesima disposizione è prescritta nel §. 28. dell'*ordinanza delle lettere di cambio dell' Elettore di Brandemburgo del* 1684. fatta per regola delle piazze di Prussia.

Al contrario, se il portatore non rimettesse il protesto di non accettazione, mancherebbe al suo remittente l'istro- 9 mento necessario per ottenere la suddivisata cautela a lui competente, e se intanto venisse a mancare il traente, o

altro giratario suo autore, verrebbe a mancargli fra mano quella cautella, che averebbe potuta ottenere, se il protesto fosse giunto in tempo opportuno, *Casaregi de commerc. d. disc.* 54 *num.* 47. „ ivi „ Neque sufficeret in isto casu, quod de „ non acceptatione, vel solutione non secuta certiorem red„ diderit mandantem suum principalem; quia, absque pro„ testis, iste non valebit statim suum debitorem constringe„ re ad prædictam respective cautionem, vel solutionem „ dandam, vel faciendam „ *Stryk. loc. cit.* §. 86. „ ivi „ Quia „ si protestatio fieret, & debitor hac de re certior reddere„ tur, ille, non præstita solutione, merito obligaretur tum „ ad cambium, tum ad illius interesse; cum tamen non cer„ tioratus excusetur a culpa, & ab omni procrastinatione „ per la ragione, che oramai è universalmente ricevuto in tutte le piazze di commercio, che l'atto del protesto è privativamente quel solo istrumento capace a giustificare le diligenze del portatore nel procurare l'accettazione, e il pagamento delle cambiali, secondo ciò, che c'insegnano il *Mansio consultat.* 127. *num.* 8. *il Casaregi nel Cambista Istruito cap.* 6. §. 20. *il Du Puy cap.* 14. *num.* 21. *Phonsen cap.* 13. §. 7. *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 2. „ ivi „ Quoties literæ cambiales „ debita acceptatione, vel solutione destituuntur, adeo opus „ est protestatione, ut eam nullo alio actu supplere liceat regulariter „ *Pereyra decisiones lusitan.* 126. *De Luc. ad Franchium dec.* 303. *num.* 7. & *Fontanel. decis.* 125. *num.* 3.

Vediamo in fatti, che in *Francia* l'articolo 10. del tit. 5. dell'*edito di commercio di Luigi XIV.* del marzo 1673. così prescrive „ Le protest ne pourra être supplée par aucun autre „ acte „; e che tutte le altre piazze di commercio hanno implicitamente prescritto lo stesso, subito che non accordano al portatore il regresso contro il remittente, giranti, e traente, se non ha usata la diligenza del protesto, conforme meglio vedremo in appresso.

Restano però da questa regola eccettuate quelle cambiali, le quali dovessero pagarsi in una piazza, ove non fosse di stile il levare il protesto, conforme, per modo di esempio, succede a *Roma*, nel qual caso la lettera d'avviso del portatore deve equivalere alla trasmissione del protesto; e perciò un portatore di quella piazza è obbligato a dare avviso al suo remittente della denegata accettazione per la posta, nella stesso forma che quello di un'altra piazza sarebbe obbligato a rimettere il protesto, conforme nota il *Casaregi nel d. disc.* 54. §. 11. „ ivi „ Quia, licet non soleant ipsi 10

„ (mercatores Romani) elevare protesta, attamen non sunt
„ liberi ab onere legali statim certiorandi remittentem de
„ non acceptatione, vel non solutione literarum, ut iste
„ deinde certiorem reddat scribentem, *& Rota Romana dec.*
„ 213. *num.* 10. *part.* 16. *rec.*

Deriva quindi dalle suddivisate premesse, che se un portatore trascura di cavare, e trasmettere al remittente in tempo debito il *protesto* della denegata accettazione, perde egli il diritto di regresso contro il remittente, o suoi autori, nel caso che sia possessore della lettera con titolo oneroso; o è respettivamente debitore di tutti i danni, e pregiudizj arrecati alla lettera, qualora non sia che un semplice *adietto*, o sia procuratore a procurare l'accettazione. Questo è ciò, che seguendo il testo espresso nella *l. Si quis alicui §. Qui suscipit ff. mandati, vel contra* „ ivi „ Quod si, cum possit renunciare, cessaverit, quanti mandatoris intersit tenebitur „ e nella *l. Qui natura* 20. *§. Non tantum nella l. Si quis aliena* 24. *e nella l. Qui sine* 40. *ff. de negot. gest.*, fermano di comune consenso *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. *§.* 24. „ ivi „ Quod si possessor literarum cambialium quidquam ex his omittat; illæ
„ ipsius periculo sunt, nisi probet legitimum impedimen-
„ tum „ *&* §. 25. „ ivi „ Itaque dominus cambii negligens
„ amittit regressum, sive protestationem omittat, sive suum
„ auctorem de adimplemento deficiente non reddat certio-
„ rem, sive protestationis instrumentum haud trasmittat „
„ ed al *detto lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 5. *§.* 7. „ ivi „ Quod si quid
„ ex iis, quæ diximus (circa l'obbligazione del portatore
„ di trasmettere il protesto al suo remittente) negligatur;
„ literæ cambiales sunt periculo negligentis, sive presentans
„ fuerit, sive alius ex illis auctoribus nisi probare possit le-
„ gitimum impedimentum „ *Heinecc. elem. jur. cambial. cap.* 4. *§.* 22. „ ivi „ Cum ergo, uti paulo ante diximus, ritæ factæ
„ protestationis id effectus sit, ut jus protestantis conserva-
„ re; consequens est, ut, ea facta, præsentans adversus tras-
„ santem, vel indossantem salvum habeat regressum ratio-
„ ne sortis, usurarum, damnorum, & impensarum. *Ea vero*
„ *neglecta, vel plane omissa, regressus iste omnino cesset* „ *Phoensen chap.* 17. *§.* 12. *e* 13. *Scaccia de commercio & cambio §.* 2. *Glossa* 5. *num.* 318. 319. *e* 320. *Turre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 10. *num.* 30. *Strickius d. disput.* 18. *num.* 78. „ ivi „ Reliquum
„ præterea est, ut ipsam adhuc formam protestationis per-
„ curramus, quæ consistit in eo, ut debito tempore a præ-
„ sentante interponatur, præsertim si statuto, vel stilo mer-

„ cantili certum tempus protestationi literarum cambii sit
„ præfinitum. *Hac enim omissa, tollitur obligatio mandantis, nullo*
„ *adversus eum relicto regressum* „ ed al num. 84. §. 21. „ ivi „
„ Hinc valde necessarium erit, literarum cambii non acce-
„ ptatarum protestationem *tempestive* interponere, sive cam-
„ bium spectet ad presentantem, sive ad alium quemcumque;
„ etenim si cambium spectet ad alium, tum is, qui manda-
„ tum de exigendo suscepit, & tamen protestari neglexit,
„ obligatur ei, cujus est cambium, de lucro, & omni futu-
„ ro interesse, *Lauterbach &c.*; sin vero ad ipsum præsentan-
„ tem, tum ille ob omissam protestationem amittat cambium,
„ ejusque lucrum, & interesse futurum, id est omnia ea, quæ
„ occasione cambii contingunt, vel contingerunt, videlicet
„ provisiones proxeneticum, recambium &c. item pecuniam
„ pro literis solvendis, quæ omnia alias consequi potuisset „
Rocco respons. 5. §. 3. *& resp.* 8. *num.* 1. *& Notab.* 76. *num.* 204.
Casaregi de commercio disc. 54. *num.* 9. *e* 10. „ ivi „ Major ta-
„ men difficultas adesse videtur supra alia inspectione tan-
„ gente protestationum materiam, quæ vulgo appellantur
„ protesta, supra qua, ut breviori via me expediam, com-
„ munior veriorque est Doctorum sententia, quod remittens,
„ vel ejus corresponsalis & mandatarius repræsentans illius
„ personam, de jure tenetur protestum tam de accepta-
„ tione, quam solutione literarum non secuta, literasque
„ cum ipso protesto ad creditorem cambii remittere, qui
„ de his omnibus certiorem reddere debet scribentem, ut
„ iste non minus suæ indemnitati, quam existimationi op-
„ portune consulat: *alias creditor literarum vel ex proprio, vel*
„ *facto*, *& negligentia* sui corresponsalis tenebitur de omni
„ damno, quod per decoctionem, aut status mutationem si-
„ ve deterioratione solvere debentis contingere poterit ipso
„ literarum datori, *e nel Cambista Instruito cap.* 6. §. 14. „ ivi „
„ E primieramente si deve sapere, che la più comune, e
„ più vera opinione dei Dottori vuole, che il presentatore
„ della lettera, o sia egli l'immediato creditore del cambio,
„ o sia procuratore, o adietto al pagamento, o sivvero ces-
„ sionario, o giratario, sia tenuto non solo a rendere notifi-
„ cato lo scrivente, o il remittente, tanto della denegata
„ accettazione della lettera, e del denegato pagamento,
„ quanto ancora a fare il solito protesto, ed inviarlo al det-
„ to scrivente, o al detto creditore, acciochè questi lo pos-
„ sa fare avere allo Scrivente, ed ambedue possino provve-
„ dere in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo;

,, altrimenti, se in ciò mancasse il detto presentante, sarà
,, per questa sua negligenza o mora, tenuto a subire tutto
,, il danno, che per la deteriorazione, o decozione susseguen-
,, te di colui, al quale sarebbe spettato il debito, ed obbli-
,, go di pagare la lettera, o compire al rilievo, fosse occor-
,, so al remittente, o al traente; e per conseguenza verreb-
,, be a perdere tutto il ricambio, o sia la valuta delle let-
,, tere ,, e con questa teorìa si giudica nel Tribunale di Livorno, conforme fu giudicato nella *Liburnen. literarum cambj nel* 27. *marzo* 1752. fra Cottù, e Damiani, di cui esiste la dotta *decisione* della buona memoria del fu *sig. Auditore Donato Redi*: e antecedentemente era così pure stato deciso dalla *Rota Fiorentina nella Florent. literarum cambj del* 13. *settembre* 1743. *avanti la buona memoria del fu sig. Auditore Giuseppe Bizzarini la* 28. *del tomo* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 26. ,, ivi ,, E ciò è tan-
,, to vero, che in caso di negligenza nel levare il protesto,
,, o nel trasmetterlo, ogni danno, e pregiudizio, che avve-
,, nire potesse, va a carico, e danno di colui, che è stato
,, in tal guisa negligente. ,,

A questa regola generale corrispondono eziandio molti particolari Statuti delle Città mercantili; come per cagione di esempio in *Amburgo* il gius municipale toglie al portatore, negligente nel levare e trasmettere i protesti, ogni diritto di regresso contro il suo remittente, come può vedersi ai §§. 3., e 4. *dell' ordinanza sopra i cambj, e lettere di cambio di quella Repubblica*.

Lo stesso è prescritto nella piazza di *Breslau* in virtù del §.6. dell' *ordinanza del cambio* di quella Città del 28. novembre 1672.

In *Danzica* si osserva la stessa regola in forza dell' art. 7. dell' *ordinanza per il cambio* di quella piazza del dì 8. marzo 1701.

La stessa legge è prescritta dall' *Elettore di Brandemburgo* per le piazze della *Prussia* nella sua *ordinanza per le lettere di cambio* pubblicata nel 1684. al §. 5

In *Danimarca* è comandata la medesima disposizione dal §. 14. *de l'ordinance touchant le change en Danemarck, extrait des loix & coutûmes de Danemarck, tiré du livre* 5. *chap.* 14., *qui contient ce qui a été ordonné le* 31. *de mars l'an.* 1688.

Posta questa regola come universalmente abbracciata, diventa inutilissima a vero dire la questione, che si è fatta da alcuni Dottori sulla gravità della mora, e negligenza del portatore, per l' effetto di renderlo debitore dei danni.

E' verissimo, che alcuni Dottori hanno a quest' effetto immaginata una distinzione, che suppongono corrisponden-

te al stretto rigor di ragione; cioè a dire, che, se il presentante ha usata una lunga mora, e grave negligenza nel levare e trasmettere il protesto, ogni qualunque danno, che potesse succedere per la decozione del trattario, o altro debitore, debba cadere sopra di esso, e non già sopra il datore della lettera, girante, o remittente: a differenza che, se la mora è breve, e tenue la negligenza, sono eglino di parere, che questa non possa mai esser nociva al portatore predetto. Di questa opinione sono il *Mansio consultat.* 127. *num.* 29. *e* 30. *Episc. Rocca disput. jur. cap.* 93. *num.* 24. *e* 25. *e Rocco de liter. camb. notab.* 51. *n.* 142. *in fine & respons.* 8. *num. final. tom.* 1.

14

L' erroneità di questa distinzione stabilita sopra certi principj non applicabili al caso del portatore, e che si rilevano dalla citata *disputat.* 93. *num.* 24. *e* 25. *del Vescovo Rocco*, porta all' altro assurdo, in cui si cade nel voler determinare quando la mora e negligenza possa dirsi atta a trasferire l' obbligazione di rifondere i danni del portatore, e quando no: imperocchè il *Mansio d. consultat.* 127. *num.* 29. *e* 30. è di parere che vi voglia un termine di venti giorni: il Parlamento di Parigi accorda dieci giorni di tempo a levare i protesti, dopo dei quali condanna il portatore alla refezione dei danni, come riporta il *Du Puy cap.* 6. §. 21. e la *Rota Romana* giunse al segno di credere, che ventisette giorni non fossero una dilazione tale da costituire in colpa il portatore *Rot. Rom. dec.* 213. *num.* 6. *part.* 16. *recent. & cor. Buratto dec.* 486. *num.* 6.

15

Con buona pace di queste autorità, niente vi è di più assurdo, che l' ammettere nel commercio una simile teoria; conciosiacosachè in primo luogo, come abbiamo avvertito di sopra al num. 5. di questo stesso *articolo*, il gius comune prescrive, che una commissione deve eseguirsi subito che si può, e in caso d' inadempimento per difetto di qualche ostacolo, deve il mandatario renderne inteso il mandante, altrimenti resta obbligato alla refezione dei danni che potessero derivare dalla sua negligenza, conforme abbiamo dal riportato testo nella *leg. Se quis alicui* 27. *ff. mandati*, *vel contra*, seguitata comunemente nel foro.

16

Con questa regola di ragione combinano maravigliosamente anche quelle, che si osservono relativamente a quelli, che agiscono gli affari altrui, che diconsi legalmente *negotiorum gestori*, e delle quali parlano i *testi nella leg. Qui natura* 20. §. *Non tantum* nella *leg. Si quis aliena* 24. *e nella leg. Qui*

17

sine 40. *ff. de negot. gest. leg. Si mater cod. de usuris*, e *Giustiniano nel §. 2. Instit. tit. Quibus modis re contrah. obligat. §. At is, qui utendum* „ ivi „ At is, qui utendum accepit, sane quidem „ exactam diligentiam custodiendæ rei præstare jubetur: nec „ sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis re- „ bus adhibere solitus, si modo alius diligentior poterat eam „ rem custodire „ *& §. 1. Institut. tit. de obligationib. quæ quasi ex contract. nascunt.* parlando l' *Imperatore* di quelli, che trattano gli affari altrui, così comanda „ ivi „ Et contra iste quo- „ que tenetur, ut administrationis reddat rationem; nec suf- „ ficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhi- „ bere solet, si modo alius diligentior eo commodius admi- „ nistraturus esset negotia. „

Dietro queste disposizioni è in fatti una regola del gius 18 comune, che chi agisce gli affari altrui sia tenuto anche della colpa levissima; giacchè, oltre le suddette disposizioni Giustinianee, vedesi ciò stabilito anche nella Giurisprudenza Romana anteriore alla pubblicazione del Codice.

Ulpiano in fatti nella *leg. Contractus* 24. *ff. de regulis jur.* dopo aver descritti i varj contratti, nei quali ha luogo il do- 19 lo, e la colpa lata, e lieve, passa ad enunciare quello dei negozj altrui, *negotia gesta*, ed in questi soggiunge, che debbasi essere responsabile anche della diligenza „ ivi „ Con- „ tractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt: quidam „ & dolum, & culpam. Dolum tantum depositum, & preca- „ rium. *Dolum, & culpam mandatum*, commodatum, venditum, „ pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelæ, *ne-* „ *gotia gesta. In his quidem, &* DILIGENTIAM; „ lo che non è referibile, che alla *colpa levissima*, giacchè del *dolo*, e della *colpa leve* aveva quel Giureconsulto antecedentemente parlato; onde sarebbe stata inutile quell' enfatica aggiunta, se non avesse inteso parlare della *levissima*. Così in fatti interpetra questa legge l' eruditissimo *Voet. in Pandect. lib. 3. tit. 5. de negotiis gestis §. 4.* „ ivi „ *Culpam* quod attinet, *levissimam* per „ eum regulariter præstandam esse, tum evidentes juris phra- „ siologiæ tum analogía dictat. Sic enim il *leg. Si mater 34. cod. de usuris* dicitur *omnem* debere *diligentiam* præstare: & „ in *leg. Contractus quidam 24. ff. de regulis juris*, cum enarrasset „ *Ulpianus* contractus varios, in quibus præstanda erat, præ- „ ter dolum, latamque culpam, etiam levis, velut emptio- „ nem, pignus, tutelám, & alia, subjungit tandem *negotia ge-* „ *sta*, additque verba hæc emphatica, *in his quidem* (hic sci- „ licet postremo loco positis *negotiis gestis*,) *& diligentiam*. Per

„ quam *diligentiam* non aliud designare potuit, quam *culpæ* „ *levissimæ* absentiam, cum de lata ac levi jam ante egisset; „ ed in prova della giustizia di questo suo sentimento riporta il *Voet* un' altra legge del medesimo *Ulpiano*, ove in termini non equivoci si vede fatto uso della parola *diligentia* per denotare la colpa levissima, qual' è *la leg. Si ut certo* 5. *§. Nunc videndum* 2. *ff. Commodati* „ *Voet loc. cit.* „ ivi „ Ac, ne quis „ dubitet, idem ille *Ulpianus* eodem utitur loquendi modo „ circa commodatum, in quo *levissimam* prestari culpam in„ ter omnes constat. Sic enim in *leg. Si ut certo* 5. *§. Nunc* „ *videndum* 2. *ff. Commodati* „ Sed ubi utriusque utilitas ver„ titur, ut in empto &c. & dolus, & culpa præstatur. Com„ modatum autem plerumque solam utilitatem continet ejus „ cui commodatur, & ideo verior est *quinti Mutii* sententia „ existimantis & culpam præstandam esse, & diligentiam. „

Una simile interpretazione è pure stata data dal *Donello ad leg. Mater* 24. *tit.* 32. *lib.* 4. *cod. de usuris volume* 8. *a* 454. 20 dell'edizione di Lucca, ove al §. 2. fissa, che chi agisce gli altrui negozi è tenuto anco della colpa levissima „ ivi „ „ Hoc ideo, quia, qui negotia aliena gerit, omnem *diligen*„ *tiam*, & *omnem culpam* in iis negotiis administrandis præsta„ re debet „ meglio spiegandosi al successivo §. 4. „ ivi „ „ Illud notandum est, quod dicitur hoc loco, non tantum „ negotiorum gestorem præstare debere culpam latam, sed „ etiam levem, & præterea *diligentiam*, ut expressum est in „ *leg. Contractus ff. de regul. jur.*, quibus verbis hoc significatur, „ negotiorum gestorem in negotiis gerendis debere omnia „ facere, quæ pro suo captu & diligentia consueta potest; „ nam, si hoc non facit, culpa ejus lata est; *leg. Quod Nerva* „ *ff. Depositi*. Hanc dicimus eum præstare debere. Hoc am„ plius, etiamsi quid pro captu suo faciat, *sed in quo lædis* „ *negotia*, *hac quoque præstare debet*; idque est, quod significa„ tur cum dicitur eum præstare debere levem culpam. In„ telligimus enim hoc verbo debere cum præstare factum „ suum, seu culpam, quæ fit in faciendo, quamvis putet se „ in eo bene facere; argument. in *leg. Et quidquid* 21. *ff. Pro* „ *socio*. Hoc amplius dicimus, *etiamsi aliquid neglexerit*, dum „ metuit negotia attingere propter imperitiam suam, aut „ dum propter imperitiam suam amittit, quod ex ea re con„ tingit. Idque est quod significatur, cum dicimus, cum præ„ stare debere culpam, & *diligentiam*. Nam *diligentiam qui* „ *præstare debet*, hunc dicimus teneri, *si diligentiam non adhi*„ *buit id est teneri negligentiæ suæ nomine*. „

Hanno poi ugualmente creduto, che il *negotiorum gestore* sia tenuto della colpa *levissima* il *Duarano in tit. 5. lib. 3. ff. de negotiis gestis cap. 3. §. 4. l' Hubero Præleg. jur. civil. lib. 3. tit. 28. de oblig.*, *quæ quasi ex contractu nascuntur §. 2.* „ ivi „ Directa (actio) datur domino contra gestorem, ut reddat rationem administrationis suæ: *gestorum*, *non gestorum male gestorum leg. 2. & leg. 11. ff. de negotiis gestis* ut restituat quidquid habet: *tenetur autem de levissima culpa*, *§.1. in fine &c.* „ *Cristiano Thomasio nelle sue note ad singulos instit. & Pandect. titul.* e precisamente al *tit. ff. de negotiis gestis §. 2.*

O si riguarda dunque il portatore di una cambiale come un *negotiorum gestore*, e deve esser tenuto della colpa *levissima*, secondo ciò, che abbiamo fin quì stabilito: o si riguarda come un procuratore, o commesso del traente, o di altro interesssato nella cambiale, ed è ugualmente tenuto della colpa levissima in forza della *leg. A procuratore 13. e della leg. In re mandata 21. cod. mandati*, secondo ciò, che abbiamo dimostrato e provato di sopra all'*articolo* 19. num. 2. della *prima Parte*.

Anzi il *Voet* si serve appunto della comparazione del mandatario per confermare ciò, che stabilisce rapporto al *negotiorum gestore*, non sapendo trovare una ragione di differenza, per cui il *mandatario*, o sia *procuratore* debba esser tenuto della colpa *levissima*, e non già il *negotiorum gestore*: e perciò, nella maniera che il gius comune ha senza dubbio stabiliti i più rigorosi confini al primo nell'osservanza delle sue incumbenze, così crede che debbano intendersi stabiliti i medesimi termini per il secondo: *Voet in Pand. lib. 3. tit. 4. de negot. gestis §. 4. vers. Et sane &c.* „ ivi „ Et sane, si mandatarius de *culpa levissima* conveniri possit *leg. A procuratore 13. leg. in re mandata 21. cod. mandati*; rationem non video, cur non & ille, qui sponte sese administrationi alienorum negotiorum ingessit, de *levissima* deberet *culpa* respondere: præsertim cum aliunde constet, illos, qui ex natura contractus tantum de lata, vel levi culpa tenerentur, tamen, si se sponte obtulerint, ad levissimam obstringi. „

Oltre di che, quando alcuno si assume il peso di eseguire una commissione mercantile, deve sempre intendersi, 21 che egli se l'assuma per eseguirla secondo la consuetudine de' mercanti, la quale serve di regola all'interpretazione del mandato, o del dovere, che si assume un *negotiorum gestore*, perciò, che c'insegnano *Iason in leg. Certi conditio §. Si nummos ff. Si certum petatur, Paris consil. 156. num. 12. lib. 4. Spada consil. 162. num. 6. lib. 3. Capyc. Latro consult. 21. per tot.* con altri ri-

portati dalla *Ruota di Genova de mercatura dec.* 114. *num.* 14. & *Casaregi de comerc. disc.* 14. *num.* 32. ,, ivi ,, Addito etiam quod ,, mandatum recepit semper interpretationem a consueto ,, more mercatorum. ,,

Or siccome i mercanti sogliono essere diligentissimi nel procurare l' accettazione, o pagamento delle cambiali, nè sogliono frapporre la più picola inutile dilazione; così i loro mandati, o sia le loro commissioni relative alle accettazioni, o pagamenti delle cambiali, devono sempre intendersi date per eseguirsi colla più possibile sollecitudine: poichè ciò che è di stile, e di consuetudine nel commercio, deve sempre da tutti rigorosamente osservarsi, *Rocco de liter. camb. notab.* 64. *num.* 175. *Rota Genuæ decis.* 91. *num.* 5., & *Casaregi de commercio disc.* 54. *num.* 33. ,, ivi ,, Idcirco cum mercatores ,, ubique soleant esse diligentissimi in curanda acceptatione, ,, vel solutione literarum, nullamque quoad eas inutilem ,, temporis intercapedinem intermittant; ita debet semper in- ,, terpretari eorum mandatum ad curandam acceptationem, ,, vel solutionem literarum, ut statim illud exequi debeat ,, per creditorem: id enim, quod comuniter est de stylo, & ,, consuetudine commercii, semper ab omnibus servari debet.,,

Nè capricciosa, o irragionevole deve considerarsi una simile consuetudine, giacchè è fondata sul giustissimo principio, che siccome nel commercio è sempre imminente un gravissimo danno, perchè con troppa facilità è soggetta a cambiamento la sorte dei negozianti, uno dei quali oggi è solvente e ricco, e domani è decotto, per ciò che osservano *Constant. ad Statut. urb. annot.* 26. *num.* 184. *Mansius consult.* 104. *num.* 24. & *seqq. Stracca de mercatura tit. mandati num.* 51., e nella precisa opportunità del caso, di cui si tratta, il *Casaregi nel detto disc.* 54. *num.* 28. & *nel Cambista istruito cap.* 6. §. 38. *e* 39. ,, ivi ,, Ho primieramente fermato, che i protesti si devono levare, e mandar subito che si può &c., particolarmente perchè i negozj dei mercanti sono assai pericolosi, mentre stanno sempre a rischio di fallire, e secondo la frase dei Dottori *hodie sunt solvendo, cras non* ,, & *Rota nostra nella citata Liburnen. literarum cambii del* 27. *marzo* 1752. *avanti il fu sig. Aud. Redi al* §. *Idque apprime* ,, ivi ,, Idque apprime convenit stylo mercatorum, inter quos eo ,, magis hæc opinio servanda, quo facilius, & brevius mutatur illorum conditio, & hodie divites, & solvendo sunt, ,, cras decocti ,, quindi è che in proporzione della circostanza del caso si rende maggiormente necessaria una esattissima

diligenza, *Gregorio Lopez in Gloss. 3. lib. 1. tit: 24. par. 2. vers. Tambien, Jo: de Helvia in Labyrinth commerc. naval. lib. 3. cap. 4. num. 28. & seqq. De Luca de cambiis disc. 26. num. 12. & Casaregi d. disc. 55. num. 35.* „ ivi „ Sed cum in materia commer-
„ cii, & præsertim cambiorum, ubi, ut experientia docet,
„ adeo magnum superimminet periculum, exigitur omnis pos-
„ sibilis imo exactissima diligentia „ e nel *Cambista istruito cap. 6. §. 40. e 41.* „ ivi „ Onde siccome dov' è maggior ed
„ imminente il pericolo si dee procedere con maggior cau-
„ tela, e diligenza più esatta, *Ceparell. resolut. 47. num. 11.*;
„ così nei negozi dei mercanti, e particolarmente nelle ma-
„ terie delle lettere di cambio, si deve adoperare tutta la
„ possibile diligenza. „

Ne segue da ciò, che, siccome per regola generale, quando *periculum est in mora*, non deve concedersi la più piccola dilazione, *Mans. consult.* 104. *n.* 24. *cum seqq.*; *Gaspar Manzius in suis specialibus* ad verbum *periculum in mora Gaill. osserv.* 102. & *Casaregi de commerc. d. disc.* 54. *num.* 35., ivi „ Et regulari-
24„ ter ubi periculum est in mora, nulla dilatio est concedenda „
e nel *Cambista istruito cap.* 6. §. 42. „ ivi „ E regolarmente,
„ dove il pericolo può esser sempre imminente, non si deve
„ concedere alcuna dilazione „; così rapporto alle diligenze, che deve fare un portatore di una cambiale nell' occasione tanto dell'accettazione, che del pagamento, ogni mora può esser fatale, e deve perciò ascriversi a colpa del portatore qualunque sua più piccola negligenza, è tenuto perciò alla refezione di quei danni, ai quali la medesima può aver dato causa, conforme concludono *Salgado Labyrinth. creditor. par. 3. cap. 11. num. 39. vers. Deinde quia, Casaregi de commerc. d. disc.* 54. *num.* 36. „ ivi „ Et
„ ubi adest vel facile evenire potest periculum, adscribitur cul-
„ pæ illius, qui illud non prævenit, & antea perspexit „ *e il fu sig. Aud. Redi nell' allegata Liburnen. literarum cambii del 27. marzo* 1752. §. *Neque propriis* „ ivi „ Neque propitiis auribus
„ audire potuimus distinctionem in proposito adductam inter
„ magnam, ac parvam moram, seu negligentiam in exigen-
„ do, quæ favore hæredum Roboredorum obiciebatur; in pri-
„ mis etenim, quid quid sit dicendum in alterius generis
„ cessionibus jurium, in quibus præcipue affertur ea distin-
„ ctio a nostratibus ad concedendum cessionario regressum
„ contra cedentem, ubi illius mora in exigendo parva fuerit;
„ in hoc, de quo nos agebamus, contractu literarum cambii
„ ea penitus extranea visa est, cum peculiaris in isto vigeat
„ ratio favore commercii, *ob quam nulla prorsus moræ, aut negli-*

„ *gentiæ species toleratur in præsentatore, & propterea ab ipsum omne*
„ *semper spectat damnum ex sua, quamvis parva, & brevi mora in*
„ *exigendo proveniens, & ad hunc effectum satis est, quod exigere ne-*
„ *glexerit statim ac potuit.* „

Dandosi poi il caso, che un tal portatore non fosse che un semplice commesso, e procuratore dal remittente a procurare l' accettazione; in tal caso tutti i danni derivati dalla negligenza anderebbero per regola a posarsi sopra il remittente come padrone del cambio, o sia della lettera, come avverte il *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 25. „ ivi „ Itaque dominus cambii negligens, amittit regressum, „ sive protestationem omittat, sive suum auctorem de adim- „ plemento deficiente non reddat certiorem, sive protesta- „ tionis instrumentum haud trasmittat „ seguendo quella regola di ragione che c'insegna, che il fatto del procuratore si considera come fatto del mandante, secondo i testi nella *leg. Ex facto* 30. *ff. de negot. gest. leg. Si servus servum §. Si Fornacarius ff. Ad leg. aquiliam leg. Neminem cod. de decurionib. lib.* 10. *Brunemann. in d. leg. Ex facto ff. de negot. gest. num.* 1. *Gratian. discept.* 395. *num.* 7. *& seqq. Staiban. resolut.* 34. *per tot. Rot. Rom. dec.* 73. *num.* 11. *& seqq. par.* 15. *recent. & Rota nostra in d. liburnen. literarum cambii cor. Redi §. Actio equidem &c.* „ ivi „ Actio equi- „ dem D. Marchionis Cottù contra D. Damianum legitima „ agnoscebatur, cum iste illius procuratoris, seu mandatarii „ figuram gesserit, dum prefatas literas ab eo sibi trasmissas „ recepit, negociatus est, Januamque direxit hæredibus Ro- „ boredorum: tenebatur igitur erga D. Cottù mandantem de „ eadem culpa, & negligentia de qua inferius redarguentur „ dicti hæredes, veluti si ipsemet eam commisisset. „

In caso tale però compete al remittente l'azione *manda-ti directa* contro il portatore, *text. in leg. Cum per procuratorem cod. mandati, vel contra, ove il Brunemanno num.* 1. *Casaregi de commercio disc.* 54. *num.* 64. e nei precisi termini del caso, di cui si tratta, *Franck. loc. cit.* §. 25. *in fin.* „ ivi „ Mandatarius vero ex sua negligentia tenetur mandanti „ *& Rota nostra nella citata Libunen. literarum cambii del* 27. *marzo* 1752. *cor. Redi §. Regressum &c.* „ ivi „ Regressum vero eidem concedere „ haud dubitavimus contra Roboredorum hæredes pro obti- „ nenda ab istis omnimoda relevatione indemnitatis *tum quia* „ expresse illam ei promiserunt &c., *tum quia omne damnum,* „ *quod Damianus passus est causa prædictæ condemnationis favore* „ *Marchionis Cottù*, non aliunde provenit, quam ex negligen- „ tia ipsorum hæredum: quamobrem omnis æqui bonique

„ ratio postulabat, ut ab iis potissimum sarciretur = *Puffendorf de Offic. hom. & civis lib.* 1. *cap.* 6. *§.* 4. *&c.* essendo regola di ragione, che la negligenza, o il mal fatto di uno non debba pregiudicare ad un altro, per il testo nella *leg. Electio* 26. *§. fin. ff. de Noxalib. action. & ibi Glossa in verbo noceat, cum aliis contestibus ibidem, cap. Damnum de regul. jur. in* 6. *leg. Quod quis culpa ff. eodem Raffael de Turri de cambiis disput.* 3. *qu.* 11. *num.* 17. *& Casaregi de commerc. disc.* 54. *num.* 63. „ ivi „ Et „ ratio est, quia nemo debet damnum sentire ex negligen- „ tia ab altero commissa in iis, quæ damnum jure, vel de „ consuetudine facienda erant, sine qua negligentia damnum „ non erat obventurum ed *al num.* 66. „ ivi „ Cum unius ne- „ gligentia, vel factum indebitum, alteri nocere non debeat.„

26 Qualora poi la negligenza del portatore nel presentare la lettera, o nel cavare il protesto non porta alcun danno, o che quel danno, che arriva alla lettera, sarebbe derivato nonostante, e indipendentemente dalla detta negligenza; in tal caso il portatore non è tenuto alla refezione di detto danno, come quello, che non è originato dal fatto suo *Test. in leg. fin. §. Si ea conditione ff. ad leg. Rhodiam de iactu, leg.* 2. *§. penult. ff. ad Tertylianum, Capyc. Latro consult.* 37. *num.* 26. *e* 27. *Allograd. jun. controv.* 2. *num.* 19. *e* 20. *Surdus dec.* 87. *num.* 9. *e* 10. *Casaregi cambista istruito cap.* 6. *§.* 44. 45. 46. 47. *&* 48. *& de commerc. disc.* 54. *num.* 38. 40. 42. *e* 49. „ ivi „ Propterea „ pro regula tradimus, quod, ubi in facto appareret nihil „ omnino fuisse profutura prædicta protesta, vel ob decoctio- „ nem scribentis, vel solvere debentis literas; tunc omissio, „ vel negligentia in illis elevandis, vel trasmittendis, nulla- „ tenus nocebit: quando enim diligentiæ prodesse non pos- „ sunt, impune valent omitti per eum, qui illas facere te- „ nebatur. „

27 Dopo aver fin quì parlato delle obbligazioni principali del portatore, tanto nel presentare, che nel protestare una cambiale per difetto di accettazione, non deve lasciarsi sotto silenzio, che lo stile di Livorno si è, che il portatore di una cambiale, a cui venga denegata l'accettazione, dopo aver trasmesso il protesto al suo remittente, si ritenga la cambiale originale nelle mani, *Casaregi cambista istruito cap.* 5. *num.* 25. *& de commerc. disc.* 54. *num.* 12. „ ivi „ Et quamvis „ nonnulli ex prædictis Doctoribus tradiderunt, literas præ- „ dictas una cum protestis esse remittendas ad datorem li- „ terarum; id tamen rationi non est consonum, quia literæ „ cambiales debent remanere penes ipsum creditorem cam-

bii ,, & *Rota nostra nella Florentina literarum camb. del* 13. *settembre* 1743. *cor. Bizzarrini*, *la* 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 12. e per regola generale lo fissa il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 6. §. 5. ,, ivi ,, Ipsas literas cambiales ,, convenientissimum est in loco destinatæ solutioni detine- ,, ri donec earum dies venerit: idque aliis legibus præcipitur, ,, aliis permittitur. ,,

Questa consuetudine è fondata sulla ragione del diritto, che ha il trattario, di pagare alla scadenza anche quella lettera, che non ha accettata, prelativamente a qualunque altro, purchè nel tempo stesso rimborsi il presentante della spesa del protesto fatto nell' atto della denegata accettazione, secondo ciò che per regola generale insegnano *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 4. §. 30. ,, ivi ,, Quid, si mercator detra- ,, ctans initio acceptationem, veniente tamen die nihilomi- ,, nus solutionem præstet? Respondeo: Tunc exactor illam ,, recipere non tenetur, nisi trassatus simul restituat impen- ,, sas in protestatione factas ,, *Phoonsen chap.* 17. §. 9. ,, ivi ,, ,, Le porteur d'une lettre de change protestée faute d' ac- ,, ceptation, qui n'a pas été acceptée S. P., par personne ,, peut en démander le payément à l'échéance à celui sur ,, qu' elle est tirée; & s'il réfuse de la payer, il doit faire ,, protester faute de payèment, dés le prémier jour delavour, ,, & la renovoyer avec le protest ,, *Strick. disp.* 18. *tom.* 7. *cap.* 4. ,, §. 90. ,, ivi ,, Antequam vero hoc fiat, præsentans literas ,, quidem primo adveniente postarum die cum protesto re- ,, mittere valet: *nihilominus tamen easdem adhuc penes se ad ter- ,, minum usque solutionis retinet, ut, si interea acceptans adhuc dum ,, solvere velit, refusis tamen expensis in protestum, literas missas &c. ,, erogatis audiatur.* ,,

Questo diritto di preferenza a favore dal trattario deriva dal mandato, che egli ha dal traente a pagare, ed estinguere quella tal cambiale, e siccome questo mandato non deve perfezionarsi, se non che alla scadenza della lettera, così il trattario ha tempo fino a quell'epoca ad eseguire la sua commissione.

Senza che all'esercizio di una tal facoltà possa essere di ostacolo la denegata accettazione nell' atto che gli viene presentata la lettera, per la ragione che, essendo il mandato *in diem*, è sempre in stato d'implicita accettazione, e può sempre eseguirlo a meno che prima della scadenza non fosse stato dal traente revocato il mandato.

A questa regola generale si uniformano poi le municipali

28

29

30

31

disposizioni di alcune delle principali piazze mercantili di Europa.

Tale è in fatti quella di *Amburgo* prescritta dal §. 3. dell' *ordinanza su i cambj, e lettere di cambio*, stabilita dal Senato di quella Città, e riportata dal *Phoonsen* ,, ivi ,, Si dans ces ,, trois jour celui, sur qui la lettre de change est tirée, ne ,, veut pas l'accépter, le porteur la fera protester, & envo- ,, yera le protest, *gardant la lettre jusqu' à l'échéance, pour voir* ,, *encore si celui, sur qui elle est tirée, la veut payer. Que s'il veut* ,, *le faire, le porteur én recevra le montant avec le fraix du protest.* ,,

Si legge prescritto lo stesso in *Augusta dal* §. 1. *de l'ordonnance du change du sage, & honorable conseil de la Ville d'Augsbourgh, riportato dopo il Phoonsen les lois, & coutûmes du change.*

La medesima disposizione è stabilita per la Piazza di *Danzica* dai §§. 9. e 12. dell'*ordinanza per il cambio di detta Città del dì* 8. *marzo* 1701.

L'ordinanza per le lettere di cambio degli Stati Elettorali di Brandemburgo del 1684. *al* §. 10. dispone lo stesso ,, ivi ., Lors- ,, que par réfus faut l'accéptation une lettre de change est ,, protestée, le porteur est bien obligé d'envoyer le protest ,, par le prémiere ordinaire, *mais il peut retenir par devers* lui ,, *la lettre jusqu' au jour de l'échéance. Si donc il n'y a point eu de* ,, *tiers qui soit intervenu, & que celui sur qui la traite est faite, of-* ,, *fre de payer, le porteur est obligé de recévoir le payément avec re-* ,, *stitution des frais du protest, & des ports de lettres.* ,,

Quest'*ordinanza* però provvede anche al caso, in cui nell' atto della denegata accettazione sia intervenuta quella di un terzo per onore della firma del traente, o di alcun' altro interessato nella lettera; e per quanto prescriva, che in un caso simile chi ha accettato per onor di firma meriti preferenza nell'atto del pagamento sopra il trattario, che dopo aver negato, offre di estinguere la tratta: vuole ciò nonostante al §. 9. che qualora il trattario paghi le spese del protesto, e un quarto per cento di provvisione per la fatta accettazione, debba egli essere preferito al pagamento della cambiale.

A *Breslau* finalmente si osserva la medesima consuetudine in virtù del §. 10. *dell'ordinanza del cambio del* 28. *novembre* 1672. ,, ivi ,, Lorsqu'une lettre de change aura été protéste ,, faute d'accéptation, le porteur en pourra d'abord envoyer ,, le protest, & garder la lettre, si celui, sur qui elle est ,, tirée, fait esperer, qu'il poura l'accépter: *s'il l'accépte, le* ,, *porteur sera obligè d'en* recevoir le payément á l'échéance ,, avec les débous, qu'il aura faits pour le protest. ,,

I danni, che derivano per la denegata accettazione, quali sono quelli del protesto, e quelli ancora della provvisione a chi avesse accettato per onor di firma, a cui in parte è dovuta dal momento, che entra in accettazione, secondo ciò, che proveremo in appresso nelle *Annotazioni* all' Articolo XXXII. di questa *seconda Parte*, devono pagarsi da chi paga la lettera, come abbiamo fissato.

Se però il trattario avrà avuto giusto motivo di non accettare, come per esempio, se gli fosse mancata la lettera di avviso, o i fondi necessarj, in tal caso i danni predetti dovranno essere a carico del traente come autore dei medesimi secondo i principj di ragione, dei quali il *Puffendorff de officio homin. & civis lib. 1. cap. 6. §. 4. e di cui i testi nella leg. Sancimus cod. de pœn. leg. Videamus §. Final. & leg. Qui damnum ff. Locati, Paulut. dissert. 88. num. 8. Thomat. dec. 47. num. 2. Rota Rom. dec. 221. num. 20. part. 16. recent. & Rota nostra nella citata Florentina literarum cambii del 13. settembre 1743. coram Bizzarrini, la 28. del tom. 8. del Tesoro Ombrosiano num. 30.*

E viceversa per lo stesso principio, se il rifiuto fosse stato capriccioso, non originato da legittima causa, ma solo dalla colpa del trattario; in tal caso i danni, che dal medesimo ne fossero derivati, devono tutti posarsi sopra di lui, che n'è stato l'autore.

In ultimo luogo non lasceremo di quì avvertire, che i protesti non possono levarsi in giorno di festa d'intiero precetto, perchè in essi è proibito a qualunque Notaro il rogarsi di alcun' atto pubblico, alla riserva che dei testamenti, ed in tal caso si usa in Livorno di differire la stipulazione dell' atto al dì susseguente, coerentemente alla disposizione di ragion comune, di cui il testo *in cap. final. de feriis & leg. 2. & ult. cod. de feriis*, e di cui, parlando delle leggi municipali Toscane, il *Montelatici jurisprudentiæ civilis elementa ad Formularii Florentini ornatum tom. 2. tit. 22. §. An Notarius possit in die feriato instrumenta conficere, & incidenter de feriis vers. Contentiosæ*, e nei precisi termini del caso lo stabilisce *l'Eineccio* per regola generale *elem. jur. camb. cap. 4. §. 39.* ,, ivi ,, Si in diem ,, feriatum incidat terminus solutionis, nec acceptans invi- ,, tus solvere tenetur, nec presentans solutionem urgere, ,, *vel protestationem interponere potest, sed expectandus est die sequens* ,, *non feriatus*. ,,

** ** ** ** ** **

ARTICOLO UNDECIMO.

SOMMARIO.

1. *Il trattario che ha accettata una cambiale deve irremissibilmente pagarla alla scadenza.*
2. *Esso si equipara al mandatario, e perciò è in libertà di accettare o ricusare una tratta.*
3. *Differenza che passa tra il mandatario, e il trattario.*
4. *Ragione di una tal differenza.*
5. *Quale è necessaria per benefizio del commercio.*
6. *Chi accetta una lettera è obbligato a pagarla.*

1 *IL trattario, che ha accettata una cambiale, è sempre ed assolutamente debitore dell' importare della medesima, che deve alla scadenza irremissibilmente pagare al portatore legittimamente autorizzato.*

ANNOTAZIONI.

ABbiamo detto, e provato al num. 2. e seg. delle *Annotazioni* all'*articolo III.* della presente *parte II.*, che è in libertà di un trattario l'accettare, o il ricusare il pagamento di una 2 cambiale, seguendo in ciò le regole di ragion comune relative al mandato, al mandante, e al mandatario, a cui si è equiparato in questa parte un trattario.

Passeremo ora a dire, che fra il mandatario, e il trattario vi è una differenza, la quale consiste in questo, cioè, 3 che il primo, allorchè accetta un'incumbenza, e quella eseguisce *procuratorio nomine*, non obbliga mai in ciò la sua persona, ma quella del mandante; laddove un trattario, subito che accetta una cambiale, si costituisce debitore in proprio dell' esecuzione dell' ordine, e in conseguenza del pagamento della tratta.

Una tal differenza nasce veramente dalla diversa maniera di eseguire il mandato, imperciocchè un mandatario 4 per qualunque altro negozio civile è solito sempre di protestare, che adempisce l'atto come procuratore, e senza pregiudizio della propria persona, dimodochè se un mandatario, che ricevesse un'ordine di pagare ad un terzo una somma, accettasse liberamente il mandato senza fare alcuna dichiarazione di voler ciò adempire unicamente come procura-

tore del mandante, e coi di lui denari, si renderebbe debitore in proprio dell'esecuzione del mandato, come se ne rende il trattario, il quale colla libera accettazione viene a contrare col padrone della cambiale *l'obbligazione de constituta pecunia*, conforme abbiamo e fissato, e provato al n. 18. delle *annotazioni* all' *articolo III.* della prima parte.

Il benefizio del commercio non permette quei comodi, riservi, e dichiarazioni, che possono farsi nelle altre contrattazioni, e perciò fu ed è necessario un semplice sistema, che assicurasse la pronta esazione di quelle somme, che si traggono, acciò un negoziante, che per gl'impegni del suo commercio fa capitale di simili assegnamenti, non si trovasse disappuntato dalla mancanza del pagamento nel punto di farne uso, col vedersi trasgredito, ed ineseguito il mandato sotto alcuno di quei tanti compensi dilatorj, che può addure un mandatario, che accetta l'incumbenza di fare un pagamento colla semplice qualità di rappresentante del traente.

Per questa ragione è stata introdotta la consuetudine, che un trattario debba o accettare, o ricusare: mentre venendo ricusata l' accettazione, in quello spazio di tempo, che percorre dal dì del rifiuto a quello della scadenza, ha comodo bastante il possessore della lettera di provvedere altrimenti ai suoi impegni, e di fare le sue premure per ricuperare il danaro dato per l' acquisto di quella tal lettera.

Accettata però, che alcuno abbia una lettera, contrae, come si è detto, l'obbligazione *de constituta pecunia* e deve irremissibilmente pagare l'importare della lettera alla scadenza, senza che possa disimpegnarsene per alcun motivo; giacchè *accettare* vuol dire obbligarsi a pagare, secondo le regole mercantili ricevute nel Foro, e di cui ci rendono sicura testimonianza *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. §. 1. ,, ivi ,, Est vero acceptatio literarum cambialium generatim ,, promissio presentatori illarum facta de solutione pecuniæ ,, illis contentæ præstanda ,, *promissorem obligans* ,, ed al §. 6. ,, ivi ,, Acceptatio libera est promissio ejus, in quem literæ ,, cambiales conceptę sunt, earum presentatori, absque con- ,, ditione alius satisfationis, ac trassans obtulit, facta, de so- ,, lutione pecuniæ contentæ præstanda, promissorem obligans ,, ,, ed al §. 17. ,, ivi ,, Effectus acceptationis est obligare ac- ,, ceptantem efficacissime, atque irrevocabiliter, tamquam ,, debitorem principalem, tam possessori, quam reliquis, ,, quorum interest, maxime post extraditionem ,, *Heninecc. elem. jur. camb. cap.* 3. §. 12. ,, ivi ,, Ex quo sequitur, ut ter-

„ tius, *cui* solutio injungitur, cambium acceptare invitus non „ teneatur: *ut semel acceptato cambio, obstrictus sit ad solutionem*„ & *cap.* 4. §. 36. „ ivi „ Ea facta (acceptatione) Acceptans „ abscisse tenetur ad solutionem præstandam. Quod adeo ve- „ rum est, ut recedere, voluntatemque mutare non possit, „ si vel maxime trassans interim foro cesserit„ *Stryckius disput.* 18. *tom.* 7. *cap.* 4. §. 4. „ Acceptans constituitur debito ejus, „ ad cujus mandatum easdem acceptavit, neque prius libe- „ ratur nisi actuali facta solutione „ *Phoonsen cap.* 10. §. 7. „ ivi „ Accépter une lettre de change, c'est s'obliger de la „ payer. Celui, qui accépte une lettre de change, la doit payer „ *Du Puy cap.* 2. §. 2. „ ivi „ La regola generale si è, „ che quello, che ha accettato, non possa ritrattarsi, nè esimer- „ si di pagare; poteva egli non impegnarsi, ma essendo im- „ pegnato colla sua accettazione, ha corso la fede del traen- „ te la di cui condizione doveva esserli nota„ *Scaccia de commercio & camb.* §. 2. *Gloss.* 5. *num.* 327. „ ivi §. Quero 11., an „ is, qui acceptavit solvere literas cambii, possit pœnitere, „ & recusare earum solutionem, præsertim si post transmis- „ sas ad se literas, is qui literas fecit, decoxerit? Respon- „ deo quod acceptatis literis, non potest illarum solutionem „ recusare, quamvis decoxerit „ & §. 2. *Gloss.* 7. *num.* 10. *Ansaldo de commerc. disc.* 2. *num.* 4. & *disc.* 4. *num.* 3. „ ivi „ Qui „ hujusmodi literas acceptando, nulla sese valent exceptione „ tueri, sed compelluntur solvere, ac si per solemnen sti- „ pulationem sese soluturos prefixo tempore promisissent, „ & obligassent „ *Turre de cambio disput.* 1. *quæst.* 17. *numero* 43. „ ivi „ Reliquum est ut concludamus, dictum sub- „ scribentem (*cioè l'accettante*) valide ac legitime obligari, „ tamquam ex promissorem; cum hujusmodi obligatio sit „ conformis menti & intentioni contrahentium, & disposi- „ tio juris ei assistat ad omnes illos effectus, quos universalis „ paxis mercatorum ei tribuit. Quæ ea est, ut, nullo alio „ requisito, nullaque admissa exceptione, taliter subscribens, „ omnibus & per omnia, ac si esset principalis debitor, te- „ neatur ad solutionem dicti cambii„ *Casaregi de comerc. disc.* 53. „ *num.* 6. *e* 7. „ ivi „ inde sit „ quod acceptans, uti debitor „ ex constituta pecunia, solutionem literarum evitare non „ possit, etiamsi debitum ad alios, & non ad ipsum specta- ret „ *per text. expressum in l. cum qui Ephesi* 5. §. *Quod exigimus cod. de constit. pecun. Stypman. jus maritimum cap.* 8. *num.* 82. *fol.* „ *mihi* 96. „ ivi „ Ut si Sempronius acceptavit literas, nec „ contradixit, cogatur solvere, quia semel eas adprobavit

,, *l. 9. ff. de negot. gest.* & agnovisse se debitorem censetur ejus ,, summæ, quæ literis continetur ,, *de Franchis decis. Neapolit.* 303. *num.* 2. *e* 3. *Rota Rom. cor. Dunozett. jun. dec.* 940. *num.* 1. *dec.* 134. *n.* 4. *part.* 4. *tom.* 1. *& decis.* 345. *num.* 1. *part.* 5. *tom.* 1. *recent. ed in una Romana literarum cambis* 4. *aprilis* 1718. *cor. Royault de Gamaches riportata dopo il Cambista Instruito del Casaregi decis.* 1. ,, *num.* 2., *e* 3.,, ivi,, Justitia namque dicti mandati, quæ so- ,, la impugnabatur, evidens & aperta redditur ex eo, quod ,, Blanchinius acceptando hujusmodi literas, ratione publici ,, commercii paratam habentes executionem, *Baldus* &c., ,, perinde est, ac si per solemnem stipulationem sese obli- ,, gasset; ideoque, posthabitis exceptionibus quibuscumque ,, altiorem indaginem requirentibus, ad illarum solutionem ,, compellendus est ,, *& coram Ottobono dec.* 118. *num.* 10.,, ivi ,, ,, Neque potest allegare; quod Betti tunc non essent creditores ,, eorum de Nicolinis, ideoque censeri debeant tamquam ,, simpliciter adiecti solutioni: Quia omisso quod contrarium ,, constat ea iisdem literis cambii, in quibus dicitur *per va-* ,, *luta contanti*, visum fuit cessare omnem difficultatem post fa- ,, ctam a Ceccoperio acceptationem: nam illius vigore Bet- ,, ti effecti fuerunt principales creditores acceptantis ex ejus- ,, dem propria obbligatione, & contra eum acquisiverunt actionem inrevocabilem ,, *& Rota nostra coram Monacho dec. Florent.* 70. *num.* 1. *e nella Florentina literarum cambii del* 28. *settembre* 1750. *coram Montordi la* 32. *del tomo* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 2.

ARTICOLO DUODECIMO.

SOMMARIO.

1. *Contro l'accettante, che non paga alla scadenza una cambiale, compete la via esecutiva nella forma la più privilegiata.*
2. *Ragione di questa regola.*
3. *L'esecuzione parata si accorda per regola generale per il pagamento delle Cambiali accettate.*
4. *Si esamina se questo diritto sia de jure communi.*
5. *Ragioni per la negativa.*
6. *Ragioni per l'affermativa.*
7. *E' questa una regola generale per consuetudine universale.*
8. *In Toscana depende da legge municipale.*

9. *E ciò singolarmente in Livorno.*
10. *L'istesso procede a Roma, ed in altre piazze e num.* 11. *e seqq.*
17. *Non vi è errore che liberi dalla fatta accettazione.*
18. *Non servendo allegare il difetto della sperata rimessa,*
19. *Nè il dolo del traente.*
20. *Limita però se il dolo fosse stato commesso dal portatore.*
21. *Il dolo non deve essere a profitto di chi lo commette.*
22. *Nè per esimersi dal pagamento è allegabile la decozione del traente dopo la seguita accettazione.*
23. *Nè la latente decozione del traente al tempo dell'accettazione.*
24. *Alcuni hanno opinato diversamente.*
25. *Ragioni contro una tale opinione.*
26. *In Toscana la latente decozione non scusa l'accettante.*
27. *Perchè son troppo equivoci gli indizi dai quali può temersi una decozione.*
28. *La Rota Romana ammette per legittima scusa la latitante decozione, e in quali circostanze.*
29. *Non può mai formarsi una giusta epoca a tale effetto.*
30. *In Toscana sono nulli gli atti fatti dieci giorni avanti il fallimento.*
31. *Supponendo che tali atti sian fatti per defraudare i creditori.*
32. *L'operazioni di un negoziante benchè prossimo a mancare, purchè fatte a buona fede, hanno la loro validità.*
33. *I segni e gli indizj per presumere una latente decozione sono molto fallaci.*
34. *E' il dolo del portatore può solo scusare l'accettante.*
35. *L'azione del dolo può esercitarsi dai creditori di un traente decotto per obbligare l'accettante a porre nel patrimonio del fallito l'importar della lettera, o per avocarla da chi l'avesse esatta.*
36. *A tenore del gius comune son nulli tutti gli atti fatti in frode dei creditori.*
37. *L'accettante, che sa lo stato del traente nell'atto che accetta non è liberato per il precedente di lui fallimento.*

MAncandosi di pagare alla scadenza una cambiale accettata compete al possessore contro l'accettante la via esecutiva, avendo la cambiale accettata l'esecuzione parata nella forma la più privilegiata.

ANNOTAZIONI.

IL benefizio, che esige il commercio, merita veramente che le cambiali accettate sieno così sacrosante, che non debba esservi scusa per ritardarne il pagamento: poichè, se quei

comodi e favori, che le leggi civili accordano comunemente ai debitori per differire la soddisfazione dei loro debiti, dovessero aver luogo anche a favore di chi accetta le cambiali, resterebbe sconvolto tutto l'ordine del commercio, ed i negozianti non potrebbero mai far capitale dei loro assegnamenti: laddove col rigore dell'esecuzione parata ricevono i creditori la soddisfazione dei crediti cambiarj con quella medesima buona fede, con cui li hanno formati: conforme il *Costantin. ad Statut. urbis* avverte all'*annotazione* 12. §. 39. ivi „ Præcipue dum talis consuetudo est rationabilis, & „ concernit nedum privatam, sed pubblicam utilitatem; cum „ per talem viam executivam, tanta celeritate attributam „ hujusmodi schedulis, commercium publicum in platea au- „ geatur; & mali debitores, quibus Curia Romana plena exte- „ ris non eget, semper subterfugia, & cavillosas moras ne- „ ctentes, tali forma executiva ac celeri adstricti, ad bonam „ frugem, ac datam fidem servandam reducuntur; & pecunia „ illa, bona fide credita, & fere loco depositi tradita, ea- „ dem bona fide illico restituatur „ e lo *Stryckio disp.* 18. *del* „ *tomo* 7. *cap.* 5. §. 18. *num.* 55. „ ivi „ Etenim cambii nego- „ tium, considerato suo initio, introductum videtur pro mer- „ catoribus, qui peregrinantes, & in locis alienis negotia „ sua expedientes, maxima paterentur damna, nisi cambia „ haberent *paratissimam executionem.* „

E' quindi una regola universale stabilita in tutte le piazze di commercio, che non pagandosi alla scadenza una cambiale accettata, si accorda al possessore l'esecuzione parata contro l'accettante senza ammettere a suo favore nè scuse, nè dilazioni di qualsivoglia sorte, e natura: *Bald. cons.* 394. *num. lib.*5. *Gratian. discept. forens. cap.* 569. *num.* 23. *Franck. instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 7. *tit.* 3. §. 3. 7. *e* 8. *Scaccia de commerc. & camb.* §. 7. *Gloss.* 5. *num.* 4. *Turre de camb. disput.* 2. *qu.* 16 *num.* 16. *e* 21. *Carleval. de judic. par.* 2. *tit.* 3. *disput.* 6. *num.* 22. *& seqq. Calvin de æquitate cap.* 180. *num.* 12. *Ansald. de cōmmmercio disc.* 3. *num.* 3. „ ivi „ Locus est relaxationi mandati, quia constat „ de clara, & incontrovertibili acceptatione literarum cam- „ bii; *quo casu de totius orbis consuetudine omni, & quacumque ex-* „ *ceptione postposita, celerem intrare viam executivam* plena sunt vo- „ lumina *scribentium*, & omnium *Antesignanus* notavit *Bartolus* „ *in leg. si Titius vers. Et sic lex ff. de constitut. pecun. &c. &c.* „ *De Luca de cambiis, & de judic. disc.* 42. *num.* 27. *& disc.* 37. *num.* 63. *& de cambiis disc.* 22. *num.* 2. „ ivi „ Et quatenus „ pertinet ad primam, dicebam non esse dubitandum de re-

„ gula super competentia viæ executivæ, quæ est magis com-
„ munis , & *ubique recepta DD. opinione* , non solum contra
„ mandatarium acceptantem, sed etiam contra scribentem,
„ in casu regressus ob illarum non implementum ; cum
„ de comuni omnium Europæ Tribunalium consuetudine,
„ ratione commercii, id receptum sit, ex deductis per *Gratianum &c.* „ *Stryck. disput.* 18. *cap.* 5. §. 18. *num* 55. *tom.* 7.
„ ivi „ Condemnato itaque per sententiam ad solvendum reo
„ *in continenti via executiva* contra eumdem proceditur , itaut
„ jam nulla amplius exceptione executio impediri possit ; &
„ hoc exinde , quia schedulæ collybisticæ habentur , facta
„ scilicet recognitione, pro istrumentis quarantigiatis; adeo-
„ ut, exclusa omni appellatione, tam quoad effectum suspen-
„ sivum, quam devolutivum, regiam manum, idest celerri-
„ mam atque comptissimam habeant executionem.

Si è fatta dai Dottori la questione se de jure comuni competa alle cambiali l'esecuzione, e così se questo rigoroso diritto provenga dal gius Romano; e secondo il solito, di-
4 viso è stato il parere dei giuresconsulti, avendo alcuni opinato per l'affermativa, quali sono quelli riportati dal *Genua de scriptura privata lib.* 3. *qu.* 7. *num.* 8. e dal *Gaito de credito cap.* 2. *tit.* 7. *num* 2478. 2479. *e* 2480., ed altri all' opposto per la negativa, ai quali si unisce il predetto *Genua loc. cit. nu.* 9. *e* 14. *gait de credito loc. cit. n.* 2481.

E' fuori di dubbio, che espressamente non è ciò prescritto in alcuna delle tante leggi del corpo civile , nè poteva esserci, subitocchè , come abbiamo osservato latamente al §. 15. e seguenti delle *annotazioni* all' *artic. V.* della *prima parte* , la
5 mercatura non formò mai l' oggetto delle pubbliche cure presso gli antichi Romani, e perchè di quel tempo non era noto, nè introdotto l' uso delle cambiali , come abbiamo detto nella prefazione, onde era impossibile , che si potesse pensare ad accordare dei privilegj a quelli atti , che non erano cogniti.

Quei giureconsulti, che troppo attaccati al gius Romano hanno preteso di trovare in esso una così estesa legislazio-
6 ne atta a somministrare i Canoni per qualunque caso, anche di atti non cogniti al tempo dei legislatori, sono andati a investigare quei titoli, che la natura dell' atto portava seco, e a questi applicando certe regole generali, hanno per induzione creduto di ritrovare nel gius dei Romani tali fondamenti da potere indurre il privilegio dell' esecuzione parata : conforme può riscontrarsi nella questione, che ne fa il *Genua loc. cit. dal n.* 1. *al* 7. *inclusive.*

Subito però, che è cosa certissima, che questo privilegio è stato universalmente, e da tutte le più colte Nazioni ricevuto, perchè trovato necessario, non che utilissimo al commercio, *Gait. de credito, loc. cit. num.* 2483. *Casareg. de commercio disc.* 152. *num.* 1. *e* 2. *Ansald. de commerc. disc:* 3. *num.* 3. *De Luca de cambiis discr.* 22. *§.* 2. *Genua de script. privat. lib.* 3. *qu.* 6. *§.* 15. *Rota Florent. cor. Casareg. in una literarum cambii* 2. *junii* 1722. *§.* 15. *la terza dopo il Cambista Instruito, & Rota Roman. cor. Seraphino dec.* 162. *num.* 2. *riportata sotto num.* 21. *post Turre de cambiis & in adnotat. ad dec.* 282. *par.*9. *tom.*1 *rec. num.* 40; è fuori di dubbio, che questo è divenuto un canone di giurisprudenza universale, e tale può impunemente chiamarsi, perchè, nelle cause mercantili specialmente, gli usi, e le consuetudini ricevute con sicurezza, devono preferirsi nell' osservanza anche alle regole del gius comune, se alcune ve ne fossero in quella materia, *Corneus cons.* 319. *num.* 12. *tom.* 3. *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 1. *§.* 14. *Genua loc. cit. §.* 16. *Rota januens. dec.* 7. *n.* 11. 7

In *Toscana* le lettere di cambio accettate hanno l'esecuzione parata in conseguenza della disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2. *rubr.* 8. *§.* 2. „ ivi „ L' esecuzione delle lettere di cambio, quando sono state accettate, e non pagate, e passato il termine di quelle, habbino l' esecuzione di fatto contro l'accettante. „ E più fortemente fu stabilito dalla *riforma del decemb.* 1613. *vers. Deliberamus &c.* „ ivi „ L' esecuzione delle lettere di cambio, quali saranno per l' avvenire accettate da chi ne avesse l' autorità tanto in Firenze, quanto in qualsivoglia parte del mondo; ed ancora le lettere di cambio, che saranno in qualsivoglia e modo, e luogo protestate, d'appartenenza in tutto e per tutto ai signori sei Consiglieri di questa città, che per gli tempi saranno &c: *nè possa giovare, e giovi al debitore qualsivoglia deposito con condizione*, e per evitare qualunque esecuzione „ E perciò si vede osservata costantemente questa regola nei nostri Tribunali, conforme apparisce dalla *liburnen. literarum cambii* 3. *maii* 1665. *cor. and. Bartholomæo Cordella n.* 1. *la* 15. *del tom.* 4. *del Tesoro Ombrosiano*, *dalla Florentina literarum cambii* 30. *decembris* 1736. *cor. aud. Philippo Rota n.*1. *la* 18. *del tom.* 9. *del d. Tesoro*, e in termini più precisi *la Florentina literarum cambii* 30. *sept.* 1779. *§. Portando &c. e seguenti*, *av. l'illustrissimo signor Gio: Batt. Goulard. auditore della camera del commercio di Firenze, e la Rota Fiorentina nella confermatoria di detta causa avanti l' illustrissimo sig. auditor Giuseppe Vernaccini del* 13. *sett.* 1780. *§. E* 8

per vero dire „ ivi „ E per vero dire è principio incontra-
„ stabile, che per il pagamento delle lettere di cambio, tan-
„ to contro il trattario nel caso che le abbia accettate,
„ quanto lo scrivente o girante, nel caso che ritornino non
„ adempite, ha luogo la via esecutiva; e ciò non solo se-
„ condo la general consuetudine di tutte le piazze mercan-
„ tili, di cui, oltre gli allegati nella precedente *decisione §.*
„ *Portando &c.* attestano ancora l'*Ansaldo de commercio disc.* 77.
„ *n.* 7. *Rota Bononien. apud Urceol. de transact. qu.* 40. *n.* 24. *Ro-*
„ *ta Romana in retentior. dec.* 334. *n.* 1. *e* 2. *par.* 5. *tom.* 1.; ma
„ più precisamente in forza delle leggi particolari, con le
„ quali si procede nei nostri tribunali: essendo sopra di ciò
„ letterale la disposizione dello *Statuto di mercanzia lib.* 2. *ru-*
„ *bric.* 8. *e quella dell'anno* 1613., l'una e l'altra estesamente
„ riportata in detta antecedente *decisione §. A rendere viepiù*
„ *valido &c.* „

Alle due suddivisate generali ordinanze emanate per regola dei casi, che accader possono in Toscana, sono state unite a benefizio della piazza di Livorno altre più particolari disposizioni in questa materia; tale essendo la lettera del Segretario di Stato Francesco Panciatichi, scritta di ordine espresso del Serenissimo Gran-Duca al Governatore di Livorno sotto di 4. marzo 1681. „ ivi „ Nel resto le poliz-
„ ze di cambio in tutte le piazze hanno l'esecuzione para-
„ ta, nè si possono in verun conto ammettere contradizioni,
„ nè litigj, e chi vorrà farli, converrà che paghi, e poi ri-
„ peta, e si faccia sentire quanto gli piace „ di cui hanno
„ fatto uso, e su di cui si fondarono nella contingenza di
„ casi di tal natura *il Casaregi de commerc. disc.* 143. *n.* 15. „ ivi „
„ Quod contra literas cambii nulla exceptio adduci valeat;
„ nam, cum ipsæ privilegio executionis paratæ potiantur
„ non solum de consuetudine generali omnium platearum,
„ sed etiam ex lege particolari Liburni, ut specialiter de ea
„ constat ex epistola scripta sub die 4. martii 1681. Pisis
„ de mandato S. R. Celsitudinis a D. Panciaticho a Secretis
„ ejusdem S. R. Celsitudinis, hujus tenoris &c.; immediate
„ absque ulla contradictione solvi debent „ e la *Rota nostra*
nella liburnen. literarum cambii del 2. *giugno* 1722. *§.* 15. *la decis.* 3.
dopo il Cambista Instruito del Casaregi, e nella citata Florentina li-
terarum cambii del 30. *settembre* 1779. *cor. Goulard. §. Nè a ritar-*
dare &c.

In *Roma* pure, non già in forza di alcuna municipale disposizione, ma per una consuetudine ricevuta, e che dal

costante, e lungo uso ha acquistata forza di legge, tanto per *le cambiali accettate*, quanto per i pagherò (recapiti molto usitati in quella Piazza) si accorda *l'esecuzione parata*, a testimonianza *del Constantino ad Statut. Urbis adnotat.* 12. *cap.* 83. *tom.* 1. *num.* 36. *e* 37. *del Ridolehin. in prax. judic. par.* 1. *cap.* 1. §. 70. *e della Rota Romana in dec.* 334. *num.* 2. & *dec.* 395. *num.* 7. *par.* 5. *tom.* 1. *rec.* & *adnot. ad dec.* 282. *par.* 9. *tom* 1. *num.* 39. *cor. Ottobono dec.* 118. *num.* 6. *cor. Crescentio dec.* 325. *n.* 1. *tom.* 3. *cor. Molines dec.* 537. *n.* 1. *cor. Emerix. dec.* 664. *n.* 1. *tom.* 2. ,, ivi ,, Quod literæ cambii post acceptationem habent exe- ,, cutionem paratam, & requirunt celerem expeditione pro- ,, pter libertatem publici commercii, ad traditam per *Gra-* ,, *tianum* &c.; adeout a sententiis pro illarum executio- ,, ne non soleat concedi appellatio suspensiva, *Calvin. de æquitat. tib.* 3. *cap.* 280. *num.* 12. & *seqq.* & *Const. vot.* 402. *n.* 15. *tom.* 3.

A *Napoli* hanno le cambiali accettate l'esecuzione parata, in forza della *pragmatica prima* §. 5. *de literis cambii*, & *pragmat.* 3. §. 12., della di cui osservanza ci fanno fede *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2485., *Francisc. Rocco de literis cambii notab.* 2. ,, ivi ,, Literæ cambii ex pragmaticarum sanctionibus in Regno nostro habent executionem paratam, ,, quando sunt acceptatæ, *pragmatica* 1. §. 5. *de literis cambii*, ,, non obstantibus quibuscumque exceptionibus, etiamsi op- ,, ponatur valutam non fuisse solutam, *pragm.* 3. §. 12., & ,, *pragm.* 5. §. 3. *eod. tit.*; & proinde expedientur literæ exe- ,, cutoriales realiter, & personaliter absque exceptione per- ,, sonarum, *pragm.* 3. §. 9. *in fine eod. tit.* ,, *il Card. De Luca de cambii disc.* 22. *num.* 3. & *Thoro compend. dec. Neapol. ad verbum litera cambii fol. mihi* 321. [11]

E che così disponga il *Rito* 18. *della gran Curia del Regno di Sicilia*, lo attestano *Genua de script. privata lib.* 3. *quæst.* 6. §. 17. ,, ivi ,, Observandum secundo per ritum magnæ Curiæ Regni ,, Siciliæ 18. hoc idem particulariter provisum esse. Sic enim ,, ejus verba sonant: Et quod pro literis cambii possit exe- ,, cutio procedere super quibuscumque bonis, etiam feudali- ,, bus, tanquam tacite obligatis ,, *Mastrill. dec. sicil.* 9. & *Monachus dec. Florent.* 70. *num.* 7.

I capitoli per il cambio della città di *Bologna* (riportati in parte dopo il *Phoonsen les loix & contûmes du change*) *al cap. E quando le dette lettere saranno state accettate* &c., accordano l'esecuzione parata alle cambiali; e così si osserva in quella piazza, *Bertacchini Vota Rotæ Bononien.* 7. §. 2. 5. & 6. *Scaccia* [12]

de commerc. & camb. §. 7. *Glossa* 2. *num.* 8. & *Glossa* 5. *num.* 3. & *Du Puy cap.* 17. §. 1. *vers. E' questo*.

Lo Statuto di *Genova al lib.* 2. *cap.* 4. dispone lo stesso, 13 e lo afferma *lo Scaccia*, *loco citato* §. 7. *Glossa* 1. *num.* 1., ove riporta le precise parole dello Statuto medesimo, & §. 2. *Glossa* 2. §. 4. e 5. e *Du Puy cap.* 17 §. 1. *vers. E questa*.

A *Massa* è ordinato lo stesso dal §. 46. *del Regolamento per le cambiali di quel Ducato del* 21. *novembre* 1782. „ ivi „ Contro 14 „ il trattario, che manca di pagare una cambiale accettata, „ competerà la via esecutiva, dovendo per un tal credito il „ possessore di essa avere l'esecuzione parata contro il de„ bitore. „

In *Francia* si osserva parimente la stessa regola in conseguenza del *tit.* 5. *articolo* 1. *dell'editto di commercio* 1673., di 15 cui parla il *Du Puy cap.* 18. §. 1. „ ivi „ Le lettere di cam„ bio sono così privilegiate, che quantunque non siano, che „ semplici scritture private, esse hanno con tutto ciò l'ese„ cuzione parata; perchè, subito, che sono protestate per „ mancanza di pagamento, i presentanti possono *ipso facto* „ ottener la licenza di sequestrare gli effetti di quei tali, „ che gli sono obbligati, quali son quelli, di cui si è fatta „ menzione nel capitolo precedente. E questa è la precisa „ disposizione del primo articolo del titolo 5. dell'Editto di „ commercio. „

La medesima regola è prescritta a *Roterdam dai* §§. 4. e 16 6. *dell' ordinanza, e regolamento per la banca, e per il diritto del cambio di quella Città del* 9. *decembre* 1660.

E' poi così rigida l'osservanza dell'accettazione di una cambiale, e così forte l'obbligazione di pagare una lettera 17 accettata, che non vi è errore alcuno, che servir possa di scusa a sottrarre l'accettante dal peso di dare esecuzione all' impegno contratto, mediante l'opportuno pagamento dell' importare della lettera. *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. §. 18. „ ivi „ Nec liberat error in acceptando commissus „ *Koeningh ad ordin. camb. lips.* §. 13. *num.* 9. & *de present. lit. camb. cap.* 4. §. 56. *pag.* 100.

Nè il difetto della sperata rimessa prima della scadenza: 18 *Franck. loc. cit.* „ ivi „ Aut defectus speratæ provisionis „ *Du Puy cap.* 10. *num.* 1. *Poithièr traitè du contract du change chap.* 4. *art.* 6. §. 3. *num.* 118., dovendo imputare l'accettante a sua colpa se fu troppo credulo nel correre la fede del traente; *Stryck. disput.* 18. *cap.* 4. §. 2. *num.* 7. *tom.* 2. *Casaregi disc.* 53. *num.* 8. *de commercio*, & *Du Puy detto cap.* 10. *num.* 2. & *Rota*

nostra nella Florentina literarum cambii del 30. *decembre* 1736. *cor. Aud. Phil. Rota*, *la* 18. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano §.* 5. „ ivi „ Et signanter solutionem evitare nequeat sub prætextu, quod debitum ad alios, non autem ad ipsum spectet, vel quod prætium literarum sibi remmissum non „ fuerit. „

Nè il dolo del traente, da cui abbia avuta origine l'accettazione, purchè in questo non abbia concorso il possessore della lettera con mala fede *Franck. instit. jur. cambial. loc. cit.* „ ivi „ Aut dolus trassantis, per quem acceptatio elicita fuit, *absque fraude possessoris*. „ 19

Se però il *dolo* derivasse da colpa, o mala fede del possessore, il quale avesse fraudolentemente procurata l'accettazione di una cambiale, in tal caso l'eccezione *doli mali*, competerebbe all'accettante, ed attissima sarebbe a liberarlo dal peso di adempire alla soddisfazione di quella tal lettera accettata in forza dell'inganno del portatore, conforme, seguendo il *testo nella leg.* 1. *§.* 1. *ff. de dolo malo*, e la teorica di *Baldo in rubr. cod. de constit. pecunia num.* 10. *verso Item*, di cui a questo proposito ragiona il *Vescovo Rocca disp. jur. select. cap.* 92. *num.* 21. fermano *Marquard. de mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 43. *il Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 5. *§.* 39. „ ivi „ Ed è di tal potenza l'eccezione del dolo, che ella „ ha luogo eziandio indubitatamente contro le lettere di „ cambio, benchè abbiano esse l'esecuzione prontissima, e „ parata contro del debitore „ *il Poithièr du contract du change chap.* 4. *art.* 6. *§. num.* 118. „ ivi „ Néanmoins si celui, sur „ qui la lettre est tirée, et à qui les fonds n'ont pas été re„ mis pour l'acquitter, avoit été engagé a l'accépter par le „ *dol* du porteur, ou du propriétaire de la lettre, il seroit „ restituable contre sonacc éptation et son engagement „ ove enuncia specificamente diversi casi, nei quali può aver luogo l'eccezione del dolo, *Du Puy cap.* 10. *num.* 3. *e seqq.*, e lo fissò *la Ruota Fiorentina in una literarum cambii* 5. *junii* 1722. *coram Casaregi* riportata la terza dopo il *Cambista Instruito*: E ciò per la ragione, che la fraude, ed il dopo non devono essere di profitto a chi lo commette, ma devono ritorcersi sempre contro di lui, secondo ciò, che avverte l' *Hening. de Fideiussor. cap.* 20. *§.* 15. *dal num.* 19. *fino al* 21. conforme stabilì la *Rota nostra in detta decisione coram Casaregi dopo il Cambista Instruito la* 3. *num.* 5. *e num.* 8. „ ivi „ E ciò non per altra ragione, „ se non perchè la frode, e il dolo non deve mai giovare „ a chi l'ha commesso in altrui danno, e pregiudizio, ma 20 21

„ deve sempre contro di lui rivoltarsi, ed a lui solamente
„ nuocere, secondo le note regole di ragione. „

Nè altresì può giovare all' accettante, per esimersi dal pagamento della cambiale accettata la mutazione di stato del traente, nè inclusive la di lui decozione formale seguita, e resa nota prima della scadenza della lettera, per la ragio- 22 ne, che, subitochè l'accettante ha perfezionato il contratto, e stabilita validamente la sua obbligazione, gli atti posteriori non possono essere atti ad alterarne la perfezione, e validità precedentemente stabilita. Conforme seguendo il *testo nella leg. 5. cod. de act. & obbligat. e nella leg. 33. de regulis juris in 6.* „ ivi „ Quod semel placuit, amplius displicere non potest „ la teorica del *Saliceto in leg. final. ff. ad Senatus consultum. Macedonianum*, e la distinzione *di Fab. de Anna cons. 82. num. 21. e 22.*, insegnano comunemente *Franck. inst. jur. camb. lib. 2. sect. 5. tit. 5. §. 3. e 4. Rocco respons. 12. num. 5.* „ ivi „ Quoad aliam oppositionem, quod scilicet scribens
„ erat decoctus post acceptationem, pendente tempore usus,
„ ut ipsemet Mazzela fatetur, fuit replicatum: Conclusio-
„ nem esse hodie indubitatam, quod, decocto scribente
„ post acceptationem, pendente termino ad solvendum,
„ acceptans teneatur tanquam fideiussor scribentis „ *Strick. d. disp. 18. cap. 4. §. 8. num. 36. e 37.* „ ivi „ Multo mi-
„ nus liberabitur acceptans, si, literis jam acceptatis, tras-
„ sans nummullariam rumpat negotiationem, ille postmo-
„ dum, hoc comperto, præsentanti solvere renuat, sed omni-
„ no, non obstante hac insperata decoctione campsoris, ad
„ solvendum obligatur. Etenim sibi imputare habet, quod
„ non illico, re adhuc integra, contrariæ suæ voluntatis te-
„ stationem interposuerit; sicque juri suo tacite renunciasse,
„ seque debitorem assignatæ pecuniæ constituisse censetur „
„ *Sorge Enuncleat. Cas. forens tom. 8. cap. 16. de camb. §. 13. vers.*
„ *Longe tamen &c.* „ ivi „ Primo enim casu, quando campsor
„ mandans, sive scribens literas, tempore illarum accepta-
„ tionis idoneus existebat, acceptatio suum debet operari
„ effectum, etiamsi postmodum scribens conditionem muta-
„ verit, antequam cederet, sive veniret dies solutionis: quip-
„ pe cambii acceptans, etiamsi non sit debitor scribentis,
„ uti illius fidejussor per acceptationis effectum, debitum sol-
„ vere tenetur „ *Stypman. Jus maritim. cap. 8. num. 80. Scaccia de commerc. & camb. §. 2. Glossa 5. num. 327. e 329. Gaitus de credito cap. 2. tit. 7. num. 2396. Poitièr traité du change chap. 4 art. 6. §. 3. num. 118. Casaregi il Cambista Instruito cap. 2. §. 11.*

„ ivi „ Oppure la decozione è seguita dopo l'accettazione,
„ e allora sarà senza dubbio tenuto l'accettante al pagamen-
„ to della lettera „ *De Luca de camb. disc.* 20. *num.* 2. „ ivi „
„ Cum enim prima tracta acceptata esset sub die 3. martii,
„ & sic per quatuor dies antequam sequeretur decoctio, ita
„ dicta acceptatio secuta dicebatur in tempore habili, quan-
„ do mandatum per mortem civilem mandantis non expira-
„ verat, & consequenter decoctionis periculum erat manda-
„ tarii, qui literas acceptaverat „ *Ansald. de commerc. disc.* 3.
num. 4. *Franch. dec.* 303. *num.* 2. *ove Carol. Ant. de Luca in observ.*
num. 1. *Mastril. dec.* 221. *num.* 4. *Capyc. Latr. Dec. magnæ Curiæ*
Neapol. 196. *num.* 24. *e* 25. *Constant. vot.* 402. *num.* 1. 2. *Rot. Rom.*
cor. Coccino dec. 2326 *tom* 5. *num.* 1. „ ivi „ Ratio resolutionis
„ fuit, quia Rota solet distinguere duos casus. Primus, quan-
„ do decotio scribentis succedit post acceptationem, & tunc
„ mercator, qui acceptavit, non obstante dicta decoctione,
solvere tenetur, „ *coram Royault de Gamaches in una Romana li-*
terarum cambii del 4. *aprile* 1718. *riportata dal Casaregi dopo il suo*
Cambista Instruito dec. 1. *e nel disc.* 152. *de commercio num.* 7. „ ivi „
„ At cum earumdem literarum acceptatio legatur facta die
„ 3. mensis augusti, Mazzolenus vero nonnisi die 8. ejusdem
„ mensis decoxerit, aliter plene dicendum est, eo quod obli-
„ gatio acceptantis jam perfecta, & legitime contracta, dis-
„ solvi nequit ex subsequenti decoctione scribentis principa-
„ lis debitoris, „ ove ai successivi §§. 8. 9. e 10. si rende
la ragione di una tale dottrina, e nella confermatoria di
detta *decisione del* 17. *giugno* 1720. *la* 77. *dopo il Casaregi nel Cam-*
bista Instruito num. 5. *& in recentior. dec.* 344. *num.* 2. *e* 3. *part.* 5.
tom. 1. *& dec* 2 9. *num.* 4. *part.* 15. e finalmente la *Rota nostra*
nella Florentina literarum cambii del 28. *settembre* 1750. *cor. Montordi*
la 32. *dec. t.* 8. *Tesoro Ombrosiano n.* 2. §. 8. „ ivi „ La difficoltà con-
„ sisteva nel tempo del fallimento, quale essendo seguito in
„ dì 8. di maggio, vale a dire otto giorni dopo l'accetta-
„ zione della lettera, il pericolo, e il danno della decozione
„ secondo le regole di ragione comune, doveva cadere sopra
„ chi in tempo abile si era obbligato a pagare „ e final-
mente nella *Florentina Giratæ del* 13. *febbrajo* 1698. *coram Bellu-*
tio, Venturini, & de Marinis Rotæ Auditoribus num. 29. *in lib. motiv.*
trium jud. 136. *fol.* 191. „ ivi „ Oppure procedè l'accettazione
„ del mandatario, benchè lo scrivente di poi fosse fallito;
„ ed in tal caso l'accettante deve pagare. „

Non è pure sufficiente a liberare l'accettante dall'obbli-
gazione contratta di pagare le lettera alla scadenza nemme-

no la latitante decozione del traente al tempo dell' accettazione.

Art.° 123. Cod. di commercio

Equiparandosi dai Dottori la morte civile alla naturale per l'effetto del mandato, che fa il traente al trattario coll' ordine, che gli dà in una cambiale, di pagare ad un terzo [24] una data summa *De Luca disc.* 20. *num.* 2. *§. Super secundo &c. Gait de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2397. *Ansald. de commerc. disc.* 4. *num.* 7. *& Rot. Rom. dec.* 219. *num.* 5. *part.* 15. *& coram Seraphino dec.* 794. *num.* 17. e passando a fissare che, nella maniera che per la morte naturale del mandante viene *de jure* revocato il mandato *Text. in leg. Inter causas* 26. *ff. Mandati & in leg. Mandatum cod. eodem* deve per ciò ugualmente per l' identità di ragione intendersi revocato il mandato del traente, secondo ciò, che opinano dietro il testo nella leg. *Mutius §. Finali e nella leg. Titius ff. de Procur.* il *Samminiat. consult.* 27. *num.* 11. *Straccha de Decoctor. p.* 3. *n.* 51. *Franc. Rocco notab. de mandat.* 99. *num.* 239. *Rot. Rom. dec.* 345. *num.* 6. *part.* 5. *recent.*, sono scesi i Dottori dopo questi principj a far la questione se il prossimo stato di decozione, o sia la latente decozione dovesse equipararsi alla vera e manifestata decozione, per l' effetto di concludere, che l'accettazione fatta in tempo che il traente era sostanzialmente decotto, benchè non pubblicato il suo fallimento, non dovesse essere efficace ad obbligarlo al pagamento, come può vedersi presso *il Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 2. *§.* 12. *e seqq.*; pretendendo alcuni, che la vera decozione, benchè non manifestata pubblicamente, dovesse servire a liberare l' accettante dal pagamento della lettera, tra i quali l' *Ansaldo disc.* 5. *num.* 12. *e* 20. *l' Epis. Rocca disput. jur. sel. cap.* 94. *num.* 19. *e* 20. *e la Rot. Rom. cor. Buratto dec.* 9. *num.* 23. *& dec.* 10. *num.* 1. *coram Coccino dec.* 2326. *coram Dunozett. dec.* 940. *num.* 9. *in recent. dec.* 219. *part.* 15.

Comechè per altro a giustificare la latente decozione, il [25] di cui peso spetterebbe all' accettante, è necessario il porre in essere da quali atti debba desumersi, e dentro a qual tempo possa ciò supporsi; sono state quindi varie e difformi le opinioni dei Dottori, non essendosi mai potuti conciliare fra loro su queste regole, le quali servir dovevano di base a stabilire la validità, o invalidità dell' accettazione; conforme può latamente vedersi presso il *Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 2. *§.* 16., e seguenti fino al 27. *inclusive*.

In *Toscana* però è oramai stabilita la massima, che la [26] latente decozione, e qualunque atto capace di dare indizio

del cattivo stato d'un traente, che preceda all'accettazione, non sia abile a rendere la medesima inefficace conforme fu magistralmente fissato nella *Florentina literarum cambii del* 28. *settembre* 1752. *coram Montordi* riportata in ordine la 32. *nel t.*8. *del Tesoro Ombrosiano*; ma che il formale, e pubblico fallimento sia unicamente capace a portare all'accettante un simile benefizio, come proveremo nel seguente articolo XIII.

E' vaglia il vero, frequenti e continui sono le occasioni, in cui un negoziante resta pregiudicato nel credito per qualche notoria sventura, che gli accade, e per qualche strettezza, in cui si ritrovi per soverchia dose d' impegni combinati con altrettanta quantità d'incaglio nelle sue riscossioni, senza che si verifichi la sua decozione; in conseguenza di che, troppo fallace e pericolosa cosa sarebbe al commercio l'autorizzare simili discrediti, da cui gli accettanti prenderebbero sempre occasione di ricusare il pagamento delle cambiali in pregiudizio del commercio; come, esaminando questo dubbio, riflette saviamente de more il *Cardinal De Luca de cambiis disc.* 25. *num.* 8. „ ivi „ In hoc autem, „ mihi scribenti pro Salutio actore, ad solam etiam veritatem reflectenti, videbatur, quod circa ea, quæ juris theo-„ ricam generalem percutiunt, forte processum esset cum „ aliquo equivoco, quodque dicta proposito, ita simpliciter „ sumpta, esset periculosa, publicoque commercio, atque ne-„ gotiantium bonæ fidei nimis præjudicialis; siquidem in ur-„ be omnibusque orbis civitatibus, & emporiis quotidie pra-„ cticamus, mercatores ac negotiatorem non semper eum-„ dem uniformem statum habere, sed quandoque majoris, & „ quandoque minoris extimationis, atque plerosque pecunias „ sub cambiis, vel ad interesse præter solitum accipere, vel „ tractas non ita punctualiter implere, ac aliquando pati pro-„ testationes, quæ majoris extimationis aliquam diminutio-„ nem inducere solent, adeout per aliquos melius informa-„ tos eis non credatur cum ea facilitate, vel in illis magnis „ summis, ut prius credi solebat; adhuc tamen in generali „ opinione, atque in foro mercatorum retinent eumdem sta-„ tum, atque pro idoneis & probis negotiatoribus repu-„ tantur, cum, exceptis quibusdam omnino accidentalibus „ ac inopinatis casibus raro contingibilibus, decoctiones non „ sequantur in istanti, sed longas habeant præparationes, „ unde propterea theorica communi consensu etiam tenen-„ tium magis benignam opinionem supra in secundo casu „ constituta nunquam verificabilis esset; nam, quandocum-

„ que post acceptationem, sed ante implementum, scribentis decoctio, vel aliqua deteriorationis suspicio oriretur, „ semper mandatarius recusare posset solutionem, sive accipere hunc prætextum pro literarum prompto implemento differendo contra omnem negotiationis, ac publici commercii rationem, atque cum evidenti ejusdem commercii, ac publicæ fidei præjuditio „; e conforme lo stesso *Casaregi*, che in qualche modo pare che equipari una certa latente decozione al positivo fallimento, avverte opportunamente nel *Cambista Instruito cap.* 2. §. 37. *e* 38. „ ivi „ Intorno però a „ questi segni devo avvertire, che non bastano solamente „ le lettere protestate, nè solamente qualche licenza, „ o mandato di sospetto di fuga, che si fosse da alcuno ottenuto contro del debitore, nè tampoco il salvo „ condotto, che avesse il medesimo debitore per suo riguardo impetrato, per ciascuna delle quali cause, o altra simile avesse patita appresso la piazza qualche diminuzione del primiero suo credito: il che, siccome può „ procedere dalla strettezza, o mancanza del pronto contante, senza cui non può il mercante in quel tempo riparare „ all'urgenza de' suoi creditori, ma non già dall'impotenza „ che egli veramente abbia di sodisfarli con altri suoi beni, „ non è atto perciò a farlo giudicare in stato di prossima „ decozione: e di fatto si vede, che simili accidenti succedono, e possono succedere anche alli ricchi di mercanzie, „ o beni, per la scarsezza, come si diceva, del pronto contante, in cui alcune volte possono trovarsi „ e su questo medesimo fondamento la stessa *Rota Romana*, che ammette la latente decozione per legittima scusa a favore dell'accettante per liberarlo dal peso di pagare la cambiale accettata, vuole che sia una deteriorazione tale di stato, che abbia 28 tolta al traente qualunque fede frà gli altri mercanti, e che equivalga in sostanza ad una formale decozione, conforme fu deciso nella citata *Romana literarum cambii del* 4. *aprile* 1718. *coram Rovault de Gamachez* riportata dal *Casaregi nel disc.* 152. *de commercio num.* 14. „ ivi „ Hinc non alia latens decoctio, „ & deterioratio datoris literarum admittitur ad effectum „ liberandi acceptantem ab obligatione re integra suscepta, „ nisi illa, quæ eidem datori omnem ademerit fidem in foro aliorum mercatorum, & formali decoctioni æquipolleat, „ ne alias sub isto prætextu lædatur publica negotiatio, & „ commercium „ e il *Costantino nel suo Voto* 402. *del tomo* 3. *dal* §. 7. *all'* 11. *inclusive*; in conseguenza di che è massima sta-

bilita, che fintanto che un negoziante ha credito in piazza, benchè non pienissimo, e che continua le sue operazioni mercantili, non può considerarsi decotto, ancorchè sostanzialmente sia non solvendo: perchè il credito si reputa più del denaro, come magistralmente conclude il *Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 2. §. 46., e seguenti sino in fine, e come fissò la *Rota Romana dopo il Casaregi de commerc. disc.* 152. *num.* 23. e nella confermatoria *num.* 7.

L' istesso deve dirsi del tempo, in cui possa supporsi la latente decozione di uno, che fallisce. Imperocchè molte volte in sostanza un negoziante ha più debiti, che crediti; e non ostante per molti mesi, e per molti anni si sostiene felicemente nel commercio, mediante il semplice credito, mercè l' ignoranza, in cui è il pubblico, del vero stato del di lui patrimonio. Onde, se per desumere l' epoca della sua decozione dovesse aversi riguardo a quel tal tempo, in cui effettivamente i debiti superavano i crediti, ne seguirebbe la dolorosa conseguenza, che tanti contratti stipulati, e passati a buona fede dovessero riputarsi nulli, il che sconvolgerebbe tutto l'ordine del commercio, annichilerebbe la buona fede, e produrrebbe una feconda sorgente di liti, come seguita ad avvertire il *De Luca d. disc.* 25. *num.* 11. ,, ivi ,, ,, Hoc autem si admitteremus in hac materia literarum cambii, esset involvere totum mundum, atque publicum commercium omnino tollere, vel impedire, quo nil absurdius, ,, dum juxta *dec.* 9. *Buratti* tempus 14. dierum reputantur passim sufficiens, & tamen data acceptatione tempus usus est ,, talis, & pluries minor, & sic numquam daretur casus, ,, quod acceptans esset obligatur ,, ; e dopo di lui il *Casaregi nel Cambista instruito d. cap.* 2. §. 29. *vers. Ed in vero &c.* ,, ivi ,, Ed in vero cosa più irragionevole, e più pregiudiziale al pubblico commercio, ed alla buona, che debbe ,, essere l' anima, ed il buon regolamento del medesimo, ,, non si potrebbe giammai trovare, se dato oggi il fallimento di un mercante, che ha vissuto sempre con buon credito appresso a tutta la piazza sino al giorno della sua ,, disgrazia, si volesse ammettere per le prove positive, ,, che si potessero fare del suo pessimo stàto, in cui si ritrovava egli per verità un' anno, o maggior tempo anche ,, prima, si dovesse, dico, ammettere, che egli fosse fin d'allora in stato di prossima decozione: Epure quando si dovesse ,, stare alla mera verità del fatto, bisognerebbe concederlo. ,,

È verissimo, che molti statuti particolari delle città han-

no determinata una precisa epoca, da cui debba presumersi decotto il mercante, benchè di decozione latente, conforme in Toscana dallo *statuto di mercanzia lib. 3. rubr. 2. dei cessanti §.* 30 94. è stabilita dieci giorni avanti la pubblicazione del fallimento; ma è altrettanto vero, che simili disposizioni sono unicamente dirette a evitare le frodi, che in danno dei creditori possono farsi dai mercanti prossimi al fallimento, come in fatti il precedente §. 93. del detto *statuto di mercanzia* chiaramente lo denota, e come spiegò la *Ruota nostra* all' opportunità del caso nella *Florentina literarum cambii del 28. settembre* 1750. *cor. Montordi, la 32. del tomo 8. del Tesoro Ombrosiano n.* 12. ivi „ Altro fine pertanto non ebbero gli statuenti nel di„ chiarare nulli alcuni contratti fatti dai mercanti prossimi „ al fallimento, che di ovviare alle frodi, solite da loro in „ tal tempo commettersi o a proprio vantaggio, o di pa„ renti, o di amici, come notano lo *Stracca de mercatura tit.* „ *de decoctor. part. 3. num. 26. & seqq.*, *Casaregi de comm. disc.* „ 75. *num.* 15. „ e litteralmente dichiarò il nostro statuto „ ivi „ *Siccome chi si riduce al fallimento sà prima di ogni altro il* „ *suo disordine, e mala volontà, e spesso avviene, che per comodo suo* „ *o per salvare amici, e parenti, o chi bene gli torna, si trovano* „ *fatti da lui pagamenti, consegne, voltamenti di scritture, assegna*„ *zioni di robe, di scritture, di denari, di crediti, e di altre fa*„ *coltà &c., ed è conveniente togliere la via a chi acconsente, che in* „ *tal modo si proceda: perciò ordiniamo, che le cose, che sopra, o* „ *alcuna di esse non si ammettino, nè abbiano luogo, se non si mo*„ *streranno fatte per dieci giorni avanti al fallimento.* „ Presumendo pertanto tali atti fraudolenti, e collusivi, come dimostrano le sopra riferite parole „ *ed è conveniente togliere la via a* „ *chi acconsente, che in tal modo si proceda* „; dichiara perciò nulli i medesimi, come fatti per defraudare i creditori, coe31 rentemente alla disposizione di ragione, secondo la quale restano annullati gli atti fatti dal debitore in fraude de suoi creditori, qualora chi seco contratta partecipe sia della frode, *leg. 1. in princip. leg. 6. §. Sciendum vers. hoc edictum ff. quæ in fraud. creditor.*, ed in termini dello statuto di mercanzia la *Rota Fiorentina in Liburnen. prælationis 17. augusti* 1741. *§. Poichè siccome &c. avanti il sig. Auditor Finetti*, e come parlando generalmente degli altri statuti municipali in questa materia disponenti, riflette ancora il *Card. de Luca nel cit. disc. 25. n. 9. e 10. §. 27.* In fatti in prova di ciò lo *statuto* medesimo *della mercan ia di Firenze* al successivo §. 97. eccettua dalla generale disposizione del precedente §. 94. „ ivi „ Le vendite,

compre, baratti, o altre alienazioni, che di giorno in gior-
„ no senza fraude secondo il solito del loro vendere, *e se-*
„ *condo il loro uso, e stile mercantile saranno state fatte da quel ta-*
„ *le, che apparirà di poi fallito &c.* „ il che denota, che le operazioni di un negoziante, benchè prossimo a mancare, purchè fatte a buona fede e senza frode, hanno la loro pienissima validità. 32

O si considerino dunque i segni, e gl'indizj atti a far dubitare di una mutazione di stato; noi abbiamo fatto vedere, che sono sempre troppo fallaci per poterli creder capaci a indurre la presunzione di una latitante decozione: O 33 si considera la vera decozione, ma occulta e questa pure non può giovare all'accettante: O finalmente si considera il tempo prossimo fra l'accettazione, e fallimento pubblicato; e nemmeno questo può esser capace a salvare l'accettante dal dovere di adempire l'impegno contratto colla sua accettazione: Giacchè, come ha il traente goduta buona reputazione fino al giorno, che non si è scoperto fallito, deve sempre prendersi l'epoca dal giorno della pubblicazione del fallimento all'effetto di cui si tratta; poichè in tal caso o la decozione è derivata da qualche sventura inopinata, e improvvisa, o è un'effetto delle precedenti sventure restate occulte al pubblico: E tanto nell'uno, che nell'altro caso, è fuori di dubbio, che l'accettazione è irrevocabile, conforme affermano *De Luca dict. disc.* 25. *num.* 6. *Rota Romana presso il Casaregi cit. disc.* 152. *num.* 15. 16. 17. 18. & 22. „ ivi „ Quo-
„ niam, si ex illis idem Mazzolenus exclusus non fuit e pub-
„ blico foro, & cetu mercatorum; imo vero ab ipso Mille-
„ sio, & ab aliis comuniter pro idoneo habebatur, ut osten-
„ dunt recensita facta verbis potentiora; non est profecto
„ cur jure decocti, aut prossime decocturi censendus foret:
„ Ut tradit *Card. de Luca de camb. disc.* 25. *num.* 8., ea valida
„ ratione, quod mercatores non semper retinent eumdem
„ uniformem statum, itaut si aliqua illis accidant, ex qui-
„ bus per alios melius informatos coniici, aut suspicari queat
„ futura decoctio, vice autem versa in generali opinione bo-
„ num nomen retineant: in hoc conflictu ratio publici com-
„ mercii non patitur, quod iidem dicantur civiliter mortui „
il Casaregi nel Cambista Instruito d. cap. 2. §. 40. „ ivi „ Per lo
„ contrario, se al tempo del contratto, o delle lettere cam-
„ biali non aveva dati bastanti segni della sua futura deco-
„ zione, ma continuava a comparire alla piazza, e far ne-
„ gozj, coprendo destramente fino a quel tempo, che po-

„ tegli *riuscire*, il suo cattivo stato col farsi comunemen-
„ te *credere* ai mercanti diverso da quello, che veramente
„ egli era; in questo caso pare del tutto ragionevole, che
„ si debbano sostenere, ed esser validi quei cambj, con-
„ tratti, o negozj, che da lui sono stati fatti nel tem-
„ po, che era comunemente tenuto in buon credito, e che
„ ciascuno probabilmente averebbe con esso lui contrattato,
„ come puntualmente nel caso nostro così ragionano *Ansald. disc.* 4. *num.* 17. *& disc.* 5. *num.* 12.

34 L'unico caso pertanto, in cui l'accettante potesse esimersi dall'accettazione nel caso di un fallimento manifestato posteriormente al tempo della seguita accettazione, quello sarebbe, in cui vi concorresse il *dolo* del portatore, conforme si è già avvertito al num. 20. del presente articolo.

35 Il *dolo*, che commettesse un traente nel fare una tratta a favore di un terzo in pregiudizio degli altri suoi creditori, e per defraudare la massa di una porzione de' suoi capitali per beneficare in particolare alcuno dei suoi creditori, ai di cui ordini facesse la tratta, potrebbe somministrare un' azione ai creditori predetti, per obbligare l'accettante a pagare ad essi anzichè al possessore della lettera, l'importare della cambiale accettata; ed anche per avocare dalle mani del portatore della medesima per l'importare di essa, che ne avesse esatto, e costringerlo a porre quella tal somma in patrimonio del decotto per distribuirsi a contributo: ma non può giovare all'accettante, che anche nel caso di un dolo commesso dal traente, deve sempre sodisfare l'obbligazione contratta colla sua accettazione, o segua ciò a favore del portatore della lettera, o della massa dei creditori del traente decotto.

36 In fatti è litterale la disposizione del gius comune nella *leg.* 1. *in princ. ff. Quæ in fraud. creditor. facta sunt ut restituantur*, ove si dichiarano nulli tutti gli atti fatti in frode e pregiudizio dei creditori; e più singolari sono i testi nella *leg. Qui autem* 6. *§. Sciendum nella l. ait prætor §.* 1. *e nella l. Omnes debitores §.* 1. *ff. eodem*, coi quali una tal nullità di atti fraudolenti viene accordata anche a danno di quel creditore, che, conscio e partecipe dell'atto fraudolente, fosse con esso stato beneficato. *Bruneman. in d. leg. Ait prætor* 10. *ff. Quæ in fraudem &c. num.* 4. *e la d. Florentina literarum cambii del* 28. *settembre* 1750. *cor. Montordi la* 32. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 13.; ma nessuna di queste leggi soccorre quella sola persona, che resta ingannata da una falsa opinione, che ha del'

traente, di cui corre la fede allorchè accetta una cambiale tratta da esso, dovendo imputare à sua colpa se non fu bene informato dello stato di quello, di cui non doveva ignorare la condizione, *Text. in leg. Qui cum alio* 20. *ff. de regul. jur.* ,, ivi ,, Qui cum alio contrahit, vel est, vel esse debet non ,, ignarus conditionit ejus ,, dove a questo proposito il *Gaito de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 2402.

Evvi finalmente un ultimo caso, di cui si sostiene l'actazione a favore del portatore di una cambiale, e questo si è quando l'accettante procede a fare la sua accettazione con piena cognizione dello stato del traente: dimodochè la pubblicazione del di lui fallimento precedente all' accettazione non libera in tal caso l'accettante dal dovere di estinguere la tratta fatta sopra di lui: per la ragione che presumono i Dottori, che abbia l'accettante voluto rinunziare al diritto, che gli competeva di non accettare, e costituirsi debitore per il traente a favore del possessore della lettera, conforme fermano argomentando il *De Luca de cambiis disc.* 20. *num.* 2. §. *Super secunda* ,, ivi ,, Aut de tempore acceptationis casus decoctionis ,, Acceptanti verisimiliter cognitus esse poterat; ,, & tunc sibi imputandum est, ita ut, dicto casu non ostan- ,, te, ad solutionem literarum cambii, quas acceptavit, te- ,, neatur ,, *& disc.* 25. *num.* 15. *Rocco resp.* 10. *num.* 24. *Gait. de cred. cap.* 2. *tit* 7. *num.* 2401. ,, ivi ,, Et sic, qui ejus literas ,, acceptavit, non excusatur: nam, ut sciebat decoctionem; ,, & tunc dicitur voluisse, & potuit, quod voluit, ex vulga- ,, tis regulis ,, *Constant. ad Stat. Urb. adnotat.* 26. *art.* 3. *num.* 136. ,, ivi ,, Secus si, illam (decoctionem) sciens, adhuc literas ,, acceptasset; nam tunc tenetur illas solvere ,, *Merlin. Pignattel. centur.* 2. *allegat. cap.* 11. *num.* 17. *Casaregi Cambista Instr. cap.* 2. *num.* 10. ,, ivi ,, Ma quando si fosse nel caso, che l'accettante ,, avesse avuta tal notizia, o l'avesse potuta avere, senza che ,, egli possa allegar alcuna giusta, e probabile causa, della sua ,, ignoranza; allora sarà senza dubbio tenuto al pagamento del- ,, la lettera da lui accettata, poichè deve solo a se imputa- ,, re il danno procedente dalla sua accettazione, se egli, non ,, ostante la scienza da lui avuta del fallimento del datore ,, della lettera, l'ha voluta accettare ,, *& Rota Romana dec.* 345. *num.* 3. *part.* 5. *recentior. & Rota nostra nella Florentina Giratæ del* 13. *Febbrajo* 1698. *coram Bellutio, Venturini, & De Marinis Rotæ Auditor in lib. motivor. trium judic.* 136. *fol.* 191. *num.* 30. ,, ivi ,, Se poi fatta una diligente ricerca, potè sapere il ,, detto caso di fallimento, perchè abitavano nella stessa ca-

„ sa, ed erano dell'istessa nazione, e cose simili, come ap-
„ punto nel caso nostro; ed allora è onninamente tenuto a
„ pagare „ *il Magistrato Consolare di Pisa nella Liburnen. Pecuniaria del* 6. *settembre* 1783. *avanti l'illustriss. sig. Aud. Giuseppe Franceschi uno dei Consoli del Mare* §.48. „ ivi „ La qual fide-
„ jussione (dell'acc. ttante) non resta risoluta, benchè se-
„ gua il fallimento dello scrivente, potendosi uno obbliga-
„ re validamente anche per altri, con tutto che abbia la
„ scienza che non fosse in grado di pagare, e che gli fosse
„ noto il suo prossimo fallimento, senza che, accadendo di
„ fatto il medesimo, abbia luogo di potersene disimpegna-
„ re, perchè tale fu la di lui volontà. „

ARTICOLO DECIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *Se il fallimento del traente è pubblico prima dell'accettazione della lettera benchè ignota all'accettante, la di lui accettazione no n si sostiene.*
2. *Autorità che stabiliscono questa regola.*
3. *E ciò perchè la tratta si considera un mandato, o una fidejussione, o si reputi l'accettante un mandatario.*
5. *Talchè colla decozione del traente deve intendersi revocato il Mandato.*
6. *O si consideri un mallevadore, dovendo intendersi stipulata l'accettazione nel supposto che il traente sia nello stato in cui era quando trasse.*
7. *Mentre essendo diversamente deve supporsi la mancanza del suo consenso.*
8. *In Inghilterra, e in Olanda peraltro chi accetta paga, e non vi è scusa alcuna.*
9. *Se il trattario ha fondi del traente per supplire alla lettera non vi è scusa che lo esima dal dovere di pagare.*
10. *Autorità che accordano a favore dell'accettante una prelazione su i fondi addetti all'adempimento della lettera ad esso ceduta.*
11. *In Toscana ciò procede per Legge municipale.*
12. *E perciò tutti gli assegni, che può aver ricevuti o aver per via devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del possessore della lettera.*
13. *Così fu deciso dal Consolato di mare di Pisa.*

14. *Purchè per altro l' assegno sia fatto a buona fede, e senza dolo.*
15. *Si consigliano gli accettanti debitori del traente in caso di fallimento di depositare l' importare della lettera.*

DAlla regola generale di dovere, chi accetta irremissibilmente pagare l' importare della lettera da esso accettata, si eccettua in primo luogo il caso in cui si verifichi il fallimento del traente pubblicato prima dell' accettazione della lettera, senza notizia dell' accettante: da cui ciò provandosi, s' intende nulla, e come se fatta non fosse la di lui accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

E' Ormai una regola universalmente ricevuta, che allora quando la pubblicazione del fallimento del traente precede il giorno dell' accettazione, senza che l' accettante possa averne avuta notizia allorchè appose in piè della lettera la sua firma; non sia l' accettante tenuto a pagare l' importare della medesima al portatore. Così seguendo *Fabio de Anna* antesignano di questa distinzione fra il fallimento antecedente, e quello susseguente all' accettazione nel *cons.* 82. hanno ad una voce insegnato *Capyc. Latro cons.* 42. *num.* 10. *Mansius consult.* 126. *num.* 14. 15. *e* 18. *Episc. Rocco disput. jur. sel. cap.* 94. *num.* 21. *Carleval. de jud. tom.* 2. *tit.* 3. *disp.* 6. *num.* 37. *Ansaldo de commerc. disc.* 5. *num.* 3. 4. *e* 5. *Stryck. disput.* 18. *cap.* 4. *num.* 45. *e* 46. *tom.* 7. *De Luca de camb. disc.* 20. *num.* 2. *§. Super secundo &c. & disc.* 25. *num.* 4. ,, ivi ,, Primus est, ubi decoctio mandantis, seu scribentis supervenit re integra, ante scilicet ,, literarum acceptationem factam a mandatario qui in statum bonæ fidei eas postea acceptaverit, juste credens ,, perseverantiam mandantis in consueto bono statu, cujus ,, mutationis ignorantia crassa, vel supina dici non valeat; ,, & tunc in dictis locis, & Tribunalibus recepta est opinio ,, magis benigna excusans acceptantem, *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 2. §. 1. *Costantin. ad Stat. Urb. adnotat.* 26. *art.* 3. *num.* 13. ,, ivi ,, Aut decoctio præcessit acceptationem literarum cambii; & tali casu superveniente scientia decoctionis post acceptationem, acceptans non teneatur solvere summam contentam in literis, licet acceptatis ,, *Rocco respons.* 10. *num.* 12. ,, ivi ,, Quinta conclusio circa justitiam, quod ,, acceptatio literarum in casu nostro est nulla, & invalida, ,, quia licet acceptans remaneat obligatus ad solutionem, 2

„ etiam scribente decocto post acceptationem, ut decidit S.C.,
„ teste de *Franchis dec.* 303. cum aliis, qui adduci possunt in
„ hac materia; nihilominus, quando decoctio præcessit, &
„ acceptatio subsequitur facta bona fide, quando acceptantes
„ ignorabant decoctionem, & verisimiliter ob distantiam lo-
„ ci non poterat de ea haberi scientia, ut in casu nostro,
„ ubi decoctio fuit sub die 9. septembris Liburni, & acce-
„ ptationes secutæ Neapoli sub die 10. & 17. septembris,
„ ut supra; tunc non tenentur acceptantes, ut probatur ex
„ clarissimis mediis „ *De Franchis dec.* 103. *num.* 6. „ ivi „
„ Alius casus est, quando mandantis, seu scribentis decoctio
„ supervenit re integra, ante secutam acceptationem factam
„ per mandatarium; & tunc recepta est opinio magis beni-
„ gna excusant acceptationem „ *Rota Romana coram Coccino decis.* 2326. *part.* 5. *num.* 2. „ ivi „ Secundus casus est, quan-
„ do decoctio scribentis præcessit acceptationem; & hoc ca-
„ su mercator acceptans non tenetur „ *& in recent. dec.* 345. *num.* 4. *part.* 5. *tom.* 1. „ ivi „ Verum quia in præsenti the-
„ mate dococtio Moroni scribentis literas præcessit accepta-
„ tiones eo tempore factas per Campsores, quo ignorabant,
„ nec verisimiliter decoctionem scire poterant, Domini cen-
„ suerunt dictos Baccellos Campsores per hujusmodi accepta-
„ tionem non esse obligatos „ *Rota Genuæ dec.* 2. *num.* 31., e così fu deciso magistralmente in una *Liburnen. literarum cambii del* 22. *febbrajo* 1757. fra i sigg. Santi Du Tremoul, e figli da una, ed il sig. Girolamo Belloni dall' altra dal Tribunale Consolare di Pisa a relazione dell' illustrissimo signor Cav. Pio dal Borgo assessore, come rilevasi dal motivo in stampa del predetto dottissimo signor assessore, che è magistrale in questa materia, *nella Florentina Giratæ del* 13. *febbrajo* 1698. *cor. Bellutio, Venturini, & De Marinis Rotæ Auditor in lib. motiv. trium jud.* 136. *fol.* 191. *sub num.* 28. „ ivi „ Nulladimeno per una
„ miglior risposta deve distinguersi: imperciocchè, o quello,
„ il quale scrisse la lettera fallì avanti l' accetttazione del
„ mandato; e allora il mandatario può ricusarne il paga-
„ mento. „

I fondamenti su cui è stata universalmente stabilita questa regola, sono perchè la tratta, o sia la commissione, che
3 colla cambiale dà il traente al trattario di pagare la somma in essa contenuta al portatore della lettera, si considera un mandato, o una fidejussione.

Se l' accettante si considera un mandatario, siccome col-
4 la morte del mandante viene a spirare il mandato, e deve

considerarsi revocato *ministerio juris*, a forma del testo espresso nella *leg. Inter causas* 26. *ff. Mandati vel contra & in leg. mandatum cod. eodem*; e siccome la decozione, o sia la morte civile di alcuno si equipara dai D.D. alla naturale *Samminiat. controv.* 27. *num.* 12. *Episc. Rocca disp. jur. select. cap.* 94. *num.* 24. ,, ivi ,, Quælibet enim status mutatio sufficit pro legali revocatione mandati ,, *De Luca disc.* 20. *num.* 2. *§. Super secunda &c. Gait. de credito cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2397. *Ansald. de commerc. disc.* 4. *num.* 7. *& Rota Rom. coram Seraphino dec.* 794. *num.* 17. *& dec.* 219. *num.* 3. *part.* 15. *recent. e il Magistrato Consolare di Pisa nella Liburnen. pecuniaria del* 6. *settembre* 1783. *avanti l' illustr. sig. Aud. Giuseppe Franceschi, uno dei Consoli al* §. 46. così colla decozione del traente, seguita *re integra*, prima cioè che il mandatario procedesse all' accettazione del mandato, deve per l' identità di ragione intendersi revocato il mandato del traente, e l' accettazione del mandatario come nulla, conforme, dopo il testo nella *leg. Mutius §. Finali e nella leg. Titius ff. de procur.*, hanno concordemente fissato *Samminiati consult.* 27. *n.* 11. ,, ivi ,, Predicta vero receptissima sententia fundatur tam in defectu mandanti, quod censeri debuit revocatum per mutationem status mandantis &c. & maxime per effectiva decoctionem sequutam, que cum morti naturali æquiparetur ,, &c., importat ipso jure mandati risolutionem ,, *& consult.* 178. *n.* 10. *Mansius consult.* 126. *num.* 2. *e* 11. *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 2. *num.* 2. ,, ivi premieramente perchè, per ,, la mutuazione dello stato nel mandante, rimase subito *ipso jure* revocato il mandato e per conseguenza cade a terra anche l' accettazione dell' istesso mandato seguita dopo ,, la suddetta revocazione ,, *Ansald. de commerc. disc.* 5. *n.* 3. *e* 5. ,, ivi ,, Utraque ratione, seu parificatione inspecta nulla censeri valet contracta obbligatio per acceptante, quando committens solutionem de tempore acceptationis erat ,, jam decoctus; nam mandatum per morte civilem mandantis (qualis in jure existimatur decoctio) dicitur revocatum ,, *Rocco respons.* 10. *num.* 17. ,, ivi ,, Quinto, quia mandatum in literis cambii contentum per mortem, seu mutationem status mandantis extinguitur *l. si quis alicui &c.*, & præcipuæ per decoctionem mandatum dicitur revocatum, *Stracca de decoct. part.* 3. *num.* 50. *constat. ad Statut. urb. adnotat.* 26. *tit.* 3. *num.* 132. ,, ivi ,, Aut decoctio præcessit acceptationem literarum cambii; & tali casu, superveniente scientia decoctionis post acceptationem, acceptans non tenetur ,, solvere summam contentam in literis licet acceptatis, ob

„ defectum consensus in recipiente, & acceptante literas,
„ qui, si scrivisset decoctione scribentis, illas non acceptas-
„ set, ex quo non poterat obtinere relevationem a scriben-
„ te decocto, & ex quointer scribentem literas cambii, &
„ illas acceptantem intercedit contractus mandati, quod
„ per decoctionem censetur revocatum, cum acceptans lite-
„ ras dicatur illas acceptare rebus in eodem statu per-
„ manentibus, & conditionis deterioratione non mutatis,
„ cum, mutato statu scribentis per decoctionem, resol-
„ vantur consensus acceptantis præstitus sub conditione
„ tacita, quatenus res in eodem statu permaneret „ *Caro-*
„ *lus Antonio De Luca ad Franch. observ. ad dec.* 303. *numero* 6.
„ ivi „ Alius casus est, quando mandantis, seu scribentis de-
„ coctio supervenit re integra, ante sequutam acceptationem
„ facta per mandatarium; & tunc recepta est opinio magis
„ benigna excusans acceptantem; & tunc verius est acce-
„ ptantem non dici fidejussorem, vel expromissore, sed po-
„ tius mandatarium, & acceptasse cum propria obligatione
„ non præsupposito, quod adhuc duraret mandatum jam so-
„ lutum per morte civilem ex decoctione resultantem „ *Rot.*
Rom. dec. 219. *num.* 2. *part.* 15. *recent.* „ ivi „ Sedem etiam
„ ex defectu consensus mandantis, qui per mutationem sta-
„ tus censetur mandatum revocasse *l. mutius &c.* quemadmo-
„ dum censetur revocatum per morte mandantis, cui deco-
„ ctio æquiparatur *dec.* 345. *num.* 7. *part.* 5. *tom.* 2. *recent.* „ ivi „
„ Sicuti etiam censetur revocatum in casu mortis mandan-
„ tis, cui decoctionem æquiparari dixerunt prædicti Doctores
&c. „ *& in una Romana restitutionis scutorum mille* 25. *jannuarii*
1737. *coram de Tais apud Constantinum in voto* 402. *n.* 17. „ ivi „
„ Perperam tamen, & per errorem, qui mandatum per mor-
„ tem civilem, nempe decoctione Spinulæ (trahentis) me-
„ dio temporem sequutam, jam cessaverat „ e perciò fu con-
dannato il portatore della cambiale a restituir mille scudi,
che aveva esatti per saldo della medesima, a quell'accettan-
te che aveva pagata la detta lettera da esso accettata tre
giorni dopo il pubblicato fallimento del traente: e nella *Li-*
burnen. literarum cambii fra Du Tremoul, e Belloni del 21. *feb.* 1757.
avanti il sig. Caval. Pio dal Borgo §. 56. *e* 57. „ ivi „ Nè manca di
„ ciò la sua efficace ragione, cioè perchè viene in detti casi
„ a mancare il consenso tanto per la parte del mandante, o
„ vogliamo dire del traente, quanto per la parte del manda-
„ tario, o dir vogliamo dell' accettante; mentre, essendo
„ alcuno di questi fallito, vien reputato dalla legge come ci-

,, vilmente morto, e perciò incapace di prestare il consenso. ,,

O si considera l' accettante come un fidejussore, o sia un' espromissore, e ciò non ostante deve la sua obbligazione fatta dopo che era già pubblicata la decozione del traente, benchè ad esso ignota, considerarsi come nulla ed inefficace: per la ragione che questa s' intende sempre stipulata nella supposizione, che il traente sia in quel tale stato, in cui si era allorchè trasse la lettera, e in cui è supposto allorchè segue l' accettazione, e così colla condizione *rebus sic stantibus*: giacchè le leggi civili non presumono mai, che alcuno voglia assumersi un obbligazione per un terzo incapace a rilevarlo, e ad indennizzarlo; e perciò subito, che si scuopre la variazione delle circostanze, e la mutata condizione del traente, viene a mancare il consenso nell' accettante, senza della quale non sussiste la di lui obbligazione de *constituta pecunia*, conforme seguendo i testi nella *l. Cum quis, & leg. Si cum Cornelius ff. de solution.* argomentano saviamente a questo proposito *Stracca de decoctor. part. 3. n.* 50. *Samminiati controvers.* 27. *n.* 14. ,, ivi ,, Quam etiam ex defectu consensus in ipsis DD. Benessai & Gamberini mandatariis, ,, qui sese obligasse intelliguntur sub implicita conditione *rebus in eodem statu manentibus*, hoc est, si & quatenus per d. ,, N. trahentem facta non fuisset status mutatio, nec sequuta decoctio, sed in eo conditionis tenore extitisset, in quo ,, comuniter reputabatur de tempore mandati apud mercatores, ad textum &c.; que conditio cum non fuerit verificata, imo defecerit de tempore acceptationis, utique DD. ,, Benassai, & Gamberini non acceptasse censentur, & consequentur non tenebatur dicta tractam adimplere ,, & *controvers.* 168. *num.* 10. *mans. consult.* 126. *num.* 13. *& seqq. Casaregi il Cambista Instruito cap.* 2. *num.* 2. *e* 3. ,, in secondo luogo, ,, perchè l'accettazione delle lettere s'intende sempre fatta ,, col supposto, o con condizione, che le cose durino nel ,, medesimo stato, in cui erano quando fu dal datore delle ,, lettere dato l'ordine di pagare: e siccome al tempo della ,, data lettera lo scrivente non era più nel medesimo stato ,, d'idoneità al pagamento, come dall' accettante da giuste ,, cause d'ignoranza ingannato si supponeva; ma decotto, ,, o fallito, cioè civilmente morto; così anche per difetto di ,, consenso nell' accettante cessa l' accettazione delle lettere, ,, e per questa stessa ragione cessa parimente l' altra obbligazione *de constituta pecunia* (che come abbiamo veduto nel ,, mio *discorso* 53. *de commercio tom.* 1. porta seco l' accettazio-

„ ne delle lettere a favore di chi doveva riscuotere). Co-
„ sì, rigettati i contrarj, afferma *Fabio de Anna &c.* „ *Scac-
cia de comm. §. 2. quæst.* 11. *num.* 339. *Ansaldo de commer. disc.*5.
num. 3. 4. *e* 5. *Rocco resp.* 10. *num.* 14. 15. 16. „ ivi „ Secundo,
„ qui omnis obligatio censetur facta rebus in eodem statu per-
„ manentibus *l. Eum, qui* 38. *ff. de solution.*, ita ut per mortem,
„ vel per mutatione status illius, a quo acceptans erat re-
„ levandus, rerum status dicatur mutatus; unde merito ces-
„ sat obligatio, ita *Roman. &c.* & in materia literararum
„ cambii tradunt *Genua de script. privat. lib.* 3. *de liter. camb. nu-
„ mero* 78. *Puteus dec.* 123. *num.* 3. *Gait. de credito tit.* 2. *cap.* 7.
„ *n.* 2395. Tertio, quia consensus est necessario requisitus ad
„ constituendam obbligationem sed in hoc casu deficit con-
„ sensus acceptantis ad se obligandum pro eo, a quo non
„ poterat relevari; ergo cessat obligatio *Rota Genuen. dec.* 52.
„ *num.* 2. *&c.* Quarto, hæc relativo indemnitatis est ex clau-
„ sula (sine qua non) quæ expressa in contractum, si de-
„ ficiet, annullat, obligationem, prout expresse fuit in casu
„ nostro (e ve l' intenderete con detto Farfax per detto
„ rimborso) sub qua spe & condictione fuit sequuta acce-
„ ptatio: ideo, cessante, deficit acceptatio vigore dictæ clau-
„ sulæ, sine qua acceptans nonse obligasset *Bart. &c.* „ *Rot.
Rom. coram Coccino dec.* 2326. *num.* 4. „ ivi „ Unde, sequuta mu-
„ tatione status, resolvitur consensus acceptantis, & non te-
„ netur satisfacere promissioni „ *Dec.* 345. *num.* 10. *part.* 5.
tom. 1. *recent.* „ ivi „ Unde, cum scribens literas ad Campso-
„ rem, qui sibi non est obligatus, eidem solutionem cambii
„ demandet ea subintellecta conditione, ut deinde ab ipso
„ scribente relevetur indemnis; Campsor vero sub eodem-
„ met pacto, tanquam conditionem sine qua non alienam
„ in se suscipiat obligationem; sequitur, quod, deficiente ex
„ parte scribentis dicta conditione propter decoctione, seu
„ status mutationem, resolvatur pariter consensus ex parte
„ ipsius acceptantis, qui consideravit personam scribentis
„ de tempore acceptationis esse integram quo casu idem
„ acceptans non censetur adprobasse in literis acceptatis con-
„ tenta: & consequenter non tenetur satisfacere promis-
„ sioni, nisi rebus in eodem statu, in quo erant de tem-
„ pore dati mandati, permanentibus „ *& in dec.* 219. *nu-
mero* 1. *part.* 15. *recentior* „ ivi „ Primus, ubi decoctio scriben-
„ tis, seu mandantis literas, contingit ante acceptationem;
„ & tunc concordant Doctores omnes mandatarium non te-
„ neri non solum ex defectu consensus ipsiusmet mandatarii,

„ qui non intelligitur se obligasse, nisi rebus in eodem statu manentibus e il *Consolato del mare di Pisa*, nella citata *Liburnen. literar. cambii fra Du Tremoul*, e *Belloni del* 21. *febr.* 1757. *avanti il Sig. Assessore Cav. Pio del Borgo* §. 57. „ ivi „ Ed ancora perchè, avendo il mandatario accettato sulla fiducia „ e sul supposto, che le cose si mantenessero nello stato, „ in cui esistevano quando ricevè il mandato d'accettare; „ subito che si scoperse, che nell' atto dell' accettazione si „ erano queste cangiate, subito altresì venne a mancare il „ suo consenso, e per conseguenza a svanire la di lui obbli- „ gazione. 7

Vi sono però alcune Piazze nelle quali stando attaccati alle strette regole di ragione, che chi contrae un' obbligazione deve adempirla, e che chi stà fideiussore per un'altro deve imputare a sua colpa se non è bene informato del vero stato del debitore principale, per cui si obbliga, dietro alle quali sono pure stati di un ugual sentimento *lo Stypmano de jure maritimo cap.* 80. *& seq. il Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. §. 6. „ ivi „ Eam vero (acceptationem) mu- „ tatio tempore inter promissionem, & literarum præsenta- „ tionem intermedio suborta non enervat „ *Scaccia de camb.* §. 2. *Glossa* 5. *n.* 327. *l'Amato*, ed altri riportati dal *De Luca de Cambiis disc.* 20. *num.* 2. §. *Super secundo &c.* hanno adottata la massima, che chiunque fa tanto di accettare deve irremissibilmente pagare la tratta, senza, che possa scusarsene per qualsivoglia motivo, *etiam* di quello del fallimento del traente antecedente all' accettazione. Si conta fra queste *Amsterdam*, per la quale ne abbiamo la testimonianza del *Phoonsen les loix et coutûmes du change chap.* 41. §. 17. „ ivi „ „ Quand le tireur d'una lettre de change vient à manquer, „ celui, qui l'a accéptée, n'est pas obligé de la payer d'abord, „ ni de donner aucune caution, ou assûrance pour le payé- „ ment, car le porteur est obligé d'attendre qu'elle soit „ échûe, avant que de pouvoir avoir aucun droit sur lui, et „ alors seulement il est obligè de payer, soit qu'il ait reçû la provision du tireur, ou non; „ e la piazza di *Londra*, ove pure una volta accettata una lettera, l'accettante non ha più alcuna legitima scusa per esimersi dal soddisfare all' impegno contratto colla sua accettazione. 8

Se peraltro il trattario fosse debitore del traente, è fuori di dubbio, che nemmeno per l'accettazione seguita dopo la decozione del traente può esimesi dall'adempire al suo impegno: Per la ragione, che tutti quei Dottori, che adottan-

9 do la *regola* più equitativa, hanno stabilito, che l'accettante non sia obbligato a pagare una cambiale accettata dopo la pubblicazione del fallimento, hanno appoggiato questo loro sentimento, conforme abbiamo rilevato di sopra ai num. 3, e 4. di questo stesso articolo, sul motivo di non doversi supporre, che uno volesse contrarre un'obbligazione, ed un impegno per una persona, che non era in grado di reintegrarlo. Subito dunque, che il trattario è debitore del traente, non ha egli alcuna scusa, che possa esimerlo dal disporre dei di lui capitali a tenore degli ordini del proprietario; ed all'opposto, subito, che questi sono stati addetti a benefizio del prenditore della lettera, ha questi acquistato un gius di pegno su quei tali fondi, per cui non può più essere pregiudicato, tutte le volte, che l'atto della cessione di *credito*, o sia destinazione di capitali, che costituisce appunto il gius di pegno, è stato fatto in tempo idoneo, vale a dire subito, che la lettera è stata fatta, e consegnata in tempo in cui il traente era ancora *sui juris*, ed in buon credito, e perciò abilissimo a contrattare. Così fermano *Scoppa ad Merlin. Pignattelli cent.* 2. *cap.* 11. *num.* 14. *Roxas consult.* 67. *num.* 27. *e* 29. *Mans. consult.* 126. *num.* 18. *versic. teneri vult &c.*, *Rocco cent.* 2. *respons.* 12. *num.* 5. *e* 6. *Fabius de Anna allegat. cons.* 62. *num.* 24. *Constant. ad Statut. urbis adnot.* 26. *art.* 3. *num.* 139. „ ivi „
„ Quando tamen mercator, qui acceptavit literas, est debi-
„ tor scribentis, tenetur omnino solvere, non obstante de-
„ coctione scribentis; cum cesset motivum, quod non pos-
„ sit se revalere contra scribentem decoctum „ *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3. §. 20. „ ivi „ Quarto caso. Tizio fa
„ tratta a Cajo suo debitore, il quale accetta la lettera cam-
„ biale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi si
„ scorse, che al tempo dell'accettazione della lettera fatta
„ da Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire.
„ Sopra questo caso si risponde essere obbligato a Cajo a
„ pagare a Sejo la lettera da lui accettata: poichè in riguar-
„ do all'accettante, siccome egli è debitore dello scrivente,
„ e non ha perciò bisogno di rivalersi contro di lui; così la
„ detta decozione non si deve avere in alcuna considerazio-
„ ne, pienamente lo *Scoppa &c.* Ed in riguardo a Sejo, a cui
„ era fatta la rimessa, l'accettazione di Cajo è valida, at-
„ tesa la buona fede di detto Sejo, e Cajo, li quali non sa-
„ pevano al tempo dell'accettazione la decozione di Tizio „
e l'Ansaldo de commercio disc. 5. *num.* 26. *e* 27.

E relativamente al gius di pegno, che il creditore di un

cambio, o sia il possessore di una cambiale acquista sopra i fondi, che possono essere in mano al trattario, lo fermano 10 il *Phoonsen chap.* 41. *num.* 43. *Franck. instituit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 5. *tit.* 4. *num.* 2. „ ivi „ Idque in primis in cambiis de„ bitoris comunis propriis, ac tractis ab eo acceptatis, item„ que remissis eidem pro computo remittentis obtinet „ *ed* „ al §. 8. „ ivi „ Itemque in iis, quas eidem ad tractas in„ de solvendas, vel exactionem mandatario nomine facien„ dam remisit quas & is, cujus computu remissæ, indicare, „ & trassans arresto afficere potest. „

In *Toscana* poi la legge patria accorda il gius di pegno a quel creditore, che dal debitore riceve un assegno per cautela della sodisfazione del suo credito, o quest'assegno sia 11 in mercanzia, o in contanti, o in nomi di debitori, o sia in possesso del creditore, o in via al suo ordine; purchè l'atto d'assegnazione sia fatto due giorni avanti alla pubblicazione del fallimento. Tale è la disposizione dello *Statuto di Mercanzia di Firenze lib.* 3. *rubr.* 2. §. 91. „ ivi „ Pertanto statuiro„ no, ed ordinarono, che chi al tempo del fallimento d'al„ cuna persona si trovasse avere *in suo potere*, o *d'altri al suo* „ *ordine*, *in qualunque luogo* mercanzie, o robe di qualsivoglia „ sorta, o *nomi di chi l'avrà a ricevere*, e tanto per conti pro„ prj del mandante, quanto per qualsivoglia conto a parte, „ *o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali cose*; se sa„ rà vero, e legittimo creditore d'alcun tale così di poi fal„ lito, o per denari di chi l'avesse servito, preso per lui a „ cambio, o datogli a cambio, o accettato carichi per lui, o „ in qualsivoglia modo, salvo, che per cose immobili, o de„ pendenti da cose immobili, *sarà suo legittimo creditore* come „ si è detto, purchè tutto sia seguito per due giorni, o più, „ avanti si scuopra il fallimento; *abbia per obbligato, & obbli*„ *gate per la concorrente quantità di tal suo credito le mercanzie*, o *robe* „ *di che sopra, che alcun creditore di tale fallito, e n'abbia la retenzione* „ *finchè venga pagato; e per tal suo credito per la concorrente quanti*„ *tà non sia tenuto contribuire*, *o in altro modo mescolarsi con gli al*„ *tri creditori*. „

Disponendo dunque il patrio nostro Statuto, che debba accordarsi il gius di pegno al creditore, che per cautela del suo credito ha ricevuto qualche assegnazione o in mercanzie, o in nomi di debitori, ancorchè queste cose non siano al possesso, ma al suo ordine; ne segue per legittima conseguenza, che essendo il possessore di una cambiale creditore 12 del traente per l'importare della medesima, ed essendogli

per questo credito stato assegnato il nome del trattario; tutto il debito perciò, che può avere il trattario medesimo col traente, e tutti gli assegni, che può avere ricevuti, o avere in via per servir di fondo alla soddisfazione di quella tal lettera, devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del possessore della medesima, *nè per la concorrente quantità esser tenuto quel capitale a concorrere al contributo, o a mescolarsi in altra maniera con gli altri creditori del traente fallito*.

Così in fatti interpetrando la suddetta disposizione municipale, decise, me scrivente, il Consolato del Mare di Pisa a relazione dell'illustrissimo sig. Auditore Giuseppe Franceschi, uno dei Consoli predetti, in una causa fra i sigg. Anton Francesco Salucci, e figlio pubblici negozianti nella piazza di Livorno da una parte, ed i sigg. Enrico Holst, e Comp. dall'altra parte come procuratori dei sigg. Corrado Diederich, e M. F. Paulsen altri negozianti d'Amburgo, conforme si legge nella dotta decisione stampata in questa causa, e intitolata *Liburnensis pecuniaria del* 6. *settembre* 1783. avanti il detto sig. Console di Mare Auditore Giuseppe Franceschi al §. 48. „ ivi „ Egli è proprio di questi contratti, che „ il remittente acquista per mezzo delle lettere di cambio, „ in forza del precedente pagamento della loro valuta, e la „ susseguente accettazione del trattario, il dominio del nome del debitore per la quantità espressa nelle medesime; „ perchè l'accettazione, che si fa delle lettere di cambio, „ è una fidejussione dello scrivente, ed ha per causa finale „ unicamente la maggior sicurezza del creditore, così l'*Hering. de fidejussor. cap.* 10. *num.* 7.: La qual fidejussione non resta „ risoluta, benchè segua il fallimento dello scrivente, potendosi uno obbligare validamente anche per altri, con „ tutto, che abbia la scienza, che non fossero in grado di „ pagare, e che gli fosse noto il loro prossimo fallimento, e „ senza che accadendo di fatto il medesimo, abbia luogo di „ potersene disimpegnare, perchè tale fu la di lui volontà „ e §. 49. „ ivi „ Questo ancora è un privilegio particolare „ tra i molti a favore delle lettere di cambio introdotti dalle leggi, le quali hanno voluto persino estendere l'interesse del traente a qualunque credito possa avere col trattario, per non rendere esposta la loro commerciabilità ad „ alcuna delle solite, e comuni eccezioni &c. „

Questo benefizio però suppone la buona fede nei contraenti, dimodochè, se per cagione d'esempio fosse la lettera stata data in tempo prossimo alla decozione, e in cui

si potesse verificare essersi il prenditore della lettera con scienza del prossimo fallimento, e per liberarsi dal concorrere al contributo, fatta dare la medesima dal traente per essere soddisfatto di un suo precedente credito a danno degli altri creditori, in tal caso è fuori di dubbio, che un tal benefizio non gli competerebbe, perchè gli altri creditori potrebbero costringerlo a porre in massa quel capitale come fraudolentemente assegnato, mediante *l' azione del dolo malo*, di cui il *Testo nella l.* 1. §. 1. *ff. de dolo malo* „ ivi „ Quæ do- „ lo malo facta esse dicantur, si de his rebus alia actio non „ erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo „ e in conformità di quanto abbiamo detto, e provato al n. 20. *delle annotazioni* al precedente *articolo XII.* 14

Giungendo quindi la notizia del fallimento del traente prima della scadenza della lettera, il trattario, che sia debitore del traente, e che abbia perciò i fondi in mano per supplire a quell'estinzione, non potendo sapere se il portatore sia un mero adietto del traente a ricevere, o se, essendo anche possessore con titolo oneroso, abbia fatto acquisto della lettera a buona fede, e in tempo buono, opererà con prudenza, e farà cosa molto savia, se depositerà l' importare della lettera alla scadenza, rilasciando alla decisione del Giudice competente il farlo pagare a chi si sia di ragione, ponendo solo per condizione di ricuperare la lettera originale precedentemente da esso accettata con l' opportuna ricevuta di saldo. 15

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *L'accettante resta liberato dal peso di pagare la cambiale se il possessore è un semplice adietto, onde questa spettasse unicacamente al traente, e num.* 6.
2. *Autorità che stabiliscono questa regola.*
3. *E ciò perchè l'addietto non acquista alcuna azione in proprio dall' accettazione della cambiale che fra il trattario.*
4. *Non avendo il portatore maggiori ragioni del traente non può costringerlo all' adempimento della contratta obbligazione.*
5. *E perchè per la morte civile del mandante resta revocato il mandato.*

7. *Se il trattario è debitore del traente deve depositare l'importare della cambiale.*
8. *Potendo a ciò esser costretto dal portatore nella qualità di debitore del traente.*

RESTA ancora disobbligato l'accettante dal peso di pagare una cambiale accettata, nel caso che il possessore della medesima fosse un semplice adietto al pagamento, onde la lettera spettasse unicamente al traente medesimo.

1

ANNOTAZIONI.

UNA seconda limitazione alla regola rigorosa di dover pagare irremissibilmente la cambiale accettata nasce a favore dell'accettante dalla qualità della persona del portatore; imperciocchè se questi non fosse che un semplice adietto al pagamento, a ciò destinato dal traente medesimo, di cui fosse unicamente procuratore, senza avere alcun' interesse nel cambio: in tal caso il trattario può impunemente ricusargli il pagamento della cambiale, restando dalla legge liberato dalla contratta accettazione, conforme ad una voce stabiliscono *Mans. consult.* 179 *num.* 27. 28. *e* 38. *Scaccia de comm. & camb.* §. 2. *Glossa* 7. *num.* 39. *Ansaldo de commerc. disc.* 1. *num.* 10. *e* 13. *& disc.* 5. *num.* 29. *vers. cumque Balbani &c.* „ ivi „ Cumque „ Balbani, & Contocii in substantia gerant figuram adjecti „ ex causa lucrativa, & in meram gratiam scribentium, seu „ mandantium; obstare eisdem debet exceptio decoctioni, „ quæ mandantibus, casu quo agerent ad implementum man„ dati, resisteret „ *De Luc. de camb. in supplement. par.* 2. *disc.* 33. *num.* 2. *& seqq. Carasegi nel Cambista Instruito cap.* 3. *num.* 33. *& de comm. disc.* 56. *num.* 61. e fu magistralmente deciso dalla *Rota nostra nella Florentina literarum cambii del* 30. *decembre* 1736. *avanti la bon. mem. del fu aud. Filippo Rota la* 18. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano num.* 7. „ ivi „ E converso autem inapplica„ bile fore casui, in quo trahens, vel scribens non est debi„ tor ejus, cui exactionem literarum committit, sed eo uti„ tur tamquam organo mandatario, seu procuratore, ad il„ lum actum exactionis explendæ ad commodum ipsius man„ dantis, absque eo quod deputatur ad exigendum ullum ha„ beat interesse proprium in remissa, itaut figuram gerat „ non procuratoris in rem suam, sed procuratoris meri, ac „ simplicis, sive adiecti exactioni. In hac enim hypothesi „ tractarius, etiam postquam literas acceptavit, ad retardan-

„ dam illarum solutione objicere valet illi adjecto literas
„ præsentanti omnes exceptiones, quibus repellere posset scri-
„ bentem, seu trahentem. „

La ragione di ciò si è, perchè secondo le regole del gius comune l'adietto a riscuotere, o sia il procuratore ad esigere non acquista alcun'azione in proprio dall' accettazione della cambiale, che fra il trattario, *text. in leg. fin. §. Pupillus ff. de verbor. obligat.*, e perciò non può agire contro il trattario accettante, *text. in §. Plane, institut. tit. de inutil. stipulat. in leg. sed etsi filio famil. 7. §. Si mihi ff. de constit. pecun. leg. Quod stipulatus ff. de solut. l. Solvenda ff. de neg. gest.* in conformità dei quali sono entrati in questo sentimento lo *Scaccia §. 2. Glossa 7. num.* 39. „ ivi „ Tertius articulus est, an debitor
„ non solum recte solvat adjecto, ut in præcedenti articu-
„ lo sed possit etiam contentioso judicio invitus ab eo cogi
„ ad solvendum; & *conlcudo negative, quod adjectus non potest age-*
„ *re, quia adiecto nulla est acquisita obligatio &c.* Quare adjectus
„ non potest agere *leg. &c.* Ratio hujus conclusionis est, quia
„ adjecto nulla est acquisita obligatio, impossibile est, ut
„ habeat actionem; quia generatum sine generante non da-
„ tur „ *Mansius consult.* 179. *num.* 27. *Casaregi de commerc. disc.* 33. *num.* 1. *& num.* 12. „ ivi „ Et in terminis literarum cam-
„ bii, in quibus, licet illæ acceptatæ fuerint a solvere de-
„ bente, quæ acceptatio de stylo mercatorum, ut infra no-
„ tatum est, ultra acceptationem mandati de solvendo favo-
„ re literas presentantis &c: attamen, si ille, cui literæ sol-
„ vi debent, non est creditor non potest hujusmodi manda-
„ tarius ab eo cogi ad solvendum, quia non obstante pro-
„ missione, remansit sine actione „ *& disc.* 56. §. 61. *e* 62. *Ansald. de commerc. disc.* 72. *n.* 4. „ ivi „ Siquidem in primis
„ non existimo, quod Paganinus aliam figuram repræsen-
„ tet, quam adjecti solutioni literarum, quas inscripserunt
„ carregæ: unde tantum abest, quod valeat extra causam lite-
„ rarum cambii molestare Marinum; ut neque, si acceptatio
„ fuisset subsequta, posset aliud agere, quam soluti one re-
„ cipere, citra facultatem judicialiter agendi „ *Rota Bononien.*
„ *cor. Barzio dec.* 26. *n.* 1. *e* 9.

Non avendo dunque il portatore maggiori ragioni di quelle del traente suo autore per potere agire contro l'accettante, ne segue che, non essendo questi debitore del traente non può il portatore costringerlo all'adempimento della contratta obbligazione: perchè, essendosi obbligato a favore di quello, da cui non può repetere la sua reintegrazione, ven-

3

4

gono a confondersi le azioni, e a cessare qualunque titolo, per cui poter essere astretto dal traente, e conseguentemente ancora dal portatore, che lo rappresenta; conforme fermano *Mans. consult.* 497. *n.* 16. *vers. prout etiam & num.* 17. *§. Nam ex supra recensita il Casaregi disc.* 56. *num.* 70. *e* 71. *e nel Cambista Instruito cap.* 3. *§.* 33. „ ivi „ Nell' altro caso poi, „ cioè quando Sempronio non è creditore, ma semplice adjetto, o procuratore di Cajo, ha luogo allora l'objezione „ della suddetta correspettività, di maniera, che non avendo il „ suo effetto la rimessa, deve altresì cessare l'accettazione „ della tratta &c.; perchè in tal caso la correspettività viene a partorire il suo effetto tra i medesimi contraenti, „ mentre Sempronio, come procuratore, o adjetto, rappresenta la persona dello stesso Cajo, e così decise la *Rota Florentina presso il Monaco alla dec.* 70.

In terzo luogo finalmente, siccome per la morte del mandante resta revocato il mandato, *leg. inter causas* 26. *ff. mandati, vel contra & leg. mandatum cod. eodem*, e siccome la decozione, o sia morte civile si equipara alla naturale, secondo ciò, che abbiamo provato al num. 4. delle *annotazioni* al precedente *articolo XIII.*, così per la decozione del traente viene a cessare revocato il mandato *ad exigendum* dato dal traente medesimo al portatore della cambiale, *Samminiati consult.* 27. *num.* 11. *Ansald. de commerc. disc.* 5. *n.* 26. „ ivi „ „ mandatum vero procul dubio per subsecutam decoctionem „ ante effectiva solutionem, cum tunc adhuc dicatur res integram, censetur de jure expirasse; nam, etsi ex sensu „ aliquorum mandatum post acceptationem reputetur irrevocabile, & res integra non dicatur quando secuta est acceptatio attamen conclusio hæc procedit quando constat de „ debito scribentis vel credito adjecti, aut de debito ipsius „ mandatarii. „

Da queste premesse ne segue pertanto, che l'adjetto al pagamento, o sia il portatore di una cambiale, che non abbia in quella interesse, non può costringere l'accettante all' adempimento dell'obbligazione contratta con la precedente sua accettazione.

Se però il trattario accettante fosse debitore del traente, deve egli in tal caso depositare l'importare della cambiale in luogo pubblico, per ivi stare a disposizione di chi di ragione.

Imperciochè il portatore come semplice procuratore del traente non può a ciò costringere l'accettante, stante la re-

vocazione tacita del mandato seguita *ministerio juris* per la decozione del fallito traente, o sia mandante: ma come rappresentante il patrimonio del traente, in forza del mandato presunto dal precedente espresso, può benissimo coartare il trattario accettante, nella qualità di debitore del traente, a depositare l'importare della cambiale da esso accettata, per erogarsi a favore di chi di ragione: mandato, che dalla fiducia del traente ad esigere deve *de jure* presumersi anche a quest' effetto utile al di lui patrimonio, secondo ciò, che insegnano *Baldus in leg. Fastus in 12. col cod. de fruct. lit. Alex. in leg. Sæpe num. 24. ff. de rejudicat. Rota Romana in S. Marci pensionis coram Saccato apud Marches. de commis. par. 2. fol. 486. num. 7. & in recent. dec. 156. num. 12. par. 8.*

ARTICOLO DECIMOQUINTO

SOMMARIO.

1. *Il traente anche dopo l'accettazione rimane sempre obbligato a favore del prenditore della lettera.*
2. *Autori, che hanno creduto il contrario.*
3. *Autori, che sostengono questa regola, che è seguitata dai Tribunali.*
4. *Questa regola è prevalsa presso i negozianti, e nel foro, perchè non essendo il contratto di cambio, che un obbligazione del traente a favore del prenditore della lettera, nè riguardandosi l'accettazione per un nuovo contratto, ne segue da ciò, che l'obbligazione del traente è sempre in vigore finchè non è seguito quel pagamento a cui si è obbligato.*
5. *Senza, che gli osti l'atto di fidejussione, che il trattario viene a contrarre con l'accettazione.*
6. *Compete altresì l'esecuzione parata contro il traente per il ritorno.*
7. *Anche per i danni, spese, e interessi.*
8. *E ciò deriva dall' azione* præscriptis verbis.
9. *Nè vi è bisogno di alcuna giuridica interpellazione.*
10. *In Livorno in specie per legge municipale.*
11. *Il portatore può in due maniere ripetere dal traente, e giranti la sua reintegrazione per i danni di una lettera protestata.*
12. *La prima si è quando il prenditore della lettera si contenta di ripetere il danaro sborsato.*

13. *La seconda quando si fa col ricambio.*
14. *Come si liquidi il danno in questo caso.*
15. *Costumi in tali circostanze di diverse piazze.*
16. *Si esamina se il trattario sia tenuto ai danni di diversi ricambj nel ritorno di una cambiale.*
17. *E si stabilisce l'affermativa.*
18. *E ciò perchè chiunque si rivale direttamente contro il suo autore usa del suo diritto.*
19. *Autorità, che convalidano questo sentimento.*
20. *Eccezioni, e repliche.*
21. *Quando viene per necessità il giro delle cambiali per diverse piazze, prima, che giungano al luogo dove deve farsene l'estinzione, non è impensato un tale accidente, nè può ascriversi al prenditore della lettera, ma è dipendente dalla natura dell'atto, che deve riputarsi come tacitamente stipulato.*
22. *E siccome non fà danno, se non che da quello, che fa ciò, che non ha diritto di fare, così non potrà dirsi, che il prenditore della lettera faccia alcun danno alla medesima col circolo, che gli si dà.*
23. *L'autore dei danni cagionati a una lettera protestata per difetto di pagamento è unicamente il traente.*
24. *Ed egli solo deve esserne responsabile.*
25. *Caso, che rende legittimo un duplicato ricambio.*
26. *Cioè quando manca la maniera di fare il ritorno direttamente.*
27. *Altro caso si è quando manca denaro per la piazza ove dovrebbe prendersi la rivalsa.*
28. *Altri casi nei quali i ricambj sono giustissimi.*
29. *Quando il traente rimette la sua tratta ad amico in piazza terza.*
30. *Quando per fondo di una tratta si rimette altra lettera, che non è pagata.*
31. *Quando il traente dà espressa facoltà al prenditore di negoziare la lettera.*
32. *In questo caso è incontrastabile il dovere del traente di sodisfare i danni del ricambio.*
33. *Si confuta l'opinione del* Savary, *e del* Dupuy, *che tengono il contrario.*
34. *Il ricambio deve farsi direttamente sopra il traente allorchè il portatore è l'unico contraente.*
35. *In tal caso il portatore deve prendere la sua rivalsa contro il traente ricambiando solamente per la piazza della sua abitazione.*
36. *E allora ricorrono le regole di equità, che si allegano da quelli, che hanno illustrato l'editto del commercio di Francia.*

37. *E il portatore avendo il comodo di fare il ricambio direttamente sopra la piazza del traente, non avrebbe una giusta ragione per trarre in una piazza terza.*

ANcorchè il trattario abbia accettata una cambiale, il traente rimane sempre obbligato a favore del prenditore della lettera, e de' successivi giratarj fino alla effettiva estinzione della medesima. 1

ANNOTAZIONI.

E' stato preteso da alcuni, che dal momento, in cui il trattario accetta una cambiale, e che perciò si rende debitore di pagare la medesima alla scadenza, restasse liberato il traente da ogni sua ulteriore obbligazione verso il prenditore della lettera, e dei successivi giratarj; sul fondamento, che l' accettazione stia in luogo di pagamento, e che mediante la tratta accettata, siasi fatta una cessione, la quale importi una tacita innovazione, o sia una mutazione di nome di debitore. Così pensarono *Petr. de Ubaldis tract. de duob. fratrib. Carleval. de judiciis tom.* 2. *tit.* 3. *disput.* 6. *num.* 25. *de Passerib. lib.* 3. *quæst.* 4. *num.* 71. *e* 72. *Marquard. de jure mercator. lib.* 2. *cap.* 12. *num.* 74. *& seqq. Stypmanno de jure maritimo part.* 4. *cap.* 8. *num.* 89. *e* 90. e come fanno osservare il *Du Puy cap.* 11. *num.* 1. *Scaccia de commercio & camb.* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 244. *e lo Strick d. disput.* 18. *cap.* 4. *tom.* 7. *num.* 30. *e* 31. ,, ivi ,, ,, Progredimur ulterius contemplaturi quid juris, si in loco ,, solutionis schedulæ cambiariæ a mandatario trassantis quidem acceptatæ, sed antequam hæ exsolutæ, hic rationes ,, conturbet, foroque cedat, cujus tum erit periculum, utrum ,, scribentis, an præsentantis? Posterioris, scilicet præsentantis, esse periculum nonnulli volunt, quos inter *Thomas* ,, *Carleval. &c.*, quia talis acceptatio habetur de stylo mercatorum loco solutionis pœcuniæ; quoniam per acceptationem, ,, seu quasi novationem, novus surrogatus sit debitor, qui ,, cambium exsolvere teneatur, arg. *leg.* 26. §.2. *ff. Mandati.* ,, 2

Questa opinione però *recessit ab aula*, ed è rancidissima a segno di sapersi appena, che vi sia stato Dottore, che abbia potuto sostenerla; e la contraria, quella cioè, che accorda il regresso al possessore della lettera contro il traente in caso d' inadempimento, come quello, che deve considerarsi sempre obbligato fino all' estinzione della tratta, e quella tale opinione, che è unicamente conosciuta nel foro, e fra i 3

mercanti, presso dei quali è un assioma, non che una semplice regola, *Bald. cons.* 348. *vers. Considera interdum*, & *num.* 4. *vers. Finaliter dico*, *Spada consult.* 222. *lib.* 2. *num.* 1. *e* 3. *Mansius consult.* 19. *num.* 5. 6. *e* 7. *Franck. insitut. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. §. 19. „ ivi „ Attamen, acceptatione facta, non liberatur trassans, nec cœteri, qui ex cambio tenentur, etiamsi acceptans provisionem acceperit, aut præsentans se pœcuniam inter accepta relaturum scripserit „ *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 4. §. 37. „ ivi „ Neque tamen ideo, quia trassatus literis cambiales acceptavit, trassans illico liberatur si sequuta non sit ipsa solutio. Hic, si acceptans ante solutionem foro cedat, præsentans regressum habet adversus trassantem, vel indossantem „ & *cap.* 6. §. 7. *Constantin. ad Statut. urbis adnot.* 26. *artic.* 3. §. 150. 151. 152. „ ivi „ Quia quandoque decoctio procedit in mercatore, cui scribuntur literæ cambii, hinc breviter notandum hic, quod scribens, tenetur restituere summam ab ipso receptam, pro qua dedit literas cambii, si mercator, cui illæ directæ sunt, fiat decoctus ante illarum solutionem; cum scribens nunquam liberetur, quousque literæ non fuerint ab eo, cui directæ sunt, completæ per effectivam solutionem *Baldus* &c. quod est comunis opinio, & quod ita ex diuturna consuetudine servatur inter mercatores *Rot.* &c. „ *Poitièr du Contract de change chap.* 4. §. 2. *num.* 59. *e* 62. *Stryck. loco cit. cap.* 4 *num.* 32. „ ivi „ sed verior, ac receptior est illorum sententia extimantium scribentem non prius liberari, quam subsecuta actuali pœcuniæ numeratione „ *Phoonsen les loix & coutûmes du change chap.* 10. §. 20. „ Bien que celui, sur qui una lettre de change est tirée, l'ait accéptée, le tireur demeure toûjours engagé et obligé „ & *chap.* 20. §. 2. *Du Puy cap.* 11. §. 2. „ ivi „ Ma l'opinione contraria, che il traente non è liberato per tale accettazione, e che egli resti obbligato fino all' attual pagamento, prevale all' altra, essendo stato così giudicato nei più celebri Tribunali „ *Scaccia de commerc. & camb.* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 322., ove attesta esser questa non solo una regola generale, ma altresì una consuetudine particolare della piazza di Genova, *Torre de cambiis disp.* 2. *quæst.* 13. *n.* 9. & *disput.* 3. *quæst.* 12. *n.* 13. *Ansaldo de commerc. disc.* 1. *n.* 8. *e* 9. *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3. *n.* 54. „ ivi „ Ho fatto vedere, che lo scrivente non è mai liberato dal debito, se non dopo, che l'accettante abbia effettivamente pagata al presentatore della lettera la rimessa „ & *de commerc. disc.* 48. *num.* 1. &

disc. 51. *num.* 8. *& disc.* 58. *num.* 2. *& disc.* 190. *num.* 16. 17. *e* 18. *Rota Genuæ dec.* 2. *num.* 9. ,, ivi ,, tertio dicebant, quod
,, cum appareret per protestationem factam per illos Valentiæ
,, dictæ literæ cambii, quod solutio non fuit facta, ipsi Bar-
,, nabas, & Socii non erant liberati, licet remissam fecerint;
,, quia ita demum sunt ab obligatione dissoluti, si litera ef-
,, fectum habuerit ,, *& dec.* 8. *num.* 17. *e* 18. *Mastrillo dec. Neap.* 221. *num.* 17. *Rota Romana dec.* 217. *num.* 1. *e* 2. *ove l' adden. num.* 9. *coram Gregorio XV. dec.* 250. *num.* 1. *coram Dunozett. sen. dec.* 54. *num.* 1. *coram Celso & dec.* 68. *num.* 50. *coram Ansaldo* ,, ivi ,,
,, Quin etiam in hoc casu, quia solent literæ protestari, seu
,, redire protestatæ, ubi non sequatur illarum solutio, &
,, adimplementum, refundenda quoque sunt super bonis scriben-
,, tis, seu datoris literarum, damna, & interesse passum ab
,, adiecto; nam, ut examinat practicus & doctus *Torre de camb. disput.* 2. *quæst.* 13. *num.* 9. *& seq.*, quoties literæ non im-
,, plentur per solutionem ejus, cui dirigebantur, ex tali de-
,, fectu, seu carentia perfectionis insurgit jus, & actio agen-
,, di pro eodem cambio contra datorem literarum ad instar
,, emptionis, in qua, re non tradita, datur actio ex empto ,, *Caprar. dec.* 65. *num.* 3. *& in recent. dec.* 679. *num.* 2. *part.* 1. *dec.* 334. *num.* 6. *part.* 5. *& dec.* 213. *num.* 3. *e* 4. *part.* 16. *& Rota Florentina coram de Comitibus dec.* 41. *num.* 17. *e nella Florentina literarum cambii del* 30. *dicembre* 1736. *avanti il fu sig. anditor Filippo Rota riportata in ordine la* 18. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano num.* 38. ,, ivi ,, Unde ante sequutam effectivam solutio-
,, nem scribens, vel cedens regulariter non liberatur ,, *nella Florentina literas cambii del* 30. *settembre* 1779. *avanti l' illustriss. sig. Auditor Gio: Battista Gaulard. §. Portando &c. e nella confermatoria del* 13. *settembre* 1780. *avanti il primo turno rotale a relazione dell' illustriss. sig. Auditor Giuseppe Vernaccini al §. E per vero dire &c., nella Liburnen. assecurationis super compensatione del settembre* 1766. *avanti l' illustrissimo, e clarissimo sig. Cavaliere Auditore, e dipoi degnissimo Senatore Alessandro Luci, la* 41. *del tom.* 4. *del Tesoro Ombrosiano num.* 24., *nella Liburnen. literarum cambii del* 28. *giugno* 1686. *num.* 10. *avanti la b. m. del fu Auditor Enea Cavalcanti in lib. motiv. unius iudicis* 119. *fol.* 271., *e riportata nel tom.* 5. *del Tesoro Ombrosiano in ordine la* 18.

La ragione, per cui questa seconda, anzi che la prima opinione è prevalsa presso i negozianti, e nel foro, quella si è, perchè, non essendo il contratto di cambio, che un' obbligazione, che si assume il traente a favore del prenditore della lettera, o sia del dator del denaro, di fare al medesimo

pagare in un dato luogo una certa determinata somma; nè riguardandosi perciò l'accettazione per un nuovo contratto, ma semplicemente una parte, e conseguenza del primo contratto fra il traente, e il prenditore della lettera; e così il trattario, che come un semplice procuratore del traente ad eseguire la convenzione consistente nel pagamento dell' importare della lettera; ne segue da ciò, che l' obbligazione del traente è sempre in vigore, e sussistente, finchè non è adempito quel pagamento, di cui si è egli assunto l' obbligazione. Perlochè la tradizione della lettera si considera dai DD. come fatta *pro solvendo*, *& non pro soluto*, conforme, esaminando questa teorìa, e seguendo il testo espresso nella *leg. Si literarum* 23. *cod. de solution.*, hanno concordemente stabilito *Scaccia* §. 2. *Glossa* 5. *n.* 323. ,, ivi ,, Ratio meo judicio, quare debitor cambii, qui scripsit literas, remaneat adhuc ,, obligatus est, quia illa acceptatio non est novus contractus inter ipsum acceptantem, & creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus literarum cambii; ,, neque creditor acquiescit acceptationi, nisi quatenus sequatur solutio *de' contanti*: Unde cum creditor non habeat ,, fidem de prætio literarum acceptatarum, non liberat suum ,, debitorem: Sicut enim is qui vendit, non habita fide de ,, prætio, retinet dominium rei venditæ pœnes se §. *Venditæ instit. tit. de rerum divisione*, *Baldus in leg. si donationis cod. de contrah. emption.*; ita quoque creditor, qui acceptanti literas non habet fidem de solutione, non liberat suum debitorem ,, *Episc. Rocca disput. jur. select. cap.* 93. *num.* 21. ,, ivi ,, ,, Inspecta enim receptissima sententia, mercator scribens ,, literas numquam liberatur, nisi literis acceptatis & completis & actualem solutionem, cum censeantur susceptæ ,, pro solvendo, non autem pro soluto, & quatenus solutio ,, sequatur, & non alias, neque per dationem eorundem aliqua dicitur inducta novatio, aut delegatio ,, *Du Puy cap.* 11. §. 3. ,, ivi ,, E la ragione di quest' opinione si è, perchè ,, l' accettazione non è nuovo contratto fra l' accettante, ed ,, il presentante, al quale deve essere fatto il pagamento, ,, ma è una parte del primo contratto della lettera di cambio, perchè il presentante non riceve l' accettazione, se ,, non che colla condizione, che ne debba seguire il pagamento; dal che ne segue, che il presentante, non seguendo assolutamente la fede dell' accettazione della lettera, ,, il traente primo debitore non è altrimenti liberato ,, *Strych. d. disput.* 18. *cap.* 4. *num.* 34. ,, ivi ,, Proinde acceptatio facta

„ non est novus contractus inter acceptantem, & creditorem,
„ cui facienda est solutio, sed est pars contractus literarum
„ cambii celebrati inter istum, & mandantem; nec credi-
„ tor acceptationi acquiescit, nisi secuta reali satisfactione:
„ Quin non pro solutis, sed pro solvendis, atque cum hac ta-
„ cita conditione præsentans videtur accepisse literas, ut, nisi
„ solvantur, tradens maneat adhuc dum obligatus „ *Constant. ad Stat. urb. adnot.* 26. *artic.* 3. *num.* 152. „ ivi „ Necenim per
„ solam dationem literarum inducitur aliqua delegatio ac no-
„ vatio, nisi literis acceptatis, & completis per effectivam so-
„ lutionem „ *Casaregi de comm. disc.* 58. *n.* 4. „ ivi „ E la ragio-
„ ne è questa, perchè tanto de jure, che per stile universale
„ de' mercadanti s' intende, che il datore delle lettere di
„ cambio, o il girante sin da principio se ne faccia debito-
„ re, a favore di chi le riceve, e così non rimanga mai li-
„ berato, se non quando sono pagate, e compite „ *Rota Romana nella Romana literarum cambii del primo dicembre* 1724. *coram Ratto apud Casaregi in discr.* 190. *de commerc. num.* 19. „ ivi „
„ Ea præsertim juridica, & fundamentali ad stipulante ra-
„ tione, quia hujusmodi literæ, giratæ, al ęquæ similes schæ-
„ dulæ, quæ a mercatoribus, recipiuntur, nunquam censentur
„ datæ ac respective receptæ pro soluto, sed pro solvendo
„ in modo, ut si debitor tractam non adimpleat, semper
„ competat regressus adversus trahentem, seu scribentem „
d. Rota Romana coram Buratto dec. 486. *num.* 2. *coram Celso dec.* 54. *num.* 2. *coram Ludovisio dec.* 217. *num.* 1. *e* 3. *& in recent. dec.* 47. *num.* 2. 3. *& seq. & Rota nostra Florentina coram de Comit. dec. Florentina* 41. *tom.* 1. *num.* 18. *e* 19. „ ivi „ Siquidem ra-
„ tio, propter quam decoctio debitoris cedit damno ejus, qui
„ scripsit literas cambii, ea est, quia hujusmodi literæ, gi-
„ ratæ, aliæque similes schædulæ, quæ a creditore recipiun-
„ tur, non censentur datæ, & respective receptæ pro soluto,
„ sed pro solvendo: Adeout si debitor tractam non adim-
„ pleat, is, qui schedulam recepit, regressum habeat contra
„ tradentem, *Baldus &c.* Et ob id per acceptationem litera-
„ rum facta ab eo, cui directæ sunt, non inducitur libera-
„ tio scribentis, nisi secuta solutione, & interim acceptans
„ pro fidejussore habetur. „ E' quì il dottissimo *auditor Conti* convalida questa proposizione con una numerosa serie di autorità, e decisioni di diversi Tribunali, come di *Genova, Napoli, e Roma*; e finalmente nella *Florentina Literar. in cambii del* 30. *decembre* 1736. *avanti la buona mem. dell' auditor Filippo Rota, la* 18. *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano num.* 37. „ ivi „ Et ra-

„ tio *est*, quia in dubio nomen debitoris, & signanter illud
„ expressum in literis cambii, censetur a creditore literas
„ recepiente acceptatum pro solvendo, & non pro soluto. „

Senza che la qualità di fidejussore, che assume il trattario coll'accettazione, nè l'obbligazione *de constituta pecunia* che in quell'atto contrae a favore del possessore della lettera, possa giovare a sgravare il traente dalla primitiva sua obbligazione: perchè, se si parla della qualità di fidejussore, è cosa indubitata, che l'accessione di un fidejussore non libera dall'obbligazione qualsisia principale obbligato, secondo il testo nella *l. Si mandato* 14. *ff. de fidejus. & in leg. Reos principales* 23. *cod. de fidejussor. & mandator*, seguendo i quali, hanno così fermato *Gabriel. consil.* 155. *num.* 5. *lib.* 1. *Mans. consult.* 19. *num.* 5. *Perron. apud eumdem consult.* 666. *num.* 7. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7 *num.* 2382. *Paschal. de virib. patr. potestat. part.* 1. *cap.* 8. *num.* 71. *Carleval. de judiciis tom.* 2. *lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 6. *num.* 24. e nella subietta materia *Strich. disput.* 18. *tomo* 7. *cap.* 4. *num.* 32. „ ivi „ Cum acceptans per acceptatio-
„ nem reputetur fidejussor & si fidejussor promittat, & non
„ principalis, nullatenus liberatur transcribens „ la *Rota nostra nella Florent. literarum cambii del* 30. *decembre* 1736. *avanti l' audit. Rota la* 18. *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano num.* 33. & *seqq.* „ ivi „ Quando quidem sive consideremus D. Franci-
„ scum Carnesecchi post acceptatas literas cambii tamquam
„ fidejussorem domini Petri Pauli (traente) ut censet *An-*
„ *sald. de commerc. disc.* 3 *num.* 13. sive tamquam reum con-
„ stitutæ pecuniæ, *Rocca &c.*; utroque casu verum est quod
„ per susceptam hanc obligationem a D. Carnesecchi libera-
„ tus non fuit dominus Petrus Paulus scribens ab obligatio-
„ ne & debito erga D. Senatorem ejus fratrem (prendito-
„ re della cambiale), sed nihilominus remansit principalis
„ debitor, ut de datione fidejussoris, quod non liberet prin-
„ cipalem, tradunt *Gabriell. &c.* „ nè molto meno per la qualità dell'obbligazione, che si assume l'accettante, *de constituta pecunia*, secondo il testo espresso nella *leg. Ubi quis* 28. *ff. de constitut. pec.* „ ivi „ Ubi quis pro alio constituit se so-
„ luturum, adhuc is, pro quo constituit, obligatus manet „ *Perron. apud Mansium d. consultat.* 666. *num.* 7., *e l'allegata dec.* 18. *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano n.* 36.

Quest'azione di regresso è poi così privilegiata a favore del possessore della lettera, che quelle medesime prerogative, che le leggi hanno accordate al medesimo contro l'accettante, le hanno eziandio accordate contro il traente nel

caso di ritorno, *Gratian. discept.* 569. *num.* 25. *Marquard. de jure mercator. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 60. *Scaccia de commerc. & camb.* §. 7. *Glossa* 4. *num.* 1. *de Luca de cambiis disc.* 22. *n.* 2. „ ivi „ Et quatenus pertinet ad primam, dicebam non esse dubitandum de regula super competentia viæ executivæ, quæ „ ex magis communi, & ubique recepta Doctorum opinio- „ ne, competit pro literis cambii, non solum contra man- „ datarium acceptantem *sed etiam contra scribentem in casu regressus ob illarum non implementum*; *cum de communi omnium Europæ Tribunalium consuetudine ratione commercii id receptum sit* „ *Ansald. de commerc. disc.* 77. *num.* 7. „ ivi „ Quod autem competat „ adversus Antonium via executiva, manifestum est, cum ipse „ consignaverit Laurentio, & Nicolao quasdam literas cam- „ bii directas Januam, Marsilias, & Civitatem Gadicensem: „ unde eisdem literis ibidem protestatis ab eis, quibus erant „ directæ ob carentiam crediti, seu effectuum ejusdem An- „ tonii, intrare procul dubio viam executivam, quæ favore „ commercii non minus pro literis cambii tribuitur contra „ mandatarium acceptantem, *quam contra scribentem in casu non* „ *implementi, seu regressus, & protestationis, notorium est, & habe-* „ *tur decisum* „ *Rota Rom. coram Othobono dec.* 118. *num.* 5. *coram Bich. dec.* 481. *num.* 21. *coram Ludovis. dec.* 217. *num.* 2. *e* 3. *coram Caprara dec.* 65. *num.* 4. „ ivi „ Nec fuit suspicatum de „ competentia viæ executivæ, quia commissio Spinulæ, di- „ recta fratribus del Rosso, *di farne accettazione, e pagamento a* „ *suo tempo*, cum expresso mandato *di prendere vostro rimborso da* „ *noi in fiera prossima di Apparizione*, non secuta in feriis reimbur- „ satione promissa, imo redeuntibus absque effectu literis, „ & cum protestu, intrat regressus adversus scribentem ad „ formam mandati de reimbusando a se ipso, cum refectio- „ ne damnorum, & interesse, pro quibus competit via exe- „ cutiva „ *coram Ansaldo dec.* 68. *num.* 49. „ ivi „ In his nam- „ que terminis utique non video, quod Doctores de hac num- „ mularia materia tractantes aliam impartiantur actionem „ ad commodum adjecti, seu recipientis prefatas literas, con- „ tra scribentem, nisi viam, seu mandatum executivum gi- „ ro restitutione pretii, pro qua idem adjectus literas a scri- „ bente obtinuerat „ *Et Rota Florentina nella citata Liburnen. assecurationis super compensatione del settembre* 1766. *avanti il clarissimo sig. Senatore Cavaliere Alessandro Luci, la* 41. *del tomo* 4. *del Tesoro Ombrosiano num.* 24. „ ivi „ Quando essi avevano la „ strada libera, ed espedita di ottenere dai Velixander traen- „ ti la loro rilevazione per dette cambiali protestate col pri-

„ vilegio ancora della strada esecutiva „ *nella citata Florentina literar. cambii del* 30. *settembre* 1779. *coram Goulard al* §. *Portando &c.* „ ivi „ Portando un gran vantaggio al pubblico
„ commercio il pronto pagamento delle cambiali, è stata sa-
„ viamente per tutte le piazze mercantili stabilita la con-
„ suetudine, che abbiano queste l'esecuzione parata contro
„ il trattario, nel caso che siano dal medesimo accettate, o
„ *contro il girante nel caso del legittimo ritorno di esse* „ *e nella confermatoria del* 13. *settembre* 1780. *coram Vernaccini* §. *e per vero dire &c.* „ ivi „ E per vero dire è principio incontrovertibile,
„ che per il pagamento delle cambiali, tanto contro il trat-
„ tario, nel caso che le abbia accettate, *quanto contro lo scri-*
„ *vente, o girante, nel caso che ritornino non adempite, ha luogo la*
„ *via esecutiva*, e ciò non solo secondo la generale consuetu-
„ dine di tutte le piazze mercantili, di cui, oltre gli allega-
„ ti nella precedente *decisione* §. *Portando &c.*, attestano anco-
„ ra *l'Ansaldo de commercio disc.* 77. *num.* 7. *Rota Bononien. apud*
„ *Urceulum de transact. quæst.* 40. *num.* 24. *Rota Rom. in recentior.*
„ *dec.* 334. *num.* 1. *e* 2. *part.* 5. *tomo* 1., ma più precisamente
„ in forza delle leggi particolari, con le quali si procede
„ nei nostri Tribunali, essendo sopra di ciò litterale la dis-
„ posizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2. *rub.* 8., e quella
„ della riforma dell'anno 1613., l'una e l'altre estesamente
„ riportate nell'antecedente decisione §. A render viepiù va-
„ lida &c. „

Nè al proprietario della cambiale compete solo il regresso col benefizio della via esecutiva contro il traente per il rimborso dal prezzo della lettera ad esso da questi ceduta, come abbiamo sin quì provato; ma gli compete ancora il diritto di farsi unitamente reintegrare dei danni, che sono ad essi derivati dall'inadempimento della lettera, quali sono le spese di protesti, porti di lettere, gl'interessi mercantili sopra la somma non pagata daldì, incui doveva seguire il pagamento, sino a quello, in cui effettivamente succeda, oppure i danni, che potessero esservi nel cambio nell'occasione della rivalsa, che chi pagasse per onor di firma dovesse prendersi sopra il possessore della cambiale, provvisioni &c., essendo in arbitrio dell'Attore o il prendere gl'interessi, o il farsi pagare i danni del ritorno; purchè sempre si verifichi la refezione del danno emergente, e del lucro cessante. *L'azione præscriptis verbis* dalle Leggi Romane stabilita a soccorso di quei contraenti, che ottengono la promessa di un fatto, è quella, che somministra al possessore di una cambiale

il diritto alla refezione dei danni, conforme, seguendo la risposta del Giureconsulto *Paolo*, stabilì la *leg. naturalis* 5. *ff. de præscriptis verbis, & in factum actionibus* §. 2. „ ivi „ In qua „ actione (che nasce appunto dal contratto di cambio contro quello dei contraenti, che non adempisce la pattuita „ promessa) „ id veniet, non ut reddas quod acceperis, sed „ ut damneris mihi quanti interest mea illud , de quo „ convenit accipere „ e perciò , seguendo questa legge, e la *Legge arbitraria* 2. *e la leg. Non ubique* 3. *ff. de eo, quod certo loco dari oportet*, *ove il Voet num.* 6. hanno stabilita questa regola nella subietta materia *il Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. §. 6. „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem „ primi cambii cum usuris, omnique interesse , ex conven- „ tione, vel arbitrio Judicis determinando, adeoque non mo- „ do damno emergente, sed & lucro cessante celerrime fa- „ ciendam „ *Poonsen cap.* 20. §. „ ivi „ Le tireur, ou l'endos- „ seur d'une lettre de change révenue avec protest faute de „ paiément, est obligé de donner à celui, qui en a payé la „ valeur, ou au porteur de la lettre, une entiere & prompte „ satisfaction: *c'est à-dire* de lui rembourser la valeur avec „ l'augmentation de rechange, des fraix du protest, & de la „ commission, & cela aussi-tot que le dit porteur lui présen- „ te la lettre de change avec le protest, pourvû toutefois „ que le protest ait été fait dans le temps convénable dans „ la place, ou la lettre étoit payable „ *Poitiér du contract de change chap.* 4. §. 2. *num.* 62. „ ivi „ Le second chef d'obli- „ gation, que contracte par ce contract de change le tireur „ envers le donneur de valeur, est l'obligation des domma- „ ges, & intérêts ou donneur de valeur, & défaut de paye- „ ment de la lettre à son échéance, ou de la restitution de „ ce, qui a été donné par la lettre au choiz du donneur de „ valeur „ *Du Puy cap.* 3. §. 35. „ ivi „ E benchè la lettera „ di cambio non sia pagata, e che ella sia protestata, il „ contratto di cambio è nonostante buono, e valido, *perchè* „ quello, che ne ha data la valuta, ha un'azione per rilie- „ vo di tutti i suoi danni ed interessi di cambio e ricambio, „ nel medesimo modo, che nella compra e vendita „ *Casaregi de commerc. disc.* 59. *per tot.*, *e singolarmente* §. 5. „ ivi „
„ Premesso ora tutto ciò, si deve certamente concludere , „ che li sigg. Vitali &c. non possono in modo alcuno pre- „ tendere la rescissione del contratto di cambio con repe- „ tere la medesima somma, o denaro pagato al sig. Morganti „ in Livorno per la valuta delle lettere, ma sono obbligati

„ a procedere per via di ritorno, il quale in sostanza non
„ importa altro, che una vera e giusta misura introdotta
„ generalmente dalli mercanti per il refacimento di tutti i
„ danni, spese, ed interessi al remittente, nel caso che non
„ gli siano compite le lettere di cambio „ *Turre de cambiis*
„ *disput. 2. quæst. 13. num. 10.* „ ivi „ Sane prætereundum
„ non est, in proposito hujus elevationis protextum, extra
„ omnem quæstionem esse, per hunc actum protestationis
„ oriri nedum actionem contra datorem literarum ad quan-
„ titatem, de qua in literis cambii, *sed etiam ad justum inte-*
„ *resse*, ob non factam solutionem in loco, ac tempore de-
„ stinato „ *&* §. 12. *e* 13. *Rot. Rom. dec.* 68. *coram Ansaldo n.* 50.
„ ivi „ Quin etiam in hoc casu, quia solent literæ protestari,
„ seu redire protestatæ ubi non sequatur illarum solutio *& adim-*
„ plementum, refundenda quoque sunt super bonis scribentis,
„ seu datoris literarum, damna, & interesse passum ab adjecto,„
& Rota Florentina nella Liburnen. literarum cambii 3. *martii* 1665. *cor.*
bon. mem. aud. Cordella la 15. *del tomo* 4. *del Tesoro Ombrosiano num.* 14.
„ ivi „ Condemnavimus vero dictos reos ad damna, & in-
„ teresse, quia cum solutio dictarum literarum esset desti-
„ nata certa die, & loco post moram debere totum id, quod
„ creditores intererat solutionem fuisse factam suo loco &
„ tempore, sive simus in creditore stricti juris *leg.* 2. §. *ult.*
„ *ff. de eo, quod certo loco leg. Si calendis ff. de rejudic.*, sive ex
„ contractu bonæ fidei *leg. Nummis ff. de in lit. juran. leg.* 7. *ff.*
„ *De eo quod certo loco Leotard. de usuris quæst.* 83. *num.* 14. *cir-*
„ *ca med.* „

Senza che, per assicurare la refezione dei danni e degl' interessi, sia necessario alcun atto giudiciario, o formale di dimanda, o sivvero d' interpellazione, o di costituzione in mora, perchè il solo protesto solito e necessario fra i mercanti è quello, che costituisce in mora il debitore della Cambiale, sia qualsivoglia quello, che debba esserlo: perchè, secondo le regole del *gius comune* essendo il protesto una dichiarazione di animo di volere acquistare, non che conservare i diritti, che possono competersi al solo oggetto di evitare i danni; deve perciò quest' atto riguardarsi come sufficiente a meritare la giusta refezione dei danni, particolarmente fra i negozianti, fra i quali si procede *de bono, & æquo, & sola facti veritate inspecta*, conforme dicono i Dottori, e conforme, dopo aver ottimamente esaminato un simile dubbio, decise la *Rota nostra Florentina* nella citata *Liburnensis literarum cambii coram Cordella del* 3. *Maggio* 1665. §. 16. 17. *e* 18.

„ ivi „ Nec poterat dici dicta damna, & interesse non fuis-
„ se petita, quia per protestationem judicialiter factam de
„ damnis, & interesse satis dicebantur petita; cum protesta-
„ tio sit animi nostri declaratio juris acquirendi, conservan-
„ di, vel damnum depellendi causa facta, *cap. consult. de reg.*
„ *jur. leg. Si duo §. Cum inquilinus &c.*; quod fuit coram Judice
„ protestatum de damnis, & interesse, declaravit actor vel-
„ le dicta damna, & interesse, quod potissimum sufficere
„ debeat in causis mercatorum, in quibus proceditur, sola fa-
„ cti veritate inspecta, absque libello, & quoquomodo de-
„ clarata appareat actoris voluntas, & de bono & æquo
„ *Menoch. de arbitrar. quæst.* 51. *num.* 2. *Thesaur. dec.* 166. *num.* 7.
„ *Franck. dec.* 303. *num.* 3. *Rot. Januen. dec.* 23. *num.* 15. *Rot. Ro-*
„ *man. decis.* 641. *in fine part.* 1. & *decis.* 395. *num.* 12. *part.* 5.
„ *recent.* „

In *Livorno* poi, specialmente perchè è stato così precisa-
mente disposto con ordine Sovrano nell' aggiunta fatta nel 6.
marzo 1682. al capitolo 1. del 1674. „ ivi „ Al capitolo pri- 10
mo delle lettere di cambio. E fatto il protesto, ne corra l'
„ interesse al debitore di mezzo per cento il mese senza al-
„ tra interpellazione, e senza alcun pregiudizio al creditore,
„ quale possa nonostante astringere il debitore, come di ra-
„ gione „

Per bene intendere in qual forma possa, e debba con-
tenersi un Possessore per ripetere i danni di una cambiale, 11
che non sia pagata alla scadenza, non sarà inopportuno l'
avvertire quì, che in due maniere può farsi questa repeti-
zione, e reintegrazione respettiva.

La prima può succedere allorchè il remittente, o il por-
tatore, non avendo altrimenti una precisa necessità di ave- 12
re la somma cambiata nel luogo, ove doveva estinguersi la
cambiale, domanda al traente, o datore della lettera la re-
stituzione della somma pagatagli per l'acquisto della cambia-
le. In questo caso il portatore predetto non solo ha diritto
di repetere la stessa somma sborsata per l' acquisto della let-
tera, ma di più le spese del protesto, porti di lettere,
e l'interesse mercantile sopra dette somme *Franck. lib.* 1. *sect.*
4. *tit.* 11. §. 11. „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem
„ primi cambii cum usuris, omnique interesse, ex conven-
„ tione, vel arbitrio Judicis determinando, adeoque non mo-
„ do damno emergente, sed, & lucro cessante celerrime
„ faciendam „ *Poitièr du contract. de change chap.* 4. *art.* 2. §.
63. *Du Puy cap.* 15. §. 3. „ ivi „ Il primo si è, che può ag-

" giungere alla somma principale le spese del protesto, fino
" a quello dell'attual pagamento; perchè gl'interessi in ma-
" teria di lettere di cambio sono dovuti dal giorno del pro-
" testo, ancorchè non ne abbia fatta istanza in giustizia."

La seconda si è quando la lettera ritorna col ricambio del denaro e questo succede, perchè il possessore della lettera per l'effetto di supplire all'impegno addossato in cor-
13 respettività, o sivvero per riavere effettivamentente quel denaro, che gli era stato promesso colla tradizione della lettera, prenda in quella piazza, ove doveva ricevere il pagamento, una somma corrispondente a quella, che doveva ricevere, e per tal somma fa tratta sopra il suo remittente. In questo caso il danno si riduce 1. al pagamento della somma,
14 che secondo il cambio corrente corrisponde all'importare di quella, che doveva esser pagata dal trattario, e per avere la quale è convenuto far tratta, e cedere la propria lettera sopra il remittente; 2. le spese del protesto; 3. la provvisione dovuta al portatote sopra la tratta, che fa; 4. la senseria, che paga al sensale di cambj, perchè gli trovi l'esito di quella tratta. *Du Puy dict. cap.* 15. §. 2. " ivi " Il secondo
" rimedio si è, che il presentante pigli del danaro a cambio,
" e che dia una lettera di cambio pagabile nella medesima
" città, ove quella protestata fu tratta; ed in questa, che egli
" trae, vi comprenda primieramente la somma principale del-
" la lettera, della quale esso era il presentante: secondaria-
" mente le spese del protesto; in terzo luogo la provvisio-
" ne; quarto la senseria occorsa; e in quinto luogo il prezzo
" del nuovo cambio. Per spiegazione delle quali cose sarà
" bene il portare un esempio §. 6. Si supponga che la lette-
" ra di cambio, protestata per mancanza di pagamento, fos-
" se di lire 4000. tratta di Lione, e pagabile in Parigi; che
" le spese del protesto siano una lira, e dieci soldi; che la
" provvisione a un terzo per cento sia lire 13.6.8.; che la sen-
" seria a un ottavo percento importi cinque lire; e che il prez-
" zo del nuovo cambio, o sia ricambio, a mezzo per cento per
" gli pagamenti più prossimi, ascenda a sessanta lire, cinque
" soldi, e dieci denari. Tutte queste somme unite insieme
" fanno lire 4080. 2. 6., della qual somma farà una lettera
" per il ritorno in quella protestata. " *Poitiér du contract. de change cap.* 4. §. 6. *n.* 64. " ivi " Celui qui a fourni la lettre
" de change, doit quelque fois rembourser le rechange à ce-
" lui, a quì il l'a fournie. Pour sçavoir ce que c'est que *ce*
" *rechange*, il faut observer que celui à qui la lettre a été

„ fournie, peut en cas de réfus de payément de la lettre „ aprés avoir fait son protest, prendre d'un banquier du lieu, „ oú la lettre étoit payable, une somme d' argent pareille „ à celle porté par la lettre, qui n' a pas été acquittée, & „ donner à ce banquier, en échange de l'argent qu'il reçoit „ de lui, une lettre de change de cette somme tirée a vue „ sur celui, qui lui avoit fourni la sienne, ou sur quelque „ autre personne; si pour avoir cet argent en échange de „ cette lettre il a payé à ce banquier une droit de change, „ parce que l'argent alors gagnoit sur les lettres, ce droit „ de change qu'il a payé a ce banquier pour avoir l'argent, „ dont il avoit besoin, est ce qu'on appelle le *rechange*, dont „ il doit être remboursé par celui, qui à fourni la lettre, „ dont on lui a refusé le payement „ *Phoonsen cap.* 20. §. 2. „ ivi „ Le tireur, ou l'endosseur d' une lettre de change „ revenue avec protest faute de payément, est obligé de „ donner à celui, qui lui en a payé la valeur, ou an por- „ teur de la lettre, une entiere & pronte satisfaction: c' est- „ a-dire *de lui rembourser la valeur avec l' augmentation du rechan-* „ *ge; des fra x du protest, & de la commission* „ *Franck. instit. jur. camb. l.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. §. 22. „ ivi „ Ex quo sequitur, etiam „ recambium solvendum esse, quoties propter cambium non „ solutum revera quacumque ratione initum fuit „ *&* §. 15. „ ivi „ Expensæ, propter deficiens adimplementum factæ, „ omni casu restituendæ sunt; veluti quæ in protestationem, „ ac nuncios, aut necessarium iter erogantur „ *&* §. 17. „ ivi „ „ Proxeneticum peti non potest, nisi recambio facto ex quo „ debetur semel, ac toties quoties recambium per plura lo- „ ca iteratum præstandum dixi. „

In *Francia* per legge Sovrana si osservano regole totalmente uniformi a quelle stabilite di sopra, in conformità dei §§. 4. 5. 6. e 7. del tit. 6. *dell'ordinanza di Luigi XIV. del marzo* 1673. 15

Lo stesso si osserva in *Augusta* in esecuzione del §. 8. *dell'ordinanza del cambio di quella piazza* „ ivi „ En huitierme lieu, „ si une lettre de change revient à Protest faute de payè- „ ment, le tireur sera obligé d'en restituer incontinent la „ valeur reçûe au donneur, avec les fraix, & le rechange, „ comme il revient a droiture, de lui donner caution du „ montant le même jour, ou de prendre avec lui les mesu- „ res qu'ils trouveront à propos: ou le porteur pourra s' en „ prendre au tireur, & à l'accépteur, & les traiter tous „ deux comme debiteurs jusqu'à ce qu'il soit remboursé de

„ la valeur de la lettre de change par l'un, ou par l'au-
„ tre. „

Nella piazza di *Breslavia* è pure accordato lo stesso diritto al portatore, secondo il §. 14. dell'*ordinanza del cambio* del 28. Novembre 1672. „ ivi „ Lorsque quelqu'un aura pris de
„ l'argent, & fourni une lettre de change, qui ayant été
„ envoyée à l'accèptation reviendra avec protest, le fournis-
„ seur sera obligé d' en rembourser incessament le capital
„ avec les fraix, dommages, & interets au crediteur. „

Non diverso è il costume, che si pratica nella piazza di *Danzica*, in conformità del §. 28. dell'*ordinanza del cambio* per quella Città, fatta per pubblico decreto del 8. marzo 1701. „ ivi „ Lorsqu'une lettre de change, aprés l'avoir ac-
„ ceptée, n'est pourtant pas payée au jour de l'échéance, &
„ que le protest en a été douement fait, le porteur ou créan-
„ cier a son recours en prêmiere lieu contre le dernier En-
„ dosseur, de qu'il à reçû la lettre, & si cet endosseur ne
„ le satisfait pas, il se pourvoira contre l'endosseur, qui le
„ precéde immediatemente en cas qu'il ait du credit, & soit
„ en état de payer, & il continuera à remonter de même,
„ à moins de quelque nouvel ordre venu exprés sur ce su-
„ jet, pour retourner jusqu'au donneur de la lettre, & exi-
„ ger de lui le payément du capital, le dédommagement &
„ les intèrêts, suivant le cours du change, au tems que la
„ lettre a été renvojée; & en cas de réfus de payement, pro-
„ céder par execution contre lui, & ses cautions, bien-en-
„ tendu que c'est aussi en lui trasportant le droit qui ré-
„ sulte contre l'accepteur. „

L'ordinanza per le lettere di cambio emanata nel 1684. dall'*Elettor di Brandemburgo al* §. 28. e al § 29. prescrive i medesimi regolamenti.

Il codice Carolino intitolato *Loix & Constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne publiées en* 1770. *liv.* 2. *titre* 16. *chap.* 3. §§. 23. 24. *e* 25., così dispone „ ivi „ Aprés qu'on aura fait ses di-
„ ligences, si la lettre de change n'est pas payée, le pro-
„ priétaire d'icelle pourra agir pour les dommages, rechan-
„ ges, dépens, & intérêts contre chacun des précédens endos-
„ seurs, ou en droiture contre celui, qui l'a tirée, & contre
„ les autres coobliges §. 24. Si le proprietaire de la dite let-
„ tre veut être payé au même lieu, & en la même monno-
„ ye qu'on devoit lui faire son payément, outre la somme
„ exprimée dans la lettre l'intérêt lui sera encore dû dés le
„ jour de l'acte de protest fait a defaut du payément §. 25.

„ Le susdit propriétaire pourra aussi, lorsqu'il n'y aura point „ eu de rechange, répéter de chacun des surnommés la valeur par lui payée à son auteur pour avoir la dite lettre, „ & l'intérêt lui sera dû dés le temps de ce payément, outre les frais faits pour les protest, qu'on devra toûjours rembourser. „

Si leggono ordinate le stesse regole per osservarsi nelle Piazze della *Danimarca* nell'*ordinanza relativa al cambio* compresa nelle *Leggi, e costumi della Danimarca* emanata nel 31. marzo 1688. *lib.* 5. *cap.* 14. §. 22. „ ivi „ Lorsqu'une lettre n'est „ pas accéptée, ou n'est pas payée au jour de l'échéance, „ elle devra ensuite être payée avec *l'agio*, & avec le change, „ & le recange, & un pour cent par mois, & encore „ demi pour cent une fois payé, pour provision du facteur, „ & les frais du protest, & ports des lettres: & les intérêts „ seront comptés du jour de l'échéance de la lettre de „ change. „

Negli articoli, e ordinanze per il cambio per la Città di *Bologna*, riportati dopo il *Poonsen, les loix, & contûmes du change,* si legge prescritto quanto appresso; cioè „ ivi „ Et s'il ar„ rivoit qu'aprés l'acceptation d'une lettre il survint une „ faillite de la part de celui, qui la devoit payer, & qu'el„ le ne fut pas payée au tems de l'echéance, le porteur fe„ ra son protest, & celui qui a tiré ou endossé la lettre, se„ ra tenu de rembourser le créancier tant de la somme ca„ pitale, que de tous le dépens, domages, & intérêts. „

Nello stabilimento della regola, di cui si parla nel presente articolo, si fa luogo ad una disputa subalterna, la quale si è, se il traente sia obbligato a soffrire i danni di tutti i ricambj, che si fanno nelle diverse Piazze dai respettivi giratarj sopra i giranti nel repetere i danni del ritorno della lettera protestata per difetto di pagamento: cioè a dire; Tizio di Londra portatore di una cambiale ricevuta da Cajo di Augusta suo remittente, e girante, non ottenendo il pagamento alla scadenza dal trattario, leva il solito protesto, e poi trae sopra Cajo tanta somma, quanta corrisponde all'importare del denaro, che doveva ricevere in conseguenza della prima lettera, con più le spese del protesto, della sua provvisione, per aver pagata a se stesso la lettera per onor di firma del suo remittente, la senseria della nuova tratta, e i porti di lettere, e fa una tal tratta al cambio, che corre in Londra per Augusta. Cajo di Augusta, che ha ricevuta quella lettera da Sempronio di Vienna, fa il suo ritorno, con trarre sopra questi tanta somma, quanta corrisponda a

16

quella, *che* ha pagata per la tratta di Tizio; e vi aggiunge tutte le spese, che deve fare per commettere questo nuovo cambio, nel quale i danni vengono ad accrescersi. Sempronio, che ha ricevuta la lettera da Mevio di Genova, fa lo stesso, e sopra di lui si rivale; e Mevio finalmente, che ha avuta la lettera da Giovanni di Livorno traente, trae sopra questi l'importar del suo rimborso per tutti i danni sofferti in questo giro.

Il dubbio dunque, che nasce, si è di vedere, se Tizio di Londra debba rivalersi sopra Cajo suo remittente, o sivvero direttamente sopra Giovanni traente, per scansare i danni, che dal giro dei diversi rimborsi viene a soffrire quest' ultimo.

Io sono di parere, che i danni di tutti questi ricambì siano dal traente dovuti; per la ragione, che il portatore di una cambiale avendo ricevuto la medesima dal precedente indossante, riconosce quello per suo autore; e lo stesso giro del commercio esige, che a lui la rimandi, e che sopra di 17 lui ricambj, o sivvero faccia il ritorno del cambio; *& sic de singulis*. Dimodochè il giro di questi ricambj è una necessaria conseguenza del sistema cambiario; e perciò il danno, che nel ritorno viene a soffrire la lettera per i diversi ricambj, che gli indossatarj riportano sopra i respettivi indossanti, è uno di quelli calcolabile da chi trae, ed uno di quelli, a cui si espone il traente col dare una lettera, che non sia adempita alla scadenza.

In fatti chiunque si rivale direttamente contro il suo autore fa ciò, che ha diritto di fare, usa del suo diritto, e perciò non può essere responsabile del danno del ricambio: e così successivamente devedirsi deglialtri, conforme avverte opportunamente il *Du Puy cap.* 15. §. 25. *vers. Ma quando* ,, ivi ,,
18 ,, Ma quando il presentante fa il suo ricorso a dirittura so-
,, pra il suo immediato autore, si vale di quel diritto, che
,, gli compete; e così successivamente gli altri. ,,

Per queste ragioni pertanto il dottissimo *Franck. instit. jur. cambial. lib.* 2. *sect.* 2. *tit.* 7., dopo avere stabilito al prece-19 dente n. 15. per regola generale, che il ricambio debba farsi direttamente sopra il traente, pone per eccezione tutti quei casi, nei quali la lettera ha dovuto necessariamente soffrire il giro di diversi ricambj al §. 14. ,, ivi ,, Contra per plura
,, etiam loca debetur recambium, quoties per eadem neces-
,, sario inerendum fuit ,,; e fra questi al §. 16. annovera appunto quello, cui quì si tratta, quando, cioè la cambiale ha

sofferte diverse gire, e conseguentemente ha dovuto passeggiare per diverse Piazze ,, ivi ,, Si literæ cambiales per plu-
,, ra loca ambulaverint, adeoque per eadem redeant. ,,

Senza, che a distruggere quest' opinione possa valutarsi efficace la ragione, che si adduce dal *Savary parfait négociant tom. 1. livr. 3. chap. 11. §. La prémiere &c.*, ove volendo provare la giustizia della municipale disposizione di *Francia*, contenuta nell' *Editto del Rè Luigi XIV.* più volte sopraccitato all' *artic. 5. tit. 6.*, rileva, che siccome il traente ha data al prenditore la lettera per la Piazza, ove deve essere estinta, non deve perciò essere obbligato ad altro danno, che a quello, che può nascere dal ricambio da farsi dalla detta Piazza sopra quella di esso traente: Giacchè il giro, che la lettera ha fatto, prima di arrivare alla Piazza del suo destino, ed i respettivi indossamenti ricevuti non sono derivati dal dato, e fatto del traente; ma bensì per comodo, e interesse del prenditore, e dei successivi indossanti. [20]

Questa stessa ragione al medesimo oggetto d'illustrare la patria disposizione viene rilevata dal *Du Puy al cap. 15. §. 25.* ove richiama a soccorso le disposizioni di ragione contenute nella *leg. 9. ff. de transact.* ,, ivi ,, Non attendatur
,, id, de quo cogitatum non docetur ,,; e nella *leg. 198. ff. de reg. juris* ,, ivi ,, Factum cuique suum, non adversario noce-
,, re debet. ,,

Subito, che peraltro la natura attuale del commercio delle cambiali porta per necessaria conseguenza il giro delle medesime per diverse Piazze, prima, che arrivino al luogo, ove dovrebbe farsene l' estinzione, non può dirsi, nè che impensato sia un simile accidente, nè che il circolo medesimo sia un dato, e fatto del prenditore della lettera: ma bensì un' accidente dipendente dalla natura dell' atto, e da considerarsi perciò come tacitamente stipulato, in conformità della celebre risposta del Giureconsulto *Pomponio* riportata nelle Pandette alla *leg. cum quid 3. ff. de reb. creditis* ,, ivi ,,
,, Nam in contrahendo quod agitur, pro cauto habendum est ,,
ove il *Brunemanno §. 5. in fine* ,, Deinde DD. inferunt regulam
,, quod eadem sit virtus taciti, & expressi. Tacitum au-
,, tem est, quod ex natura rei tacite inest. ,, Nel qual caso il danno, che da un tal naturale principio deriva, dovrà essere a carico del primo autore, qual' è il traente. *Arg. a leg. nihil dolo 172. §. Cum principalis ff. de reg. jur.* [21]

Oltredichè, siccome non può dirsi, che faccia danno, se non che quello, che fa ciò, che non ha diritto di fare, [22]

secondo la disposizione del Testo nella *leg. nemo* 194. *ff. de regul. jur.* „ ivi „ Nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod „ facere jus non habet „: E siccome chi usa del suo diritto non è reo di dolo, nè di danno verso di alcuno, a forma dell'altro Canone di ragion comune, di cui la *leg. nullus* 56. *ff. de reg. jur.* „ ivi „ Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur „; così non potrà mai dirsi nè che il prenditore della lettera, nè i successivi giranti comettino alcun danno alla medesima col circolo, che gli danno, mediante i diversi indossi, perchè fanno ciò, che hanno diritto di fare, e precisamente si servono della lettera a quell'uso, per cui è destinata.

L'istesso deve dirsi nell'occasione del ritorno, in cui ognuno per ordine retrogrado si rivale contro il rispettivo cedente, come suo autore: Nel che fare eseguisce ciò, che ha diritto di fare, come abbiamo precedentemente osservato al num. 16. del presente *articolo*; e usando perciò di quel diritto, che se gli compete, non può considerarsi come autore di alcuno benchè minimo danno.

Se dunque nessuno dei giranti può caratterizzarsi per autore del danno per il giro, che dà alla lettera colla sua cessione; e se nessuno dei giratarj può essere addebitato dei danni dei ricambj nel rivalersi, che ognuno fa contro il respettivo autore, chi sarà dunque l'autore dei danni, di cui vien caricata una lettera protestata per difetto di pagamento? L'unico autore di tutti questi danni si è il traente; perchè egli non ha adempito all'impegno contratto col prenditore della lettera di fargli pagare l'importare della medesima nel luogo in essa indicato: Giacchè se una tale obbligazione fosse stata adempita, i danni dei ricambj non avrebbero avuto luogo.

Se al traente pertanto deve unicamente attribuirsi la colpa di questi danni, egli solo deve esserne il responsabile, a norma dei Testi espressi nella *leg.* 5. §. 3., *e nella leg.* 10. *ff. ad leg. Aquiliam, nella leg. videamus §. final., e nella leg. qui damnum ff. locati, nella leg. sancimus cod. de pœnis, e nella leg. unica cod. de sent.*, e delle decisioni, che dietro a questo principio elementare sono emanate nei Tribunali della Toscana; fra le quali la *Florentina literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarini, riportata in ordine la* 28. *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 30. „ ivi „ E „ perciò essendo tutto questo danno seguito ai sigg. Kraus, e Saudner per colpa del detto Sig. Amman loro procuratore, e commesso, di esso unicamente devono dolersi, che con l'irregola-

„ rità del suo operato ha dato causa a tale inconveniente, e
„ loro medesimi debbono soffrire il danno„ e nella *Florentina nastrorum del* 31. *Maggio* 1685. *coram Auditor Sebastiano Marini la* 13. *del tom.* 3. *del predetto Tesoro num.* 28. „ ivi „ Obtritissimam
„ juris regulam, quod qui causam damni dat, damnum de-
„ disse censetur; adeout ad emendationem teneatur „

Altro caso vi è, in cui il ricambio può impunemente prendersi anche sopra una Piazza diversa da quella del traente, ancorchè la lettera non sia girata, che dal prenditore della medesima al portatore nella Piazza, ove deve essere estinta. 25

Questo si è, quando fra la Piazza, ove la cambiale doveva pagarsi, e quella, dove fu tratta, non vi è cambio diretto. In tal caso è fuori di dubio, che non può fare a meno il portatore, che di prendere il ricambio sopra una Piazza terza, e che il danno perciò, che deriva da questa necessità, deve tutto essere a carico del traente; come dietro i medesimi principj da noi stabiliti per l' altro precedente caso insegna il *Franck. Instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 7. *§.* 14. „ ivi „ Contra per plura etiam loca debetur recambium, 26
„ quoties per eadem necessario ineundum fuit; adeoque ubi
„ occasio defuit recta via retrassandi „ *Du Puy cap.* 15. §. 14.
„ ivi „ L' altro caso, nel quale si pratica pigliare il ricam-
„ bio per quella Piazza, che il presentante stima a proposi-
„ to per una certa necessità, si è allora, quando tra la Cit-
„ tà, ove la lettera di cambio era pagabile, e quella dove
„ fu tratta, non vi è ordinario, e regolato commercio. Per
„ esempio, se una lettera fu tratta da Parigi, pagabile in
„ Bologna d' Italia, essendo certissimo, che fra quelle Piaz-
„ ze non vi è commercio ordinario, bisogna per necessità
„ pigliare il ricambio sopra un' altra Piazza, la quale abbia
„ negozio ordinario, e corrente per quelle due Piazze, co-
„ me sarebbe Lione: Affinchè il debitore del cambio possa
„ fare il rimborso di questo ricambio in questa Piazza di
„ mezzo, o che si faccia ritrarre un'altro ricambio. In que-
„ sto caso sono la maggior parte delle Città d' Italia con
„ Parigi, e parimente Amburgo, Danzica, ed altre Piazze
„ con quella di Lione, e così di molte altre Piazze. „

Sarebbe pure della stessa natura il caso, in cui, ancorchè fra la Piazza, in cui doveva pagarsi la lettera, e quella d'onde è stata tratta, vi sia un commercio ordinario; ciò nonostante nel giorno in cui doveva prendersi il ricambio, o pochi giorni dopo, non vi fosse moneta per la Piazza del

traente: Cioè a dire si dasse la combinazione, che non vi fosse alcun negoziante, che avesse bisogno di rimettere nella Piazza, ove abita il traente, e che perciò il portatore della 27 lettera restasse inabilitato a prendere la sua rivalsa direttamente sopra la Piazza del traente; Essendo questo un caso fortuito, come il precedente, a cui è egualmente tenuto il traente, come uno di quei danni contingibili, ai quali si è esposto coll' inadempimento della sua obbligazione. *Franck. loco citato* §. 4. ,, ivi ,, Necessitas duas habet rationes. Ali-
,, quando enim extra ordinem occasio recta via cambiumad
,, eum locum, quo illo opus est ineundi, deficit ,, & §. 14.
,, *Du Puy d. cap.* 15. §. 29. ,, ivi ,, Per quel, che riguarda i
,, cambj, che si pigliano nel terzo caso per luoghi terzi,
,, mentre si provi con attestati autentici dei mezzani di cam-
,, bio della Piazza dove la lettera di cambio fu protestata
,, per diffetto di pagamento, non essersi trovata moneta per la Piazza, dove fu tratto, nè il giorno del protesto, nè per
,, otto, o dieci giorni susseguenti; in questo caso il ricam-
,, bio preso per un luogo terzo sarà della medesima natu-
,, ra di quello del secondo caso, e benchè questo fosse un
,, accidente straordinario, il traente non sarà ben fondato
,, in pretendere di riconvenire il presentante; perchè aven-
,, do il medesimo traente mancato di provvedere al paga-
,, mento della sua lettera, in modo, che non venisse prote-
,, stata, esso perciò deve rispondere per tutti i casi fortui-
,, ti, che occorrono sopra il ritorno, ed il ricambio, che ha
,, cagionato la sua mancanza ,, Dietro la di cui autorità è lecito l' inferire, che anche in *Francia*, malgrado la municipale disposizione, che proibisce il prendere i ricambj fuori che direttamente sulla Piazza del traente, si ammettono però anche i ricambj per le Piazze terze, quando la necessità esige simili giri.

Tre altri casi vi sono, nei quali il traente è infallibilmente obbligato a subire i diversi ricambj, anche in *Francia*, dove la regola generale è in contrario. Sono questi riportati dal *Savary Parfait negociant part.* 1. *lib.* 3. *cap.* 11. *e dal Du* 28 *Puy cap.* 15. §. 17. & *seqq.*

Il primo si è, allorchè un traente dopo aver fatta la sua lettera sopra un suo corrispondente, anzichè negoziare la medesima nella Piazza della sua abitazione, la rimette 29 all' ordine di altro amico abitante in Piazza terza; il quale è perciò necessariamente costretto a girarla a persona, che abiti nella Piazza del traente, per l' effetto di presentarla,

e ricêverne il pagamento al debito tempo. Se questa lettera è protestata per difetto di pagamento, è fuori di dubbio, che il portatore si rivale sopra il remittente; e questo poi contro il traente, che glie l'ha rimessa: Onde i due ricambj, originati dalla positiva disposizione del traente ritornano sopra di lui senza fallo, come notano il *Franck. loc. citato §.* 15. „ ivi „ Si is, qui regressum patitur, ipse in alium, „ quam destinatæ solutionis locum remiserit, & per eum „ literæ cambiales fuerint reversæ „ *Savary loc. cit. §. Suivant la disposition &c. in fine fol. mihi* 268. „ ivi „ Néanmoins il y „ a des cas, oú les rechanges sont dûs plusieurs fois par les „ tireurs „ e al successivo *§. Le prémier est &c.* pone appunto il caso, di cui quì si tratta, e lo risolve contro il traente, come averte il *Du Puy d. cap.* 15. *§.* 17. 18. *e* 31. *vers. Quanto ai ricambj &c.*

Il secondo si è, quando il traente per sodisfare la lettera manda al trattario un'altra cambiale sopra Piazza terza, la quale non essendo pagata nel luogo, ove è prescritto il pagamento, ritorna protestata col ricambio del portatore sopra il detto trattario, il quale soffrendo questo ricambio, ha diritto di rivalersene con nuovo ricambio sopra il traente medesimo nella qualità di autore di questi danni. *Savary loc. citat.* „ ivi „ Le second cas, oú le tireur est tenu de payer plusieurs rechanges, est dans l'espece suivante; supposé que Pierre banquier à Rion en Auvergne, tirat lettre „ de 3000. livr. sur Paul de Paris, payable à Thomas, & que „ pour l'acquitlement d'icelle il lui remit une lettre de pareille somme sur Jacques d'Orleans, la quelle reviendroit à „ protêst, il est encore certain, que Pierre devroit deux „ rechange; sçavoir celui d'Orleans à Paris, parce que, comme il a été dit ci devant, Paul avoit disposé la lettre pour „ ce lieu, sous la bonne foi de Pierre; et il devroit encore „ le rechange de Paris à Rion, parcequ' 'l n'avoit accépté, et „ payê a Thomas porteur de la lettre, que pour faire plaisir „ à Pierre, & faire honneur à la lettre „ *Du Puy cap.* 15. *§.* 19. *e* 20.

30

„ Il terzo caso proposto dal *Savary* (dice il *Du Puy loc.* „ *cit. §.* 21.) è allorquando il traente della lettera di cambio dà facoltà o al remittente, o al presentante di disporne per un'altra Piazza diversa da quella, dove ella è „ diretta, o per tutti quei luoghi, che saranno stimati più „ a proposito: Ed in questo caso, quando una simile lettera ritorna protestata, tutti i ricambj successivamente si

31

„ possono fare, secondo la facoltà concessa dal traente; co-
„ sì disponendo l'articolo 6. del tit. 6. dell'editto di commer-
„ cio „ *Savary loc. cit. §. Le troisieme cas &c. Franck. lib. 2. sect. 1. tit. 7. §. 17. in fine* „ ivi „ Quo tamen casu (*quando cioè la lettera soffre diversi giri per diverse Piazze*) exceptio singulari ju
„ re obtinet locis nonnullis, quorum pleraque ad jus com-
„ mune revertantur, quoties dator cambium, aut per certa-
„ aut per quælibit loca indefinite ambulare expresse permisis „
In questo caso è incontrastabile il dovere del traente di soffri-
re i danni del ricambio, sì perchè il giro è un effetto del man-
33 dato, e permissione espressamente accordata: e perchè non
potendo il ritorno seguire altrimenti, che per l'organo me-
desimo, per cui la lettera fece il giro di andata dalla Piaz-
za del traente a quella del trattario, deve intendersi tacita-
mente convenuto, che in caso d'inadempimento della lette-
ra debba farsene il ritorno per mezzo dei diversi ricambj,
secondo ciò, che insegna il *Gottofredo nella leg. 3. ff. de reb. credit. liter. 1.* „ ivi „ Hoc est cumtrahimus quædam; & si non ver-
„ bis nominatim expressa, subintelliguntur tamen ex natu-
„ ra ipsius actus, quem agimus, seu gerimus, ea pro cautis,
„ & in expressis habenda sunt, perinde præstantur ea, ac si
„ cauta & expressa fuissent „; e conforme nella subietta ma-
teria argomenta il *Du Puy d. cap. 15. §. 27. e 28.* „ ivi „ Si
„ può parimente dire, che le parti sono tacitamente conve-
„ nute, che i ricambj si facciano in questa maniera; essen-
„ do di natura del contratto di cambio, che in difetto di pa-
„ gamento della lettera, il presentante possa pigliare il ri-
„ torno col ricambio, per supplire a ciò, in cui dovevasi im-
„ piegare il pagamento della lettera di cambio, se fosse sta-
„ to effettuato. Ma essendo impossibile nei casi accennati
„ poter pigliare il ritorno col ricambio addirittura per la
„ Piazza originaria della lettera di cambio, bisogna che ciò
„ segua necessariamente per mezzo di luoghi terzi; e per
„ conseguenza si deve comprendere questa necessità, come
„ una convenzione sottintesa, e tacita della parti; la quale,
„ a causa dell'impossibilità di fare altrimenti, deve fare il
„ medesimo effetto, che se fosse espressa, e conseguentemen-
„ te i ricambj sono dovuti, come se fossero stati accordati. „

E' degno poi di osservazione, che queste medesime ri-
flessioni hanno luogo, e militano a favore della regola da
noi stabilita al num. 20. contraria alla disposizione dell' *Edit-
to di Francia*: onde sembra inconciliabile, che il *Savary* e il
Du Puy, che trovano giusto, che il traente sia aggravato di

tutti i ricambi, allorchè ha data facoltà espressa di negoziare la lettera, perchè convengono, che il ritorno non può altrimenti farsi, che mediante il giro dei ricambi dai giratari sopra i giranti, vogliono poi pretendere, che sia ingiusto questo aggravio, allorchè segue per una naturale conseguenza dell' atto medesimo: volendo in questo caso costringere il portatore della lettera a fare direttamente il ricambio contro il traente, che non è il suo autore. Se si fossero quei dottissimi professori contentati di riportare la patria disposizione, non sarebbero, che scusabili; ma il pretendere che questa sia uniforme all' equità, e alla giustizia, pare a me che sia un assunto diametralmente opposto alle massime, che poi stabiliscono nei tre casi, che pongono per eccezioni alla regola. 33

L' unico caso pertanto, in cui possa aver luogo la massima stabilita per regola generale, che non possa cioè dal portatore farsi il ricambio, che direttamente sopra il traente, altro non è a senso mio, che quello, in cui la lettera sia tratta all' ordine del portatore medesimo, dimodochè questi riconosca direttamente per autore lo stesso Traente per difetto d' indossi. 34

In questo solo caso convengo anche io, che quando vi sia un commercio diretto fra la Piazza, ove doveva estinguersi la cambiale, e quella, d' onde fu tratta, debba il portatore, che non ne riceve il pagamento dal trattario, prendere la sua rivalsa contro il traente, ricambiando solamente per la Piazza della di lui abitazione. 35

In questo caso ricorrono le regole di equità, che con massima troppo generica, ed indefinita si allegano da quelli, che illustrano l' *editto del commercio di Francia*, cioè a dire, che ognuno è in debito di procurare di esser'utile, non che nocivo al suo prossimo: conforme inerendo anche ai principali precetti della *religione*, non che del *gius di natura*, lasciò scritto *Ulpiano nella l. Si vinum* 1. *§. Commodius*, in fine, ove la *Glos.* così esprime,, ivi ,, Quilibet debet esse intentus ut non noceat, sed prosit aliis ,, e come nella subietta materia, benchè inopportunamente avvertì il *Du Puy d. c.* 55. §§. 22. *e* 23. ,, ivi ,, Egli ,, è un principio d'equità, che tutte le volte che il presentante ,, di una lettera di cambio protestata può pigliare il suo ricambio in un modo, nel quale sia minor perdita per il traente, ,, che pigliandolo in un' altro modo il traente non è obbligato a ,, rimborsarlo del cambio, se non che secondo quel modo, che ,, porta il minor danno. Posto questo principio, egli è certo, che 36

„ quando dal luogo, ove la lettera di cambio deve esser pa-
„ gata a quello, ove fu tratta, vi è commercio ordinario,
„ e regolato, come da Lione a Parigi, vi è sempre minor
„ perdita per il traente, se il ricambio vien preso per Parigi,
„ che se egli è preso per un'altra Piazza, come verbi gra-
„ zia per Venezia, e per conseguenza il traente di una let-
„ tera di cambio tratta di Parigi, pagabile, e protestata in
„ Lione, non deve soffrire, se non il ricambio di Lione a
„ Parigi; e sarebbe un' ingiustizia l' obbligarlo a rimborsare
„ chi occorre in altra maniera „ e opportunemente poi lo
stabilì *il Franck. loc. cit.* §. 13. „ ivi „ Itaque frustra est, qui
„ plura sibi resarciri postulat, etiamsi prætextum majoris
„ utilitatis insolitas ambages locorum intermediorum fuerit
„ venatus „

Al che può aggiungersi con tutta giustizia, che un portatore di lettera nella fattispecie, di cui si tratta, avendo il comodo di fare il ricambio direttamente dalla sua Piazza so-
37 pra quella del traente, e dovendolo direttamente prendere sopra di lui, per non esserci di mezzo alcun giratario, non avrebbe altra ragione per trarre in una Piazza terza, che quella di fare un guadagno; giacchè come non si trattasse, che di rimborsarsi dei danni, potrebbe ottenerlo col ricam-
„ bio diretto. In questo caso riccorre contro un simile abu-
„ so „ tanto la disposizione *canonica*, che *civile* a favore del traente; leggendosi ordinato nelle *decretali regol.* 47. „ ivi „ Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria, vel ja-
„ ctura „ e nel *giur civile* per il Testo nella *leg. jure naturæ* 207. *ff. de reg. jur.* „ ivi „ Iure naturæ æquum est neminem cum alte-
„ rius detrimento, & injuria fieri locupletiorem. „

ARTICOLO DECIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Se una cambiale non è pagata alla scadenza, il Possessore ha il regresso oltre il traente, contro tutti i giranti.*
2. *Ragioni, ed autorità che stabiliscono questa regola.*
3. *Unica eccezione che milita contro di essa.*
4. *Attesa la quale il girante non sarebbe debitore di cosa alcuna.*

IL possessore di una cambiale, in caso che alla scadenza non gli
1 *venga pagata dall' accettante, ha non solo il regresso contro il*

traente, come si è veduto nell' articolo precedente, ma anche contro tutti gl' indossanti, o siano giranti.

ANNOTAZIONI.

QUella ragione medesima, che si è rilevata nelle *annotazioni* all' *articolo* precedente, e singolarmente ai num. 4. e 5., e per cui il possessore di una cambiale ha il regresso contro il traente, in caso che la medesima non sia alla scadenza opportunamente pagata dall' accettante, milita ancora contro gl' indossanti, o sia giratari: perchè ognuno di essi cede al successivo indossatario la lettera, e nella stessa forma, che il traente la cede al dator del denaro, o sia al prenditore della lettera: e perciò è stabiiita la massima, conforme avverte il *Casaregi al cap. 4. del Cambista Instruito §.* 50. ,, che ,, non vi è alcuna differenza tra lo scrivente, e il girante; ,, perchè in sostanza il girante, in riguardo al suo giratario, viene a fare la figura dello scrivente, o dator della ,, lettera ,, e in conformità di quanto abbiamo altrove fissato n. 12. delle *annotazioni* all' *articolo V.* della *parte prima*; e perchè il portatore della lettera che l' abbia ricevuta con titolo oneroso dal remittente, subentra nelle di lui ragioni contro il precedente girante, e così gradatamente vengono a riunirsi in lui tutte le azioni, e ragioni dei giranti per le cessioni consecutivamente, una dopo l' altra fattane dal primo al secondo, e dal secondo al terzo, *& sic de singulis. Franch. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. *num.* 29. ,, ivi ,, Hic ,, vero (il girante) ex suo indossamento tenetur, tanquam ,, debitor principalis, etiam ad bonitatem literarum cambia- ,, lium præstandam, donec iisdem plene satisfactum, eadem ,, ratione, ac si cambium scripsisset ,, *& sect.* 4. *tit.* 11. §. 1. ,, ivi ,, Quoties literæ cambiales cum protestatione revertun- ,, tur, earum nomine locus est regressui adversus auctores; ,, qui est actus, quo dominus cambii cum legitima protesta- ,, tione reversi a suo, ac singulis præcedentibus auctoribus ,, justo ordine sibi satisfieri postulat ,, *ed al* §. 4. ,, ivi ,, Da- ,, tur adversus eum, a quo possessor literarum cambialium ,, easdem accipit, omnesque datores præcedentes, modò cam- ,, bio, ejusve cessioni subscripserint, sive trassando, sive in- ,, dossando, licet pro alterius computo remiserint ,, *ed al* §. 6. ,, ivi ,, Tenentur vero singuli in solidum, donec omni ex ,, parte satisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur ,, *Heinnec. elem. iur. camb. cap.* 6. §. 7. ,, ivi ,, Is, qui cambium

„ alicui ita cessit, ut valutam a cessionario receperit, huic „ semper obbligatus est, si non soluta sit pecunia; undeindossatarius, vel cessionarius actionem cambialem instituit „ adversus indossantem, vel cedentem, ad summam cambialem cum expensis omnibus restituendam „ *Phoonsen cap.* 20. *num.* 2. 3. *& seqq. & cap.* 41. *num.* 44. *Du Puy cap.* 16. §. 1. 2., 3. *e* 4. „ ivi „ Il presentante può sperimentare le sue ragioni per essere rimborsato, tanto della sorte principale, che „ dei danni, ed interessi liquidati, secondo che è stato spiegato nel capitolo precedente, contro tutti i compresi nella lettera di cambio; o sia chi l' ha accettata, o chi l' ha „ girata, o chi ha dato la valuta, quando ha promesso per „ il pagamento, o chi l'ha tratta, o chi ha dato l'ordine di „ trarla, se ve n' è prova bastante. Tutti questi sono *obbligati in solido*; cioè a dire per tutto il debito, sì della „ sorte principale, che dei danni, interessi, e spese, senza „ che possin godere alcun benefizio di divisione, o d'ordine „ per l'anteriorità; dimodo che il detto presentante può convenire chi più gli piace, e poi voltarsi contro gli altri, e „ parimente può convenirli tutti ad un tempo medesimo: può „ convenire l'accettante in virtù della di lui accettazione, la „ quale è una formale stipulazione, per la quale si è *obbligato a pagare*, e tale è appunto la disposizione dell'*articolo* 11. *del tit.* 5. *dell' editto di commercio*. Può convenire il „ traente, il quale è obbligato in solido coll'accettante, anco dopo l' accettazione; mentre detto accettante non paghi, „ e per tal causa lasci protestare la lettera: quello, che ha „ dato la valuta della lettera di cambio, e quelli, che pure „ hanno dato la valuta per le girate sono tenuti come remittenti, quando stanno del credere, essendo seguito per „ fatto loro, che la lettera sia passata al presentante; ed essi non possono essere disobbligati, se non allorchè la lettera è attualmente pagata; e non essendo pagata sono tenuti come mallevadori, e la ragione si è, perchè dando „ in loro proprio nome la valuta della lettera, ne acquistano la proprietà: e quelli, a'quali vogliono ch' ella sia pagabile, non ne diventano proprietarj, se non per mezzo „ loro; come è stato dichiarato nel cap. 8. „ *Poitier chap.* 5. *artic.* 2. §. 159. „ Lorsque la lettre contient un, ou plusieurs „ endossemens, il a, comme cessionnaire des droits, & actions „ de celui, qui lui a fourni la lettre, action contre chacun „ des précedens endosseurs. & contre le tireur „ *Savary parfait négociant lib.* 5. *cap.* 6. §. *Celui qui accépte &c. & seqq. Girau-*

deau la banque rendûe facile maximes 1. 2. *e* 3. *fol. mihi* 146. *e* 147. *Scaccia de commerc. & camb.* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 322. *Casaregi de commerc. disc.* 51. *num.* 8. „ ivi „ Notandum tamen est, quod „ licet girata in prædicto casu contineat juxta distinctionem „ prædictam vel cambii, vel venditionis contractum; nihilo- „ minus giratarius in utraque distinctionis parte habet regres- „ sum contra girantem, vel datorem literarum, ut sepæ alibi „ firmavimus, nam si girata cambium continebitur, jam palam „ est, quod giratis literis, eisque non adimpletis, iste regressus „ pateat. Sicuti enim debitor cambii nunquam liberatur, ni- „ si literis adimpletis, quæ pro illius executione fuerunt con- „ signatæ, ita pariter non liberatur girans, nisi eædem li- „ teræ, per eum giratæ, fuerint solutæ, quia similiter ad „ eumdem finem girantur, ut nempe adimpleatur cambium „ inter girantem, & giratarium contractum; item quia girata, „ quæ semper pro executione, vel in consequentiam dicti „ cambii emanat, nunquam intelligitur facta pro soluto, sed „ pro solvendo, per ea, quæ latæ deduximus *in Matriten. li-* „ *terarum cambii, & alibi per me in presenti tractatu de commercio,* „ *& per D. Ansaldi eodem tractatu disc.* 1. *num.* 22. *cum seqq. Gobius consult.* 13. *num.* 2. *tom.* 2. *ubi etiam de omnibus apocis*. Si ve- „ ro contingeret, quod girata venditionem nominis debitoris „ præseferret, similiter habebit locum huiusmodi regressus, „ non ex ea tantum ratione, quam considerat *D. meus An-* „ *saldi dicto tract. disc.* 1. *num.* 21., quæ est tantum adaptabi- „ lis unico casui; sed quia attento universali mercatorum „ stylo admittente hujusmodi regressum *Franck. instit. iur. camb.* „ *lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. *num.* 29., Intelligi debet tacito quidem „ facto promissam fuisse per girantem bonitatem, ac exigi- „ bilitatem de facto nominis debitoris venditi per ea, quæ ple- „ ne tradit in *Liburnen. giratæ cambii maritimi*, quod equidem „ pactum non repugnat contractui venditionis „ *la Rota di Genova de mercat. dec* 104. *num.* 6. *e Rota nostra coram de comitib. dec. Florent:* 41. *num.* 18. *tom.* 1.; e finalmente la buona memoria del fu sig. auditore assunto Franceschini così decise in una causa fra i sigg. Ambrogio Gaetano Bonaini, e compagni da una, e i creditori dei sigg. Antonio Fabre, padre, e figlio e compagni &c. di Lione, con sentenza del 16. giugno 1767. in atti di num 446. del 1767.; e così finalmente fu sentenziato dai sigg. avvocati Giuseppe Calsabigi, e Giovanni Braccini, giudici compromissari in una causa fra il sig. Simone Bacci, come stralciario della ragione Francesco Laget, e compagni &c. da una parte, ed i sigg. Francesco

Harriman e figli dall'altra, con lodo del 19. decembre 1769. reperibile, e negli atti compromissarj di quell' anno, e negli atti civili del tribunale del auditor vicario del governo, segnati di num. 742. del 1767.

3 L'unica eccezione, a cui è soggetta la regola, di cui si tratta in questo articolo, quella si è nel caso, che alcuno dei giranti non avesse fatta la cessione al suo giratario respettivo con titolo oneroso; val'a dire l'avesse fatta senza riceverne il prezzo.

In questo caso quel tal girante non sarebbe debitore di alcuna cosa, nè il creditore della lettera potrebbe agire contro di lui, per la buona ragione, che come si è detto di sopra, derivando al portatore della lettera le azioni contro tutti gl' indossanti dalle respettive cessioni, che in lui si riuniscono mediante i respettivi acquisti, che si fanno della *lettera* dai giratarj, siccome il girante, di cui quì si tratta, non può dirsi che abbia mai fatta alcuna cessione al suo indossatario, poichè non avendo ricevuto prezzo, l'atto della girata si riduce ad una semplice procura; così il giratario in tal caso con la sola veste di adjetto al pagamento, o alla negoziazione della lettera, non può trasmettere al suo respettivo giratario quell' azione, e quel diritto, che ad esso non compète, secondo il triviale assioma di ragione di *cui il* Testo nella *l. Nemo* 55. *ff. de reg. jur.* ,, ivi ,, Nemo plus juris ,, ad alium transferre potest, quam ipse habet ,, e perchè ciò, che ad alcuno appartiene non può senza il fatto proprio trasferirsi in altri secondo l'altro assioma nella *leg. Id quod nostrum* 11. *ff. de reg. jur.* ,, ivi ,, Id quod nostrum est, sine ,, facto nostro ad alium transferri non potest ,, Così in fatti fermò nella subietta materia il *Franck. inst. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. §. 2. ove parlando del regresso, che compete al possessore di una cambiale in caso di non seguito pagamento, così si esprime ,, ivi ,, Competit domino literarum cambialium sive valutam solverit, sive conventum fuerit eam ,, demum soluto cambio præstari *non mandatario* ,, *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3. *num.* 100. ,, ivi ,, Ho detto che il ,, presentatore della lettera di cambio ha per obbligati il ,, traente, il remittente, tutti gli giranti, e l'accettante; ma ,, ciò si deve intendere nei suoi termini, cioè quando la lettera del traente, quando le girate sono state fatte tutte ,, per valuta avuta, o all'ordine del remittente, e dei giratarj, e non quando il traente ha data fuori la lettera, pagabile semplicemente al remittente, senza averne da lui ricevuta la valuta; o li precedenti giranti hanno fatte por-

„ re semplicemente le girate, pagabili ai loro respettivamen-
„ te giratarj, senza il rimborso della valuta, come per modo
„ di esempio, Tizio da una lettera sopra Tullio, pagabile a
„ Pietro per valuta cambiata; Pietro la gira a Sempronio per
„ valuta intesa; Sempronio la gira a Paolo per valuta inte-
„ sa; Paolo la gira a Cajo per valuta avuta; Cajo presenta
„ la lettera, e li viene accettata da Tullio. In questo caso
„ non resteranno obbligati a Cajo ultimo giratario, se non
„ l'accettante, perchè in virtù della sua accettazione viene
„ solamente obbligato al pagamento della lettera, che non
„ può per qualunque eccezione liberarsene, come ho ferma-
„ to in questo trattato, e in più discorsi del mio trattato
„ *de commercio*, e Paolo, il quale ha imborsato da Cajo la
„ valuta della girata. Per lo contrario Tizio traente, e gli
„ altri, cioè Pietro, e Sempronio primi giratarj non potran-
„ no essere obbligati al pagamento da detto Cajo presenta-
„ tore della detta lettera, poichè nessuno di loro ha ricevu-
„ ta la valuta, e così se Cajo volesse agire contro di loro,
„ gli verrebbe giustamente impedito da ciascuno di loro con
„ l'eccezione della valuta non pagata; la quale eccezione,
„ siccome potevasi opporre tanto dal traente, come dalli pri-
„ mi giratarj contro di Paolo, così ella si può certamente
„ opporre contro di Cajo successore singolare, o sia cessio-
„ nario immediato di Paolo: nè punto giova a Cajo ultimo
„ giratario l'avere pagata la valuta della lettera, o girata a
„ Paolo, perchè Paolo con cedere la lettera, non può pre-
„ giudicare all'eccezioni, che competono al traente, e alli
„ primi giranti, cioè all'eccezione della valuta non pagata,
„ che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro contro Sempronio,
„ e Sempronio contro Paolo, il tutto come resta comprova-
„ to dalle ragioni da me addotte al disc. 48., e in sue addi-
„ zioni, e in altri del mio trattato *de commercio*, ed in altro
„ luogo del presente trattato &c. Premesso tutto ciò, ne se-
„ gue senza dubbio, che se Tullio accettante avesse fallito,
„ dimodo che detto Cajo ultimo giratario non avesse potu-
„ to trovare il suo pagamento dai di lui beni, non potreb-
„ be in modo alcuno molestare gli altri per le ragioni di
„ sopra addotte. „

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando abbia luogo il regresso del possessore contro il traente.*
2. *Regola generale in contrario.*
3. *La quale milita quando il procuratore manifesta il mandato.*
4. *Non lo manifestando rimane tenuto in proprio.*
5. *Senza pregiudizio del suo regresso contro il mandante.*

1 *Il regresso del possessore della lettera contro il traente ha luogo non solo quando fa la tratta per conto proprio, quanto ancora quando trae per conto di un terzo.*

ANNOTAZIONI.

PER regola generale dovrebbe stabilirsi un canone opposto; giacchè un mandatario, che contrae *procuratorio nomine*, 2 non è tenuto ad alcuna obbligazione verso l'altro contraente, il quale acquista soltanto *l'azione institutoria* contro il mandante secondo i Testi, e autorità riportate di sopra al n. 1. delle *annotazioni* all' *art.* 15. della *parte prima*.

Se nel trarre un banchiere manifestasse al prenditore della lettera, che trae per conto terzo, e questa sua qualità restasse espressa nella lettera, è fuori di dubbio, che un traente di tal natura non resterebbe in alcuna forma obbligato della bontà della lettera a favore del prenditore; e che in tal caso avrebbe luogo la regola stabilita nel §. precedente.

Siccome però ordinariamente chi trae fa la lettera in nome proprio, nè manifesta la sua qualità: così rimane egli obbligato a favore del prenditore della lettera, il quale la 3 sua, e non la fede del mandante viene a correre col prendere la di lui lettera: benchè implicitamente il traente venga a stipulare per conto dell'amico mandante, *text. in leg. eum qui cod. Si cert. petat.*, ove il *Baldo*, e il *Brunemano numero* 4., *Bartol. in leg. Qui aliena §. Si is, qui ff. de acquir. hæred.*, e tutti i DD. riportati ai num. 4. 5. delle *annotazioni* all' *art.* 15. della *prima parte*; e come nella subjetta materia fermano il *Franck. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 1. §. 30. ,, ivi ,, Contra procurator ,, tenetur, quoties suo nomine cambiavit ,, *Casaregi de commercio disc.* 56. §. 12. 13. *e* 14. *e nelle dec.* 5. dopo il di lui trattato del *Cambista Instruito*.

„ la lettera vi fosse detto „ *e mettete a conto di un tale* „ e
„ che questi fosse quello, che ha dato l'ordine di trarla; se
„ il presentante avrà modo di provarlo, come si è detto, in
„ caso, che la lettera venga protestata per difetto di paga-
„ mento, il medesimo presentante può andare contro di lui;
„ perchè essendo egli stato la causa, che la lettera sia trat-
„ ta, è perciò tenuto per la mancanza del pagamento „
Phoonsen chap. 23. *num.* 4.

In questo caso il mandante è tenuto a favore del possessore della lettera, ancorchè il mandatario, che trae in sua vece, non gli avesse rimesso il prezzo della lettera; poichè deve egli imputare a se stesso, se scelse un' infido procuratore a esercitare quel suo affare, dovendo essere a sua notizia, che il fatto del procuratore è fatto del mandante; e che perciò il pagamento fatto al traente commesso, o sia mandatario, considerare si deve come se fatto fosse al mandante medesimo. *Leg. procurator in fine ff. de condit. indeb. Surd. cons.* 4. *num.* 10. & *cons.* 528. *num.* 18. *versic. si igitur solverunt*, & *num.* 29. *Gratian discept.* 304. *num.* 1. *Menoch. cons.* 300. *numero* 30. *Rota Romana dec.* 487. *num.* 2. *part.* 1. *dec.* 386. *num.* 49. *part.* 4. *tom.* 2. „ ivi „ Cum factum mandatarii proprie, & vere sit factum mandantis „ *dec.* 285. *num.*6. *part.*6. & *dec.*243. *n.*5. *part.* 9. *tom.* 1. *rec.* & *Rota Januen. dec.* 67. *num.* 2.

4

Passando ora a parlare del secondo caso, quando cioè nella lettera non apparisce la qualità del traente, ma che può il possessore della medesima giustificare essere stata tratta per conto terzo; in tal caso competerà sempre al possessore predetto, o sia al creditore del cambio, l' azione contro la persona, che ha ordinata la tratta, *ex juribus* del traente mandatario, a cui contro il mandante compete l' azione *mandati contraria* in conformità dei testi, e autorità riportate al num. 5. delle *annotazioni* al precedente *articolo XVII.* di questa *seconda parte*; e secondo quello, che nelle circostanze del caso opportunamente conclude il *Du Puy cap.* 16. *n.* 7. §. *Ma se nella lettera &c.* „ ivi „ Ma se nella lettera non n' è fatta
„ menzione, benchè il presentante avesse modo di provare
„ l'ordine, non potrebbe convenire quel tale, per conto di
„ cui la lettera fosse stata tratta, se non colle ragioni del
„ traente, al quale quello, per conto di cui è fatta la let-
„ tera, è obbligato. „

5

Questa regola però ammette la sua eccezione, e quella si è, quando il mandante, o sia la persona, per conto di cui è fatta la lettera, non fosse debitore del traente, o sia

VErificandosi la tratta come fatta per conto terzo, il regresso del possessore della lettera si estende ancora contro la persona, per conto di cui è fatta la tratta; quando però questa abbia esatto il prezzo del cambio, e sia nominata nella lettera come vero traente.

ANNOTAZIONI.

PER ben intendere la regola, che si propone in quest'articolo, è necessario il distinguere due casi, che possono darsi nell'occasione di fare le tratte per conto di un terzo. Il primo di questi si è, quando nella lettera è nominata la persona, per conto di cui si fa la tratta: dimodochè nell'atto della formazione del cambio costi senza dubbio, che chi trae non esercita, che le funzioni di semplice commesso a trarre. Il secondo si è, quando nella lettera non vi è alcuna espressione di ciò, dimodochè il traente comparisce il vero cambista, ma che il possessore della lettera possa far costare l'interesse della persona, per conto di cui la lettera è stata tratta.

Il primo caso raramente suol'accadere, ma ciò nonostante, come contingibile, merita di esser preso in considerazione; E sopra di questo faremo reflettere, che le regole di ragione insegnano, che quando alcuno contrae con altra persona, o sia direttamente, o sia per mezzo di procuratore, o commesso, viene ad essere ugualmente debitore dell'esito del contratto in quella parte, che riguarda la sua obbligazione, nella stessa forma, che se avesse stipulato personalmente a norma del *Testo nella leg. si pupilli 6. §. Item si procuratori ff. de negot. gest. ove il Brunemanno num. 2. nella leg. idemque 10. §. Item Papinianus ff. mandati, e nella legge si literas 7. cod. eodem* seguitato dal *Golino de procurator parte 5. capitolo 1. numero 15.*, onde in forza di questa regola compete sempre al possessore della cambiale l'azione contro la persona, per conto di cui è fatta la tratta, come quella, che è il vero traente, e come quella, che è stata contemplata da chi ha presa la lettera; come nota il *Golino loc. cit.* ,, ivi ,, Contrahens ,, cum procuratore contemplatione domini, cum solo domino contrahere dicitur, & solum dominum habet obligatum,, seguendo il *Bartolo in dict. leg. procurator, qui pro evictione, l'Angelo in d. leg. si pupilli §. 1. ff. de negot. gest. & Boerus dec. 273.*; e conforme nella subjetta materia opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. §. 7. vers. Se nella lettera &c.* ,, ivi ,, Se nel-

„ dûêtre renvoyé a se pourvoir contre Jacques. La raison est
„ que s'étant soumis par son accéptation pure & simple de
„ la lettre, aux conditions de la lettre, il est obligè de sa-
„ tisfaire à ces conditions; *mais lorsque par la protestation qu'il*
„ *a faite lors de son accéptation, il a declaré qu'il n'entendoit point*
„ *avoir affaire à d'autres qu'au tireur, le tireur ne peut pas le ren-*
„ *voyer à se pourvoir contre Jacques*„ e il *Casaregi de commercio di-*
sc. 57. *num.* 2. „ ivi „ Ulterius talis intentio Jacobi proba-
„ tur ex eo, quod ipse notam fecit in suo libro supradictæ
„ tractæ nec non ab acceptatione libere facta literarum si-
„ ne ulla reservatione, ex quo clare constat Jacobum acce-
„ ptasse literas, sive tractas, juxta ordinem, & normam li-
„ teræ avisii ab Antonio ipsi conscriptæ. *Etenim, si Jacobus sibi*
„ *reservare regressum contra trahentem volebat, tenebatur literas acce-*
„ *ptare cum clausula S. P., nempe sopra protesto, de communi &*
„ *consueto mercatorum omnium stylo.*

ARTICOLO VENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando è ricusata l'accettazione d'una lettera compete al prenditore che ne abbia pagata la valuta al traente il diritto di farsi cautelare.*
2. *Cautela che compete al prenditore della lettera, che non abbia pagato il cambio.*
3. *L'istessa compete al possessore della lettera nel caso che il trattario recusi l'accettazione.*
4. *Del rifiuto di accettazione deve costare mediante l'atto del protesto.*
5. *In tal caso data la cautela il traente non può esser tenuto ad altro.*
6. *E può invece della cautela surrogarsi una cambiale equivalente.*
7. *Coll'aggiunta però delle spese di protesto, porti di lettere, e altro.*
8. *Dandosi cautela, e indicandosi nuova persona che estingua la tratta, non è dovuto che il rimborso delle spese.*
9. *Il contratto può sciogliersi colla restituzione della lettera, e respettivamente del prezzo.*
10. *Queste cautele sono di stile, nè fanno torto ai più ricchi mercanti.*

del mandatario, per non aver esso ricevuto da questi il prezzo del cambio dal medesimo fatto per di lui cont ; Imperocchè in tal caso, siccome non competerebbe alcun regresso al traente contro il mandante, nè potrebbe contro di lui esercitare l' azione *mandati contraria*: così il possessore della lettera mancherebbe di azione per agire contro il mandante, o sia contro il committente, per il triviale assioma del gius comune, che niuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quelli, che esso possiede, secondo il testo nella *leg. Nemo* 55. *ff. de regul. jur.* ,,ivi,, nemo plus juris ad alium ,, transferre potest, quam ipse habet ,, da cui n' è derivato l'altro assioma, che il successore non può essere di miglior condizione del suo autore, a norma del testo nella *leg. in iis officiis* 136. §. 2. *de regul. juris* ,, ivi ,, non debeo melioris conditionis esse, quam auctor meus, a quo jus in ,, me transit. ,,

6 7 8

ARTICOLO DECIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Chi trae per conto di un terzo rimane obbligato a favore del trattario.*
2. *Perchè non esercita se non le funzioni di procuratore.*
3. *Onde il contratto s' intende stipulato col mandante.*
4. *Eccezione di questa regola.*

1 *CHI trae per conto di un terzo non rimane in alcuna forma obbligato a favore del trattario, che accetta.*

ANNOTAZIONI.

COmecchè chi trae per conto di un terzo non esercita, che le funzioni di procuratore, nè può esser tenuto ad alcuna cosa respettivamente all'altro contraente informato della qualità, con cui contrae quel tale commesso, *text. in leg. final. ff. de instit. act. Ripa in leg. si se non obtulit num.* 11. *ff. de re iudic. Golino de procurat. part.* 5. *cap.* 1. *num.* 7. ,, ivi ,, Secundus ,, casus est, quando quis contrahit uti procurator, DD. omnes ,, dicunt nullam oriri obligationem contra procuratorem, qui ,, ex contractu nil sibi quæsivit ,, per quel motivo, che opportunamente rileva l'*Hubero in prælect. jur. civ. tom.* 1. *lib.* 4.

2

Qualunque per altro sia la maniera di trarre, il mandante, o sia la persona, per conto di cui è fatta la tratta, è in dovere di rilevare il traente suo mandatario, a cui contro il mandante predetto compete l'azione *mandati contraria*, per essere reintegrato dei danni, che soffre nell' esecuzione del mandato, secondo il testo nella *l. Si vero non remunerandi §. Si mihi mandaveris*, *nella leg. ex mandato*, *leg. licet §. Ea obbligatio*, *e nella leg. qui proprio §. Item contra ff. mandati*, *e nella leg.* 1. *cod. eod.*, di cui il *Golino de procurator. part.* 5. *cap.* 5. *§.* 1. *e §.* 4. *Scaccia de commerc. §.* 2. *Glossa* 9. *num.* 2. *Ansald. de commerc. disc.* 30. *num.* 32. *Casaregio de commercio disc.* 56. *§.* 36. *e* 37. ,, ivi ,, ,, E' ben vero, che i sigg. Guadagni saranno obbligati verso de' Sigg. Cambiagio, e compagni a risarcire loro ogni spesa, danno, e interesse da loro patito nell'eseguire i loro ,, ordini; ma non con altr'azione, se non con quella, che ,, nasce propriamente dal contratto di mandato, che viene ,, detta, *actio contraria mandati*, per il *Testo nella leg. &c.* ,, con quel, che segue &c. e nella subjetta materia il *Franck. Instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 1. *§.* 13. ,, ivi ,, Vicissim principalis cursu ordinario contentus esse debet, nisi alium præscripserit. Præterea periculum omne fert, tam quoad remissam, quam tractam, sive sibi, sive tertio directam. ,,

---

ARTICOLO DECIMO OTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Se si verifica, che la tratta sia fatta per conto terzo, il regresso si estende anche contro la persona per conto di cui è fatta.*
2. *Distinzione di due diversi casi, che possono accadere.*
3. *Quando costa nella lettera della vera qualità del traente.*
4. *Ancorchè esso abbia usurpato il prezzo del cambio, e non rimesso al mandante.*
5. *Non costando dalla lettera della tratta fatta per conto del terzo; può nonostante il possessore agire contro il mandante* ex juribus *del traente.*
6. *Quando però il mandante avrà ricevuto dal traente il prezzo della lettera*
7. *Niuno può trasferire in altri maggiori diritti di quelli che ha.*
8. *Nè il possessore può esser di miglior condizione del suo Autore.*

1 *Verificandosi la tratta come fatta per conto terzo, il regresso del possessore della lettera si estende ancora contro la persona, per conto di cui è fatta la tratta; quando però questa abbia esatto il prezzo del cambio, e sia nominata nella lettera come vero traente.*

ANNOTAZIONI.

2 PER ben intendere la regola, che si propone in quest'articolo, è necessario il distinguere due casi, che possono darsi nell'occasione di fare le tratte per conto di un terzo. Il primo di questi si è, quando nella lettera è nominata la persona, per conto di cui si fa la tratta: dimodochè nell'atto della formazione del cambio costi senza dubbio, che chi trae non esercita, che le funzioni di semplice commesso a trarre. Il secondo si è, quando nella lettera non vi è alcuna espressione di ciò, dimodochè il traente comparisce il vero cambista, ma che il possessore della lettera possa far costare l'interesse della persona, per conto di cui la lettera è stata tratta.

Il primo caso raramente suol'accadere, ma ciò nonostante, come contingibile, merita di esser preso in considerazione; E sopra di questo faremo reflettere, che le regole di ragione insegnano, che quando alcuno contrae con altra persona, o sia direttamente, o sia per mezzo di procuratore, o commesso, viene ad essere ugualmente debitore dell'esito del contratto in quella parte, che riguarda la sua obbligazione, nella stessa forma, che se avesse stipulato personalmente a norma del *Testo nella leg. si pupilli 6. §. Item si procuratori ff. de negot. gest.* ove il *Brunemanno num. 2. nella leg. idemque 10. §. Item Papinianus ff. mandati*, e *nella legge si literas 7. cod. eodem* seguitato dal *Golino de procurator parte 5. capitolo 1. numero 15.*, onde in forza di questa regola compete sempre al possessore della cambiale l'azione contro la persona, per conto di cui è fatta la tratta, come quella, che è il vero traente, e come quella, che è stata contemplata da chi ha presa la lettera; come nota il *Golino loc. cit.* „ ivi „ Contrahens „ cum procuratore contemplatione domini, cum solo domi„ no contrahere dicitur, & solum dominum habet obligatum,„ seguendo il *Bartolo in dict. leg. procurator, qui pro evictione, l'Angelo in d. leg. si pupilli 6. 1. ff. de negot. gest. & Boerus dec. 273.*; e conforme nella subjetta materia opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. §. 7. vers. Se nella lettera &c.* „ ivi „ Se nel-

„ dû être renvoyé à se pourvoir contre Jacques. La raison est
„ que s'étant soumis par son accéptation pure & simple de
„ la lettre, aux conditions de la lettre, il est obligè de sa-
„ tisfaire à ces conditions; *mais lorsque par la protestation qu'il
„ a faite lors de son accéptation, il a declaré qu'il n'entendoit point
„ avoir affaire à d'autres qu'au tireur, le tireur ne peut pas le ren-
„ voyer à se pourvoir contre Jacques* „ e il *Casaregi de commercio di-
sc.* 57. *num.* 2. „ ivi „ Ulterius talis intentio Jacobi proba-
„ tur ex eo, quod ipse notam fecit in suo libro supradictæ
„ tractæ nec non ab acceptatione libere facta literarum si-
„ ne ulla reservatione, ex quo clare constat Jacobum acce-
„ ptasse literas, sive tractas, juxta ordinem, & normam li-
„ teræ avisii ab Antonio ipsi conscriptæ. *Etenim, si Jacobus sibi
„ reservare regressum contra trahentem volebat, tenebatur literas acce-
„ ptare cum clausula S. P., nempe sopra protesto, de communi &
„ consueto mercatorum omnium stylo.*

ARTICOLO VENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando è ricusata l'accettazione d'una lettera compete al prenditore che ne abbia pagata la valuta al traente il diritto di farsi cautelare.*
2. *Cautela che compete al prenditore della lettera, che non abbia pagato il cambio.*
3. *L'istessa compete al possessore della lettera nel caso che il trattario recusi l'accettazione.*
4. *Del rifiuto di accettazione deve costare mediante l'atto del protesto.*
5. *In tal caso data la cautela il traente non può esser tenuto ad altro.*
6. *E può invece della cautela surrogarsi una cambiale equivalente.*
7. *Coll'aggiunta però delle spese di protesto, porti di lettere, e altro.*
8. *Dandosi cautela, e indicandosi nuova persona che estingua la tratta, non è dovuto che il rimborso delle spese.*
9. *Il contratto può sciogliersi colla restituzione della lettera, e respettivamente del prezzo.*
10. *Queste cautele sono di stile, nè fanno torto ai più ricchi mercanti.*

VEnendo recusata l'accettazione di una lettera, compete al prenditore della medesima, che ne abbia pagata la valuta al traente, il diritto di farsi cautelare dal medesimo, o dal suo cedente, o sia girante, per il caso fatto verisimile, che la cambiale non sia opportunamente sodisfatta alla scadenza.

ANNOTAZIONI.

ABbiamo provato al num. 12. delle *annotazioni* all' *articolo* 10. della *prima parte*, che il sospetto fondato, che la cambiale non venga estinta dal trattario, somministra al prenditore della lettera un giusto titolo per ricusare il pagamento del cambio, e di depositare perciò il medesimo fino all' esito della lettera.

Questa medesima cautela compete al possessore della lettera nel caso che il trattario recusi l'accettazione; poichè in tal caso subentrando la verisimile presunzione, che la tratta non sia pagata opportunamente alla scadenza, nasce all'opposto nel possessore il diritto alla cautela del deposito dell'importare della lettera, suoi danni, e spese, o sivvero a quello della fidejussione per dette somme, conforme, dietro le disposizioni del *Gius Romano nella leg.* 41. *ff. de judiciis nella leg.* 32. *ff. de reb. Auth. judic. poss. e nella leg. Si ab. in fine ff. Qui satisfare cogant.* fermano di unanime consenso nella subietta materia il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 7. §§. 2. *e* 3. „ ivi „ At quamprimum advenit protestationis instrumentum is, qui literas cambiales dedit, sufficientem „ securitatem prestare tenetur de summa, quam cambio si„ ne solutione reverso debiturus est; itaque aut cavet per „ fidejussores idoneos arbitrio judicis, au dat pignora suffi„ cientia, aut pecuniam ex cambio debitam deponit cum re„ cambio, & expensis „ *Phoonsen chap.* 13. §. 7. „ ivi „ Le „ tireur, ni l'endosseur d' une lettre de change protestée „ faute d'accéptation, ne sont obligez en rien, sur le sim„ ple avis, qu'on leur donne, mais sitot qu'on leur presen„ te le protest, soit avec, ou sans la lettre, ils sont obli„ gez de donner au porteur une assûrance suffisante, que la „ somme porté par la lettre de change sera payé à l'éché„ ance dans la place, où elle étoit payable, ou de lui rem„ bourser la valeur avec l'augumentation du recange, & des „ dépens „ *Du Puy cap.* 7. §. 7. „ ivi „ Tutto quello, che si „ può esigere da un traente sopra un protesto per mancan-

tit. 7. §. 4. val' a dire, che il contratto s' intende stipulato, non già col procuratore, ma col mandante, per comune volontà di tutte le parti; così chi trae per conto di un terzo d' intelligenza del trattario non viene a contrarre alcuna obbligazione con questi, il quale non la fede del traente, ma del mandante viene a seguire, allorchè accetta la tratta per di lui conto; conforme nella fattispecie di questo caso fermano senza contradittore *Surd. cons.* 99. *num.* 23. *Bursattus cons.* 39. *num.* 5. *& seq. Gratian. discept. forens. cap.* 853. *n.* 62. *Samminiat. controv.* 27. *num.* 74. *&* 75. *& controvers.* 179. *num.* 7. *&* 8. *Rocco in notab. de mandatis notab.* 7. *num.* 14. *De Luca de cambiis disc.* 20. *num.* 4. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2391. *& seqq. Ansaldo de commerc. disc.* 5. *num.* 35. „ ivi „ Verum „ quia tracta secuta est ad computum illorum de Paulinis, „ & Quaratesiis, solvens in hoc casu, non contra scribentem „ immediatum, qui merum organum, & instrumentum „ priorum mandantium reputatur, sed contra eum, cujus „ commodo eadem tracta sonat, sese convertere tenetur „ *Scaccia de commercio & camb.* §. 2. *Gloss.* 5. §. 359. *& seq. Casaregi de comm. disc.* 57. *num.* 1. „ ivi „ De mea opinione in „ sensu veritatis requisitus, censui non posse ab Jacobo literarum, „ ab eo uti supra acceptatarum, solutionem evitari, „ eidemque minus competere regressum contra Antonium „ trahentem, propter reintegrationem talis solutionis, nam „ ratio evidens est, quia a toto literarum contextu, & ab „ ipsa acceptatione aperte resultat, quod ipse de ordine & „ computo Petri dictam tractam acceptavit, illjusque tantummodo „ fidem secutus „ *Poithier chap.* 4. *art.* 3. §. 105. „ ivi „ Le tireur contracte envers celui, sur qui la lettre est tirée, „ les obligations que nous venons d'exposer, lorsqu'il tire „ la lettre de change pour son compte particulier. Il arrive „ souvent dans le commerce, que le tireur tire la lettre „ pour le compte d'un autre: par exemple, Jacques d' „ Amsterdam, qui est débiteur envers moi d' une somme de „ 3000. livres, m'écrit, pour s' en acquitter, de tirer cette „ somme pour son compte sur son banquier de Paris, en conséquence „ je tire une lettre de change sur ce banquier. Si par „ la lettre je déclare à celui, sur qui elle est tirée, que c'est „ pour le compte de Jacques, qu'elle est tirée, et que c'est „ par lui qu'il en sera remboursè, je ne contracte par cette „ lettre envers le banquier, qui l'accépte purement et simplement, „ aucune obligation de remettre les fonds au banquier: „ la loi portée par la lettre de change étant qu' elle

„ est tirée pour le compte de Jacques, et que c'est par Jac-
„ ques qu'il en sera remboursè. Le banquier en acceptant
„ la lettre purement, et simplement suit la foi de Jacques,
„ pour le compte du quel elle est tirée, & il ne peut m'en
„ démander les fonds sur le protexte qu'ils ne lui auroient
„ pas été remis par Jacques, et que Jacques auroit fait dé-
„ puis banque route. C'est la decision de *Savary tom.* 2. *pa-
„ rer.* 12. „ e così fermò la *Rota nostra Fiorentina* nella *Floren-
tina literarum camb. del* 30. *Dic.* 1736. *avanti la bon. mem. del fu sig. au-
ditor Filippo Rota n.*19. *che è la* 18. *del tom.*9. *del Tesoro Ombrosiano.*

L'unico caso, in cui il trattario potesse avere azione contro quello, che trae per conto terzo, sarebbe quando egli, diffidando della idoneità della persona, per conto di cui è fatta la tratta, o che per altre ragioni non volendo *accettare* la medesima liberamente per l'intelligenza indicata dal traente, accettasse la lettera *sotto protesto*. In questo caso il traente rimane obbligato anche a favore del trattario per le ragioni, e secondo le autorità riportate alle *annotazioni* dell' *art.* 6. di questa *seconda parte*, a cui potrà aggiungersi quella del *Poithièr chap.* 4. *art.*3. §. 106. „ ivi „ *Quid*, si le banquier
„ ne voulant pas avoir affaire à Jacques, pour le compte de
„ qui la lettre est tirée, avoit réfusé d'accépter la lettre aux
„ conditions, qui y étoient portées, & que néanmoins pour
„ éviter au tireur un protest, & les poursuites qui en sont
„ la suite, il eût accépté ou payé la lettre, en déclarant &
„ protestant par écrit qu'il accéptoit, ou qu'il la payoit par
„ honneur pour le tireur, mais sans vouloir accépter Jacques
„ pour débiteur, ni s'adresser à d'autres qu'au tireur pour
„ en être remboursé; le banquier en ce cas qui auroit payé
„ la lettre sous cette protestation, aura-t-il action contre le
„ tireur pour être remboursé? Oui, il est vrai qu'il n'a pas
„ l'action *mandanti contraria*, puisqu'il a refusè d'accépter le
„ mandant aux conditions, qui y etoient portées: mais on
„ ne peut lui réfuser l'action *negotiorum gestorum contraria*, telle
„ que l'auroit toute autre personne, qui auroit acquitté la
„ lettre de change par honneur pour le tireur, car en ac-
„ quittant cette lettre, il a utilement géré les affaires du
„ tireur; il l'a liberé de la somme portée par la lettre, som-
„ me dont il étoit débiteur envers le proprietaire de la let-
„ tre, & il lui a évité les frais d'un protest, & des procé-
„ dures, qui en auroient été la suite. Il est vrai, que s'il
„ eût accépté la lettre purement, & simplement, il n'eût
„ pas été recévable à se pourvoir contre le tireur, & il eût

„ za d'accettazione di una lettera di cambio della qualità
„ sopraddetta, non è altro, che farsi dare sicurtà, che el-
„ la sarà pagata nel debito tempo, come anche e ipoteca, o
„ cauzione solvente, ed in caso di negativa si potrebbe co-
„ stringere a rendere la valuta, perchè il protesto per man-
„ canza d'accettazione produce una giusta presunzione, che
„ la lettera non sarà pagata alla scadenza; ed il traente non
„ può distruggere tal presunzione, se non con dare idonea
„ sicurezza per il pagamento „ *Savary le parfait négociant par-te* 1. *lib.* 3. *cap.* 6. *addition vers. Il faut observer*, essendo così stato più volte giudicato nel tribunale di Livorno, conforme abbiamo riportato ai num. 10. e 11. delle *Annotazioni* al detto *art.* 10. della *prima parte*.

Per l'effetto però di ottenere dal traente la sopra riferita cautela, deve ſicuramente coſtare della denegata accettazione: ed è ormai ricevuto presso i mercanti, e nei tribunali, che le semplici lettere non servono a porre in essere la certezza del predetto rifiuto di accettazione: ma è positivamente, e formalmente necessario l'atto del protesto. Così fissano *Franck. loc. cit.* §. 1. „ ivi „ Si quis de acceptatione deficiente non nisi per literas advisorias certior fuerit factus, non potest ex iis quidquam ab alio exigere „ & §. 2. sopra riportato, e *Phoonsen cap.* 13. §. 7. sopra riportato per extensum. 4

Giunto dunque il protesto, il traente viene costretto a dare al possessore della lettera quella cautela, di cui si è parlato nel precedente num. 3.; ma data questa, non può egli esser costretto a pagare la lettera fino alla scadenza, nè a fare accettare la tratta, nè a dare altra lettera equivalente, e conforme concludono *Franch. loc. cit.* §. 4. „ ivi „ Ejusmodi cautione præstita, interim satisfecisse officio creditur, nec ad solutionem efficiendam tenetur „ *Phoonsen d. chap.* 13. §. 9. „ ivi „ Lorsqu'une lettre de change tirée à
„ long terme a été protestée faute d'accéptation, & que le
„ tireur a donné au donneur une assûrance, ou caution suf-
„ fisante pour le payément de sa lettre à l'échéance, le ti-
„ reur n'est pas obligé de faire accepter sa lettre par celui,
„ sur qui il l'a tiré, ni par un autre, car l'assûrance, qu'il
„ a donnée, doit être considerée comme une accéptation, &
„ celui qui sert de caution, comme accépteur de la lettre „ *Du Puy detto cap.* 7. §. 7. 5

In due altre maniere però può esser soddisfatto all'interesse del possessore della lettera; o con ricevere una nuo-

va cambiale di soddisfazione di detto possessore pagabile alla medesima scadenza della prima, o con sciogliersi il contratto di cambio già fatto, rendendosi dal traente al possessore il denaro ricevuto con più gl' interessi mercantili, e spese di protesto, e porti di lettere.

Se il tempo della scadenza della già data lettera sia talmente lungo, che dia luogo dalla piazza, ove fu fatta la tratta, a poter trasmettere colà una nuova cambiale all' ordine del prenditore, pagabile all'epoca medesima, in cui cadeva la sodisfazione; e se il traente si offre, in vece delle soprascritte cautele, di consegnare al possessore predetto una buona, e nuova lettera cambiale sopra altro trattario, il di cui pagamento scada in quel medesimo tempo, non può dal possessore recusarsi un simile compenso, quando però il credito del traente non sia deteriorato dal momento, in cui diede la prima lettera a quello, in cui offre la seconda. In questo caso però deve il prenditore obbligarsi, anche con idonea cautela occorrendo, di restituire la prima lettera; o sivvero, in difetto di ciò, deve il traente inserire nella lettera l'obbligazione al tratario di ricuperare la prima lettera, e di non pagare se non che dopo avere la medesima ritirata: *Franck. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 7. *§.* 5. „ ivi „ *Quod* „ si tempus id ferat, sufficit etiam aliud cambium bonum „ dari, cui clausula de reddendo priore inserenda, si credi- „ tor de eodem restituendo cavere nolit „ *Phoonsen chap.* 13. §. 10. „ ivi „ Un tireur, ou un endosseur donne assûrance „ ou caution, lorsq'il donne au donneur d'autres lettres de „ change payables à son ordre; qui échéoient le même jour „ que les siennes, tirées ou esendossé par quelqu'un, qui „ soit tenu pour bon & suffisant dans toute la bourse, les „ quelles lettres il endosse dûment à l' ordre du donneur „ §. 12. „ ivi „ Le tireur, ou l'endosseur d'une lettre de change protestée faute d'accéptation, se doit bien donner de „ garde, de donner des autres lettres qu' il donne pour as- „ sûrance de la maniere susdite, qu' en retirant la sienne „ avec le protest, a moins que le porteur de la lettre ne lui „ promet par ecrit de la lui rendre, & de lui en restituer „ la valeur, s'il arrive qu'elle soit payée „ & §. 13. „ ivi „ „ Le donneur n'est pas obligé, & même il ne fait pas bien „ de s'engager comme ci-dessus, parceque le tireur est obli- „ gè de faire en sorte, que la traite soit payée à l'échéance „ par celui, sur qui il a tirè, ou par un autre, & que les „ autres lettres, qu'il donne en dernier lieu, ne sont que

„ pour l'assûrance & la garantie du donneur, & que d'ailleurs l'en-
„ dossément de ces dernieres se peut faire avec cette clause: Pa-
„ yez en re tirant une telle lettre de change, qui a été protestée
„ faute d'acceptation, & qui n'a pas été acceptée S. P. „

In questo caso però il possessore deve essere dal traente reintegrato ancora delle spese del protesto, e dei porti di lettere, o con averle brevi manu dal medesimo, o col farle comprendere nella nuova cambiale in aumento dell'importare della prima non accettata; e, secondo il costume di alcune piazze, deve inoltre il traente pagare al possessore la metà dell'ordinaria provvisione, per la pena, che si prende, d'inviare un'altra volta la lettera per l'accettazione: *Phoonsen chap.* 13. §. 11. „ ivi „ Un donneur, qui reçoit une pareille
„ assûrance, n'est pas obligé de prendre ces lettres de chan-
„ ge, qu'elles ne soient augmentées des fraix, qu'il à faits,
„ du protest, & du port des lettres, & si non de l'entiere,
„ du moins de la demi commission, pour la peine qu'il prend
„ d'envoyer une seconde fois les lettres d'accéptation. „ 7

Qualora però il traente dia idonea cautela o con deposito, o con pegno, o con fidejussione per il puntual pagamento alla scadenza, e che s'incarichi di far ciò eseguire, se non dal trattario, almeno da altro suo commesso; in tal caso il possessore della lettera non ha altro diritto contro il traente, che quello di farsi rimborsare le spese del protesto, e quelle dei porti di lettere, come i soli danni derivati dal rifiuto di accettazione: *Phoonsen d. chap.* 13. *& d.* §. 11. *in fine* „ ivi „ Mais si le tireur lui indique quelqu'un pour payer
„ ses lettres S P. à l'écheance, & qu'il lui en donne une
„ suffisante caution, il ne doit payer que le protest, & les
„ ports des lettres. „ 8

Piacendo poi ai contraenti predetti, al traente cioè, e al possessore della lettera, di rescindere il contratto, ed essendo d'accordo i medesimi, uno nel non fare altrimenti pagare la lettera nel luogo, ove era destinato, e l'altro di non ricevere altrimenti quel tal denaro in detta piazza, è lecita in tal caso una tale rescissione, la quale si fa mediante la restituzione della lettera da una parte, e del denaro dall'altra, a cui devono sempre aggiungersi le spese del protesto, e dei porti di lettere, come danni della denegata accettazione: *Franck. d. lib.* 1. *sect.* 1. *tit.* 7. §. 6. „ ivi „ Sin dator
„ literarum cambialium contractum rescindere, ac pecuniam
„ numeratam acceptori restituere malit, id quoque fieri po-
„ test, utroque consentiente. „ 9

10 In ultimo luogo mi sia quì lecito di avvertire, che queste cautele in casi simili sono talmente autorizzate dalla giustizia, dalle leggi, e dall'uso, che non si arreca alcun torto a domandarle a chiunque, nè vi è opulentissimo Banchiere, che ricusi, o che possa ricusare di darle sotto pretesto di ricevere da tal domanda un affronto: conforme prima di me ha avvertito il più volte citato *Franck loc. cit.* §. 10. „ ivi „ Prestatio hæc securitatis, quemadmodum legibus cambialibus districte injungitur, ita & inter campsores usu recepta „ est, nec solet etiam a debitore locuplete denegari; „ e prima di lui lo avea ancora avvertito *Samuel Ricard Traitè général du commerce livr. des change des principales places de l'Europe, chap. des protests &c.* §. *Il faut observer in fine &c. fol. mihi* 134. *edition. de Paris de* 1723. „ ivi „ Mais s'il veut agir en ami, „ il peut se contenter de faire donner caution au tireur, qu' „ en cas qu'à l'échéance de la lettre, celui, sur qui elle est „ tirée, ne payat, de rendre, & restituer la somme men„ tionnée en la dite lettre, avec les changes, rechanges, & „ frais du protest, ce qui est l'usage, & la contume, *& ne* „ *recoit aucume difficulté parmi les banquiers, & negociants.* „

ARTICOLO VENTESIMOPRIMO.

SOMMARIO.

1. *L'accettazione delle cambiali deve farsi in giorno non festivo, e il trattario può impunemente negarne l'accettazione, qualora gli siano presentate in uno di detti giorni.*
2. *Quali siano i giorni festivi in Toscana.*
3. *Nei giorni d'intero precetto è proibito il fare alcun atto.*
4. *E ciò in forza dei gius commune;*
5. *Che è abbracciato in Toscana, e in questa parte seguito.*
6. *Nei giorni di festa con permissione di lavoro è lecito cavare i protesti.*

GIungendo in Livorno in giorno festivo solenne le cambiali per l'accettazione, la presentazione per essere accettate dovrà farsi il giorno seguente, o il primo giorno non festivo, combinandosi più giorni 1 *festivi solenni insieme: perlochè se il portatore, non ostante la festa, presentasse una cambiale al trattario per accettarsi, potrà questi negarne impunemente l'accettazione.*

ANNOTAZIONI.

I giorni di Festa sono in Toscana diminuiti dopo il provido Editto dell' Augustissimo Imperatore, e Gran-Duca Francesco II. di gloriosa memoria del 18. settembre 1749.: mentre, conservato indistintamente a tutte le Feste stabilite dalla Chiesa Cattolica il precetto di sentir la Messa, fu alla maggior parte di esse abolito l'altro di non poter lavorare, mediante un precedente concordato col Romano Pontefice: e in conseguenza di ciò da quell'epoca in poi in Toscana le Feste si dividono in Feste d'intiero precetto, ed in Feste con permissione di lavoro.

Nei giorni di Festa d'intero precetto è proibito il fare qualunque contratto presso tutte le Nazioni; e perciò non è lecito al portatore di una cambiale di presentare in tal giorno la medesima al trattario per l'accettazione: e, quando ciò si facesse, può il trattario liberamente denegargli l'accettazione, giacchè in quel giorno non vi è Notaro, che possa rogarsi del protesto della denegata accettazione; essendo vietato ai Notari di fare alcun atto pubblico in simili giorni.

Questa disposizione deriva dal *Codice Giustinianeo*, ove si legge riportata una legge di Costantino, che è la *leg. Omnes judices 3. cod. de feriis*, la quale proibisce qualunque atto, e funzione nella Domenica „ ivi „ Omnes judices, urbanæque „ plebes, & cunctarum artius officia venerabili die solis quiescant „ estesa, e confermata dalla successiva *leg. omnes dies 7. Cod. eod.*, e più dettagliatamente poi si leggono le Cesaree disposizioni sopra questa materia nella *leg. dies Festos 10. & ult. cod. eod.* „ ivi „ dies Festos Majestati Altissimæ dedicatos „ nullis volumus voluptatibus occupari, nec ullis exactionum „ vexationibus profanari. Dominicum itaque diem semper ho- „ norabilem decernimus, & venerandum, ut a cunctis exe- „ cutionibus excusetur, nulla quemque urgeat admonitio: „ nulla fidejussionis flagitetur exactio: taceat apparitio: advo- „ catio delitescat: sit ille dies a cognitionibus alienus: Præ- „ coni horrida vox silescat: respirent a controversiis litigan- „ tes: & habeant fæderis intervallum: ad sese simul veniant „ adversarii non timentes: subeat animos vicaria pœnitudo: „ pacta conferant: transactiones loquantur: nec hujus tamen „ religiosi diei otia relaxantes obscænis quemquam patimur „ voluptatibus detineri „ *Ubaldini, pratica dei Notari lib. 1. cap. 9. §. 62.* „ ivi „ Non può fargli in giorno di Festa, e nelle Do- „ meniche, perchè per l'osservanza dei contratti si deve met-

„ tere e darsi il giuramento, il quale non si può dare nelle
„ Feste per il *cap. de feriis*, però non si ponno in tal tempo
„ stipulare gl' istrumenti. „

Fra le altre parti del *Gius Romano*, ricevute e seguitate in Toscana, vi è anche questa, come quella, che è analoga alla Religione, che ivi si professa, conforme avverte il *Montelatici jurisprudentiæ civilis elementa tom. 2. tit. 22. §. An Notarius possit in die feriato instrumenta conficere &c. versic. Contentiosæ &c. fol. mihi* 80. „ ivi „ Differunt tamen alii contractus a supra-
„ dictis, qui regulariter fieri nequeunt in diebus Deo dica-
„ tis, seu, ut ajunt, festivis; & sunt illi, qui continent in
„ se aliquam negotiationem, ut contractus permutationis,
„ emptionis & venditionis, locationis &c., qui intelliguntur
„ nomine mercatus, nisi ex consuetudine, & justa causa
„ fiunt &c. „

5

Nei giorni poi di Festa con permissione di lavoro è lecito ai Notari il rogarsi di qualunque istrumento; e in conseguenza, essendo considerati tali giorni dalla Legge Patria come giorni lavorativi, alla riserva del precetto di sentir la Messa, può quindi qualunque portatore di cambiale domandarne l'accettazione, e venendogli recusata, farne cavare il protesto da un Notaro, come in qualunque altro giorno lavorativo. Così in fatti si osserva coerentemente a quanto dispone il lodato Editto Cesareo del 18. settembre 1749. al §. 6. „ ivi „ E perchè i motivi, che hanno mosso il Santo
„ Padre (Benedetto XIV. di gloriosa ed eterna memoria)
„ a diminuire il numero delle Feste, sono a noi un'assolu-
„ ta ragione per procurare di accrescere i giorni di lavoro,
„ e per quella parte ancora, che totalmente dipende dalla
„ nostra Sovrana autorità, comandiamo, che si tolgan tut-
„ te le Feste civili, e tutte quelle introdotte dalla pia con-
„ suetudine dei popoli, non meno che tutte le ferie; e che i
„ nostri Tribunali si chiudano unicamente ne' soli giorni fe-
„ stivi, e siano aperti, ed esercitino tutta la loro ordinaria
„ giurisdizione in tutti gli altri indistintamente, anco in
„ quelli, che avanti il Breve (Pontificio) erano Feste di
„ precetto, nonostante che per questi sussista l'obbligo d'as-
„ sistere al santo Sacrifizio della Messa. „

6

******

ARTICOLO VENTESIMOSECONDO.

SOMMARIO.

1. *Per il rifiuto del trattario si può accettare da altri la lettera per onor di firma e il portatore deve ricevere tale accettazione, facendo prima il protesto.*
2. *Origine dell'accettazione per onor di firma.*
3. *A tale accettazione ha contribuito il benefizio della provvisione.*
4. *Per mezzo di essa il trattario acquista un nuovo debitore.*
5. *Limitazione di questa regola.*
6. *La quale viene confutata.*
7. *Il mandatario è tenuto a favore del mandante non solo della colpa leve, ma anche della levissima.*
8. *Chi ricusa l'accettazione di quello, che s'incarica di pagar la lettera per onor di firma, arreca un pregiudizio al traente.*
9. *Secondo l'uso di tutte le piazze non può ricusarsi la volontaria accettazione d'un terzo.*
10. *Luoghi diversi dove è stabilito un tal'uso.*
11. *I portatore è sempre in tal caso obbligato a levare il protesto:*
12. *Quale è necessario anche per l'interesse di chi accetta per onor di firma.*

VEnendo dal trattario ricusata l'accettazione di una cambiale, e volendosi da alcuno accettare la lettera per onor della firma di qualcuno dei compresi nella medesima; deve il portatore ricevere una tale accettazione, levando prima il protesto per il rifiuto del trattario. 1

ANNOTAZIONI.

I danni reali, che derivano a un traente dal rifiuto, che fa il trattario per l'accettazione d'una lettera, e i pregiudizj, che all'onorificenza del medesimo vengono arrecati da tal rifiuto, non potendo a tutti essere note le ragioni, per cui viene ricusata l'accettazione, onde rimaner lecito alla malizia degli uomini il pensare al peggio, ed attribuire il rifiuto alla poca fede del trattario verso il traente; son stati i motivi, che hanno indotti i negozianti ad assumere il peso di estinguere le tratte dei loro amici, che venivano rifiutate da qualche trattario. 2

Nè il solo spirito di beneficare un'amico, e d'impedire al medesimo quel torto, che potrebbe derivargli dal rifiuto di una sua *tratta*, è stato il motivo, che ha introdotto lo stile di accettare le lettere *per onor di firma*; ma vi ha altresì infinitamente contribuito il lucro della *provvisione*, che acquista diritto a percepire sulla somma, che forma il soggetto della cambiale, chi ne paga la valuta *per onor di firma*.

Allorquando pertanto un trattario ricusa l'accettazione di una lettera tratta sopra di lui, è lecito a chiunque l'accettare la medesima per onor di firma, nè il portatore può ricusarla; sì perchè con tale accettazione acquista un nuovo debitore, e così rende cosa utile al padrone del cambio, e a tutti gl'interessati nel medesimo; sì perchè si fa cosa utile al traente non tanto nell'interesse, quanto nel decoro: per le quali ragioni, se recusasse una simile offerta, potrebbe esser tenuto alla refezione dei danni, come autore di questi, da chiunque avesse interesse nella lettera, *argum. a leg. Si Tutor* 15. *ff. de administrat. & pericul. tutor*. Il dottissimo *Franck. nel lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 4. §. 2. delle sue *istituzioni cambiarie* stabilisce per regola, che sia in arbitrio del possessore il ricevere, o ricusare l'accettazione di un terzo, che *senza mandato* espresso voglia accettare il pagamento di quella tale cambiale per conto di alcuno dei compresi nella medesima: e per limitazione alla regola conviene poi al successivo §.3., che non possa ciò ricusarsi in quelle piazze, ove l'uso ha stabilita l'obbligazione di ricevere simili accettazioni per *onore di firma* di alcuno „ ivi „ Nisi versemur in loco, quo „ peculiari jure introductum est, ut eum, qui honoris gratia „ acceptationem offert, admitti oporteat „; ma con buona pace di questo dottissimo autore io non so applaudire a questo suo sentimento, e sono di parere all'opposto, che per regola generale stabilire si debba, che il possessore di una cambiale debba, e sia obbligato ricevere l'accettazione di quello, che vuole apporvela per onor della firma di alcuno dei compresi nella medesima lettera.

La ragione di questo mio sentimento è fondata sulla regola di ragione comune universalmente abbracciata, che un mandatario, o sia procuratore non solo è tenuto a favore del mandato del dolo, e della colpa leve, ma anche nella levissima: secondo le disposizioni del testo nella *leg. contractus* 24. *ff. de regul. jur.*, e che si dice anche *in dolo*, se non esige ciò, che potrebbe esigere, in conformità del testo nella *Leg. dolus est* 44. *ff. mandati, vel contra* „ ivi „ Dolus est, si

,, quis nolit persequi quod persequi potest; *aut si quis non exe-*
,, *gerit, quod exigere potest* ,, or siccome il ricusare l' accettazione di uno, ch's'incarica di pagare la lettera per onor di firma, sarebbe un'arrecare un pregiudizio al traente rappresentato dal possessore della lettera, e siccome un tal rifiuto sarebbe lo stesso, che non voler'esigere ciò che si può esigere: giacchè l' accettazione è così sacrosanta, che equivale a un vero pagamento, così è fuori di dubbio, che un possessore, o sia portatore di una cambiale, non può ricusare l' accettazione di un terzo per onor di firma senza rendersi responsabile del danno, che arreca con tal rifiuto agl' interessati nella lettera stessa, e senza dare perciò un diritto ai medesimi di agire contro di esso coll' *azione mandati directa*, per aver ricusato di ricevere un'atto utile al comune interesse. 8

E' in fatti universalmente ricevuta la massima in tutte le piazze di commercio di non potersi dal portatore ricusare la volontaria accettazione di un terzo per l'onore della firma di alcuno dei compresi nella lettera, nel caso di rifiuto per la parte del trattario, conforme nota il *Phoonsen chap.* 12. §.6. ,, ivi ,, Le porteur d'une lettre de change *est obligé du souffrir*
,, que celui, sur qui elle est tirée, ou tout autre que lui, l'
,, accépte S. P., lorsqu'il ne veut pas acceptér lui même, car
,, cela ne peut faire aucun tort au dit porteur, ni aucun dom-
,, mage, si l' accépteur veut payer les fraix du protest ,, a segno che in molte piazze li stessi particolari regolarmenti, o siano le leggi municipali, lo prescrivono espressamente. 9

A *Livorno* non vi è alcuna legge, che prescriva al portatore una tale obbligazione, ma la consuetudine porta un tale sistema, nè si è mai dubitato, che il portatore di una cambiale non sia obbligato a ricevere l'accettazione per onor di firma anche da un terzo, privo di mandato e d' interesse, quando il trattario ricusa l'accettazione, e quando mancasse altra persona, che avesse mandato, o interesse, la quale in tal caso meriterebbe una preferenza, perciò che si stabilirà nell' articolo susseguente. 10

A *Genova* non può ricusarsi un'accettazione di tal natura, perchè così dispone lo *Statuto* di quella Città *al lib.* 4. *cap.* 14. *§. Si tratta &c.* come riporta lo stesso *Franck. alla nota* (a) *al* §. 3. *tit.* 4. *lib.* 1. *sect.* 4.

Per le piazze del dominio di S.M. il Rè di Sardegna veniva implicitamente ordinato lo stesso dal §. 9. e seguenti del *cap.* 3. *tit.* 16. *lib.* 2. des *Loix et constitutions de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.*

Il simile è prescritto dall' *ordinanza del cambio di Lipsia* §. 17. riportato *dal Franch. alla nota predetta*.

La piazza d'*Anversa* osserva la medesima regola, perchè così è prescritto dall' *art.* 5. *des droits et coûtumes du change à Anverse* riportati dopo il *Phoonsen, les loix et coutûmes du change* ivi „ Item, si l'on réfuse d'acceptér une lettre de chan„ ge, un troisiéme peut l'acceptér pour l'honneur de la let„ tre, et la payer en se faisant donner un transporte de la „ pretention du créditeur contre un debiteur, pour s'en fai„ re rembourser où bien aprés avoir laissé protester la let„ tre, il peut l'accépter et la payer, en la retirant avec le „ protest, pour s'en faire rembourser. „

In *Amburgo* si osserva lo stesso in forza del §. 9. *des ordonnances de la Ville de Hambourg sur les changes, et les lettres de change* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une lettre de change „ est tirée, ne veut pas l'accepter, un troisiéme peut l'ac„ cèpter pour l'honneur du tireur, en prenant la lettre lor„ squ'il la paye, pour s'en faire rembourser, ou bien il lais„ sera protester la lettre, et aprés il l'accéptera sous prote„ st, la payera, et la retirera avéc le protest, pour s'en ser„ vir contre le tireur. „

L'*Ordonnance du change du sage et honorable conseil de la Ville d'Augsbourg al* §. *En neuvieme lieu* stabilisce la medesima regola.

Nella piazza di *Breslavia* è prescritto il medesimo uso *dal* §. 11. *des ordonnances du change du 28. novembre* 1672. „ ivi „ „ Lorsque celui, sur qui une lettre de change aura été tirée, „ réfusera de l'accepter, un autre pourra l'acceptér pour l' „ honneur de la lettre. „

In *Danzica* all'opposto è rimesso all'arbitrio del portatore della lettera il ricevere, o ricusare l'offerta di un terzo, che dietro il rifiuto del trattario venisse a presentarsi per accettare per onore della firma del traente, o di alcuno degl'indossanti: Perchè così litteralmente prescrive *l'art.* 11. *de l'ordonnance pour le change de la Ville de Dantzig du* 8. *mars* 1721. „ ivi „ Lorsqu'on présente une lettre de change à quelqu' „ qui refuse de l'accepter, un troisieme peut l'acceptér pour „ l'honneur du tireur, ou de l'endosseur, et ce tiers acce„ ptant est tenu de faire protester par devant un Notaire au „ nom du porteur contre celui, sur qui la traite est faite, „ du réfus qu'il a fait d'acceptér, & il est encore tenu de „ declarér en personne, qu'il accepte pour l'honneur du ti„ reur, ou de l'endosseur, et de marquer, dans l'acte avec

„ l'acceptation faite en forme, le nom de tireur, ou de l'en-
„ dosseur, pour l'honneur du quel il accepte; Et le notaire
„ doit pareillemente pour faire honneur, ainsi qu'il a étédit
„ à l'egard de l'acceptant, mettre dans le protest, et deli-
„ vrer au porteur, lorsque, comme il a étédit ci-dessus, quel-
„ qu'un accepte une lettre de change avec declaration que
„ c'est pour *l'honneur de la lettre*, qu'en consequence d'une
„ telle acceptation le dit acceptant dévient débiteur pûr et
„ simple, et est tenu de payer sans pouvoir se servir de l'
„ exception qu'il n'a accepté que pour l'honneur. Il *demeu-
„ re pourtant au choix du porteur de recevoir, ou de réfuser une acce-
„ ptation offerte par un tiers, au regard du tireur, ou de l'endosseur,
„ et le notaire, lors qu'un tiers vient à lui pour faire une telle acce-
„ ptation, n'aura pas le pouvoir de recevoir sa declaration sans la con-
„ noissance, et le consentemente du porteur, & qu'il signe l'acte.* „

Nelle piazze di S. M. il Re di *Prussia*, per legge municipale si osserva la regola generale da noi proposta, non potendosi dal portatore ricusare un'accettazione per onor di firma, che venga offerta da un terzo, che non abbia interesse nella lettera, nel caso, che il trattario non voglia quella accettare. Così prescrive il §. 9. *de l'ordonnance pour les lettres de change du* 1684.

L'*art.* 3. *del tit.* 5. dell' *editto di commercio di Francia* del *marzo* 1673. importa implicitamente questa facoltà esercibile da chiunque, conforme nota il *Du Puy cap.* 9. §. 9.

Quantunque però si trovi persona, che accetti per l'onor della firma di alcuno la cambiale in questione, e che per tal mezzo se ne assicuri la sodisfazione alla scadenza; non per questo il portatore è meno obbligato a cavare il protesto, e ciò per la ragione, che non accettandosi la cambiale dal trattario, è egli in dovere di giustificare le diligenze fatte per ottenere l'accettazione dal trattario medesimo, e perchè non ostante l'accettazione di un terzo, è però sempre vero, che questa non è seguita per parte del trattario: Onde al portatore incumbe il dovere di giustificare le diligenze fatte per dare esecuzione a quel mandato, che avea, secondo i principj, che abbiamo indicati nelle *annotazioni* all'*articolo VIII.* della presente *seconda parte*.

E'anche necessario il protesto per l'interesse di chi accetta per l'onor della firma di alcuno dei compresi nella lettera, per la ragione, che nella stipulazione di quell'atto ha l'accettante il comodo di fare le sue dichiarazioni non tanto per denotare la persona, per la di cui firma egli accetta,

Nn 2

12 quanto per l'animo di subentrare nelle ragioni totali del portatore della lettera, e così per l' acquisto del suo regresso contro tutte quelle persone, che sono in dovere di adempire la lettera, o come traenti, o come indossanti: conforme abbiamo opportunamente rilevato nelle *annotazioni* all' *articolo VI.* della presente *seconda parte*, e precisamente al n.4., e conforme avverte dottamente al suo solito il *Franch. instit. jur camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 18. ,, ivi ,, Præcedere debet duplex protestatio. Prima contra defectum adimplementi simplicis a possessore literarum cambialium interponitur, eo fine, ut regressus honoranti adversus honoratum, & trassantis atque indossantium obligatio conservetur ,, *&* §. 20. ,, ivi ,, Sequitur altera protestatio, qua honorans quicumque eadem, quæ acceptationi inserenda dixi, aut ipse, aut per mandatarium specialem declarat ,, e prima di lui lo affermarono il *Torre de cambiis disput.* 2. *quest.* 13. *dal num.* 37. *fino al fine*, *Ansaldo de commerc. & mercat. disc.* 79. *num.* 9. *Phoonsen chap.* 12. *num.* 11. *e il Poithier traité du contract de change chap.* 14. *art.* 5. *pag.* 114. ,, ivi ,, Celui qui acquitte une lettre de change ,, pour l' honner du tireur, ou de quelqu' un des endosseurs, ,, doit, pour obbliger envers lui *actione negotiorum gestorum* ce- ,, lui, pour l' honneur de qui il l' acquitte, la laisser pro- ,, tester par le porteur avant que de la payer, *elem. jur. camb.* ,, *Heinnec. chap.* 6. §. 9. *in not.* La raison est, que le tireur et ,, les endosseurs ne devenant débiteurs de la lettre, que par ,, le protest, qui est fait, il faut qu'il ait été fait, pour que ,, celui, qui l'a payée puisse prétendre de l' avoir acquittés, ,, et en avoir en consequence contre eux *l' action negotiorum ge-* ,, *storum*. ,,

---

ARTICOLO VENTESIMO TERZO.

SOMMARIO.

1. *Essendovi più concorrenti ad accettare le cambiali per onor di firma deve preferirsi chi accetta per onor della firma di quello, che ha fatto la tratta.*
2. *Chi libera più persone colla sua accettazione merita preferenza.*
3. *E conseguentemente prima di tutti quello, che vuol pagare per onore della persona per conto di cui è seguita la tratta.*

GAreggiandosi ordinariamete fra i negoziansi la preferenza per accettare le cambiali, che vengono protestate per difetto d' accettazione del trattario; è quindi una regola, che ad accettare simili cambiali per onor di firma *debba in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma di quello per conto del quale è stata fatta la tratta.* 1

ANNOTAZIONI.

DOpo aver fissato, che il possessore di una cambiale non può ricusare l' offerta di chiunque voglia accettare per onor della firma di alcuno dei compresi nella lettera, passeremo a rilevare, che la difficoltà può unicamente consistere nel caso del concorso di più persone a volere intervenire coll'accettazione, lochè succede frequentemente, ed ha più volte formato il soggetto di molte dispute. A sviluppare pertanto i principj, che servono di base per lo scioglimento di tutti quei dubbj, che possono insorgere, è diretto il presente articolo, e con esso queste annotazioni.

La regola generale, nell' occasione di disputa sulla prelazione ad accettare una cambiale *per onor di firma*, quella si è di dover dare la preferenza a colui fra quei più, che si presentano per accettare, che colla sua onoranza viene a liberare un maggior numero d' interessati, o sia d'obbligati alla sodisfazione di quella lettera. Così infatti trattando questa materia magistralmente conclude il *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. *de adimplmento honoris causa* §. 6. „ ivi „ „ Quod si plures diversorum nomine honoraturi concurrant; „ præfertur qui plures liberaturus est. „ 2

Di quì ne viene, che se qualcuno volesse accettare per onore della firma di quello, per conto di cui è fatta la tratta, deve questi essere preferito a qualunque altro concorrente: Per la ragione, che siccome dal portatore della lettera fino al traente inclusive ognun degl'interessati nella medesima ha azione contro quello, per conto di cui è stata fatta la tratta, come abbiamo dimostrato all'*art. XVIII.* di questa *seconda parte*, e conseguentemente sopra di lui anderebbero a posarsi tutte le azioni, e tutti i danni per i diversi ritorni; così colui, che accetta per l' onore della firma di tal persona, merita la preferenza, come quello, che accetta per il principale obbligato, *Franck. d.* §. 6. *lib.* 1. *sect* 4. *tit.* 3. *in adnot.* (a) *Du Puy cap.* 9. *num.* 15. §. *primieramente &c* 3

ARTICOLO VENTESIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *Se non vi è chi accetti per onor della firma della persona per conto di cui è fatta la tratta, è preferito nell'accettazione quello, che accetta per onor della firma del traente.*
2. *Il traente è obbligato al pagamento di una cambiale, che ritorna in protesto prima di qualunque giratario.*
3. *Quello, che si presenta ad accettare la cambiale per onor della firma del traente, merita di esser preferito.*
4. *Autorità, che stabiliscono questa regola.*
5. *Quale è uniforme alle leggi già del Rè di Sardegna, e di Massa Ducale.*

1 *MAncando chi accetti per onor della firma della persona, per conto di cui è fatta la tratta, o questa essendo la persona medesima del traente, è preferito nell' accettazione e successivo pagamento chiunque accetta, e paga per onore della firma del traente prelativamente a qualunque altro, che volesse pagare per la firma di alcuno dei giratarj.*

ANNOTAZIONI.

SEguendo il principio stabilito nel n. 2. delle *annotazioni* all'*articolo* precedente *XXIII.*, dopo la persona, per conto della quale è stata fatta la tratta, succede in ordine il traente, il quale è obbligato al pagamento della lettera prima di qualunque altro giratario, conforme abbiamo provato all' *articolo V.* di questa *seconda parte*. (2)

Di quì ne segue, che, o essendo il traente la vera persona, per conto di cui si fa la tratta; o non trovandosi chi accetti per onore della firma del banchiere, per conto e interesse del quale è stata tratta la lettera: chiunque si presenta ad accettare la cambiale per onore della firma del traente, merita la preferenza a qualunque altro, che volesse accettare per l'onore della firma di qualunque giratario. (3) Così dietro i principj di sopra stabiliti afferma il *Phoonsen chap.* 18. §. 12. „ ivi „ Lorsque diverses personnes offrent de (4)

„ payér une lettre de change, qui a été protestée faute de
„ payément, celui, qui offre de la payer pour l'honneur du
„ tireur, doit être préferé aux autres, „ *Du Puy chap. 9. n. 15.
§. In quinto luogo &c.* „ ivi „ Quello, che vuole accettare sot-
„ to protesto per onor del traente, deve essere preferito a
„ quelli, che voglino accettare per onore de' giratarj. „ *Il
Codice di Sardegna livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 10.* „ ivi „ S'il-y-à
„ plusieurs personnes, qui veuillent payer quelque lettre de
„ change pour faire honner au seing, on préférèra celle, qui
veut payer pour faire honneur au tireur; „ *ed il regolamento per
le cambiali di Massa, e Carrara del 21. novembre* 1782. §. 24. „ ivi „
„ Siccome ordinariamente le cambiali non sogliono restare
„ inonorate, e per l'effetto di lucrare la provvisione sul pa-
„ gamento delle medesime suol gareggiarsi fra i negozianti
„ la preferenza; così si dichiara, che ad accettare le cam-
„ biali protestate per difetto d'accettazione del trattario deve
„ in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onore della
„ firma del traente. „

ARTICOLO VENTESIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *In mancanza di chi accetti per onor della firma di quello per conto di cui è fatta la tratta, o del traente, deve preferirsi chi lo facesse per quella del primo giratario.*
2. *E ciò perchè è il primo obbligato dopo il traente.*
3. *Autorità, che avvalorano questa regola.*
4. *Quale è uniforme alla legge di Sardegna, e a quella di Massa.*

Non trovandosi chi accetti per onor della firma della persona per conto di cui è fatta la tratta, o sivvero del traente; in tal caso merita la preferenza chiunque accetta per l'onor della firma del primo giratario, e gradatamente poi dei successivi, colla prelazione sempre ai primi in firma. 1

ANNOTAZIONI.

Comecchè, dopo il traente, il primo obbligato a favore degli altri interessati nella lettera è il primo giratario, come quello, da cui hanno causa, e da cui riconoscono la cessio- 2

ne i successivi giratarj fino al portatore inclusive, come abbiamo dimostrato nelle *annotazioni* all' *articolo* 16. di questa *seconda parte*; così non trovandosi chi accetti per onor della firma della persona, per conto di cui sia fatta la tratta, o sia questa il traente, o sia un'altra, diventa un atto di giustizia, che sia preferito all'accettazione chiunque vuol pagare per onor della firma del primo giratario, come quello, che, in difetto del traente, è il primo obbligato a favore degli altri giratarj fino al portatore inclusive; e perchè questa preferenza viene a portare il vantaggio di diminuire i danni del ritorno della cambiale.

Così in fatti, seguendo la regola generale riportata all' *articolo* 23. di questa *seconda parte*, stabiliscono *Phoonsen d.chap.* 18. §. 12. „ ivi „ Et celui, qui offre de la payer pour l'honneur d'un des prémiéres endosseurs doit être préferé à celui, qui n'offre de la payer, que pour un des derniers „ *Du Puy cap.* 9. *num.* 15. §. *E finalmente &c.* „ ivi „ E finalmente quello, che vuole accettare sotto protesto per onore di uno che ha fatto la prima girata, deve essere preferito a quello, che vuole accettare sotto protesto per onor di quelli, che hanno fatte le altre girate posteriori, e la ragione di ciò si è, che bisogna preferir quello, per mezzo del quale più si estinque l'obbligo „ *codice Sardo d. livr.* 2. *tit.* 16. *chap.* 3. §. 10. „ ivi „ On préférera celle, qui veut payer pour faire honneur au tireur, & à son défaut on donnera la préférence è ceux, qui payeront pour faire honneur aux prémiers endosseur „ e *regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara d.* §. 24. „ ivi „ Deve in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma del traente, e poi gradatamente quelli, che accettassero per le firme dei respettivi giratarj, preferendo sempre i primi agli ultimi. „

ARTICOLO VENTESIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Se vi fossero più persone che volessero accettare per onore della stessa firma, deve preferirsi il procuratore della medesima.*
2. *E ciò perchè il Procuratore rappresenta la persona del mandante.*
3. *Questa regola è conforme alla legge di Sardegna.*
4. *Quante siano le specie dei mandati.*

5. *Quale sia il mandato generale.*
6. *Mandato speciale qual sia.*
7. *La commissione di pagare una tratta, che venga ricusata dal trattario in quante maniere si faccia.*
8. *Esempio nel regolamento di Massa.*
9. *In concorso di più mandatarj per l'onoranza si osservano le regole stabilite negl' articoli 23. e segg.*

COmbinandosi più persone a volere acecettare per l'onore della stessa firma, dovrà preferirsi chiunque avesse il mandato generale, o speciale dalla persona, per conto di cui si voglia fare l'accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

DOpo avere stabilito negli articoli precedenti quali siano le firme, che danno un titolo alla preferenza nel concorso di più persone, che si presentino ad accettare una cambiale protestata per difetto di accettazione; era quindi necessario il passare all' esame della preferenza da concedersi nel concorso di più persone, che voglino accettare per l'onore della stessa firma. 2

Non vi è alcun dubbio, che la regola generale prescrive, che il procuratore eletto con *mandato* per l'esecuzione di un incumbenza è preferito sempre a chi privo di *mandato* volesse ultroneamente eseguire la medesima *tamquam negotiorum gestor*, per la ragione, che il procuratore rappresenta la persona del mandante, *text. in leg. Ossa ff. de religios & sumptib. funer. Corneus consil. 61 n. 7. Golin. de procurator. cap. 1. part. 1. n. 4.* „ ivi „ Tradit per procuratorem domini personam repræsentari „ *De Franchis dec. 177. num. 5. & Rota Romana dec. 165. num. 26. par. 7. rec.* ed esercita formalmente, e per volontà del medesimo le di lui veci, ed adempisce perciò legalmente a tutte le di lui incombenze, *text. in leg. Certe §. 1. ff. de Præcar., Baldus in leg. unica §. Ne autem, columm. final. Cod. de caduc. tollend. Borell. ad Bellug. in Spec. Princ. rubr. 4. num. 7. lit. D. Corneus loco cit. §. 7. & Golinus loco cit. §. 3.* „ ivi „ Cum „ enim domini vices substineat, ipsius vice fungitur „ Onde siccome, se vi fosse personalmente il traente, o altro girante, che da se volesse accettare e pagare la lettera per onore della propria firma, nessuno potrebbe con lui gareggiare, così non vi è persona, che possa escludere quello, che ha il mandato dal traente, o da quel tal girante, di cui vuol' onorarsi la firma. E in secondo luogo poi, perchè l'azione

negotiorum gestorum dall' editto pretorio accordata nel *Gius Romano* a favore di chi ultroneamente s' incarica di eseguire le altrui incombenze è totalmente sussidiaria, ed accordata unicamente per provvedere ai bisogni dell' assente non rappresentato da alcuno, conforme insegna il Giureconsulto *Ulpiano* nella *leg. Hoc edictum 1. ff. de negot. gestis*, e con lui il *Brunemanno in dict. leg. n. 1. e il Voet. in lib. 4. tit. 5. Pandect. n. 1. Scaccia de cambiis §. 2. Glossa 5. num. 365. & seqq.*, & *Turre de cambiis disput. 2. qu. 13. §. 23.* „ ivi „ Intrat etiam in hoc „ casu actio negotiorum gestorum, quæ semper & in ogni „ casu subintrat, ubi mandatum deficit „ perlochè non ha, nè può questa aver luogo subitochè non si verifica l'assenza di quello, di cui si vuole agire il negozio, stante la rappresentanza del mandatario. Per tali ragioni pertanto hanno stabilita questa medesima regola il *Du Puy d. cap. 9. num. 15. §. Secondariamente &c.* „ ivi „ Secondariamente, se alcuno ha ordine speciale dal traente, quegli deve essere preferito agli altri „ *Franck. institut. jur. camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 6.* „ ivi „ „ mandatarii præcedunt negotiorum gestores „ *Phoonsen chap. 12. §. 14. & chap. 18. §. 6. il codice Sardo livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 12.* „ ivi „ Si plusieurs personnes veulent acceptér, „ & payér pour faire honneur au tireur, ou à un même en- „ dosseur, on préféréra celle, qui en aura l' ordre du tireur, „ ou de l'endosseur. „

In due maniere poi può darsi un *mandato* nella materia, di cui si tratta; *generale* cioè, e *speciale*. Il mandato *generale* suol darsi fra i Banchieri mediante un ordine dato o per lettera, o altrimenti ad un amico abitante in una tal piazza, col quale da altro Banchiere si prega quel tale amico, che capitando nella sua piazza qualche cambiale, in cui la di lui firma, ed onore potesse in qualche forma essere interessato, e che questa potesse essere in sofferenza per difetto di accettazione, si prega, dico, quel tal amico a non permettere, che ciò succeda, e ad accettarla e pagarla per conto suo.

Il *mandato speciale* poi quello si è quando un Banchiere, sapendo di aver la sua firma interessata in una tal lettera, e temendo che questa non venga opportunamente accettata, e pagata dal trattario, commette ad un amico abitante nella piazza, ove dovrebbe pagarsi la lettera, di onorarla, e pagarla per conto suo, nel caso che si verifichi il suo timore.

Questa commissione poi in due maniere può darsi, e si

dà dai banchieri ai banchieri. La *prima* si dà, e si può dare per mezzo di qualche lettera; e la *seconda*, che è la più usitata, si dà coll' indicare in piè della lettera cambiale il nome del mandatario, a cui debba ricorrersi in caso di non accettazione, o di non pagamento per la parte del trattario. Questo *mandato* suol darsi o dal traente, o dagli indossanti colla seguente clausula, che si pone in piè della lettera, cioè: *al bisogno presso i signori Cajo, e Compagni* „ *Tizio*, „ conforme opportunemente avverte il *Giraudeau dans sa banque rendue facile &c. Recueil en forme de dictionaire au mot acceptation, observation* 3. „ ivi „ Il est d' ûsage, que lorsque les banquiers „ & négocians tirent, ou qu'ils cédent des lettres de chan- „ ge, dont ils doutent de l' accettation &c., ils mettent „ au dessoeus de l' adresse de celui, sur qui la lettre est „ tirée.

„ Au besoin s'adresser à messieurs
„ Robert Doufour Mallet & Com-
„ pagnie, ou autre banquiêr.

„ c'est-à-dire, que si lorsque le porteur d' une telle lettre la „ présente à celui, qui la doit payer, celui-cy refuse de l' „ acceptér, le porteur peut s'adresser à la personne indiquée, „ qui l'acceptéra & la payera en son temps. En ce cas on „ la présente à la personne indiquée, qui prie le porteur de „ la faire protester, & lui dit qu'il interviendra dans le „ protest; alors la personne indiquée accepte la lettre S. P. „ pour l' honneur d'un tel.

7

A questo sistema, e a questa regola appella appunto quanto prescrive il *regolamento di Massa e Carrara al* §. 25. „ ivi „ Se però nella stessa cambiale fosse dal traente stata desi- „ gnata la persona, a cui ricorrere in caso di bisogno; in „ tal caso questa persona designata dovrà esser preferita „ nell' accettazione di quella tale cambiale.

8

Accade molte volte, che più di un giratario appone in piè della cambiale il *ricorso* per il suo conto particolare, indica cioè il respettivo amico, a cui ricorrere per fare onorare la lettera, che è lo stesso che dire più d' uno dei giratarj spiega e nomina nella lettera il suo *mandatario* per l'onoranza in caso d'inadempimento per la parte del trattario, ed in tal caso la preferenza fra più concorrenti si accorda a misura delle regole stabilite nei precedenti articoli XXIII. XXIV. e XXV.

9

ARTICOLO VENTESIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Contendendosi fra il trattario, e il possessore per l'accettazione di una cambiale, deve preferirsi il possessore, e fra più persone, si preferisce il primo che si presenta.*
2. *Quali siano i* negotiorum gestores.
3. *Il portatore della lettera è preferitto nell' accettazione.*
4. *Questa regola è conforme alle Leggi di divesse piazze, che si enumerano.*
5. *La ragione di questa regola di prelazione si è, perchè il trattario ha il titolo di pagare la lettera, essendone incaricato dal mandato del traente.*
6. *Dopo il portatore e il trattario, che si presenta, il primo è preferito nell' accettazione.*

IN *difetto di persona, che abbia il mandato, e gareggiandosi la preferenza per l' accettazione di una cambiale fra il trattario, e il possessore della medesima; questo secondo è preferito al primo nell' onoranza della lettera; dopo di lui spetta al trattario questo diritto prelativamente a qualunque altro non interessato nella lettera; e finalmente, concorrendo più persone non interessate, si preferisce quello, che si presenta il primo.*

ANNOTAZIONI.

IN mancanza di quelli, che avessero *mandato* dalla parte del traente, o di alcun altro interessato nella lettera, succedono quelli, che sogliono volontariamente incaricarsi dell' accettazione, e pagamento della lettera, i quali si chiamano legalmente *negotiorum gestores*, o *sia procuratori volontarj*, secondo la definizione, che ne dà il *testo nella leg. Qui servum* 41. *ff. de negot. gestis, il Brunnemano in leg. ait prætor* 3. *ff. de negotiis gestis §.* 15. *e il Voet in lib.* 4. *tit.* 5. *Pandect. num.* 1. „ ivi „ „ negotiorum gestor est, qui absentis vel ignorantis negotia „ sine mandato gerit. „

Cadendo pertanto la gara della precedenza fra persone, che siano prive di mandato, e che perciò volontariamente vogliono accettare una cambiale *tamquam negotiorum gestores*, in questa categoria di persone la precedenza è dovuta al por-

tatore della cambiale, per la ragione che, avendo egli dal traente il mandato ad esigere, questo mandato rimane connesso a quello di procurare la puntuale soddisfazione della lettera; onde la verisimile mente del traente deve considerarsi quella, che il suo procuratore ad esigere onori la di lui propria firma, piuttosto che quello, che ha già ricusato il mandato di pagare, qual'è il trattario, quando non accetta liberamente la cambiale: conforme spiega dottamente lo *Strickio disput.* 18. *cap.* 4. *num.* 74. §. 18. *tomo* 7. „ ivi „ Quod „ si contingat, ut ille, cui dirigitur tracta concurrat cum „ isto, cui dirigitur remissa, & uterque litiget se terasseras „ cambiales cum protestatione velle acceptare, cui nam horum præferentia erit assignanda? Respondeo: Mandantem, „ ex ipsius mente ac præsuntione, eum, cui directa *remissa*, „ in obveniente concursu præferri voluisse, utpote per quem „ ejus intentio plenius adimpletur: cum hic non solum habeat mandatum *exigendi connexum*, & inseparabile a mandato *solvendi*; sed etiam est adjectus obligationi acquirendæ „ ab eo, cui directa tracta. Accedit quod palmaria datoris „ literarum sit voluntas, ut literæ transmissæ persolvantur; „ quem effectum facilius nanciscitur, si ille, cui facta remissa, sibi ipsi satisfactionem præstet, quam si alii stipuletur „ *Ussenbach. de protest. in camb. cap.* 5. *num.* 6. *& seqq. Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 6. *in fine* „ ivi „ Ex æqualibus tertius trassato, uterque exactori cedit „ *Turre de cambio disp.* 2. *quæst.* 15. *num.* 12., *& seqq.* „ ivi „ Quod ipsum „ censeo verius, etiam de jure, duplici ratione. Primum, „ quia mandatum ex illis contractibus est, qui bonæ fidei „ dicuntur, §. *Actionum instit. tit. de action.*; quod ex consequenti ex æquo & bono judicandum est, *leg. cum servus extero juncta leg. si vero non remunerandi* §. *Si mihi in fin. ff. mandati*, „ ob ervandumque in eo, quod vel tacito intellectu actum „ fuit *leg. si creditor* §. *Si inter maritum ff. mandati*; & mens debet verbis præferri *leg. Ultimo ff. mandati, late Tiraquellus in leg. Si unquam, verbo libertis num.* 48. *de revocat. donation.* Mens „ autem, & intentio datoris literarum, & mandatoris, ea „ est prima, & præcipua, ut debitum contractum ex illo „ cambio, de quo in literis solvatur, perficiaturque contractus; quem effectum, & quidem facilius consequitur, si ille, cui dirigitur *remissa* (quem habere mandatum probavimus in proposita quæstione a præcedenti proxima, sibi „ ipsi solvat, quam si ab alio stipuletur, ut per se patet. „ Ergo ipse venit præferendus in executione mandatorum,

„ eorudemque interpretatione, cum effectus præcipue spectan-
„ dus sit *leg. Mulier &c.* „ e al successivo *§.* 23. segue „ ivi „
„ Quinimmo, si rem altius inspiciamus & in suis principiis,
„ hæc veritas clarior fit. Mandata namque originem traxe-
„ re ab amicitia, ut alias diximus, & Paulus testatur *leg.* 1.
„ *ff. mandat.* Igitur qui inter contendentes de acceptatione su-
„ per protextu magis amicus præsumitur, is absque dubio
„ præferendus est ex ipsa actus natura, de quo agitur. Ta-
„ lem autem esse illum, ad quem remissa dirigitur, non am-
„ biges lector, si considerabis majoris confidentiæ, & amici-
„ tiæ argumentum esse in mandante erga eum, cui facit re-
„ missam, quam erga eum, cui tractam: si ponderabis cre-
„ diti appellationem generalem esse, & creditorem ideo di-
„ ci, quia credit, *leg. prima ff. de rebus creditis*; unde, cum per
„ destinationem remissæ regulariter dator literarum, vel qui-
„ cumque, ad quem spectat remissa illa, ratione proprieta-
„ tis, destinetur pariter creditor illius, qui eam exacturus
„ est; merito ei credere dicitur: quod majoris est argumen-
„ tum amicitiæ, quam debere, quod contigit in tracta. Et
„ ex consequenti, cum is prelatus fuerit in amicitia; præ-
„ ferendus etiam in acceptatione mandati. Accedat, quod de
„ facto, & ut plurimum, nulla alia efficacior, nec *verisimi-*
„ lior ratio considerari potest in datore literarum, cur ele-
„ gerit, puta Titium, ad quem dirigeret tractam, potius
„ quam Cajum, ad quem direxit remissam, quæ utique per
„ solum Cajum executioni mandari facilius poterat, nisi vel
„ quia, licet principaliter in intentione habuerit cambii per-
„ fectionem, & solutionem obtinendam, secundario tamen
„ optabat, quod debitum resultans ex adimplemento prædi-
„ cto imputaretur in causam per ipsum ordinata in poste-
„ riori parte earudem literarum, seu in literis advisii, seu
„ spachiis. Vel quia dubitaverat ne ille, cui remissa dirige-
„ batur, non vellet simul, & tractam acceptare (ut patet
„ rem attentius intenti), sed data contingentia casus, qui
„ in præsenti quæstione examinatur, nedum utraque cessat
„ ratio, cum & is, cui literæ diriguntur recusat acceptare
„ dictam posteriorem partem, & is, cui dirigitur remissa,
„ nedum sit paratus acceptare tractam, sed de ea acceptan-
„ da contendat; sed etiam militant in contrarium pro inclu-
„ sione Caii. Ergo ipse erit præferendus, cum non sit novum
„ etiam in mandatis interpretandis argumentum a contrario
„ sensu concludere *Bartolus in l. eum qui duobus §. Si filius fami-*
„ *lias n.* 1. *ff. de acquir. hæredit. Jason in leg.* 1. *n.* 57. *ff. de Offic.*

„ *ejus &c.* Et certum regulariter in jure habeamus, nedum
„ conditionem mandantis, etiam neglecta forma mandati,
„ meliorem effici posse *§. Is, qui exequitur, in fine instit. de*
„ *mand. l. diligenter §. Ultimo leg. idemque §. Si mandavero ff. manda-*
„ *ti*; sed etiam mandatarium posse id facere, quod non est ex-
„ pressum, si major ratio reddi possit, dummodo conditio
„ mandantis deterior non fiat *leg. si quis mihi bona §. Quod si*
„ *mandavit ff. de acquir. hæred. & ibi romanus in §. Quod si manda-*
„ *vit num. 2. Castrens. in cons. 4. n. 7. lib. 5. & cons. 240. in*
„ *princ. lib. 2. Ruin. consil. 164. n. 8. lib. 3.* „

„ Secunda & posterior ratio principalis, quæ hanc eam-
„ dem conclusionem veriorem esse de jure merito suadere
„ potest, illa est, quia ille, cui dirigitur remissa, nedum
„ habet mandatum exigendi connexum, & inseparabile a
„ mandato solvendi; sed etiam est adjectus stipulationi, id
„ est obligationi acquirendæ ab eo, cui tracta dirigitur, ut
„ probatum fuit supra hac eadem disputatione, quæstione se-
„ ptima. Ergo ipso refragante, & repugnante consensum ac-
„ comodare acceptationi faciendæ per eum, cui tracta diri-
„ gitur, non potest contingere talis obbligatio, *leg. 1. & tot.*
„ *tit. ff. de action. & obligat. institut. de obligat. que ex consens.* Cum
„ ad illam acquirendam ipse sive a datore literarum, sive a
„ stipulatore cambii fuerit præfectus: quod si verum est, pro-
„ ut de jure verissimum, & in potestate sit ipsius, cui re-
„ missa dirigitur, excludere acceptationem super protextu
„ faciendam per eum, cui tracta dirigitur, in confesso est,
„ ipsum ei in hujusmodi concursu præferendum. Et hanc ra-
„ tionem sensisse statutum nostrum *januense* relatum supra in
„ conclusione, patet consideranti, quod denegat hanc præla-
„ tionem ipsi, qui recipere debet cambium (qui ille ipse
„ est, ad quem dirigitur remissa, pro cujus prælatione defi-
„ nivimus) postquam concensum præstiterit acceptationi su-
„ per protextu factæ per eum, qui solvere debebat, seu
„ (quod idem est) per eum, cui dirigitur tracta. Argumen-
„ tum efficacissimum ad demonstrandum quantæ efficaciæ fue-
„ rit apud statuentes nostros hujusmodi consensus præstitus,
„ vel denegatus; quod ipsum clarius aperit, dum ex solo dis-
„ sensu ejus, cui dirigitur remissa, circa acceptationem super
„ protextu desideratam, per eum, cui fit tracta, intelligitur;
„ quod ipsemet dictam acceptationem fecerit, quam alteri
„ denegaverit. Nec ulla ratio est assignabilis, cur statuentes
„ tam vim attribuerint circa præmissa consensui ejus, cui
„ est facienda solutio, nisi ex tacito mercatorum consensu

„ subodorati essent, id ipsum merito tribuendum esse illi,
„ quem partes, qui cambium contraxerunt de comuni con-
„ sensu, adhiberent stipulationi, acquirendæ ab eo, cui di-
„ rigitur tracta, cui non incongrue dicere possumus manda-
„ tas esse partes materiæ, & obbligationis passivœ formæ au-
„ tem, & obligationes activæ ei, cui dirigitur remissa; un-
„ de jure merito, dato concursu, hic illi absque ulla difficul-
„ tate est præferendus; eidemque indulgenda & concedenda
„ sunt commoda provvisionum, & alia, quæ ex complemen-
„ to & solutione resultant adversus datorem literarum, &
„ alios quomodolibet obligatos, pro quibus pugnant: dum de
„ concursu prædicto quæstio incideret „ *Scaccia* §. 2. *Gloss.* 5.
n. 389. „ ivi „ Secundo competit illi, qui debet cambium re-
„ cipere. Tertio vero loco competit illi, cui facta est tracta „
Du Puy d. cap. 9. *num.* 15. §. *In quarto luogo &c.* „ ivi „ In quarto
„ luogo, se il medesimo (cioè il trattario) non vuol'accet-
„ tarla se non sotto protesto per onore del traente, e che
„ il presentante voglia parimente accettarla sotto protesto
„ per onor del traente, il presentante è preferito; e dopo di
„ lui quello, sopra il quale è tratta, e dopo qualsisia terza
„ persona „ *Phoonsen chap.* 18. §. 6. „ ivi „ Le porteur d'une
„ lettre de change, protestée faute de payément, *n'est pas*
„ obligé de soufrir qu'un autre la paye S. P. pour l'honneur
„ du tireur, ou de l'endosseur, pour l'honneur de qui il
„ voudroit lui même la payer, si celui, qui offre de la pa-
„ yér, ne lui prouve que cette lettre lui est raccomandée; car
„ en ce cas, si le payément se fait pour l'honneur *du tireur*,
„ le porteur est absolûmente obligé de le recevoir, comme
„ aussi s'il se fait pour l'honner d'un endosseur, à moins
„ que le porteur ne la veuille payer lui même pour le mê-
„ me endosseur, ou pour l'honneur du précedent endosseur,
„ & qu'il ne se desiste du droit, qu'il a sur l' endosseur,
„ pour l'honneur de qui l'autre veut payér S. P.

Questa regola è anche stabilita dal *codice Sardo*, e si os-
serva perciò in tutte le piazze dei dominj di S. M. *il Rè di
Sardegna*, come rilevasi dal detto *Codice livr.* 2. *tit.* 16. *chap.* 3.
4 §. 12. „ ivi „ Si plusieurs personnes veulent acceptér & pa-
„ yér pour faire honneur au tireur, ou à un même endos-
„ seur, on préférera celle, qui en aura l'ordre du tireur, ou
„ de l'endosseur: *On donnera ensuite la préférence au porteur de la
„ lettre.*

In *Augusta* è prescritta una uguale disposizione dall' *ordi-
nanza del cambio di quella piazza* riportata dopo il *Phoonsen Loix*,

& coûtumes de change §. En neuvieme lieu &c. „ ivi „ En neuvie-
„ me lieu, le droit d'honorér une lettre de change prote-
„ stée appartiente plutot au porteur, qu'à tout autre .... Et
„ quand en pareil cas celui, sur qui la lettre de change a
„ été tirée, viendroit offrir de l'honorer, celui, qui l'a ac-
„ ceptée, ne seroit pas obligé de le permettre, s'il ne vou-
„ loit. „

A *Genova* pure si osserva lo stesso in forza di quanto dispone lo *statuto di quella Città lib. 4. cap. 14. de compensat. §. Si tratta*, riportato, ed illustrato dal *Torre de cambiis disput. 2. quest. 15. n. 11.*

Lo stesso è prescritto dal *Regolamento di Massa, e Carrara al §. 26.* „ ivi „ Combinandosi più persone a voler' accetta-
„ re per l'onore della stessa firma, se la questione sarà fra
„ il trattario, e il possessore della cambiale, dovrà il secondo
„ essere preferito al primo.

Dopo il portatore della cambiale il trattario resta preferito a qualunque terza persona non interessata, che senza mandato, *& tamquam negotiorum gestor* volesse accettare, e pagare la cambiale per la medesima persona. Così in fatti fissano lo *Scaccia de commercio & cambio §. 2. Glossa 5. num. 389.* „ ivi „ Secundo competit illi, qui debet cambium recipere.
„ *Tertio vero loco competit illi, cui facta est tracta* „ *Du Puy cap. 9. n 15. §. In quarto luogo &c.* „ ivi „ Se il presentante voglia pari-
„ mente accettare sotto protesto per onor del traente, il pre-
„ sentante è preferito. E dopo di lui quello, sopra del qua-
„ le è fatta la tratta „ *Franck. institut. iur. camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 6. in fine* „ ivi „ Ex æqualibus tertius trassato, uter-
„ que exectori cedit „ *Stryck. disput. 18. cap. 4. n. 77. §. 19. tom. 7.*, così fissò pure il *regolamento di Massa, e Cararra al §. 26.* „ ivi „ Successivamente il trattario dovrà preferirsi a
„ qualunque altro non interessato.

La ragione di questa prelazione dipende dal titolo, che ha il trattario di pagare la lettera, essendo veramente il primo incaricato di ciò dal mandato del traente; e per quanto ricusi egli di accettare il mandato nei termini portati dalla cambiale, ciò non ostante, trattandosi di mandato divisibile, può il trattario accettarne una parte, qual'è quella di pagare, e ricusare l'altra, qual'è quella del conto, per cui gli viene ingiunto un simile pagamento: onde è innegabile, che una tale connessione di mandati somministra un titolo al trattario per essere preferito nell'accettazione della lettera a qualunque altro estraneo, che voglia accetta-

re per la stessa firma; conforme argomenta lo *Strychio loc. cit.* §. 19. *num.* 77. *in fine* ,, ivi ,, Quando plura adsunt mandata, ,, & quidem divisibilia, uti hic, tunc alterum mandatum potest acceptari, alterum vere negligi: seu primus actus illius potest exequi, non attento secundo ,, ove riporta il *Decius consil.* 340.

6 Dopo la prelazione accordata al portatore di una cambiale sopra qualunque altra persona, che s'incontri a volere onorare la lettera per la medesima firma, e dopo quella accordata al trattario posteriormente al portatore; succede l'esame sulla disputa, che potesse farsi fra diverse persone totalmente estranee, per ottenere la preferenza nell'accettazione, di cui quì si tratta.

Fra le persone di questa categorìa, in cui manca *qualunque* titolo di mandato, o altro, che possa far loro meritare una preferenza, non può ricorrersi ad altra regola per determinare la prelazione, che quella della prevenzione determinata dall'assioma di ragione *prior in tempore potior in jure*, di cui i testi nella *leg. Qui balneum in princ. & leg. potior ff. qui potior. in pignor. habeant. leg. Si fundum cod. eod. & cap. Qui prior* 54. *de regul. iur. in* 6. *Barbosa axiom.* 188. §. 1., ancorchè questa prevenzione sia di ora, o di momento, come fermano *Decianus consil.* 109. *num.* 22. *lib.* 2. *Tuschius lit. P. concl.* 465. *num.* 4. *& Barbosa d. axiom.* 188. *num.* 2.

In fatti dietro questo principio di ragione è stato così determinato nella subietta materia dal *Franck. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 11. ,, ivi ,, Quod si tamen inter plures æquales trassatus tertio, aut exactor utrique præferri cupiat; ,, adimplere tenentur, antequam ab aliis fuerint preventi ,, ,, e così pure è stato ordinato da diversi *regolamenti per gli cambj* delle Piazze di diversi Stati, fra i quali *il regolamento per gli Stati Austriaci all'art.* 28. quello di *Brunsvich all'art.* 19. l'*ordinanza per i cambj* della Piazza di *Lipsia al* §. 17., quello di Massa, *e Carrara al* §. 26. ,, ivi ,, E finalmente concorrendo ,, più persone non interessate, dovrà preferirsi quella che si ,, presenterà la prima.

ARTICOLO VENTESIMOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Se si presentasse alcuno a pagare la tratta per conto del trattario questo è preferibile a qualunque altro.*
2. *Il trattario è il primo procuratore a pagare.*
3. *E perciò chi lo rappresenta merita preferenza.*
4. *Autorità, che favoriscono questa regola.*

SE in mancanza del trattario assente dalla Piazza, ove la tratta è diretta, e ove perciò deve farsene il pagamento, si presentasse alcuno a pagarla per conto del trattario medesimo, questo è preferibile a qualunque altro, che volesse accettare per onor di firma. 1

ANNOTAZIONI.

Essendo il trattario quello, che prelativamente ad ogni altro ha il *mandato* a pagare, ne segue perciò, che nessuno può essere a lui preferito nell' esecuzione dell' incombenza, 2 che nella lettera viene ad esso addossata dal traente, che è il mandante, secondo i principj di ragione stabiliti al num. 2. delle *annotazioni* al precedente *articolo* 26. di questa *parte seconda*.

Se questo trattario pertanto, essendo assente dalla Piazza, ove deve pagarsi la lettera, incarica qualche suo amico di accettare, e pagare per lui; questo tale procuratore del trattario deve essere preferito nell' accettazione, e pagamento, come quello, che rappresenta la vera persona destinata 3 a pagare; tanto più che questo, accettando con una tal qualità accetta liberamente, e non sottopone la lettera ad alcun danno, nè ad alcun pregiudizio di onorificenza.

Così in fatti stabiliscono senza contradittore lo *Scaccia* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 389. ,, ivi ,, Primo competit illi, qui vult ,, solvere libere, quisque ille sit ,, *Stryckius disput.* 18. *cap.* 4. 4 §. 18. *num.* 75. *vers. Modo tamen &c. tom.* 7. ,, ivi ,, Modo tamen facultas relinquatur in ejusmodi concursi ei, qui libe- ,, re, & absque interposita protestatione, quicumque tandem ,, fuerit, solvere se se offert: huic namque omnino præ omni-

„ bus aliis, cum protestatione solvere cupientibus, prælatio
„ est concedenda „ *Phoonsen Loix & coûtumes du change chap.* 12.
§. 8. „ ivi „ Tout autre, que celui, sur qui une lettre de
„ change est tirée, n'a aucun droit d'acceptér une lettre de
„ change, à moins que celui, sur qui elle est tirée, n'ait
„ refusé de la faire, ou qu'étant absent il ait manqué de
„ donnér ordre a quelqu'un de l'accepter. „

ARTICOLO VENTESIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Chi accetta per onor di firma si costituisce debitore.*
2. *L'accettazione porta sempre l'obbligazione* de constituta pœcunia.
3. *L'accettare il mandato è un atto volontario.*
4. *Ma dopo accettato l'esecuzione del medesimo è inevitabile, e necessaria.*
5. *Autorità che stabiliscono questa regola.*
6. *Quale si osserva in diverse Piazze che si enumerano.*

1 *CHI accetta per onor di firma, si costituisce debitore della sodisfazione della tratta, ugualmente che lo sarebbe il trattario accettante.*

ANNOTAZIONI.

MEdiante l'accettazione di una cambiale, l'accettante viene a contrarre l'obbligazione de *constituta pecunia*, di cui si è parlato al num. 20. delle *annotazioni* dell' *Artic.* 3. della *parte* 1., senza che far possa la minima differenza, che l'accettante sia piuttosto il trattario, che un terzo; per la ragione, che milita la stessa regola per il *negotiorum gestore*, che per il *mandatario*: vale a dire che per quanto sia un atto volontario tanto l'accettare il mandato, quanto l'incarico di eseguire l'altrui incombenza senza averne alcun mandato, a forma di quanto rapporto al mandatario fermano i testi nella *leg. Si mandavero* 22. §. *final.*, *e nella leg. Si quis alicui* 27. §. *Qui mandatum ff. mandati*, e rapporto al secondo a forma della natura dell'atto medesimo dichiarato, e spiegato dalla *leg. Hoc edictum* 1. *& leg. Si quis absentis* 2. *ff. de negotiis gestis*; ciò non
4 ostante, una volta accettata o l'una, o l'altra incombenza, l'

esecuzione della medesima non è altrimenti un atto volontario, ma inevitabile, e necessario secondo il testo espresso nella *leg. In commodat.* 17. §. *Sicut ff. commodati, vel contra* ,, ivi ,, ,, Voluntatis est enim suscipere mandatum, necessitatis est ,, consumare ,, *Brunemanno in dict. leg. num.* 10. e nella subjetta materia il *Torre de cambiis disputat.* 2. *quæst.* 13. §. 21.

Seguendo pertanto questo infallibile principio di ragione, tutti i Dottori, che la materia cambiaria trattarono, hanno perciò stabilito il canone incontrastabile di questa legislazione, che sotto qualunque titolo si faccia l'accettazione, cioè a dire o come mandatario, o *tamquam negotiorum gestor*; diventa sempre un obbligazione propria di quello, che accetta; perlochè non è più in grado di ritrattarsi, ma deve eseguirla opportunamente alla scadenza, potendoci esser costretto dal possessore della lettera in diffetto d'inadempimento: *Franck. institut. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 15. ,, ivi ,, Ipsum adimplementum honorarium creditoribus ea ratione ,, præstari debet, qua liberum ,, *& loc. cit. tit.* 4. §. 9. ,, ivi ,, ,, Denique honorante rigore cambiali obstringit (acceptatio) ,, etiamsi neglectis solemnitatibus ad honoratum ipsi obligandum necessariis præpostere facta fuerint ,, *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6. §. 9. ,, ivi ,, Qui in honorem trassantis literas cambiales ad se non directas acceptavit, perinde ac trassatus tenetur ,, *Phoonsen chap.* 12. §. 18. ,, ivi ,, ,, Lorsque le porteur d'une lettre de change, ou un autre, ,, qu'il soit, a accepté une lettre de change S. P., il se met ,, absolûment à la place de celui, sur qui la lettre est tirée, ,, & il est obligé de la payér sans que rien l'en puisse garantir, & le donneur, ou le propriétaire de la lettre de ,, change, a le même droit sur un tel accepteur S. P., qu'il ,, auroit eu sur celui, sur qui la lettre est tirée, s'il l'eut ,, acceptée. 5

Questa medesima regola poi si osserva in Anversa per *gius municipale stabilito dal* §. 5. *des droit & coûtumes du change à Anvers* riportati dal *Phoonsen* dopo il suo trattato *les Loix & coutume du change* ,, ivi ,, Le troisieme (*che accetta per onor di* ,, *firma*) est obligé en vertu de son acceptation de payér la ,, somme contenue dans le lettre de change. ,, 6

Lo stesso è praticato in *Amburgo* in forza del §. 9. *de l'ordonnance du change* di quella Piazza ,, ivi ,, Ce troisiéme, ,, qui accepte, est obligè de payér en vertù de son acceptation. ,,

In *Augusta* parimente è ordinato il medesimo dall' *ordinan-*

za del cambio per quella Piazza al §. *En neuviem lieu &c.* ,, ivi ,,
,, Et s'il se trouve quelqu'un, qui la veuille accepté, l'ac-
,, cepteur est obligé de la payér. ,,

Les ordonnances du change de la Ville de Breslau del 28. *nov.* 1672. *al §.* 11. prescrivono la medesima disposizione ,, ivi ,,
,, Lorsque celui, sur qui une lettre de change aura été, ti-
,, rée, refusera de l'acceptér, un autre pourra l'acceptér pour
,, l'honner de la lettre, & *l' accepteur n'est pas moins obligé au*
,, *payément* d'une telle lettre, que celui, qui en est le porteur. ,,

Si osserva la stessa regola in *Danzica* in forza del §. 11. *des ordonnances pour le change* fatte da quel Senato, e pubblicate li 8. marzo 1701. ,, ivi ,, En consequence d'une telle ac-
,, ceptation le dit acceptant devient debiteut pur & simple,
,, & est tenû de payér sans pouvoir se servir de l'exception
,, qu'il n'a accepté que pour honner.

Nel *Brandemburghese, ed in Prussia* è prescritta la stessa regola *dal §. 9. de l'ordonnance pour les lettres de change* pubblicata l'anno 1684. ,, ivi ,, Si on fait refus d'acceptér, & qu'un
,, tiers offre de le faire pour l'honneur du tireur, ou de l'
,, endosseur, ce tiers, qui accepte sera obligé de declarer lui
,, même en personne, par devant le notaire, qui fait le pro-
,, test au nom du porteur, qu'il accepte la lettre pour *l'hon-*
,, neur du tireur, ou de l'endoseur, & d'écrire son acce-
,, ptation sur la lettre, en y joignant le nom du tireur, ou
,, de l'endosseur, pour l'honneur de qui il accepte; *& par la*
,, *il s'obblige à payér la lettre, & les frais au jour de l'échéance.* ,,

Negli Stati di S.M. il Rè di Sardegna è stato ordinato lo stesso dal *Codice Carolino livr.* 2. *tit.* 16. *chap.* 3. §. 28. ,, ivi ,,
,, Tous ceux, qui accepteront dans nos Etats quelque lettre
,, de change, seront tenus au payement d'icelle.

E finalmente nelle Piazze del *Ducato di Massa, e Carrara* è stata stabilita la medesima regola dal §. 29. del *regolamento per le cambiali del* 1782. ,, ivi ,, La clausula S. P. che possa
,, apporsi dall'accettante, non disimpegna il medesimo dal
,, pagare la lettera alla scadenza, egualmente che se l'aves-
,, se accettata liberamente ,, e meglio al §. 36. ,, ivi ,, Co-
,, lui, che accetta una cambiale per onor della firma del
,, traente, o di chiunque dei giratarj, e sotto protesto, si
,, costituisce debitore a tutti gli effetti del possessore della
,, medesima, ugualmente che se l'avesse accettata lo stesso
,, trattario.

* ****** *

ARTICOLO TRENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando sia luogo al regresso contro il traente, giranti, e trattario a favore di chi paga una cambiale per onor di firma.*

2. *Chi accetta S. P. per regola generale non avrebbe obbligato il traente.*

3. *Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gli interessati nella lettera.*

4. *La stessa regola cammina nelle accettazioni per onor di firma.*

5. *Chi paga per onor di firma colle solite dichiarazioni nell' atto del protesto ha l' azione contro tutti gl' interessati nella lettera.*

6. *Azione* Negotiorum gestorum *competente a chi per onor di firma accetta una lettera.*

7. *Questa regola è approvata in alcune Piazze dalli statuti locali che si enunciano distintamente.*

8. *Azione di regresso anche per le spese, e provvisioni.*

9. *Definizione della provvisione.*

10. *Accordata ancora da diversi regolamenti particolari.*

11. *Uso di Livorno sul quantitativo della provvisione.*

CHI paga una cambiale per onor di firma, ma che nell'atto di accettarla, e pagarla dichiara di volere acquistare le ragioni della lettera, e subentrare in quelle del portatore, ha il regresso contro il traente, giranti, e trattario, e contro chiunque altro obbligato a favore della lettera, non tanto per il rimborso della somma pagata, quanto per il ricambio, spese, danni, e provvisioni.

ANNOTAZIONI.

ABbiamo provato al num. 3. delle *annotazioni* all' *articolo* 6. di questa *seconda parte*, che allorchè un trattario accetta la cambiale S. P., o sia sotto protesto, per regola generale non avrebbe altro obbligato a suo favore, che il traente, per conto del quale verrebbe a fare la sua accettazione, ed al successivo num. 4. di detto *articolo* si è provato qual sia la maniera di assicurare il regresso contro i compresi nella lettera, e come tali obbligati solidamente all' estinzione della medesima.

Ciò, che ivi si è detto, milita anche per tutte le *accettazioni onorarie*; giacchè l' accettare S. P., che fa il trattario nella fattispecie, di cui si parla in detto *articolo* 6., altro non è, che un' accettazione della lettera per onor della firma del traente, come le *accettazioni onorarie* lo sono per la firma di alcuno degli interessati in detta lettera.

Qualora dunque chi accetta per onor della firma di alcuno dei detti interessati usi quella solita cautela, che ordinariamente suol' usarsi, di dichiararsi cioè nell' atto del protesto di volere avere per obbligati tutti quelli, che legalmente siano tali a favore del portatore, e della lettera, *Ansaldo de commercio, & mercat. disc.* 79. *num.* 9.; non vi è alcun dubbio, che chi accetta, e paga in tal forma una lettera, benchè dichiari di far ciò specialmente per onorare la firma di un solo dei detti interessati, acquista però tutte le ragioni, che competevano al portatore, mediante il subingresso legale, e volontario, di cui si è parlato al n. 4. delle *annotazioni* all' *articolo VI.* di questa *seconda parte*.

L' azione, che compete a chi accetta una cambiale per onor di firma, è quella *Negotiorum gestorum*, di cui parlano le *leg.* 1. *e* 2. *ff. de negot. gestis*, e tutte le altre di questo medesimo titolo delle *Pandette*: Conforme, esaminando questa materia, hanno magistralmente stabilito *Heinnec. elem. jur. camb. cap.* 3. *§.* 19. *in fine* „ ivi „ Denique quoties quis acceptat „ cambium in honorem literarum, toties intercedit *negotiorum* „ *gestio* „ *Poithier traitè du change chap.* 4. *articl.* 5. *§.* 113. „ ivi „ Lorsque celui, sur qui la lettre est tirée refusant „ de l' acceptéer, ou de la payer aprés l' avoir acceptée, une „ autre personne l' accepte, ou l' acquitte pour faite honneur „ au tireur, ou à quelqu' un des endosseurs, ce n' est point un „ contract de mandat qui intervient entre cette personne, & le

„ tireur, ou l'endosseur, à qui il a dêclarè qu'il vouloit fai-
„ re honneur, qui ne l'en avoit point chargê, & qui n' a
„ aucun connoissance du service, que cette personne lui rend;
„ mais c' est le quasi contract, qu'on appelle en droit *ne-*
„ *gotiorum gestorum,* qui produit les obligations qui en naissent;
„ le tireur, ou l' endosseur est donc obligé envers cette per-
„ sonne *actione contraria negotiorum gestorum*, à lui remettre la
„ somme; qu'elle a payée pour l'acquittemént de la lettre de
„ change „ e al successivo §. 114. *vers. L'étrangér &c* „ ivi „
„ L'étranger, qui acquitte une lettre protestèe, n'a pas seu-
„ lement cette action *negotiorum gestorum* contre celui, pour l'
„ honeur de qui il l'a acceptée, *l'ordonnance de* 1673. *tit.* 5.
„ *art.* 3. le subroge en toutes celles, qui avoit le proprie-
„ taire de la lettre de change, qu'il a payèe, contre tous
„ qui en sont tenûs. cet' article porte *au moyen du payement*
„ *il demeurera subrogé en tous los droits du porteur de la lettre*,
„ *quoi-qu' il n' en ait pas de transport*, *subrogation*, *ni ordre*. Il n'
„ est donc pas besoin pour cela qu'en payant il en [illegible] re-
„ quis la subrogation „ *Du Puy cap.* 9. *ß* §. 11. „ Quello,
„ che ha pagato una lettera di cambio sotto protesto, ha
„ operato utilmente a favore di quelli, che sono obbligati
„ per il cambio: Egli ha non solamente azione contro quel-
„ lo, per onor del quale esso ha pagato, ma contro tutti
„ quelli, che sono obbligati a quello, per onore del quale
„ egli ha pagato, o sia per aver dato la valuta, o per aver
„ girata la lettera „ *Phoonsen chap.* 22. §. 22. „ Celui, qui
„ accepte une lettre de change S. P. pour l'honneur du ti-
„ reur, ou de quélqu' endosseur, soit qu'il le fasse à sa prié-
„ re, ou non, a toûjours son droit sur celuï, pour compte
„ de qui il accepte, qui est obligé de lui rembourser tout ce,
„ qu'il a payè pour lui „ *& chap.* 18. §. 5. „ ivi „ celui, qui
„ paye une lettre de change, sous protest; succéde de lui
„ même au droit, qu'en avoit le porteur, quoique le porteur,
„ quoique le porteur ne lui ait donnè aucun acte formel de
„ aucun acte formel de transport, de subrogation, ou de ces-
„ sion „ *Ansaldo de commercio, & mercat. disc.* 79. *num.* 8. 9. 10.,
& 11. *Torre de cambiis disput.* 2. *quæst.* 13. *ß.* 39. „ ivi „ Di-
„ cendum primo per acceptationem litterarum cambii factam
„ super protextu, & exinde solutionem (a quocumque tan-
„ dem illa processerint) oriri ex natura actus, ad mini-
„ mum, actionem negotiorum gestorum non solum contra
„ datorem literarum, sed alium, seu alios quosvis quomodo-
„ libet obligatos, seu ad quos spectat cambium, seu tracta,

„ de qua in literis, sive dicta spectatio sit ratione proprie-
„ tatis, sive solius curæ, & sollicitudinis, e nei §§. successivi si prova magistralmente questa teorìa sul fondamento delle più sicure regole di ragione, e si confutano tutti quelli, che possono avere abbracciata una contraria opinione: e finalmente lo *Stryckio d. disput.* 18. *cap.* 4. *e* 8. *n.* 108. „ ivi
„ Unde vicissim acceptanti diversus *mandantem actio mandati*
„ *contraria* ad recuperandam pecuniam pro isto numeratam,
„ item provisionem, cœteraque omnia, quæ ratione ipsius
„ mandati ab eo debuissent: *Sin pro honore literarum* acceptave-
„ rit, *negotiorum gestorum actio* cum melior ipsius conditio sit
„ reddita, indulgetur „

La giustizia di questa regola è tale, che le istesse Municipali disposizioni non hanno lasciato di canonizzarla nei loro codici relativi al gius cambiario.

7

Si conta fra questi l'editto del commercio di *Francia* pubblicato da *Luigi XIV. nel marzo dei* 1673. *tit.* 5. §. 3. „ ivi „
„ En cas de protest de la lettre de change, elle pourra étre
„ acquittée par toute autre, que celui, sur qui elle aura été
„ tirée, et au moyéen du payement il demeurera subrogé
„ en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en
„ ait point de transport, ni subrogation, ni ordre „

Il codice Carolino per gli Stati di S. M. il Rè di Sardegna ha stabilita questa regola *livr.* 11. *tit.* 16. *chap.* 3. §. 13. „ ivi „ Dans
„ tous les cas, aux quels la lettre de change protestée sera
„ payée pour faire honneur an seing, celui, qui en aura fait
„ le payément, pourra agir immédiatement contre les per-
„ sonnes, à l'honneur des quelles la lettre a été acquittée;
„ mais lorsque elle aura été payée indistinctement pour fai-
„ re honneur à tous les coobligés au payément d'icelle,
„ alors le payéur sera subrogé aux droits de celui, à qui il
„ a payé „

L' Ordonnance du Change de la Ville de Breslau du 28. *novembre* 1672. §. 11. accorda lo stesso regresso nei seguenti termini, cioè „ ivi „ Et s'il la paye, il aura son recours sur le tireur
„ pour tout le capital, les fraix, et la commission de la di-
„ te lettre „

In *Danzica* questa regola è prescritta dall' *Ordinanza per il cambio dell'* 8. *marzo* 1701. §. 13. „ ivi „ Mais comme la tier-
„ ce personne s'est obligé par l'acceptation précedente de pa-
„ yér la lettre avec le frais au jour de l'échéance, il a aussi,
„ aprés avoir fait le payément, le même droit et recours sur
„ le tireur, ou sur celui, en consideration de qui il a fait

„ honneur à la lettre, tant pour le capital, que pour les
„ fraix, et la provision „

Quest' azione di regresso esercibile da chi paga una cambiale *per onor di firma* non si limita soltanto a ripetere la somma pagata per l'estinzione della lettera, ma si estende a favore del rimborso di tutte le spese, e della provvisione, o sia onoranza mercantile. 8

Le spese di protesto, porti, e ricambio, come quelle, che sono una conseguenza del rifiuto del trattario, seguitano la natura del credito; e perciò chi è debitore del Cambio, è anche debitore di queste spese, come un' accessorio di esso, in conformità delle teorìe, ed autorità riportate al num. 7. delle *Annotazioni all' Articolo XV.* di questa *seconda parte*.

La *provvisione* poi, o sia *commissione*, o altrimenti *onoranza mercantile*, è un' emolumento, che per consuetudine universale di tutte le Piazze mercantili è dovuta a ragione di mezzo per cento sopra la somma, a cui ascende l'importare della cambiale, che si accetta, e ciò in rimunerazione del favore, che l'onorante fà all'onorato, del disborso, che il primo soffre in grazia del secondo, e finalmente del risico, in cui il primo pone il suo denaro: *Heinneccius Elem. Jur. Camb. Cap.* 6. §. 9. „ ivi „ Qui in honorem trassantis literas cambiales ad se non directas acceptavit, perinde ac ipse trassatus tenetur. *Sed & ipse, præstita solutione, persequutione ex Cambiali jure habet adversus trassantem, ad recuperandam summam solutam cum* PROVISIONE *& impensis* „ *Poitiér traité du change chap.* 4. *art.* 5. §. 110. „ ivi „ Néanmoins il est de usage, que par „ une convention particulière, le tireur accorde à l'acceptéur „ un certain salaire, ou récompense à raison de tant pour „ cent: on appelle cette récompense *une provision*; elle est „ trés licite in *utroque Foro*, lorsque l'acceptéur est un Banquiér, pour vù qu'elle ne soit pas excessive: c'est-à-dire, „ qu'elle n'excede pas ce qu'il est d'usage d'accorder pour cela aux banquiers. C'est un gain, et un profite légitime „ de son commerce de banque „ *Phoonsen les lois et coûtumes du change chap.* 18. §. 20. „ ivi „ Quand quelqu'un paye une „ lettre de change S. P. pour l' honneur du tireur, ou d'un „ endosseur, sans avoir aucune provision de celui, pour compte de qui il la paye, la coûtume ordinaire est que celui, „ qui a payè, tire la somme qu'il a payée l' augmentant de „ la *commission*, du courtage, des fraits du protest, & du „ port de lettres, et cela s'appelle se prevaloir par à point „ 9

„ *Torre de Cambiis disput.* 2. *quæst.* 1. *Prolegomena* §. 57. *Scaccia* „ §. 3. *Glossa* 3. *Du Puy cap.* 15. §. 5. & 6.

Le Leggi particolari di diverse Piazze hanno ancora precisamente autorizzata la provvisione a favore di chi paga una Cambiale per onore di firma, fra le quali si conta quella di 10 *Augusta*, leggendosi ciò ordinato dal §. 9. di quell' *Ordinanza* per il cambio, quella di *Breslavia*, la di cui *Ordinanza del cambio* al §. 11. accorda una simile *provvisione*, quella di *Danzica*, il di cui *Regolamento per il cambio* al §. 14. autorizza chi paga per onore di firma a pretendere la *provvisione*; le Piazze del *Brandenburghese*, che, in forza del §. 9. *dell'Ordinanza per le lettere di cambio* emanata da quell' Elettore, accordano il medesimo emolumento; e finalmente *il Regolamento di Massa, e Carrara al* §. 24. ha implicitamente autorizzato il medesimo.

In *Livorno* porta il costume di Piazza, che chi accetta e paga una cambiale per onore della firma di una persona, che abiti in *Italia*, ha diritto di prendersi e si accredita 11 effettivamente di una provvisione sopra la somma, che paga in estinzione della lettera, a ragguaglio di un terzo per cento: ma quando l' onorato abita fuori d' Italia, la provvisione in tal caso si paga, ed è dovuta a ragione di mezzo per cento.

ARTICOLO TRENTESIMO PRIMO.

SOMMARIO.

1. *Se il traente proibisce l'accettazione per onor di firma non sarà permesso ad alcuno l'accettarla.*
2. *L'accettazione si fà in due maniere.*
3. *Revocato il Mandato non può più eseguirsi.*
4. *Non si può agire contro la volontà del principale.*
5. *L'azione* negotiorum gestorum *diretta accordata ai principali contra l' agente.*
6. *Chi eseguisce un atto contro la volontà del principale è privato dell' azione* negotiorum gestorum.
7. *E specialmente nel pagamento delle tratte per onor di firma.*

SE il traente, o altro interessato nella cambiale, di cui volesse onorarsi la firma, avesse espressamente vietata una simile accettazione; non potrà alcuno accettare per conto suo.

ANNOTAZIONI.

L' Accettazione di una Cambiale si fà da alcuno o in conseguenza di un *Mandato*, o per onore della firma di alcuno, *tamquam negotiorum gestor* del medesimo. 2

Subito dunque, che il mandante revoca il mandato *re integra*, val' a dire prima dell'accettazione, non è più lecita l' esecuzione del mandato medesimo, cessando in quel momento ogni precedente facoltà al mandatario; giacchè la revoca è la prima delle diverse maniere, per cui cessa il mandato, a forma del *Testo nella Leg. Si mandantem ff. mandati*, *vel contra Golin. de Procurat. part.* 3. *cap.* 5. §. 48. 3

Volendosi poi accettare *tamquam Negotiorum gestor*, e così come mandatario volontario, è pure impedito a chiunque l' assumere una tal qualità, subito che si vuol' eseguire un' incumbenza, che si oppone alla volontà di quello, in grazia del quale si vorrebbe agire; non potendo dirsi agire utilmente, né supplire alle veci del principale, allorchè questo, se fosse presente, non eseguirebbe da se stesso un simile atto, e subito che colla sua opposizione viene egli a manifestare di non creder utile al suo interesse quella tale accettazione; e così mancando il fine, che autorizza l'azione *Leg.* 1. *ff. de Negot. gest.*, viene anche a cessare la facoltà di agire: per la ragione, che ciò, che è stato concesso, ed introdotto ad un certo fine, non deve mai operare l'effetto contrario *Text. in Leg. Legata inutiliter ff. de Adimend. Legat. Soccin. consil.* 38. *col.* 2. *vol.* 2. *Menoch. cons.* 151. *num.* 30. & *consil.* 170. *num.* 11., *Barbosa axiom.* 99. *num.* 4. & *Rot. Rom. decis.* 140. *num.* 4. & *decis.* 322. *num.* 3. *part.* 4. *tom.* 1. *recent.* 4

Oltrecchè, siccome il *negotiorum gestore* altro non è, che un procuratore volontario; così le Leggi hanno accordato al principale contro di lui l'azione *negotiorum gestorum directa* per farsi render conto di tutti i pregiudizj, che col fatto suo avesse arrecati al Principale medesimo *Text. in Leg. Actio* 47. *ff. de negotiis gestis*, fra i quali il più significante sarebbe quello di aver pagato contro la di lui volontà. 5

E vaglia il vero, di quì è derivato, che il *Negotiorum gestore*, eseguendo un' atto contro la volontà del principale, è dalle Leggi positivamente privato dell'azione *Negotiorum gestorum contraria* per la sua reintegrazione, secondo ciò, che positivamente dispose *Giustiniano* Imperatore nella *Leg. Si quis nolente ult. Coa. de negotiis gest.*, ove il *Brunemanno num.* 1. „ ivi „ Si 6

„ quis, præsente & prohibente domino, negotia ejus gerat, „ quæritur an habeat actionem negotiorum gestorum? Negatur, si post prohibitionem gessit, & gestor contrariam „ voluntatem scivit „ e secondo i testi nella *Leg. Si autem* „ *is* 8. §. *Julianus ff. de negot. gestis*, ove il *Brunemanno num.* 9. *Voet. in Pandect. lib.* 3. *tit.* 5. §. 11. „ ivi „ cessat quoque (actio „ negotiorum gestorum contraria) si quis inviti & prohibentis negotia gesserit, idque quantum ad erogata post prohibitionem factam „ *Riminald. consil.* 132. *num.* 32 *& seqq.*

A norma di questi elementarj principj di ragione è stato poi così stabilito nella subjetta materia dallo *Scaccia* §. 2. *Gloss.* 5. *num.* 390. „ ivi „ Declara quarto, ut nemo possit facere solutionem super protextu honore literarum, quando „ aliquis mercator habens ad hoc speciale mandatum intimasset, & protestatus esset, ne quis literas talis tractæ „ solveret super protextu, nam tertius potest ſolvere, invito, „ & ignorante debitore, quando debitor non est præsens, „ & non prohibet; sed si adsit, male iste tertius solvit, & „ ob id nulla ei acquiritur actio contra ipsum debitorem „ dal *Du Puy chap.* 9. §. 16. „ ivi „ Quantunque chi paga sotto „ protesto una lettera di cambio liberi quello, per onor di „ cui fa il pagamento, e taluno pagando per un'altro libera „ un debitore anco repugnante; contuttociò non si può pagare una lettera di cambio sotto protesto, quando quello, per onor di cui si vuol pagare, ha proibito far ciò, e „ chi lo facesse non acquisterebbe alcuna azione contro di „ lui „ finalmente dal *Phoonsen. chap.* 12. §. 6.

ARTICOLO TRENTESIMO SECONDO

SOMMARIO

1. *Anche dopo l'accettazione per onor di firma il trattario può adempire la lettera, e con quali condizioni.*
2. *Ragione di questa regola.*
3. *Autorità che la convalidano.*
4. *Il trattario è tenuto alla refezione delle spese.*
5. *Autorità che convalidano questa regola.*
6. *Il pagamento della metà della provvisione è stabilito dal Gius cambiario.*
7. *Dallo stabilimento di diverse Piazze*, e num. 8. e 9.

10. *Ragioni per le quali è dovuta la refezione delle spese.*
11. *E specialmente della metà della provvisione.*

Se, dopo fatta l'accettazione per l'onor della firma di alcuno, il trattario volesse adempire la Lettera, e pagarla alla scadenza, non potrà essergli impedito, ma dovrà rifare le spese, e pagare la metà della provisione a chi aveva precedentemente accettata quella Cambiale.

ANNOTAZIONI.

Finchè la Cambiale non è pagata, *res integra dicitur*, al dir dei Forensi; e perciò il trattario è sempre a tempo a pentirsi, potendo quindi alla scadenza voler'esseguire il mandato del traente, e far perciò quel pagamento, che non aveva intenzione di fare allorchè dal portatore fu richiesto dell' accettazione. 2

Su questo fondamento pertanto è ricevuto per regola non controversa in tutte le Piazze di commercio, che volendo il trattario, che ha ricusata l'accettazione di una lettera, pagarla nonostante alla scadenza, non può ciò essergli denegato dal portatore; ancorchè egli, o altra persona, fosse già entrato in accettazione della medesima lettera per onor della firma di alcuno degl'interessati nella medesima. Così in fatti *uno ore* concludono *Heinnecc. element. jur. camb. cap.* 4. §. 30. *Phoonsen. chap.* 12. §. 16. ,, ivi ,, Lorsque une lettre de change a été protesté faute d'acceptation, & acceptée S. P. pour l'honneur du tireur, ou d'un endosseur, soit par le porteur même, ou par un troisiéme, & que' celui, sur qui la lettre est tirée, ayant refusé de l'acceptêr, a reçû depuis de nouveaux ordres, ou a resolu de l'acceptér librement; celui, qui l'a accepté S. P., est obbligè de soufrir qu'il l'accepte ,, 3

L'esercizio però di questo diritto non può altrimenti ottenersi dal trattario, che mediante la refezione delle spese di protesto, e porti di lettere, fatte da chi aveva accettato per onor di firma: essendo regola di ragione, che chi è causa del danno debba soffrirlo, *Text. in Leg. unica*, ove *Rebuff. in præfat. num.* 3. *Cod. de Sent. quæ pro eo &c.*, *Mavius observat.* 26. *num.* 62. *Turre de cambiis disput.* 1. *quæst.* 20. *num.* 11. *Rot. Rom. dec.* 221. *num.* 20. *part.* 16. *recent.* & *Rota nostra nella Florentina Nastrorum* 4

del 31. *maggio* 1683. *coram Marini*, *la* 13. *del tomo* 3. *del Tesoro Ombrosiano sub num.* 28., onde siccome l'accettazione onoraria ebbe luogo mediante il rifiuto del trattario, così non vi è niente di più giusto, che egli ne risenta le conseguenze, quali sono la refezione delle spese.

Seguendo appunto questi principj, hanno stabilita una simile regola quelli autori, che la materia del cambio hanno magistralmente trattata, fra i quali *l'Heinneccio Elem. Jur. Camb. Cap.* 4. §. 30.,, ivi ,, Quid si mercator detrectans initio acceptatio- ,, nem, veniente tamen die nihilominus solutionem præstet? Respondeo; Tunc exactor illam recipere non tenetur, *nisi* ,, *trassatus simul restituat impensas in protestatione factas*, *Franchius Instit. Iur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. §. 28.,, ivi ,, Hono- ,, ranti priori, quoties ipsi cedit, ad impensas restituendas,, *Phoonsen. d. chap.* 12. §. 16. & *chap.* 8. §. 13.

5

Nè solamente la refezione delle spese è dovuta a chi ha accettato per onor di firma, ma deve altresì il trattario, che vuol pagare la lettera, pagare all'onorante la metà della provvisione, che avrebbe percetta, se avesse avuto effetto la sua accettazione. Questo diritto, fondato naturalmente sul merito dell'atto d'accettazione, e sull'impegno già contratto colla medesima è canonizzato nel gius cambiario, come attestano il *Franck. loc. cit.* ,, ivi ,, Honoranti priori, quoties ipsi ,, cedit ad expensas restituendas, indemnitatem præstandam, ,, ac *Salarium solvendum* ,, *Phoonsen d. chap* 12. §. 16.,, ivi ,, ,, Mais aussi ce dernier accepteur (*qual' è il trattario*) est ,, obligé de lui (*cioè a chi aveva accettato per onor di firma*) pa- ,, yér la provision, ou commission, parceque par l' accepta- ,, tion, qu'il avoit faite S. P., il a empêché que la la lettre ,, ne soit rétournèe avec protest sur le tireur ,,

6

Alcune Piazze perciò sono provviste di disposizioni particolari, che stabiliscono una simile regola. Si conta fra queste quella di *Danzica*, *al* §. 12. *delle di cui ordonnances pour le change* così prescrive,, ivi ,, Lorsque aprés que l'acceptation ,, pour un tiers a été faite & reçûe, & que celui, sur quila ,, traite est faite, vient vers le jour de l'écheance declarér ,, qu'il veut bien accepter la lettre protestée, & en faire le ,, payement, il n' est pas besoin que le prémiére acceptant ,, se desiste, à moins qu'il ne le fasse librement, & de sa ,, bonne volonté, & qu'il ne soit en même temps payé des ,, frais, & d'un tiers par cent de provision par celui, sur qui ,, la traite etoite faite,,

7

Lo stesso è prescritto dall'*Ordonnance pour les lettres de change*

du 1684. emanata dall'*Elettore di Brandemburgo* per le Piazze de' suoi Stati, ove al §. 9. così si legge „ ivi „ Si celui, sur qui la „ lettre a été fait, vient puis aprés à declarér qu'il est prêt „ d'acceptér la lettre de change, & de la payer, le prémiér „ accepteur n'est point obligè de se desistér, à moins qu'il „ ne le fasse volontairement, ou bien il faut *qu'il soit rem- „ bursé des frais, & qu' il ait un quart pour cent de provision* de „ celui, sur qui la traite étoit fait. „

In *Livorno* però si procede per un'antica consuetudine con un sistema più mite: mentre, se, dopo seguita l'accettazione per onor di firma del traente, o d'alcuno dei giratarj, si presenta il trattario, che voglia accettare, e pagare la lettera, l'accettante è obbligato a lasciare estinguere la lettera dal trattario, purchè però nell'atto del pagamento reintegri il primo accettante delle spese fatte per il protesto, e per i porti di lettere; ma nulla si esige di provvisione per il semplice atto di accettare una lettera per la firma di alcuno. 9

Per quante ricerche io abbia fatte non mi è riuscito di trovare alcun caso disputato giudicialmente su quest'articolo: Onde non sono in grado di asserire, nè molto meno di giustificare la mia asserzione con qualche rejudicata, se in caso di pretensione dell'accettante sia questa stata esaudita, o recusata dal giudice. Mi è però stato asserito, ma senza citarmisi il caso espresso, che qualche volta l'accettante abbia pretesa la provvisione, e senza farsene causa, gli possa essere stata accordata dal trattario, il quale dopo aver negata l'accettazione, è comparso a voler accettare, e pagare. 10

Dovendo dire il mio sentimento, io crederei, che se alcuno accettante onorario promovesse la pretensione di avere, oltre la refezione delle spese, il lucro ancora della metà della provvisione, non potesse ciò essergli giustamente negato, non solo per le ragioni rilevate di sopra, quanto ancora perchè col semplice atto dell'accettazione onoraria l'accettante ha acquistato un merito positivo al cospetto del traente per il servizio resogli d'impedire, che la sua lettera non ritornasse sopra di lui protestata in pregiudizio della sua estimazione, come pure in vista del risico, cui rimane esposto un' accettante onorario, dal momento, che pone la sua accettazione in piè della lettera: a similitudine ancora di ciò, che si pratica nei contratti di noleggio, circa ai quali, se dopo la stipulazione del contratto alcuna delle parti si viene a pentire, o col non volere il Capitano fare altrimenti il viaggio promesso, o col non volere il caricatore spedire 11

altrimenti le sue mercanzie al luogo destinato nella contrattazione, si paga il mezzo nolo da chi si pente all' altro contraente, che si mantiene costante nel patto; e finalmente perchè col negare all' accettante il lucro della provvisione si viene a favorire la malizia di un trattario, il quale può prendersi lo spasso di ricusare l' accettazione in qualunque più piccolo dubbio, subito, che sà, che il suo rifiuto non è per costargli, che pochi soldi delle spese del protesto. E mediante una simile facilità possono arrecarsi dei danni positivi al traente, e nell' interesse, e nell' estimazione.

ARTICOLO TRENTESIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *Chi accetta una cambiale per onor di firma è tenuto participarlo al traente, e trasmettergli copia del protesto.*
2. *Ragione di questa regola.*
3. *Autorità, che la convalidano.*
4. *Essa è uniforme alla legge particolare di Genova, e dal Codice Sardo.*
5. *Pena della negligenza nell' eseguire questi doveri.*
6. *Questa regola è stabilita nel Piemonte per legge municipale.*

Colui, che accetta una Cambiale per l' onore della firma del traente, o di alcuno dei giratarj, alla partenza della posta per la Piazza, ove abita quello per onor di cui egli accetta, deve al medesimo partecipare l' onoranza da esso fatta, e trasmettergli una Copia autentica del protesto.

ANNOTAZIONI.

1 PER quelle medesime ragioni, per cui il portatore di una cambiale deve notificare al suo remittente la denegata accettazione della cambiale rimessagli, e ciò alla partenza del primo corriere per la Piazza, ove abita il remittente predetto, delle quali si è diffusamente parlato nelle *annotazioni* all' *articolo VIII.* di questa *seconda parte*; per le medesime deve chi accetta una cambiale per l' onor della firma di alcuno partecipare subito a questi l' accettazione fatta per onore della di lui firma, e trasmettergli annessa alla lettera di partecipazione una copia autentica dell' atto del protesto; on-

de mediante quest'avviso, e questo documento, possa egli esser sollecito a farsi cautelare dal suo autore.

Così infatti hanno comunemente opinato gli Autori del *gius cambiario*, e singolarmente il *Franck. instit. jur camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. *§.* 26. *Phoonsen chap.* 7. *§.* 15. „ ivi „ Celui qui „ accepte une lettre de change *sous protest*, soit que ce soit „ celui même, sur qui elle est tirée, ou un' autre, doit en „ donnér avis par la prémiére poste a celui, pour l' honneur „ de qui il l' a acceptée S. P., & lui envoyér en même temps „ l' acte du protest; „ *& chap.* 28. *§.* 5. „ ivi „ Celui, sur „ qui une lettre de change est tirée, soit pour le compte du „ tireur, ou pour le compte d'un troisiéme: & qui fait dif- „ ficulté de l' acceptér librement, ou sous protest pour le com- „ pte d'un, ou de l' autre, peut l' acceptér sous protest pour „ le compte et honneur des endosseurs, s' il y en a qu' il „ connoisse assez suffisant: Mais il doit en donner d'abord „ avis au tireur, a celui „ pour compte de qui la lettre est „ tirée, *et a celui, pour l'honneur du quel il a acceptée la lettre* „ *S. P. au quel doit aussi envoyér copie du protest, & de l' accepta-* „ *tion, qu' il a fait pour son honneur, à fin qu' il s' en puisse servir* „ *contre le tireur, ou contre l' endosseur, qui lui a fourni la lettre de* „ *change* „ *Du Puy cap.* 9. *§.* 11. „ ivi „ Perchè quello, che „ ha pagato sotto protesto, è obbligato di farlo sapere spe- „ ditamente a quello, per onor del quale egli ha fatto tal „ pagamento „ *Scaccia §.* 2. *Glossa* 5. *num.* 388. *e la Rota di Genova dec.* 23. *num.* 18. *&* 20. [3]

Uniforme pure a questa regola è la disposizione municipale della Piazza di *Genova*, il di cui *Statuto al lib.* 4. *cap.* 14. *§. Præterea volens, & §. Sed & si tale* impone litteralmente questa obbligazione a chi accetta le cambiali per onor di firma. [4]

Lo stesso pure dispone implicitamente il *Codice Sardo al §.* 27. *del lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3.

Mancando l' accettante alla diligenza di partecipare per la prima posta alla persona, di cui ha egli onorata la firma, il rifiuto del trattario, e la di lui onoranza; come pure mancando al dovere di trasmettergli una copia autentica del protesto; se da questa negligenza ne derivasse alcun danno alla persona onorata, dovrà questo soffrirsi dall'accettante, come autore del danno, conforme è stato opportunamente fissato allorchè si è parlato dei doveri del portatore di una cambiale, cioè all' *articolo X.* di questa *seconda parte al n.* 23., *& seqq.*; giacchè i termini del caso contemplato in detto *articolo X.* si equiparano a quelli del presente, di cui si tratta, per la ra- [5]

gione, che un *accettante onorario*, che s' incarica di agire l'altrui negozio, non può dirsi, che l' agisca utilmente, e resta perciò privato dell' *azione negotiorum gestorum*, allorchè trascura di partecipare l' avvenimento occorso alla cambiale, e di trasmettere il protesto: Colla quale notizia, e col quale recapito può unicamente l' *onorato* pensare alla sua indennità, conforme nella subietta materia riflette il *Du Puy d. cap. 9. §. 11.* ,, ivi ,, E la ragione si è, perchè quello, che fa i negozj altrui, deve farli più utilmente, che può. Or questo non ,, sarebbe farli utilmente, quando differisse d' avvertirlo di ,, ciò, che passa; perchè se nella dilazione quello contro ,, il quale egli potrebbe valersi del regresso, venisse a fallire, resterebbe privo della facoltà di valersene ,, *Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 388. e la Rota di Genova dec. 23. num. 20.* E in conformità finalmente di quanto per gli Stati del *Re di Sardegna prescrive il Codice Carolino al citato §. 27. del lib. 2. tit. 16. cap. 3.* ,, ivi ,, Sous peine quant à ceux, qui par leur faute ,, retarderont de faire cette notification, d'être tenûs en leur ,, propre, et privé nom à tous les dommages, que ce retar- ,, dement pourroit causér. ,,

6

ARTICOLO TRENTESIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *Nel caso, che al trattario piacesse di accettare la lettera dopo aver ricusata l'accettazione, il portatore non può essere astretto a liberare il precedente onorante,* e n. 2. e 3.
4. *Ragione di questa regola.*
5. *Autorità, che la convalidano.*

SE dopo avere il trattario ricusata l' accettazione di una cambiale, e dopo essere questa stata accettata da altri per onor di firma, piacesse al medesimo trattario di accettarla; non potrà ciò essergli ricusato: Ma il portatore non è obbligato a liberare dall' accettazione il precedente onorante, se non che dopo essere stato pagato o dall' uno, o dall' altro

1

ANNOTAZIONI.

AL precedente *Articolo XXXII.* abbiamo dimostrato il diritto, che conserva il trattario di poter estinguere quel-

la cambiale, di cui avesse ricusata l'accettazione, e abbiamo assegnata di una tal regola la conveniente ragione.

Se dunque nel momento di estinguersi quella tale cambiale si presenta il trattario, e vuole egli pagarla: non vi è dubbio, che debba essere preferito a questo atto, in conformità delle ragioni addotte nel detto *articolo XXXII.*, salve le condizioni, di cui si è parlato nel susseguente *articolo XXXIII*. 2

La questione può cadere, se prima, che venga il caso della scadenza della lettera, si presentasse il trattario a volere accettare, e pretendesse per conseguenza di essere preferito a qualsisia altra persona, che già fosse intervenuta all' accettazione di quella lettera per onore della firma del traente, o di alcuno dei giratarj.

Non vi è dubbio, che il trattario ha diritto di essere ammesso ad una simile prelazione, e che la persona, che ha già accettato per onore di firma, debba cedergli la preferenza.

Quello però, che è ugualmente certo, si è, che il portatore della lettera, il quale ha già acquistata coll' apposta accettazione di quello, che ha onorata la lettera, la di lui obbligazione al pagamento della medesima, non può essere costretto a disobbligare quello, che l'ha accettata, e a cambiare forse un buono in un cattivo debitore: Dimodochè in un caso tale è in facoltà del possessore della cambiale di assicurare il trattario, che alla scadenza preferirà i suoi denari a quelli di chi ha accettato per onor di firma, e di denegare nel tempo stesso di scancellare la detta già fatta accettazione, o sivvero di cancellare la medesima, e sostituirci quella del trattario, quando lo reputi ugualmente solido quanto il primo accettante. 3

La ragione di questa regola si è, perchè dopo seguita l'accettazione è nato un contratto fra l'accettante, e il portatore della lettera, mediante il quale il primo si è fatto debitore del secondo del puntuale pagamento della lettera, mediante l'obbligazione *de constituta pecunia*, che in se racchiude l'accettazione, conforme abbiamo stabilito all' *articolo XXIX.* di questa *seconda parte*; Perlocchè, trattandosi di contratto *ultrocitroque obligatorio*, al dire dei forensi, non è permesso ad alcuna delle parti di recedere dalla contratta obbligazione, senza il consenso dell' altra, coerentemente al Cesareo rescritto degli Imperatori *Diocleziano, e Massimiano* diretto ai *Consoli Camerino, e Marziano*, e riportato nella *leg. sicut 5. cod. de action. & obbligat.* „ ivi „ Sicut initio libera potestas 4

„ unicuique est habendi, vel non habendi contractus; ita *re-*
„ *nunciare semel constitutæ obligationi*, adversario non consentien-
„ te, *nemo potest*. Quapropter intelligere debetis voluntariæ
„ obligationi semel vos nexos, ab hac, non consentiente al-
„ tera parte, cujus præcibus fecistis mentionem, minime pos-
„ se discedere „ seguendo il quale sono generalmente di questa opinione e i Dottori, e i Tribunali, i quali il *Brunemanno in d. leg. sicut initio* 5. *cod. de act. & obligat. num.* 5. & 6., a segno, che è divenuto un' assioma nella *giurisprudenza*; come riporta il *Barbosa assioma* 57. §. 4. „ ivi „ contractus sunt ab initio voluntatis, & post facto necessitatis „ e conforme è stabilito in diverse leggi del *gius Romano*, ed in specie nella *leg. non idcirco in fin. ff. de contrahenda emptione nella leg. si mandavero §. Sicut ff. mandati*, *nella leg. cujus bonis in princ. ff. de curat. furiosi*, *nella leg. de contractu cod. de rescind. vendit.*, *nella leg. quamvis cod. de transaction.*, *nella leg. eo quod cod. si certum petat.*, e *nella leg. Si quis argentum §. fin. cod. de donat.*

Dietro questo principio elementare di ragione, hanno perciò abbracciata una simile regola il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. *cap.* 28. *Phoonsen chap.* 12. §. 16. „ ivi „ Lor-
„ sque une lettre de change a été protestée faute d'accepta-
„ tion, et acceptée S. P. pour l'honneur du tireur, ou d'un
„ endosseur, soit par le porteur même, ou par un troisie-
„ me, et que celui, sur qui elle est tirée, ayant refusé de
„ l'acceptér, a reçû depuis des nouveaux ordres, ou a resolu
„ de l'acceptér librement, celui, qui l'a acceptée S. P., est
„ obligé de soufrir qu' il l' accepte, *sans que le porteur de la*
„ *lettre l'affranchisse, ou le relève de l'acceptation, qu'il a fait S. P.* „
& *d' chap.* §. 17. „ ivi „ Il est permis à qui veut d' acceptér
„ une lettre de change, qui a été protestée, et acceptée S. P.
„ par le porteur même, ou par un troisieme pour l'honneur
„ du tireur, ou d'un endosseur, lorsque on veut l' acceptér
„ pour l'honneur d'un autre endosseur, ou du tireur même,
„ et le prémier accepteur est tenû de le soufrir, *quoiqu' il de-*
„ *meure pourtant obligé: car il n'est pas permis au porteur de rayer*
„ *une acceptation fait S. P.* „

ARTICOLO TRENTESIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *Chi ha notizia del fallimento del traente non può accettare una lettera, in cui egli avesse interesse:*
2. *Per la ragione che essendo morto civilmente il traente non può avere chi lo rappresenti.*
3. *E perchè tale accettazione favorirebbe il portatore, e pregiudicherebbe ai creditori del fallito*, e num. 4.
5. *Dilemma, che può stabilirsi in conseguenza di questo.*

Non è permesso l'accettare nè liberamente, nè per onore della firma di uno, di cui fosse noto il fallimento nell'atto di farsi l'accettazione di una lettera, in cui egli avesse interesse. 1

ANNOTAZIONI.

Allorchè è pubblicato il fallimento del traente, o di alcuno dei giratarj, non è più permesso ad alcuno l'accettare, nè il pagare una cambiale per onore della di lui firma: per la ragione, che essendo morto civilmente, colui non può avere alcun procuratore che lo rappresenti, nè può esservi alcuno, che possa farsi suo *negotiorum gestore*, secondo il triviale assioma di ragione, che nessuno può trasferire ad altri maggior diritto di quello, che abbia egli stesso, di cui il testo nella *l. Nemo 4. ff. de regul. juris* ,, ivi ,, Nemo plus juris ,, ad alium transferre potest, quam ipse habet ,, Or siccome questo tale traente, o giratario fallito, non potrebbe, dopo la manifestata sua decozione, estinguere alcuna cambiale; così non vi può essere alcuno, che possa legittimamente rappresentarlo in una simile incombenza. 2

In secondo luogo non è ciò permesso per l'altra ragione, che una tale onoranza sarebbe diretta a favorire il portatore della lettera, e forse in pregiudizio dei creditori del fallito: il che de *jure* non è permesso, secondo il testo espresso nella *leg. Quis aut 6. §. Sciendum est 7. ff. Quæ in fraud. credit. facta sunt, ut restituantur.* 3

Su questi fondamenti hanno così opinato lo *Scaccia §. 2. Glossa 5. num.* 391. ,, ivi ,, Declara quinto, ut post habitam ,, notitiam, seu publicam vocem, & famam de decoctione

„ trahentis, nemo possit illam tractam acceptare nec libere,
„ nec sub protesto „ *Du Puy cap.* 9. *num.* 16. §. *ultimo* „ ivi „
„ Quando è pubblicato il fallimento del traente, non è più
„ permesso accettare nè liberamente, nè sotto protesto al-
„ cuna delle sue lettere, e neppure di accettarla sotto pro-
„ testo per onor di quello, che ne ha data la valuta, o di
„ quelli, che vi hanno fatte delle girate, dopo detta pubbli-
„ cazione; perchè questo sarebbe un favorire il presentante,
„ e quelli, che gli fossero obbligati, in fraude dei creditori,
„ i quali, seguendo ciò, potrebbero far rivocare quanto fos-
„ se stato fatto in loro pregiudizio „ e ciò secondo l'*editto pretorio* accordato dal *gius civile* in sollievo dei creditori, che potessero restare defraudati, a norma dell' allegato testo nella *leg. Qui autem* 6. *ff. Quæ in fraudem creditor. facta sunt ut restituantur*.

In conseguenza di che può stabilirsi il seguente dilemma, che chi accettasse, e pagasse una lettera dopo la pubblicata notizia del fallimento del traente, o lo fa coi denari che possa avere in mano di pertinenza del traente medesimo, o lo fa coi suoi proprj. Se lo fa coi denari del traente, viene a defraudare i creditori, ai quali appartiene quel denaro, e a darlo ingiustamente ad un solo, qual'è il portatore della lettera, il quale riceverebbe l'intiero suo saldo, quando gli altri creditori non sono per averlo; ed in un caso tale, essendo ciò proibito dalle regole di ragione, si esporrebbe al caso della refezione dei danni: o farebbe un tal pagamento coi suoi proprj denari, e facendolo senza mandato di alcuno, perchè per la morte civile il traente non può più deputare ad essere rappresentato nè espressamente, nè tacitamente, altro non farebbe chi pagasse una lettera dopo la manifestata decozione del traente, che subentrare nelle ragioni del portatore della lettera, ed esporsi così ad avere per il suo acquistato credito quel reparto, di cui fosse suscettibile il patrimonio del fallito traente a favore dei suoi creditori.

ARTICOLO TRENTESIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Se il trattario fallisse prima di aver pagata la cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma di alcuno degl' interessati, e quali ragioni acquisti in tal caso.*
2. *L' accettante è debitore della lettera per l' obbligazione* de constituta pecunia.
3. *E perciò il portatore acquista azione contro di lui se non paga alla scadenza.*
4. *E segue lo stesso di chi pagando per onor di firma subentra nelle ragioni del portatore.*
5. *Autorità che convalidano questa regola.*

VEnendo a fallire un trattario, che abbia accettata una cambiale, ma prima di averla pagata; qualunque terza persona può onorare la lettera stessa, e pagarla per onor della firma di alcuno degli interessati nella medesima: lo che facendo oltre le ragioni, che acquista contro il traente, e giranti, subentra anche in quelle, che il portatore aveva acquistate contro il trattario, mediante la di lui accettazione.

ANNOTAZIONI.

ABbiamo provato nel num. 11. delle *Annotazioni* all' *artic.* 3. della *parte prima*, che l' accettazione rende il trattario accettante debitore della lettera a favore del possessore della medesima, come se egli ne avesse ricevuto il valore, perchè coll' atto dell' accettazione viene egli a contrarre a favore del portatore l' obbligazione *de constituta pecunia*. 2

Da questo principio ne segue per inevitabile corollario, che venendo a fallire il trattario nel tempo di mezzo fra la data accettazione, e quello del pagamento, il portatore ha a suo favore obbligati per la soddisfazione della lettera non solo il traente, e giranti, ma il patrimonio ancora del trattario accettante. 3

O sia dunque il portatore della lettera, che ne rimanga padrone, o sia altra persona, in cui ne trapassi il dominio per l' estinzione, che ne faccia il portatore per onore della firma di alcuno degl' interessati nella medesima; purchè nell' atto di estinguerla sia cauto di riservarsi le ragioni contro tutti gli obbligati, a forma della cautela da noi suggerita al num. 4. delle *Annotazioni* all' *art.* 6. di questa *seconda parte*, e 4

ripetuta nelle *annotazioni* all' *articolo* 30. di detta *seconda parte*; è sempre fuori di dubbio, che l' uno, o l' altro, che sia il padrone della lettera, ha per obbligati a suo favore per l' estinzione della medesima il traente, e giranti per natura dell' atto, e il patrimonio dell' accettante in forza dell' obbligazione contratta coll' atto dell' accettazione.

Argomentando in fatti in tal forma, così concludono il *Poithièr chap.* 5. *artic.* 11. *§.* 159. *Phoonsen chap.* 18. *§.* 18. *& chap.* 41. *§.* 22. *Du Puy cap.* 16. *§.* 1. 2. 3. *e* 4. „ ivi „ Il presentante può esperimentare le sue ragioni per esser rimborsato tanto della sorte principale, che dei danni, ed „ interessi liquidati, secondo che è stato spiegato nel „ num. precedente, contro tutti i compresi nella lettera di „ cambio, o sia chi l'ha accettata, o chi l'ha girata, o chi „ ha data la valuta, quando ha promesso per il pagamento, „ o chi l'ha tratta, o chi ha dato l'ordine di trarla, se ve „ n'è prova bastante, tutti questi sono obbligati in solido, „ cioè a dire per tutto il debito sì della sorte principale, che „ dei danni, interessi, e spese „ e al §. 11. „ ivi „ Se alcu- „ no di quelli, che hanno fatte le girate, o data la valuta „ per qualche girata, pagasse al presentante della lettera di „ cambio, protestata per difetto di pagamento, l' importare „ di essa, entrerebbe in tutte le ragioni del medesimo pre- „ sentante, tanto contro il traente, e l' accettante, che con- „ tro quelli, che hanno fatte le girate, o data la valuta per „ quelli anteriori alla sua, cioè contro tutti i suoi autori, „ come si è specificato nel capitolo 9. „ *Casaregi il Cambista instruito cap.* 3. *§.* 96. 97. *e* 98. „ ivi „ Decimo caso. Pietro, „ sopra di cui è stata fatta la tratta, accetta una lettera di „ cambio; ma essa viene pagata da un altro sopra protesto „ per onore della medesima lettera, oppure della girata. Fal- „ lisce poi il datore della lettera: si cerca, se il terzo, il „ quale l'ha pagata, abbia il suo regresso, o rivalenza con- „ tro di Pietro, che l'ha accettata? Si risponde affermativa- „ mente, perchè siccome tanto il traente, quanto chi ha da- „ ta la valuta della lettera, o sia il remittente, quando fa „ la rimessa sopra di se, o sta del credere, come anche tut- „ ti i giranti, e l' accettante, sono obbligati *in solidum* alla „ sodisfazione, e compimento della lettera verso colui, che „ l'ha presentata, e fatta accettare, come pienamente pro- „ va il *Du Puy de lit. camb. al cap.* 16., *e noi al disc.* 58. *tom.* 1. „ *de commercio*; così colui, che l' ha pagata sopra protesto, „ avendo fatto negozio utile per tutti i sudetti obbligati, „

„ acquista per conseguenza contro ciascuno di loro l' azione
„ *negotiorum gestorum*; conforme dimostrano dottamente *Monsig.*
„ *Ansaldo de commercio al disc.* 79. *num.* 8. *& seqq. il Du Puy al*
„ *cap.* 16. *num.* 11. *e al cap.* 9. *num.* 11. *e* 12., e pienamente il
„ *Torre de Cambiis disp.* 2. *qu.* 13. *dal n.* 24. *quasi fino alla fine.* „

ARTICOLO TRENTESIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Una cambiale sopra più persone deve essere accettata da tutti, ma l' accettazione deve farsi da ciascuno per la sua tangente.*
2. *Diverse maniere di trarre sopra più di una persona.*
3. *Chi ha la firma d'un negozio obbliga tutti gli interessati.*
4. *E perciò chi contrae seco ha il benefizio dell' azione institoria contro i medesimi.*
5. *Anche per consuetudine mercantile.*
6. *Caso di tratta sopra più persone non socie.*
7. *Allora deve prendersi l' accettazione da ciascuno dei trattarj.*
8. *Obbligo di cavare il protesto contro chi di essi recusa di accettare.*
9. *Uso di Massa sopra tal particolare.*

UNA cambiale tratta sopra due, tre, o più persone, deve essere singolarmente accettata da tutti quelli, sopra de' quali è tratta; a meno che non siano tutti socj di negozio, nel qual caso potrà riceversi l' accettazione di quello, che ha il diritto della firma; ma, non essendo socj, e non avendo alcuno il diritto di obbligare un' altro, il portatore deve contentarsi dell' accettazione di ciascuno in particolare per la tangente, che gli spetta nella tratta, e protestarsi solennemente contro chiunque non accettasse, nella stessa forma che si farebbe, se la tratta fosse sopra di un solo, e che questo ne ricusasse l' accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

IN due maniere può accadere, che una cambiale sia tratta sopra più di una persona. La prima può essere allorchè una ragione mercantile è composta di più socj, e porta quindi il nome di più persone, come succede frequentemente in 2

tutte le Piazze di commercio. La seconda può essere perchè voglia veramente trarsi sopra più di una persona, benchè non vincolate in una formale società. Il primo caso è ovvio, e succede frequentemente, e il secondo all'opposto è rarissimo.

Parlando del primo caso, siccome nelle società mercantili si determinano le persone, che hanno la firma del negozio; così, quando una di quelle tali persone, che per virtù della scritta sociale ha la firma del negozio, ed è perciò autorizzata ad obbligare la ragione sociale, firma l'accettazione, non è necessario, che gli altri socj la firmino: giacchè, avendo quella tal persona il mandato legale dal corpo morale dei socj, viene colla sua firma ad obbligar tutti i socj, come se ciascuno di essi firmasse l'accettazione, secondo ciò, che insegnano *Bartol. in leg. eamdem in princip. & fine ff. de duobus reis*, *Bruneman. in leg. æquum prætori* 1. *ff. de inst. actione num.* 1. *& in leg. cuique* 5. *ff. eod. num.* 4. *Felicius de societ. cap.* 30. *num.* 15. *Rot. Rom. dec.* 151. *num.* 1. *part.* 10. *recent. & dec.* 73. *n.* 1. *part.* 15. e magistralmente *la Rota di Genova decis.* 13. *n.* 1. ,, ivi ,, In primis, quoniam qui præponunt aliquem ,, institorem, vel administratorem tabernæ, vel negotiationi ,, quæstuariæ, ex ejus facto obbligantur in solidum ,,; mentre chi contrae con l'institore, o sia con chi per volere dei socj di un negozio è autorizzato a contrattare, ha il benefizio dell' *azione istitoria* contro tutti gl' interessati in quel tal negozio, alla di cui amministrazione è quello stato preposto, secondo i Testi espressi nella *leg.* 1. *ff. & cod. de instit. actione*, per la gran ragione, che quelli, che contraggono coll' institore seguono la fede di quelli, che lo hanno scelto, e che gli hanno dato il mandato, onde considerar si devono le contrattazioni fatte con lui, come se fatte fossero coi preponenti, *Text. in leg. Præter §. Sed si servus ff. de edendo*, *& dicta Rota Genuæ dec.* 14. *num.* 7. *e* 8. ,, ivi ,, Ratio est manife- ,, sta, quoniam contrahentes cum hujusmodi preposito sequun- ,, tur fidem illorum, qui præposuerunt & perinde est, ac si ,, cum ipsis contraxissent, *d. l. præter &c.* propterea dicebat ,, *Baldus in rubr. cod. de exercit.* quod quando plures exercent ,, negotiationem per unum ministrum, quilibet tenetur in ,, solidum a derivativa obligatione indivisibiliter formata in ,, unius personam: nam radix unitiva, & in solidum obliga- ,, tionis derivatur ad ipso ministro, *Castrens &c.* Est & alia ,, ratio, quoniam non convenit eum, qui cum uno contra- ,, xit in plures distingui, *leg. ne in plures ff. de exercit. act. &c.*

Si sovvertirebbe in fatti tutto il buon'ordine del com-

mercio, se nelle accettazioni delle cambiali, o altri simili contratti mercantili dovesse intervenire la firma di ciascuno interessato di ogni respettiva casa di negozio; e perciò è pratica costante in tutte le Piazze di commercio, che per quanto possano essere più, e diversi gl'interessati in un negozio, e ancorchè la ragione canti nel nome di due, o tre persone, non sia mai necessaria la firma di tutti i nominati nella ragione cantante, e molto meno di tutti gl'interessati, per rendere obbligata l'intiera ragione; ma sia più che sufficiente la firma di uno di quelli, che per volontà, e convenzione de' socj è preposto ad amministrare, e firmare. 5

Il secondo caso, che si prende in esame nel presente *articolo*, e che è veramente rarissimo in pratica, quello si è, quando un traente volesse trarre una sola lettera sopra due, tre, o più persone non legate fra loro con alcun vincolo di pubblica società, ma per qualche combinazione debitori del medesimo di un'egual somma, forse per dependenza di qualche affare comune. 6

Verificandosi questo caso non molto ovvio, deve il traente riportare da ciascuno dei trattarj la respettiva accettazione; giacchè non potendosi considerare un debito solidale, niuno di essi ha facoltà, o mandato di obbligar l'altro. Così in fatti, esaminando e considerando l'avvenimento di un caso simile, stabilisce il *Phoonsen al cap.* 10. §. 30. „ ivi „ Une lettre de change, qui est tirée sur Jean, Pierre, Nicolas, „ doit être acceptée par tous trois, s'ils ne sont pas associez, „ car ils n'ont aucun pouvoir de s'engager l'un pour l'autre, & chacun d'eux ne doit acceptér, que pour sa portion, car alors aucun ne s'oblige solidement, que pour la „ somme, & le porteur est obligé de se contenter d'une pareille acceptation. „ 7

Quindi è che, se alcuno di detti trattarj ricusasse di accettare, deve il portatore cavare il protesto contro quello, che ricusa l'accettazione, per la somma, a cui corrisponde la sua tangente, a meno che gli altri non accettassero liberamente per l'importare di tutta la lettera: *Phoonsen loc. cit.* „ ivi „ Mais il est obligé (il portatore) de protester contre chacun d'eux en particulier, en cas qu'ils ne veulent „ pas accepter entr'eux trois la somme entiere portée par la „ lettre de change, quand même deux d'entr'eux auroient „ accepté pour leur portion. 8

Così in fatti è stato solennemente prescritto nel *regolamento per le cambiali di Massa e Carrara, pubblicato nel* 21. *no-* 9

vembre 1782. al §. 31. „ ivi „ Una cambiale tratta sopra due,
„ tre, o più persone, deve essere singolarmente accettata
„ da tutti quelli, sopra dei quali è tratta, a meno che non
„ siano socj di negozio, nel qual caso potrà riceversi l'ac-
„ cettazione di quello, che ha il diritto della firma: ma non
„ essendo socj, e non avendo alcuno il diritto di obbligare
„ un'altro, il portatore deve contentarsi dell' accettazione
„ di ciascuno in particolare per la tangente, che gli spetta
„ nella tratta, e protestarsi solennemente contro ciascuno
„ dei non accettanti, nella stessa forma che farebbe, se fosse
„ sopra di un solo, e questo ne ricusasse l'accettazione. „

ARTICOLO TRENTESIMO OTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Come deva contenersi il trattario nel caso che siano presentate da due diversi portatori due cambiali d' una simile somma.*
2. *Senza lettera d' avviso non si deve accettare alcuna cambiale.*
3. *Caso contemplato in quest' articolo della duplicità d' una cambiale.*
4. *In tal caso il trattario non deve accettarne alcuna.*
5. *Ragione di questa regola.*
6. *Da due sorgenti può derivare il caso di cui si tratta.*
7. *Se deriva da frode di terzi è un caso fortuito, che porta i danni a carico del padrone del cambio.*
8. *Se il caso deriva da mancanza di lettera di avviso il danno del rifiuto và a carico del traente.*
9. *E ciò è coerente al regolamento per le cambiali di Massa.*
10. *Suggerimento prudenziale ai Banchieri.*

VEnendo contemporaneamente presentate da due diversi portatori due cambiali simili nella somma, e nel tenore; e non avendo avviso il trattario, che della trasmissione di una sola, non dovrà egli accettarne veruna, ma dovrà interpellare il traente per avere i necessarj schiarimenti, ed estinguere poi quella delle due, che verrà indicata dallo stesso traente; o anche ambedue; se fossero due diverse tratte.

ANNOTAZIONI.

1 ABbiamo già fissato all' *articolo XXI.* della *prima parte*, che senza la corrispondente lettera d' avviso non è il trat-

tario obbligato ad accettare una cambiale, e che anzi accettandola potrebbe esporsi ai pregiudizj di qualche falsità. 2

In quest' articolo si forma la fattispecie di due cambiali di ugual somma, di ugual data, di uguale scadenza, tratte dal medesimo traente sopra lo stesso trattario all' ordine del medesimo prenditore, a segno che siano ambedue perfettamente compagne, nè diversifichino in alcuna benchè minima parte; e si suppone, che vengano presentate contemporaneamente al trattario, nel tempo che egli non abbia l' avviso, che di una sola. 3

In simile fattispecie il trattario non è obbligato ad accettare alcuna di quelle due lettere, e facendolo si esporrebbe al caso di soffrire il danno, che derivasse dall' essere falsificata una di quelle due lettere *Phoonsen chap.* 16. §. 24. ,, ivi ,, 4
,, Lorsqu'on présente à celui, sur qui une traite a été faite,
,, deux prémieres, ou deux secondes lettres de change déja
,, échués, ou prêtes à écheoir, d'une même somme, dattées
,, d'un même jour, payables a une mêmê personne, ou ordre,
,, & en même temps; & que celui, à qui on les présente,
,, a reçû avis du tireur, qu'il n'a tiré qu'une fois sur lui,
,, il doit bien prendre garde en payant, & n'en doit payer
,, qu'une, en les retenant toutes deux, si elles se trouvent
,, dans une même main. Mais si l'une est endossée à l' ordre
,, d'une personne, & l'autre à l'ordre d'une autre, il fait
,, bien de les laisser protester toutes deux. Mais si pourtant
,, il veut en payer une, il ne doit pas la faire, que le por-
,, teur ne lui ait donné caution suffisante, qui s' oblige de
,, lui rembourser la somme avec le rechange, frais, domma-
,, ges, & interets, en cas qu-il se trouve dans la suite, que
,, cette lettre a été payée mal à propos, & qu' elle avoit été
,, endossée par erreur, ou par fraude. ,,

La ragione di questa regola si è, perchè non potendo il trattario sapere quale delle due lettere sia quella, che debba pagarsi, non è egli in dovere su questo dubbio di accettarne veruna. 5

E vaglia il vero, o l'accidente deriva perchè vi sia effettivamente la frode, per essere falsificata una di quelle due lettere; oppure perchè, benchè vere e legittime ambedue, abbia il traente mancato di dare avviso di questa duplicità di tratte uniformi in tutto e per tutto. 6

Se il caso deriva dalla prima sorgente, non può mai redarguirsi il trattario, che per garantirsi da una frode, ha avuto la precauzione di non accettarne alcuna di due: nè può 7

essere responsabile dei danni derivanti dal suo rifiuto, subito che egli non aveva altra maniera da salvarsi da un danno; onde, come caso fortuito, deve risentirsene il danno dal portatore possessore della lettera, il quale non può avere azione contro il trattario per la suddivisata ragione, nè molto meno contro il traente; che ha dato un legittimo recapito, e non ha lasciato di darne avviso al trattario, il quale averebbe puntualmente estinta la lettera alla scadenza, se questo caso fortuito non l'avesse obbligato a sospendere l'accettazione, e il pagamento: essendo regola di ragione, che il caso fortuito succede sempre a pregiudizio del principale *text. in leg. contractus in fin ff. de reg. iur.* ove la *Glossa* stabilisce, che non è imputabile a un terzo, se non vi interviene la colpa, o la mora, o se non è assunto per patto, come nota il *Daoyz Iur. civ. summa ad verbum casus num. 6. vers.* ,, ivi ,, Casus fortuitus non præstatur, nisi culpa præcessit, vel mora ,, intercessit, aut pactum intervenit ,, *Alex. cons. 57. num. 3. e 4. lib. 1. Tusch. conclus.* 428. *litera F. num.* 1., e conforme, nel caso di frode commessa senza scienza, nè consenso, nè colpa di chi pagò, fu fermato nella *Florentina pecuniaria del* 29. *settembre* 1750. *avanti l'illustrissimo sig. Auditore Cosimo Ulivelli la* 42. *del tomo* 2. *del Tesoro Ombrosiano num.* 6. *e* 7. Or siccome il principale in questo caso è il portatore della lettera, a cui la medesima spetta: così ad esso ancora appartenere deve il caso fortuito, che accade, e dà luogo al rifiuto della cambiale. Senza che possa portarsi a carico del traente, o del trattario, come quelli, che non sono rei nè di colpa, nè di mora, e come quelli, che non hanno per patto assunto un pericolo di tal natura.

8 Se poi l'accidente deriva, non perchè alcuna delle due lettere sia falsificata, ma perchè il traente abbia mancato di darne il dovuto avviso, sarà sempre giusto il contegno del trattario, conforme abbiamo stabilito all' *articolo XXI. della prima parte*; e il traente sarà il solo debitore dei danni del rifiuto, come quello, che per aver mancato di darne avviso, è l'autore del rifiuto medesimo, secondo il triviale principio di ragione più volte da noi riportato, che chi è causa del danno, deve anche soffrirne le conseguenze: *text. in leg. videamus §. fin. & leg. qui damnum ff. locati, in leg. sancimus cod. de pœnis, Paulus dissert.* 88. *num.* 8. *Thomas dec.* 47. *num.* 2. *Rota Romana dec.* 221. *num.* 20. *part.* 16. *rec. & Rota nostra nella Florentina literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la b. m. del fu Auditor Giuseppe Bizzarini, la* 38. *del tom.* 8. *del Tesor. Ombrosiano §.* 30.

Dietro questi principj di ragione è stato disposto in conformità della regola stabilita nel presente *articolo* dal più volte citato *regolamento per le cambiali di Massa e Carrara al §. 34.* 9
„ ivi „ Venendo contemporaneamente presentate da due di-
„ versi portatori due cambiali simili nella somma, e nel te-
„ nore, e non avendo avviso, che della trasmissione di una,
„ sola; non dovrà il trattario accettarne veruna, ma dovrà
„ interpellare il traente, per avere i necessari schiarimenti,
„ ed estinguere poi quella delle due, che verrà indicata dal-
„ lo stesso traente. „

Di quì ne segue, che imprudente atto è sempre riguardato quello di un traente, che facesse due diverse lettere per la stessa somma, e dell'istesso tenore; e qualora dal datore del denaro venissero richieste due cambiali simili, la prudenza mercantile esige, che piuttosto se ne dia una della somma, che il detto prenditore desidera, e che si divida l'altra in due appunti di somme differenti, ma che vengano fra ambedue a formare quella desiderata dal prenditore predetto. Questo in fatti è l'avvertimento prudenziale, che a scanso d'inconvenienti suggerisce il *Phoonsen chap. 5. §. 18.* 10
„ ivi „ Un tireur fait mal, lorsque pour une même somme
„ il fait deux lettres de change d' une même teneur; mais
„ lorsque le donneur le desire ainsi, il peut en faire une
„ de la somme, que le donneur desire, e diviser l' autre en
„ deux sommes differentes, qui reviennent à celle, que le
„ donneur souhaite. „

ARTICOLO TRENTESIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Se al trattario dopo avere accettata una cambiale ne presentata venisse un'altra simile senza avere avviso, che di una sola, dovrà negare l' accettazione della seconda.*
2. *E ciò per la ragione della mancanza della lettera d' avviso.*
3. *Questa regola è conforme alla disposizione del regolamento per le cambiali di Massa.*

Qualora il trattario avvesse accettata una cambiale, e che quasi contemporaneamente gliene venisse presentata altra simile, senz' avere

1 *avviso, che di una sola; dovrà in tal caso negare alla seconda l'accettazione, e lasciarla protestare.*

ANNOTAZIONI.

PER quel principio di *gius cambiario*, che si è stabilito all' *articolo XXI.* della *prima parte*, non dovendosi accettare alcuna cambiale, di cui non si abbia una corrispondente lettera di avviso; non è quindi obbligato un trattario ad accettare una cambiale, di cui non ha il detto avviso, come nella 2 fattispecie del caso, che nel presente articolo si prende ad esaminare: Imperocchè, avendo già il trattario accettata una cambiale, di cui ha il corrispondente avviso, e venendogli presentata una seconda di ugual tenore, senza, che abbia avviso, che di una sola; viene perciò a mancargli l'avviso di questa seconda: *Phoonsen chap.* 10. §. 34. ,, ivi ,, Celui, sur ,, qui une lettre de change est tirée, doit agir prudemment ,, en acceptant une lettre de change, s'il croit en avoir de-,, jà acceptée une de la même teneur, ou de la même som-,, me, & ne point l'accepter, que sous un protest dans les ,, formes, que l'acceptation sera nulle, & invalide, s'il trou-,, ve qu'il en ait dejà acceptée une autre de la même som-,, me, et de la même partie. ,,

E' vero, che può darsi il caso, che la prima sia falsificata, e la seconda sia la vera; ma il trattario avrà sempre usato prudentemente, nè sarà responsabile delle conseguenze di questa frode, per tutte quelle ragioni, che abbiamo latamente esposte nelle *annotazioni* all'*articolo precedente*.

Questa regola corrisponde precisamente alla disposizione municipale di *Massa*, coerentemente al §. 35. del *regolamento delle cambiali* per quella Piazza, più volte da noi citato ,, ivi ,, 3 ,, Qualora poi il trattario avesse già accettata una di dette ,, cambiali simili, perchè non presentate contemporaneamen-,, te, e che non abbia avviso, che della trasmissione di una ,, ,, dovrà in tal caso lasciar protestare la seconda.

ARTICOLO QUARENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Il trattario, che ha posta la sua accettazione in più di una cambiale, non deve pagare, se non gli sono restituite tutte.*

2. *E viceversa il trattario non è obbligato a pagare la tratta al portatore, se questo non gli presenta un esemplare della cambiale girata.*
3. *L'obbligazione di pagare una lettera deriva dall'accettazione, e così mancando al portatore l'esemplare accettato, manca il recapito.*
4. *Dalla gira dipende il mandato ad esigere.*
5. *Il portatore può avere il diritto di domandare il deposito di una cambiale accettata, ma non ad esso girata.*
6. *La negligenza in ciò del portatore non è punibile.*
7. *Uso di Massa sopra tal particolare.*

IL trattario, che ha posta la sua accettazione in piè di una cambiale, non deve pagare il valore della medesima al portatore di un' altro esemplare, su cui sia fatto l'indosso a suo favore, se contemporaneamente non gli restituisce l'altro esemplare della stessa lettera, ove esiste la di lui accettazione. Viceversa il trattario medesimo non è obbligato a pagare la tratta al portatore della cambiale accettata, se questa non è ad esso girata, e se nel tempo stesso non gli presenta, e consegna ugualmente un' esemplare della stessa cambiale girata a suo favore. 1 2

ANNOTAZIONI.

SIccome l'obbligazione di pagare una lettera deriva dall'atto dell'accettazione, che il trattario appone in piè di uno degli esemplari della lettera; ne segue da ciò, che non presentandosi dal portatore l'esemplare accettato, manca a questi il recapito, che costituisce il fondamento dell'azione cambiaria; e perciò il trattario non è obbligato a pagare l'importare della lettera, se contemporaneamente non gli viene consegnato l'esemplare, che contiene l'accettazione: Sì perchè il trattario non deve pagare per restare esposto ad essere un'altra volta molestato da chi presentasse il predetto esemplare; sì perchè senza questo non può il portatore ottenere alcun mandato contro il trattario: *Phoonsen chap.* 16. §. 19. „ ivi „ Un accepteur peut bien payer le montant d' „ une lettre de change à celui, à l'ordre de qui la lettre „ non acceptée est endossée, quoique celle, qui est acceptée, „ ne soit pas endossée à l'ordre du même. Mais l'accepteur „ doit retirer en même temps des mains de celui, à qui il „ paye la lettre, qui est acceptée, aussi bien que celle, qui „ est endosée, à fin de voir si celle, qui est acceptée, n' „ est pas payable à une autre personne. „ 3

All'opposto, se colui, che ha un esemplare della cambiale accettata dal trattario, non ha ugualmente il mandato ad

esigere; quale può derivare dalla gira a suo favore fatta in
4 quello stesso, o in altro esemplare della cambiale medesima,
o sivvero da un ordine per lettera del prenditore della cambiale, non può egli costringere il trattario accettante a pagargli l'importare della tratta; giacchè questi ha contratta la sua obbligazione a favore del prenditore della lettera: onde o questi, o chi ha il suo mandato, o chi è suo cessionario, hanno unicamente il diritto di esigere: che però, se il portatore non è rivestito della qualità di cessionario, o di quella di procuratore del prenditore predetto, resta privo di azione a poterne pretendere il pagamento, conforme dietro questi principj di ragione stabilisce *Phoonsen chap.* 16. §. 28. „ ivi „
„ Un accepteur n'est pas obligé de payer au porteur la lettre de change qu' il a acceptée, quoiqu' elle soit payable à ordre, si elle, ou une autre n' est pas dûement endossée au dit porteur, qui ne peut pas non plus obliger l'accepteur de lui payer la lettre, s' il manque quelque chose d'essentiel a l' endossément, sans lui donner caution suffisante des suites, qui pourroient arriver; & l' accepteur peut consigner le payément, ou le faire écrir en banque sur un compte de consignation, pour être fait à qui il appartiendra, sans que le porteur ait rien à dire. „

Comecchè per altro il portatore della cambiale accettata, benchè manchi del mandato espresso ad esigere, o del diritto di ottenere il pagamento come giratario, ha però il mandato
5 tacito, e presuntivo a procurare l'estinzione della lettera, che va unito a quello ricevuto di procurare l'accettazione, sono io quindi di parere, che un portatore di questa specie abbia la facoltà di domandare, che gli sia fatto il pagamento della detta lettera, dietro la di lui obbligazione cautelata di restituire l' importare della medesima, venendo presentato altro esemplare della stessa lettera ad altri ceduto, e indossato; e, non volendosi ciò eseguire dal trattario accettante, sono poi di parere, che il portatore possa sicuramente costringerlo alla scadenza della lettera a depositare la somma in questione per stare a disposizione del legittimo patrone del cambio. Così in fatti ha prima di me opinato il *Phoonsen chap.* 15. §. 5. „ ivi „ Celui qui reçoit une lettre de change „ pour en procurer l' acceptation, avec ordre de la garder „ jusques à ce que celui, qui lui montrera la seconde, ou „ la troisiéme endossée, la lui démande; & si elle vient à „ écheoir sans que personne la lui ait encore démandée, il

„ il doit en démander le payément à l' accepteur, en lui
„ offrant de lui donner caution, ou il doit lui faire intimer
„ de consigner le montant de la lettre pour être payé à qui
„ il appartiendra; & si l'accepteur refuse l'une & l' autre;
„ le porteur ne doit pas manquer de protester faute de pa-
„ yément, un pareil protest étant valide contre le ti-
„ reur. „

Qualora però un portatore di questa categorìa lasciasse di fare la suddivisata richiesta, e conservasse la lettera già fatta da esso accettare fino al momento, in cui gli venisse richiesta dal portatore dell'esemplare, che contiene gl'indossi, non sarebbe mai responsabile di alcuna conseguenza; per la ragione che essendo egli stato dal remittente unicamente incaricato di procurare l' accettazione, e di conservare la lettera accettata fino a che gli venga richiesta dal portatore dell'esemplare, in cui sono stati fatti gl'indossi; subito che eseguisce rigorosamente il mandato, non può mai esser perseguitato coll'azione *mandati directa*: e in caso tale tutta la colpa, e tutto il danno deve cadere sopra quello, che ha trascurato di rimettere in tempo, o di dare gli ordini necessarj perchè fosse rimessa in tempo alla Piazza, ove deve seguire il pagamento, la seconda, o terza di una cambiale, che contenga le gire, e che sia stata l' istrumento della negoziazione. Tale appunto è il sentimento del *Phoonsen chap.* 15. §. 5. „ ivi „ Cependant, si celui, qui à procuré l' accepta-
„ tion de la lettre, ne la fait pas protester, il n'est respon-
„ sable de rien; mais celui, qui lui a remis la lettre, doit
„ en suoffrir la perte, ou le dommage; ayant négligé, ou man-
„ qué de donner les ordres nécessaires, pour que la lettre,
„ ou les lettres endossées fussent assez à tems dans la Pla-
„ ce, où elle étoient payables. „

6

Così in fatti prescrive per le Piazze di *Massa, e Carrara il regolamento per le cambiali del* 1782. *alli* §§. 37. *e* 38. „ ivi „
„ Colui, che riceverà una lettera di cambio per farla accet-
„ tare, con ordine di conservarla finchè non gli venga ri-
„ chiesta dal portatore di quella, che è stata negoziata, se
„ dopo averla fatta accettare non comparisse alcun portato-
„ re di quella negoziata prima della scadenza, dovrà doman-
„ dare il pagamento al trattario in virtù della cambiale ac-
„ cettata, ed esistente in sue mani; o almeno richiederne il
„ deposito; e venendogli ricusato, dovrà protestare solenne-
„ mente il rifiuto del pagamento.

7

„ Siccome però un tal portatore non ha che il sempli-

„ ce mandato a procurare l'accettazione della cambiale, e
„ manca di quello ad esigere; così in caso simile il trattario
„ dovrà esigere una cautela, o sia un' idonea obbligazione
„ per il buon pagamento; e, in caso che gli venisse ciò ri-
„ cusato dal possessore, avrà il diritto il trattario di deposi-
„ tarne il valore per passarsi a chi di ragione. Il possessore
„ al contrario non potrà ricusare una simile cautela, nè in
„ subalterna condizione impedirne il deposito. „

Fine della seconda Parte.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

PARTE TERZA

DEL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI

ARTICOLO PRIMO.

SOMMARIO.

1. *Chi ha accettata una cambiale deve pagarne il valore al possessore il primo giorno dopo quello della scadenza.*
2. *Legge municipale di Toscana.*
3. *E in specie di Livorno.*
4. *Ragione della regola.*
5. *Autorità, che la convalidano.*
6. *Usi di diverse Piazze, che si enunciano nei* num. segg.
15. *Qual sia il giorno della scadenza delle cambiali.*

UN trattario, che abbia accettata una cambiale, deve pagarne il valore al possessore indossatario il primo giorno dopo quello, in cui termina il periodo assegnato alla scadenza della medesima. 1

ANNOTAZIONI.

IN *Toscana* deriva questa regola dalla disposizione dello *Statuto della Mercanzia di Firenze lib. 2. rub. 8. §. 2.* 2

In *Livorno* è particolarmente ordinata dal §. 1. dei *capitoli del* 1674 più volte allegati „ ivi „ Primo, che le lettere „ di cambio accettate debbano essere effettivamente pagate „ subito dopo scadute. 3

Dopo aver noi stabilito in più luoghi di quest'Opera, e singolarmente al numero 20. delle *annotazioni* all' *articolo III.* della *prima parte*, che coll' atto dell' accettazione viene il trattario a contrarre l'obbligazione *de constituta pecunia* a favore del possessore della lettera; ne segue per inevitabile co- 4

rollario, che contratta una tale obbligazione, debba infallibilmente eseguirsi, per non esporsi ad essere perseguitato dall' azione *de constituta pecunia*, che compete al possessore della lettera, a forma del *testo* nella *leg. receptitia 2. cod. de constituta pecunia*, ove il *Brunemano num. 3. & perez in lib. 4. cod. tit. 18. numero 1.* ,, ivi ,, Non tantum hæres conveniri potest ,, ex contractu, vel delicto defuncti, ut dictum est, sed & ,, quilibet, qui ex solo consensu constituit se soluturum suo, ,, vel alterius nomine, tenetur tum ipse, tum eius hæres ,, hac actione de constituta pœcunia, *leg. 1. h. t.*, quam ex ,, æquitate prætor introduxit ad coercendam improbitatem ,, eius, qui fidem falleret. ,,

5 Seguendo questi principj è stato così stabilito dal *Franch. instit. jur. camb. lib. 1. sect. 3. tit. 6. §. 8. Heinecc. elem. jur. camb. cap. 6. §. 2. & §. 5.* ,, ivi ,, *Trassati* obligatio ex acceptatione ,, demum nascitur, & tunc ille conveniri potest tum a præ- ,, sentante, tum ab indossatario; quamvis, interposita pro- ,, testatione, in utriusque sit arbitrio positum adversus tras- ,, satum agere malit, an adversus trassantem ,, *Scaccia de cambio §. 2. Glossa 5. num. 327. Du Puy cap. 2. §. 2.* ,, ivi ,, ,, La regola generale si è, che quello, che ha accettato, ,, non possa ritrattarsi, nè esimersi da pagare. Poteva egli ,, non impegnarsi, se non aveva l'assegnamento; ma essen- ,, dosi impegnato colla sua accettazione ha corsa la fede del ,, traente &c. ,, *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. §. 78. De Luca de cambiis in supplemento disc. 33. Monsignor Ansaldi disc. 2. numero 35. & seq. de mercatura, Phoonsen chap. 10. §. 20. chap. 41. §. 1. & §. 29. Stryck. disp. 18. tom. 7. cap. 4. §. 105. Poithièr chap. 6. §. 1. num. 115. 116. & 117.* ,, ivi ,, Il appert par la défi- ,, nition, que nous avons donnée du contract, qui intervien- ,, par l'acceptation entre l' accepteur, & le propriétaire de ,, la lettre, que l' obbligation primitive, qui nait de ce con- ,, tract, est de payer la somme portée par la lettre à son ,, échéance. ,,

6 Coerenti pure a questa regola universale sono le disposizioni particolari delle Piazze di Europa, fra le quali quelle *degli Stati di S. M. il Rè di Sardegna*, a forma del *Codice Carolino livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 1.* ,, ivi ,, Quiconque fera, ,, négociera, ou donnera cours sous son nom à des lettres ,, de change, sera obligé de les faire payer en temps dû, de ,, la maniere, et au lieu portés par icelles, sous peine d'être ,, tenu à tous les dommages, dépens, rechanges, et intérêts. ,,

Il regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara al §. 39. così

dispone „ ivi „ Il primo giorno dopo quello, in cui termi-
„ na il periodo assegnato alla scadenza di una cambiale, 7
„ dovrà il trattario essere in obbligo di estinguere la mede-
„ sima con pagarne l'importare al possessore, il quale avrà
„ l'obbligo di domandarne il pagamento. „

L'ordinanza della Città di Roterdam del 9. ottobre 1660. al §. 6. 8
così prescrive „ ivi „ On pourra exiger des accepteurs par
„ forme de courte justice, le payément des lettres de change
„ échéuos, qu'ils auront acceptées dans cette Ville. „

Lo stesso prescrive il §. 3. *des droits et coûtumes du change* 9
d'Anversa; e il §. 1. delle ordinanze di Amburgo prescrive lo stesso.

Les ordonnances du change de Francfort del 18. settembre 1667. al 10
§. 13. hanno stabilito come appresso, cioè „ ivi „ Les lettres de
„ change à veue, où à deux, ou trois jours de veue, ne sont
„ pas du nombre de celles, qui ne doivent être payées, que
„ dans 15. jours comme ci dessus, et l'accepteur ne pourra
„ pas démander des jours de faveur pour les payer, mais il
„ sera obligé de les payer d'abord, des leur échéance; ou du
„ moins dans 24. heures aprés. „

L'ordinanza per i cambj emanata dall'*Imperatore Carlo VI. nel* 11
10. *settembre* 1715. per regola delle Piazze degli *stati austriaci*
all'*articolo V.* così dispone „ ivi „ Le lettere di cambio este-
„ re di tratta, cioè dal traente fatte sopra la terza persona,
„ e dalla medesima pagabili, siano per una, o altro luogo,
„ formate a vista, o a uso per certi giorni, e tempo essen-
„ do scorso il tempo denominato della scadenza, e passati
„ li soliti giorni di rispetto, dovrà quello, che ha accettata
„ la cambiale (siasi la valuta sborsata, e la medesima ri-
„ cevuta dal datore della cambiale, o nò) essere obbligato
„ al pagamento, senza eccezione qual'esser si voglia, imi-
„ tandosi così la regola generale „ *Chi accetta paghi.*

Lo stesso prescrive l'*ordinanza per i cambj* della Piazza di
Augusta al §. En cinquieme lieu &c. 12

Il §. 6. des ordonnaces du change di Breslavia del 28. novembre
1672. comanda, che si osservi un'uguale disposizione per quel- 13
la Piazza.

L'ordinanza per il cambio di *Danzica del* 1698. *al §.* 16.
così dispone „ ivi „ Celui, qui accepte une lettre de chan- 14
„ ge, devient lui même débiteur; et soit que la valeur en
„ soit payée, ou non, il est obligè de la payer dans le tems
„ marqué, sans aucun delai en argent de la caisse. „

Il regolamento del cambio per le Piazze del *Brandemburghese*
del 17. settembre. 1684. *al §.* 7. così prescrive „ ivi „ Celui, qui

„ accepte une lettre de change, demeure obligé également
„ envers le porteur, et envers le tireur, de la payer au jour
„ de l'échéance. „

Qual sia poi il giorno della scadenza delle cambiali, siccome questo dipende da diverse circostanze, e dai diversi usi delle Piazze, sarà questo perciò il soggetto degli articoli 15 susseguenti.

ARTICOLO SECONDO.

SOMMARIO.

1. *In una cambiale data, o vista a tanti giorni, quello della data, o dell'accettazione si computa nel calcolo dei giorni, l'ultimo dei quali è a benefizio del trattario.*
2. *Uso di Livorno.*
3. *Autorità della regola per Livorno.*
4. *Esempio magistrale.*
5. *Come deciso dal Tribunale di Livorno.*
6. *Che è passato in cosa giudicata.*
7. *In Firenze si pratica diversamente, non contandosi il giorno della data.*
8. *La regola generale è contraria all'uso di Livorno.*
9. *E questa è secondo il gius comune.*
10. *Che è seguitato dai Dottori, e dai Tribunali.*
11. *E singolarmente da quelli che trattano del gius cambiario.*
12. *I regolamenti particolari sono uniformi alla detta regola.*
13. *Si notano le diverse Piazze ove è in uso.*
14. *In Livorno la regola è diversa quando le tratte son fatte a tanti giorni dopo la data.*
15. *Pratica dei mercanti di Livorno.*

QUando *una cambiale è tratta* a tanti giorni data, o vista, *quello della data, o dell'accettazione si computa nella calcolazione dei giorni, cominciando il periodo per la scadenza a decorrere il giorno medesimo della data. L'ultimo giorno poi è tutto a benefizio del trattario,* 1 *o sia dell'accettante; e il giorno immediatamente susseguente deve questi farne il pagamento senza lite, ne eccezione veruna.*

ANNOTAZIONI.

L'Uso stabilito in Livorno si è quando una cambiale è 2 tratta *a tanti giorni data*, il dì della data sia compreso nella

calcolazione dei giorni, a cui è stabilito il periodo della cambiale: come per esempio, una lettera tratta sopra un banchiere di Livorno il dì primo di maggio *a dieci giorni data*, il periodo cominci a calcolarsi il medesimo dì primo, e termini il dì 10. dello stesso mese, giacchè l'ultimo giorno è a benefizio dell'accettante, il quale nel dì seguente deve pagare irremissibilmente.

Lo stesso si pratica per le tratte *a tanti giorni vista*, nelle quali la calcolazione dei giorni si comincia a fare dal dì dell'accettazione; e godendosi l'ultimo giorno dall'accettante, se ne fa poi l'estinzione nel giorno immediatamente seguente.

Nessuna legge municipale ha ciò prescritto in Livorno*, ma solamente l'inveterato costume di Piazza è ormai divenuto una legge, da cui senza una revoca d'ordine Sovrano non è più permesso il recedere. [3]

In fatti nell'anno 1765. si suscitò in *Livorno* una fierissima disputa fra il Sig. Gio: Cambiaso di Domenico da una parte, ed i Sigg. Gio: Gio: Du Four, e Ragueneau Marchà e compagni dall'altra. [4]

I Sigg. F. Marchant e figli di Parigi trassero due cambiali sotto dì primo aprile 1765. sopra il detto Sig. Gio: Cambiaso di Domenico *a sessanta giorni data*. Nel dì 8. maggio il trattario accettò ambedue le dette cambiali, delle quali alla scadenza una si ritrovò girata al Sig. Gio: Gio: Du Four, e l'altra ai Sigg. Ragauneau Marchà e compagni. Nel dì 31. maggio i detti possessori si presentarono al Sig. Cambiaso, a cui ne richiesero il pagamento, e da esso ne riportarono la seguente risposta, cioè: „ Non la paga, perchè non „ è scaduta, giacchè, essendo del 1. aprile a giorni sessanta „ data, scade domani; e perciò si protesta della nullità dell' „ atto, come intempestivo, e di ogni spesa, danno di ritor- „ no, e di ogni altra, e qualunque cosa lecita di protestar- „ si „ In conseguenza di questa replica furono cauti i possessori delle due cambiali di levare il solito protesto, e in tal'occasione i Sigg. Lazzaro Damiani, e Lancellotti intervennero a onorar quelle lettere, che furono da essi pagate, quella cioè del Sig. Du Four in virtù del ricorso al medesimo apposto da un giratario, e la seconda per onore della firma di un'indossante. Nel dì seguente il sig. Gio: Cambiaso di Domenico fece istanza di estinguere le dette cambiali, ma le trovò pagate dalla casa Damiani, che nella stessa sera del 31. Maggio ne prese la sua rivalsa: onde il Sig. Cam-

biaso procedè a fare giudicialmente il deposito dell'importare di quelle due lettere, e messe causa negli atti di n. 541. del detto anno 1765. del Tribunale di Livorno, pretendendo che, attesa l'intempestività dei protesti, fossero i possessori di quelle lettere condannati alla refezione dei danni di quegli atti, e dei ritorni, e singolarmente di quelli della vulnerata estimazione della firma del traente. Dietro una simile istanza si accese una lite la più clamorosa, e la più impegnosa, e il pubblico ricevè dalla dotta penna dei più abili giureconsulti, che esercitavano l'avvocatura in questa Piazza, diverse allegazioni in stampa, ove la materia si trova esaminata dai suoi più elementari principj. I dottissimi sigg. *Pietro*, *e Antonio Michon* avvocati del Collegio dei Nobili di Firenze, e giureconsulti di merito non ordinario, furono quelli, che scrissero a favore del sig. Cambiaso sostenendo che il giorno della data era escluso dal periodo assegnato alla scadenza di quelle lettere: e chiunque legga la loro consultazione nella *Liburnen. literarum cambii*, *quoad intempestivam protestationem solutionis*, che è veramente magistrale in questa materia, essendo ripiena dei più solidi fondamenti, e della più scelta erudizione, deve confessare, che secondo le regole di ragione il loro sentimento era il più plausibile, ed il più giusto. Doverono però essi ciò non ostante soccombere, e vedere assoluti i sigg. possessori delle cambiali dalle pretensioni del sig. Cambiaso, per la ragione che al dotto difensore di essi (il fu sig. Avvocato Gaetano Martini di onorevole ricordanza nella Curia Livornese) riuscì il giustificare, che l'uso della Piazza era diverso: onde su questo fondamento il fu sig. *auditore assunto Franceschini* sotto dì 30. luglio 1795. pronunziò la sua finale decisione, con cui dichiarò „ ivi „ Attese specialmente le giustificazioni, che in atti
„ sopra l'uso di questa Piazza, doversi assolvere li sigg. Gio:
„ Gio: Du Four, Ragueneau Marchà, e compagni, e li sigg.
„ Lazzaro Damiani, e Lancellotti dalle cose pretese contro
„ li medesimi dal sig. Gio: Cambiaso di Domenico; poichè
„ dichiarò aver potuto li suddetti sigg. Gio: Gio: Du Four, e
„ Ragueneau Marchà, e compagni lecitamente, e validamen-
„ te levare i protesti sotto dì 31. maggio prossimo passato
„ delle due cambiali di Parigi tratte del primo aprile *a ses-*
„ *santa giorni data*, di che nei presenti atti; ed aver potuto
„ lecitamente, e validamente li sigg. Lazzaro Damiani, e
„ Lancellotti pagare in detto giorno le cambiali suddette per
„ onore delle respettive gire, e prendere quel giorno mede-

„ simo le loro rivalse: e conseguentemente condannò il det-
„ to sig. Cambiaso a tutti i danni, che di ragione. „

Dopo questa sentenza non si è più disputato in Livorno, che il dì della data della lettera debba imputarsi nel periodo destinato a fissare l'epoca del pagamento: questa regola introdotta dall'uso è divenuta pacifica dopo la referita decisione emanata con tanta discussione di causa. 6

In *Firenze* però l'uso è contrario; e nella detta calcolazione non si imputa il giorno della data. Così in fatti fu magistralmente deciso dal fu sig. *Cancelliere Bartolommeo Archi nella Florentina recursus del* 30. *decembre* 1733., *fra il sig. Antonio Mercantelli da una*, *ed il sig. Francesco Perini dall' altra al* §. *Per quello &c.* „ ivi „ Per quello poi attiene alla seconda inspe- 7
„ zione concernente il merito, la ragione di decidere fu,
„ perchè la lettera di cambio conteneva, che il sig. Mercan-
„ telli dovesse pagare *a otto giorni vista*, che vuol dire passati
„ gl'intieri giorni otto dopo l'accettazione; onde la scaden-
„ za cadeva nel nono giorno, e non nella fine dall'ottavo,
ad text. in leg. Magna 12. *cod. de contrah.*, *& commit. stipulat. Hon-*
„ *dedeus &c.*: essendo regola volgatissima, che il giorno del
„ termine non si computi dentro il medesimo termine, *Due-*
„ *nas Reg.* 196. *e* 199. *&c.*, massime nella nostra ipotesi, ove
„ esiste la dizione A „ ibi „ *A otto giorni vista* „ che deno-
„ ta, che il termine delli otto giorni a pagare debba prin-
„ cipiare passato il giorno della veduta della lettera, o sia
„ accettazione. „

Alle tante altre autorità di ragion comune, di risposte di Dottori, di usi di altre Piazze, allegavano, e reclamavano i signori *Avvocati Michon* questa puntualissima *decisione del Cancelliere Archi*: ma fu fatale alla loro causa l'uso provato contrario in Livorno; e perciò di nessuna efficacia a favore delle domande del sig. Cambiaso potè essere quella rejudicata.

Contraria poi all'uso di *Livorno* pare, a vero dire, che possa stabilirsi la regola generale; poichè il Gius comune c' insegna, che il giorno *a quo* non si computa nella calcolazione dei termini *leg. Vicenna* 1. *ff. Si quis cautionibus*, *judicio sistendi causa factis*, *non obtemperavit*, ove la *Glossa ad dictum verbum Vicenna* „ ivi „ Feci te ad jus vocari: tu petis spatium, quia 8 9
„ a loco judicii longius abes, debet judex dare viginti mil-
„ liaria pro singulis diebus: *nec computabitur dies*, *in quo fuit*
„ *interposita stipulatio*, *nec dies*, *in quem sistendum erit* „ *Glossa in leg. Scire* 15. §. *Multa vers. intra quinquaginta ff. de excusat. tutor* „
„ ivi „ Non tamen computabitur *dies notificationis*, *nec dies re-*

ceptæ citationis „ *Text. in cap.* 1. §. *Si quis igitur, de exceptione in sexto* „ ivi „ Quam infra octo dierum ſpatium (*die, in quo* „ *proponitur, minime computato*) probare non valeat apertissimis „ documentis „ *cap.* 1. *de restit. spol.* „ Infra quindecim die„ rum spatium (*post diem in quo proponitur*) quod asserit com„ probabit,, *Glossa in Can. Quisquis* 4. *qu.* 5. *ad verb. Ex ea*„ ivi „ „ Nota quod computandum est semper tempus a receptione literarum „ *nec computabitur dies, in qu recepit literas* „ *& in cap. Super eo* 12. *de appellat. ad verbum recepisse* „ ivi „ *Die receptionis* „ *non numerata*: sic dies, in quo excomunicationis exceptio „ proponitur, quæ infra octo dies probari debet, *non computa*„ *tur in illis octo diebus*. „

Dietro queste disposizioni di ragion comune non hanno dubitato di opinare ugualmente i Dottori, e di decidere in conformità i Tribunali. In fatti così opinò l' *Antonello de tempore legali lib.* 4. *cap.* 26. *num.* 4. *il Brunemanno nella d. leg. vicenna millia* 1. *ff. si quis cautionibus &c.* „ ivi „ Collige, diem promis„ sionis de sistendo, & diem, quo debet se sistere, *non de*„ bere computari; unde probant, diem factæ insinuationis „ non debere computari „ *Il Donello coment. de jur. civil. lib.* 15. *cap.* 8. §. 1. „ ivi „ Hoc amplius placuit, ne eo quidem die, „ in quem solutio dilata est, peti posse; ut, si promiseris ca„ lendis te daturum, petere tamen calendis non possim; si „ promisseris te daturum proximis nundinis, non possim pe„ tere, nisi spatium omne nundinarum præterierit „ E così decise la *Ruota Romana coram Molines dec.* 813. *num.* 21. *coram Priolo dec.* 319. *num.* 7. *e nella confermatoria la dec.* 403. *num.* 11. *e dec.* 588. *num.* 16. 17. *e* 18. *part.* 18. *tom.* 2. *recent. nella decis.* 365. *num.*2. *part.*2. *recent.* „ ivi „ Secundo, quia septem testes „ ex illis jurarunt in die, quo fuit facta citatio, quod fieri „ non potuit, *quia illa dies non computatur in termino* „ *e la Rota nostra Florentina coram Magonio dec.*8. *num.* 6. *e* 7. „ ivi „ Pro „ quo in primis se offerebat vulgaris regula de die termini „ in termino non computanda *leg.* 1. *ubi Jason post alios testatur de communi opinione col. penul. vers.* 2 *Modo ff. Si quis caut.*, qui „ cum Bartolo rationem reddit, quia intelligitur de diebus „ proxime venturis: & maxime si terminus reguletur a di„ ctionibus *A*, vel *Ab*, quorum virtus est excludere, & separare, secundum *Castrense in d. leg.* 1. *num.* 1. *Alexander num.* 18. *cum concordantibus per Benv. Stracchum in tractat. de assecurat. Gloss.* 12. *Tiraquell. de retract. consanguineo* §. 5. *Gloss.* 87. *num.* 11. *& seqq. & num.* 52.

Quelli ancora, che il *Gius Cambiario* hanno trattato *ex*

professo, hanno stabilita la regola generale contraria all'uso di Livorno, ed uniforme al *Gius commune Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 4. §. 13. „ ivi „ In hunc dies a quo non „ imputatur, sive cambium in certum tempus visus, aut da- „ ti, sive post visum, datumque conceptum sit „ *Phoonsen chap.* 14. §. 5. „ ivi „ Le temps du payément d'une lettre „ du change, payable a quelques jours de vûe, ou aprés l' „ avoir vûe, ou de date, ou aprés la date, commence a *cour* „ *dulendemain du jour de la présentation, ou de la date de la lettre* „ ove riporta, che ciò si osserva in *Amsterdam* in forza dell'*ordinanza del* 6. *febbraro* 1663., e vi aggiunge la seguente nota, cioè „ ivi „ Par cette ordonnance on a détourné les disputes, qui „ arrivoient autrefois, pour savois si une lettre de change, qui „ étoit payable à tant après l'avoir vûe, ou aprér la date, „ ne devoit pas échéoir un jous plus tard, qu'un autre, qui „ étoit payable à tant de vûe, ou de date, car par cette or- „ donnance on voit, qu'à tant de vûe, ou apres l'avoir vûe, „ à tant de date, ou aprés la date, n' est qu'une même tems, *e al chap.* 16. §. 7. „ ivi „ Mais celles, qui sont payables à usance, „ & à tant de date, ou de vûe, ne se payent ordinairement, „ que le lendemain du jour de l'échéance „ *Savary Parfait Négociant, livr.* 3. *chap.* 5. §. 2. „ ivi „ Les tems, qui se don- „ nent par les lettres de change à ceux, sur qui ellet son „ tirées, sont quatre. Le prémier est quant una lettre est „ tirée *à tant de jours de vûe*, c'est à dire à quatse, huit, dix, „ quinze jours. Le tems ne court, que du lendemain *du jour* „ *de la présentation de la lettre, & qu'elle a été acceptée*, de sorte „ qu' une lettre de change tirée à dix jours de vûe, qui se- „ roit acceptée le derniere avril, n'est exigible que l'onzié- „ me may. Le raison en est, *que le jour de la présentation*, qui „ est le dernier avril, *n'est point compté*, & l'on ne commen- „ ce à compter, que du prémier jour de may. *Le dixieme may*, „ *qu' échéoit la lettre, n' est point encore compté*. La raison de ce- „ la est, que *le dixieme ne finit qu' à minuit*; & par consequent „ l'on ne peut intenter aucune action contre l'accepteur, que „ le onzieme jour de may, qui commence dans le moment, „ que le dixéme finit. Et en effect, si l'on commence à com- „ pter par le prémier may, & continuer jusqu'au dixiême à „ minuit inclusivement, il ne se trouvera que dix jour franc, „ qui est le tems, que l'accepteur a pour payer la lettre, e il seguente *cap.* 6. *nelle addizioni* „ ivi „ J'en ay touché quel- „ que chose au chapitre précedent, mais non pas à fond; „ parceque n' étoit pas le lieu. Je dis donc à l'égard de la

„ prémiere proposition, qu'il est certain, qu'une lettre tireé
„ *à dix jours de vûe*, acceptée le dernier avril, on ne peut point
„ le faire protester, ni intenter aucune action contre l'acce-
„ pteur, que l'onziéme may, pour deux raisons. La prémie-
„ re, parceque *le jour de l'acceptation*, qui est le dernier avril,
„ comme il à été dit cidevant, *ne se doit point compter*, & l'on doit
„ seulement commencer à compter les dis jours du tems, que
„ l'accepteur a pour payer le contenu en la lettre sur lui
„ tireé, du prémier may, qui est le lendemain de son ac-
„ ceptation. C'est un usage, qui a été toûjours pratiqué
„ par les plus habiles gens du commerce. La seconde, que
„ la lettre ne peut être protestée, comme il vient d'être dit,
„ que le onziéme, parceque le jour, qu'elle échéoit, n'est
„ point un jour de faveur, que donne le porteur de la let-
„ tre a celui, qui a accepté: la raison en est, come il a
„ été dit cidevant, *que la dixiéme ne finit*, *que à minuit*, & par
„ consequent l'accepteur a encore tout le jour jusqu'à minuit
„ pour la payer, & le porteur ne peut intenter aucune action
„ à l'encontre de l'accepteur, *que le onziéme may*, qui com-
„ mence dans le moment, que le dixiéme finit „ *Samuel Ri-
card traité général du commerce titr. des lettres de change, des leurs
termes, des leurs tems &c. pag. mihi* 120. „ ivi „ Le second tems
„ est, quand une lettre de change est tirée à tant de jours
„ (ou de semaines) de vûe, comme à 8. 10. ou à 15. jours.
„ A l'égard des jours le tems *ne court, que du lendemain du jour,
„ que la lettre a été presentée, & où elle est acceptée*, de sorte que
„ une lettre du change tirée à 8. à 10. ou à 15. jours de vûe,
„ qui seroit acceptée, par exemple, le 10. janviér, n'est exi-
„ gible, que le 19. 21. & 26. du meme mois, *le jour de l'ac-
„ ceptation n'y devant pas être compris, ni compté*, & l'on ne com-
„ mence à compter, que du 11. janvier; les 18. 20. e 25
„ janvier, qu'échéoit la lettre (ou les lettres) parceque le
„ jour naturel, ou civil, qui est mesuré par le tems que le so-
„ leil met à faire le tour de la terre, comprend *l'espace entier
„ de jour, & de la nuit*, qui parmi nous commence à minuit com-
„ chez les Egyptiens. Ainsi les jour doivent etre francs; &
„ c'est la raison, pour la quelle l'on ne peut intenter aucune
„ action contre l'accepteur, que le 19. 21. & 26. janvier qui
„ commencent dans le moment, que le 18. 20. & 25. finissent,
„ qui sont sont 8. 10. & 15. jours francs, qui est le tems,
„ que l'accépteur a pour payer la lettre, ou les lettres „ *Sene-
hiér traitè des changes num.* 56. §. 4. „ ivi „ A tant de jours, ou
„ des semaines de date, comme à 42. jours, ou six semaines

„ de date; ce qui veut dire 42. jours dépuis le jour de la da-
„ te de la lettre de change, qui n'est point compris „ *Giraudeau le banque rendûe facile chap.* 5. *pag.* 3. „ ivi „ Une lettre,
„ qui seroit tirée le prémier du mois de juillet *à un jour de*
„ *date*, devoit être payée le 12. même mois: parceque *le jour*
„ *de la date*, c'est-à-dire le prémier juillet, *ne se compte pas*,
„ *que le lendemain*, *qui est le* 2. & que les dix jours de gra-
„ ce ne commencent, *que le trois*, & que il finissent le 12. „

Non mancano Piazze, che, seguendo la sopra illustrata regola generale, hanno l'uso e il precetto di non considerare, nè calcolare il giorno della data, o dell'accettazione di una cambiale nel periodo assegnato alla scadenza della medesima. 13

Tale è la Piazza di *Massa*, e quella di *Carrara*, a ciò costrette dal *regolamento Patrio del* 21. *novembre* 1782. *al §.* 40.
„ ivi „ Quando una cambiale è tratta a tanti giorni data, 13
„ il giorno della data non dovrà calcolarsi; ma il periodo
„ per la scadenza deve cominciare a correre dal giorno do-
„ po la data: l'ultimo giorno poi deve essere tutto a bene-
„ fizio del trattario, o sia del debitore della cambiale. Il
„ giorno seguente poi deve farsene il pagamento senza lite,
„ nè eccezione veruna; E al §. 41. „ ivi „ Essendo la trat-
„ ta a tanti giorni vista, il giorno dell'accettazione non de-
„ ve calcolarsi, e in tutto il resto deve osservarsi la regola
„ ordinata al §. precedente.

Per le Piazze degli Stati ereditarj della Casa d'Austria il *regolamento dell'Imperator Carlo VI. del* 16. *luglio* 1725. *al §.* 16. così prescrive „ ivi „ La quale scadenza non è contata dal
„ giorno dell'accettazione, ma dal primo, che ne segue do-
„ po. „

A *Nuremberg* si osserva il medesimo uso, quello cioè di cominciare a contare il giorno dopo l'accettazione, conforme avverte il *Sennebièr traité de change num.* 91. „ ivi „ A Nu-
„ remberg l'ûsance est de 15. jours, *à compter le jour*, *qui*
„ *suit celui de l'acceptation* pour le prémier, et le quinzieme
„ pour le dernier, y compris les dimanches, et jours de fê-
„ tes, suivant l'ordonnance de la banque de Nuremberg,
„ rapportée dans les loix et coûtumes du change: *ce qui fait*
„ 14. jours de vûe „ e come osserva l'autore *du Manuel des negocians com.* 2. *verb. Nuremberg* „ ivi „ L'usance des lettres
„ sur cette Ville est comptée de quatorze jours de vûe, com-
„ pris les fêtes, et les dimanches. „

In *Francia* in forza della *dichiarazione del Rè del* 31. *maggio*

1680. *artic.* 4. è ordinato, che i dieci giorni di favore accordati per il pagamento delle cambiali non si comincino a contare, se non che dal giorno dopo quello della scadenza, che resta escluso da questo calcolo. Così riporta il *Phoonsen dopo les loix et coûtumes de change* nella nota *al* §. 4. *tit.* 5. *de l'ordonnance de Louis XIV. sur le commerce*, e così avverte *de Boutarich explication de l'ordonnance art.* 6. *not.* 46. §. 1. „ ivi „ Et il en „ est de même d'une lettre, qui, étant payable à dix jours „ de vûe, à été acceptée le dernier d'avril: le protest en „ devroit être pareillement fait le vingtieme du mois de may: „ parceque *en ne comptant le prémier avril*, qui est le jour de „ l'acceptation, *comme l'ûsage est de ne le point compter*, et ne „ comptant pas même non plus le 10. may, qui est le jour „ de l'échéance, le protest fait le 20. may se trouvera fait „ le dixiéme jour *aprés celui de l'échéance*. „

L'ordinanza di Roterdam del 9. *ottobre* 1660. *al* §. 7. prescrive lo stesso „ ivi „ Toutes les lettres de change venant de „ déhors, pour être payées dans cette Ville, seront protestées faute de payément pour le plus tard dans le sixiéme „ jour d'aprés l'échéance y compris les dimanchés, & les „ jours de fête, *comptant le jour, qui suit celui de l'échéance*, pour „ le prémier. „

Lo stesso dispone *l'ordonnance du change de Franchfort del* 18 *settembre* 1667. *al* §. 12. „ ivi „ Le tems ordinaire des protests, „ hors du tems des foires, des lettres de change à ûsance, „ qui doit être entendue de 15. jours aprés l'acceptation des „ lettres, sera selon l'ûsage suivi dépuis long-tems, de quatre jours de faveur, aprés leur échéance, pendant les quelles les porteurs pourront attendre à protester faute de payement sans qu'ils en souffrent aucun préjudice. Cependant avec cette distinction, que les 15. jours *ne commenceront à courir, que du lendemain de la presentation, ou de l'acceptation de la lettre*. „

La medesima disposizione prescrive *l'ordonnance du change de la Ville d'Augsbourgh* §. *En troisiéme lieu &c.* „ ivi „ En troisiéme lieu, à l'égard du terme des payéments, le sage et „ honorable conseil s'entient à ce, qui a été ordonné, et decreté le 16., et le 24. juillet 1624., savoir, que l'ûsance „ sera comptée de 15. jours, par consequent la double ûsance de 30. jours, l'ûsance et demi de 23. jours, et la demi „ ûsance de 8. jours à *compter du landemain du jour de l'acceptation* „ ed al §. *En sixiéme lieu &c.* „ En sixiéme lieu, si des „ lettres de change payables à un jour nommé, arrivent ici

„ aprés le dit jour, ou dans les jours de faveur, l' on ne com-
„ mencera pas à compter les cinq jours de faveur du jour de
„ l' arrivée, ou de la présentation de la lettre, *mais on les*
„ *comptera du lendemain du jour nommé.* „

Il §. 8. de l' ordonnance du change de la Ville de Breslau del 28. novembre 1673. prescrive per il caso, di cui si tratta, il medesimo regolamento, che si è riportato al n. antecedente per governo della Piazza *d' Augusta.*

Un uguale disposizione viene stabilita dall' *ordonnance pour le change de la Ville de Dantzig degli* 8. *marzo* 1701. *al* §. 19. „ivi„
„ Le tems de l'échéance des lettres à usance est le quator-
„ ziéme jour aprés l' acceptation, *non compris le jour de l' acce-*
„ *ptation*, mais bien les dimanches, et les fêtes. Mais les
„ lettres à payer à certain jour precis se tiennent pour éché-
„ ués le jour, qui précéde celui de l' échéance, les jours de
„ faveur commençant en ce tems-là: *et si elles sont payables le*
„ *jour de la date, ou aprés la date, le tems de l' échéance est com-*
„ *pté du jour aprés la date.* „

Il regolamento per le lettere di cambio dell' elettore di Brandemburgo del 1684. *al* §. 18. così comanda „ ivi „ Les lettres de
„ change *à vûe* „ ou a 2. 3. 4. et 8. jours de vûe, doivent
„ être payées *dans vingt-quatre heures aprés l'échéance*, faute de
„ quoi on les fera protester „

Dopo aver fin quì latamente parlato dei diversi usi sulla scadenza delle cambiali, passeremo a dire, che in *Livorno* diversa è la regola da quella stabilita nel presente articolo, allorchè la cambiale è tratta *a tanti giorni dopo la data*: Nel qual caso non si pone in dubbio, che il giorno della data resti escluso dalla contazione. In *Livorno* dunque si usa di fare una simile differenza, lochè non si pratica altrove, avendo fatto osservare, che nelle altre piazze la particola *A*, e quella *dopo* si riguardano come sinonime, cioè a dire, che tanto se la cambiale è tratta, per esempio, a dieci giorni data, quanto se è tratta a dieci giorni *dopo la data*, si considera dell' istesso periodo; e nel medesimo giorno ne scade il pagamento: Come avverte il *Phoonsen chap.* 14. §. 5. *in fine*
„ ivi „ On voit qu' à tant de vûe ou aprés l' avoir vûe, à
„ tant de date ou aprés la date, n' est qu' un même tems.„

14

Della verità di questa differenza conosciuta in pratica nella piazza di Livorno ne fecero solenne testimonianza i sigg. negozianti della medesima nell' occasione della causa Cambiaso contro Du Four, e contro Raguenau Marchà, e compagni riferita di sopra al n.4. e segg.; nel processo della

15

qual causa segnato di num. 541. del 1765. è reperibile il documento, che stabilisce la detta pratica, della quale ambe le parti convennero in quel giudizio.

ARTICOLO TERZO.

SOMMARIO.

1. La scadenza delle cambiali deve regolarsi secondo l'uso, che fa la Piazza, ove sia fatta la tratta.
2. Scadenze delle Piazze principali d'Europa.

1 *ESsendo tratta da Piazza estera qualche cambiale a uso sopra Livorno, la scadenza di una tal lettera deve regolarsi secondo l'uso che fa la Piazza, ove sia fatta la tratta, con quella di Livorno. A forma della seguente distinzione* (1).

2 *Le lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagano, o a quindici giorni data, o a dieci giorni vista* (2).

Quelle di Ancona, Pesaro, e Rimini a dieci giorni vista.

Quelle di Napoli, Venezia, Cremona, Piacenza, Bergamo, Brescia, Mantova, Reggio di Modena, Trieste venti giorni dopo la data.

Quelle di Firenze, e di tutta la Toscana, Bologna, Ferrara, Lucca a tre giorni vista.

Quelle di Turino, Nizza, Milano, Genova, e sue Riviere, Massa, e Carrara, e Sarzana a otto giorni vista.

Quelle di tutte le Piazze della Sardegna a un mese.

Quelle di Amsterdam, Amburgo, Anversa, Cadice, Colonia, Madrid, Roterdam due mesi dopo la data.

(1) *Giraudeau la banque rendue facile chap.* 19. *art.* 4. *a c.* 230.

(2) La prima regola si era, che le lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagassero a 15. giorni data, come quelle di Sicilia, e di Malta, due mesi dopo la data; ma l'irregolarità delle Poste, facendo qualche volta ritardare l' arrivo delle lettere, portava lo sconcerto di giungere e le cambiali, e le lettere d' avviso in un tempo talmente prossimo alla scadenza, che il trattario non si trovasse preparato, e disposto coi fondi occorrenti per estinguere la tratta. Di quì nacque l' usanza di stabilire un secondo uso per le prime a dieci giorni vista, e per le seconde a un mese vista. E' dunque in oggi in libertà del trattario lo scegliere uno dei due usi. I banchieri però più rispettabili in capitali, ed in credito, si prevalgono ordinariamente dell' antico uso, e lasciano a quelli a cui possa far comodo, il profittare del nuovo uso introdotto espressamente a loro benefizio.

Quelle di Londra, e Lisbona tre mesi dopo la data.

Quelle di Palermo, Messina, Reggio di Calabria, e tutta la Sicilia un mese vista, o due dopo la data.

Quelle di Vienna, e di Augusta a trenta giorni vista, o sei settimane data.

Quelle di Parigi, Marsiglia, Ginevra, e tutta la Francia, escluso Lione, un mese dopo la data.

Quelle di Taranto, Bari, Lecce, e Gallipoli a ventisette giorni vista.

Quelle di Lione, tre giorni dopo l'accettazione.

Quelle di Avignone, quarantacinque giorni dopo la data.

Quelle di Malta, un mese vista, o due dopo la data.

Quelle di Perugia, cinque giorni vista.

Quelle di Coira, e tutti i cantoni delli Svizzeri a otto giorni vista.

Quelle di tutti li Scali di Levante, e Barberia, a trentuno giorni vista.

Per tutte quelle Piazze, che quì non sono notate, si prende l'uso dalle più vicine.

ARTICOLO QUARTO

SOMMARIO.

1. Le tratte, che si fanno a uso sopra qualche Piazza estera hanno la scadenza, che dà il luogo dove son fatte colla Piazza, dove si trae.

2. Si enumerano gli usi e le scadenze di tutte le Piazze di Europa.

1 *Le tratte, che da Livorno si fanno a uso sopra qualche Piazza estera, hanno la loro scadenza secondo l'uso, che ha Livorno con la Piazza, su cui si trae, a forma della seguente distinzione.*

2 *Le Lettere tratte da* Livorno sopra Amsterdam *scadono in quella Piazza due mesi dopo la data, ma hanno sei giorni di favore* (1).

(1) *Phoonsen lex loix & contumes du change chap.* 14. §. 10. „ ivi „ L'ûsance „ de Venise, de Genes, de *Livourne*, & „ de toute l'Italie, de Cadix, de Madrid, „ & de toute l'Espagne, de Lisbone, de „ port à Port, & de tout le Portugal est „ comptée à *Amsterdam* de deux mois de „ date, c'est-à-dire, qu' une lettre de „ change tirée d' une de ces Places y „ échéoit deux Mois aprés qu' elle a été „ tirée „ & *chap.* 16. §. 10. „ ivi „ A „ *Amsterdam* les accepteurs ont six jours „ de faveur, y compris la dimanches, & „ les fétes, & lorsqu'ils payeint les let- „ tres de change, qu' ils, ont acceptées, „ le sixieme jour aprés l' échéance, „ le payément est tenu pour bon, & „ les porteurs n'ont rien à dire. Cepen- „ dant ceux qui payent si tard, ne s' „ acquierent pas une bonne réputation „

Quelle sopra Amburgo *scadono due mesi dopo la data, ed hanno dodici giorni di favore, l' ultimo dei quali cadendo in Festa di precetto, si paga, e si protesta il giorno antecedente* (2).

Quelle sopra Augusta *scadono a quindici giorni vista, cioè quindici giorni dopo l' accettazione* (come si è notato al num. 13. delle annotazioni all' articolo II. di questa terza parte), *ed hanno cinque giorni di favore. Le cambiali a due, o più usi, a giorni vista, o data si accettano quindici giorni prima della scadenza; ma quelle a uso si accettano alla presentazione. I pagamenti delle lettere scadute si fanno in Augusta per compensazione in giorno di martedì, ed il mercoledì successivo si pagano i resti in contanti. Le cambiali scadute in martedì vanno compensate il medesimo giorno, o pagate il mercoledì seguente: ma di quelle, che scadono il mercoledì, si ne trasporta la compensazione, o pagamento al martedì, o mercoledì successivo* (3).

Quelle sopra Ancona *si pagano a quindici giorni vista, nel qual periodo è compreso quello dell' accettazione. I Christiani accettano il sabbato immediato all' arrivo del Corriere, che porta la cambiale, e pagano due sabati dopo. Gli Ebrei accettano e pagano nei giorni di venerdì.*

Quelle sopra Bergamo *si pagano in quella Piazza venti giorni dopo la data* (4).

Quelle sopra Bologna *si pagano a otto giorni vista* (5).

Quelle sopra Cadice *scadono sessanta giorni dopo la data, e godono sei giorni di favore. Le cambiali, che non sono accettate, non godono dei giorni di favore, ma si protestano alla scadenza; come pure quelle a vista si pagano, o si protestano nell' atto della presentazione* (6).

(2) *Phoonsen chap.* 16. §. 10. *vers. Dans d' autres Places &c.*

(3) Vedi *l' ordonnance du change de la Ville d' Augsbourgh* (riportata dopo il Phoonsen les loix & coutumes de change) *au* §. *En troisieme lieu &c. & au* §. *En cinquieme lieu &c. Giraudeau la banque rendue facile chap.* 10. *art.* 4.

(4) *Giraudeau loc. cit. chap.* 29. *art.* 4. *num.* 1.

5. *Giraudeau loc. cit. chap.* 30. *art.* 5. „ ivi „ L' uso, ou ûsance des lettres de „ change sur *Boulogne* est comptée de „ huit jours après l'acceptation, non com„ pris celui de l'acceptation, ni celui de „ l' échéance ; en sorte que une lettre „ à ûsance, qui seroit acceptée, par esem„ ple, le 3. d'un mois, devroit etre pa„ yée le 12. du mois, ou protestée le „ même jour, à moins que ce jour ne „ fût un jour de fête. En ce cas, cette „ lettre ne devroit être payée, que le „ prémiér jour ouvrier suivant, & à de„ fauit de payêment, protestée le même „ jour „ così dispone in fatti il Regolamento del cambio di Bologna *al* §. *Le change se fera par scudi d' oro &c.* riportato dopo il *Phoonsen les loix & coutumes du change.*

(6) *Giraudeau loc. cit. chap.* 5. *pour Cadiz art.* 5. „ ivi „ l' ûsance des lettres „ de change de l' etranger sur *Cadiz* est „ de 60. jours de la date des lettres, & „ non de deux mois, comme ils se re„ contrent. Les 60. jours se comptent „ du jour de la date jusqu'au soixantié.

Quelle sopra Firenze, *e sopra tutte le altre Città della* Toscana *si pagano a tre giorni vista, senza contare quello dell' accettazione.*

Quelle sopra Genova *scadono, e si pagano otto giorni dopo la presentazione, nonostante che la legge accordi trenta giorni di favore, dei quali in atto pratico non si fa uso; mentre, non venendo una lettera pagata alla scadenza, se ne cava subito il protesto, e il portatore prende la sua rivalsa col corriere immediato* (7).

Quelle sopra Ginevra *scadono a trenta giorni di data, e godono cinque giorni di favore, nei quali non si comprendono le domeniche, le quali non fanno giorno utile per il possessore di una cambiale* (8).

Quelle sopra Lione *scadono, e se ne fanno i pagamenti nella più vicina delle quattro fiere, che si fanno annualmente in quella Piazza, e che sono quella d' Apparizione, o sia dei Rè, nel mese di marzo, quella di Pasqua nel mese di giugno, quella di agosto nel mese di settembre, e quella dei Santi nel mese di dicembre. Le accettazioni delle tratte sopra Lione si danno solamente dopo l' apertura della fiera, e dal primo giorno lavorativo di detti quattro mesi di fiera fino al sesto inclusive. Dal dì* 16. *di ciascun di detti quattro Mesi di fiera fino alla fine del medesimo si fanno le compensazioni, o sia giro dei pagamenti, ed i resti in contanti si pagano nei primi tre giorni lavorativi del mese successivo, cioè nei primi tre giorni di aprile per la fiera d' Apparizione, in quelli di luglio per la fiera di Pasqua, in quelli di ottobre per la fiera di agosto, e in quelli di gennaro per la fiera dei Santi. In caso di rifiuto di accettazioni, i portatori delle cambiali non sono tenuti di protestare, e possono senza loro pregiudizio differire un tal' atto fino all' ultimo giorno del mese di fiera, e con un solo atto protestare di non accettazione, e di non pagamento: a meno che tali portatori non avessero ordine diverso, e preciso dai remittenti o cedenti; nel qual caso devono protestare nell' atto del rifiuto d' accettazione. Le cambiali poi accettate, se alla scadenza non sono pagate, se ne cava il protesto il terzo giorno dei pagamenti in contanti, cioè a dire nel* 3. *aprile, nel* 3. *luglio, nel* 3. *ottobre, e nel* 3. *gennajo per l' ultima*

„ me jour. Les jours de grace sont au „ nombre de six, qui commencent du „ lendemain de l' échéance, & finissent „ le sixjéme jour, au quel il faut rece- „ voir, ou faire protester.

(7) *Giraudeau loc. cit chap.* 21. *art.* 3. „ ivi „ A Livourne à uso di 8. jours „ de vûë „ *&* *art.* 4. „ ivi „ Il a trent „ jous de faveur pour faire les diligences, „ sans que le porteur soit responsable „ de rien; mais il est en droit de faire „ protester dès le prémier jour de la de- „ mande, tant pour l' acceptation, que „ que pour le payement; & pour l' or- „ dinaire les négocians font protester „ pour défaut de payément dans la se- „ maine, qui suit celle de l' échéance, „ & avant le départ du Courier. „

(8) *Giradeau loc. cit. chap.* 40. *art.* 4. §. 3. „ ivi „ L' article 6. du titre 18. des „ lettres de change dit: L' ûsance sera de „ trente jours dés la date des lettres de „ change tirées des Pays etrangers sur „ cette Ville „

fiera. Le cambiali, che non sono a uso, e che scadono nel corso delle fiere, non si accettano, nè hanno alcun giorno di favore, ma si estinguono il giorno della scadenza; e, non pagandosi in quel giorno, il portatore ne deve levare il protesto nel dì seguente (9).

Quelle sopra Lisbona scadono tre mesi dopo la data, ed hanno il benefizio di sei giorni di favore. Di questo però non godono quelle lettere, che non fossero accettate, le quali si devono pagare alla scadenza dell' uso, e non pagandosi se ne cava subito il protesto (10).

Quelle sopra Londra scadono tre mesi dopo la data, e godono tre giorni di favore, l' ultimo dei quali cadendo in festa, deve farsene il pagamento nel giorno antecedente; lo che non seguendo, se ne cava subito il protesto in quel medesimo giorno. Le cambiali però, che non fossero accettate, restano prive del benefizio dei giorni di favore, e vanno pagate, o in difetto protestate alla scadenza dell' uso. Quelle poi, che sono tratte a vista, o a tanti giorni vista, si pagano, o si protestano alla presentazione (11).

Quelle sopra Lucca si pagano tre giorni dopo l' accettazione.

Quelle sopra Madrid scadono sessanta giorni dopo la data, ed hanno quattordeci giorni di favore. Tanto le cambiali tratte a vista, quanto quelle a uso, ma non accettate, non godono di detto benefizio: dovendosi le prime pagare nell' atto della presentazione, e le seconde alla scadenza dell' uso: lo che non facendosi, se ne cava tosto il protesto (12).

Quelle sopra Marsiglia scadono trenta giorni dopo la data, e godono dieci giorni di favore, del qual benefizio risentono ancora quelle cambiali stipulate per valuta in Mercanzie. Le lettere a vista dovrebbero esigersi, o protestarsi alla presentazione; ma si è introdotto l' uso, che non si protestano, se non che dieci giorni dopo. Se l' ultimo giorno di favore cade in giorno festivo, il pagamento, o respettivamente il protesto in caso di rifiuto, si anticipa nel giorno antecedente (13).

Quelle sopra Messina, e Palermo si pagano ventidue giorni dopo l' accettazione. (14).

(9) *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 14. §. 7., & Giraudeau loc. cit. des Payements de Lyon a 140.*

10. *Giradeau loc. cit. chap. 6. art. 5.* „ ivi „ On me marque de *Lisbone* que „ les ûsages des lettres tirées de l' etran- „ ger y sont comptées savoir &c. de l' „ Italie de trois mois de date „ *num. 5.* „ ivi „ On à *Lisbone* six jours de faveur „ pour les lettres, qui sont acceptées. „ Celles, qui ne sont pas acceptées, ne „ né jouissent d' aucun jour de faveur. „ Elles doivent être protestées le jour „ même de l' échéance. „

(11) *Giradeau chap. 3. art. 2. n. 3.*

(12) *Detto chap. 5. art. 4.* „ ivi „ Que l' ûsance tirée de Paris, de Lon- „ dres, & de Genes (e di Livorno che „ si regola come Genova) sur *Madrid* y „ est comptée de soixante jours de da- „ te „. & *art. 6.* „ ivi „ Les lettres ti- „ rées de Paris, d' Amsterdam, des Lon- „ dres, & de Genes sur Madrid jouis- „ sent de quatorze jours de grace, qui „ commencent le lendemain de l'échéan- „ ce; faute de payement, elles doivent „ être protestées le quatorziéme jour de „ grace.

(13) *Detto a 154.*

(14) *Detto chap. 29. art. 5.*

Quelle sopra Milano *si pagano quindici giorni dopo la vista*, *o sia dopo l'accettazione*; *e*, *se la scadenza si combina in un giorno festivo*, *il pagamento*, *o respettivamente il protesto si fa nel giorno seguente* (15).

Quelle sopra Napoli *si accettano*, *e si protestano il sabbato dopo l'arrivo del Corriere*; *e si pagano*, *o si protestano in caso di rifiuto tre sabati dopo*, *che vale a dire trentatre giorni dopo la data* (16).

Quelle sopra Parigi *scadono trenta giorni dopo la data*, *ed hanno inoltre dieci giorni di favore*, *di cui però godono le cambiali tratte a vista*, *le quali o si pagano*, *o si protestano nel corso di ventiquattro ore dal momento della presentazione*. *Cadendo l'ultimo giorno di favore in giorno festivo*, *si pagano*, *o si protestano respettivamente nel giorno antecedente* (17).

Quelle sopra Roma *scadono ventiun giorno vista*, *compresovi quello dell'accettazione*, *che si dà il sabato dopo l'arrivo del Corriere*, *e si pagano in conseguenza tre sabati dopo la presentazione*. *I Banchieri però hanno il costume di non aspettare a fare il pagamento nell' ultimo giorno*, *cioè nel Sabato*, *ma sogliono anticipare il pagamento al martedì antecedente*. *Quelle cambiali*, *che non si volessero accettare*, *si protestano di non pagamento nel secondo Sabato dopo la presentazione*; *in conseguenza di che*, *può concludersi*, *che l'uso di* Roma *è di tre settimane vista per le cambiali accettate*, *e di quindici giorni vista per le non accettate* (18)

(15) *Detto chap.* 31. *art.* 5. „ ivi „ On „ y compte l'uso scavoir &c. de *Livourne* de quinze jours après l'acceptation„ „ ed in fine di detto *art.* 5. *observation* „ ivi „ Il n'y a point de jour de faveur „ à *Milan*. Cependant, si lorsq' on présente une lettre à l'acceptation, le négociant, sur qui elle est tirée, prie „ le porteur d'attendre quelques jours, „ celui-ci peut les lui accorder, pourvû „ toute fois, qu'il présente la lettre au „ notaire de la chambre des marchands, „ sur la quelle le notaire met ces mots: „ *Vue un tel jour*. Si ensuite cette lettre „ est acceptée, ce doit être du jour qu' „ elle a été présentée a défaut, elle doit „ être protestée du jour, que la notaire „ y a mis la vüe. Il en est de même „ pour la payement. „

(16) *Giradeau chap.* 26. *art.* 5. „ ivi „ les lettres, qui échéoient le lundi, le „ mardi, le mercredi, & jusqu'au samedi, ne sont payées que le dernier jour „ de la semaine, à moins qu'elles ne soient à vûe, ou a trois jours de grace „ à *Naples*, au dernier des quelles il faut „ protester. „

(17) *Detto chap.* 1. *pour la France art.* 6. „ ivi „ Les lettres de change sur *Paris* „ ont dix jours de faveur ou de grace „ aprés l'échéance, excepte celles, qui sont „ payables à vûe & à jour préfix. Celles à vûe doivent être payées à leur „ présentation, ou tout au plus tard 24. „ heures aprés. Celles à jour préfix doivent être accéptes & payees le jour „ prefix porté par la lettre. A defaut de „ payement, les unes, & les autres doivent être protestées „ & §. 3. „ ivi „ „ Par l'article 5. du titre 5. de l'ordonnance de 1663. il est dit, que les ûsances pour le lettres de change seront „ de trente jours, non compris celui de „ la date. L'ûsage est conforme l'ordonnance &c.

(18) *Giradeau loc. cit. chap.* 28. *art.* 4. §. 2. „ ivi „ Les lettres tirées sur *Rom.* des Pays, qui ne sont pas sous la domination du Pape, & qui sont *a uso*,

Quelle sopra Torino *si pagano a quindici giorni vista; ma non facendosi il pagamento alla scadenza, il possessore della cambiale può differire fino a cinque giorni dopo a levare il protesto, senza incorrere in verun pregiudizio* (19).

Quelle sopra Venezia *scadono a cinque giorni vista, compreso quello dell'accettazione, la quale si dà il Sabbato dopo l'arrivo del Corriere, e godono poi di sei giorni di favore lavorativi, o siano utili, giacchè in questi non si computano nè le Feste, nè quei giorni, ne' quali è serrato il Banco-Giro. Tardando però il Corriere a giungere oltre il Sabato, le cambiali devono presentarsi, e accettarsi senza dilazione; e, in caso di rifiuto, protestarsi subito. Quelle cambiali, che scadono nel tempo delle gran serrate del Banco-Giro, si pagano allariaperta, e godono inoltre anche esse il benefizio dei sei giorni di favore. Le lettere a piacere, a giorno prefisso, e quelle finalmente stipulate* avanti la serrata del Banco, ovvero il giorno della serrata, *non godono dei sei giorni di grazia, ma si pagano, o si protestano alla scadenza. Quelle* a vista *godono pure dei sei giorni di favore: e quelle finalmente pagabili per* cassa *hanno il benefizio di sei* giorni correnti *di favore senza escludere le feste, nè le serrate del Banco. Il Banco poi stà serrato tutte le feste, e tutti i Venerdì, ma qualora nel corso della settimana vi è qualche festa, in tal caso il venerdì sta aperto. Quattro volte l'anno poi vi sono quattro* gran serrate, *che sono dal Sabato precedente alla domenica delle Palme fino al primo lunedì dopo l'ottava di Pasqua; dal 23. di Giugno fin al secondo lunedì di luglio; dal 23. di settembre fino al secondo lunedì di Ottobre; e dal 23. di dicembre fino al secondo lunedì di gennajo* (20).

„ l'*uso* est de trois semaines aprés l'ac-„ ceptation „ *& à l'observation suivante* „ ivi „ Quoique le samedi suit le jour, „ que le payaments se font, cependant „ il est d'usage parmi les négociants de „ payer le mardi, ou autre jour de la „ seconde ou de la troisiéme semaine, „ sans attendre au Samedi. „

(19) *Les loix & constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne publièes en* 1770. *liv.* 2 *titr.* 16. *chap.* 3. §. 2. „ ivi „ le terme „ pour le payéments des lettres de chan-„ ge payables à ûsance dans nos etats, „ commencera des le jour, qu'on les „ présentera pour l'acceptation à celui, „ qui les doit payer, & il expirera dans „ le nombre de jours, qu'il faut com-„ munément pour l'envoi, & le retour „ des lettres, & résponses par le voie „ ordinaire de la poste, depuis le lieu, „ d'où les dites lettres de change ont „ été tirées, jusqu'à celui; où elles doi-„ vent étre acquittees „ *Giraudeau loc. cit. chap.* 36. *Art.* 4.

(20) *Giraudeau loc. cit. chap.* 27. *art.* 5. *observation* §. 5. „ ivi „ Des lettres ti-„ rées de *Florence & de Livourne* (l'uso „ est compte) de cinq jours aprés l'ac-„ ceptation „ & in fine „ *De jour de* „ *faveur* „ ivi „ Il y a fix jours de fa-„ veur, ou de grace à *Venise*, qui doi-„ vent être de banque ouverte, c'est-à-„ dire, qu'il n'y ait point de fêtes dans „ ces siz jours & s'il n'y en a point, „ le vendredi n'est point compté dans „ ces six jours: parceque la banque est „ fermée ce jour-là pour faire les balan-„ ces particulieres; il y a en outre les „ grandes fermatures pour faire le balan-„ ce generale.

„ Nella detta Città di Venezia è proibito di poter domandare, e molto meno di procurare con vie indirette, o „ violenti il pagamento delle cambiali avanti il tempo della „ scadenza, sotto la pena di un venti per cento, e di perdere inoltre tutto il capitale che avesse riscosso in contravvenzione di questa ordinanza stabilita da un Senatus- „ consulto della cessata Republica, o sia da una così detta „ parte del pregadi del 12. febbraro 1596.

„ In detta Piazza le cambiali accettate devono essere „ pagate dall'accettante senza la minima difficoltà. Da questa regola però furono eccettuati tre casi; Il primo si è „ quello quando la cambiale fosse stata accettata in un tempo, in cui il traente fosse già mancato di credito; Il secondo quando il traente fosse mancato di credito dopo l' „ accettazione fattane dal trattario, ma prima però che maturi il „ giorno del pagamento; Ed il terzo qualora il traente nel „ punto di mancare di credito abbia fatta tratta a vuoto, o „ sia per *denaro in corso o di valuta intesa*, senza che nè il danaro sia in corso, nè la valuta sia stata intesa.

„ Verificandosi alcuno di questi tre casi deve l'accettante presentarsi al magistrato dei consoli, che ora si chiama tribunale mercantile, marittimo, e giustificando con „ legittimi documenti la sussistenza di alcuno di detti casi, „ vengono disimpegnati dal tribunale dall' impegno accettato di pagare quella cambiale, che soffra alcuna delle tre „ divisate eccezioni.

„ Se però il possessore della lettera avesse contratto un „ qualche impegno di fare un qualche pagamento o di rilascio di effetti, o di altra rimessa sulla fede, ed in corrispettività della lettera accettata: In tal caso gli accettanti sono in dovere di pagare le cambiali da essi accettate, malgrado la mancanza di credito del traente prima dell'accettazione, o prima della scadenza, o quand' „ anche la tratta fosse fatta a vuoto. Queste prescrizioni derivano da un senatus-consulto della cessata Repubblica, o sia „ di una così detta parte del pregadi del 4. settembre 1704.; E „ vennero eziandio confermate con altra parte del pregadi „ del 28. gennajo 1705.;

„ Ma con altro senatus-consulto del pregadi del 20. „ febbraro 1709. alla domanda dell'universale dei mercanti „ vennero revocate quelle due terminazioni nella parte, che „ riguardavano le tre eccettuazioni stabilite per sottrarsi dal „ pagamento delle cambiali accettate; tenute però ferme quelle

„ ordinanze nella prima parte di esse, colla quale é prescritto il
„ dovere negli accettanti di pagare senza difficoltà le cambia-
„ li accettate.

Quelle sopra Vienna scadono a quattordeci giorni vista, e godono tre giorni di favore, contabili dal giorno dopo la scadenza dell' uso, e di cui godono ancora le lettere pagabili a qualunque scadenza fino a otto giorni vista inclusive. Quelle però, che hanno minore scadenza di otto giorni vista, o che sono a vista, e pagabili per un giorno prefisso, non godono di alcun favore. Non venendo poi accettata una cambiale, non gode questa di alcun giorno di favore, ma alla scadenza deve pagarsi, o protestarsi (21).

(21) Deriva quest' uso dagli articoli 13. 15. e 16. dell' ordinanza per i cambj dell' Imperatore Carlo VI. del 1717. „ ivi „ „ La lettera cambiale essendo formata a „ uso, a uso doppio, o mezzo uso, ov- „ vero ad un certo tempo, e settimane, „ dopo la data, allora avranno luogo li „ suddetti tre giorni di rispetto; e si con- „ ta il mezzo uso a sette giorni, l' uso „ semplice a quattordeci, un' uso è mez- „ zo a ventuno, e per conseguenza l'uso „ doppio a ventotto giorni, con che pe- „ rò li giorni di rispetto cominciano do- „ po il giorno della scadenza, la quale „ scadenza non é contata dal giorno „ dell' accettazione, ma dal primo, che „ ne segue dopo „ *Giraudeau loc. cit. chap.* 32. *artic.* 5. „ ivi „ „ L'ûsance der lettres sur *Vienne* est de „ quatorze jours, qui se comptent dés „ le jour de l' acceptation. Toutes les „ lettres de change payables *à demi uso*, „ *à uso*, *a deux uso*, et à quelques se- „ maines de date, ont trois jours de gra- „ ce, qui commencent le jour aprés l' „ échéance. Les lettres de change paya- „ ble à vuë, ou à peu de jours, et à „ un jour préfixe et fixe, ne jouissent „ point des trois jours de grace. Tou- „ tes les lettres de change doivent d'abord „ aprés le refus d' acceptation, ou man- „ que de payément à l' échéance, et avant „ le troisieme jour de faveur être prote- „ stées, conformément au *reglèment au- trichien publièen* 1717. „

ARTICOLO QUINTO.

SOMMARIO.

1. *Se l'ultimo giorno del periodo d'una cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di stanze secondo l'uso di Livorno, si differisce l'estinzione della lettera al prossimo giorno di stanze.*
2. *A Livorno non vi è alcun giorno di favore.*
3. *I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di stanze.*
4. *Volendosi però il pagamento nel giorno della scadenza, benchè non giorno di stanze, può pretendersi dal Possessore della lettera.*
5. *Mentre il possessore può obbligare l' accettante a pagare alla scadenza.*

SE l' ultimo giorno del periodo di una cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di stanze, *dimodochè il dì seguente, in cui dovrebbe pagarsi la lettera, non sia giorno* di stanze, *in tal caso l'uso della Piazza di Livorno si è di differire l' estinzione di quella tale cambiale al prossimo giorno* di stanze. 1

ANNOTAZIONI.

IN *Livorno* per regola generale non vi è alcun giorno di favore, secondo ciò, che prescrive l'*articolo I.* dei *capitoli* del 26. *marzo* 1674. Ma siccome l'uso di Piazza si è, che i pagamenti si facciano *alle stanze dei cassieri* nei tre giorni di posta, quali sono il lunedì, il mercoledì, e il Venerdì, come si è avvertito al n. 7. delle *annotazioni* all'*articolo V.* della *prima parte*; così, se l'ultimo giorno del periodo di una cambiale si combina nel lunedì, talchè il pagamento ne scada nel martedì, si fa per costume nel mercoledì susseguente; come pure di quelle lettere, che scadono il giovedì, se ne fa il pagamento nel venerdì, e di quelle, che scadono nel sabato, se ne fa l' estinzione nel lunedì successivo: Come nota il *Giraudeau loc. cit. chap.* 19. *art.* 5. *§.* 2. „ ivi „ Il n'y „ a point de jours de faveur pour le payément des lettres „ de change. Elles se payent, suivant l'ûsage de la Place, „ le lundi, le mercredi, et le vendredi, c' est-à-dire celui „ de ces trois jours, qui est le plus prés de leur échéance. 2

Se però il lunedì cadesse in giorno festivo d' intiero precetto, il pagamento si anticipa nel sabato antecedente;

3 come, se lo è il mercoledì, si fanno i pagamenti nel martedì, e lo stesso si fa il giovedì, essendo festa il venerdì. Succede questo in forza del §. 1. *dei capitoli del* 1674. più volte allegati, come si è notato al n. 8. delle *annotazioni* all' *articolo V.* della *prima parte*, e come ha altresì avvertito *M. Giraudeau loc. cit. d. chap.* 19. *art.* 5. *à l' observation* „ ivi „ S'il „ arrive qu'il soit fête le lundi, on acquitte le Samedi les „ lettres, qui auroient dû être payées le lundi „ e perchè, quando accade una simile combinazione, i cassieri si adunano alle *stanze* nel giorno precedente a quello di corriere, che cada in festa.

Malgrado peraltro il costume, o sia uso di Piazza riferito al n. 2., se il possessore di una cambiale volesse essere sodisfatto in quel giorno, in cui scade la lettera, benchè 4 non giorno di corriere, nè *di stanze*, non può l' accettante recusarlo, e deve pagare; giacchè il suddetto uso è stabilito per comodo comune, e non per essere pregiudiciale ad alcuno. Ordinariamente questo non è in pratica; ma, se un possessore di lettera per qualche ragione volesse a ciò coartare l' accettante, ha diritto di farlo; e solamente resta a carico suo il far cercare, e pagare il pubblico pesatore dell' Oro, per fare il peso di quell' Oro, con cui deve seguire l' estinzione della cambiale, giacchè il pesatore predetto, pagato a spese comuni dal corpo dei negozianti, non ha altra obbligazione, che di trovarsi alle *stanze dei cassieri* nei tre giorni di posta della settimana, e allora pesare a tutti l'Oro, con cui si fanno i pagamenti delle cambiali in quei tali giorni, come abbiamo notato al n. 9. delle *annotazioni* all' *articolo V.* della *prima parte*.

In fatti, in conseguenza delle mie ricerche fatte su questo proposito, ho saputo, e mi sono stati notati alcuni casi, nei quali, o per picca, o per diffidenza della solida accettazione, il portatore ha obbligato l' accettante ad estinguere 5 una cambiale nel giorno medesimo, in cui ne scadeva il pagamento, benchè non fosse un giorno *di stanze*, stando rigorosamente attaccato alla disposizione dei §. 1. *dei capitoli del* 1674., che ordina in questa forma, cioè „ ivi „ Che le lettere di cambio accettate, devino essere effettivamente pagate subito dopo scadute, o al più tardi, *se il creditore se* „ *ne contenta*, nell'ultimo giorno di lavoro avanti quello della spedizione per il luogo, dove si deve avvisare l'imborso „ disposizione, che prescrive in lettera il dovere all' accettante di estinguere la cambiale *subito dopo* scaduta, e rimette so-

lo all' arbitrio del possessore il differire l' esazione sino al prossimo giorno di spedizione: Onde, essendo questo un' atto facoltativo, secondo il senso delle parole, *se il creditore se ne contenta*, non può addursi, nè giovare all' accettante: Non potendosi rendere necessario ciò, che è un' atto di mera volontà, secondo i principj di ragione, dei quali parlano la *Glossa*, e i *Dottori nella leg. solent §. fin. ff. de offic. pro-consul.*, e *nella leg. cum de in rem. verso ff. de usuris*, *la Glossa in verb. temporis in cap. cum ecclesia Sutrina de causs. possess. & propriet.*, e come riporta il *Barbosa axiomata juris* 12. §. 12. „ ivi „ Actus „ meræ voluntatis excludit juris necessitatem. „

ARTICOLO SESTO.

SOMMARIO.

1. *Se l' accettante manca di sodisfare alla scadenza deve il possessore cavarne il protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la lettera sia ceduta con titolo oneroso.*
2. *Ragioni di questa regola.*
3. *Autorità, che la stabiliscono.*
4. *L' accettante è sempre obbligato nonostante l' omissione del protesto.*
5. *Il portatore è obbligato a rimettere il protesto per la prima Posta al suo remittente.*
6. *In Livorno è stabilito ciò per legge municipale.*
7. *In Venezia i protesti di non seguito pagamento devono cavarsi scaduti che siano i giorni di respiro, o sia comporto per regola generale.*
8. *Si eccettuano però da questa regola le cambiali tratte da Piazze, ove per la levata del protesto non vi fosse un' ugual uso, e in tal caso si osserva anche in Venezia un metodo in questa parte corrispondente a quello della Piazza del traente.*

Mancando l' accettante di sodisfare la cambiale alla scadenza, deve il possessore della medesima cavarne subito il protesto, e rimettere tanto questo, che la stessa cambiale al suo remittente. Contro del quale ha diritto di prendere la sua rivalsa per la prima Posta qualora la lettera sia stata rimessa, e ceduta con titolo oneroso. 1

ANNOTAZIONI.

2 PER quelle stesse ragioni, per le quali il portatore di una cambiale deve cavarne il protesto allorchè li viene dal trattario recusata l'accettazione, e che noi abbiamo latamente esposte negli *articoli VIII. e IX.* della *seconda parte*, per le medesime è necessario cavare il protesto di non pagamento; imrocchè, anche in questo caso, che è più significante di quello dell'accettazione, deve il portatore giustificare le diligenze da esso fatte per esigere l'importare della cambiale, e dare al suo mandante, o sia remittente, le armi opportune per ottenere il suo regresso da chi di ragione: Oggetti che non possono ottenersi, se non che col solo organo dei protesti, i quali oramai sono l'istromento privativamente attoa sgravare il portatore dai doveri di mandatario, e ad autorizzare i regressi contro i respettivi autori del cambio, come abbiamo fissato ai numeri 2. e 3. delle *annotazioni* all'*articolo VIII.* della *seconda parte*.

Dietro questi fondamenti di ragione hanno stabilita questa regola, come uno dei canoni primordiali del *gius cambiario*, quei professori, che la medesima hanno tratta *ex professo*, fra i quali il *Franck. instit. jur. camb. lib. 1. sect. 4. tit. 8. §. 1.* „ ivi „ Solutione literarum cambialium debito tempore haud „ præstita, opus est protestationem ad conservandum regres„ sum „ *Heinnecc. elem. jur. camb. cap. 4. §. 38.* „ ivi „ Neque „ tamen salvus est presentanti ille regressus, nisi & hoc ca„ su rite interponatur protestatio; Id quod non solutis cam„ biis feriarum fieri debet ipso solutionis die usque ad solis „ occasum, nisi hora specialis legibus sit definita „ *Stryckius disput. 18. tom. 7. cap. 4. §. 78. & seq. & §. 82.* „ ivi „ Quando „ in literis expressum, ut, *a vista*, idest incontinenti, absque „ ulla procrastinatione fieret solutio; tunc, ea denegata, ex„ templo interponenda est protestatio. Sin vero in literis „ certus solutioni reperiatur præfixus dies, verbi gratia ad „ 2. 3. 4. vel 8. dies, tunc, iis præterlapsis, solutio intra spa„ tium 24. horarum facienda *aut protestandum*, ne forte per „ ulteriorem dilationem procurans damnum incurrat „ *& §. 84.* „ ivi „ Hinc valde necessarium est literarum cambialium non „ acceptatarum protestationem tempestive interponere, sive „ cambium spectet ad præsentantem, sive ad alium quemcum„ que „ *Scaccia de commercio, & cambio §. 2. Glossa 5. n. 8. Rocco resp. 5. n. 7. & 8. & resp. 8. n. 1. & 2. Phoonsen chap. 16. §. 4.* „ ivi „ Avant qu'on puisse faire protester une lettre de chan-

„ ge faute de payément, on doit en demander le payément:
„ ce qui se fait par le porteur même, par son commis, ou
„ par quel qu'autre en son nom; et si l'accepteur ne paye pas,
„ on fait protester solemnellement par un notaire, ou autre per-
„ sonne autorisée pour cela en presence de deux témoins „
& §. 5. „ ivi „ La démande du payément des lettres de chan-
„ ge payables en banque dans les Villes, où il y en à d'éta-
„ blies, se devroit faire tout au plus tard au dernier jour de
„ faveur d'assez bonne heure, pour que l'accepteur eut en-
„ core le tems de payer „ *Du Pus cap.* 14. §. 2. „ ivi „ Per
„ questo, in mancanza di pagamento alla scadenza delle
„ lettere, sono i presentanti obbligati, per sostenere le loro
„ ragioni, a fare i protesti dentro il tempo prescritto dagli
„ usi respettivi de' luoghi, ove le medesime lettere sono pa-
„ gabili „ *Poithièr du contract de change chap.* 5. *sect.* 2. *num.* 133.
versic. Soit &c. „ Soit que la lettre aît été acceptée, soit qu'
„ elle ne l'ait pas été, soit qu'elle ait été déjà protestée fau-
„ te d'acceptation, soit qu'elle ne l'ait pas été, le porteur
„ de la lettre doit, comme il a dejà été dit supra *num.* 83.,
„ se présenter à l'échéance à celui, sur qui elle est tirée, pour
„ en recevoir le payement: et en cas de réfus de payer, il
„ doit faire constater ce réfus par un acte de protest, et dé-
„ noncer ensuite, et poursuivre en garantie les tireurs et
„ endosseurs dans les tems prescrits par l'ordonnance de
„ 1673. „ *il Casaregi nel Cambista instruito cap.* 6. §. 14. „ ivi „
„ E primieramente si deve sapere, che la più comune, e
„ più vera opinione dei Dottori vuole, che il presentatore
„ della lettera, o sia egli l'immediato creditore del cambio,
„ o sia procuratore, o adietto al pagamento, o sia vero ces-
„ sionario, o giratario, sia tenuto non solo a rendere noti-
„ ficato lo scrivente, o il remittente tanto della denegata
„ accettazione della lettera, o del denegato pagamento, quan-
„ to ancora a fare il solito protesto, ed inviarlo allo stesso
„ scrivente, o al detto creditore, acciochè questi lo possa fa-
„ re avere allo scrivente, ed ambedue possano provvedere
„ in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo „
e §. 20. e 21. „ ivi „ Essendo ora dunque il presentatore te-
„ nuto a fare le suddette diligenze, non basta, che egli por-
„ ga solamente la pura notizia della denegata accettazione,
„ e pagamento, ma si richiede, che egli mostri ancora l'adem-
„ pimento di tali diligenze, per le quali fra i mercanti sup-
„ pliscono, e servono solamente i suddetti protesti, *Pereira &c.*;
„ anzi fra i mercanti, secondo il loro universale stile, la

„ prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de'
„ suddetti protesti, *Du Puy d. cap.* 14. *num.* 21., i quali non
„ pur debbono servire per indennizzare il presentatore della
„ lettera, ma gli altri ancora, a' quali si devono mandare,
„ perchè eglino co' medesimi protesti facciano costare di tali
„ diligenze, affine di poter agire per la loro sicurezza, o ri-
„ lievo, contro gli altri obbligati a loro favore; e perciò an-
„ che per questo riflesso sono in oggi necessarj, poichè sen-
„ za tali protesti non sarebbero sentiti, nè potrebbero dagli
„ altri avere il loro rilievo: *Noi nel d. disc.* 54. *num.* 47. „ e
così fu deciso nella *Liburnen. literarum cambii 27. martii* 1752.
avanti la bon. mem. del fu sig. auditor Donato Redi al §. Hanc autem negligentiam &c.

L'oggetto dunque di conservare il regresso contro gli autori del cambio è l'unico motivo, che induce la necessità di cavare il protesto di non pagamento; poichè, se si trattasse di dovere unicamente agire contro l'accettante, sarebbe inutile un atto simile, per la ragione, che essendo egli obbligato a pagare la cambiale in forza della sua accettazione, l'atto del protesto non accresce forza alla di lui già contratta obbligazione, come insegnano il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 8. *§.* 1. *in fine* „ ivi „ Licet acceptans, etiam
„ omissa protestatione, teneatur „ *&* §. 2. „ ivi „ Ex quo
„ sequitur cambia ab ipso scriptore solvenda non indigere
„ hac protestatione, nisi quod regressum conservari debet,
„ si alteri indossata fuerint „ *Phoonsen chap.* 10. §. 20. „ ivi „
„ Bien que celui, sur qui une lettre de change est tirée, l'
„ ait acceptée, le tireur demeure toûjours engagé et obligé;
„ mais l'accepteur et le demeure absolûment jusqu' au pa-
„ yément effectif de la lettre, sans qu'aucune revolution de
„ tems, ni aucune negligence de celui, qui en doit recevoir
„ le payément, l'en puissent exempte; et en cela l'accepteur
„ est plus étroitement obligé, que le tireur: *car si la lettre n'*
„ *est pas payée dans les jours de faveur, et que le porteur neglige de*
„ *la faire protester faute de payément, il perd par sa négligence le*
„ *droit, qu' il avoit sur le tireur; mais non pas celui, qu' il avoit sur*
„ *l'accepteur* „ *Poithiér du contract de change chap.* 5. *sect.* 2. *art.* 1.
§. 1. *num.* 136. *vers. C'est pourquoi &c.*, e *Casaregi Cambista instr. cap.* 6. §§. 50. 51. *e* 52.

Fatto il protesto, deve il possessore della lettera rimettere al suo remittente la lettera originale, ed una copia autentica del protesto: e in caso tale compete ad esso, purchè abbia ricevuta la cambiale con titolo oneroso, il diritto di

rivalersi contro il suo autore dell' importare della lettera, spese di protesto, del ricambio, porti di lettere, senserie, provvisione, ed altro, conforme abbiamo fissato agli *Articoli XVI. XVII. e XVIII.* della *seconda parte*, e nelle *Annotazioni* ai medesimi, e come inoltre insegnano il *Franck. instit. juris camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. §. 1. ,, ivi ,, Quoties literæ cambiales cum pro-
,, testatione revertuntur, earum nomine locus est regressui
,, adversus auctores: Qui est actus, quo dominus cambii cum
,, legitima protestatione reversi, a suo, ac singulis præceden-
,, tibus auctoribus justo ordine sibi satisfieri postulat ,, *Phoonsen chap.* 19. §. 3. ,, ivi ,, La coûtume est, que le porteur
,, d' une lettre de change protestée faute de payement, la ren-
,, voye; et a son recours sur celui, qui la lui a remise, soit
,, qu'il en soit le prémier donneur, ou un endosseur; mais
,, en cas, que cela soit tombé dans des mechants affaires,
,, ou qu'il se soit absenté, le porteur peut s' adresser à un
,, endosseur précedent, ou au tireur même, pour être rem-
,, bousé du rechange, et le contraindre de le payer ,, & §. 4.
,, ivi ,, Le porteur d' une lettre de change protestée faute
,, de payément: qui en exige la restution de celui, avec qu'il
,, l' a negociée, ou de celui, qui la lui a remise, n' est pas
,, obligé d' en prendre le payément par transport sur un en-
,, dosseur précedent, ni sur le tireur, mais il a droit de s'en
,, prendre, et de s' en tenir à son homme, qui est obligè de
,, la rembouser, et celui-ci a le même droit sur le sien, et
,, ainsi de suite jusqu' au tireur, ou à l' accepteur ,, & §. 7.
,, *Casaregi nel Cambista istruito cap.* 5. §§. 26. & 27. ,, ivi ,, Que-
,, sti protesti si devono *de jure* levare, e mandare subito in
,, quei medesimi tempi respettivamente, che le lettere si do-
,, veano accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pa-
,, gate, per le ragioni dette di sopra nel caso della presen-
,, tazione, e come ho fermato nel mio *disc.* 54. *tom.* 2. *de*
,, *commercio*, e puntualmente il *Lupo cap. naviganti de usuris* §. 2.
,, *num.* 62. *vers. verum si decoqueret*, *Scaccia de commercio* §. 2. *Glos-*
,, *sa* 5. *num.* 246. *e* 326. *Mans. consult.* 127. *num.* 28. In quelle piaz-
,, ze però, ove sono gli Statuti particolari, si dovranno at-
,, tendere le loro disposizioni, come ho altresì pienamente
,, mostrato nel detto mio *disc.* 54. *num.* 51. *e* 52., nel qual
,, luogo si è stabilito, che si debbono, intorno alla forma, e
,, tempo di tali protesti, attendere gli Statuti di quei luoghi
,, dove si debbono pagare le lettere, *Du Puy de art. liter.*
,, *camb. cap.* 7. *num.* 3. & *cap.* 74. *num.* 2. ,,

In *Livorno* poi una simile regola è particolarmente prescrit-

ta dal *§. 1. dei Capitoli del* 1674. „ ivi „ Primo: Che le lette-
6 „ di cambio accettate, debbano essere effettivamente pagate
„ subito dopo scadute, o al più tardi, se il creditore se ne
„ contenta, nell'ultimo giorno di lavoro avanti quello della
„ spedizione per il luogo, ove si deve avvisare l'imborso: In
„ difetto sia tenuto il creditore consegnarle l'istessa sera al
„ Notaro, e farne fare il protesto, *per aver comodo di aggiu-*
„ *starsi nel giorno delle spedizioni delle partite protestate* „ il che
significa per l'oggetto di prendere per la prima posta la sua
rivalsa contro il remittente, secondo l'interpretazione data
a questa legge municipale dall'uso di *Livorno*, di cui fecero
amplissima testimonianza i negozianti di questa piazza nell'
allegata causa fra il sig. Gio: Cambiaso di Domenico, e i
sigg. Gio: Gio: Du Four, e Raguneau Marchà, e Compagni
in atti al n. 541. del 1765.

„ Siccome in Venezia le leggi accordano sei giorni di respi-
„ ro dopo la scadenza originaria di una cambiale, dentro il
7 „ corso del quale o deve l'accettante pagarne, o il portatore
„ cavarne il protesto, coerentemente a quanto prescrive una
„ parte presa in Pregadi nel 14. decembre 1593.: così con altro
„ successivo Senatus-Consulto del 23. aprile 1594. fù dichiarato,
„ che li sei giorni dell'accordato *respiro*, dovessero esser gior-
„ ni utili, nei quali il Banco senta, e servano solamente per
„ necessitare il creditore a farsi pagare, o a levare il pro-
„ testo nel tempo stabilito, ma non già ad alterare gli usi
„ delle lettere di cambio.„

Siccome però fù fatto riflettere al cessato Governo Ari-
8 stocratico nell'anno 1638. dai negozianti della Piazza di Ve-
nezia, che in alcune estere Piazze non vi erano prescri-
zioni particolari per levare i protesti di cambiali non paga-
te, perlocchè dopo molto tempo, e quando erano già pregiu-
dicate si rimettevano i protesti a Venezia delle cambiali trat-
te da questa Piazza col ritorno, e rivalsa sopra chi ne ave-
va fatta la rimessa:

„ Fù quindi prescritta una parità di trattamento frà la
„ Piazza di Venezia, e le estere: cioè con Senatus-Consulto
„ preso in Pregadi li 28. luglio 1638. fù ordinato, che i ne-
„ gozianti di Venezia non siano obbligati a levare i prote-
„ sti nei giorni di *respiro*, a tenore degli ordini sopra referiti,
„ ma disimpegnati da tal dovere per le cambiali di quelle
„ Piazze estere, le quali non hanno limitazione di tempo a
„ farsi pagare le cambiali scadute, nè per cavarne i protesti
„ per le tratte delle quali Piazze debba intendersi, che le

,, rimesse corrino a rischio degli esteri remittenti, e traenti:
,, fermo stante quanto viene prescritto dalle riferite termi-
,, nazioni del 14. dicembre 1593., e del 13. aprile 1594. re-
,, lativamente a quelle cambiali, che fossero tratte da Piaz-
,, ze, nelle quali esista un metodo regolare per l'esazione
,, delle cambiali scadute, e per la levata dei protesti in ca-
,, so di denegato pagamento.

ARTICOLO SETTIMO.

SOMMARIO.

1. *La compensazione col possessore della lettera è l'unica eccezione, che si ammetta in giudizio a favor del trattario.*
2. *Questa regola deriva in Livorno dal gius municipale.*
3. *Ed è secondo l'uso di detta Piazza.*

NON si ammette in giudizio altro rimedio contro il dovere di pagare una cambiale scaduta, che quello della compensazione col possessore della lettera, mediante altro credito ugualmente liquido, e certo. 1

ANNOTAZIONI.

IN *Toscana*, e conseguentemente anche in *Livorno*, deriva questa regola dalla disposizione dello *Statuto di Mercanzia libr.* 2. *rubr.* 8. 2
,, ivi ,, E le lettere di cambio, quando sono state accettate,
,, e non pagate, e passato il termine di quelle, abbiamo l'ese-
,, cuzione *de facto* contro l'accettante ,, *e al* §. 3. ,, ivi ,, E
,, nell'esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle,
,, non possa opporsi, se non di fine, *compenzione*, o pagamen-
,, to ,, in conformità della quale, fu così deciso dal fu *auditor Giuseppe Casaregi nella Liburnen. literarum cambii del* 2. *giugno* 1722. § 15. *e seq. riportata la dec.* 111. *dopo il di lui Trattato* ,, *il Cambista instruito*.

Lo stile in fatti, che si pratica in *Livorno* nei pagamenti delle cambiali, quello si è, che i cassieri adunati alle loro *Stanze*, ove seguono i pagamenti predetti, si fanno fra loro dei reciproci assegni di crediti di cambiali, o altri crediti, che si compensano nell'atto, mediante il passaggio delle respettive ricevute, e con un brevissimo conteggio, che

si fa fra loro *in arena*, come abbiamo altrove avvertito, e singolarmente al num. 7. delle *Annotazioni* all'*articolo V. della prima parte*.

La ragione di questa regola si è da noi amplamente discussa, e provata negli *articoli XI. e XII.*, e loro *Annotazioni* della *seconda parte*.

ARTICOLO OTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Il deposito non impedisce al possessore della lettera l'azione di farsela pagare dall'accettante.*
2. *Non vi è rimedio che liberi l'accettante dal pagare.*
3. *Ragioni di questa regola.*
4. *Il deposito condizionato non fa pagamento.*
5. *E perciò se non è deposito libero non sottrae l'accettante dalla sua obbligazione.*
6. *Avendo giuste ragioni di depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano.*
7. *Dopo il deposito, il giudizio deve esser sommario sulle pretensioni dell'accettante.*

1 *Qualunque deposito d'importare di cambiale, fatto dall'accettante per esimersi dal pagamento, non impedisce l'azione, che ha il possessore della lettera per farsela pagare: a meno che non sia autorizzato dal Sovrano comando.*

ANNOTAZIONI.

2 Posta l'obbligazione sacrosanta nell'accettante di pagare l'importare della cambiale accettata alla scadenza, ne segue per legittima conseguenza, che non debba esservi alcun rimedio legale capace a sottrarlo da questo impreteribile dovere.

3 In fatti, se sacrosanta non fosse una simile obbligazione, e che un accettante aver potesse qualche rimedio da procrastinare l'esecuzione di un tal pagamento, resterebbe sconvolto il buon ordine del commercio, ed esposto il credito dei negozianti a soffrire dei notabili detrimenti, se non potessero far capitale sicuro, e invariabile dell'importare

delle cambiali accettate, al momento delle loro scadenze; poichè un tal disappunto potrebbe facilmente esporli al caso di non poter supplire ai proprj impegni, e mancare anche di credito, malgrado la forza, ed i capitali occorrenti, e proporzionati a far fronte a detti impegni.

Da questo principio deriva quell'estremo rigore, con cui in tutte le Piazze di commercio vien garantita l'esigenza delle cambiali, e di cui si è latamente parlato agli *articoli* 12. *e* 13. della *seconda parte*, e nelle loro respettive *annotazioni*.

Qualunque deposito pertanto, che non sia libero, ma condizionato, non equivale al pagamento, *Bartol. in leg. Item §. Qui paratus ff. quib. modis pignus, vel hypoth. tollat. Alexand. cons.* 75. *num.* 8. *lib.* 7. *Cravett. cons.* 166. *in principio Tusch. litera D concl.* 201. *per tot. Sabelli summa ad verb. Depositum num.* 14. *Rom. cor. Cavalerio dec.* 156. *num.* 3. *& in rec. dec.* 158. *num.* 3. *par.* 3. „ ivi „ Quia deponere non est solvere &c. Denique „ fuit liberum, sed ea lege, quod solveretur cui de jure: quod „ erat per indirectum subvertere partem sententiæ &c.; „ *quando autem depositum non est liberum, tunc nullius est momenti*„ *& decis.* 158. *num.* 8. *& decis.* 234. *num.* 18. *e* 13. *part.* 8. *& decis.* 462. *num.* 7. *e* 10. *par.* 9. *tom.* 2. E perciò dietro questo principio, se il deposito non è libero, non sottrae l'accettante dall'azione del possessore della lettera, e conseguentemente dall'esecuzione parata alla medesima competente. 4 5

Qualora però l'accettante avesse ragioni particolari contro il traente, o contro alcun altro degli interessati nella cambiale, da esperimentare per l'effetto di assicurare il suo credito contro l'importare della medesima; in tal caso ricorre egli al Trono Sovrano, e implora la grazia di poter depositare, la quale ordinariamente si accorda dalla *Reale Consulta* di Firenze, che è il *Tribunale di grazia, e di giustizia* del Gran Ducato come notò *l'Auditor Conti tom.* 2. *dec. tit.* 5. *de Signatura libellorum supplicum gratiæ, & justitiæ, ejusque conciliariis §.* 91. 92. 93. *e* 94. Ottenuta tal grazia, l'accettante deposita l'importare della cambiale, notifica il deposito al possessore della medesima, e successivamente introduce il suo giudizio sulle di lui pretensioni: Giudizio è, e deve esser sommario, e brevissimo, per corrispondere alla natura del deposito, che, come importare di una cambiale deve al più presto esser liberato a favore o dell'uno, o dell'altro dei litiganti. 6 7

******

ARTICOLO NONO.

SOMMARIO.

1. *Se si prova il fallimento del traente il deposito di una cambiale impedisce l'esecuzione parata.*
2. *Il fallimento del traente precedente all'accettazione rende invalida la medesima.*
3. *Diritto che ne deriva a favore dell'accettante.*
4. *Ragione di ciò.*
5. *Necessità della Grazia Sovrana per il deposito anche in questo caso.*
6. *Esempio singolare.*

1 *IL deposito dell'importare di una cambiale impedisce l'esecuzione parata, quando contestualmente al medesimo si provi il fallimento del traente, onde rimanga il dubbio, e l'esame da farsi, se questo abbia preceduto l'accettazione, o sivvero sia posteriore alla medesima.*

ANNOTAZIONI.

SI è fissato all'*artic.* 13. della *seconda parte*, e nelle sue *Annotazioni*, che generalmente parlando è una regola del gius cambiario (num. 2. delle *Annotazioni* al detto *artic.* 13.), e specialmente in Livorno, che allor quando la pubblicaizone del fallimento del traente precede l'accettazione della sua tratta, resti questa invalida, ed inefficace.

2

Giungendo pertanto nella Piazza, ove deve pagarsi la lettera, la notizia del fallimento del traente, prima che l' importare di essa sia stato pagato: o l'accettante ha documenti sicuri da provare un tal fallimento; ed in caso tale deve adire il Giudice, provare gli estremi occorrenti, e farsi assolvere dal pagamento: o le prove del fallimento non sono sicurissime, ma si riducono a pubblica voce; ed in tal caso il deposito sottrae l'accettante dalle persecuzioni del possessore, nonostantechè sia condizionato, per stare a disposizione di chi di ragione (num. 14. delle *Annotazioni* al detto *artic.* 13. della *seconda parte*.)

3

La ragione di questo caso si è, perchè, nascendo un giusto motivo di dubitare se l'accettazione sia valida, o invalida; deve quindi sospendersi la tradizione dell' importare del-

4

la lettera alle mani del di lui possessore, potendo con ciò arrecarsi pregiudizio all'accettante, se egli avesse acceduto ad un simile impegno senza fondi del traente, e a semplice titolo di buona fede; o sivvero alla massa dei creditori del traente, ai quali, e non già al possessore della lettera spetterebbe quel capitale, stante l'invalidità dell'accettazione, da cui non può egli altrimenti ricevere alcun titolo per essere preferito sopra quei fondi. Oltre di che potendo anche darsi, che il portatore non sia, che un semplice adietto a procurare il pagamento della lettera, se ciò fosse vero, ne seguirebbe che, pagandosi ad esso l'importare della medesima, si defrauderebbero i creditori del traente di un capitale ad essi spettante, per farlo passare nelle mani dello stesso traente, in frode della giustizia, e dei suoi creditori.

4

Tutte queste diverse azioni, e ragioni, che possono aver luogo, verificandosi la voce del fallimento del traente, rendono più che giusto il deposito; ma anche in questo caso, a meno che non sia sicura, e provabile in instanti la seguita decozione del traente, deve in Livorno ricorrersi alla Reale Consulta per essere autorizzati a tal'atto: essendo massima costante nel Tribunale di Livorno, che qualunque deposito condizionato non esima l'accettante dall'esecuzione parata, che il portatore può esercitare contro di lui, e di non essere perciò il Giudice autorizzato a trattenere il corso delle cambiali per qualunque siasi ragione, che possa assistere l'accettante.

5

E' così radicata una simile massima nel Tribunale di Livorno, che malgrado la circostanza di derivare l'eccezione, che si adduce per non pagare, dal ventre istesso della lettera, si accorda non ostante l'esecuzione. Ritornata in fatti in protesto una cambiale ceduta dal sig. Pietro Giacomo Jaume pubblico negoziante banchiere della Piazza di Livorno, al fu sig. Abram Soria, anche esso pubblico negoziante banchiere in detta Piazza, per la ragione che, essendo stata equivocata la calcolazione, il trattario, non volle nè accettarla, nè pagarla per quell'intiera somma, che era espressa nella girata del sig. Jaume (come abbiamo riferito ai nu. 13. e seqq. delle *Annotazioni* all'*articolo* 8. della *seconda parte*) il sig. Jaume ricusava per tal ragione di pagare l'intiero importare del ritorno, giacchè imputava a colpa del portatore (della di cui mancanza doveva essere responsabile il sig. Abramo Soria di lui autore) il non aver voluto ricevere dal trattario quella somma, che egli voleva, e che era la mas-

6

sima parte dell'importare della lettera, come il tutto costava dall'atto medesimo del protesto, che si esibiva dal sig. Soria attore per la repetizione del ritorno della cambiale in questione. Tutto ciò non ostante, *l'illustriss. sig. Auditore Giuseppe Francesco Pierallini, in quel tempo Auditor Vicario di Livorno*, accordò al sig. Soria contro il sig. Jaume la domandata esecuzione, come apparisce dai già allegati atti *di num.* 370. *del* 1778. *del detto Tribunale di Livorno*.

ARTICOLO DECIMO.

SOMMARIO.

1. *Il fallimento del possessore della lettera obbliga l'accettante al deposito.*
2. *E ciò invece di farne al medesimo il pagamento.*
3. *Autorità a favore di questa regola.*
4. *Quale è uniforme alle disposizioni degli Stati di Sardegna, Piemonte, e Massa.*

1 *IL fallimento del possessore della lettera obbliga l'accettante a depositare l'importare della medesima al momento della scadenza, acciò dal Giudice, che soprintende al patrimonio del fallito, ne sia disposto a favore di chi di ragione.*

ANNOTAZIONI.

AL num. 10. delle *Annotazioni* all' *articolo X.* della *prima parte* si è stabilito per regola, che, se dopo avere un traente consegnata la lettera al prenditore, e prima di ricevere da questi il dovuto cambio, o sia il prezzo convenuto per la detta cambiale, venisse a fallire il traente medesimo, non deve altrimenti pagarli il detto cambio, ma deve quello depositare a favore di chi di ragione nel Tribunale competente del fallimento. Per l'istessa ragione, seguendo la stessa
2 sventura al possessore della lettera, o sia al padrone del

cambio, non deve il trattario pagare altrimenti a lui la cambiale, ma quella deve depositare.

La ragione di questa regola si è, perchè siccome al momento della scadenza della lettera il possessore della medesima non è più *sui juris*, essendo morto civilmente, così non è egli altrimenti persona legittima ad esigere quel capitale, o questo spetti al suo patrimonio, o sivvero al remittente, come, seguendo i testi nella *leg. Item si unus ff. de receptis arbitris &c.* ,, ivi ,, Item si unus ex litigatoribus bonis sui ce-
,, dat, *Julianus lib.* 4. *digestorum* scribit non esse cogendum ar-
,, bitrum sententiam dicere; *cum neque agere, neque conveniri possit* ,, ove il *Voet num.* 20. *§. Eademque &c.* ,, ivi ,, Eadem-
,, que servantur, si alteruter compromittentium bonis cesse-
,, rit, atque ita in locum ejus subintrarint creditores, cum
,, ipse compromittens post cessionem nec agere possit, nec
,, conveniri *leg. Item &c.* imo pro mortuo habeatur argum.
,, *§. Antep. & penul. instit. de societate*, ut proinde per hæredes
,, defuncti, aut cedentis creditores, renovatio compromissi
,, facienda sit ,, e nella *leg. Qui bonis ff. de cessione bonorum* fermò lo *Stracca de' decoctor. pars tertia num.* 14. ,, ivi ,, Non igno-
,, ro decoctorem, qui bonis cesserit, nec agere, nec conveni-
,, ri posse ,, lo ha più volte deciso la *Rota Romana*, e singolarmente nella *dec.* 226. *num.* 11. *parte quarta divers. coram Seraphino dec.* 794. *num.* 17. ,, ivi ,, Tamen, quia foro cesserat,
,, agebatur tunc principaliter de præjuditio creditorem; ipse
,, vero habebatur tamquam si in humanis esse desiisset pro-
,, pter decoctionem ,, *& in adnot. ad dec.* 9. *par.* 3. *rec. num.* 154.
,, ivi ,, Videamus etiam jura adeo in miserabili statu habe-
,, re decoctos, ut ipsis mortuis æquiparent ,, e conforme in Toscana prescrive lo *Statuto di Mercanzia di Firenze, lib.* 2. *rubr.* 2. *dei cessanti, e fuggitivi*, e più specialmente la *legge* contro i falliti del 20. *aprile* 1582. e fu deciso nella *Florentina pecuniaria* 17. *maii* 1746. *cor. Aud. Joanne Meoli la* 24. *del tomo del Tesoro Ombrosiano sotto num.* 30. ,, ivi ,, Questi atti del Padre, presi
,, in forza di una cessione fatta a' sigg. Compagni e Libri,
,, sarebbero stati inattendibili, come fatti da un debitore in
,, stato d'insolvenza, rifugiato, e sotto il concorso; quale
,, siccome perde l'amministrazione del suo patrimonio, nè
,, può più validamente disporre in pregiudizio de' suoi cre-
,, ditori; così non può volontariamente, e spontaneamente
,, cedere, anzi nemmen confessare, come promiscuamente
,, della cessione, e della confessione scrissero *Noguerol. allegat.*
,, 16. *num.* 10. *Cyriac. controv.* 546. *num.* 99. *consta de ratione ratæ*

„ *quæst.* 70. *num.* 6. *Olea de cession. jur. lib.* 2. *quæst.* 1. *in exord.*
„ §. *Si igitur dubitari*, *in fine*, *de Franchis dec.* 55. *num.* 2. *Angel.*
„ *de confessis lib.* 1. *quæst.* 8. *limit.* 6. *num.* 44. & *seqq.*, *e più la-*
„ *tamente lib.* 2. *quæst.* 75. *num.* 14. *seqq. Salgado Labirynth. creditor.*
„ *part.* 1. *cap.* 14. *num.* 20. *e* 21.

Nelle circostanze poi del caso lo stabilirono magistralmente il *Franch. instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 5. *tit.* 2. §. 4. „ ivi „
„ Viceversa concursus exigit nomina debitori obærato debita „ e il *Du Puy cap.* 13. §. 6. „ ivi „ Sopra si è posto come
„ regola generale, che per esigere il pagamento della lette-
„ ra di cambio è necessario, che questa sia pagabile o per
„ il tenore di essa, o per l'ordine, o sia girata, o per la
„ cessione, ovvero per la procura di quello, al quale è pa-
„ gabile: ma quella regola patisce un'eccezione, cioè, quan-
„ do quello, a cui la lettera è pagabile, è fallito. I deputa-
„ ti de' suoi creditori, o quello, per conto del quale è sta-
„ ta rimessa, possono per autorità del Giudice ottenere fa-
„ coltà di esigerla. „

Gli Statuti municipali di alcune Piazze mercantili hanno anche prescritta una simile regola particolarmente. Si contano fra queste le Piazze negli Stati di S. M. *il Re di* Sardegna, per le quali è particolarmente ordinata una simile regola *livr.* 2. *titr.* 16. *chap.* 3. §. 31. „ ivi „ Si le porteur
„ de la lettre de change est notoirement failli, celui, qui
„ la doit payer, en étant informé suspendra le payement,
„ quoiqu'il eût déja accepté la lettre il sera cependant te-
„ nu de déposer la somme, si on le requiest, pour être en-
„ suite délivrée à qui de droit. „

Lo stesso prescrive il *regolamento per le cambiali di Massa e Carrara al* §. 52. „ ivi „ Altro titolo per non pagare una
„ cambiale accettata può esser il fallimento del possessore
„ della medesima, seguito nel tempo intermedio tra l'ac-
„ cettazione, e la scadenza: nel qual caso dovrà il trattario
„ depositare la valuta della lettera nel Tribunale, che so-
„ praintenderà al fallimento, perchè ne disponga come di
„ ragione. „

ARTICOLO DECIMOPRIMO.

SOMMARIO.

1. *Ancorchè una cambiale non sia stata accettata, il portatore nel giorno della scadenza deve richiederne nuovamente il pagamento al trattario, e come deve contenersi se nuovamente lo ricusa.*
2. *Il trattario alla scadenza ha diritto di pagare nonostante la ricusata accettazione.*
3. *E da ciò nasce l'obbligazione di cui ci parla in questa regola.*
4. *La quale ha luogo ancorchè sia stata accettata per onore di firma.*
5. *Previa la refezione delle spese.*
6. *E continuandosi il rifiuto di pagamento deve levarsi il protesto.*
7. *Il che è coerente all'uso di Livorno.*

IL giorno, in cui scade il pagamento di una cambiale, ancorchè questa non sia stata accettata, deve il portatore presentarsi nuovamente al trattario per richiedergliene il pagamento; quale ottenendo, deve ancora farsi rimborsare delle spese del protesto per la denegata accettazione. Venendogli poi ricusato anche il pagamento, deve il portatore cavar nuovo protesto di questo secondo rifiuto, e trasmettere al suo remittente per il primo Corriere l'atto di detto protesto unitamente alla lettera originale. 1

ANNOTAZIONI.

SI è provato all'*articolo XXXII.* della *seconda parte*, e nelle *Annotazioni* al medesimo, che il trattario è in diritto di pagare la lettera alla scadenza, malgrado l'avere egli ricusata l'accettazione della medesima, allorchè gli fu presentata per accettarla. 2

Posto questo diritto nel trattario, diventa un'obbligazione del portatore il presentare nuovamente al primo alla scadenza quella medesima lettera, di cui ne è stata ricusata l'accettazione, affinchè, se gli piace, possa egli pagarla. Così in fatti argomentano *Poithiér chap.* 5. *§.* 5. *num.* 138. *vers. Le porteur &c.*, *Poonsen chap.* 17. *§.* 9. ,, ivi ,, Le porteur d'une ,, lettre de change protestée faute d'acceptation, qui n'a ,, pas été acceptée S. P. par personne, peut en demandar le ,, payement à l'échéance à celui, sur qui elle est tirée; & s' ,, il réfuse de la payer, il doit la faire protester faute de 3

„ payément dés le prémier jour de faveur, & la renvoyer
„ avec le protest „ *Franck. inst. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 8.
§. 3. „ ivi „ Quoad cambia vero, quorum nomine ob defi-
„ cientem acceptationem interposita fuit protestatio, eadem
„ iteranda est, quoties literæ cambiales ad terminum usque
„ retentæ fuerunt. „

4 Questa regola ha luogo non solamente nel caso, che la lettera sia stata protestata di non accettazione senza l'intervento di alcuna onoranza, ma anche nel caso, che un terzo nell' atto del protesto di non accettazione fosse intervenuto ad onorare la lettera, e ad accettarla per onore di alcuno degl'interessati nella medesima, come abbiamo provato al sudetto *art. XXXII.* della *seconda parte* e sue *Annotazioni*.

5 Volendo il trattario adempire la commissione del traente, e pagare alla scadenza quella tal lettera, di cui aveva negata l'accettazione, deve reintegrare il portatore, o chi avesse accettato per onor di firma, delle spese del protesto, porti di lettere, ed altro, conforme abbiamo stabilito al *num.* 4. *e seqq.* delle *Annotazioni* al detto *articolo XXXII.* della *seconda parte*.

6 Qualora poi, malgrado la nuova richiesta del portatore, continuasse il trattario nella risoluzione di non pagare, e ne dasse perciò la negativa; deve in tal caso il portatore reiterare il protesto, indicandosi in esso l'instanza fatta per ottenere il pagamento, e il rifiuto del medesimo, e deve inoltre il portatore spedire al suo remittente l'atto medesimo in forma autentica unitamente alla cambiale medesima: *Franck. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 8. §. 3. *Heinecc. element. iur. camb. cap.* 4. §. 38.

7 In *Livorno* non vi è legge, che prescriva alcuna particolare disposizione su questo soggetto, ma l' uso inveterato della piazza si è, che una cambiale, a cui dal trattario è stata ricusata l'accettazione, o sia stata successivamente accettata per onor di firma da chiunque, o sia rimasta inonorata, si presenta sempre alla scadenza dal portatore al trattario per richiedergliene il pagamento; e dopo di ciò, se egli la paga, deve rifare le spese del protesto, ed altro, all' accettante onorario (se la lettera ha ricevuto quest'. onore), conforme abbiamo fissato all' *articolo XXXII.*, e sue *Annotazioni* della *II. parte*: e al contrario, persistendo nella negativa, il portatore in tal caso ne cava il protesto; e non avendo ricevuta alcuna onoranza, trasmette al suo remittente la stessa cambiale coll'atto del protesto, e prende sul medesimo la

sua rivalsa nella forma da noi accennata ai num. 9. *e seguenti* delle *Annotazioni all' articolo XXX.* della *seconda parte*; ma, se per buona sorte si paga da alcun altro per onor di firma, in tal caso il portatore consegna alla persona, che paga, la cambiale quietanzata, ed a lui rilascia l' incombenza di rimettere il protesto, e la lettera al suo onorato, e di prendere sopra di esso la sua rivalsa.

ARTICOLO DECIMOSECONDO.

SOMMARIO.

1. *Accordando il portatore d' una cambiale alcuna dilazione al pagamento, si carica dei pregiudizj che ne posson derivare.*
2. *E ciò oltre l' altre ragioni stabilite nell' articolo* 1. *della seconda parte, perchè un negoziante può ad ogni momento divenire insolvente.*
3. *A termini del gius comune l' incuria in riscuotere si reputa per un atto doloso.*
4. *E perciò è stabilità questa regola come uno dei canoni della giurisprudenza cambiaria.*
5. *Il portatore d' una cambiale negligente nell' esigere perde quel diritto di regresso che le leggi gli accordano contro gli autori della lettera.*
6. *Questa regola generale è prescritta anche dagli statuti delle piazze mercantili che si descrivono particolarmente.*

Il portatore di una cambiale non può concedere all' accettante alcun momento di dilazione al pagamento della lettera, senza caricarsi dei pregiudizj, she ne possono derivare. 1

ANNOTAZIONI.

Le ragioni allegate al num. 6. e segg. delle *Annotazioni* all' *art. I.* della *seconda parte* militano ancora per istabilire la presente regola, a cui si può aggiungere che, siccome da un momento all' altro può un negoziante dall' esser buono passare ad essere decotto e insolvente, come avvertono *Rocco de decoct. mercator. notab.* 40. *num.* 119. *De Luca ad Gratian. cap.* 391. *num.* 19. *e il Casareggi de commercio disc.* 54. *num.* 28. „ ivi „ „ Item quia mercatorum negotia sunt magis periculosa, quia „ mercatores sunt semper in proximo periculo decoquendi „ 2

„ & *hodie sunt solvendo, cras vero non* „ così dove è maggiore il pericolo, ivi più cautamente conviene agire, come notano *Cepparello resolut.* 47. *num.* 11. *Bonsius in consil. post maur. de fidejussor part.* 2. *sect.* 10. *cap.* 23. *num.* 26. *vers. Quia similes mercatores, peri in suo negotiante cap.* 11. §. *Sia diligente part.* 1. & *Casaregi loc. cit.* „ ivi „ Et ubi majus est periculum, ibi cautius „ agendum „ lo che ha tanto più luogo, e deve osservarsi nella materia cambiaria, perciò, che insegnano *Decius cons.* 17. *num.* 2. *e* 3. *Bonsius loc. cit.* §. 26. *e* 27. *e Casaregi loc. cit.* §. 29. „ ivi „ Et hæc est ratio, propter quam in commercio „ exigitur longe major diligentia, præsertim in materia cam„ biorum, quam in cæteris aliis rebus & negotiis. „

In fatti anche a norma del *gius comune* si considera per un atto doloso quello di non esigere ciò, che è permesso di riscuotere *text. in leg. dolus* 44. *ff. mandati, vel contra* „ ivi „ Do„ lus est, si quis nolit persequi quod persequi potest, aut si „ quis non exegerit quod exigere potest „ perlocchè la deteriorazione dei nomi dei debitori accaduta in tempo, in cui poteva essere già seguito il ritiro del credito, cede a danno di quello, che si era incaricato della esazione, e che poi fosse da lui trascurata, secondo il testo espresso nella *leg. Imperatores* 10. *ff. de administr. rerum ad civitates pertinentium* „ ivi „ „ Item rescripserunt, nominum, quæ deteriora facta sunt „ tempore curationis, periculum ad ipsum pertinere „ ove il *Voet* §. 2. *Et si curator &c.*, e nella *leg. periculum* 35. *ff. Si certum petatur &c.*

Seguendo pertanto tali elementari principj, hanno perciò stabilita questa regola, come uno dei canoni della giurisprudenza cambiaria, il *Franck. institut. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 6. §. 11. „ ivi „ Ultra dies honorarios dilationem conce„ dere non licet „ e nella *sect.* 4. *tit.* 1. *del d. lib.* 1. §. 25. „ „ ivi „ Itaque dominus cambii negligens amit regressum, si„ ve protestationem omittat, sive suum auctorem de adim„ plemento deficiente non reddat certiorem, sive protesta„ tionis instrumentum haud transmittant. Mandatarius vero „ ex sua negligentia tenetur mandanti „ *il Phoonsen chap.* 15. §. 2. „ ivi „ Le porteur d'une lettre de change est obligé d' „ en demander le payément à l'échéance, & il ne doit, ni „ ne peut accordér aucun délai à l'accepteur, ou debiteur „ & §. 3. „ ivi „ Celui, qui se change de retirer le payément „ d'une lettre de change, soit il Marchand, caissier, ou de „ quelqu'autre profession, & qui negligé de la faire au jour „ de l'échéance, ou dans les jours de faveur, & qui ne la

„ fait pas protester dans le tems qu'il faut, est obligé de „ payer la perte, & le dommage, qui en peut arriver „ e al *cap.* 17. §. 3. „ ivi „ Dans presque toutes les places, où „ l'on négocie en change, il y a des réglements & des or- „ donnances fait pour limiter le tems, au quel le porteurd „ une lettre de change doit faire protester faute de payé- „ ment, pour ne perdre pas son droit sur le tireur, & sur les endosseurs *Du Puy cap.* 14. §. 1. „ ivi „ I presentanti delle lettere di „ cambio non possono differire di esigere il pagamento, sen- „ za esporsi ai rischj, che gli accettanti divengano impoten- „ ti a pagare, e di non essere ascoltati in causa di ricorso „ contro quelli, che sono obbligati per il cambio; perla tra- „ scuraggine in domandare il pagamento è un dolo, per ca- „ gione del quale sono tenuti a rispondere per tutti gli ac- „ cidenti, che possono seguire „ *Scaccia de comm. & cambio* §. 2. *Gloss.* 5. *qu.* 10. *n.* 325. *Gaitus de credito cap.* 11. *tit.* 7. §. 2413. *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 6. §. 8. „ ivi „ Præsentans cam- „ biali actione proprie non tenetur; attamen, si sit remit- „ tentis mandatarius, & in offerendo, exigendoque cambio „ negligentius sese gesserit, a remittente recte convenitur „ actione mandanti ad damnum omne, culpa sua datum, „ resarciendum „ *Poithier chap.* 5. *sect.* 1. §. 6. *n.* 156. *e* 157. *il Casareggi nel Cambista instruito cap.* 6. §. 26. *e segg. e nel disc.* 190. *de commercio* §. 15. e fu finalmente deciso dalla *b. m. del fu Sig. Aud. Donato Redi* nella più volte allegata *Liburnen. literarum camb.* 27. *martii* 1752. §. *Hæc actio &c. versic. Cumque culpa &c.* & §. *Hanc autem negligentiam &c. vers. Id quod non levem &c.* „ ivi „ „ Inest quippe de jure obligatio possessori literarum cambii, „ statim vel citius quam fieri possit, instandi pro illarum „ exactione; negligentiamque suam in exigendo toties osten- „ dit, quoties labi sinit tempus solutioni præfissum, *Constant.* „ *ad Stat. Urb. &c.* quo fit, ut, si mora debitoris in solvendo, „ ejusdemque possessoris in exigendo pendente, illius deco- „ ctio supervenit; auctor omnino liberetur, totumque peri- „ culum, & damnum ad eum spectet, qui mandatum susce- „ perat ad exigendum, quive dilationem concessit ad solven- „ dum, ut passim observat *Mans. &c.* e prima di lui era sta- to deciso dall'*auditor Conti*, come rilevasi dalla *decis. Florentina* 41. *tom.* 1. §. 24. 25. *e* 26. *e al* 27. conclude „ ivi „ Peri- „ culum enim nominis, etiam dati pro solvendo, vergere de- „ bet in damnum ejus, cujus culpa deterius factum est „ e la *Rota Romana coram Ratta nella Romana Literarum cambii* del *cinque dicembre* 1724. *riportata dal Casaregi nel disc.* 190. *de*

commercio numero 19. *e* 20. *&* *Fontanell. decis.* 124. *numero* 18. *&* *seqq.*

Concludendo pertanto si stabilisce, che se un portatore di cambiale negligente nell'esigere, o nel cavare il protesto, o nel rimetterlo al suo autore, è il padrone del cambio, perde egli per *la sua* negligenza quel diritto di regresso, che le leggi gli accordano contro gli autori della lettera; e, se non è che un semplice procuratore del remittente, si costituisce egli debitore di tutti i danni, e pregiudizj arrecati alla lettera con la sua negligenza, potendo esser perseguitato dal remittente predetto coll'azione *mandati*, conforme conclude il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 25. riportato di sopra al n. 4. di queste medesime *Annotazioni*.

5

Questa regola generale è anche prescritta dagli statuti particolari delle piazze mercantili. In fatti, che così si usi nella piazza di *Roma*, ce lo attesta il *Constantino ad. stat. urb. adnot.* 26. §. 162. *e il Card. de Luc. de Cambiis disc.* 21. *n.* 4.

6

Che lo stesso debba osservarsi nel Regno di Napoli lo prescrive la *Prag.* 6. §. 4. *de literis cambii*, la quale impone al portatore il peso di cavare il protesto di non pagamento nel corso di quattro giorni dopo quello, in cui si matura la scadenza della lettera: lo che non facendosi, resta privo del regresso contro il suo remittente, secondo ciò, che riporta *Carlo de Luca ad de Franchis in observat ad dec.* 103. *n.* 8. ,, ivi ,,
,, Aliter est de jure Regni; quia maturato usu, creditor post
,, quatuor dies tenetur facere protestum, ex *Prag.* 6. §. 4.
,, *de liter. camb.*, alias non potest habere regressum contra scri-
,, bentem. ,,

La medesima regola è stabilita per uso delle Piazze negli stati di dominio di S. M. il *Re di Sardegna*, secondo ciò, che prescrive il *Codice Carolino livr.* 11. *tit.* 116. *chap.* 3. §. 22.
,, ivi ,, Si le porteur d'une lettre ne fait pas ses diligences
,, pour en exiger le payément au teme contenu en icelle, ou
,, fixè par l'ûsage de la place, où elle est payable; la som-
,, me destinée pour la payer demeurera entierement à son
,, péril & risque, & il n'aura plus de droit contre aucun de
,, ses auteurs, mais seulement contre le tireur, au cas que
,, celui-ci ne prouve pas d'avoir furni le fond pour acquitter la
,, dite lettre. ,,

Il *Regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara del* 1782. *al* §. 55. comanda la medesima disposizione ,, ivi ,, Mancan-
,, do il portatore ad alcuna delle sudette diligenze, deve egli
,, esser tenuto alla soddisfazione di tutti i danni, che posso-

„ no derivare dalla sua negligenza, a favore di chi restasse
„ colla medesima dannificato. „

L'uso di *Genova* è uniforme in genere (benchè differisca in specie rapporto al numero dei giorni di favore) alla regola, che in quest' *articolo* si stabilisce, a forma dello *Statuto civile di quella Città lib.* 4. *cap.* 1. *de camb.*, conforme riporta il *Turre de cambii disput.* 11. *qu.* 10. §§. 29. *e* 30.

Che tale sia la disposizione municipale di *Amsterdam* lo attesta il *Phoonsen chap.* 17. §. 2. „ ivi „ Le porteur d'une
„ lettre de change n'a aucun droit sur le tireur, ni sur l'
„ endosseurs, lorsq'il ne peut pas prouver, qu'il a demandé
„ le payément de la lettre dans le tems, qu'il faloit, & que
„ le protest a été fait avant, que les jours de faveur fuissent
„ expiréz. „

Si osservano le medesime regole anche nella Piazza di *Anversa*, a forma di quanto dispone l'*Ordinanza* di quella *città ai* §§. 9. 10 *e* 11.

Il *Regolamento di Carlo VI. del* 16. *luglio* 1725. *al* §. 14. dispone „ ivi „ Perciò tutte le simili lettere di cambio non
„ pagate dovranno nel suddetto tempo (cioè dopo scorsi i
„ giorni di favore) essere protestate; ma se in questo tem-
„ po la protesta non si facesse fra 24. ore seguenti, allora il
„ proprietario della lettera non potrà prendere il suo regres-
„ so ad altro, se non se al solo accettante.

Prescrive questa medesima regola *il* §. 4. *dell'ordinanza dei cambi per la piazza di Amburgo* „ ivi „ Lorsqu' une lettre de
„ change sera échéue, le porteur fera son possible pour en
„ être payé an plutot, ne negligeant rien pour cela. Que si
„ l'accepteur ne paye pas prontement, le porteur sera obli-
„ gé de protester faute de payément dans le tems de douze
„ jours sans prejudice, pourvû que pendant ce tems il fasse
„ son devoir pour être payé, & qu' il ne fas aucun accord
„ avec l'accepteur. Mais, s'il ne proteste qu'aprés le douze
„ jurs, il perd son droit sur le tireur, & n' en a plus que
„ sur l'accepteur, à moins que le douziéme jour ne se ren-
„ contre un dimanche ou un jour de fête, aux quels jours il
„ n'est pas permis de protester. „

L'Ordinanza del cambio della Città di Breslavia del 28. *novembre* 1672. *al* §. 6. così dispone „ ivi „ Les accepteurs des let-
„ tres de change payables à usance, ou à autre terme, en
„ tout autre tems, qu'en tems de foire, auront six jours de
„ faveur pour payer aprés l'échéance: de sort qu'une lettre
„ de change étant échéue, le porteur fera tout son possible

„ pour en recevoir le payément: si l' accepteur le remet de
„ jour en jour jusqu' au dernier jour de faveur sans le payer,
„ le porteur sera obligé de protester ce jour là, et il aura
„ tout le jour de-puis le matin jusque au coucher du soleil,
„ pour le faire, sans de causen aucun prêjudice. Mais s' il
„ neglige de protester dans ce jour, il perdra son droit sur
„ celui, qui a fourni la lettre, et ne pourra s' en prendre
„ qu' à l' accepteur. „

Lo stesso dispone *il regolamento della Piazza de' cambi di Lione del 7. luglio 1667. al §. 9.*

L'Ordinanza di commercio di Luigi XIV. del marzo 1673. al §. 15. comanda la stessa regola „ ivi „ Aprés les delais ci-des-
„ sus les porteurs des lettres seront non recevables dans leur
„ action en garantie, et tout autre demande contre les ti-
„ reurs et endosseurs „ *e l'autore des instructions aux négocians*, illustrando questa disposizione *partie 2. chap. 6. §. Le protest*, così conclude „ ivi „ Le protést faute de payément des let-
„ tres de change à jour fixe, ou à usances, acceptées, ou
„ non acceptées, doivent être faits le dixiéme jour de gra-
„ ce, sans quoi les lettres demeurent aux risques du porte-
„ ur „ *e al cap. 12. §. Si le porteur* „ ivi „ Si le porteur d'une
„ lettre de change n'avoit pas faite ses diligences dans le
„ tems prescrit par l'edit du commerce, il ne peut avoir de
„ recours pour la garantie contre le tireur, ni contre les
„ endosseurs. „

Per la Piazza di *Danzica* è prescritta la stessa regola dall' *Ordinanza per il cambio del 8. marzo 1701. al §. 2.* „ ivi „ Et si
„ aprés le tems du payément l'acceptant vient à faire failli-
„ te celui, qui ne l'a pas fait payér a l' échéance, losqu' il
„ étoit encore en état, doit porter la perte étant dêchéu de
„ tout droit contre le tireur „ *e al §. 21.* „ ivi „ Si tous les
„ jours de faveur sont échéus, le payément se dois faire dans
„ les 24. heures suivant: mais, si le porteur, ou celui, qui
„ envoye la lettre, peut être convaincu de quelque faute et
„ delais, au sujet de la perte, que pourroit causer la retention
„ de la lettre, il en doit répondre, et le tireur ne sera te-
„ nû de rien.

Nell'*Ordinanza relativa al cambio di Danimarca*, cavata dal *lib. 5. cap. 14. des loix et coûtumes de Danemarek del 31. marzo 1688. si legge al §. 14.* comandata questa medesima regola „ ivi „
„ Si celui, qui doit récevoir le payément d' une lettre de
„ change, use negligence en pareille occasion, c'est à lui mê-
„ me, qu'il doit reprocher la perte, qu' il en pourra récevoir. „

ARTICOLO DECIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *Il padrone di una lettera non pagata alla scadenza ha il regresso per l'importare di essa, e per le spese, contro tutti quelli, che hanno avuto parte nella medesima, e con quale azione.*
2. *Ogni girante è obbligato a favore del suo giratario,* & sic de singulis,
3. *L'obbligazione del traente, e giratari &c. è solidale.*
4. *Il possessore di una cambiale entra nel concorso di tutti gli obbligati se tutti fossero falliti.*
5. *Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato.*
6. *Obbligazione di ciascuno.*
7. *Si esamina la questione se il possessore di una cambiale possa conconcorrere contro tutti gli obbligati, nel caso, che siano tutti falliti.*
8. *Modo, che si usa in Francia per concorrere ai reparti degli obbligati falliti.*
9. *Che è eguale a quello stabilito per regola generale da alcuni Dottori.*
10. *Cautela del possessore di una cambiale per assicurarsi il reparto del patrimonio di tutti gli obbligati.*
11. *Si esamina la questione se al possessore d'una cambiale competa il diritto di concorrere al reparto sui patrimonj di tutti gli obbligati dopo averne ottenuto il primo.*
12. *E si risolve per l'affermativa* e num. segg.

NON *essendo la lettera pagata alla scadenza dal trattario, il padrone della medesima ha diritto di regresso per l'importare della medesima, spese, ricambio, e provvisione contro l'accettante, il traente, indossanti, e contro la persona, per conto di cui fosse fatta la tratta, ed ha diritto di agire solidamente contro i medesimi, come pure di concorrere per l'intiero credito nel reparto di tutti gli obbligati, nel caso, che tutti venissero a fallire.* 1

ANNOTAZIONI.

L'Occasione si ha più volte portati alla necessità di parlare delle azioni di regresso competenti al proprietario di una cambiale, nel caso che dal trattario non venga opportunemente pagata alla scadenza.

Si è in fatti fissato al n. 2. delle *Annotazioni* all' *articolo XVI.* della *prima parte*, che i giranti sono obbligati a favore dei loro giratarj, o cessionarj, nella stessa forma, che il traente lo è a favore del prenditore, o sia del primo cessionario; e dietro questa regola si è quindi stabilito all' *articolo XV.* della *seconda parte*, e sue *Annotazioni*, che non venendo pagata alla scadenza una cambiale dal trattario, ancorchè precedentemente accettata, rimane sempre il traente obbligato a favore del padrone del cambio fino all'effettiva estinzione della medesima; e al successivo *articolo XVI.* di detta *parte seconda*, e sue *Annotazioni* si è concluso altresì, che anche tutti i giratarj unitamente al traente sono obbligati a favore del possessore della cambiale, purchè la possegga con titolo oneroso: Ed essendo egli un mero adietto al pagamento, una tale azione compete in tal caso a chi sia il vero padrone di quella lettera.

Posti questi elementari principj, passeremo a stabilire, che l'obbligazione dell'accettante, del traente degl'indossanti, e della persona per cui è fatta la tratta, mentre questa sia diversa da quella del traente, è solidale a favore del padrone del cambio, il quale per la puntuale sodisfazione della lettera, spese, ricambj, provvisioni, e interessi, ha solidalmente a suo favore obbligati tutti i sopradescritti interessati nella cambiale, conforme, seguendo i testi nella *leg. Si literarum cod. de solution. & liberat.* e nella *leg. Si Cornelius ff. eodem*, fermano concordemente *Franck. instit. jur. cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 1.* „ ivi „ Quoties literæ cambiales cum protestatione revertuntur, earum bomine locus est regressui „ adversus auctores: Qui est actus, quo dominus cambii, eum „ legitima protestatione reversi, a suo, ac singulis præcedentibus auctoribus justo ordine sibi satisfieri postulat „ *e §. 4.* „ ivi „ Datur (regressus) adversus eum, a quo possessor „ literarum cambialium easdem accepit, omnesque datores „ præcedenter, modo cambio, eiusve cessioni subscripserint, „ sive trassando, sive indossando, licet pro alterius computo „ remiserint „ & §. 6. „ ivi „ Tenentur singuli *in solidum*, „ donec omni ex parte satisfactum fuerint, nec divisionis „ beneficio fruuntur „ *il Du Puy cap. 16. §. 1.* „ ivi „ Il presentante può esperimentare le sue ragioni per essere rimborsato tanto della sorte principale, che dei danni, ed interessi liquidati, secondo, che è stato spiegato nel capitolo precedente, contro tutti i compresi nella lettera di cambio, o sia chi l'ha accettata, o chi l'ha girata, o chi ha

„ data la valuta, quando ha promesso per il pagamento, o
„ chi l'ha tratta, o chi ha dato l'ordine di trarla, se ve n'
„ è prova bastante, *tutti questi sono obbligati in solido*, cioè a di-
„ re, per tutto il debito sì della sorte principale, che dei
„ danni, interessi, e spese, senza, che possa godere alcun
„ benefizio di divisione, o d'ordine per l'anteriorità. Dimo-
„ dochè il detto presentante può convenire chi più gli pia-
„ ce, e poi voltarsi contro gli altri e parimente può con-
„ venirli tutti ad un tempo medesimo *Casaregi il Cambi-*
„ *sta instruito cap.* 3. §. 97. „ ivi „ Si risponde afferma-
„ tivamente; perchè siccome tanto il traente, quanto chi
„ ha data la valuta della lettera, o sia il remittente, quan-
„ do la rimessa sopra di se, o stà del credere, come an-
„ che tutti li giranti, e l'accettante *sono obbligati in solidum*
„ alla sodisfazione, e compimento della lettera verso colui,
„ che l'ha presentata, e fatta accettare „ *Manuel dec. nego-*
„ *ciants aut mot lettres de change, massime* 44. „ ivi „ Le por-
„ teur peut répéter son remboursement de la lettre de chan-
„ ge acceptée, & protestée faute de payement, contre l'ac-
„ cepteur, l'endosseur, & le tireur, même les ordonnateurs
„ de la tirer, dont il a preuve, les quels sont tous *solidaire-*
„ *ment* obligés „ *Savary parfait negociant livr.* 3. *chap.* 6. §. *L'*
„ *action, que le porteur &c. fol. mihi* 177. „ ivi „ L'action, que
„ le porteur des lettres de change a intentée contre l'acce-
„ pteur pour en tirer payément, ne peut prejudicer en rien
„ aux autres actions, qu'il a conservées au moyen du protest,
„ qu'il a fait à l'encontre de tireur, & des donneurs d'or-
„ dre, les quels il peut poursuivre tous ensemble, & sepa-
„ rément pour la restitution des deniers, marchandises, &
„ autres effets, qu'il a donnez pour le valeur de la lettre,
„ ensemble pour les changes & rechanges, dommages, & in-
„ terêts, si aucun y a, de quoi il sera parlé en son lieu;
„ une action n'empécant point l'autre „ *Giradeau la banque*
„ *rendue facile fol. mihi* 146. *e* 147. *maxime* 1. „ ivi „ Que le
„ porteur d'une lettre de change acceptée, & protestée fau-
„ te de payement peut repéter son rembousement contre l'
„ accepteur, l'endosseur, & le tireur „ *Poithiér du change chap.* 5.
„ *art.* 2. *num.* 160. *de la Porte de la science des negociants &c. sect.*
„ 11. *circumstance* 8. §. 1. *fol. mihi* 409. „ ivi „ Le proprietaire, ou
„ le porteur d'une lettre protestée faute de payament, peut
„ sur son rembourséments du principal, dommage, interêst, &
„ frais, exercer les droits contre chacun de ceux, qui sont in-
„ téressés dans la lettre par leur signature, qui sont l'accepteur,

„ tous les endosseur, & le tireur, & encore contre le don-
„ neur de valeur, s'il est demeuré garant, & contre celui, pour
„ compte de qui la lettre est tirée, lorsqu'il en a la preuve:
„ *car ils y sont tous obligés solidairement*. Et aprés avoir agi con-
„ tre un de tous ceuxcy-des-susspécifiés, il peut retourner con-
„ tre tel qu'il veut des autres: il peut ainsi (s'il le juge à
„ propos) procéder contre tous à la fois, et en même tems „
la Rota di Genova dec. 11. §. 41.

Posta per certa, e non controversa nel foro mercantile la proposizione suddivisata, sono i Dottori passati in appresso ad esaminare tutti quei diritti, che in forza della sudetta *solidità* competere possono al *proprietario d'una cambiale* nel caso, che tutti quelli, che sono a di lui favore obbligati, venissero a fallire prima della dovuta soddisfazione del di lei importare; ed in tale ipotesi si conviene da tutti con uguale uniformità di sentimenti, che il possessore di detta lettera abbia infallibilmente il diritto di concorrere a tutti i reparti, che si fanno da tutti i patrimonj de' suoi obligati decotti, ***Franck.** instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 5. *tit.* 6. §. 2. „ ivi „
„ Non tenetur creditor unum concursum, reliquis dimissis,
„ eligere sed potest jus suum in concursibus omnium, qui
„ ipsi ex eodem cambio debent, persequi „ *Phoonsen chap* 41.
§§. 44. *e* 45., *Casaregi Cambista instruito cap.* 3. §. 102. „ ivi „
„ E' necessario però l' avvertire, che nel caso, ove tutti,
„ cioè tanto il traente, quanto il remittente, o giranti, fos-
„ sero *in solidum* obbligati verso il presentante della lettera,
„ e tutti avessero fallito; il presentatore può entrare, ed es-
„ sere ammesso in tutti gli accordi, e composizioni, che cia-
„ scuno di loro facesse respettivamente con li suoi credito-
„ ri „ *l'Auteur de Manuel des négociants au môt lettre de change, maxime* 46. „ ivi „ En cas de faillite des tous les obliges à
„ la lettre de change acceptée et protestée faute de payé-
„ ment, comme le porteur a une action solidaire contre tous,
„ il a droit d'entrer dans chaque direction et contribution,
„ sans pouvoir être obligé d'en choisit, ou optér un, et ab-
„ bandonner les autres „ *de la Porte loco citato*, *Giraudeau loco citato*, *maxime troisiéme* „ ivi „ Qu'en cas de faillite de tous
„ les obligés à la lettre de change acceptée, et protestée fau-
„ te de payément; comme le porteur a une *action solidaire*
„ contre tons; il a droit d'enter dans chaque traité sans pou-
„ voir être obligé d'en opter un, et d'abandonner les autres „
Du Puy cap. 16. *in fine*, *massim.* 3. „ ivi „ In caso di fallimento di tutti gli obbligati alla lettera di cambio accettata, e

„ protestata per difetto di pagamento, comecchè il presen-
„ tante ha l'azione in solido contro tutti, ha ancora diritto
„ di entrare in ciascuno degli accordi, e distribuzioni senza
„ potere essere astretto ad eleggerne uno, ed abbandonare
„ gli altri „ & *Savary parfait négociant livr.* 3. *chap.* 6. §. *L'action, que le porteur &c.*; e che in conseguenza di ciò non è il portatore costretto a seguire alcun determinato ordine nell'esercizio della sua azione; ma, che anzi al contrario è egli in facoltà di dirigersi, e concorrere a quel reparto, che più gli piace, senza, che una tal preferenza gli arrechi il minimo pregiudizio rapporto a quelle ragioni, gli competono contro tutti gli altri patrimonj a suo favore obbligati: Conforme, seguendo i principj stabiliti dal gius comune nella *leg. si alienam* 19. *nella leg. sententia bonorum* 20. *nella leg. reus principaliter*, & *nella leg. generaliter* 28. *cod. de fideiussoribus* & *mandator.* fermano concordemente il *Franck. dict. lib.* 2. *sect.* 5. *tit.* 6. §. 3. „ ivi „ Nec interest, utrum ab uno concursum incipiat, & ab
„ hoc demum ad reliquos pergat, an in omnibus eodem tem-
„ pore actionem instituat „ *Du Puy loc. cit. massima* 3. *Savary parfait négociant loc. cit. Neodstad. dec. supr. Hollandia* 12. *n.* 1. §. *Licet fol.* 149. *vers. licet enim &c.* & *Rot. januen. dec.* 2. *n.* 41.

Un'altro effetto della *solidità* sopraddetta quello si è, che gli obbligati all'estinzione di una cambiale tali sieno independentemente l'uno dall'altro a favore del creditore per la totalità dell'importare della lettera, e sino alla totale sodisfazione della medesima conforme, dopo i testi nelle *l.* 1. *e* 2. *cod. de duob. reis stipul.*, fermano senza contradizione il *Brunemanno in dette leggi Aym consil.* 77. *n.* 3. *vers. Hoc itaque, Jason cons.* 58. *num.* 4. *lib.* 3. *Rota Romana dec.* 112. *num.* 6. *part.* 1. *divers. nella Romana restitutionis in integrum* 18. *maii* 1611. *coram Card. Kancellotto, nella dec.* 80. *n.* 7. *part.* 12. *rec. e il Costantino Vcet. dec.* 36. *t.* 1. *n.* 13. „ ivi „ Cum attenta tali obbliga-
„ tione (solidali) quilibet ex obligatis independenter
„ unus ab alio respectum creditoris cambii *sit debitor totius*. „

La questione più importante, e più ardua, che possa essersi fatta nella materia cambiaria, quella si è, se il possessore di una cambiale, di cui siano falliti il traente, il trattario, e i giratarj possa concorrere ai reparti di tutti questi obbligati per l'intiero importare del cambio, e ricevere da tutti i patrimonj il reparto sulla totalità del suo credito; o sivvero gradatamente in proporzione delle somme, di cui respettivamente rimanesse creditore, a misura

5

6

7

dei pagamenti, che ricevesse a conto, dal patrimonio di alcuno degli obbligati.

8 In *Francia* per quanto si accordi il diritto di concorrere per l'intiero credito a tutti i patrimonj degli obbligati alla sodisfazione della lettera, in conformità del §. 12. *del tit.* 5. *dell'editto di commercio del marzo* 1673. è stato ciò nonostante introdotto e giudicato in quei Tribunali, che subito che il possessore di una cambiale ha ricevuto un reparto sulla totalità del credito del patrimonio di uno degli obbligati, non possa concorrere a ricevere il reparto sopra il patrimonio di altro obbligato, sennonchè per quella somma, di cui resta allo scoperto, cioè a dire, sopra quel quantitativo, di cui, previa la deduzione della somma ricevuta in reparto, rimane egli creditore per dependenza di quella cambiale. Così infatti trattando ampliamente la materia, stabilisce e conclude il *Du Puy al cap.* 16. §. 12. *la porte dans la science des négocians observations générales en forme de maximes sur les lettres de change* §. 34. *fol. mihi* 419. ,, ivi ,, Le porteur d'une lettre protestée faute de payément, étant entré dans une contribution, ,, n'entre dans les autres, que pour ce qui est dû de reste ,, *Manuel des négociantes au môt lettre de change maxime* 49. ,, ivi ,, Le porteur d'une lettre de change acceptée & protestée ,, faute de payément, qui est éntré dans quelque contribu- ,, tion, ne peut entrer dans les suivantes, que successive- ,, ment pour ce qni lui est dû en reste ,, *Giraudeau la banque rendûe facile, question décidée, maxime* 6. *e fol. mihi* 147., ove si pone ancora un calcolo dimostrativo, che spiega la maniera di concorrere ai diversi reparti, e quella di ottenere i medesimi sopra i patrimonj dei diversi obbligati.

9 Quest' opinione è stata anche ricevuta, abbracciata, e insegnata come regola generale del gius cambiario dal *Franck. inst. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 5. *tit.* 6. §. 4. ,, ivi ,, Priore casu ,, ex primo concursum integrum debitum petitur, ex altero ,, nonnisi residuum, quod creditor ex priore forte propter ,, inopiam debitoris, consequi non potuit ,, *Phoonsen chap.* 41. §. 47. ,, ivi ,, Le porteur d'une lettre de change entre en ,, concurrence avec les autres créanciers de celui, au quel il ,, s'adresse le prémier, pour l'entiére somme, ou le mon- ,, tant de la lettre de change; & la réparation, qu'il reçoit, ,, est en déduction de la somme, qui lui est due, aprés quoi ,, il entre en concurrence avec les autres créanciers de ce- ,, lui, au quel il s'adresse ensuite pour le restant de la som- ,, me ,, & *Poitiér chap.* 5. *art.* 2. §. 160. ,, ivi ,, Le propriétai-

„ re de la lettre de change pent, si bon lui semble, inten-
„ ter en même tems toutes ses actions contre les différens
„ débiteurs, qui en sont tenus: l' action, qu' il a intentée
„ contre l'un d'eux, ne l'exclut pas d'intenter celles, qu'il
„ a contre les autres; mais comme ces differens débiteurs
„ envers lui de la même chose, le payément, qui lui est
„ fait par l'un d'eux, libre d' autant envers lui les autrés.
„ De la il suit que si tous ceux, qui sont debiteurs de la
„ lettre de change, tant l'accepteur, que le tireur, & les
„ endosseurs avoient fait banque route, le propriétaire dela
„ lettre, qui est créancier de chacun d' eux du total, peut
„ se faire colloquer dans la distribution des biens de chacun
„ d'eux, comme créancier du total; mais aussitot que par la
„ distribution, qui aura été la prémiere terminée, il aura
„ été payé d'une partie de sa créance, putâ, du quart, il
„ ne pourra plus rester dans les distributions des autres dé-
„ biteurs, qui restent à faire, que pour le surplûs de ce,
„ qui lui est dû.

All' effetto però di potere ottenere il benefizio di concorrere a tutti i reparti sopra i patrimonj delle diverse persone obbligate alla soddisfazione della stessa cambiale, è necessario che il possessore della medesima, allorchè riceve il primo, e poi i successivi reparti, si dichiari nell' atto di riceverli di volersi riservare tutte e singole le sue ragioni contro gli altri obbligati: per la ragione che, il debito di uno essendo quello di tutti, ricevendo il possessore della lettera il saldo della medesima da uno dei debitori, verrebbe a liberar tutti gli altri, non usando una simile cautela, come opportunamente avvertono il *Franck. instit. jur. camb. d. lib.* 2. *sect.* 5. *tit.* 6. *§.* 7. „ ivi „ Ejus igitur est nec plus ce-
„ dere, nec plus, apocha data, acceptum confiteri, quam
„ reapse solutum, nec actionem cedere avversus concursum,
„ ex quo ratam totius summæ accepit „ *Phoonsen d. chap.* 41. §. 48. *e* 49. *Du Puy chap.* 16. §. 12. *vers. Alla quarta proposizione &c.*, *e vers.* „ ivi „ Gl'inconvenienti, resultanti dal fatto fi-
„ gurato per esempio, non possono produrre una conseguen-
„ za generale, perchè da una parte tali inconvenienti non
„ possono esser commessi, se non nella soscrizione dei con-
„ tratti, d'accordo, e questo non è il caso, del quale si trat-
„ ta. Per altra parte questi inconvenienti sono puramente
„ accidentali, e per fatto delle parti, che possono facilmen-
„ te evitarli, e disimpegnarsene; e parimente il male, che
„ possono produrre non è senza rimedio, pretendendo il gi-

„ ratario, che la soscrizione, che il presentante fa al suo ac-
„ cordo sia una cessione della lettera di cambio. Per leva-
„ re l' occasione a questi inconvenienti, non deve far' al-
„ tro che farsela consegnare, e cancellare il suo ordine, o
„ sia girata. Nel qual caso il presentante, non avendo più
„ alcun titolo, non potrebbe più convenire nè l'accettante,
„ nè il traente. Il presentante della lettera di cambio per
„ altra parte, pretendendo che la sua soscrizione al contrat-
„ to d'accordo del giratario non l'impedisca di convenire il
„ traente, e l'accettante, deve fare un'espressa dichiarazio-
„ ne in quel primo accordo, che colla sottoscrizione non in-
„ tende pregiudicare alle sue ragioni. „

Dopo aver osservato, che una delle regole del *gius cambiario* quella si è di aver *solidalmente* obbligati a favore del possessore della cambiale il traente, il trattario, gl' indossanti: e quello per conto di cui potesse essere fatta la tratta; e che in forza di quest'azione può il possessore agire contro 11 ciascuno degli obbligati per l'importare dell'intiera cambiale, essendo ognuno di essi debitore dell'intero independentemente l'uno dall'altro conforme, parlando degli effetti della *solidità*, concludono il *Donello ad tit.* 40. *lib.* 8. *cod. de duob. reis &c. cap.* 6. *tom.* 10. *editionis Lucensis fol.* 1269. *num.* 1. „ ivi „
„ Duorum reorum promittendi hæc item summa obbligatio
„ est quæ iisdem illis locis describitur, idest *l.* 2. *ff. eod. & §.*
„ *Penult. institut. tit. eod.*, ut singuli solidum debeant. Cujus
„ juris vis est hæc: quod singuli solidum debent, facit ut
„ possit peti ab alterutro solidum „ *Mantica de tacit & Ambig. lib.* 15. *tit.* 4. *per tot.*, oltre gli altri riportati di sopra al n.3. Passeremo a referire, qualmente i suddivisati principj hanno qualche volta dato motivo ai giureconsulti di sostenere, che possa al possessore di una cambiale competer sempre il diritto di concorrere al reparto sui patrimonj di tutti gli obbligati falliti, anche dopo aver ottenuto il primo reparto, e conseguentemente anche nel tempo, in cui non sussiste altrimenti la totalità del credito, trovando eglino una contradizione nei due principj da noi riportati, tra quello cioè di poter concorrere a tutti i reparti per l'intiero in principio, e l'altro di non poterci concorrere che per il resto del credito, appenna ottenuto il pagamento di una porzione di esso.

Facile per altro è lo scioglimento di questo dubbio; imperocchè quanto è vero, che l'effetto della *solidità* è quello di aver tutti gli obbligati per debitori dell' intiera somma, e 12 quanto è altresì verissimo, che dietro questo principio com-

pete al possessore di una cambiale non pagata il diritto di presentarsi al concorso, che possa farsi sul patrimonio di ciascuno degli obbligati per ottenere il reparto della totalità del credito; è però ugualmente vero, che questo diritto, e quest' azione sussiste, e si mantiene, finchè il possessore predetto è veramente creditore dell' importare dell' intiera cambiale: ed in tal caso l' effetto di questo benefizio si è, che dal primo dei suoi debitori, che distribuisca in reparto il suo patrimonio (sia questi qualunque fra i diversi a suo favore obbligati) può il possessore della cambiale ottenere, e farsi pagare il corrispondente reparto sulla totalità del suo credito. Ma dal momento, che questo credito è diminuito, e non è più in quella somma, che era in origine; con quale azione può mai il possessore domandare l' intiero credito, che più non sussiste? E' un principio elementare del Gius comune, che qualunque sodisfazione venga fatta da alcuno dei debitori, diminuisce sempre la sorte principale del debito a benefizio comune dei debitori, o sia dei *Correi debendi* secondo il *Testo nella leg. Cum quidam ultima Cod. de duobus rei stipulandi, & promittendi*, ove il *Brunemanno* §. 7. „ ivi „ Et receptum est alias in materia correorum, ut tale factum, quod „ ipsam concernit obligationem, correo prosit, & noceat, „ *leg.* 18. *ff. hoc tit. &c.*, quorum ratio est, quia una est omnium „ obligatio, quando unus non debet, nec alter debet „ & *Test. in leg. duobus reis* 28. *ff. de jurejurando* „ Lo che posto, ne „ segue che, pagato un quantitativo da alcuno dei debitori, „ tutti gli altri devono risentir benefizio da un tal pagamento; e ferma stante l' obbligazione *solidale*, deve questa ridursi a quel tutto, a cui vien ridotto il debito dopo il „ primo pagamento. „

In fatti, se diversa fosse l' intelligenza, ed esercizio di queste azioni, e che non ostanti i reparti ottenuti, potesse il possessore di una cambiale da tutti i patrimonj dei suoi debitori il reparto sull' intiero importare della cambiale; ne seguirebbe l' assurdo, che facilmente il possessore predetto fosse nel caso di esigere una maggior somma di quella, a cui ascendesse il suo credito. S' immagini, che tre siano gli obbligati, tutti falliti, e che tutti e tre nell' accomodarsi coi respettivi creditori diano un reparto di quaranta per cento. E' certo in quest' ipotesi, che se al possessore di cui si tratta, fosse lecito il concorrere per l' intiero credito in tutti i concorsi, e in tutti i reparti, verrebbe egli ad avere un cento venti per cento, e così venti per cento di più del suo

13

avere: il che repugna tanto alla giustizia, e al buon senso, quanto è certo *in jure* non esser lecito ad alcuno il miglioraare le proprie condizioni coll'altrui danno secondo il triviale assioma, di cui il *Test. in cap.* 48. *de regul. jur. in* 6. „ ivi „ Locumpletari non debet aliquis cum alterius injuria, vel „ jactura „ *& in leg. jure naturæ* 207. *ff de regul. jur.* „ ivi „ Jure naturæ æquum est, neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locumpletiorem „ *& leg. Nam hoc naturæ &c. ff. de condict. indebiti* „ ivi „ Nam hoc natura æquum est, „ neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. „

Senza che giovi la replica, che dall'ultimo patrimonio, che dia reparto, non possa percepire il possessore, che quel solo quantitativo, che potesse corrispondere a dargli il vero, e giusto suo saldo; e che, qualora l'ultimo reparto fos-14se tale, che, calcolate le precedenti riscossioni fatte dal possessore superasse il resto del suo credito, debba ogni di più che potesse ottenersi dall'ultimo reparto andare a benefizio dell'ultimo in ordine fra gli altri obbligati alla soddisfazione della lettera.

Imperciocchè questa replica non sodisfa legalmente, perchè non corrisponde alle regole di ragione: mentre, o il possessore ha azione di concorrere per l'intiera somma sopra 15tutti i patrimonj, anche dopo la seguita diminuzione del debito, e di ricevere il suo reparto a ragguaglio del debito totale della lettera; e in tal caso dovrà quel tal patrimonio pagargli il reparto al divisato ragguaglio: o non ha azione di ottenere il reparto in forma tale; e in questo caso dovrà verificarsi la regola stabilita di sopra, che non possa, cioè, concorrere ai successivi reparti, che per il resto del suo credito, allorchè il concorso, e il reparto hanno luogo dopo avere il possessore ricevuta già una somma a conto del suo credito dal patrimonio di alcuno degli obbligati.

Ritenuta dunque una simile intelligenza, non solo una tal regola non si oppone alle altre primordiali, ma anzi è 16analoga alle medesime: e ciò posto, si spiega ancora mirabilmente l'efficacia del diritto competente al possessore, non solo di concorrere per l'intiero credito a tutti i reparti dei patrimonj dei suoi obbligati (come abbiamo spiegato al num. 12.); ma quello ancora di potere dall'azione intentata contro il patrimonio di uno saltare all'esercizio della medesima contro quello di un altro, e poi ritornare al medesimo, e rivolgere in fine la medesima a proprio talento contro

ciascuno, e contro tutti i patrimonj degli obbligati: giacchè questi privilegj, ed azioni, deve intendersi che abbiano luogo per la totalità del credito, finchè questa non è diminuita mediante il pagamento di qualche somma, fatto da alcun dei debitori: nel qual caso, siccome il totale si sostanzia in una somma inferiore alla prima originaria; così le azioni, che dopo alcun pagamento si vogliono intentare, hanno luogo soltanto per quel totale, a cui riducesi il credito nell'atto di esercitare l'azione.

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al creditore del cambio l'interesse mercantile.*
2. *Ragioni di questa regola.*
3. *Che stabilita per uso in Livorno.*
4. *E' ricevuta per regola generale.*
5. *Con tal sistema universale combinano i regolamenti particolari delle Piazze di commercio, che si descrivono particolarmente.*
6. *Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl'interessi, ma la provvisione.*
7. *Mentre gli interessi son dovuti a chi sta in disborso.*
8. *Onde dall'uso universale di prender la rivalsa in molti paesi non si parla d'interessi.*

DAl momento, in cui scade il pagamento di una cambiale, fino a quello, in cui non sia effettivamente seguito, compete al creditore del cambio l'interesse mercantile del mezzo per cento il mese sopra l'importare della cambiale ministero juris, *e senza bisogno di alcuna interpellazione.* 1

ANNOTAZIONI.

PER quei principj di ragione, che si sono riportati nelle *Annotazioni* all'*articolo* 12. della *prima parte*, per cui è stato stabilito, che al prenditore di una cambiale dal giorno in cui deve pagarne il prezzo al traente, fino a quello, in cui non paghi effettivamente questo suo debito, corrono i frutti mercantili, e recompensativi a favore del traente medesimo; 2

per quelle medesime regole, e ragioni devono correre i medesimi frutti o siano interessi, a favore del possessore della cambiale dal giorno, in cui ne scadeva l'estinzione, fin a quello, in cui se ne faccia l'effettivo pagamento.

In *Livorno* poi questa regola generale è particolarmente prescritta, e gli interessi sono stabiliti a ragguaglio di mezzo per cento il mese, in forza *dei capitoli del* 1674. singolarmente *della seconda aggiunta ai medesimi fatta nel* 1682. *al* §. 1. 3
„ ivi „ Al Capitolo primo delle lettere di cambio. E fatto
„ il protesto, ne corra l'interesse al debitore di mezzo per
„ cento il mese senza altra interpellazione, e senza alcun
„ pregiudizio al creditore, quale possa nonostante astringe-
„ re il debitore, come di ragione.

In fatti per regola generale sono ammessi gl'interessi a titolo di lucro cessante, e danno emergente, e lo hanno fissato i Dottori, che trattano il *Gius cambiario* fra i quali il 4 *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. *§.* 11. „ ivi „ Re-
„ gressus tendit ad restitutionem primi cambii cum usuris,
„ omnique interesse, ex conventione, vel arbitrio Judicis
„ determinando; adeoque non modo damno emergente, sed
„ & lucro cessante celerrime faciendam „ *Potthiér chap.* 4. *§.* 11. *num.* 62. *e* 63. *Du Puy cap.* 15. *§.* 3. „ ivi „ Il primo si è, che
„ può aggiungere alla somma principale le spese del prote-
„ sto, e gl'interessi dal giorno del medesimo protesto fino a
„ quello dell'attual pagamento.

Con questo sistema universale combinano i *regolamenti particolari* delle piazze di commercio. In fatti in *Francia* sono gli interessi accordati al possessore *ministerio juris* dal giorno del protesto, senza bisogno di alcuna formale interpellazione, in forza dell'articolo 7. *del titolo* 6. *dell'editto di commercio del marzo* 1673. „ ivi „ L'interêt du principal, & du 5
„ change sera dû du joue du protest, encore qu'il n'ait pas
„ été demande en justice „ come nota il *Du Puy chap.* 15 *§.* 4.

Negli Stati di S. M. il Re di Sardegna è prescritta la stessa regola in forza dei *§§.* 23. 24. *e* 25. *del lib.* 3. *cap.* 3. *tit. del codice Carolino*.

Lo stesso è ordinato dall'*Ordinanza del cambio di Breslavia del* 28. *novembre* 1622. *al §.* 14. „ ivi „ Lorsque quelqu'un au-
„ ra pris de l'argent, & fourni une lettre de change, qui
„ ayant été envoyé à l'acceptation, reviéndra avec protest,
„ le fournisseur sera obligé d'en rembourser incessament le
„ capital avec lex fraix, dommages, & interêt au crediteur. „

Il *regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara del* 1782.

al §. 56. comanda la stessa regola „ ivi „ Dal momento in
„ cui scade il pagamento della cambiale, fino a quello, in
„ cui non sia effettivamente seguito, oltre il prezzo della
„ medesima, sarà il debitore tenuto a pagare al creditore l'
„ interesse mercantile del mezzo per cento il mese *ministerio*
„ *juris*, e senza bisogno d'interpellazione.

L'*ordinanza del cambio dell'Imperatore Carlo VI. del* 1725. *per uso delle Piazze degli Stati Austriaci ai* §§. 24. *e* 25. accorda l' interesse a ragguaglio di mezzo per cento il mese sopra l' importare di una cambiale non pagata dal dì del protesto a quello dell'effettivo pagamento, a favore del possessore, che resti in disborso.

Siccome però la maggior parte delle volte suole in casi simili il possessore rivalersi a posta corrente sopra il suo autore; così in tal caso, non avendo luogo alcun disborso, non hanno luogo nemmeno gl'interessi. In questo caso però, formandosi il ricambio, si prende dal possessore una provvisione per il pagamento fatto a se stesso dell'importare della cambiale, come abbiamo notato al num. 9. delle *Annotazioni* all' *articolo* 30. della *parte seconda*. 6

In caso tale gl'interessi sopra l'importare del ricambio saranno dovuti a quello degli interessati, che stia in disborso prima di averne la dovuta reintegrazione del suo autore. 7

Dall'uso quasi universale di prender subito la rivalsa, deriva che in molti regolamenti particolari per il cambio d' alcune piazze non si parla degli interessi, ma si autorizza il portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo autore per l'importare della lettera, provvisione, spese di protesto, porti di lettere, senseria per il nuovo ricambio, e finalmente per la differenza, o sia danno, che potesse esservi nel cambio, per l'effetto di prendere la rivalsa di tutte quelle somme messe assieme. 8

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *Il portatore di una cambiale non è tenuto a coartare giuridicamente quell'accettante che ricusa di pagarla.*
2. *Autorità che stabiliscono questa regola.*
3. *Quale è uniforme alle disposizioni particolari delle piazze.*

4. *E singolarmente a quella degli Stati del Re di Sardegna.*
5. *Altre piazze nelle quali si prescrive l'istesso regolamento, che si enunciano.*
6. *Ragioni della regola.*

IL portatore di una cambiale, o sia padrone del cambio, o sia procuratore semplice del remittente, non è tenuto a coartare giuridicamente quell'accettante, che recusa di pagare una cambiale accettata; ma, dopo aver fatta protestare la lettera per il conseguito pagamento, e dopo che averà rimessa col primo corriere al suo remittente la lettera medesima coll'atto autentico del protesto, ha egli adempito a tutti i doveri, che gli corrono.

1

ANNOTAZIONI.

E' Una massima stabilita fra i negozianti, che per quanto l'avere il possesso di una cambiale accettata, e a suo favore girata, somministri al possessore l'azione di coartare l'accettante coi più violenti rimedj di ragione alla soddisfazione della lettera, danni, spese, e interesse; ciò nonostante sia sempre un'atto facoltativo del possessore predetto tanto di servirsi di una tal facoltà, quanto di non prevalersene; ma appena fatto il protesto, di prenderne la sua rivalsa sopra quella persona da cui gli è stata rimessa la lettera. Infatti è questa massima ricevuta ancora presso gli autori del gius cambiario, fra i quali possono quì annoverarsi il *Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 12. §. 2. ,, ivi ,, Singulis igitur (cioè al possessore, al remittente, e al traente) competit electio, utrum ab accettante suum consequi malint, an ad eos, per quos cambium ad ipsos pervenit, reverti,, *il Du Puy cap.* 16. §. 1. riportato *per extensum* al n. 3. delle *annotazioni* al precedente *articolo XIII.* di questa *terza parte*, *Phoonsen chap.* 19. §. 3. ,, ivi ,, La coûtume est, que le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement, la renvoye; et a son recours sur celui, qui la lui a remise, soit qu'il en soit le prémier donneur, ou un endosseur; mais en cas que celui-là soit tombé dans des merchants affaires, ou qu'il se soit absenté, le porteur peut s'adresser à un endosseur précedent, ou au tireur même, pour être remboursé du rechange, & le contraindre de le payer,, ed al successivo §. 4. ,, ivi ,, Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payément, qui en exige la restitution de celui, avec qui il l'a negociée, ou de celui,,

2

„ qui la lui a remise, n'est pas obligé d'en prendre le pa-
„ yément par transport sur un endosseur précedent, ni sur
„ le tireur, mais il a droit de s' en prendre et de s' en te-
„ nir à son homme, qui est obligé de le rembourser, & ce-
„ lui-cy a le même droit sur le sien, & ainsi de suite jusq'
„ au tireur, ou a l' accepteur. „

Questa massima generale è al solido stabilita ancora dai regolamenti particolari, che per l' uso del commercio cambiario sono stabiliti dai Principi nelle loro piazze di commercio. 3

Infatti il *Codice Carolino livr. 2. tit. 16. cap. 3. §. 25.* non impone altra obbligazione ai portatori delle cambiali, che dovrebbero pagarsi nelle piazze situate negli stati di S. M. il Re de Sardegna, che quella di domandare all' accettante il pagamento alla scadenza della lettera, e in caso di rifiuto, di cavarne il protesto. Lorchè fatto, gli accorda la facoltà indistinta di agire per il pagamento del suo credito cambiario di sorte, interessi, spese &c. contro chiunque degli obbligati, sia il traente, sia alcuno dei giranti, o sia l' accettante „ ivi „ Aprés qu'on aura fait ses diligences, si la
„ lettre de change n' est pas payée, le propriétaire d' icelle
„ pourra agir pour les dommages, rechanges, dépens, & in-
„ terêts contre chacun des précédents endosseurs, ou en droi-
„ ture contre celui, qui l'a tirée, et contre les autres coo-
„ bligés. „ 4

Lo stesso implicitamente prescrive per Livorno, e così in fatti si osserva in pratica, il §. 1. *dei capitoli del* 1674. 5

Il *regolamento per le cambiali di Massa e Carrara* da me disteso sulla regole, che si osservano in pratica nella piazza di Livorno, ai §§. 60. e 61. ha litteralmente prescritto questo medesimo canone „ ivi „ Il portatore, o sia il possesso-
„ re di una cambiale accettata, non deve di ragione esser
„ tenuto a coartare giuridicamente quel trattario, che recu-
„ sa di pagare la medesima; ma dopo aver fatto protestare
„ la lettera per il non seguito pagamento, e dopo che ave-
„ rà rimandata al suo remittente per il primo corriere la
„ stessa cambiale con la copia autentica dell' istrumento di
„ protesto, averà adempito al suo dovere. In conseguenza
„ di ciò sarà un' atto facoltativo del portatore l' agire con-
„ tro il trattario con tutti i rimedj di ragione per costringer-
„ lo al pagamento della medesima. „

La stessa disposizione è implicitamente stabilita *dall' editto di commercio di Francia del* 1673., perciò che notano il

Poithièr chap. 5. *sect.* 2. *art.* 1. §. 4. *n.* 148. *e seq.*, *e il Du Puy cap.* 16. §. 1. *e seq.*

Nella stessa forma dispone l' *ordinanza d' Anversa al* §. 4. riportata dopo il *Phoonsen* ,, ivi ,, Item si le crediteur n'ayant ,, pas reçu le payément de l'accepteur à l' échéance, aprés ,, avoir eu son recours sur celui, qui a fait la lettre, ou qui ,, en a reçû la valeur, n'en reçoit pas le remboursement, il ,, peut revenir sur l'accepteur, et l'obliger à la payer avec ,, le dommage, depens, & interêts, pourvû qu'il ait en main ,, la lettre acceptée avec le protest, ou des preuves suffisan- ,, tes qu'il n'a pas reçu la somme portée, de celui qui a ,, envoyée la lettre, ou de celui, qui en avoit reçû la va- ,, leur. ,,

Lo stesso prescrive *l'ordinanza sulle lettere di cambio* della Città *d' Amburgo ai* §§. 3 *e* 4.

L' *ordinanza del cambio* per la piazza *d'Augusta* al §. 8. così prescrive ,, ivi En hutiéme lieu, si une lettre de change ,, revient à protest faute de payément, le tireur sera obligè ,, d'en restituer incontinent la valeur reçue au donneur, ,, avec les frais, et le rechange, comme il revient à droitu- ,, re, de lui donner caution dû montant le même jour, ou ,, de prendre avec lui les mesures, qu'ils trouveront à propos; ,, ou le porteur pourra s'en prendre au tireur: et à l' acce- ,, pteur, et les traiter tous deux comme debiteurs, jusqu' à ,, ce qu'il soit remboursé de la valeur de la lettre de chan- ,, ge par l'un, ou par l' autre. ,,

L' ordinanza del cambio per la piazza di *Danzica* delli 8. *marzo* 1701., dopo avere al §. 28. dichiarati quali sono i diritti di regresso, che competono al portatore di una cambiale in difetto di pagamento alla scadenza, al succefsivo §. 29. così dispone ,, ivi ,, Mais, si quelqu'un vouloit d'abord pro- ,, ceder contre celui, qui a accepté, et qui ne paye point, ,, il lui est libre, et cependant tous les autres interessez, aus- ,, sibien le tireur, et le donneur, que chacun des endosseurs, ,, démeurent obligez jusqu'à l'entier payément. Il démeure ,, pourtant dans la liberté du créancier de laisser l'accepteur ,, en arriére, et d'attaquer le dernier endosseur, et de re- ,, tourner ensuite à l'accepteur, et de servirdes changements ,, qui sont permis en pareil cas, jusqu' à ce, qu'il ait en- ,, tièrement satisfait tant pour le capital, que pour les de- ,, pens, dommages, et interêts. ,,

La ragione di questa regola si è, perchè, o si considera il portatore come un procuratore del remittente; e siccome

la sua commissione non si estende per regola mercantile, che a domandare, e ricevere il pagamento della lettera alla scadenza, e in questa intelligenza procedono i negozianti alla tacita accettazione di un tal mandato; così, senza una nuota, ed espressa commissione di agire giuridicamente per ottenere il pagamento, non può un possessore di cambiale considerarsi obbligato a fare simili atti; e anche, perchè possa darsegli debito di non eseguito *mandato*, dopo averlo ricevuto, deve intervenire la di lui accettazione o tacita, o espressa, secondo le volgari regole di ragione, di cui i testi nella *leg. dummodo* 2. *ff. de procurat.*, *e nella leg. si mandavero* 22. *§. Sicut autem ff. mandati*, *vel contra* seguitati dalla *Rota Romana nella dec.* 371. *§§.* 5. 6. *e* 7. *part.* 17. *recent.*, e come si è da noi avvertito nel n. 2. delle *annotazioni* all' *articolo III.* della *seconda parte*: O si considera come un creditore dell' importare della cambiale, e siccome nell' *articolo XIII.* della presente *terza parte*, e sue *annotazioni* abbiamo fissato, che il possessore ha solidalmente per obbligati l'accettante, il traente, e i giranti, e che può agire per la sua soddisfazione cumulativamente contro tutti, e separatamente contro di uno, a scelta, e poi contro l'altro, senza obbligazione di conservare alcun' ordine nell' esercizio delle sue azioni; ne segue quindi da ciò, che egli, dopo fatto il protesto, può impunemente abbandonare la persecuzione dell' accettante, e diriggere le sue azioni contro il remittente, senza essere responsabile di alcuna conseguenza per non avere ulteriormente agito contro l'accettante in questione.

ARTICOLO DECIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Per i pagamenti delle cambiali accettate si osservano le prelazioni stabilite nella seconda parte agli articoli* 23. *e segg.*
2. *Fatta l'accettazione l'accettante ha il diritto di pagare.*
3. *Ma se prima del pagamento si presentasse alcun interessato per pagare per onor di firma, deve esser preferito com'è stabilito nell' articolo* 23. *della seconda parte.*

PER i pagamenti delle cambiali accettate per onor di firma si osservano quelle prelazioni, e regole che sono state stabilite negli articoli 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. *e* 30. *della* parte seconda, *e loro respettive* annotazioni.

ANNOTAZIONI.

Tutte le dispute si fanno nel caso dell'accettazione, ma, questa fatta, ha l'accettante il diritto di pagare. Ma, se prima del pagamento si presentasse alcuno a voler pagare per 2 onor della firma di alcuno degl'interessati, che meritasse la preferenza, rifatte le spese del protesto, e di porti di lettere, se ve ne sono, è egli ammesso alla preferenza, confor- 3 me abbiamo esaminato e fissato all'*articolo XXIII.* e seguenti della *seconda parte*, e nelle loro respettive *Annotazioni*.

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *La cambiale originale dovrà restare presso di chi ha il maggiore interesse nella medesima, tanto nel caso di pagamento parziale, che di mancanza di pagamento d'alcuno dei trattarj,* e num. 3.
2. *Ragione di questa regola.*
4. *Modo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso della lettera.*

Tanto nel caso del pagamento parziale di una cambiale tratta sopra di un solo trattario, quanto in quello di mancanza di pagamento di alcuno dei trattarj, nel caso che la lettera sia tratta sopra più perso- 1 *ne; la cambiale originale dovrà restare presso di quella persona, che avrà il maggiore interesse nella medesima; presso cioè il portatore, se la lettera è pagata per meno della metà; e respettivamente presso quello che ne pagasse una porzione superiore alla metà, o sia eccedente la parte, che rimane non pagata.*

ANNOTAZIONI.

E' regola di ragione, che nelle cose comuni quello, che 2 ha diritto per la maggior porzione, ha anche maggior facoltà sulla cosa medesima, conforme, seguendo il Testo nella *leg. Sancimus §. Ne autem cod. de donationibus* „ ivi „ Ne autem „ comunione inducta donatori, & ei, qui liberalitatem susce„ pit, aliqua oriatur contentio, *electionem dam[illegible] ei, qui amplio„ rem summam in re donata habuerit* „ fermano i [illegible], fra i qua-

li *il Brunnemano in d. leg. §. 2. num. 21.* e opportunamente *la leg. In reficiendo 41. ff. de damno infecto.*

Sopra questo fondamento argomentando ne segue, che siccome la cambiale è individua, nè può restare parte in mano del portatore, che vi ha un diritto per la porzione, che non è stata pagata, e parte presso il trattario, o altro, che ne abbia pagata una porzione; quindi è che, dandosi il caso, in cui una cambiale sia parzialmente e non in tutto pagata, deve la lettera originale restare presso quella delle due persone, che abbia in essa il maggiore interesse; cioè a dire, che, se il pagamento fatto dal trattario supera la metà della lettera, deve questa in tal caso restare presso il trattario, che paga: e se all'opposto il pagamento è inferiore all'importare della metà della lettera, deve questa in tal caso rimanere presso, e nelle mani del portatore. 3

E' però vero in un caso tale, che la cambiale deve secondo le solite regole essere trascritta di parola in parola nell'istrumento di protesto, e oltre di ciò deve il Notaro dichiarare nell'atto predetto la quantità del denaro pagato in conto della lettera, e da chi; deve dichiarare il protesto, che si fa dal portatore per la mancanza del resto dell'importare della cambiale, e finalmente indicare presso quale persona è rimasta la lettera originale colla ricevuta in piè di essa della corrispondente quantità pagatane. Quello pertanto, che rimane escluso dal possesso della lettera, prendendo una copia autentica del protesto, se è il trattario ha un documento, che gli dà qualunque regresso, e lo sgrava di qualunque azione per qualsisia caso, di cui possa respettivamente trovarsi, tanto più che la ricevuta del portatore in piè della lettera stessa rende manifesto il suo pagamento, nè può agirsi contro di esso con quel recapito, perchè il medesimo contiene e la sua accettazione parziale, e la corrispondente ricevuta di pagamento; e se è il portatore, avendo il protesto concepito nei termini sopra descritti, ha un recapito abilissimo a dargli il diritto della rivalsa per quel resto, di cui non è stato pagato dal trattario, somministrando quel pubblico atto la prova sufficiente a giustificare il quantitativo ricevuto, quello, di cui è rimasto allo scoperto, e il motivo, per cui la cambiale originale sia rimasta presso l'accettante, che ne ha pagata una porzione superiore a quella, che rimane a pagarsi. 4

****

ARTICOLO DECIMOOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Qualunque trattario può pagare una tratta prima della scadenza.*
2. *Ragioni di questa regola.*
3. *La girata all'ordine S. P. contiene un mandato irrevocabile.*
4. *Si esamina la questione, se l'accettante possa costringere il portatore a ricevere l'importare della cambiale, prima della scadenza.*
5. *Caso in cui può aver luogo questa disputa.*
6. *Cosa sia di ragione se pagandosi anticipatamente fallisse il portatore prima della scadenza della cambiale.*
7. *E' valido il pagamento se è fatto con buona fede.*
8. *Chi tratta col decotto, o prossimo alla decozione, e non è consapevole del suo cattivo stato, si reputa come se trattasse con persona idonea.*
9. *Il pagamento è invalido se è fatto con mala fede.*
10. *Cosa sia di ragione, se il portatore non fosse che un procuratore del padrone della lettera.*
11. *E' valido il pagamento anche in questo caso, purchè sia fatto con buona fede.*

Qualunque trattario, o accettante, può liberamente pagare una tratta prima della scadenza al possessore della medesima, purchè questi convenga di ricevere il denaro anticipatamente, e purchè questo pagamento si faccia dall'accettante con buona fede.

ANNOTAZIONI.

E' Fuori di dubbio, che, se la cambiale è all'ordine S.P. del portatore, come ordinariamente succede, può l'accettante pagarne impunemente l'importare al medesimo portatore anche prima della scadenza: per la ragione, che, o dilazione si considera in grazia del debitore, del trattario cioè, che deve pagare la cambiale, e in questo caso è fuor di questione, che egli possa pagare anticipatamente, renunziando così a quel benefizio che gli competeva, e a cui è ciascuno lecito di rinunziare, secondo il Testo espresso nella *leg. si quis in conscribendo* 29. *cod. de pactis* „ ivi „ Cum alia sit regula juris antiqui, omnes licentiam habere iis, quæ pro „ se introducta sunt, renunciare „ *in cap. Si de terra in fine in*

decret. de privileg. ,, ivi ,, Cum liberum sit unicuique suo juri ,, renunciare ,, e come nella subjetta materia conclude il *Casaregi nel Cambista instruito cap.* 115. §. 17. ,, ivi ,, Ogni volta ,, che Tizio (*trattario*) vuol pagare anticipatamente il giratario vero creditore, lo può fare senza alcun dubbio, poichè o dicasi, che la dilazione al pagamento sia in grazia, ,, o favore del debitore, o di chi deve pagare la lettera, e ,, in questo caso lo può fare, perchè è sempre in di lui li- ,, bero arbitrio il poter rinunziare alla sudetta dilazione ,, oppure questa dilazione si considera come un benefizio comune tanto al trattario debitore, quanto al portatore creditore; e anche in questo caso, concorrendo nell' istesso sentimento la volontà di ambedue, può impunemente dal trattario anticiparsi il pagamento prima della scadenza al possessore, di cui concorra la volontà, ancorchè significata tacitamente col ricevere l' importare della lettera, conforme seguendo i testi nella *leg. Qui Romæ* 122. *nella leg. stipulatio ista §. Inter certum ff. de verbor. obligat. nella leg. Quod certa die ff. de solut.*, stabilì il *Casaregi loco citato* §. 72. ,, ivi ,, Oppure dicasi, che ella sia in grazia del creditore, o del creditore e ,, debitore insieme; e in questi casi lo può similmente fare, ,, quando vi concorre la volontà del creditore o espressa, o ,, tacita, con ricevere senza contradizione il pagamento ,, e con lui l' *Ansaldo de commerc. disc.* 79. *n.* 15.

Senza che osti ad una simile regola l'obiezione, che si facesse sulla revocabilità del mandato, che dal traente potesse farsi al mandatario portatore; imperciocchè, quando la lettera è girata colla clausula *all' ordine*, e che il traente ha preso la valuta della sua tratta, il mandato è irrevocabile, come dietro il sentimento di *Alex. in leg. Qui usumfructum n.* 8. *ff. de verb. significat.* fermano in termini terminanti l' *Ansaldo de commercio disc.* 2. *n.* 9. *il Franck. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. §. 23. ,, ivi ,, Aliquando (indossamentum) præbet ,, titulum habilem literas cambiales alienandi, qui plerum- ,, que est emptio, & venditio illarum ,, il che importa appunto l'irrevocabilità del mandato; e al successivo §. 24. soggiunge, gl' indizj dell'irrevocabilità essere o quello dell' indosso fatto all'ordine del giratario, o la confessione del girante di aver fatta la girata per valuta ricevuta ,, ivi ,, Id ,, vero actum esse exinde apparet, si vel indossamentum ad ,, ordinem directum, vel confessio valutæ acceptæ eidem in- ,, serta fuerit ,, *Casaregi de comm. disc.* 48. *n.*36. *e disc.* 52. *n.* 3. *& seqq. Scaccia de comm.* §. 3. *Glossa* 5. *quæst.* 18. *n.* 447. *& seqq.*

Turre de cambiis disput. 2. *quæst.* 23. *num.* 63. *De Luca de cambiis disc.* 2. *num.* 5. *& seqq.*, *& Rota Romana dec.* 679. *num.* 4. *part.*1. *recent. & coram Rambaldo dec.* 56. *n.* 5.

La questione, che si è fatta, e che può farsi, quella si è, se non volendo il possessore ricevere anticipatamente alla scadenza l'importare della cambiale, possa egli esserci coartato dalla volontà del trattario accettante; sopra di che è regola nella materia delle lettere di cambio, che il portatore di una cambiale accettata non possa esser coartato a riceverne il pagamento prima della scadenza: regola, che ha il suo fondamento di ragione dedotto dalla *leg. Qui Romæ* 122. *ff. de verbor. obligat.*, ove il *Bartolo* nella *somma* di detta legge „ ivi „ Si tempus adjicitur gratia creditoris, vel utriusque, „ non potest solvi ante tempus „ e il *Gottofredo in d. legge* „ ivi „ Hujusmodi oblatio debitori non prodest, offert enim „ incongruo loco, & tempore „ il *Fabro in cod. lib.* 8. *tit.* 30. *def.* 14. „ ivi „ quod in diem debetur, non semper ante diem „ solvi potest, licet dici soleat, plus præstare debitorem, „ quam debeat, cum solutum repræsentat. Quid enim, si „ dies adjecta sit in favorem creditoris, non debitoris, sive „ ex testamento, sive ex contractu, aut qua alia justa cau„ sa debeatur? Utique dies expectanda est, ne quicquid de „ creditoris jura minuatur „ *Du Puy cap.* 12. §. 5. „ ivi „ Per risolvere la controversia, e conciliar queste leggi, che „ pajono contrarie, convien seguitare il sentimento di *Barto*„ *lo* sopra la citata *legge* 122., e del presidente *Fabro* nel suo „ *codice lib.* 8. *tit.* 3. *defin.* 14. i quali dicono, che, se il tempo „ è stato accordato in favore del creditore, o di ambedue, „ non può il debitore pagare avanti il tempo della scadenza, „ ma bisogna aspettarlo, per non pregiudicare in conto al„ cuno alle ragioni del creditore „ e al seguente §.6. „ ivi „ Applicando questa massima alla materia delle lettere di „ cambio, il contratto delle quali essendo per utilità reci„ proca di ambedue i contraenti (come si è dimostrato nel „ capitolo 5.) tutte le condizioni del tempo e del luogo so„ no in favore dell'uno e dell'altro; e così il presentante, „ che è nelle ragioni di quello, che ne ha data la valuta „ (come si è stabilito nel capitolo 8.) non può essere astret„ to a ricevere avanti il tempo dichiarato nella lettera „ *Franck. instit. iur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 6. §. 4. „ ivi „ Hæc „ (solutio) possessori literarum cambialium ante terminum „ invito obtrudi nequit, ac multo minus interusurium eo no„ mine deduci „ *Kochingk. ad ordin. camb. Lipsiæ* 14. *adnot.* 6.

Difficile però è il caso, in cui possa cadere una simile questione; poichè difficilmente viene in capo ad un accettante di voler pagare immaturamente, e molto più raramente potrebbe accadere, che una simile offerta venisse ricusata dal portatore. Il caso, a senso mio, in cui potesse aver luogo una simile disputa, quello sarebbe, se pendente il termine fra l'accettazione e la scadenza, si palesasse qualche alterazione di moneta, che potesse fare immaginare all'accettante di prevenire il pagamento, affine di farlo in un tempo più utile al suo interesse; e perciò si comprende facilmente, che, siccome quest' anticipazione ridonderebbe in danno del possessore, così non può esser lecito all'accettante il fare un'atto dannoso al portatore, a di cui favore, ugualmente che a quello del trattario, è assegnata la scadenza prefissa nella cambiale.

Altra più ovvia, e più giusta questione potrebbe farsi, nel caso che, essendo d'accordo il possessore della lettera, e l'accettante, il primo a ricevere, e il secondo a pagare l'importare della tratta prima della scadenza, accadesse poi nel tempo di mezzo fra il pagamento fattone, e la scadenza, il fallimento del possessore predetto: nel qual caso i creditori di quest' ultimo si pretendessero pregiudicati dal fatto del trattario per la sopra descritta anticipata estinzione della cambiale.

La resoluzione del dubbio, che in questo caso può nascere sulla validità, o invalidità di un tal pagamento, dipende dalla buona, o mala fede, con cui il trattario possa essere proceduto a fare il pagamento sudetto. Imperciocchè, se egli ha pagato ignorando lo stato del possessore della lettera, e godendo questo una buona reputazione in piazza dimodochè non possa redarguirsi di alcuna mala fede; in tal caso è fuori di dubbio, che un tal pagamento è fatto bene, è validissimo, nè può impugnarsi dai creditori del fallito, conforme, dopo aver magistralmente discusso questo articolo conclude il *Casaregi nel Cambista instruito cap.* 3. §. 95. ,, ivi ,,
,, Ma ciò si deve intendere, quando il pagamento anticipato
,, fosse stato fatto dal trattario con scienza dell' imminente va-
,, riazione delle monete o del fallimento, o altro danno,
,, che doveva succedere al creditore, e così con dolo, e fro-
,, de del sudetto trattario, come si scorge dalla lettura dei
,, suddetti autori; e non già nel caso dell' anticipato paga-
,, mento fatto ignorantemente, e con buona fede del debito-
,, re, o sia accettante ,, e come precedentemente aveva lo stesso *Casaregi* stabilito per regola generale nello stesso trat-

tato del *Cambista Instruito cap.* 1. §. 3., ivi „ Ciò però s' intende quando chi contatta col decotto o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo stato: altrimenti, senza il concorso di tale scienza, tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come se fossero stati fatti con una persona idonea „ e in conformità finalmente di quanto fermano il *Mans. consult.* 179. *n.* 41. *Gobio consult.* 87. *n.* 62. *e* 63. *Gratian. cap.* 391. *n.* 22. *& seqq. ed ivi il De Luca n.* 19. *Tondut. resolut. civil. par.* 1. *cap.* 72. *n.* 16. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *qu.* 135. *n.* 8. *De Hevia de commercio lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 46. *Urceol. de transact. qu.* 34. *n.* 4. *& seqq. Constant. ad stat. urb. ad. not.* 26. *art.* 2. *Rocco de decoctor. notab.* 40. *n.* 115. *& notab.* 48. §§. 146. 147. *e* 148. *ed il Senato Mantovano presso il Palma allegat.* 74. *n.* 50. *& seqq.*

8

Se poi all' opposto avesse il trattario estinta la cambiale prima della scadenza con mala fede, vale a dire, o per favorire il possessore, il di cui prossimo stato di decozione gli fosse noto, o per lucrare sulla a lui nota variazione di monete; in tal caso è fuori di dubbio, che nullo, ed invalido diventa quel pagamento in pregiudizio dei terzi, che potessero avervi interesse, in conformità di quanto fermano di unanime consenso il *Constant. ad statut. urb. adnot.* 26. *artic.* 1. *n.* 1. *& seqq. e art.* 2. *n.* 56. 57. *e* 58. *e n.* 89. 95. *e* 96. *lo Scaccia de commerc. & camb.* §. 2. *Gloss.* 5. *n.* 445. *il Casaregi de commercio disc.* 75. §. 1. 2. 3. 4. *e nel Cambista instruito cap.* 1. §. 2. „ ivi „ Passa per proposizione indubitata fra i Dottori, che il decotto, o fallito, o il prossimo al fallimento, non può regolarmente fare alcun atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio dei suoi creditori; e, facendoli, rimangono come nulli, ed invalidi; poichè si presumono fatti con dolo, e frode dei suoi medesimi creditori „ e più precisamente nella fattispecie, di cui si tratta, al *cap.* 3. §§. 92. 93. *e* 94. „ ivi „ Debbo quì solamente avvertire, che anche in questi casi della dilazione posta a favore solamente del debitore se al tempo dell' anticipato pagamento, che vuol fare il debitore, averà il creditore cominciato ad avere qualche interesse nella sudetta dilazione, come, per modo di esempio, ne fosse imminente l' editto, e la mutuazione delle monete, o del loro valore; oppure, se il procuratore, o presentatore, a cui si doveva pagare, fosse divenuto decotto, o non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si fosse dato altro simi-

9

„ le caso, che il pagamento anticipato fosse di pregiudizio,
„ e danno al creditore; non si può dal debitore pagare an-
„ ticipatamente. „

La maggior disputa potrebbe aver luogo nel caso, che il possessore non avesse alcun interesse nella cambiale, ma fosse un semplice adietto al pagamento della medesima, o sia un mero procuratore del vero padrone della cambiale; dimodochè l'anticipata sodisfazione della tratta divenisse dannosa al girante proprietario, mediante il successivo fallimento del portatore, che accader potesse nel tempo di mezzo fra l'anticipato pagamento, e il momento della vera scadenza della cambiale. 10

Anche in un caso simile, purchè il pagamento venga fatto dall'accettante con buona fede, e senza alcuna precedente notizia dello stato vacillante del portatore, è un tal pagamento fatto validamente, nè può impugnarsi dal padrone del cambio mandante, per la ragione che, ricevendo il portatore l'importare della lettera come procuratore del girante, il dominio del detto denaro vien subito a trapassare nel mandante medesimo secondo il Testo nella *leg. Si Procurator ff. de acquirendo rerum dominio*, e come decisero la *Rota di Genova nella decis.* 127. *num.* 8. *e la Rota Romana nella dec.* 374. §. 40. „ ivi „ Nec obstat Luraghi decoctio „ sequuta post hujusmodi solutionem: quoniam cum recepe- „ rit expresse istas pecunias tanquam procurator cardinalis, „ illico acquisitum fuit dominium pecuniarum eidem cardi- „ nali constituenti „ e l'accettante, che paga a persona così legittima, viene immediatamente liberato da ogni sua obbligazione, ancorchè poscia venga a fallire il procuratore, che ricevè il denaro, conforme nella subietta materia hanno stabilito, argumentando sulle disposizioni del Gius comune nella *leg. Si quis patrem e nella leg. penult. ff. ad Senatus-Consultum Macedonianum, e nella leg. Titius fin. ff. de fideiussor.* lo *Stracca de decoct. par.* 3. § 32. *in fine* „ ivi „ Ubi vero per ignorantiam „ solverit, vel contraxerit, & ignorantia est probabilis, & „ liberatur debitor solvens, & dominus constituens obligetur „ *La Rota Romana nella citata dec.* 374. §. 41. *e* 42. „ ivi „ „ Et solvens liberatur remansit, *quamvis ipse procurator postea* „ *decoxerit: Stracca &c.*, ubi, quod solvens procuratori decocto „ liberatur, dum solvens ejus decoctionem ignorabat: impu- „ tet enim sibi constituens, qui non idoneum procuratorem „ elegit non enim debitori, qui bona fide solvit *Leg. Cum mandato ff. de minoribus &c.* „ e finalmente il *Casaregi nel Cam-* 11

bista Instruito al cap. 3. §. 79. dopo essersi formato il quesito,
„ che ora si esamina, così lo risolve al §. 90. „ ivi „ Ve-
„ nendo ora alla decisione del nostro caso, debbo conchiu-
„ re, che, se apparisse in fatto per qualche particolare cir-
„ costanza, che la dilazione al pagamento della lettera cam-
„ biale sia stata voluta dal creditore a suo favore, o sia per
„ suo comodo, e profitto; allora non si potrebbe sostenere per
„ valido il pagamento fatto anticipatamente dal debitore al
„ presentatore della lettera: ma in tutti gli altri casi, nei
„ quali regolarmente la dilazione al pagamento delle lettere
„ è posta a favore del debitore, cioè per il di lui comodo a
„ preparare il denaro, come osservano lo *Scaccia de commer-*
„ *cio* §. 5. *Gloss.* 1. *num.* 1. appresso il fine, *il Du Puy de liter.*
„ *cambii cap.* 4. §. 26. *e l'Ansaldo de commerc. disc.* 3. §. 10. *e*
„ 11. come così ancora nel dubbio si deve presumere, come
„ ho detto di sopra, in tutti gli altri casi, dico, il pagamen-
„ to, quantunque fatto anticipatamente dal trattario al pro-
„ curatore, o sia al presentante della lettera cambiale, è de
„ jure validissimo; di maniera che il caso della diminuzione
„ delle monete, o della decozione del procuratore, dipoi se-
„ guito, deve andare a danno del creditore, per le ragioni,
„ ed autorità riportate di sopra. „

ARTICOLO DECIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Per il pagamento d'una cambiale non compete al possessore alcuna ipoteca.*
2. *Questa si contrae o col fatto dell'Uomo, o per volontà della Legge.*
3. *Nelle cambiali il traente non costituisce alcuna ipoteca.*
4. *Nè vi è alcuna legge generale che la costituisca.*
5. *E nemmeno è stabilita per comune, e tacito consenso delle Nazioni.*
6. *E perciò l'ipoteca per regola generale è negata alle cambiali.*
7. *E solamente è accordata in alcune piazze per disposizioni particolari.*
8. *Si descrivono alcune piazze nelle quali è accordata l'ipoteca alle cambiali.*

9. *In Toscana non è accordata l' ipoteca generale.*
10. *L' ipoteca speciale, o sia gius di pegno accordato a favore delle cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle tratte.*
11. *E perciò tali assegni, o fondi destinati dal traente restano con gius di pegno prelativamente obbligati.*
12. *Esempj del Tribunale di Livorno.*
13. *Questo diritto d' ipoteca speciale è ricevuto per regola generale.*
14. *Si enunziano le piazze mercantili dove è stabilito un tal' uso.*

PER la sodisfazione di una cambiale non compete al possessore niuna ipoteca contro gli obbligati al pagamento della medesima. 1

ANNOTAZIONI.

IN due maniere si contrae l' ipoteca su i beni di un debitore a favore di un creditore. La prima col mezzo dell' espressa, e determinata volontà del debitore, lochè si fa mediante certe particolari espressioni, che si appongono nei contratti: La seconda in forza della disposizione di una legge, che supplisca al fatto dell' uomo; e perciò regolarmente si divide *l' ipoteca in tacita, ed in espressa*: La prima formandosi *ex lege*, la seconda colle parole dell' uomo, conforme rilevasi da tutto il *tit. 2. del lib. 20. delle Pandette, in quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur*, e come insegnano il *Voet. in d. lib. ff. §. 8. & seq. ed il Perez in d. lib. & tit. pandect. §. 1.* „ ivi „ Pignus vel hypotheca, aut expresse, aut tacite con- „ contrahitur: *Expresse* disertis verbis, diciturque manifesta- „ ria hypotheca *leg. 9. hujus tituli*; *tacite*, quæ non espressa „ partium conventione constituitur, sed colligitur, vel a *lege* „ inducuntur tacite, ob singularem favorem, seu privilegium, „ vel personam creditorum, vel ipsam crediti causam spe- „ ctans. „ 2

Stabilito questo canone di *Gius Comune*, passeremo a osservare, che il tenore delle cambiali non porta alcuna costituzione d' ipoteca; non leggendosi in esse, secondo la formula comune, alcuna di quelle parole, che sarebbero atte a spiegare la volontà del traente di voler costituire un' ipoteca su i proprj beni a favore del prenditore della cambiale per sicurezza del puntual pagamento della medesima. 3

Esclusa la prima forma *d' ipoteca*, non può dunque esservene altra, che quella, che derivasse da qualche disposizione di ragione, o sia da qualche legge.

Non vi è alcuna legge, che generalmente disponga la

costituzione dell'ipoteca a favore dei possessori delle cambiali. Nel *Gius Comune* non se ne osserva, nè può esservene alcuna, per quella ragione, che abbiamo rilevata nella *Prefazione:* Cioè a dire, perchè al tempo dei *Romani* era incognito l'uso delle cambiali, onde non è possibile fra le innumerabili loro leggi il ritrovarne alcuna, che accordi un tal privilegio alle lettere di cambio.

L'universale consenso delle nazioni avrebbe potuto supplire a questo difetto; ma neppure per questo verso possiamo dire, che le cambiali abbiano ottenuto un tal benefizio: poichè nella massima parte delle piazze commercianti non vi è alcuna particolare disposizione su questo proposito.

Infatti gli scrittori del Gius cambiario hanno per massima generale stabilito, che non competa alle cambiali alcun' ipoteca su i beni di quelli, che sono obbligati a favore del possessore per il puntuale pagamento di alcuna di esse. *Franck. instit. jur. camb. lib. 2. sect. 3. tit. 1. §. 3.* ,, ivi ,, Hypotechæ ,, jus competit creditori cambiali, quoties clausula hypothecaria literis cambialibus inserta est ,, ; il che non è in uso ,, in alcuna piazza d'Europa, *Heineccius elem. jur. camb. cap. 6.* ,, §. 44. Itaque regulariter creditor cambialis chirografariis ,, accensetur, nec ullo prælationis jure gaudet ,, *Sabelli in summa §. Litera. 17. num. 5.* ,, ivi ,, Literæ cambii de jure non ,, habent hypothecam, secus autem de consuetudine diversorum locorum ,, *Genua de scriptura privata lib. 3. quæst. 2. §. 1. & 2.* ,, ivi ,, Altera succedit hic dubitatio, & est, an pro ,, literis cambii competat regulariter privilegium hypothecæ. ,, Cui quidem difficultati satisfaciendo, rem de jure comuni ,, pro negativa esse definitam concludito. Sic in terminis ,, docuit *Petrus Surdus cons. suo 499. num. 2. in quarto. Sequutus* ,, *est etiam Joannes Baptista Cavatius in suo tractatu de cambiis pag.* ,, *mihi 235. cap. de actione, quæ datus occasione litterarum cambii*, ,, ubi subdit: Non reperi jure cautum, quod detur. Et hinc ,, est quod subscribens se hujusmodi literis, vel schedulæ, ,, quæ banchariam appellant, in qua fit per debitorem promissio de solvendo sub obligatione generali bonorum, non ,, ideo minus se obligat, nec ullo modo contrahitur pro dicto debito hypotheca, nisi id in subscriptione expressum ,, sit. Sic præcise *Bursatus post Stracchа ibi relatum cons. 103.* ,, *num. 23.* ,,

Vi sono però alcune piazze, nelle quali per *Gius municipale* è attribuito alle lettere di cambio il benefizio dell'ipoteca *ministerio juris*, come nota il *Genua de scriptura privata lib. 3.*

quæst. 2. §. 6. ,, ivi ,, Dixi autem (rem pro negativa defi-
,, nitam , jure comuni inspecto), quoniam ex consuetudi-
,, bus, & sanctionibus particularium locorum secus defini-
,, tum est . ,,

Nell' *Austria* le cambiali godono il benefizio dell' ipoteca, e i creditori per dependenza di cambiali sono preferiti ai Chirografarj, come riporta l'*Einneccio d. cap.*4. §. 44. ,, ivi ,,
,, Attamen in *Austria &c.* proxime ab hypothecariis collocan-
,, tur in classe quarta, omnibusque Chirografariis præferun-
,, tur ,, ed in conformità di quanto dispone l' *artic.* 47. *dell' Ordinanza per i cambj emanata nel* 10. *settembre* 1717. *dell'Imperatore Carlo VI.* ,, ivi ,, Il Gius cambiale privilegiato secondo l'uso
,, consueto d'altri paesi, portando seco, che per maggiormente
,, promuovere il negozio cambiale tanto vantaggioso al pub-
,, blico, le lettere di cambio avessero la preferenza alle scrit-
,, te ordinarie, ai Chirografi, ed altre obbligazioni persona-
,, li non privilegiate; onde rimane tutto ciò in ogni cosa, e
,, talmente confermato, che nei concorsi dei creditori, nelle
,, gride, e simili occorrenze, nelle quali entra la questione
,, della priorità, le lettere cambiali ordinatamente stilizzate
,, debbano subito dopo le pretenzioni privilegiate, e reali,
,, o altri titoli provvisti di attuale ipoteca, essere poste in
,, una classe separata innanzi alle scritte personali ordinarie,
,, ed altre obbligazioni non privilegiate, e che per conse-
,, guenza alle lettere di cambio sia concesso il diritto di pre-
,, ferenza avanti li Chirografi, ed altri debiti correnti, do-
,, vendo ciò in ogni, e ciascuna occasione essere particolar-
,, mente osservato dai nostri uffizj, tribunali, libri de' fondi,
,, ed altre istanze da noi stabilite, come pure dovranno le
,, lettere di cambio, fatte doverosamente, avere ancora la
,, preferenza a tutte le scritte obbligatorie da contraersi in
,, questo nostro dominio *Austriaco* sotto l' *Enza*, le quali con-
,, tenessero una semplice ipoteca convenzionale. Poichè tali
,, ipoteche convenzionali senza inibizione giudiciale, esecu-
,, zione, o nota presso del Maresciallato, o de' libri de' fon-
,, di, non portano in questo paese seco alcun diritto reale;
,, ma, se la somma tutta non arrivasse a quanto importano
,, tutte le lettere cambiali poste insieme in una classe, allora
,, dovrà ciascuno essere pagato a rata porzione della sua cam-
,, biale . ,,

In *Milano* porta la legge patria, che godano le cambiali il benefizio dell'ipoteca, perciò, che attestano il *De Passeribus de scriptura privata tit.* 3. *de liter. camb. quæst.* 2. *num.* 7. l'

Heinnecc. d. cap. 6. §. 46. ,, ivi ,, Alicubi tamen, veluti *Me-*
,, *diolani*, literarum cambialium possessoribus tacita hypothe-
,, ca tribuitur ,, *il Franch. instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 2. *tit.* 1.
§. 5. *in adnot. e il Genua de scriptura privata lib.* 3. *quæst.* 2. §. 7.
,, ivi ,, Ex novis enim constitutionibus *Mediolani* (ut ab his
,, exordiar), de quibus sub titulo *de officio Abb. in* §. *Eo am-*
,, *plius lib.* 5. concessa est procul dubio hypotheca pro literis
,, ipsius cambii veri, & realis. ,,

Lo statuto di *Avignone* accorda l' ipoteca alle cambiali, desumibile dal giorno della recognizione, perciò, che apparisce al *lib.* 2. *tit. de literis cambii*, a testimonianza *del Genua loco cit.* §. 8. ,, ivi ,, Per statutum *Avenionense* sub titulo *de li-*
,, *teris cambii lib.* 2. expresse cautum est, ut a die recognitio-
,, nis dumtaxat literæ ipsæ cambii habeant hypothecam; quæ
,, cum sit introducta a lege sine facto hominis, *tacita* voca-
,, tur *ad not. per Gloss. in* §. *Item Serviana in verb. pignoris, & ibi*
,, *late Jason instit. de action* ,, *Girolamo de Laurentiis Dec. Avenio-nen.* 146. *n.* 1. *e* 4. *e il Franck. loc. cit. in adnot. ad* §. 5.

In *Francia* godono il benefizio dell' ipoteca quelle sole cambiali, che siano firmate dal pubblico sensale, o sivvero in quelle, che non abbiano un tal requisito, dal giorno del protesto, o da quello della recognizione del debitore, in conformità di quanto dispongono gli *artic.* 92. *e* 93. *dell' Ordinanza del* 1539. e della testimonianza del *Franck. loc. cit.* §. 5. ,, ivi ,,
,, Vicissim iure singulari cambia alicubi gaudent hypotheca
,, tacita, quam *Galli* solis ipsi, quæ a proxeneta subscripta
,, sunt, a die exactionis, cœteris a tempore recognitionis a
,, reo factæ largiuntur ,, *Savary le parfait négociat part.* 1. *livr.* 3. *cap.* 7. *Heinnecc. d. cap.* 6. §. 46. ,, ivi ,, Id, quod & in *Gal-*
,, *lia* obtinet, quoties ejusmodi literis subscripserit proxene-
,, ta ,, *e il Du Puy cap.* 17. §. 4. ,, ivi ,, Perchè in *Francia* le
,, lettere di cambio, come tutte le altre scritture private,
,, non danno l' ipoteca, se non dal giorno della recognizione,
,, o della negazione fatta in giudizio ,, *e* §. 5. ,, ivi ,, E'
,, perchè la sottoscrizione del traente, e quella dell' accettan-
,, te, siccome quelle dei giratarj sono differenti; l' ipoteca
,, non può aver luogo contro l' accettante, e contro i girata-
,, rj dal giorno della recognizione, o negazione del traente,
,, ma solamente contro ciascheduno dal giorno della recogni-
,, zione di essi respettivamente. ,,

L' Ordinanza per le lettere di cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 17. *settembre* 1684. *al* §. 33. così dispone ,, ivi ,, Un ti-
,, reur, un accepteur, ou un endosseur, venant a faire fail-

,, lite, ses créanciérs pour lettres de change auront la pré-
,, férence sur les autres, soit qu'il s'agisse d'effets en mar-
,, chandises, ou en dettes actives, ou obligations; mais non
,, pas sur les hypotheques speciales et enrégistrées, ni sur
,, le déniers de gens privilegiez, et des mineurs. ,,

Simile è l'uso di *Danzica*, come nota *l' Heinneccio d. cap.* 6. §. 44., e come apparisce dall' *art.* 33. *dell' ordinanza per il cambio di quella Città* ,, ivi ,, En cas de faillite pnblique, et
,, de concours, qui s'en ensuive, les letres de change seront
,, bien préferées à l'égard des autres biens, dettes passives,
,, et obbligations; mais elles ne le seront nullement aux hy-
,, pothéques judiciaires et speciales, ni aux droits des privi-
,, légiez, et mineurs. ,,

Nella *Svezia*, e nel *Ducato di Brunsvick* i creditori cambiarj hanno nei giudizj di fallimenti la loro collocazione dopo i creditori con ipoteca speciale, e giudiciaria, e prima di quelli, che hanno ipoteca generale, come riporta *l' Heinneccio d. cap.* 6. §. 46. ,, ivi ,, Quin & in *Svezia*, & Ducatu
,, *Brunsvicensi* creditoris cambiales proxime post hypothecas
,, speciales, judiciales, & ante generales collocantur. Vide
,, *Ord. camb. Svec. art.* 26. *& Wolfenbut art.* 55. ,,

In *Toscana*, e in conseguenza in *Livorno*, le cambiali non hanno alcun' ipoteca: E quando l'avessero, sarebbe totalmente inefficace nel caso di fallimento, per la ragione, che lo *Statuto di Firenze alla rubr.* 10. *del lib.* 3. conquassa le ipoteche di tutti i creditori, e tutti i privilegj personali, e reali, e misti, volendosi, che tutti vadano alla pari *per æs, & libram*, eccettuandosi soltanto i crediti dotali, e quelli per causa di tutela, come riporta la più volte citata *Florentina pignoris del* 10. *marzo* 1746. *avanti la bon. mem. del fu sig. Audit. assunto Franceschini §.* 2. *la* 25. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano*.

Lo *Statuto della mercanzia di Firenze*, emanato posteriormente allo *Statuto della Città al lib.* 3. *rubr.* 2. *de' cessanti, e fuggitiv &c. §. Ancora considerato &c.* accorda un gius di pegno sopra quelle mercanzie, crediti, denari, nomi di debitori, o altri fondi, che si trovano nelle mani di un negoziante, o in quelle di terze persone al suo ordine, o in via al di lui ordine, di un negoziante, dico, che sia creditore, o abbia assunti impegni per conto del proprietario di dette mercanzie, crediti &c.; e purchè questi assegni di cose mobili sieno passati nelle mani del creditore due giorni prima del fallimento del debitore proprietario di essi, preservò i medesimi dalla conquassazione dell' ipoteca, e dal dovere di esser portati

nella massa patrimoniale del fallito, volendo, che un tal creditore „ ivi „ abbia prima obbligato, e ipotecato per la „ concorrente quantità di tal suo credito le mercanzie, o ro- „ be, di che sopra, che alcun'altro creditore di tal fallito, „ e ne abbia la retenzione, finchè venga pagato, e per tal „ suo credito per la concorrente quantità non sia tenuto a „ contribuire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi con „ gli altri creditori, ma si possa in su quella, o quelli, va- „ lere per via di vendita „ conforme nota l'allegata *dec.* 25. *del tom.* 9. *del Tesoro Ombrosiano avanti il fu sig. Auditor Franceschini* §. 13.

Di quì è che, se alcun banchiere fa una tratta sopra un suo corrispondente, che gli sia debitore di qualche somma, o sivvero trae sopra di lui in correspettività di mercanzie, che questi abbia in sue mani, o in altre al suo ordine di pertinenza del traente, o finalmente si faccia la tratta in correspettività di altri fondi esistenti o presso il trattario, o in altre mani per passarsi a lui, affine di servire di assegna- 11 mento per l'estinzione della tratta: questi tali crediti, mercanzie, assegnamenti, o qualunque si siano fondi destinati dal traente alla soddisfazione della cambiale, restano con gius di pegno convenzionale prelativamente obligati a favore del possessore della lettera, avendo la predetta disposizione dello *Statuto di mercanzia* tolta di mezzo a favore di simili pignoratarj, e in benefizio del commercio, quella conquassazione d'ipoteche, e di privilegio, che derivava dal precedente *patrio Statuto*, come avvertì il *fu sig. Auditore Franceschini nella citata decis.* 25. *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano ai* §§. 12. e 13.

Ovvie sono nel tribunale di *Livorno* le decisioni, che verificandosi un caso simile, concedono al possessore delle cambiali la prelazione su gli assegnamenti destinati dal traente 12 a servir di fondo per la sodisfazione delle medesime, non ostante il fallimento del traente medesimo. Ne citeremo due sole per brevità, quali sono quella *dell' illustrissimo sig. Auditor Giuseppe Francesco Pierallini* nelle cause insorte nel tribunale di Livorno nell'occasione del fallimento dei signori Francesco Harriman e Figli, nelle quali fu accordato ad alcuni creditori di tratte fatte sopra certe mercanzie il privilegio della prelazione sopra il netto retratto delle medesime, come apparisce dalla *sentenza del* 17. *febbrajo* 1769. *in atti di n.* 742. *del* 1767. e l'altra dell' *illustrissimo sig. avvocato Giuseppe Calzabigi*, e *del fu sig. avvocato Gaetano Martini*, giudici compromissarj fra i deputati della mancata ragione dei signori fratelli Pini da

una parte, ed alcuni creditori della medesima; nella qual causa con sentenza del 24. settembre 1774. fu accordata la prelazione medesima ad alcuni possessori di cambiali tratte sopra alcune mercanzie, esentando così il netto retratto delle medesime dal dover far parte della massa del patrimonio di quella mancata ragione.

Questo medesimo diritto di prelazione, o sia di Gius di pegno convenzionale, per cui i possessori di cambiali possono esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla sodisfazione di quelle tali tratte, senza essere obbligati a concorrere con gli altri creditori, è anche ricevuta per massima generale nel *Gius cambiario*, come ce ne assicurano *Ludovic. introduct. ad process. camb. cap.* 16. §. 2. *Heinnec. elem. jur. camb. cap.* 6. §. 47. „ ivi „ Pignore tamen jure fruuntur, qui literas cambiales, „ valuta nondum soluta, dederunt, nec non qui pecuniam „ sub spe accipiendi literas cambiales solverunt: eæ enim „ literæ, iique nummi adhuc extantes, extra concursum jure „ dominii recte vindicantur „ *Franck. instit. juris camb. lib.* 2. *sect.* 2. *tit.* 2. §. 1. „ ivi „ Si debitor cambialis pignus tradi- „ derit, dubium non est, quin creditori omnis illa securitas „ competat, quam Jure communi creditori pignoratio acquiri „ alibi docetur „ & §. 3. „ ivi „ Nec aliis creditoribus pi- „ gnus ultra residuum arresto afficere, ejusve restitutionem „ urgerem ibidem licet, antequam possessori de sorte, usu- „ ris, atque impensis omnibus plenissime fuerit satisfactum „ *Phoonsen cap.* 28. §. 16. „ ivi „ Lorsque l'on tire sur un com- „ missionnaire, ou facteur, sur des effects, ou sur les mar- „ chandises, qu'il a entre ses mains, ou qu'on lui envoye à „ sa disposition, il est préféré pour les débours, qu'il a faits „ sur ce effets, au cas que celui, qui les envoye, ou le prin- „ cipal ait le pouvoir de les engager. „

13

L'*Ordinanza del cambio di Francfort sul Meno del* 18. *settembre* 1667. *al* §. 20. prescrive particolarmente questa medesima disposizione „ ivi „ Celui, qui aura reçu des marchandises „ en commission pour vendre pour compte d'autri, & qui „ aura accepté, ou payé des lettres de change, que le maître „ des marchandises aura tirées sur lui, ne sera pas obligé „ de débourser le montant des dites marchandises; mais il „ aura le pouvoir, soit en cas de faillite, ou d'arrêt, de se „ payer de son avance, & s'il lui reste quelque chose aprés „ cela, il sera obligé de le débourser à qui il apartiendra. „

14

In *Sassonia* in forza dell'*Ordinanza, e decisione elettorale del* 4. *settembre* 1669., riportata dopo il *Phoonsen les Loix & Coûtumes de*

change, è ordinato un' eguale regolamento ,, ivi ,, En troisiéme ,, lieu, nous voulons, qu' il l'égard des marchandises en com- ,, mission, l' on en use suivant la coûtume, & l' ûsage êtabli ,, dans toutes les autres villes de commerce, aussi bien qu' ,, à *Leipzig*, favoir, qui ceux, qui auront reçu des marchan- ,, dises pour vendre pour compte d' autrui, & qui auront acce- ,, pté, ou payé des lettres de change pour le compte de ceux, ,, aux quels les marcandises appartiennent, se pourront rem- ,, bourer des leus débours sur la valeur, ou le montant de ces ,, marcandises, quelque arrêt, ou empêchément, qu' on puisse ,, faire & ne seront obligez de rembourser que la somme, qu'il ,, leur restera en main aprés qu'ils se seront payez eux-me- ,, mes de leur avance. ,,

Lo stesso prescrive l'*Ordinanza del cambio di Breslavia del 28. novembre* 1672. *al §.* 22.

L'*Ordinanza per il cambio* della città di *Danzica del* 8. *marzo* 1701. *ai §§.* 33. *e* 34. comanda la medesima regola.

Finalmente il *regolamento per le cambiali di Massa e Carrara del* 21. *novembre* 1782. *ai §§.* 69. *e* 70. così prescrive ,, ivi ,, ,, Tutte le lettere tratte sopra persona debitrice del traente ,, avranno, e devono avere per ipotecato con gius di pegno ,, il debito del trattario a favore del possessore etiam nel ,, caso di fallimento del traente, purchè però la tratta sia ,, fatta a buona fede, in tempo non sospetto, e non in fro- ,, de dei creditori. L'istesso privilegio di prelazione privile- ,, giata, ed immune da ogni concorso, etiam nel caso del ,, fallimento del traente, dovranno avere le cambiali tratte ,, sopra noli, provvisioni, crediti, nomi di debitori, mercan- ,, zie caricate, consegnate, o spedite, o molto più sopra quel- ,, le esistenti in mano del possessore, o accettante di una ,, cambiale; purchè però tali crediti siano stati assegnati, e ,, aggregati alla soddisfazione della tratta con legittimo re- ,, capito di qualsivoglia natura, e carattere, anche per via ,, di lettere; e purchè, relativamente alle mercanzie, si tro- ,, vino queste a mano, o in potere di chi è creditore per ,, dipendenza della cambiale, o anche in cammino al di lui ,, ordine. Il tutto però essendo fatto in tempo non sospetto, ,, e non in frode dei creditori. ,,

***

ARTICOLO VENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Perdendosi una cambiale, il possessore si rende debitore di tutti i danni, ma può obbligare l'accettante a pagarla, ed in qual forma.*
2. *Tempi diversi nei quali può smarrirsi o perdersi una cambiale.*
3. *Compensi nel primo caso.*
4. *E specialmente se sia rivestita del carattere di sola.*
5. *Ragione della differenza dei compensi suddetti quando vi sia la seconda.*
6. *I danni dello smarrimento vanno a carico di chi dà causa alla perdita.*
7. *Compensi nel secondo caso.*
8. *Compensi nel terzo caso.*
9. *In caso di disputa per questi oggetti il giudizio della causa diventa ordinario.*
10. *Circostanze che lo fanno diventare esecutivo, e sommario.*
11. *A questa regola corrisponde la legge municipale di alcune piazze quali si descrivono.*
12. *In questo caso è necessaria la promessa di rilevazione del portatore a favore del traente.*

Perdendosi una cambiale, chi ne aveva il possesso si rende debitore di tutti i danni, pregiudizj, e spese. Se questa perdita poi succeda dopo che la cambiale predetta sia munita dell'accettazione il portatore della medesima potrà nonostante obbligare l'accettante a pagarla alla scadenza, purchè possa altronde legittimare la sua persona, e giustificare di esser egli quello destinato ad esigerla, e purchè garantisca efficacemente l'accettante dal risicó di essere molestato per un nuovo pagamento, nel caso che gli venisse in appresso presentato l'altro esemplare smarrito, e in piè di cui era stata fatta l'accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

A Quattro diverse epoche può seguire, che si perda una cambiale. La *prima*, appena acquistata dal prenditore, e prima che sia pervenuta alle mani della persona, che deve procurarne l'accettazione. La *seconda*, prima che ne sia seguita l'accettazione. La *terza*, dopo seguita l'accettazione, e prima 2

della scadenza. La *quarta* finalmente, dopo la scadenza, è denegato pagamento.

Perdendosi la cambiale alla *prima* epoca, è molto facile il rimedio; perchè, o la cambiale già in primo luogo consegnata era concepita coi termini di *prima*, e in tal caso il traente è obbligato a somministrare al prenditore un nuovo esemplare della medesima con la dichiarazione di essere la *seconda*, come avverte opportunamente il *Phoonsen chap.* 40. §. 1. „ ivi „ On fait ordinairement une prémiére, & une secon„ de lettre de change pour une même partie, que l'on a „ négociée, à fin que, si on vient à en perdre une, l'autre „ puisse servir pour se faire payer „ & §. 4. „ ivi „ Un „ tireur, qui a deja fourni des lettres de change pour une „ partie, doit bien prendre, garde, si on vient lui en de„ mander encore d'autres, & ne les faire que de la même „ teneur que de celles, qui a déja fournies, seulement avec „ cette seule distinction de troisiéme, quatrieme &c. „ *Franck. instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 3. *tit.* 4. §. 5. „ ivi „ Cambio igi„ tur ante trasmissionem perdito, trassans novum dare te„ netur „ & *Stryck. de liter. cambial. acceptat. cap.*4. *num.* 24. *e* 25. „ ivi „ Unde hodie cum expressione, ac mentione *secundæ* „ concipiuntur, & plerumque adjei solet mandato solutionis „ conditio, si priores schedulæ, quæ *primæ*, aut *secundæ* no„ mine indigitantur, nondum fuerint ex solutæ „ o sivvero la lettera in primo luogo consegnata portava l'espressione di *prima*, e *sola*; e in tal caso, se il prenditore ne vuol avere un secondo esemplare concepito negli stessi termini deve garantire efficacemente il traente, che, benchè abbia consegnati, o sia per consegnare due esemplari, il pagamento sarà un solo, e prometter così, che seguendo un doppio pagamento, sarà egli responsabile di tutti i danni, e pregiudizj. Così c'insegnano il *Franck. loco citato* §. 6. „ ivi „ Mo„ do amittens vicissim caveat, nummos a quoquam neque „ adhuc exactos esse, neque in posterum secunda vice exa„ ctum iri, quoties de literis cambialibus *solis* quæritur „ e „ gli altri autori da esso citati nelle note al detto §. 6.

La ragione della differenza, per cui nel primo caso il prenditore non è obbligato a dare alcuna cautela al traente, lo che deve fare nel secondo caso, si è, perchè, quando il traente ha dato una cambiale come *prima*, se ne dà un'altra simile colla qualità di *seconda*, e colla solita espressione, che suol'apporvici, di dovere, cioè, il trattario pagare in forza di questa seconda l'importare della cambiale *la prima non es-*

sendo, una tal condizione libera il traente da ogni pericolo: imperciocchè o la *prima* è stata presentata, e pagata; e la clausula apposta nella *seconda* non permette, che questa sia pagata, o la *prima* non è presentata; ed avendo luogo in tal caso la *seconda*, diventa inefficace la prima.

Laddove nel secondo caso, trattandosi di cambiale qualificata per *sola*, reiterandosi la stessa lettera nei medesimi termini, può il trattario riguardarle impunemente per due diverse tratte, e restare ingannato da un falso portatore della prima: perlocchè, a scanso del pregiudizio, che può per tal ragione soffrire il traente, si rende giustissimo, che il prenditore cauteli il medesimo da questo risico, a cui avendo dato causa la di lui negligenza, egli solo deve esserne il responsabile, e correr solo i risici, che dal supposto smarrimento potessero derivare, conforme seguendo la regola generale di ragione, di cui i testi nella *Leg. unica cod. de sententiis, quæ pro eo &c.*, e nella *Leg. Nihil interest ff. ad eg. Corneliam de sicariis*, *& in cap. fin. de injuriis*, fissò *la Ruota Fiorentina nella decis. 5. num. 4. del tomo 3. del Tesoro Ombrosiano*, e *nella dec. 13. num 28. di detto tomo 3.*, e nella subjetta materia il *Franck loc. cit. §. 13.* ,, ivi ,, Damnum vero ex amissione literarum ,, cambialium ortu referunt ad amittentem; ejusque adeo periculo esse volunt decoctionem trassati inter eas moras subsequutam. ,,

6

In due maniere può accadere, che si perda una cambiale alla *seconda* epoca, di cui si è parlato di sopra al n. 2. La *prima* può seguire per difetto di posta, nel passaggio, cioè, dalla piazza del remittente a quella del portatore. La *seconda* poi per colpa del portatore, prima di averne ottenuta l'accettazione. In ambedue questi casi convien ricorrere ai medesimi compensi, di cui si è parlato nel primo caso al num. 3. dovendo il portatore procurare di avere un nuovo esemplare della cambiale, affine di eseguire la commissione di procurarne l'accettazione dal trattario. Se la lettera si è persa nel corso di posta, il risico e il danno devono essere a carico del prenditore della medesima, a risico del quale sta la cambiale dal momento, che gli viene consegnata, sino a quello, che non arriva nelle mani del portatore. Se poi lo smarrimento accada dopo esser già pervenuta al portatore, e così per sua colpa, e negligenza, deve egli essere il debitore dei danni, come l'autore dei medesimi, per quei principj, che si sono stabiliti di sopra al num. 6. in fine.

7

Se poi la cambiale venisse a perdersi dopo essere in piè di essa stata apposta l'accettazione dal trattario, o da qua-
8 lunque altro per onor di firma, non per questo l'accettante può esimersi dal sodisfare a quel pagamento, a cui si è impegnato coll'accettazione. Due però sono gli estremi, che deve il portatore concludentemente provare, volendo costringere l'accettante al pagamento. Il primo di essere egli la persona legittima ad esigere. Il secondo, che il trattario, o altri abbia effettivamente accettata la cambiale in questione. Si pone in essere il primo estremo, mediante il possesso di un altro esemplare della cambiale, o mediante la lettera di trasmissione, o in altra equivalente forma, che giustifichi concludentemente di essere egli stato il possessore con gira a suo favore di quella tal lettera, che si è smarrita. Il secondo estremo si pone in essere o colla confessione dell'accettante, o con altra giustificazione equivalente. Posti questi estremi, nonostante la deficienza della lettera, in cui era stata apposta l'accettazione, deve l'accettante pagarne l'importare al legittimo portatore; purchè però da questi gli venga data idonea garanzìa di liberarlo da ogni spesa, danno, e molestia, che potesse essergli inferita da chi si facesse possessore della cambiale smarrita: conforme insegnano il *Franck. loc. citat.* §. 8.° „ ivi „ Perdito cambio acceptato, „ acceptans solvere tenetur, maxime præsentibus secundis li„ teris, isque casus singulis indossantibus suo ordine signifi„ cari debet „ ed al §. 9. „ ivi „ Vicissim vero exactor cau„ tionem præstare acceptanti jubetur de indemnitate expen„ sis ac futuris exactionibus quorumcumque „ *Phoonsen chap.* 40. §. 11. „ ivi „ Lorsqu'un porteur à égaré une lettre de „ change acceptée, payable à ordre, & qu'il a la seconde „ en main non acceptée, mais endossée jusqu'à lui dant tou„ tes les formes l'accepteur est obligè de la lui payer sous „ promesse qu'il lui rendra celle, qui est acceptée, en cas „ qu'il la trouve, ou que ne la trouvant pas, il le garanti„ ra de toutes poursuites „ e il *Poithier chap.* 5. *sect.* 1. §. 131.

E' però vero in questo caso, che mancando la cambiale originale, ove esiste l'accettazione, e facendosi dall'accettan-
9 te difficoltà di pagare bonariamente mediante la sopra espressa cautela della garanzia, per i danni, e pregiudizj, il portatore non può agire contro l'accettante con quel rigore, e con quei benefizj, che a favore delle cambiali sono dalle leggi accordati, ma deve instruire un giudizio ordinario, e in esso porre in essere gli estremi indicati nel precedente

num. 8., come opportunamente avverte il *Phoonsen d. chap.* 40. §. 14. ,, ivi ,, Lorsque l'on a perdu une lettre de change ac-
,, ceptée, on ne peut pas agir contre l'accepteur, ni contre
,, le tireur, selon la rigueur du droit du change; mais on
,, procede contre eux, comme pour d'autres affaires. ,,

Provati però i suddivisati due estremi nelle forme di ragione, sono io di parere, che il giudizio diventi subito esecutivo, e sommario, all'effetto di coartare l'accettante al pagamento; giacchè, subito che non si pone più in dubbio, che il reo convenuto abbia accettata la cambiale in questione, e che l'attore abbia l'azione per esigere il pagamento, deve l'affare considerarsi per intiero, e nella stessa forma che se agli occhi del giudice venisse presentata la cambiale accettata; onde nella maniera che all'esibizione di essa dovrebbe accordarsi l'esecuzione parata a favore del portatore contro l'accettante; così giustificati gli estremi sopra esposti, deve accordarsi il medesimo benefizio per ottenere la domandata sodisfazione, concorrendo tanto nell'una, che nell' altra fattispecie le identifiche ragioni per non procrastinare il pagamento dovuto al portatore: imperocchè, non essendo la cambiale una formula sacramentale, può benissimo il credito cambiario giustificarsi con altre prove, e fatto ciò, deve quel credito godere i benefizj, che accorda la legge ad esso, e non già al naturale recapito della lettera.

A questa regola generale corrisponde la legge municipale di alcune piazze. Infatti in *Francia* in forza di un *regolamento del* 30. *agosto* 1714. il portatore ha diritto di obbligare il traente a dargli un nuovo esemplare della lettera persa, facendone l'istanza gradatamente per mezzo del respettivo girante fino al prenditore, come riporta il *Poithièr chap.* 5. *sect.* 1. §. 130. ,, ivi ,, Si le porteur de la lettre de change l'
,, a égarée, il doit s'en faire donner un second esemplaire
,, par le tireur. Lorsq'il ne tient pas immédiatement du ti-
,, reur la lettre de change, & que la lettre contient plusie-
,, urs endossements, il doit, pour avoir ce second esemplai-
,, re, s'adresser au dernier endosseur, qui lui en a passé l'
,, ordre, et le dernier endosseur doit sur la requisition, qui
,, lui en est faite par écrit par le porteur de la lettre, lui
,, prêter ses bons offices auprés du précedent endosseur, et
,, ainsi d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, pour avoir
,, un second exemplaire. C'est la disposition du réglément
,, du 30. août 1714. ,, tutte le spese poi, e pregiudizj, che derivano in conseguenza di questa perdita, devono soffrirsi

da quel portatore, che ha perduta la lettera, *Potihier loc. cit.* „ ivi „ Tous les frais, et faux frais, comme ports de lettres „ &c., qui seront faits pour cela, doivent être portés et rembourses par le porteur, qui a égaré la lettre. „ Se poi qualcuno degl'indossanti, o il traente recusassero, il primo di prestare i loro uffizj per ottenere dal traente un nuovo esemplare della lettera, e il secondo di dare il nuovo richiesto recapito, si renderebbero responsabili dei danni, e spese, che potessero accadere dal dì del rifiuto in poi. *Poithier loco citato* „ ivi „ Néammoins si le dernier endosseur, ou, en „ remontant, quelqu'un dés précédens avoit été, aprés une „ requisition par écrit, réfusant, ou en démeure de prêter „ au portaur ses bons offices, et son nom pour avoir un se- „ cond exemplaire de la lettre de change; celui, qui aura „ été réfusant, ou en démeure, sera tenu de tous les frais, „ et dépens même des fraux frais faits por toutes le parties „ dépuis son réfus. C'est aussi la disposition du réglement „ de 1714. ci-dessus cité. Le tireur requis de donner une se- „ cond exemplaire de la lettre de change, dont le prémier „ exemplaire a été égaré, est tenu, à peine des dommages, „ et interêts du propriétaire, de le donner. „

Il *regolamento per le cambiali d'Amburgo al* §. 32. oltre il prescrivere, che l'accettante sia obbligato a pagare una tratta, di cui siasi perduto l'esemplare munito dell'accettazione, previa la cauzione del portatore di garantirlo da ogni pregiudizio, che potesse accadergli per un simile pagamento; impone altresì al portatore l'obbligazione di far venire in un dato termine un chirografo del traente, e degl'indossanti, che approvino il pagamento nonostante la deficienza della cambiale: Conforme riporta il *Franck. lib.* 2. *sect.* 3. *tit.* 4. §. 9. „ ivi „ Prætereaque Hamburgi de apocha, qua trassans, „ & indossantes cambium extinguant, intra certum tempus „ tradenda. „

L'Ordonnance pour le change de la Ville de Danzica del 8. *marzo* 1701. *al* §. 37. così dispone „ ivi „ Quand on a perdu une „ lettre de change, et que le débiteur reconnoit la dette, „ le créancier peut *agir* contre lui selon les loix et coûtumes „ du change: mais celui, qui doit recevoit l'argent, est obli- „ gè, pour obtenir son payément, de donner bonne et suffi- „ sante caution, qui démeure garant avec lui d'indenniser „ le débiteur, en cas qu'il soit inquiété par qui que ce soit, „ tant à l'egard du capital, que des frais. „

Le *Ordinazioni per i cambj dell'Imperator Carlo VI.* per l'uso

delle piazze degli Stati ereditarj della Casa d'Austria *al* §. 32. così dispongono „ ivi „ In caso si perdesse una cambiale
„ già accettata, e che il debitore pure confessa il debito, è
„ il medesimo, secondo le leggi cambiali, tenuto al paga-
„ mento; ma non altrimenti, se non con sufficiente sicurtà,
„ che per qualsivoglia ricerca in avvenire, per qualunque
„ danno, o spese, e con chi ciò, egli rimanga sciolto, e li-
„ bero: Dovendo però darne subito avviso da un girante
„ all' altro. „

L'ultimo caso finalmente può esser quello, che dopo essere stato alla scadenza ricusato il pagamento di una cambiale accettata, o non accettata, e dopo esserne stato cavato l'opportuno protesto, si perda la cambiale o per negligenza del portatore, o per qualche sventura di posta. In questo caso, siccome vi resta l'atto pubblico del protesto, che giustifica la denegata sodisfazione, le diligenze fatte dal portatore per ottenerla, e le dichiarazioni di animo avanzare da esso di voler conservare illesi i suoi diritti; così il solo atto del protesto è più, che sufficiente a meritargli il diritto di farsi reintegrare dal traente, come fissa il *Franck. loco citato* §. 12. „ ivi „ Denique, perdito cambio cum protestatione
„ reverso, satisfacere tenetur: trasans, & quisquis post
„ protestationem tenetur. Modo pariter cautio, quoties il-
„ la opus est, præstetur „ *Phoonsen chap.* 40. §. 13. „ ivi „
„ Lorsque le porteur d'una lettre de change acceptée, pro-
„ testée faute de payément, perd, ou égare la lettre, le ti-
„ reur n'est pas obligé d'en payer le rechange au donneur,
„ ou à celui, qui en étoit le porteur, qu'il ne lui donne une
„ suffisante caution et assûrance de garantie de toutes les
„ poursuites, qu'on pourroit faire tant contre lui, que con-
„ tre celui, sur qui la lettre étoit tirée, à l'egard, de la
„ lettre perdue, et qu'il ne lui promette de lui restituer le
„ rechange avec tous les fraix, en cas que dans la suite
„ il se trouve que la lettre, qu'on a dit être perdue, a été
„ payée par quelqu'un sous protest „ e conforme fu in To-
„ *scana* magistralmente deciso nella *Florentina Literarum cambii del* 13. *settembre* 1743. *avanti la bon. mem. del fu sig. auditor Giuseppe Bizzarrini, la* 28. *del tomo* 3. *del Tesoro Ombrosiano sotto n.*37.
„ ivi „ Sussiste adunque nonostante le proposte eccezioni, la
„ più vera, e la più comune pratica dei mercanti, che attri-
„ buisce al solo protesto la forza, ed efficacia di esigere il credito
„ del ritorno: E benchè non si neghi, che talvolta si prati-
„ chi la contemporanea trasmissione della cambiale, come si

„ vede aver fatto i sigg. Sardi, e compagni rispetto ai sigg.
„ Kraus, e Sadner; nondimeno basta all'effetto, di cui si
„ tratta, che anche il solo protesto disgiunto dalla cambiale
„ possa obbligare al pagamento, che così credino, e pratichino
„ universalmente la maggior parte dei mercanti più
„ accreditati, e che così in conseguenza giustamente abbia
„ potuto credere, e praticare il sig. Sassi, che ricevendo di-
„ rettamente dal Mantovani suo immediato giratario il pro-
„ testo di non pagamento, giustamente lo stimò vero, e le-
„ gitimo creditore del ritorno, e giustamente pagando, so-
„ disfece ad ogni sua obbligazione. „

Convengo però ancor'io col *Franck.*, e col *Phoonsen*, che anche in questo caso sia necessaria l'obbligazione del portatore di rilevar indemne il traente da ogni pregiudizio, a cui potrebbe essere esposto per la deficienza delle cambiali: Per la ragione che è verissimo, che il protesto giustifica il rifiuto del pagamento dato alla scadenza del trattario, ma è altrettanto vero, che egli anche dopo il protesto potrebbe aver pagata la lettera, ed esserla fatta consegnare, con restare così inutile l'atto del protesto. A evitar dunque la frode, che potrebbe commettersi in questo caso a danno del traente, e indossanti, si rende necessaria la garanzia, che viene giustamente creduta opportuna dai due autori sopra divisati.

AGGIUNTE
FATTE DALL'AUTORE

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DI QUESTA OPERA.

ARTICOLO VENTESIMOPRIMO.

Sul modo di eseguire l'esecuzioni reali, e personali contro i debitori per dipendenza di Lettere di Cambio.

SOMMARIO.

1. *Il pagamento del prezzo delle cambiali deve essere esattamente adempito dentro il termine stabilito nelle respettive piazze.*
2. *In difetto il creditore può procedere contro il debitore all'esecuzione senza alcuna intimazione precedente.*
3. *Secondo lo stile di Livorno il Giudice del Tribunale rende inteso il debitore dell'esecuzione che gli sovrasta, e trattiene il mandato per mezza giornata.*
4. *Se gli esecutori non trovano effetti, onde eseguire realmente contro il debitore devono procedere all'esecuzione personale.*
5. *Un solo mandato contiene due precetti cioè di gravare la roba, e di catturare il debitore.*
6. *Devono gli esecutori tentare la pignorazione avanti di procedere all'esecuzione personale.*
7. *L'interesse del pubblico commercio esige, che il prezzo delle cambiali sia esattamente pagato, e perciò si procede con tutto il rigore contro chi non lo effettua.*
8. *Pregiudizj, che possono derivare dal non puntuale pagamento del prezzo delle cambiali.*
9. *Per evitare i quali, i crediti dipendenti da prezzo di cambiali non richiedono la forma giudiciaria dall'altre cause esecutive.*
10. *Nelle girate siccome si viene a rinnovare il contratto di cambio, così militano l'istesse regole contro il giratario stabilite contro il prenditore della lettera.*

11. *Contro chi ha accettata una cambiale, e non pagata in scadenza si procede con l'istesso rigore conforme si è detto altrove.*
12. *Si propone il dubbio se in mancanza di mobili, onde fare l'esecuzione si devono gravare gl'effetti di suolo del debitore avanti di procedere contro la persona del medesimo.*
13. *E si risolve, che in mancanza di gioje, argenti, e altre cose atte a ridursi facilmente in effettivo contante, in forma d'ottenere l'intera soddisfazione si deve procedere contro la persona del debitore.*
14. *E ciò perchè l'esecuzione contro il debitore cambiario deve rilasciarsi nella maniera più atta a rendere sollecitamente sodisfatto il creditore.*
15. *Il che non potrebbe succedere se dovesse prima escutere i beni stabili.*
16. *Un tal rigore giudiciario rende più cauti quelli, che devono accettare le cambiali, nell'impegnarsi in simili contratti.*

NEll'articolo VI. della Parte I. si è stabilito e provato, che il pagamento del prezzo delle lettere di cambio è così sacrosanto, che spirati quei termini di comporto, che sogliono accordarsi ai prenditori di cambiali secondo l'uso delle respettive piazze di commercio, compete al creditore il diritto della via esecutiva contro il debitore acquirente, perchè un tal credito gode del benefizio dell'esecuzione parata, senza l'obbligo di fare alcuna precedente intimazione al medesimo.

Si è ivi anche asserito al num. 5., che nella piazza di Livorno, una di quelle, che può dare regola a molte altre, lo stile della Curia autorizzato dalle Ordinanze Sovrane si è, che dietro il ricorso del creditore, che si nota da un Attuario in un libro destinato a tal'uopo, fa il Giudice sapere *immediatamente* al debitore cambiario l'esecuzione, che gli sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non ha pagato viene consegnato al capo degli esecutori il mandato esecutivo, il quale contiene l'ordine di gravare il debitore del cambio sopra tanta roba, che equivalga al debito, ed alle spese, e qualora non trovi capitali, o mobili, su cui far cadere l'esecuzione, devono quelli esecutori, a norma di quel mandato, procedere alla personale cattura del debitore.

E' così rigorosa la forma di questa esecuzione, che un atto solo contiene due precetti, quello cioè di gravare nella roba, e quello di catturare il debitore, con l'intelligenza di

conservare l'ordine di tentare la pignorazione prima di procedere all' arresto personale: Talmentechè non potendo aver luogo la prima parte del curiale precetto, devono gli esecutori immediatamente procedere all' esecuzione del secondo, senza fare alcun rapporto nel tempo di mezzo.

Nè diversamente può farsi in afare di tal natura: Conciosiachè esige l'oggetto, e l'interesse del pubblico commercio, che il pagamento di una cambiale sia esattamente eseguito nel termine prescritto dalla regola della piazza, senza di che infiniti sarebbero i danni, che derivare potrebbero in pregiudizio dei negozianti, e del commercio. Un mercante, che dà la sua lettera per esigere quel denaro, che forma il soggetto della medesima, procede ordinariamente a simile operazione perchè a lui fa comodo quel danaro per supplire ad altri impegni, nei quali il vortice del commercio lo ha involto. Se il prenditore della lettera dopo averne fatto l'acquisto potesse differire l'adempimento della contratta obbligazione, e dar luogo a quel lungo periodo di causa, che in tutti gli altri casi è necessario di fare per costringere un debitore alla soddisfazione di ciò, che deve il negoziante, che ha data la lettera, e con essa ha ceduto il suo credito sopra il trattario suo debitore, resterebbe privo di quel capitale, che averebbe con altri potuto negoziare a vantaggio della sua cassa, e resterebbe defraudato di quel denaro, che sulla buona fede mercantile ha egli contato di avere in quel tale preciso giorno. Questi disappunti, che negli altri uomini della società non portano conseguenze irreparabili, le portano però fra i negozianti, i quali se dopo aver contratto l'impegno di fare un pagamento ad una tal' epoca trascurano di farlo, perdono il credito, il quale è uno dei maggiori capitali di una casa di negozio; dal che ne potrebbe seguire, che il datore di una lettera per non avere potuto esigere il cambio, o sia prezzo di essa lettera al debito tempo, rimanesse disappuntato a segno di non poter soddisfare a qualche suo impegno, e venisse a perdere il credito, ed anche a fallire, malgrado l'essere fornito di capitali sufficienti a soddisfare le obbligazioni da lui contratte.

Per evitare simili inconvenienti è massima universalmente ricevuta, ed un canone della giurisprudenza mercantile, che questa specie di crediti sia privilegiatissima, al dire dell'*Heinnecc. Elem. jur. camb. cap. 5. §. 3. in fine*, e di tutti gli altri Dottori riportati ai num. 2. e 3. dell'articolo XII. parte II. di questo trattato, ed in modo tale da non ammet-

6

7

8

9

tere quella forma giudiziaria, che ha luogo nelle cause esecutive per l'esazione di crediti di qualunque altra indole.

Ciò, che si è detto relativamente al prezzo di una cambiale ceduta dal traente nella sua origine, milita, ed ha luogo egualmente in tutti i casi delle girate, giacchè ogni volta, che da un possessore si gira una lettera a favore di altra persona, si viene a rinnovare il contratto di cambio, ed hanno perciò luogo le stesse regole a favore del girante, contro il giratario, che si sono stabilite a favore del traente contro il prenditore della lettera.

10

Lo stesso finalmente milita, e deve aver luogo nel caso d'inadempimento alla sodisfazione di una cambiale da chi l'ha accettata, conforme si è di sopra avvertito, e provato nell'articolo XII. della parte II.

11

Mentre era sotto il torchio la seconda Edizione di questa Opera è nata disputa, o almeno si è dubitato nel Tribunale di alcuna delle nostre piazze d'Italia, se dopo essersi dagli esecutori referito di non trovarsi mobili capaci a soddisfare il credito di un possessore di una cambiale debba procedersi al gravame reale sopra qualche effetto di suolo, che avesse il debitore, prima di procedere alla sua personale cattura.

12

Consultato io su questo dubbio ho creduto di dovere rispondere, che a norma dei principj stabiliti in questo mio trattato, e dello stile delle principali piazze di Europa, deve il Giudice, a cui è fatta istanza per ottenere l'esecuzione contro il suo debitore per dipendenza di una cambiale, rilasciare il mandato esecutivo contro il medesimo, con l'avvertenza al capo degli esecutori di tentare prima la reale sopra denari, gioje, argenti, o altre preziose supellettili atte a ridursi facilmente, ed in breve tempo in effettivo contante, e non trovando nella casa, o case, negozio, o negozj di quel tal debitore simili effetti onde gravare in tanta quantità da potere ottenere l'intiera sodisfazione del credito, e delle spese della giudiciaria esecuzione, debba subito procedere alla personale cattura del debitore, senza dar luogo ad alcun gravame reale sopra quei beni di suolo, che aver potesse il debitore cambiario.

13

Il motivo di questa mia opinione è fondato sugli allegati principj del Gius cambiario, e sulle massime ricevute nella mercantile giurisprudenza, quali insegnano, che l'esecuzione parata competente contro il debitore cambiario debba dai Giudici, e Tribunali accordarsi nella maniera la più spedita, e capace a rendere sodisfatto al più presto il cre-

14

ditore, per quei giusti riflessi riepilogati di sopra in questo articolo al num. 7. e seg.

E vaglia il vero, se l'esecuzione dovesse farsi nel modo, che si proponeva per dubbio, chiunque abbia lume di ragione potrà comprendere, che il creditore resterebbe per molto tempo defraudato della sua sodisfazione, perchè il giudizio, che occorre fare per l'escussione reale dei beni stabili esige un tal periodo di tempo, che è inconciliabile con quella sollecita esecuzione, a cui un banchiere ha diritto, e che deve avere per non esporre il commercio alle più funeste conseguenze. 15

E' vero, che la persona del debitore portata in prigione, non corrisponde precisamente al denaro, che aspetta al creditore cambiario: Ma è anche vero, che questo eccessivo rigore giudiciario nella subietta materia mette in tale riflessione quelli, che devono accettare le cambiali, e quelli, che ne fanno l'acquisto, per non impegnarsi facilmente in simili contratti, senza sapere ove formare i fondi per pagare il cambio di una lettera presa, o estinguerne altra accettata, e per non esporsi al pericolo della perdita della libertà. 16

ARTICOLO VENTESIMOSECONDO.

Dell'esecuzione personale contro i debitori settuagenarj.

SOMMARIO.

1. *L'esecuzione personale contro i debitori ha origine dalle leggi delle XII. Tavole.*
2. *A tenore di dette leggi doveva precedere un termine di 30. giorni.*
3. *Barbaro trattamento, a cui in vigore d'altra di dette leggi soggiaceva il debitore.*
4. *Anche appresso gli Ateniesi vi era l'uso d'incatenare il debitore.*
5. *Si crede che questa legge venisse dai Greci anteriori a Solone.*
6. *Maniera più barbara contro i debitori a tenore delle leggi Romane.*
7. *Il Gravina però ha creduto che il creditore avesse soltanto il diritto di vendere la persona del suo debitore a un estero.*
8. *Appresso i Romani l'essere insolvente era considerato un delitto punibile.*
9. *I Greci pure l'annoveravano fra i delitti.*

10. *Chi si caricava di debito senza il modo di soddisfarlo era punibile anche appresso i Persiani.*
11. *Legge crudelissima dei Romani, secondo la quale avevano facoltà i creditori di mettere in pezzi il corpo del debitore, e dividerselo.*
12. *Apologia di questa legge fatta da Cecilio Giureconsulto.*
13. *Vi sono stati dei moderni Giureconsulti, che ingegnosamente interpretando le parole del testo credono, che secondo queste leggi il creditore potesse solo vendere all' incanto il debitore.*
14. *L'eccessivo rigore delle leggi contro i debitori diede luogo in Roma a diverse rivoluzioni.*
15. *L'azione personale fu per tal causa abolita in Roma, e ristretta all' obbligazione dei beni.*
16. *In appresso la condizione dei debitori divenne sempre migliore, essendogli stata accordata la cessione dei beni.*
17. *Ma non fu intieramente tolto al creditore il diritto dell' esecuzione personale.*
18. *L'autore dell' incendio, benchè casuale, è tenuto alla refezione del danno, e se è insolvente si fa luogo a una pena afflittiva in ordine alla* Leg. qui ædes.
19. *In vigore della* Leg. quoties, *se un reo condannato in pena pecunaria era insolvente si faceva luogo alla pena afflittiva* e n. 20.
21. *Da queste leggi ne è venuta la regola che chi non ha da pagare supplisca con la persona* „ Quis non habet in ære luet in corpore. „
22. *In tutti gli Statuti specialmente d'Italia è ammessa l'esecuzione personale contro il debitore.*
23. *Ed è stata estesa tal' azione fino all' effetto d'assicurare il giudizio.*
24. *Anco il sospetto di fuga obbliga i Tribunali ad assicurarsi della persona del reo.*
25. *Si annoverano diversi Statuti d' Italia in prova del suddetto sistema.*
26. *L'attore può agire contro il suo avversario in qualunque luogo lo ritrovi.*
27. *Fra tutte le leggi Romane non se ne trova alcuna che sottragga i settuagenari dall' esecuzione personale.*
28. *Lo spirito di compassione indusse i Giureconsulti a emancipare i vecchj dal rigore di queste leggi.*
29. *L'Ancarano è il primo che abbia fermata questa opinione.*
30. *Ed è stata universalmente adottata in tutti i Tribunali d'Italia.*
31. *Questo privilegio altresì non si estende ai debiti contratti dopo il settuagesimo anno,* & n. 32.

33. *Il settuagenario in qualunque forma obbligato al pagamento d' una cambiale può esser carcerato ad ogni istanza del possessore di essa.*
34. *Il ritenere in carcere il debitore impotente non produce alcun profitto al creditore.*
35. *La carcerazione del debitor cambiario è altresì necessaria nella mercatura, senza eccettuare il settuagenario.*
36. *Ragioni per procedere personalmente contro il settuagenario per causa di cambiali accettate &* num. segg.
45. *In tutti gl' autori del gius cambiario non vi è alcuno che abbia parlato di questo privilegio.*
46. *Da ciò si rileva che nelle piazze commercianti non è ammesso.*
47. *Come non si ammette nemmeno in Toscana dove in vigore dell' editto Leopoldino si conserva il rigoroso rimedio dell' esecuzione personale, indistintamente contro tutti i debitori di cambiali.*

Fino dalla promulgazione dalle leggi delle XII. tavole riconosce la sua epoca il diritto, che ha un creditore d' impadronirsi della persona del suo debitore, qualora nel termine dalle leggi prescritto, e dal Giudice assegnatogli non adempisca all' obbligazione contratta verso di quello. 1

Infatti in vigore della legge XXIII. delle XII. tavole era prescritto, che alloraquando alcuno fosse stato condannato a pagare un suo debito, dovesse il creditore accordare un termine di trenta giorni al suo debitore per sodisfare la contratta obbligazione, spirato il quale fosse lecito al creditore d' impadronirsi della persona del debitore, e di condurlo violentemente al cospetto del giudice. I termini di questa legge, per quanto riporta *Aulo Gellio lib.* 20. *cap.* 1., sono i seguenti, cioè „ Æris confessi. rebus. que. jure. judicatis. triginta. dies. justi. sunto. post. deinde. manus iniectio, esto. in. jus. ducito. „ E questi sono poi dal *Gottofredo* parafrasati nel modo, che segue „ ivi „ Si debitum, „ qui confessus fuerit, vel condemnatus quis jure fuerit, judicia ei menstruæ triginta dierum ad debitum exsolvendum dantor. si intra dies triginta illos debitor non satisfaciat, tum creditori capere eum, sive præhendere, „ atque in jus dicere, jus esto „ ed ugualmente interpretati dal *Gravina de origine jur. civil. de jure natur. gent. ex* 11. *Tabul. cap.* 72. *vers. lapsis &c.* 2

La succcessiva legge XXIV. delle citate XII. tavole prescriveva, che se il debitore ricusasse di pagare il suo debito, e che alcuno non si presentasse per garantirlo, il credi- 3

tore avesse diritto di condurre il debitore in sua casa, dilegarlo per il collo, e di porgli i ferri ai piedi, purchè la catena non eccedesse il peso di quindici libbre, con facoltà al creditore di metterglièla di un peso più leggiero. Così si esprime la legge predetta, secondo ciò che ci viene riportato da *Aulo Gellio nel citato lib.* 20. *cap.* 1. ,, ivi ,, Ni, Judicatum. ,, facit. aut. quipseudo. eo. in. jure. vim. dicit. secum. du- ,, cito. vincito. aut. nervo. aut. compedibus. 15. pondo. ,, ne. minore. aut. si. volet. majore. vincito ,, e il *Gottofredo* cel'ha poi riportata così ,, ivi ,, Si & tum judicatum non ,, solvat, neque intera quisquam eum in jure defendat, pro- ,, que eo interveniat, in privatum carcerem, seu vincula ad- ,, ducere creditori jus esto, eumque, vel nervo, vel compe- ,, dibus vincere: Sic tamen ut vincula non sint graviora quam ,, 15. pondo: leviora enim adhibere pro arbitrio jus esto ,, seguitato in questa interpretazione dal *Gravina loco citato.*

Non era nuovo nel mondo il barbaro costume d'incatenare i debitori. Lo avevano prima dei Romani conosciuto gli Ateniesi, per quanto ci viene riferito da *Plutarco in Solon.* 4 *& lib. de vit. usurar. de Samuel Petit* nella sua *Raccolta delle leggi attiche pag.* 412., e dal *Gravina* nel luogo sopraccitato. Ma sappiamo altresì, che questa legge fu da *Solone* abolita secondo ciò che rapporta l'eruditissimo *Terrasson Histoir. de la jurisprudence Romaine part. II. paragr. V. après la loi XXIV. vers. cette coûtume pag. mihi* 115.

Conviene dire, che i Decemviri avessero appresa questa parte di legislazione dalle leggi greche anteriori a *Solone*, ma qualunque ne fosse l'origine egli è certo, che nemmeno pres- 5 so i Romani fu lungamente in osservanza una simile legge, essendo successivamente stata permutata nella pena della *Coercizione*, la quale altro non era, che il diritto accordato ai creditori di imprigionare nelle proprie case i loro debitori, e di ridurli così in una specie di schiavitù. *Terrasson loc. cit. Vertot. Hist. des révolutions de la république Romaine livr.* 1. *§. L'avidité vers. lex loix de ce temps là &c. Gravina loc. cit. §. Me tamen vers. ac si creditor pag. mihi* 246.

Nè quì finiva l'orrore delle Romane sanzioni contro i debitori; Imperciocchè se alcuno di essi dopo la sentenza, che lo condannava a pagare, non transigeva col di lui cre- 6 ditore, poteva questi ritenerlo in schiavitù per lo spazio di sessanta giorni, e se in quest'intervallo di tempo non trovava il modo di soddisfare il suo debito, era il creditore in facoltà di farlo comparire agli occhi del popolo in tre gior-

ni di mercato, facendo con publico bandimento render nota la somma, di cui era egli creditore, e di cui si riguardava il medesimo come defraudato dal debitore „ Ni. cum. eo. „ (sono le parole della legge riportate da *Aulo Gellio* nel luogo sopraccitato) „ *pacit.* sexaginta. dies. endo. vinculis. re-„ tineto. intet. ibi. trinis. nundinis. continuis in. Comi-„ tium. procitato. æris. que. æstimiram. judicati. prædica-„ to „ parole che dal *Gottofredo* vengono tradotte nel seguente modo, cioè „ ivi „ Paciscendi interea addicto cum credi-„ tore jus esto. Si non pactus fuerit, sexaginta diebus cre-„ ditori addictum in vinculis habere jus esto. Intra eos dies tri-„ nis nundinis continuis ad prætorem in comitium produci-„ tor, quantæque pecuniæ judicatus esset, prædicator „. Il *Gravina* poi descrive questa disposizione nel seguente modo, e nel luogo sopraccitato „ ivi „ ac si creditor esset inexora-„ bilis, post triginta dies ducere debitorem poterat ad præ-„ torem ac deinde per trinundinum, sive ternis diebus nun-„ dinalibus, quibus majori populus frequentia negociorum „ causa ex agris in urbem concedebat, eum producebat in „ publicum aut palam in foro, proclamandum curabat, quan-„ ti esset damnatus, ut emptorem inveniret „ *Terrasson. Histoir. de la Jurispr. Rom. part.* 11. §. 5. *leg.* 26. *dans la note*; ma se nel corso di quei termini non si fosse trovata persona così compassionevole, che pagar volesse ciò, che doveva quel misero debitore posto alla pubblica esposizione, dopo quel terzo giorno di mercato, in cui per la terza volta era egli esposto e publicato, la di lui vita restava in poter del creditore, ed era questi in diritto di sottoporlo alle pene le più crudeli, ed ai più barbari castighi. Così almeno hanno interpetrato, e creduto diversi autori, fra i quali *Terasson loc. citat.* „ Mais si le débiteur n'étoit réclamé par personne, qui „ offrit de le liberêr, aprés le troisiéme & derniér jour de „ marché, sa vie étoit en puisance de son créancier, & ce-„ lui ci avoit droit de lui faire subir les peines cruelles, dont „ je farais le dêtail sur la loi suivante. „

Il *Gravina* però è stato di un diverso sentimento, ed ha ritenuto, che non già pene, e castighi personali fosse lecito al creditore di portare sopra il suo debitore, ma che il diritto di quello si limitasse soltanto a disporre della persona di questo per venderlo ad un estero, e trasportarlo a tal'uopo di là dal Tevere, conforme egli si esprime nel citato *cap.* 72. §. *Me tamen vers. si vero* „ ibi „ „ Si vero nemo civium emeret, „ tum licebat debitorem vende-„ re peregrino, eumque ob id trans Tyberim ducere. „

Checchè sia di questa diversità di opinioni, certo si è peraltro, che presso quei primi Romani il non essere in grado di soddisfare un creditore era considerato un delitto, ed il defraudare il medesimo di ciò, che gli era dovuto, uno dei delitti più oltraggianti la civil società, ed accordata perciò ai creditori contro dei debitori non solo l'azione *civile* ma la *generale* eziandio.

8

I Romani infatti non solo, ma i Greci ancora annoverano fra i delitti il defraudare un cittadino della sodisfazione del suo credito, conforme opportunamente rilevano *Appiano lib.* 1. *de bellis civilibus pag.* 645., ed il *Brissonio de Regno Persarum lib.* 2. §. 94.

9

I Persiani medesimi dopo la menzogna collocavano in primo luogo la mancanza di colui, che si caricasse talmente di debiti da non aver quindi il modo di sodisfarli. Fede di ciò ci fanno *Erodoto nel lib.* 1. *cap.* 138. *Plutarco nel suo libro de vitando ære alieno pag.* 829. *Appiano lib.* 1. *de bellis civilibus d. pag.* 645., *ed il Brissonio de Regno Persarum dict. lib.* 2. §. 94. *pag. mihi* 532.; Talche *Automedonte* nei suoi epigrammi stabilì il primo grado di felicità quello di non dovere ad alcuno la minima cosa.

10

„ *Qui nulli debet, fortunatissimus ille est:* „
„ *Proximus huic cœlebs. tertius orbus erit.* „

Seguitando poi l'istoria delle pene imposte ai debitori insolventi dalle leggi delle XII. tavole, rilevasi dalla legge XXVII., che se un debitore fosse stato insolvente verso diversi creditori, avevano questi la facoltà dopo la terza seguita esposizione al mercato di mettere in pezzi il corpo di quello, e di dividersene impunemente le parti, o sivvero potevano volendo essere più indulgenti, vendere quel debitore agli stranieri, che abitavano di là dal Tevere.

11

„ . . . . *Qui talia fando*
„ *Temperet à lacrimis* . . . . „

Le parole di questa legge a noi tramandate da *Cecilio in Aulo Gellio lib.* 20. *cap.* 1., *da Quintiliano lib.* 3. *cap.* 6., *e da Tertulliano nel cap.* 4. *dell'apologetico* sono le seguenti, cioè: „ At si . „ plures . erunt . rei . tertiis . nundinis . partes . . secanto „ si plus . minusve . secuerint . se . fraude . esto . sin . „ volent . uls . Tyberim . peregre . venumdato, „ e queste

sono da *Gottofredo* interpretate così „ ivi „ At si plures erunt
„ creditores, tertiis nundinis, idest 27. die, corpus rei in par-
„ tes secanto. Si plus minusve secuerint, sine fraude esto
„ si mal nt trans Tyberim eum peregre venundato. „ Così
almeno è stata anticamente, e con costante tradizione fino
a noi trasmessa la spiegazione di questa legge dai primi Interpreti
della medesima, e dagli stessi Istorici, fra i quali
Cecilio e Favorino in Aulo Gellio d. lib. 20. cap. 1. Quintiliano lib 3. cap. 6. Terrasson Histoir. de la Jurisprudence Romaine parte 2. §. 5. nella nota dopo la legge XXVII. ed il *Gravina loc. cit.* „ ivi „ igi-
„ tur lege XII. Tabul. permittebatur creditoribus, debitoris
„ corpore conciso, membrum sibi viritim tollere.

Barbara a vero dire rassembrò, ed è sempre comparsa
questa disposizione delle leggi Romane, seppure è vero, che
tale fosse lo spirito dei Decemviri, che la stabilirono, sopra
di che parleremo in appresso. Il Filosofo *Favorino* infatti
in *Aulo Gellio* riportato si scatena contro le barbarie, e crudeltà
di questa legge: Ma il Giureconsulto *Cecilio* gli ha replicato,
che essa non era crudele, che in apparenza, lodando
all'opposto la politica, e prudenza dei Legislatori, per la
ragione, che questa apparente crudeltà della legge quella si
era appunto, che provvedeva alla conservazione, e sicurezza
dei beni dei Cittadini, i quali intimoriti dal supplizio prescritto
da quella legge vivevano colla dovuta economia, e
si astenevano da quei passivi imprestiti usurarj, così frequenti
in quei tempi primieri della Romana Repubblica, i quali
erano la vera ragione della rovina delle Famiglie. E vaglia
il vero, riporta *Quintiliano* nel luogo citato, che il timore
del supplizio portato dalla legge predetta stato era così
efficace, che mai caso non era venuto, in cui quella disposizione
fosse dovuta eseguirsi, per la solenne ragione, che
procurava ognuno di evitare il caso di doverne soffrire il rigore,
Terrasson loc. cit. Gravina d. cap. 7. §2. Me tamen &c.

12

Non è mio instituto di far quì la critica di questa legge,
nè di entrare nell'esame se per il meglio della civil
società sia più utile lo stabilimento di leggi le più severe
contro quei debitori, che si rendono insolventi: O se piuttosto
sia migliore espediente il rilasciare alle indagini, ed
alle cure di chi impresta l'essere cauto, e l'informarsi del
vero stato di colui, con cui vuol contrattare; ed in conseguenza
di ciò passerò a riferire, che il celeberrimo Giureconsulto
Van-Bynkersoeck nel lib. 1. Observationum juris Romani cap. 1.
si è accinto a provare, che tutti gli autori, i quali prima di

lui hanno interpretata questa legge XXVII. delle Tavole so-
13 no caduti in errore, pretendendo, che altro quella non disponesse se non che di poter vendere il debitore all' incanto, e dividersi il prezzo fra i creditori, spiegando ciascuna delle parole del Testo con un ingegno, con una maestria, e con una erudizione non comune a tutti i professori di giurisprudenza, e reivendicando così dalla pubblica censura la giustizia, e l' equità dei Decemviri, i quali colla formazione delle leggi delle XII. Tavole seppero conciliarsi tanta e sì universale reputazione, come quelle che sparsero i semi di quella posteriore, e più estesa legislazione, che i Romani seppero compilare, e che fu, ed è ancora il modello, e la norma di agire, e di giudicare fra le più colte nazioni di tutta l' Europa.

Quello, che vi è di certo si è, che questo eccessivo ri-
14 gore delle primitive leggi Romane contro dei debitori diede replicatamente luogo a delle rivoluzioni nella Romana Repubblica, essendosi il Popolo più di una volta assentato da Roma, e protestato nelle forme le più solenni di non volere più farsi arrolare fra i Soldati per combattere in favore di una Patria, una sola porzione dei di cui figli ritraeva tutti i benefizj possibili, in tempo, che l' altra destinata non era, che a soffrire i pesi, i mali, e le più sventurate calamità.

Avvenne quindi da ciò, che per non vedere la rovina della Repubblica nell' Anno 427. della fondazione di Roma, sotto il Consolato di *Cajo Petilio*, e di *Lucio Papirio* fu pubblicata
15 una legge chiamata *Pætilia Papiria*, mediante la quale fu abrogata la disposizione delle XII. Tavole contro dei debitori, e proibito per l' avvenire di poterla eseguire, convertendo il diritto di dividere il corpo del debitore in quello di dividere il prezzo dei beni di lui dopo averli venduti all' incanto: *Terrasson d. part. 2. paragr. V. dans la note Loi XXVII. des XII. Tables vers. En effect.* Siccome però non si voleva dar luogo ai debitori di dimenticare il rigore della legge abolita, nè di perdere di vista le maniere crudeli, colle quali erano stati trattati prima della Legge *Pætilia Papiria*, fu quindi giudicato a proposito di conservare almeno i termini delle passate rigorose disposizioni, e fu perciò dato il nome di *sectione* alla vendita dei beni del debitore dalla parola *secare* adoprata dalla riferita legge delle XII. Tavole per denotare l' operazione di dividere il corpo del debitore, a cui autorizzati venivano i di lui creditori *Gravina loco citato* „ ibi „ Quæ

„ tamen le abrogata deinde fuit: Ac pro *sectione* corporis subiecta *sectio* bonorum, mistis in possessionem bonorum rei „ creditoribus ex edicto prætoris, ut iis venditis, pecuniam „ quisque suam servaret: remansitque *sectionis* nomen a corpore tanslatum ad bona propter venerationem legis, ut „ sententia illjus in vocabulo conservari videretur „ *Livius Histor. Roman. Decad. I. lib. 8. cap. 24. Quintanadvègn. de jurisdiction. lib. 1. tit. 5. par. 2. num. 35. Cujac. lib. 3. observat. 39. & parat. Cod. qui bon. eod. poss. & Terrasson loc. cit. in fine.*

Collo scorrere poscia degli anni si andarono a poco a poco rendendo semprepiù migliori le condizioni dei debitori; (1) E finalmente la *legge Gulia* accordò loro fra gli altri 16 il benefizio della *cessione dei beni*, mediante il quale colui, che non si trovasse nel caso di dare una piena soddisfazione ai suoi creditori, ma che nel tempo stesso non potesse esser redarguito di malversazione, poteva liberarsene, e sottrarsi alla loro persecuzione, cedendo, ed abbandonando ai medesimi tutti i suoi beni, *Cujac. observ. 3. cap. 39. Gravina loc. cit. Terrasson. loc. cit.*; Ma essendo questo benefizio andato a poco poco in dissuetudine, *Giustiniano* stimò sano consiglio di ristabilirlo, mediante la *Novella IV. cap. 3.*, per cui è stato fino a noi tramandato. L'Imperatore così si esprime in quella sua sovrana sanzione „ ivi „ Si enim non sit idoneus „ pecuniarum debitor nec ullus emptor sit: Nihil aliud facturus erat quam propriis bonis cedere, & rursus res ad „ creditorem merito venirent, aurum percipere non valentem: Quamobrem cum injuria & affectu acerbo perduceret creditorem, & debitorem: Hoc nos clementer simul „ & legaliter decidentes, & infelicib. debitoribus auxiliamur „ & acerbis creditoribus non apparebimus duri, causam eis „ deputantes, ad quam si permanerent inobedientes, tamen „ modis omnibus advenirent „ ove il *Gottofredo* con quel che egli ha notato, ed avvertito nella *le. ultima Cod. de bon cedend.*

Per quanto però i sentimenti di umanità si fossero fatti sentire nell'animo dei legislatori a favore dei debitori impotenti a pagare: L'uso però, ed il diritto di carcerare il 17 debitore non fu totalmente abolito, e varj sono i casi, nei quali in forza della Romana Legislazione si è conservato il

(1) Referisce *Tito Livio dec. 1. cap. 22.*, che sotto il Tribunato di *L. Licinio*, e di *L. Sesto* fra le Leggi che furono promulgate in odio dei Patrizj quella ancora vi fu, che pagate le usure pattuite al creditore dovesse questi contentarsi di ricevere il capitale dentro un triennio in tre rate uguali.

diritto nel creditore di far porre nelle pubbliche carceri un debitore insolvente.

Di questa natura è la disposizione della *L. qui ædes* 9. *ff. de incendio, rovina, naufragio &c.*, ove in seguito delle pene imposte contro i dolosi incendiarj si passa a disporre, che se l'autore dell'incendio in altrui detrimento non sarà reo di malizia, ma di sola negligenza, deve egli reintegrare il danno cagionato al proprietario della cosa, o edifizio incendiato, e non essendo solvente deve essere castigato con una pena afflittiva. Così infatti si esprime il Giureconsulto Cajo nella legge predetta ,, ivi ,, Si vero casu, idest negligen- ,, tia, aut noxam sarcire jubetur, aut si minus idoneus sit le- ,, vius castigatur, ove il *Brunemanno* §. 4. così ,, ivi ,, sed si ,, per negligentiam excitatum incendium, & culposus ob ,, inopiam non possit restituere damnum, potest corporali- ,, ter puniri ,, *Berlicch par.* 5. *conclus.* 25. §. 18. *Carpzov. in crimin. qu.* 39. *num.* 28. *& seqq.*

19 In tutti quei casi eziandio, nei quali le Leggi Romane, o l'autorità del Pretore condannava un reo al pagamento di qualche pena pecuniaria, se il reo non era solvente, doveva subire una estraordinaria coerzione, subire cioè una pena corporale invece della pecuniaria. Così a vero dire prescrisse la *Leg. quoties* 1. §. *generaliter ff. de pœnis* ,, ibi ,, ,, Generaliter placet in legibus publicorum judiciorum, vel ,, privatorum criminum, qui extra ordinem cognoscunt, ,, Præfecti, vel Præsides, ut eis, qui pœnam pecunia- ,, rum agentes eludunt, coercitionem extraordinariam in- ,, dicant ,, *Voet. in lib.* 48. *tit.* 19. *de pœnis* §. 7. ,, ibi ,, ,, Quamvis autem ob inopiam mulctas remitti, obtinuerit, ,, aliud tamen in pecuniariis pœnis placuit; iniumctunque ,, judicibus, ut in eis, qui pœnam pecuniariam agentes elu- ,, dunt, extraordinariam inducant coercitionem, atque ita ,, *qui non habet in ære luat in pelle* ,,

20 Era vietato dalle Leggi Romane il potere chiamare in giudizio certe persone, come si legge nella *Leg. in suo vocare* 2. *ff. de in jus vocando*, e fra queste era in special modo proibito ai Liberti il chiamare in giudizio i loro patroni. Colla *Leg. Si sine venia* 25. *ff. de in jus vocando* viene imposta una pena pecuniaria a quello dei Liberti, che senza la licenza prescritta dall'editto pretorio avesse osato di chiamare in giudizio il proprio padrone; E se il Liberto fosse stato meno che idoneo al pagamento di quella pena venne prescritto, che dovesse col proprio corpo pagare la medesima,

soffrendo con quello una pena corrispondente all' altra, che non era abile a sodisfare, conforme riporta *Modestino* nella *leg. sine venia* sopracitata, e conforme illustrando la precedente *leg. In eum* dello stesso titolo avvertì il *Brunnemano* §. 2. ivi „ Si libertus vocaverit sine venia patronum, ob inopiam „ pœnam illam solvere non possit, castigatur in corpore. „

Da tutte queste disposizioni, e specialmente da questa in ultimo luogo da me referita ebbe luogo la regola introdotta nella Romana legislazione, che chi non ha forze pecuniarie da sodisfare ciò, che deve, è costretto a supplire colla persona, di cui si deve perdere la libertà, come segue ad avvertire il lodato *Bruneman. loc. cit.* §. 3. „ ivi „ Unde nata regu„ la, quando quis non habet in ære, luat in corpore „ regola, che è fino divenuta un assioma legale nell' unversale giurisprudenza, perciò che insegnano *Barbosa axioma* 37. §. 2. & *axioma* 65. §. 2. *Soccin. regul.* 6. & *Card. Tusch. tom.* 2. *litera D post conclus.* 53. 21

Stabilita questa regola nella Romana legislazione, non andò guari che fu universalmente adottata, ed in tutti quei paesi, specialmente della nostra Italia, nei quali si vollero compilati municipali Statuti per regola, e norma di giudicare a tenore della respettive occorrenze, e consuetudini, di nulla più si occupano tanto i compilatori, quanto di fissare il modo, ed il tempo di togliere ai debitori incapaci di adempire alle contratte obbligazioni quella libertà, che riconoscono dalla natura, e dal di lei divino autore. 22

Questa politica premura fu fino estesa al caso di assicurare il giudizio prima di sapersi se chi viene citato a pagare una somma sia veramente debitore dell' attore, che lo chiama in giudizio, e ciò sotto lo specioso titolo di non rendere vana, frustranea l'azione promossa, o sotto l' altro più singolare di radicare la giurisdizione in quel sito, ove accidentalmente sia per trovarsi quell' infelice mortale, contro di cui vuole agirsi. 23

Per il primo dei due sopradivisati oggetti il sospetto di fuga, a cui è autorizzato un attore, quello si è, che impone ai giudici, ed ai tribunali il dovere di assicurarsi della persona di un reo convenuto a pagare un supposto suo debito, leggerissime prove, o per dir meglio fumo di prova servendo all' attore per ottenere una simile esecuzione, conforme apparisce dalle disposizioni, che in questo proposito prescritte si leggono in quasi tutti gli statuti municipali delle Città d' Italia. 24

Fra i molti, che potrebbero annoverarsi, piacemi di quì referire in prova della sopraespressa asserzione, che tale è
25 la disposizione della *statuto di Roma* moderna, conforme rilevasi dalle dotte illustrazioni, che a quello ne fa il *Constantino ad statut. urb. annot.* 19. *de mandaio suspicionis fugæ*; Tale è quello dello *statuto di mercanzia di Firenze rubr.* 3., di cui la *Ruota Fiorent. nel Tesoro Ombrosiano tom.* 6. *dec.* 12. §§. 12. *e* 13.; corrispondente ai sopradescritti è pure lo *statuto di Siena par.* 4. *rubr.* 81.; tale è quella dello *statuto di Milano*, come può vedersi presso il *Carpan ad statut. Mediolanen. cap.* 167. §§. 11. *e* 12.; uguale è quella del *Codice Estense di Modena lib.* 1. *tit.* 10. §. 2.; uniforme quella dello *statuto di Genova nel lib.* 1. *cap.* 7. §. *Prior dictæ Rotæ*, ove il *Bottino Collett. Pontif. & Cætarei iur. ad statut. civ. sereniss. Reipubl. Ianuen.*; simile è pure quella dello *statuto di Ferrara lib.* 1. *r b.* 23., ove il *Pigant.* §. 2. *& seqq.*; tale quella dello *statuto di Perrugia nel lib.* 2. *verb. suspectus*, ove il *Giliani* §. *Forensis debitor*, uguale quella dello *statuto di Massa Ducale lib.* 2. *rubr.* 66.; simile l'altra dello *statuto di Carrara lib.* 2. *rub.* 30. e finalmente non dissimili le disposizioni degli antichi *statuti di Modena*, e di *Reggio di Lombardia*, il primo nel *lib.* 2. *rub.* 66., ed il secondo nel *lib.* 2. *rub.* 83.

Quanto al secondo poi è triviale la regola, la quale forma un canone di universale giurisprudenza, quella cioè,
26 che autorizza un attore ad agire contro il suo avversario in qualunque sito, e luogo lo ritrovi, sia, o non sia quello del suo ordinario domicilio, a forma del testo singolare dell'*Autkent. Qua in Provincia in cod. ubi de criminibus agi oportet* §. *Si ergo ambo* „ ibi „ Si ergo ambo & actor, & reus sint in Pro„ vincia, illic, omni privilegio cessante, res expediatur. „

Per quanto però e nella legislazione Romana, e negli
27 statuti di quasi tutti gli stati, e Città delle più colte Nazioni adottato, stabilito, ed esteso si trovi l'uso di porre in carcere un debitore condannato dal giudice, o anche solamente prossimo ad esserlo: Altrettanto incognito era ai Romani il privilegio di sottrarre i settuagenarj dal rigore della fin quì illustrata regola, nessuna legge trovandosi in tutto il corpo delle leggi civili Romane, che agli uomini giunti a simile età conceda l'eccettuazione dalla personale cattura in caso d'incapacità a sodisfare i debiti da loro contratti: conforme avvertì prima di me il celeberrimo *Cardinale De Luca nel suo disc.* 122. *n.* 14. *de credito*.

28 Il solo spirito di commiserazione, e quella debolezza di mente, e di corpo, da cui sogliono essere affetti i vecchi, i

quali al dir di *Platone lib.* 1. *de Republica & lib.* 1. *de legibus*, di *Plauto in mercatore*, di *Claudiano de victoria Stiliconis*, di *Accursio in leg. senectus verba sola cod. de donat*, del *Narbona de ætate ann. septuagesimus qu.* 11. §. 1. doppiamente fanciulli vengono considerati, e per cui dicesi volgarmente, che la sola vecchiezza è una malattia, è un morbo di per se stessa, secondo ciò che hanno lasciato scritto *Seneca epistol.* 109. *l' Abate in cap. quamvis num.* 2. *de sent. excomun. & cap. magnæ num.* 8. *de vot. & re, & cap.* 1. §. *Sin autem episc. de cler. egr. in* 6. *& in cap. quoniam freq.* §. 1. *ut lit. non contest. num.* 19., e per cui *Giovenale* nella *satira X.* così cantò.

„ *Præterea minimus gelido jam corpore sanguis*
„ *Febre caret sola, circumsilit agmine facto*
„ *Morborum omne genus, quorum si nomina quæris*
„ *Promptius expediam, quot amaverit Hippia Mœchos:*

diedero lungo ai giureconsulti d' introdurre la massima di emancipare questa categoria di persone dal rigore della legge commune sull' esempio di quei riguardi, che le stesse leggi Romane vogliono avere per i vecchi nelle materie criminali, la di cui giurisprudenza favorisce i medesimi, sottraendoli dal barbaro tormento della tortura *ad text. in leg.* 3. §. *Ignoscitur ff. ad senatus consult. sillanum, conciol. verb. tortura resolut.* 1. §. 12. *& seqq.* e volendo che la loro cus odia in carcere debba essere più mite, e meno dura di quella, che si usa cogl' altri inquisiti, *Gloss. in leg. Si ut certo* §. *Custodiam vers. commodatus ff. commodati.*, *Peregrin in prax. vic. par.* 4. *sect.* 8. *n.* 59.

29 Antesignano dal predetto privilegio si vuole universalmente, che sia stato l' *Ancarano nel cons.* 336. *præmitto n.* 2 e perciò a questo giureconsulto il merito di avere per il primo stabilita questa opinione si attribuisce dal *Gratian. cap.* 328. *num.* 10. *& cap.* 805. *num.* 1. *dal Pascal. de patria potestate part.* 2. *cap.* 9. *n.* 83. *e dal Bidolphin in praxi cap.* 14. §. 646., opinione, che è poi stata seguitata dal maggior numero dei dottori.

30 Non è però questa restata priva di contradittori, contandosi fra questi l' *Andreol. controvers.* 89. *Gomez. de infirm. resignat. quæst.* 7. *col.* 3. *ad medium, & ibi Mandos. quæst.* 4. *num.* 5. *in fine, Rebuff. in praxi eod. tit. gloss.* 2. §. 13. *Alciat. præsumpt. ultim. regul.* 5. *Monet. de distribut. quotidian. part.* 2. *quæst.* 7. *num.* 3.; ma egli è fuori di dubbio, che per regola generale è stata adottata quasi universalmente nei Tribunali tutti della nostra Italia.

31 Questa regola, questo privilegio soffre però alcune limitazioni, fra le quali vi è quella quando il debito è contratto dopo che chi lo contrae ha compito il settuagesimo anno della sua età, e che con giuramento viene da questo tale promessa la sodisfazione di quel debito, conforme fissano concordemente il *Carpan. ad statut. Mediolanen. cap.* 243. *num.* 8., (quantunque lo statuto di Milano sottragga espressamente in detta rubrica anche i sessagenari dal rischio di essere catturati per debito) l' *Ancarano iuniore nella quæst.* 8. *lib.* 2. *n.* 9. *il Gratian. discept.* 328. *num.* 20. *& seqq.*, ove sostiene essere questa la più vera, e più comune opinione, *il Narbona de ætate verb. septuagenareis quæst.* 8. §. 7. *Pascal. de patr. potest. part.* 2. *d. cap.* 9. *num.* 83. *versic. verum non videtur*, *Manson. de caus. execut. lib.* 1. *limit.* 13. *num.* 15. *Antonell. de temp. legal. cap.* 14. §. 5. *Calvin. de æquitate cap.* 95. *num.* 24. *& seq. Maurus Burgius de laudem. part.* 3. *inspect.* 36. *num.* 37.

Fra i referiti dottori molti ven'hanno, i quali sono d' 32 avviso non essere necessario, che il debito contratto dopo compito l'anno settuagesimo sia munito del giuramento, servendo loro, che si verifichi la formazione del debito in tempo, in cui il debitore sia già divenuto settuagenario, per ritenere, che non sia immune dal dovere andare in carcere in caso d'inadempimento dell'assunta obbligazione, fondando la loro opinione sopra la semplice tacita renunzia al privilegio, che presuntivamente deducesi dalla sola formazione del debito.

Fissati questi principj, passerò a stabilire, che secondo 33 il mio sentimento un settuagenario, il quale abbia parte nell' obbligazione di una cambiale mediante l'essere egli o traente, o giratario, o accettante, non deve essere immune dalla carcerazione alloraquando si rende moroso all' estinzione di una cambiale alla scadenza, e qualora del di lui arresto venga fatta istanza dal portatore, o sia dal possessore della cambiale da sodisfarsi.

34 A ribrezzo sono io disceso in una simile opinione, conciosiacosache in quanto a me per massima generale abolita vorrei la carcerazione dei debitori, essendo io d'avviso, che maggiori siano i pregiudizj, che soffre la civil società, e quella parte di essa, che ha la fortuna di potere essere nel novero dei creditori, dalla regola di sottoporre i debitori alla cadere, di quelli, che non ne avverrebbero, se di questo rimedio mancassero i creditori. Non è questo il luogo di provare questo mio sentimento, conforme è stato fatto ben-

chè troppo leggermente da altro autore, ma non posso astenermi dal rendere in questo luogo la meritata lode all' Augustissimo Imperatore Leopoldo II. il quale essendo Gran-Duca di Toscana abolì la regola di far carcerare i debitori nel suo editto del 15. marzo 1782.

Malgrado però questo mio modo di pensare sono al contrario di ferma opinione, che la carcerazione del debitore cambiario sia necessaria nella giurisprudenza mercantile, e che perciò nemmeno il settuagenario debba godere alcun privilegio allorchè è debitore di alcuno per dipendenza di una qualche cambiale. 35

Due sono i principali motivi, che mi hanno determinato ad abbracciare un simile sentimento. Uno dei quali riguarda l' interesse del commercio, e dei negozianti, e l'altro quello dello stesso debitore, o per meglio dire di quei medesimi settuagenarj, che vogliono esercitarsi nella mercatura. 36

Cominciando dal primo dirò, che dovendo avere, ed avendo le cambiali un circolo pronto, corrente, e frequentissimo, non è possibile, che chi prende una lettera di cambio possa essere informato se tutti, e ciascuno degli obbligati alla sodisfazione di quella, quali sono il traente, i giratari, e l' accettante, siano di età minore a quella di settanta anni, per sapere se la contratta obbligazione possa riuscire efficace. Converrebbe, che ogni cambiale fosse accompagnata dalle respettive fedi battesimali di ciascuno di quelli, che sono obbligati a favore della sodisfazione di essa, affinchè chi s'induce a far acquisto di quella lettera fosse tranquillo sull' esito della medesima. Ognuno vede a prima fronte di quall' intralcio sarebbe una simile operazione più facile a pensarsi, che ad eseguirsi. Gli Ebrei infatti, i quali sono al commercio più di qualunque altra nazione, e che non hanno il battesimo, dovrebbero unire alle cambiali, ove ponessero le loro firme, un respettivo attestato delle loro età, lochè sarebbe impossibile ad ottenersi per la repugnanza, che eglino hanno a pubblicare esattamente i loro anni, conforme è notorio a chiunque conosca i riti, e le costumanze di quella nazione. 37

E' vero, che ogni contraente è obbligato a sapere la condizione di colui, con cui s' induce a contrattare, secondo l' elementare principio, di cui nella *leg. qui cum alio 20. ff. de regulis juris*, e appunto per ubbidire a questo precetto, procurano i negozianti di essere informati del credito, e della reputazione di quelle case di negozio, con cui contrattano, e

delle quali ricevono le cambiali, soffrendo la disgutosa conseguenza di restar soccombenti in caso di fallimento di alcuna di esse: Ma è moralmente impossibile, che nel vortice del commercio da piazza a piazza, fra le quali passa ordinariamente un'immensa distanza, possano i negozianti essere informati dell'età di tutti quei loro corrispondenti, coi quali commerciano.

Oltre di ciò merita di essere avvertito in prova della quasi impossibilità di sapere la vera condizione di età dei negozianti che molte volte le ditte, o sia le case di commercio portano il nome di una persona, che più non esiste da molto tempo, ed i complimentarj di quelle case non sono cogniti per il nome particolare agli esteri corrispondenti, perlocchè anche per tal circostanza si renderebbe se non impossibile, molto difficile almeno il poter domandare, ed acquistare notizie sull'età delle persone, che effettivamenre sono obbligate alla sodisfazione di una cambiale, perchè non nominate fra le firme degli obbligati, ma comprese in questo numero sotto alcuna di quelle ditte, che comparisce o traente, o girataria, o accettante.

Se dunque volesse, o dovesse ammettersi in questa materia il privilegio del settuagenario, sarebbe lo stesso, che difficoltare il giro delle cambiali con immenso pregiudizio del commercio, e delle nazioni; Giacchè in un' affare di tanta entità non conviene prender norma dalle notizie, che un mercante di Livorno può avere di quello di Firenze, uno di Modena di altro di Bologna, un Massese di altro di Carrara, uno di Genova di quello di Novi, uno di Milano di altro di Mantova, un mercante di Reggio di altro di Piacenza, ed uno di Venezia di altro di Trieste, fra le quali respettive Piazze non è tale distanza, che non possa ciascuno acquistare facilmente le più minute notizie dei respettivi suoi corrispondenti: Ma bensì di quel, che possa accadere, e delle notizie, che sia possibile di acquistare ai negozianti di Napoli, di Genova, di Livorno, di Ancona, di Marsilia, di Reggio dei loro corrispondenti di Amburgo, di Amsterdam, di Madrid, di Vienna, di Londra, di Cadice, di Pietroburgo.

L'oggetto di conservare il commercio, e di tenere ferma, e sacrosanta l'obbligazione delle cambiali, e la spedita esecuzione dei precetti dei Tribunali per ottenere il pronto pagamento, è tale a senso mio, che non può dar luogo ad alcuna equità, nè ad alcuna facilità, nemmeno a favore dei settuagenarj, i quali se non vogliono esser esposti al caso di es-

sere catturati, renunzino all'aver parte nel commercio, si ritirino dal mondo, lascino la cura dei loro affari alla posterità, ed evitino di porre il loro nome in alcuna cambiale; Ma se vogliono continuare il commercio, e fare una tratta, o girare una cambiale ad essi ceduta, o accettarne alcun'altra tratta sopra di essi, imputino a loro stessi se dovranno soffrire eziandio le conseguenze di tali operazioni, e delle obbligazioni che vogliono contrarre.

La seconda ragione, per cui non saprei dipartirmi dall' accennato sentimento, quella si è, perchè è del più grande interesse dei negozianti, di qualunque età, e condizione si sieno, il conservare quel tal credito, e quella tale estimazione mercantile, all'ombra della quale le loro firme sono rispettate, e valutate nelle piazze, ove circolano quelle cambiali, nelle quali sono eglino interessati. Infatti, se un mercante non ha tanto credito da meritare, che sia presa una sua cambiale, e che gliene venga pagato il cambio, o sia la valuta senz'aspettar l'avviso dell' accettazione fattane dal trattario, o il seguito pagamento di essa, un tale negoziante si considera fallito, ed incapace a sostenere il peso, e la circolazione del commercio. 42

Ciò posto, mi sia lecito di far quì riflettere, che se un mercante settuagenario dovesse essere sottratto dal dovere di essere carcerato appena fosse prossimo a quell'età, o che vi fosse pervenuto, nella piazza, ove egli eserciterà il suo commercio, non troverà più alcuno, che voglia seco lui contrattare senonchè col denaro alla mano, nè chi voglia correre con lui il più piccolo risico, e nessuno in conseguenza vorrà più prendere la sua lettera, il suo credito sarà perduto, e dovrà terminare il commercio per necessità, quando gliene manchi la volontà. 43

Simili inconvenienti, i quali affliggono tanto il commercio, che i negozianti, ugualmente uno che vuole diventare debitore, che altro che sia per essere creditore, mi hanno determinato ad adottare il sovraespresso sentimento. 44

Malgrado le più accurate diligenze da me praticate, non ho finora saputo trovare alcun'autore, che sia disceso all' esame di questo articolo, di cui non trovai fatta parola nemmeno in tutti gli autori del Gius cambiario, che profondamente studiai allorchè fui per comporre questo mio Trattato negli anni 1783., e 1784., e perciò non mi venne allora in pensiero di farne parola in alcuno degli articoli di quest'Opera. 45

Il silenzio degli autori è forse un'effetto dello stile, o di qualche Legge Municipale, in forza di cui nelle piazze commercianti non si accorda al settuagenario accettante, o traente, o giratario quel beneficio, che i forensi, ed i Tribunali gli hanno accordato equitativamente per gli altri debiti.

In Livorno infatti non è ammesso un simile privilegio, come non è ammesso in alcun' altra piazza della Toscana, per un' antichissimo uso a favore dei creditori per dipendenza di cambiali; e l'Editto Leopoldino del 15. marzo 1782., che sottrae dalla carcere ogni specie di debitori, conserva però il rigoroso rimedio della cattura personale contro i debitori per ragione di lettere di cambio, quanto ancora contro quelli, che sono tali per dipendenza di qualunque altro affare relativo al commercio, senza che l' età settuagenaria possa giovare ad alcuno di questi debitori per esimersi dal rigor della Legge.

Fine della terza, ed ultima Parte.

INDICE DELLE REGOLE PER I CAMBI ED ALTRO CONTENUTO NEL PRESENTE TRATTATO.

ACCETTANTE.

CHI accetta una Lettera è obbligato a pagarla. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 6.

Contro l'accettante, che non paga alla scadenza una Cambiale, compete la via esecutiva nella forma la più privilegiata. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 1.

Accettandosi la Cambiale, nonostante la mancanza dell'avviso, si forma l'obbligazione di pagare. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 13.

E in tal caso l'accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 14.

Fatta l'accettazione, l'accettante ha il diritto di pagare. *part.* 3. *art.* 16. *n.* 2.

Ma se prima del pagamento si presentasse alcuno interessato per pagare per onor di firma, deve esser preferito. *part.* 3. *art.* 16. *n.* 3.

Contro chi ha accettata una Cambiale, e non pagata in scadenza si procede con tutto il rigore. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 11.

Se l'accettante manca di sodisfare alla scadenza deve il possessore cavarne il protesto, ed ha diritto di rivalsa, qualora la Lettera sia ceduta con titolo oneroso. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 1.

L'accettante è sempre obbligato nonostante l'omissione del protesto. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 4.

L'accettante resta liberato dal peso di pagare la Cambiale se il possessore è un semplice adjetto, onde questa spettasse unicamente al traente. *part.* 2. *art.* 14. *n.* 1. *e* 6.

E ciò perchè l'adjetto non acquista alcuna azione in proprio dall'accettazione della Cambiale, che fa il trattario. *part.* 2. *art.* 14. *n.* 3.

Il deposito non impedisce al possessore della Lettera l'azione di farsela pagare dall'accettante. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 1.

Non vi è rimedio, che liberi l'accettante dal pagare. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 4.

Il deposito condizionato non fa pagamento. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 4.

E perciò se non è deposito libero non sottrae l'accettante dalla sua obbligazione. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 5.

Avendo giuste ragioni da depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 6.

Dopo il deposito, il giudizio deve essere sommario. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 7.

Chi accetta per onor di firma si costituisce debitore. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 1.

L'accettazione porta sempre l'obbligazione *de constituta pecunia*. *part.* 2. *art.* 29. *n.* 2.

L'accettare il mandato è un atto volontario. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 3.

Ma dopo accettato, l'esecuzione del medesimo è inevitabile, e necessaria. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 4.

Chi accetta una Cambiale per onor di firma è tenuto parteciparlo al traente, e trasmetterli copia del protesto. *part.* 2. *art.* 33. *n.* 1.

Pena della negligenza nell'adempir queti doveri. *part.* 2. *art.* 33. *n.* 2.

Il dolo del portatore può solo scusare l'accettante. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 34.

L'azione del dolo può esercitarsi dai creditori di un traente decotto per obbligare l'accettante a porre nel patrimonio del fallito l'importare della Lettera, o per avocarla da chi l'avesse esatta. *part.* 2. *art*, 12. *n.* 35.

L'accettante, che sà lo stato del traente nell'atto, che accetta, non è liberato per il precedente di lui fallimento. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 37.

Se il trattario fallisse prima d'aver pagata la Cambiale accettata; chiunque può pagarla per onor di firma d'alcuno degl'interessati, e quali ragioni acquisti in tal caso. *part.* 2. *art.* 36. *n.* 1.

L'accettante è debitore della Lettera per l'obbligazione *de constituta pecunia*. *part.* 2. *art.* 36. *n.* 2.

In Toscana la latente decozione non scusa l'accettante dal pagamento d'una Cambiale. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 26.

Il fallimento del possessore della Lettera obbliga l'accettante al deposito. *part.* 3. *art.* 10. *n.* 1.

E ciò invece di farne al medesimo il pagamento. *part.* 3. *art.* 10. *n.* 2.

Si consigliano gli accettanti debitori del traente in caso di fallimento di depositare l'importare della Lettera. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 15.

Vedi accettazione, *Lettera di Cambio*, *trattario*.

ACCETTAZIONE.

E' peso del prenditore d'una Cambiale di rimetterla subito per la sollecita accettazione, e mancando di farla accettare nel tempo debito, è tenuto per qualunque pregiudizio, che da ciò ne derivasse. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 1. *e* 3.

Dopo l'accettazione il trattario è debitore dell'importare della Lettera. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 2.

Il prenditore della Lettera diviene procuratore *ad exigendum* del traente. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 4.

Ed è perciò obbligato a procurare la più sollecita accettazione. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 5.

Modi diversi di porre in essere l'accettazione. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 10.

Accettazione pura, e libera qual sia. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 11.

Accettazione in scritto. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 14.

Qual sia l'accettazione verbale. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 16.

Qual sia l'accettazione tacita. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 23. *e* 26.

Qual sia l'accettazione condizionata. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 28.

Qual sia l'accettazione sotto protesto. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 30.

Qual sia l'accettazione per onor di firma. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 33.

Il trattario, che ha accettata una Cambiale, deve irremissibilmente pagarla alla scadenza. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 1.

Esso si equipara al mandatario, e perciò è in libertà di accettare, o recusare una tratta. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 2.

Non vi è errore, che liberi dalla fatta accettazione. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 17.

Non servendo allegare il difetto della sperata rimessa. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 18.

Nè il dolo del traente. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 19.

Limita però se il dolo fosse stato commesso dal portatore. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 20.

Il dolo non deve essere a profitto di chi lo commette. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 21.

Nè per esimersi dal pagamento è allegabile la decozione del traente dopo la seguita accettazione. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 22.

Nè la latente decozione del traente al tempo dell'accettazione. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 23.

L'accettazione porta sempre l'obbligazione *de constituta pecunia*. *part.* 1. *art.* 29. *n.* 2.

Dopo l'accettazione, il trattario si costituisce debitore per il contratto *de constituta pecunia*. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 20.

L'accettazione si fa, o in conseguenza d'un mandato, o per onore della firma d'alcuno *part.* 2. *art.* 31. *n.* 2.

La retenzione della Lettera fatta dal trattario fa presumere la tacita accettazione. *par.* 1. *art.* 3. *n.* 26.

Secondo l'uso d'Amburgo la Lettera ritenuta dal trattario per tre giorni si presume come perfettamente accettata. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 27.

Casi nei quali si fa uso dell'accettazione sotto protesto *part.* 1. *art.* 3. *n.* 31.

Quale è una di quelle, che dicesi per

onore di firma *part. 2. art. 3. n. 32. e 33.*
Effetti, che produce questa specie d'accettazione. *part. 2. art. 3. n. 34.*
La quale succede sotto protesto, o sia colla clausula S. P., e quali effetti produca questo protesto. *part. 2. art. 3. n. 34.*
Mandato contenuto nella Cambiale *part. 1. art. 3. n. 14.*
Terzo contratto, che nasce dopo seguita l'accettazione. *part. 1. art. 3. n. 15.*
L'accettare un mandato è un atto facoltativo. *part. 1. art. 3. n. 16.*
E' perciò l'obbligazione del trattario si sostanzia nella sua accettazione. *part. 1. art. 3. n. 17.*
Limita se il trattario è debitore del traente. *part. 1. art. 3. n. 18.*
Compete al mandante contro il mandatario l'azione *mandati directa*. *part. 2. art. 2. n. 4.*
Fondamento di questa regola. *par. 2. art. 2. n. 5.*
Eccezione di essa nelle piazze, ove l'accettazione non tiene. *part. 2. art. 2. n. 6.*
Maggiore necessità di osservare la regola nella Lettera a vista *part. 2. art. 2. n. 7.*
L'accettazione sotto protesto obbliga l'accettante come se l'accettazione fosse semplice, e pura. *part. 2. art. 7. n. 1.*
E somministra all'accettante le ragioni per il suo rimborso contro il traente. *part. 2. art. 6. n. 1.*
Quando è recusata l'accettazione d'una Lettera compete al prenditore, che ne abbia pagata la valuta al traente, il diritto di farsi cautelare. *part. 2. art. 20. n. 1.*
Del rifiuto di accettazione deve costare mediante l'atto del protesto. *part. 2. art. 20. n. 4.*
Per il rifiuto del trattario si può accettare da altri la Lettera per onor di firma, e il portatore deve ricevere tale accettazione, facendo prima il protesto. *part. 2. art. 22. n. 1.*
Quando l'accettazione è ricusata liberamente il protesto non può esser supplito da qualunque altro atto. *part. 2. art. 8. n. 6. e 7.*, o che l'accettazione segua sotto protesto *n. 9.*, o che sia condizionata *n. 11.*
Tutte le volte, che l'accettazione non è libera, deve procedersi al protesto. *part. 2. art. 8. n. 19.*
Contendendosi fra il trattario, e il possessore per l'accettazione di una cambiale, deve preferirsi il possessore, e fra più persone, si preferisce il primo, che si presenta. *part. 2. art. 27. n. 1.*
Il portatore della Lettera è preferito nell'accettazione. *part. 2. art. 27. n. 3.*
Dopo il portatore, e il trattario, chi si presenta il primo è preferito nell'accettazione. *part. 2. art. 27. n. 6.*
Il traente anche dopo l'accettazione rimane sempre obbligato a favore del prenditore della Lettera. *part. 2. art. 15. n. 1.*
Una cambiale sopra più persone deve essere accettata da tutti, ma l'accettazione deve farsi da ciascuno per la tangente. *part. 2. art. 37. n. 1.*
Caso di tratta sopra più persone non socie. *part. 2. art. 37. n. 6.*
Allora deve prendersi l'accettazione da ciascuno dei trattarj. *part. 2. art. 37. n. 7.*
Obbligo di cavare il protesto contro chi di essi recusa di accettare. *part. 2. art. 37. n. 8.*
Siccome qualunque persona in qualità di adietto può procurare l'accettazione di una Lettera, così può, e deve interporre l'atto del protesto *part. 2. art. 8. n. 20.*
Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la Cambiale deve con tutte le diligenze eseguire l'accettata commissione. *par. 2. art. 8. n. 21.*
Per evitare ogni sconcerto di non accettazione sogliono i traenti in piè della Lettera apporre il nome di un banchiere loro confidente, a cui deva ricorrersi in tal caso. *part. 2. art. 8. n. 16.*
L'accettazione delle Cambiali deve farsi in giorno non festivo, e il trattario può impunemente negarne l'accettazione, qualora gli siano presentate in uno di detti giorni. *part. 2. art. 21. n. 1.*
Nel caso, che al trattario piacesse di accettare la Lettera dopo avere recusata l'accettazione, il portatore non può essere astretto a liberare il pre-

cedente onorante. *part.* 2. *art.* 34. *n.* 1. 2. *e* 3.
Il trattario alla scadenza ha diritto di pagare nonostante la ricusata accettazione. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 2.
Il fallimento del traente precedente all' accettazione rende invalida la medesima. *part.* 3. *art.* 9. *n.* 2.
Diritto, che ne deriva a favore dell' accettante. *part.* 3. *art.* 9. *n.* 3.
Chi ha notizia del fallimento del traente non può accettare una Lettera, in cui egli avesse interesse. *part.* 2. *art.* 35. *n.* 1.
Se il fallimento del traente è pubblico prima dell' accettazione della Lettera benchè ignoto all' accettante, la di lui accettazione non si sostiene. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 1.
Il trattario, che ha posta la sua accettazione in più d' una Cambiale, non deve pagare, se non gli sono restituite tutte. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 1.
L' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' accettazione, e così mancando al portatore l' esemplare accettato manca il recapito. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 3.

ACCETTAZIONE PER ONOR DI FIRMA.

Origine dell' accettazione per onor di firma. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 2.
A tale accettazione ha contribuito il benefizio della provvisione. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 3.
Per mezzo di essa il trattario acquista un nuovo debitore. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 4.
Se il traente proibisce l' accettazione per onor di firma non sarà permesso ad alcuno l' accettarla. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 1.
Essendovi più concorrenti ad accettare le cambiali per onor di firma, deve preferirsi chi accetta per onor della firma di quello, che ha fatto la tratta. *part.* 2. *art.* 23. *n.* 1.
Chi libera più persone colla sua accettazione, merita preferenza. *part.* 2. *art.* 23. *n.* 2.
E conseguentemente prima di tutti quello che vuol pagare per onore della persona per conto di cui è seguita la tratta. *part.* 2. *art.* 23. *n.* 3.
Se vi fossero più persone che volessero accettare per onore della stessa firma, deve preferirsi il procuratore della medesima. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 1.
E ciò perchè il procuratore rappresenta la persona del mandante. *part.* 2. *art.* 23. *n.* 2.
Se non vi è chi accetti per onor della firma della persona, per conto di cui è fatta la tratta, è preferito nell' accettazione quello che accetta per onor della firma del traente. *part.* 2. *art.* 24. *n.* 1. 3.
In mancanza di chi accetti per onor della firma di quello per conto di cui è fatta la tratta, o del traente, deve preferirsi chi lo facesse per quella del primo giratario. *part.* 2. *art.* 25. *n.* 1.
Chi ricusa l' accettazione di quello che s' incarica di pagar la Lettera per onor di firma, arreca un pregiudizio al traente. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 8.
Secondo l' uso di tutte le Piazze non può ricusarsi la volontaria accettazione di un terzo. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 9.
Anche dopo l' accettazione per onor di firma il trattario può adempire la Lettera, e con quali condizioni. *part.* 2. *art.* 32. *n.* 1.

ACQUIRENTE.

Fatta la prova della cessione, o vendita della Cambiale si rilascia immediatamente il mandato esecutivo contro l' acquirente. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 1.

ASSEGNI.

L' ipoteca speciale, o sia gius di pegno è accordato a favore delle Cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle tratte. *par.* 3. *art.* 19. *n.* 10.
E perciò tali assegni, o fondi destinati dal traente restano con gius di pegno prelativamente obbligati. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 11.
Se il trattario ha fondi del traente per supplire alla Lettera non vi è scusa che lo esima dal dovere di pagare. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 9.
E perciò tutti gli assegni che può aver ricevuti, o aver per via, devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del possessore della Lettera. *part.* 2 *art.* 13. *n.* 12.

Purchè peraltro l'assegno sia fatto a buona fede, e senza dolo. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 14.

AVVISO
Vedi LETTERA DI AVVISO.

AZIONE
Azione, che compete per ottenere il pagamento della Cambiale. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 3.
Che compete al traente per il pagamento del Cambio contro il prenditore della Lettera. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 2. 6.
Che compete per il pagamento della medesima nel caso di fallimento dell' accettante, e di tutti gli altri obbligati, e come possa esercitarsi contro i loro patrimonj. *part.* 3. *art.* 13. *per tutto*.

AZIONE REIVENDICATORIA.

Quando la Cambiale è ceduta con titolo oneroso non compete al primo cedente la reivindicatoria a questo effetto. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 12.
Traente, e girante a certi effetti si considerano lo stesso *part.* 1. *art.* 5. *n.* 13.
L'azione reivindicatoria sommamente privilegiata nel Gius Romano. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 14.
Questa viene esclusa dal solo possesso unito all'acquisto con buona fede, e con titolo oneroso, secondo il gius di natura. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 15.
Il quale prevale al diritto civile nel gius mercantile. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 16.

CAMBIALE.

Vedi LETTERA DI CAMBIO.

CAMBIO.
Natura del contratto del cambio. *par.* 1. *art.* 3. n. 3.
Contratti, che si contengono in una Lettera di cambio. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 4. Ragione di questo *n.* 5.
Requisiti del Contratto di compra che si verificano nel cambio. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 6.
Dottori, e Tribunali che abbraccino questa regola. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 7.
Objetto contro di essa, e sua risposta. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 8.
Origine politica del cambio. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 7.
Definizione metafisica, e politica del cambio. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 3.
Contrattazioni antiche simili al contratto del cambio. *pref.* *n.* 4.
Il contratto del cambio è una cessione di credito. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 13.
Il prezzo della Cambiale si chiama cambio, secondo la definizione del Gius cambiario. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 2.
L'essenza del cambio consiste nel trarre da Piazza a Piazza. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 9.
Il cambio varia ogni giorno di corriere, ed è maggiore, o minore a proporzione che è richiesta la Lettera. *part.* 1. *art.* 4. *n.* 1.
Cause, che contribuiscono allo stabilimento più alto, e più basso del cambio. *part.* 1. *art.* 4. *n.* 3.
La principale fra queste è la maggiore, o minor ricerca della Lettera. *part.* 1. *art.* 4. *n.* 4.
E possono ancora influirvi le circostanze del traente. *part.* 1. *art.* 4. *n.* 5. 6.
Siccome se si volesse una scadenza più breve di quello porta l'uso della Piazza. *part.* 1. *art.* 4. *n.* 7.
Ragione per cui il cambio alza, ed abbassa nelle Piazze. *pref.* *n.* 9.
Credito di cambio per Lettera data come si provi. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 2. *e segg.*
La dilazione al pagamento dei cambj non importa fede di prezzo. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 10.
E perciò ha luogo l'azione reivindicatoria. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 11.
In Livorno si paga il valor della cambiale tre giorni dopo l'acquisto della Lettera. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 4. *e* 5. Perchè si faccia così, e *n.* 6.
Modo di fare i pagamenti dei cambj in Livorno. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 7.
Giorni di festa non si paga, ma si anticipa il pagamento nel giorno antecedente. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 8.
Pagamenti dei cambj si fanno in oro. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 9.

CAUTELA.

Cautela che compete quando è ricusata l'accettazione di una Lettera al pren-

ditore che ne abbia pagata la valuta. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 4. *e segg.*
Cautela che deve esigere chi pagando una porzione di una cambiale non può ottenere la consegna della Lettera originale. *part.* 3. *art.* 17. *n.* 1. *e segg.*

CEDENTE.

Fatta la prova del credito quali azioni competino a chi ha ceduto la Lettera. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 5.
Quando il prenditore della Cambiale non soddisfa il prezzo dopo il comporto, compete al cedente il diritto della via esecutiva, senza alcuna precedente intimazione. *part.* 1. *art.* 6. *n.* 1.
Tale azione non si perde non ostante qualche agevolezza di dilazione. *part.* 1. *art.* 6. *n.* 4.
Convenienze, che si usano in Livorno prima di procedere all' esecuzione. *part.* 1. *art.* 6. *n.* 5.

CESSIONE.

La cessione delle cambiali si reputa un contratto di compra, e vendita. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 1.
Definizione di questo contratto. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 2.
Fatta la prova della cessione, o vendita della cambiale si rilascia immediatamente il mandato esecutivo contro l' acquirente. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 1.

COLPA.

Colpa lata, leve, e levissima ha luogo nell' esecuzione dei mandati contenuti nella Cambiale. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 18. *e segg.*

COMMERCIO.

Commercio, sua definizione metafisica, e politica. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 4.

COMMISSIONATO.

Chi ha commissione di prender Lettera la deve prender da persona di credito. *part.* 1. *art.* 17. *n.* 1. *e* 3.
E se ciò non fa è responsabile dell' esito della medesima. *part.* 1. *art.* 19. *n.* 1.
Servendo che si regoli come se fosse proprio interesse *n.* 5.
Secondo l'uso della Piazza di Livorno il commissionato è obbligato per il pagamento del prezzo della Lettera. *par.* 1. *art.* 15. *n.* 1.
Questo stile è contrario alla regola di ragione. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 2.
Quando il commissionato prende la Lettera al proprio ordine, e poi la gira è anch' esso obbligato a favore dei giratarj. *part.* 1. *art.* 16. *n.* 1. *e* 3, ed ha regresso contro il mandante *n.* 4.
Limita quando il commissionato si protestasse espressamente del contrario col mezzano. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 6.
Ciò non ostante, l' altro contraente può avere azione contro il mandante. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 8.
Se il commissionato dà debito al mandante della provvisione dello star del credere sarà responsabile dell' idoneità del traente, e del pontual pagamento della Lettera. *part.* 1. *art.* 18. *n.* 1.
Se il commissionato manca di denunziare la sua qualità, si obbliga in proprio. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 4.

COMPENSAZIONE.

La compensazione col possessore della Lettera è l' unica eccezione, che si ammetta in giudizio a favor del trattario. *part.* 3. *art.* 7. *n.* 1.
L' eccezione della compensazione può ritardare il pagamento delle *cambiali*. *part.* 1. *art.* 8. *n.* 4.
Se il creditore si oppone alla compensazione del credito dedotto dell'acquirente, si ammette il deposito dell'importare della Cambiale. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 1.
Si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una Cambiale può aver luogo la compensazione di un credito liquido. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 2.
Il deposito è giusto quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 3.
Necessità in caso simile di un giudizio sommario. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 4.

CREDITO CAMBIARIO.

Modo di provare il credito cambiario. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 2.

La partita di libro è il più sicuro. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 3.
E può anche farsi tal prova con la fede del mezzano. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 4.
Quali azioni competino dopo di ciò a chi ha ceduto la Lettera. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 5.
Nei contratti, che non oltrepassano le pezze mille la partita del libro del mezzano fa pienissima prova. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 6.
Per gli altri deve esistere un partito firmato dai contraenti. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 7.
Nei cambj però si limita questa regola, e serve la partita del mezzano. *part.* 1. *art.* 7. *n.* 8.

DANNI.

E' in mora chiunque non adempisce al più presto la sua incombenza. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 6.
E precisamente in materia di cessione il danno è a carico di chi è in colpa. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 7.
Casi speciali nei quali la negligenza è dannosa a qualcuno, e specialmente nella ritardata spedizione della Lettera. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 8. e 9.
Chi dà causa al danno è tenuto a indennizzare il dannificato. *part.* 2. *art.* 2. *n.* 10.
I danni cagionati dalla ricusata accettazione sono a carico di chi gli ha causati, e così ancor del traente quando il trattario abbia giusto motivo di non accettar la Lettera. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 34.
E viceversa quando il risico sia capriccioso per parte del trattario. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 35.
Il trattario è tenuto ai danni di diversi ricambi nel ritorno d' una Cambiale. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 16. *e* 17.
Il portatore può in due maniere ripetere dal traente, e giranti la sua reintegrazione per i danni di una Lettera protestata. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 11.
La prima si è quando il prenditore della Lettera si contenta di ripetere il denaro sborsato. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 12.
La seconda quando si fa col ricambio. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 13.
Come si liquidi il danno in questo caso. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 14.
Il trattario è tenuto ai danni di diversi ricambj nel ritorno di una Cambiale. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 16.

DATORE.

A favore del datore della Lettera competono gli stessi privilegj tanto per il prezzo d'una Cambiale, quanto per gl' interessi mercantili. *part.* 1. *art.* 13. *n.* 1.
Quando il mandatario ha in mano i fondi necessarj per l' acquisto della Lettera, il mandante non è tenuto a cosa alcuna. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 8.
Rimedj, che competono al datore della Lettera in tal caso. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 9.
Se la Lettera non è stata girata, compete al datore la reivindicazione. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 10.
Se la Lettera è girata si distingue se sia con titolo oneroso, o come addjetto. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 11.
Quando è fatta con titolo oneroso, il datore perde ogni azione contro la Lettera, e suoi possessori. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 12.
Il datore ha azione su i fondi destinati a pagare la Lettera da lui data. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 13.
Quando non siano passati nelle mani del prenditore. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 14.
Il mandante rimane obbligato a favor del datore se non avesse rimessi i fondi al suo commesso per l'acquisto della Lettera. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 15.

DEBITORI.

Appresso i Romani l' essere insolvente era considerato un delitto punibile. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 8.
I Greci pure l' annoveravano fra i delitti. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 9.
Chi si caricava di debito senza il modo di soddisfarlo era punibile anco appresso i Persiani. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 7.
Legge crudelissima dei Romani secondo la quale avevano facoltà i creditori

di mettere in pezzi il corpo del debitore, e dividerseli. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 11.
Apologia di questa legge fatta da Cecilio giureconsulto. *par.* 3. *art.* 22. *n.* 12.

DECOZIONE.

Chi tratta col decotto, o prossimo alla decozione, e non è consapevole del suo cattivo stato, si reputa come se trattasse con persona idonea. *par.* 3. *art.* 18. *n.* 8.
Nè per esimersi dal pagamento d' una cambiale è allegabile la decozione del traente dopo la seguita accettazione. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 22.
Nè la latente decozione del traente al tempo dell' accettazione. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 23.
In Toscana la latente decozione non scusa l' accettante. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 26.
Perchè son troppo equivoci gli indizi dai quali può temersi una decozione. *par.* 2. *art.* 12. *n.* 27.
La Rota Romana ammette per legittima scusa la latente decozione, e in quali circostanze. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 28.
Non può mai formarsi una giusta epoca a tale effetto. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 29.
In Toscana sono nulli gli atti fatti dieci giorni avanti il fallimento. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 30.
Supponendo che tali atti sian fatti per defraudare i creditori. *par.* 2. *art.* 12. *n.* 31.

DEPOSITO.

Se il creditore si oppone alla compensazione del credito dedotto dall' acquirente, si ammette il deposito dell' importare della cambiale. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 1.
Si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una cambiale può aver luogo la compensazione di un credito liquido. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 2.
Il deposito è giusto, quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 3.
Se si prova il fallimento del traente, il deposito d' una cambiale impedisce l' esecuzion parata. *part.* 3. *art.* 9. *n.* 1.
Necessità della Grazia Sovrana per il deposito anche in questo caso. *part.* 3. *art.* 9. *n.* 5.
Esempio singolare. *part.* 3. *art.* 9. *n.* 6.
Si ammette anche il deposito quando il prenditore oppone l' eccezione di qualche risico per dependenza della cambiale. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 1.
Quando è dubbiosa la soddisfazione della tratta deve tenersi fermo il deposito, all' opposto deve subito risolversi. *par.* 1. *art.* 10. *n.* 6.
Uno dei casi è il fallimento del trattario. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 7.
Nè serve che si destini altra persona ad onorare la Lettera. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 8.
Decisione emanata in Livorno in un caso simile. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 9.
Altro accidente per non pagare, ma per depositare il cambio è il fallimento pubblico del traente, o la di lui deteriorata condizione. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 10.
Ragioni di una simil regola. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 11.
Il deposito non impedisce al possessore della Lettera l' azione di farsela pagare dall' accettante. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 1.
Il deposito condizionato non fa pagamento. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 4.
E perciò se non è deposito libero non sottrae l' accettante dalla sua obbligazione. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 5.
Avendo giuste ragioni di depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 6.
Dopo il deposito, il giudizio deve esser sommario sulle pretenzioni dell' accettante. *part.* 3. *art.* 8. *n.* 7.

DILIGENZE.

Chi si assume il peso di eseguire una commissione mercantile, deve eseguirla secondo la consuetudine dei mercanti. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 21.
I mercanti son diligentissimi nel procurare l' accettazione delle cambiali. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 22.
La qual consuetudine non è nè capricciosa, nè irragionevole, atteso l' esser

facilmente lo stato dei mercanti soggetto a cambiamento. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 23.

Essendo il pericolo sempre imminente non deve concedersi la minima dilazione. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 24.

DOLO.

Il dolo del portatore può solo scusare l' accettante dal pagamento d'una cambiale. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 34.

L'azione del dolo può esercitarsi dai creditori di un traente decotto per obbligare l' accettante a porre nel patrimonio del fallito l' importar della Lettera, o per avocarla da chi l'avesse esatta. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 35.

A tenore del gius comune sono nulli tutti gli atti fatti in frode dei creditori. *par.* 2. *art.* 12. *n.* 36.

Il dolo del traente non serve per liberarsi dal pagare una cambiale accettata. *par.* 2. *art.* 12. n. 19.

Limita però se il dolo fosse stato commesso dal portatore. *par.* 2. *art.* 12. *n.* 20.

Il dolo non deve essere a profitto di chi lo commette. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 21.

ECCEZIONI.

Non si attendono l' eccezioni torbide e dilatorie per ritardare il pagamento delle cambiali. *par.* 1. *art.* 8. *n.* 1. 2.

Si ammettono però quelle che dependono da pagamento, e compensazione con altro credito liquido. *part.* 1. *art.* 8. *n.* 4., e quelle che sono di facile discussione *n.* 6.

Tutte le eccezioni di facile discusssione hanno luogo per impedire l' esecuzione parata dependente dall' azione del cambio. *par.* 1. *art.* 8. *n.* 3.

Quando il prenditore di una cambiale deve pagarne la valuta nel corso di tre giorni, non si ammette a favor del traente l' eccezione della non numerata pecunia. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 1.

Come si ammetteva negli antichi tempi a forma dell' autorità del Baldo. *par.* 1. *art.* 11. *n.* 2.

Diversamente però fu stabilito in appresso. *par.* 1. *art.* 11. *n.* 3.

Anche gli antichi rigettarono questa eccezione, allorchè dal ventre della Lettera costava del pagamento. *par.* 1. *art.* 11. *n.* 4.

In Toscana quest' eccezione è rigettata dal patrio statuto. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 5.

Casi nei quali può aver luogo l' eccezione della non numerata pecunia. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 10.

ESECUZIONE PARATA.

Compete al traente contro il prenditore della Lettera per il pagamento del cambio. *part.* 1. *art.* 6. *n.* 1. *e segg.*

E al possessore d' una Cambiale contro chi l' ha accettata per il puntual pagamento alla scadenza. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 1. *e seqq.*

ESECUZIONE PERSONALE.

Come si facciano l' esecuzioni reali, e personali contro i debitori per dependenza di cambiali. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 1. *seqq.*

L' esecuzione personale contro i debitori ha origine dalle leggi delle XII. tavole. *par.* 3. *art.* 22. *n.* 1.

Da queste leggi ne è venuta la regola che chi non ha da pagare supplisca con la persona „ *quis non habet in ære luet in corpore*. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 21.

In tutti gli statuti specialmente d' Italia è ammessa l' esecuzione personale contro il debitore. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 22.

Ed è stata estesa tal' azione fino all' effetto d' assicurare il giudizio. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 23.

Anco il sospetto di fuga obbliga i Tribunali ad assicurarsi della persona del reo. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 24.

Si propone il dubbio se in mancanza di mobili, onde fare l' esecuzione, si devano gravare gl' effetti di suolo del debitore avanti di procedere contro la persona del medesimo. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 12.

E si risolve, che in mancanza di gioje, argenti, e altre cose atte a ridursi facilmente in effettivo contante, in forma d' ottenere l' intera sodisfazione, si deve procedere contro la persona del debitore. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 13.

E ciò perchè l' esecuzione contro il debitore cambiario deve rilasciarsi nella

maniera più atta a rendere solecitamente sodisfatto il creditore. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 14.
Il che non potrebbe succedere se dovesse prima escutere i beni stabili. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 15.
Un tal rigore giudiciario rende più cauti quelli che devono accettare le cambiali nell'impegnarsi in simili contratti. *par.* 3. *art.* 21. *n.* 16.

FALLIMENTO.

Il fallimento del possessore della lettera obbliga l'accettante al deposito. *part.* 3. *art.* 10. *n.* 1.
E ciò invece di farne al medesimo il pagamento. *par.* 3. *art.* 10. *n.* 2.
Se si prova il fallimento del traente il deposito di una Cambiale impedisce l'esecuzione parata *part.* 3. *art.* 9. *n.* 1.
Il fallimento del traente precedente all' accettazione, rende invalida la medesima, *part.* 3. *art.* 9. *n.* 2.
Se il fallimento del traente è pubblico prima dell'accettazione della Lettera, benchè ignoto all'accettante, la di lui accettazione non si sostiene. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 1.
L'accettante, che sa lo stato del traente nell'atto che accetta, non è liberato per il precedente di lui fallimento. *part.* 2. *art.* 12. *num.* 37.
In Toscana sono nulli tutti gl'atti fatti dieci giorni avanti il fallimento. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 30.
Ed a tenore del Gius comune son nulli tutti gl'atti fatti in frode dei creditori in caso di fallimento. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 36.
Chi ha notizia del fallimento del traente non può accettare una Lettera in cui egli avesse interesse. *part.* 2. *art.* 35. *n.* 1.
Se il trattario fallisse prima d'aver pagata una cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma d'alcuno degl'interessati. *part.* 2. *art.* 36. *n.* 1.

FESTA.

Venendo in giorno festivo le cambiali, la presentazione, ed accettazione si fa nel giorno seguente. *part.* 2. *art.* 21. *num.* 1. *e segg.*
E cadendo in giorno festivo il pagamento di una Cambiale, si anticipa nel giorno antecedente. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 2.

FIDEJUSSIONE.

La fidejussione è la medecina del sequestro. *part.* 1. *art.* 9. *n.* 8.

FIRMA.

Chi ha la firma di un negozio obbliga tutti gl'interessati. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 3.
E perciò chi contrae seco ha il benefizio dell'azione institoria contro tutti gl'interessati. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 4.
Anche per consuetudine mercantile. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 5.

GIRA.

Dalla gira dipende il mandato ad esigere. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 4.
La girata all'ordine S. P. contiene un mandato irrevocabile. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 3.

GIRANTE.

Ogni girante è obbligato a favore del suo giratario, *& sic de singulis. part.* 3. *art.* 13. *n.* 2.
L'obbligazione del traente, giratari &c. è solidale. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 3.
Il possessore di una Cambiale ha il regresso contro tutti i giranti se non è pagata alla scadenza. *part.* 2. *art.* 16. *n.* 1.

GIRATARIO.

Nelle girate, siccome si viene a rinnovare il contratto di cambio, così militano l'istesse regole contro il giratario stabilite contro il prenditore della Lettera. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 10.
Per regola generale gl'indossanti non sarebbero tenuti a favore di chi paga sotto protesto per il trattario. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 3.
Modo con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i giratarj. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 4.

Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del portatore. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 5.

GIUS COMUNE.

Il Gius Romano è alieno dal favorire il commercio. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 20.
Al contrario era molto favorevole alla costruzione delle Fabbriche. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 21.
I privilegi accordati dai Romani a favore di chi dava denaro per resarcir case nel gius marittimo sono stati estesi alla restaurazione delle navi. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 22.
Si sostiene il contrario dal Donello. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 23.
Il gius Romano favorì solo quel commercio, che interessava il servizio della Repubblica. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 24.
Ragioni politiche di tal favore. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 25.
Contradizioni che s' incontrano fra le leggi Romane, e il gius marittimo mercantile. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 27.
Il gius Romano deve osservarsi quando non si oppone alle leggi municipali dei respettivi Paesi. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 28.
E perciò si vedono molte leggi diverse da quelle del gius civile dei Romani. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 29.
In specie per quel che riguarda la mercatura, e la navigazione. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 30.

INTERESSI.

A favore del datore della Lettera competono gli stessi privilegi tanto per il prezzo di una Cambiale, quanto per gl' interessi mercantili. *part.* 1. *art.* 13. *n.* 1.
Dal giorno, che scade, e non è effettuato il pagamento del prezzo di una Cambiale corrono a favore del datore della Lettera gl' interessi recompensativi. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 1.
L' oggetto della mercatura è di rendere il denaro costantemente fruttifero. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 12.
Ai negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro capitali. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 3.
E però la mora essendo per essi un danno esige risarcimento. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 4.
E questo mediante il frutto recompensativo dal dì della mora. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 5.
Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 6.
Il che procede anche per i pagamenti delle mercanzie differiti oltre il termine pattuito, o prescritto dalla legge. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 7.
Sopra tutti i disborsi dei negozianti, gl' interessi sono stabiliti per regola. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 8.
Nè vi è bisogno di alcuna interpellazione, o formalità giudiciaria. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 9.
Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al creditore del cambio l' interesse mercantile. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 1.
Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl' interessi, ma la provvisione. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 6.
Mentre gl' interessi son dovuti a chi sta in disborso. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 7.
Onde atteso l' uso universale di prender la rivalsa, in molti Paesi non si parla d' interessi. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 8.

IPOTECA.

Per il pagamento di una cambiale non compete al possessore alcun ipoteca. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 1.
Questa si contrae o col fatto dell' uomo, o per volontà della legge. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 2.
Nelle Cambiali il traente non costituisce alcuna ipoteca. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 3.
Nè vi è alcuna legge generale che la costituisca *part.* 8. *art.* 19. *n.* 4.
E nemmeno è stabilita per comune, e tacito consenso delle nazioni. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 5.
E perciò l' ipoteca per regola generale è negata alle Cambiali. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 6.
E solamente è accordata in alcune Piazze per disposizioni particolari. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 1.
Si descrivono alcune piazze nelle qua-

li è accordata l'ipoteca alle cambiali. *part.* 2. *art.* 19. *n.* 8.
In Toscana non è accordata l'ipoteca generale. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 9.
L'ipoteca speciale, o sia gius del pegno è accordato a favore delle Cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle tratte. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 10.
E perciò tali assegni, o fondi destinati dal traente restano con gius di pegno prelativamente obbligati. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 11.

LEGGI.

L'interpetrazione delle Leggi è proibita senza la Sovrana Autorità. *pref.n.*15.
Precesione delle leggi quanto necessaria. *pref.* *n.* 17.

LETTERA DI AVVISO.

Che il traente è tenuto a scrivere al trattario in mancanza della quale è tenuto ai danni che possono derivare per tale negligenza. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 1.
Origine della Lettera di avviso. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 2.
Definizione della medesima. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 3.
Costume universale di far simili Lettere. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 4.
La mancanza di queste esime il trattatario dall' obbligazione dell' accettazione. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 5.
I danni del protesto di una Cambiale per difetto di Lettera d'avviso si posano sul traente. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 6.
Si esamina la questione se la sola Lettera di avviso autorizzi a obbligare il trattario al pagamento. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 7.
E si risolve per la negativa. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 8.
Perchè si considera come un segno del trattato non già del perfezionato contrattato. *par.* 1. *art.* 21. *n.* 9.
Altre ragioni per cui la Lettera di avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la tratta. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 10. *e* 11.
La sola Lettera di avviso non autorizza il trattario a pagare ad alcuno validamente. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 12.
Senza Lettera di avviso non si deve accettare alcuna cambiale. *part.* 2. *art.* 38. *n.* 2.
Se il trattario nega l' accettazione per mancanza di Lettera di avviso il danno del rifiuto va a carico del traente. *part.* 2. *art.* 38. *n.* 5.
Precauzione che usano i più diligenti Banchieri di replicare la Lettera di avviso. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 15.
Se il trattario dopo avere accettata una Cambiale gliene venisse un' altra simile senza avere avviso, che di una sola, dovrà negare l'accettazione della seconda. *part.* 2. *art.* 39. *n.* 1.
E ciò per ragione della mancanza della Lettera di avviso. *part.* 2. *art.* 39. *n.* 2.
Accettandosi la Cambiale nonostante la mancanza dell'avviso si forma l'obbligazione di pagare. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 13.
E in tal caso l'accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 14.

LETTERA DI CAMBIO.

Definizione della Lettera di cambio. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 1.
Autorità che convalidano questa definizione. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 2.
Uso delle cambiali molto utile, e benefico al commercio *pref.* *n.* 1.
Ignoto agli antichi *pref.* *n.* 2.
Non se ne fa menzione nelle leggi Romane *pref.* *n.* 3.
Gli Ebrei da alcuni sono reputati inventori delle Cambiali *pref.* *n.* 5. ma la più comune opinione è che siano stati inventori i Fiorentini *n.* 6.
Utilità grandissima che si ritrae dall' uso delle Cambiali *pref.* *n.* 7.
Uso delle Cambiali approvato dalla Chiesa Cattolica *pref.* *n.* 8.
E' stabilito per massima, che tre siano i contratti, che si contengono in una Lettera di cambio. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 4.
Il contratto del cambio è una cessione di credito. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 13.
Mandato contenuto nella Cambiale. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 14.
Terzo contratto che nasce dopo seguita l' accettazione. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 15.

Ragione per cui il cambio alza, ed abbassa nelle piazze *pref. n.* 9.
Perizia, che si richiede nei mercanti per le negoziazioni delle Cambiali *pref. n.* 10.
Commercio delle Cambiali molto pericoloso *pref. n.* 11.
Piazze, che sono provviste di una particolare Legislazione sulla materia delle Cambiali *pref. n.* 12.
Autori, che hanno trattato particolarmente di questa materia *pref. n.* 13.
Le circostanze del traente possono influire nel maggiore, o minor credito della Lettera. *part.* 1. *art.* 4. *n.* 5.
Chi hà commissione di prender Lettera è obbligato a prenderla da persona di credito. *part.* 1. *art.* 17. *n.* 1.
Se ciò fa non è responsabile dell' esito della medesima. *part.* 1. *art.* 17. *n.* 4.
Servendo, che si regoli come se fosse proprio interesse. *part.* 1. *art.* 17. *n.* 5.
Se il commissionato prende la Lettera al proprio ordine, e poi la gira, è obbligato a favore dei giratarj. *part.* 1. *art.* 16. *n.* 1.
Perciò, se il prenditore si fa girante, diviene debitore dell' esito della Lettera. *part.* 1. *art.* 16. *n.* 3.
Ma avrebbe il regresso contro il mandante. *part.* 1. *art.* 16. *n.* 4.
Eccezione di questa regola. *part.* 1. *art.* 16. *n.* 5.
Ragioni sulle quali è fondata questa eccezione. *part.* 1. *art.* 16. *n.* 6.
Il traente è obbligato a dare al prenditore di una Cambiale quanti esemplari ne chiede, e con quali cautele. *part.* 1. *art.* 20. *n.* 1. *e* 3.
Origine del bisogno di moltiplicare gli esemplari di ogni Cambiale. *part.* 1. *art.* 20. *n.* 2.
Gli esemplari delle Cambiali devono essere tutti uniformi. *part.* 1. *art.* 20. *n.* 4.
Come pure deve in ciascuno dichiararsi di pagare quando ciò non sia seguito in forza di una precedente. *part.* 1. *art.* 20. *n.* 5.
Se il traente, e il trattario abitano nella stessa piazza, la Cambiale diventa una semplice obbligazione, o pagherò. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 1.
Differenza, che passa fra le Cambiali, e i pagherò. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 2.
Il pagherò, benchè concepito con le formule di Cambiale, è una mera confessione di debito. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 3.
Diversità dei privilegj accordati alle Cambiali, e recusati ai pagherò. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 4.
Specialmente in Toscana dopo l' editto de' 26. ottobre 1782. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 5.
Le Cambiali hanno l' esecuzione parata. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 6.
E questa massima universale. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 7.
Singolarmente nell' Austria, in Prussia, e in Danimarca. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 8.
Quando il prenditore oppone l' eccezione di qualche risico per dependenza della Cambiale si ammette il deposito. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 1.
Il traente è debitore dell' esito della Lettera a favore del prenditore, e dei giratarj. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 2.
Nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera, prima, che il prenditore ne abbia pagato il cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal traente. *part.* 1. *ar.* 10. *n.* 3.
In tal caso si danno due azioni, una cioè a favor del traente contro il prenditore, e l' altra a favore di questi contro il datore della Lettera. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 4.
Quando deve pagarsi il prezzo d' una Cambiale. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 1.
Questo si chiama il cambio secondo la definizione del gius cambiario. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 2.
Azione, che compete per ottenere il pagamento delle Cambiali. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 3.
In Livorno si paga tre giorni dopo l' acquisto della Lettera. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 4. *e* 5., perchè si faccia così *n.* 6.
Modo di fare i pagamenti dei cambj in Livorno. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 7.
Quando il mandatario ha in mano i fondi necessari per l' acquisto della Lettera, il mandante non è tenuto a cosa alcuna. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 8.
Rimedi, che competono al datore della Lettera in tal caso. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 9.

Se la Lettera non è stata girata, compete al datore le reivindicazione. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 10.
Se la Lettera è girata si distingue se sia con titolo oneroso, o come adjetto. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 11.
Quando è fatta con titolo oneroso, il datore perde ogni azione contro la Lettera, e suoi possessori. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 12.
Il datore ha azione su i fondi destinati a pagare la Lettera da lui data. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 13.
Quando non siano passati nelle mani del prenditore. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 14.
La scadenza delle Cambiali deve regolarsi secondo l'uso, che fa la Piazza ove sia fatta la tratta. *part.* 3. *art.* 3. *n.* 1.
La cessione delle Cambiali si reputa un contratto di compra, e vendita. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 1.
Definizione di questo contratto. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 2.
Quando il prenditore di una Cambiale deve pagarne la valuta nel corso di tre giorni non si ammette a favore del traente l'eccezione della non numerata pecunia. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 1.
Come si ammetteva negli antichi tempi a forma dell'autorità del Baldo. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 2.
Diversamente però fu stabilito in appresso. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 3.
Anche gli antichi rigettarono questa eccezione, allorchè dal ventre della Lettera costava del pagamento. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 4.
In Toscana quest' eccezione è rigettata dal patrio statuto. *part.* 1. *art.* 11. *n.* 5.
Secondo l'uso della piazza di Livorno il commissionato è obbligato per il pagamento del prezzo della Lettera. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 1.
Questo stile è contrario alla regola di ragione. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 2.
Subito che la Lettera è presentata deve il trattario accettarla, o negarne l'accettazione. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 1.
E' in facoltà del trattario di fare o l'uno, o l'altro. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 2.
Ancorchè fosse debitore del traente, o avesse a lui promessa l'accettazione. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 3.
Deve però dar subito la sua risposta, o negativa, o affermativa. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 4.
Qual tempo si accordi a cavare il protesto. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 6.
Chi accetta una Lettera è obbligato a pagarla. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 6.
Costume di Livorno di rilasciare la Lettera in mano al trattario. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 24.
Il qual costume è biasimevole. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 25.
Per il pagamento d' una Cambiale non compete al possessore alcuna ipoteca. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 1. *e n.* 3.
Nè vi è alcuna legge generale, che la costituisca. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 4.
L'ipoteca per regola generale è negata alle Cambiali. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 6.
E' solamente è accordata in alcune piazze per disposizioni particolari. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 7.
Si descrivono alcune piazze, nelle quali è accordata l' ipoteca alle Cambiali. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 8.
In Toscana non è accordata l' ipoteca generale. *part.* 3. *art.* 19. *n.* 9.
L'esecuzione parata si accorda per regola generale per il pagamento delle Cambiali accettate. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 3.
Come si faccino l' esecuzioni reali, e personali contro i debitori per dependenza di Lettere di cambio. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 1. *e seqq.*
Non si attende alcuna eccezione per ritardare il pagamento delle Cambiali. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 1.
Origine di questa regola. *part.* 1. *art.* 8. *n.* 2.
Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè. *part.* 1. *art.* 8. *n.* 4.
Tutte le eccezioni di facile discussione hanno luogo per impedire l' esecuzione parata dependente dall' azione del cambio. *part.* 1. *art.* 8. *n.* 5.
L'interesse del pubblico commercio esige, che il prezzo delle Cambiali sia esattamente pagato, e perciò si procede con tutto il rigore contro chi non lo effettua. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 7.
Pregiudizi, che possono derivare dal non puntuale pagamento del prezzo delle Cambiali. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 8.
Per evitare i quali, i crediti dependenti da prezzo di Cambiali non richie-

dono la forma giudiciaria dell' altre cause esecutive. *part.* 3. *art.* 21. *n.* 9.
Senza Lettera d' avviso non si deve accettare alcuna Cambiale. *part.* 2. *art.* 38. *n.* 2.
Caso contemplato in quert' articolo, della duplicità d' una Cambiale. *patt.* 2. *art.* 38. *n.* 3.
In tal caso il trattario non deve accettarne alcuna. *part.* 2. *art.* 38. *n.* 4.
Il procuratore deve procurare subito l' accettazione della Lettera. *part.* 2. *att.* 2. *n.* 1.
Doveri del portatore di una Cambiale. *part.* 2. *art.* 2. *n.* 2.
Come deva contenersi il trattario nel caso, che siano presentate da due diversi portatori due Cambiali d' una simile somma. *part.* 2. *atr.* 38. *n.* 1.
Dal giorno, che scade, e non è effettuato il pagamento del prezzo d' una Cambiale, corrono a favore del datore della Lettera gli interessi recompensativi. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 1.
L' oggetto della mercatura è di rendere il denaro costantemente fruttifero. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 2.
Ai negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro capitali. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 3.
E però la mora essendo per essi un danno, esige risarcimento. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 4.
E questo mediante il frutto recompensativo dal dì della mora. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 5.
Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese. *part.* 1. *art.* 12. *n.* 6.
Se una Cambiale non è pagata alla scadenza, il possessore ha il regresso oltre il traente, contro tutti i giranti. *part.* 2. *art.* 16. *n.* 1.
Chi esercita le funzioni di procuratore prendendo una Cambiale per conto di Amico non è responsabile dell' esito di quel recapito, e tutto il pericolo, e comodo del contratto si posa sopra il mandante. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 1.
Clausula necessaria apporsi nelle Cambiali a tale effetto per cautela dei Commissari. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 3.
Il procuratore del committente non è responsabile dell' esito della Lettera, nemmeno a favore del giratario, nè di chiunque altro potesse avere interesse nella Lettera. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 4.
Anche nel caso, che nella Lettera si trascuri l' indicazione del nome del committente. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 5.
E ciò si estende anco al detto mandante, o committente. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 6.
Il che procede molto più fra i mercanti. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 7.
Quando la Cambiale è ceduta con titolo oneroso non compete al primo cedente la reivindicatoria a questo effetto. *part.* 1. *att.* 5. *n.* 12.
Traente, e girante a certi effetti si considerano lo stesso. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 13.
Il trattario ha il dritto di pagare alla scadenza quella Lettera, che non ha accettata, prelativamente ad ogn' altro. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 29.
E questo deriva dal mandato, che egli ha dal traente di estinguere la Cambiale. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 30.
Nè gli può esser d' ostacolo la denegata accettazione. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 31.
Ancorchè una Cambiale non sia stata accettata, il portatore nel giorno della scadenza deve richiedere nuovamente il pagamento al trattario, e come deva contenersi se nuovamente lo recusa. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 1.
Una Cambiale sopra più persone deve essere accettata da tutti, ma l' accettazione deve farsi da ciascuno per la sua tangente. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 1.
Il possessore di una Cambiale entra nel concorso di tutti gli obbligati se tutti fossero falliti. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 4.
Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 5.
Obbligazione di ciascuno. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 6.
Si esamina la questione se il possessore di una Cambiale possa concorrere contro tutti gli obbligati, nel caso, che siano tutti falliti. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 7.
Cautela del possessore di una Cambiale per assicurarsi il reparto del patrimonio di tutti gli obbligati. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 10.
Si esamina la questione se al possessore d' una Cambiale competa il diritto

di concorrere al reparto su i patrimonj di tutti gli obbligati dópo averne ottenuto il qrimo. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 11.
E si risolve per l' affermativa. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 12. *e seqq.*
Se l'ultimo giorno del periodo d'una Cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di stanze secondo l'uso di Livorno, si differisce l'estinzióne della Lettera al prossimo giorno di stanze. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 1.
Quando viene per necessità il giro delle Cambiali per diverse Piazze, prima, che giunghino al luogo dove deve farsene l' estinzione, non è impensato un tale accidente, nè può ascriversi al prenditore della Lettera, ma è dipendente dalla natura dell'atto, che deve reputarsi come tacitamente stipulato. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 21.
In una Cambiale data, o vista a tanti giorni, quello della data, o dell'accettazione si computa nel calculo dei giorni, l'ultimo dei quali è a benefizio del trattario. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 1.
Uso di Livorno. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 2.
Il prenditore ha facoltà di ritenersi dopo la prima Cambiale, tutte le successive per negoziarne una. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 11.
Il traente è obbligato a trasmettere la prima per l' accettazione quando il trattario non abita nella piazza dove deve pagarsi. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 13.
Il portatore per l'accettazione può esser chiunque. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 14.
La Cambiale originale dovrà restare presso di chi ha il maggiore interesse nella medesima, tanto nel caso di pagamento parziale, che di mancanza di pagamento d' alcuno dei trattari. *part.* 3. *art.* 17. *n.* 1. *e* 3.
Modo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso della Letrera. *part.* 3. *art.* 17. *n.* 4.
Cautela di porre nell'esemplare, che si negozia il nome della persona presso cui sia reperibile la prima trasmessa per l' accettazione. *part.* 1. *art.* 20. *n.* 8.
Perdendosi una Cambiale il possessore si rende debitore di tutti i danni, ma può obbligare l' accettante a pagarla, ed in qual forma. *part.* 3. *art.* 20. *n.* 1.

MANDANTE MANDATARIO.

Il fatto del mandatario è il fatto del mandante. *part.* 2. *art.* 2. *n.* 3.
Compete al mandante contro il mandatario l'azione mandati directa. *part.* *n.* *art.* 2. *n.* 4.
Il mandatario è tenuto a favore del mandante non solo della colpa leve, ma anche della levissima. *part.* 1. *art.* 22. *n.* 7.
Quando il mandatario ha in mano i fondi necessarj per l' acquisto della Lettera il mandante non è tenuto a cosa alcuna. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 8.
Ma sarebbe obbligato a favor del dator della Lettera se non avesse rimessi i fondi necessarj per l' acquisto di essa. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 9.

MANDATO.

Quante siano le specie dei mandanti. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 4.
Quale sia il mandato generale. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 5.
Mandats hpeciale quale sia. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 6.
Non si può agire contro la volontà del principale. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 4.
L' azione *negotiorum gestorum* diretta è accordata ai principali contro l' agente. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 5.
Chi eseguisce un atto contro la volontà del principale è privato dell' azione *negotiorum gestorum*. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 6.

MERCANTI.

Perizia che si richiede nei mercanti per le negoziazioni delle Cambiali. *pref.* *n.* 10.
Essendo il loro commercio molto pericoloso. *pref.* *n.* 11.
Le operazioni di un negoziante benchè

prossimo a mancare, purchè fatte a buona fede, hanno la loro validità. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 32.

I segni, e gli indizi per presumere una latitante decozione sono molto fallaci. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 33.

MONETA.

Origine della moneta. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 5.

Definizione, ed uso della medesima. *part.* 1. *art.* 1. *n.* 6.

Il denaro può esser soggetto di vendita. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 9.

La moneta ha diverso valore secondo i Paesi. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 10.

E' compresa fra gli effetti mobili che posson comprarsi, e vendersi, come può vendersi tutto ciò che è soggetto a permuta, e tutto ciò che può essere stimato. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 11.

Ogni cosa vendibile ha due specie di bontà. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 12.

NEGLIGENZA.

E' in mora chiunque non adempisce al più presto la sua incumbenza. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 6.

E' precisamente in materia di cessione, il danno è a carico di chi è in colpa. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 7.

Casi speciali nei quali la negligenza è dannosa a qualcuno, e specialmente nella ritardata spedizione della Lettera. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 8. *e* 9.

Chi dà causa al danno è tenuto a indennizzare il dannificato. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 10.

Il portatore d'una Cambiale negligente nell'esigere perde quel diritto di regresso, che le Leggi gli accordano contro gli autori della Lettera. *part.* 3. *att.* 12. *n.* 5.

ONOR DI FIRMA.

Per i pagamenti delle Cambiali accettate per onor di firma si osservano le medesime regole che per l'accettazioni. *part.* 3. *art.* 16. per tutto.

Chi accetta una Cambiale per onor di firma, è tenuto parteciparlo al traente, e trasmetterli copia del protesto. *part.* 2. *art.* 33. *n.* 1.

Fatta l'accettazione per onor di firma l'accettante ha il diritto di pagare. *part.* 3. *art.* 16. *n.* 2.

Ma se prima del pagamento si presentasse alcun interessato per pagare per onor di firma, deve esser preferito. *part.* 3. *art.* 16. *n.* 3.

Se il trattario fallisse prima di aver pagata la Cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma di alcuno degl'interessati, e quali ragioni acquisti in tal caso. *part.* 2. *art.* 36. *n.* 1.

Non può onorarsi la firma di che è notoriamente fallito nel momento dell'accettazione. *part.* 2. *art.* 35. *n.* 1. *& seqq.*

L'accettazione con questo titolo non può ricusarsi dal portatore, se la Lettera non è accettata dal trattario. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 1. *& seqq.*

In tale accettazione deve preferirsi chi accetta per onor della firma della persona per conto di cui è fatta la tratta. *part.* 2. *art.* 23. *n.* 1. 2. 3.

Dipoi chi accetta per il traente. *part.* 2. *art.* 24. *n.* 1. 2. 3.

In terzo luogo chi accetta per il primo giratario. *part.* 2. *art.* 25. *num.* 1. *&* 2.

Nel caso che più persone volessero accettare per l'onor della stessa persona deve preferirsi chi è munito di mandato. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 1. 2.

Trattandosi di precedenza fra il trattario, e il portatore, questo deve esser preferito. *part.* 2. *art.* 27. *n.* 1. *&* 2.

Dopo il trattario, e il portatore, si preferisce chi si presenta il primo. *part.* 2. *art.* 27. *n.* 6.

Chiunque volesse accettare per il trattario assente è preferito a qualunque altro. *part.* 2. *art.* 28. *n.* 1. 2. *e* 3.

Chi accetta per onor di firma diventa debitore della Cambiale al pari del trattario accettante. *part.* 2. *art.* 29. *n.* 1. *e* 2.

Chi paga per onor di firma, se si dichiara di voler subentrare nelle ragioni del portatore ha per obbligati a a suo favore il traente, e giratari. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 3. *e* 4.

Quando sia luogo al regresso contro il traente, giranti, e trattario a favore di chi paga una Cambiale per onor di firma. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 1.

Chi accetta S. P. per regola generale non avrebbe obbligato che il traente. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 2.
Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gli interessati nella Lettera a favore di chi accetta per onor di firma. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 3.
Chi paga per onor di firma colle solite dichiarazioni nell' atto del protesto ha l' azione contro tutti gl' interessati nella Lettera. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 5.
L' azione *negotiorum gestorum* compete a chi per onor di firma accetta una Lettera, *part.* 2. *art.* 30. *n.* 6.
Anche per le spese, e provvisioni. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 8.
Se il traente proibisce l' accettazione per onor di firma non sarà permesso ad alcuno l' accettarla. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 1.
Chi eseguisce un atto contro la volontà del principale è privato dell' azione *negotiorum gestorum*. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 6.
E specialmente nel pagamento delle tratte per onor di firma. *part.* 2. *art.* 31. *n.* 7.

PAGAMENTI.

I pagamenti de' cambj si fanno in oro. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 9.
La dilazione al pagamento dei cambj non importa fede di prezzo. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 10.
Si esamina la questione, se l' accettante possa costringere il portatore a ricevere l' imporare della Cambiale prima della scadenza. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 4.
Caso in cui può aver luogo questa disputa. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 5.
Cosa sia di ragione se pagandosi anticipatamente fallisse il portatore prima della scadenza della Cambiale. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 6.
E' valido il pagamento se è fatto con buona fede. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 7.
Il pagamento è invalido se è fatto con mala fede. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 9.
Cosa sia di ragione, se il portatore non fosse che un procuratore del padrone della Lettera. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 10.
E' valido il pagamento anche in questo caso, purchè sia fatto con buona fede. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 11.
La mala fede solamente può rendere illegittimo il pagamento anticipato. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 34.
Quale per altro fatto con buona fede è più che legittimo. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 35.
Caso in termini occorso in Livorno. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 36.
Si esclude dalla regola il caso in cui fosse pattuita una più lunga dilazione. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 37.
In Venezia si paga il prezzo delle Cambiali, che si traggono da quella per altra piazza, con partita di banco. *part.* 1. *art.* 5. §. 42.
A Venezia per regola generale *chi accetta paga*, ma vi sono alcuni casi, nei quali si può sospendere il pagamento. *part.* 3. *art.* 4. §. quelle sopra Venezia.

PAGHERO'.

Differenza che passa fra le Cambiali, e i pagherò. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 1.
Il pagherò benchè concepito con le formule di Cambiale è una mera confession di debito. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 3.
I pagherò non hanno l' esecuzione parata. *part.* 1. *art.* 2. *n.* 6.
In Venezia le Cambiali tratte sopra se medesimo non si ammettono in giudizio, a menochè non siano di persone esercenti arti, e mercatura. *part.* 1. *art.* 1. §. 8.

PERDITA O SIA SMARRIMENTO D' UNA CAMBIALE.

V. Lettera di cambio.
V. Possessore.

PORTATORE.

Il portatore per l' accettazione può esser chiunque. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 14.
E perciò non ha bisogno di mandato espresso. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 15.
Doveri del portatore d' una Cambiale quali siano. *part.* 2. *art.* 2. *n.* 2.
Il portatore di una Cambiale non è tenuto a coartare giuridicamente quell' accettante, che recusa di pagarla. *part.* 3. *art.* 15. *n.* 1.
L' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' accettazione, e così mancando al portatore l' esemplare accettato, manca il recapito. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 3.

Dalla gira dipende il mandato ad esigere. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 4.
Il portatore può avere il diritto di domandare il deposito di una Cambiale accettata, ma non ad esso girata. *part.* 1. *art.* 40. *n.* 5.
La negligenza in ciò del portatore non è punibile. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 6.
Accordando il portatore d'una Cambiale alcuna dilazione al pagamento, si carica dei pregiudizj che ne possono derivare. *part.* 3. *art.* 12. *n.* 1.
A termine del Gius comune l'incuria in rasquotere si reputa per un atto doloso. *part.* 3. *art.* 12. *n.* 3.
Il portatore d'una Cambiale negligente nell'esigere perde quel diritto di regresso, che le Leggi gli accordano contro gli autori della Lettera. *part.* 3. *art.* 12. *n.* 5.
Ciò che deve fare il portatore quando è denegata l'accettazione della Lettera. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 1.
Se il trattario ricusa l'accettazione il portatore deve subito stipulare l'atto del protesto, e deve rimetterlo al suo remittente, altrimenti è tenuto ai danni. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 1. *art.* 10. *n.* 2.
Se il portatore non trasmette un tal protesto al remittente perde il regresso contro di esso, e suoi autori. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 16.
In tal caso è inutile la questione sopra la mora, e negligenza del portatore. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 13.
Distinzione che si fa intorno a ciò dai Dottori. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 14.
Se il portatore non è che un semplice commesso, il danno della ritardata accettazione deve posarsi sopra il remittente. *par.* 2. *art.* 10. *n.* 25.
Quando la negligenza del portatore nel cavare il protesto non porta alcun danno, o se il danno sarebbe successo nonostante, il portatore non è tenuto alla refezione. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 26.
Il portatore non può ricusare l'accettazione per onor di firma, ed è sempre in tal caso obbligato a levare il protesto, *par.* 2. *art.* 22. *n.* 2.
Quale è necessario anche per l'interesse di chi accetta per onor di firma. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 2.
Il protesto è la sola prova della diligenza del portatore. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 22.
Ancorchè una Cambiale non sia stata accettata, il portatore nel giorno della scadenza deve richiederne nuovamente il pagamento al trattario, e come deva contenersi se nuovamente lo ricusa. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 1.
Il portatore può in due maniere ripetere dal traente, e giranti la sua reintegrazione per i danni di una Lettera protestata. *par.* 2. *art.* 15. *n.* 11.
La prima si è quando il prenditore della Lettera si contenta di ripetere il danaro sborsato. *part.* 2. *art.* 16. *n.* 12.
La seconda quando si da col ricambio. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 13.
Come si liquidi il danno in questo caso. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 14.
Se vi fossero più persone, che volessero accettare per onore della stessa firma, deve preferirsi il procuratore della medesima. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 1.
E ciò perchè il procuratore rappresenta la persona del mandante. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 2.
Il portatore della Lettera è preferito nell'accettazione. *part.* 2. *art.* 27. *n.* 3.
Il ricambio deve farsi direttamente sopra il traente allorchè il portatore è l'unico contraente. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 34.
In tal caso il portatore deve prendere la sua rivalsa contro il traente ricambiando solamente per la piazza della sua abitazione. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 35.
E il portatore avendo il comodo di fare il ricambio direttamente sopra la piazza del traente, non avrebbe una giusta ragione per trarre in una piazza terza. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 37.

POSSESSORE.

Il possessore di una Lettera non pagata alla scadenza ha il regresso per l'importare di essa, e per le spese, contro tutti quelli che hanno avuto parte nella medesima, e con quale azione. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 1.
Se l'accettante manca di sodisfare alla scadenza deve il possessore cavarne il protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la Lettera sia ceduta con titolo oneroso. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 1.

Contendendosi fra il trattario, e il possessore per l'accettazione di una Cambiale, deve preferirsi il possessore, e fra più persone si preferisce il primo che si presenta. *part.* 2. *art.* 27. *n.* 1.

Cautela, che compete al prenditore della Lettera che non abbia pagato il cambio. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 2.

L'istessa compete al possessore della Lettera nel caso che il trattario ricusi l'accettazione. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 3.

Non costando dalla Lettera della tratta fatta per conto del terzo, può non ostante il possessore agire contro il mandante *ex juribus* del traente. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 5.

Quando però il mandante avrà ricevuto dal traente il prezzo della Lettera. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 6.

Niuno può trasferire in altri maggiori diritti di quelli che ha. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 7.

Nè il possessore può esser di miglior condizione del suo autore. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 8.

Quando abbia luogo il regresso del possessore contro il traente. *part.* 2. *art.* 17. *n.* 1.

Regola generale in contrario. *part.* 2. *art.* 17. *n.* 2.

Non è lecito al possessore della Lettera il ricusare, che il trattario l'accetti colla clausola sotto protesto. *part.* 2. *art.* 4. *n.* 1.

Quando fosse vietato al portatore l'accettazione sotto protesto è autorizzato a ricusarla, ed a procedere come nel caso del totale rifiuto. *part.* 2. *art.* 5. *n.* 1.

I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di Stanze. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 3.

Volendosi il pagamento nel giorno della scadenza benchè non giorno di Stanze, può pretendersi dal possessore della Lettera. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 4.

Mentre il possessore può obbligare l'accettante a pagare alla scadenza. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 5.

Il possessore di una Cambiale entra nel concorso di tutti gli obbligati se tutti gli obbligati fossero falliti. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 4.

Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 5.

Obbligazione di ciascuno. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 6.

Si esamina la questione se il possessore di una Cambiale possa concorrere contro tutti gli obbligati, nel caso che sian tutti falliti. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 7.

Modo, che si usa in Francia per concorrere a i reparti degli obbligati falliti. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 8.

Perdendosi una Cambiale, il possessore si rende debitore di tutti i danni, ma può obbligare l'accettante a pagarla, ed in qual forma. *part.* 3. *art.* 20. *n.* 1.

PRENDITORE.

E' peso del prenditore d'una Cambiale di rimetterla subito per la sollecita accettazione, e mancando di farla accettare nel tempo debito, è tenuto per qualunque pregiudizio che da ciò ne derivasse. *part.* 2. *art.* 1. *num.* 1. *e* 3.

Il prenditore della Lettera diviene procuratore *ad exigendum* del traente. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 4.

Ed è perciò obbligato a procurare la più sollecita accettazione. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 5.

Il prenditore ha facoltà di ritenersi, dopo la prima Cambiale, tutte le successive per negoziarne una. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 11.

Si esamina la questione se il prenditore di una Cambiale possa pagarne il valore al traente prima della scadenza; e si risolve affermativamente. *part.* 1. *art.* 5. *n.* 31. *e* 32.

Così il prenditore facendo quel che era in diritto di fare, non può soffrire alcun pregiudizio, ancorchè in questo tempo seguisse il fallimento del traente *part.* 1. *art.* 5. *n.* 33.

Quando il prenditore della Cambiale non sodisfa il prezzo dopo il comporto compete al cedente il diritto della via esecutiva, senza alcuna precedente intimazione. *part.* 1. *art.* 6. *n.* 1.

Quando è ricusata l'accettazione di una Lettera compete al prenditore, che ne abbia pagata la valuta al traente, il diritto di farsi cautelare. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 1.

Cautela, che compete al prenditore del-

la Lettera, che non abbia pagato il cambio. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 2.
L' istessa compete al possessore della Lettera nel caso che il trattario recusi l' accettazione. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 3.
Il protesto di non accettazione somministra al prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal traente. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 12.

PROCURATORE.

Quali siano i *negotiorum gestores*. *part.* 2. *art.* 27. *n.* 2.
Qualunque procuratore è obbligato ad agire da buon padre di famiglia. *part.* 1. *art.* 17 *n.* 2.
Quelli che agiscono gli affari altrui son tenuti anche della colpa levissima. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 17.
E son responsabili anche della diligenza. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 19.
Chi si assume il peso di eseguire una commissione mercantile deve eseguirla secondo la consuetudine dei mercanti. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 21.
Quali son diligentissimi nel procurare l' accettazione delle Cambiali. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 22.
Il procuratore deve procurar subito l'accettazione della Lettera. *part.* 2. *art.* 2. *n.* 1.
Chi esercita le funzioni di procuratore prendendo una Cambiale per conto di amico non è responsabile dell' esito di quel recapito, e tutto il pericolo, e comodo del contratto si posa sopra il mandante. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 1.
Clausula necessaria apporsi a tale effetto per cautela dei Commissarj. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 3.
Il procuratore del committente non è responsabile dell' esito della Lettera nemmeno a favore del giratario, nè di chiunque altro potesse avere interesse nella Lettera. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 4.
Anche nel caso che nella Lettera si trascuri l' indicazione del nome del committente. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 5
E ciò si estende anco al detto mandante, o committente. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 6.
Il che procede molto più fra i mercanti. *part.* 1. *art.* 14. *n.* 7.
L' accettare il mandato è un atto volontario. *part.* 2. *art.* 29. *n.* 3.
Ma dopo accettato, l'esecuzione del medesimo è inevitabile, e necessaria. *part.* 2. *art.* 29. *n.* 4.
Contro il procuratore non ha azione l' altro contraente quando contrae *procuratorio nomine*. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 4.
Quando il procuratore manifesta il mandato, non è tenuto a cosa alcuna. *part.* 1. *art.* 17. *n.* 3.
Se però il procuratore manca di denunziare la sua qualità si obbliga in proprio. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 5. *e part.* 2. *art.* 17. *n.* 3.
Senza pregiudizio del suo regresso contro il mandante. *part.* 1. *art.* 17. *n.* 5.

PROTESTO.

Definizione del protesto. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 2.
Effetti che produce, cioè quello di conservare illesi i diritti di regresso. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 4. e quello di giustificare le diligenze del portatore. *par.* 2. *art.* 8. *n.* 5.
Il protesto non può esser supplito da qualunque altro atto. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 6.
In specie quando è recusata l' accettazione liberamente. *part.* 2. *art.* 7. *n.* 7.
Ancorchè il rifiuto sia temporaneo. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 8.
O segua l' accettazione sotto protesto. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 9.
O quando il trattario chiede tempo a risolversi. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 10.
O se l'accettazione è condizionata. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 11. in tal caso si riceve, ma sotto protesto. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 12.
Deve procedersi al protesto in caso, che il trattario sia fuori del paese. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 17.
Ma prima devono ricercarsi i parenti, e commessi. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 18.
E generalmente tutte le volte che l'accettazione non è libera. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 19.
Siccome qualunque persona in qualità di adietto può procurare l' accettazione di una Lettera, così può e deve interporre l'atto del protesto. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 20.

Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la Cambiale deve con tutte le diligenze eseguire l'accettata commissione. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 21.
Il protesto è la sola prova della diligenza del portatore. *part.* 4. *art.* 8. *n.* 22.
Tempo, in cui devono levarsi i protesti. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 23.
Per regola generale più presto che si può. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 24.
Per le Cambiali pagabili in Fiera i costumi son diversi. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 25.
E si devono osservare gli statuti municipali. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 26.
Quando sia denegata l'accettazione della Lettera il protesto deve subito spedirsi dal portatore al remittente. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 3.
Come deva contenersi il notaro nel fare il protesto. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 1.
I protesti sogliono generalmente farsi per pubblico Istrumento. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 2.
Ragioni per le quali si preferisce l'istrumento notariale. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 8.
Modo di fare il protesto. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 9.
Formula del protesto. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 13.
Come deva esprimersi quando succede sopro persona, che non abiti nel luogo dove si fa. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 14.
E come deva contenersi nel caso di accettazione per onor di firma. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 15.
L'accettazione sotto protesto somministra all'accettante le ragioni per il suo rimborso contro il traente. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 1.
E questo è l'effetto, che produce una tale accettazione. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 2.
Per regola generale gl'indossanti non sarebbero tenuti per chi paga sotto protesto, a favore del trattario. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 3.
Modo con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i giratarj. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 4.
Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del portatore. *part.* 2. *art.* 6. *n.* 5.
Il protesto di non accettazione somministra al prenditore delle Lettera il diritto di farsi cautelare dal traente. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 12.
Il protesto è necessario anche per l'interesse di chi accetta per onor di firma. *part.* 2. *art.* 22. *n.* 12.
L'accettante è sempre obbligato non ostante l'omissione del protesto. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 4.
Il portatore è obbligato a rimettere il protesto per la prima posta al suo remittente. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 5.
In giorno di festa non si possono levare i protesti quali si differiscono al giorno susseguente. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 36.
Nei giorni di festa con permissione di lavoro è lecito cavare i protesti *part.* 2. *art.* 21. *n.* 6.
„ Circa il modo e tempo di farei protesti delle Cambiali provenienti da Piazze essere e pagabili in Venezia, deve quindi ivi osservarsi per reciprocità lo stesso respettivo metodo delle piazze, d'onde sono tratte le Cambiali. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 7.

PROVISIONI.

Definizione della provvisione. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 9.
Accordata ancora da diversi regolamenti particolari. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 10.
Uso di Livorno sul quantitativo della provvisione. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 1.

REGRESSO.

Quando sia luogo al regresso contro il traente, giranti, e trattario a favore di chi paga una Cambiale per onor di firma. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 11.
Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gl'interessati nella Lettera. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 3.
La stessa regola cammina nelle accettazioni per onor di firma. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 4.
Chi paga per onor di firma colle solite dichiarazioni nell'atto del protesto ha l'azione contro tutti gl'interessati nella Lettera. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 5.
Azione di regresso anche per le spese, e provvisioni. *part.* 2. *art.* 30. *n.* 8.
Se si verifica che la tratta sia fatta per conto terzo, il regresso si estende an-

co contro la persona per conto di cui è fatta. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 1.
Nel caso che una Cambiale non sia pagata alla scadenza il possessore ha il regresso, non solo contro il traente, ma ancora contro tutti i giranti. *part.* 2. *art.* 12. *n.* 1.
Questa regola per altro è soggetta all' eccezione nel caso che alcuno dei giranti non avesse fatta la cessione con titolo oneroso *part.* 2. *art.* 12. *n.* 3.
O non avesse ricevuto il prezzo della cessione. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 2. *e* 3.
Il che ha luogo ancora contro la persona, per conto di cui è stata fatta la tratta. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 1. *e segg.*

REMITTENTE.

Il remittente, se è recusata l' accettazione della Lettera, deve cautelarsi contro il traente. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 6.
La qual cautela si accorda ancorchè il traente sia dei negozianti più facoltosi. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 7.
Uso intorno a ciò di diverse piazze *n.* 8.

RICAMBIO.

Il portatore per i danni di una Lettera protestata può ripetere dal traente il ricambio. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 13.
Rendesi legittimo un duplicato ricambio quando manca la maniera di fare il ritorno direttamente. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 26.
Quando manca denaro per la piazza ove dovrebbe prendersi la rivalsa *n.* 27.
Quando il traente rimette la sua tratta ad amico in piazza terza *n.* 29.
Quando per fondo di una tratta si rimette altra Lettera che non è pagata. *n.* 30.
E finalmente quando il traente da espressa facoltà al prenditore di negoziare la Lettera *n.* 31.
Il ricambio deve farsi direttamente sopra il traente, allorchè il portatore è l' unico contraente. *part.* 1. *art.* 15. *n.* 34.

RIVALSA.

Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl' interessi, ma la provvisione. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 6.
Mentre gl' interessi son dovuti a chi sta in disborso. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 7.
Onde dall' uso universale di prender la rivalsa in molti Paesi non si parla d' interessi. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 8.

SCADENZA DELLE CAMBIALI.

Qual sia il giorno della scadenza delle Cambiali. *part.* 3. *art.* 1. *n.* 7.
La scadenza delle Cambiali deve regolarsi secondo l' uso, che fa la Piazza, ove sia fatta la tratta. *part.* 3. *art.* 3. *n.* 1.
Le tratte che si fanno a uso sopra qualche piazza estera hanno la scadenza che ha il luogo dove son fatte colla piazza dove si trae. *part.* 3. *art.* 4. *n.* 1.
Chi ha accettata una Cambiale deve pagarne il valore al possessore il primo giorno dopo quello della scadenza. *part.* 3. *art.* 1. *n.* 1.
In una Cambiale data a vista a tanti giorni, quello della data, o dell' accettazione si computa nel calcolo dei giorni, l' ultimo del quali è a benefizio del trattario. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 1.
Uso di Livorno. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 2.
Esempio magistrale. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 4.
In Firenze non si conta il giorno della data *part.* 3. *art.* 2. *n.* 7.
La regola generale è contraria all' uso di Livorno. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 8.
Se l' ultimo giorno del periodo di una Cambiale cade in un giorno di pagamento che dicesi di stanze secondo l' uso di Livorno si differisce l' estinzione della Lettera al proprio giorno di stanze. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 1.
I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di stanze. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 3.
Volendosi però il pagamento nel giorno della scadenza benchè non giorno di stanze, può pretendersi dal possessore della Lettera. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 4.
Mentre il posesssore può obbligare l' accettante a pagare alla scadenza. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 5.

Qualunque trattario può pagare una tratta prima della scadenza. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 1.
Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al creditore del cambio l'interesse mercantile. *part.* 3. *art.* 14. *n.* 1.
„ In Venezia le Leggi accordano sei giorni di respiro al pagamento dopo quello della scadenza della Cambiale, e „ devono essere giorni utili, nei quali „ il banco senta. *art.* 6. §. 3. *part.* 3.
„ E' proibito in Venezia di domandare, e „ molto più di procurare con vie indirette o violenti il pagamento delle „ Cambiali avanti il tempo della scadenza. *part.* 3. *art.* 6. §. quelle sopra „ Venezia.

Vedi Usi.

SEQUESTRO.

Il debitore ha dirirto di sequestrare il suo deposito per la pretensione d'altri suoi crediti. *part.* 2. *art.* 9. *n.* 5.
Qualunque capitale di un preteso debitore può esser sequestrato *ad effectum cavendi part.* 1. *art.* 9. *n.* 7.

SETTUAGENARIO.

Fra tutte le leggi Romane non se ne trova alcuna, che sottragga i settuagenari dall'esecuzione personale. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 27.
Lo spirito di compassione indusse i giureconsulti a emancipare i vecchi dal rigore di queste leggi. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 28.
L'Ancarano è il primo, che abbia fermata questa opinione. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 29.
Ed è stata universalmente addottata in tutti i Tribunali d'Italia. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 30.
Questo privilegio altresì non si estende ai debiti contratti dopo il settuagesimo anno. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 31. *e* 32.
Il settuagenario in qualunque forma obbligato al pagamento d'una Cambiale può esser carcerato ad ogni istanza del possessore di essa. *part.* 3. *art.* 22 *n.* 33.
La carcerazione del debitor cambiario è altresì necessaria nella mercatura, senza eccettuare il settuagenario. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 35.
Ragioni per procedere personalmente contro il settuagenario per causa di Cambiali accettate. *part.* 3. *art.* 22. *n.* 36. *e seqq.*

STAR DEL CREDERE.

Definizione dello star del credere. *part.* 1. *art.* 18. *n.* 2.
Quantitativo della provvisione per lo star del credere in Livorno. *part.* 1. *art.* 18. *n.* 4.
Se un tal commissionato dà debito al mandante della provvisione dello star del credere, sarà responsabile dell' idoneità del traente, e del puntuale pagamento della Lettera. *part.* 1. *art.* 18. *n.* 1. *e* 3.

V. Lettera di di Cambio.

TRAENTE.

Il traente è debitore dell' esito della Lettera a favore del prenditore, e dei giratarj. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 2.
Nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera, prima, che il prenditore ne abbia pagato il cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal traente. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 3.
In tal caso si danno due azioni, una cioè a favore del traente contro il prenditore, e l' altra a favore di questi contro il datore della Lettera. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 4.
Il prenditore in tal caso ha il diritto di farsi cautelare dall' acquirente. *part.* 1. *art.* 10. *n.* 5.
Il traente è obbligato a dare al prenditore di una Cambiale quanti esemplari ne chiede, e con quali cautele. *part.* 1. *art.* 20. *n.* 1. *e* 3.
Il traente è obbligato a trasmettere la prima per l' accettazione quando il trattario non abita nella piazza dove deve pagarsi. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 12. *e* 13.
Il traente deve scrivere Lettera di avviso al trattario in mancanza della quale è tenuto ai danni che possono derivare per tale negligenza. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 1.
Il traente anche dopo l' accettazione ri-

mane sempre obbligato a favore del prenditore della Lettera. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 1.
Compete altresì l'esecuzione parata contro il traente per il ritorno. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 6.
Anche per i danni, spese, e interessi. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 7.
L'autore dei danni cagionati a una Lettera protestata per difetto di pagamento è unicamente il traente. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 23.
Ed egli solo deve esserne responsabile. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 24.
Quando il traente dà espressa facoltà al prenditore di negoziare la Lettera è incontrastabile il dovere del medesimo di sodisfare i danni del ricambio. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 32.
Il ricambio deve farsi direttamente sopra il traente allorchè il portatore è l'unico contraente. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 34.
In tal caso il portatore deve prendere la sua rivalsa contro il traente ricambiando solamente per la Piazza della sua abitazione. *part.* 2. *art.* 15. *n.* 35.
Il traente è obbligato al pagamento di una Cambiale, che ritorna in protesto prima di qualunque giratario. *part.* 2. *art.* 24. *n.* 2.
Del rifiuto di accettazione deve costare mediante l'atto del protesto. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 4.
In tal caso data la cautela il traente non può esser tenuto ad altro. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 5.
E può invece della cautela sorrogarsi una Cambiale equivalente. *part.* 2. *art.* 20. *n.* 6.
L'obbligazione del traente, giratarj &c. è solidale. *part.* 3. *art.* 13. *n.* 3.
Chi trae per conto di un terzo non rimane obbligato a favore del trattario. *part.* 2. *art.* 19. *n.* 1.
Perchè non esercita se non le funzioni di procuratore. *part.* 2. *art.* 19. *n.* 2.
Onde il contratto s'intende stipulato col mandante. *part.* 2. *art.* 19. *n.* 3.
Chi ha notizia del fallimento del traente non può accettare una Lettera, in cui egli avesse interesse. *part.* 2. *art.* 35. *n.* 1.

TRATTA.

Le tratte, che si fanno a uso sopra qualche Piazza estera hanno la scadenza, che dà il luogo, dove sono fatte, colla Piazza dove si trae. *part.* 3. *art.* 4. *n.* 1.
La commissione di pagare una tratta, che venga ricusata dal trattario in quante maniere si faccia. *part.* 2. *art.* 26. *n.* 1.
Se si verifica, che la tratta sia fatta per conto terzo, il regresso si estende anco contro la persona per conto di cui è fatta, *part.* 2. *art.* 18. *n.* 1.
Non costando dalla Lettera della tratta fatta per conto del terzo, può nonostante il possessore agire contro il mandante *ex juribus* del traente. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 5.
Quando però il mandante avrà ricevuto dal traente il prezzo della Lettera. *part.* 2. *art.* 18. *n.* 6.
Diverse maniere di trarre sopra più d'una persona. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 2.
Caso di tratta sopra più persone non socie. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 6.
Allora deve prendersi l'accettazione da ciascuno dei trattarj. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 7.
Obbligo di cavare il protesto contro chi di essi ricusa di accettare. *part.* 2. *art.* 37. *n.* 8.

TRATTARIO.

Subito, che la Lettera è presentata, deve il trattario o accettarla, o negarne l'accettazione. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 1.
E' in facoltà del trattario di fare o l'uno, o l'altro. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 2.
Ancorchè fosse debitore del traente, o avesse a lui promessa l'accettazione. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 3.
Deve però dar subito la sua risposta, o negativa, o affermativa. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 4.
La mancanza della Lettera d'avviso esime il trattario dall'obbligazione dell'accettazione. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 5.
L'accettare un mandato è un atto facultativo. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 16.
E perciò l'obbligazione del trattario si sostanzia nell'accettazione della Cambiale. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 17.
Limita se il trattario è debitore del traente. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 18.
Nel qual caso *ex juribus* di questi si può agire contro di lui dal portatore. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 19.

Dopo l'accettazione il trattario è debitore dell'importare della Lettera. *part.* 2. *art.* 1. *n.* 2.
Il trattario, che ha accettata una Cambiale, deve irremissibilmente pagarla alla scadenza. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 1.
Esso si equipara al mandatario, e perciò è in libertà di accettare, o ricusare una tratta. *part.* 2. *art.* 11. *n.* 2.
Dopo l'accettazione il trattario si costituisce debitore per il contratto *de constituta pecunia*. *part.* 1. *art.* 3. *n.* 20.
Non è lecito al possessore della Lettera l'impedire, che il trattario l'accetti colla clausula sotto protesto. *part.* 2. *art.* 4. *n.* 1.
Quando però fosse vietato al portatore una simile accettazione è autorizzato a ricusarla, ed a procedere come nel caso del totale rifiuto. *part.* 2. *art.* 5. *n.* 1.
Se il ttattario ricusa l'accettazione il portatore deve subito stipulare l'atto del protesto, e deve rimetterlo al suo remittente, altrimenti è tenuto ai danni. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 1.
In caso, che il trattario sia fuori del Paese, deve procedersi al protesto. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 17.
Ma prima devono ricercarsi i parenti, e commessi. *part.* 2. *art.* 8. *n.* 18.
Il trattario ha il diritto di pagare alla scadenza quella Lettera, che non ha accettata, prelativamente ad ogn' altro. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 29.
E questo deriva dal mandato, che egli ha dal traente, d'estinguere la Cambiale. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 30.
Nè gli può esser d'ostacolo la dennegata accettazione. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 31.
Se il trattario ha fondi del traente per supplire alla Lettera non vi è caso, che lo esima dal dovere di pagare. *part.* 2. *art.* 13. *n.* 9.
L'accettazione delle Cambiali deve farsi in giorno non festivo, e il trattario può impunemente negarne l'accettazione, qualora gli siano presentate in uno di detti giorni. *part.* 2. *art.* 21. *n.* 1.
Quali siano i giorni festivi in Toscana. *part.* 2. *art.* 21. *n.* 2.
I danni cagionati dalla ricusata accettazione sono a carico di chi gli ha causati, e così ancor del traente, quando il trattario abbia giusto motivo di non accettare la Lettera. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 34.
E' viceversa quando il rifiuto sia capriccioso per parte del trattario. *part.* 2. *art.* 10. *n.* 35.
La retenzione della Lettera fatta dal trattario fa presumere la tacita accettazione *part.* 2. *art.* 3. *n.* 26.
Secondo l'uso d'Amburgo la Lettera ritenuta dal trattario per tre giorni, si presume come perfettamente accettata. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 27.
Accettazione condizionata. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 28.
Nel qual caso il trattario non è tenuto ad altro, che a quella obbligazione, che si assume. *part.* 2. *art.* 3. *n.* 29.
Si esamina la questione se la sola Lettera d'avviso autorizzi a obbligare il trattario al pagamento, *part.* 5. *art.* *n.* 7.
E si risolve per la negativa. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 8.
Perchè si considera come un segno del trattato non già del perfezionato contratto, *part.* 1. *art.* 21. *n.* 9.
Altre ragioni per cui la Lettera di avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la tratta. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 10. *e* 11.
La sola Lettera d'avviso non autorizza il trattario a pagare ad alcuno validamente. *part.* 1. *art.* 21. *n.* 12.
Per il rifiuto del trattario si può accettare da altri la Lettera per onor di firma, e il portatore deve ricevere tale accettazione, facendo prima il protesto, *part.* 2. *att.* 22. *n.* 1.
Se si presentasse alcuno a pagare la tratta per conto del trattario, questo è preferibile a qualunque altro. *part.* 2. *art.* 28. *n.* 1.
Il trattario è il primo procuratore a pagare. *part.* 2. *art.* 28. *n.* 2.
E perciò chi lo rappresenta merita preferenza. *part.* 2. *art.* 28. *n.* 3.
Anche dopo l'accettazione per onor di firma il trattario può adempire la Lettera, e con quali condizioni. *part.* 2. *art.* 32. *n.* 1.
Il trattario è tenuto alla refezione delle spese, perchè chi è causa del danno deve soffrirlo. *part.* 2. *art.* 32. *n.* 4.
Nel caso, che al trattario piacesse di accettare la Lettera dopo aver ricusata l'accettazione, il portatore non

può essere astretto a liberare il precedente onorante. *part.* 2. *art.* 34. *n.* 2. e 3.
Se al trattario dopo avere accettata una Cambiale glie ne venisse un' altra simile senza avere avviso, che di una sola, dovrà negare l'accettazione della seconda. *part.* 2. *art.* 39. *n.* 1.
Il trattario, che ha posta la sua accettazione in più di una Cambiale, non deve pagare se non gli sono restituite tutte. *part.* 2. *art.* 40. *n.* 1.
E viceversa il trattario non è obbligato a pagare la tratta al portatore, se questo non gli presenta un'esemplare della Cambiale girata. *part.* 1. *art.* 40. *n.* 2.
Come deva contenersi il trattario nel caso, che siano presentate da due diversi portatori due Cambiali d'una simil somma. *part.* 1. *art* 38. *n.* 1.
Senza Lettera d'avviso non si deve accettare alcuna Cambiale. *part.* 2. *art.* 38, *n.* 2.
Caso contemplato in quest' articolo, della duplicità d'una Cambiale. *part.* 2. *art.* 38. *n.* 3.
In tal caso il trattario non deve accettarne alcuna. *part.* 2. *art* 38. *n.* 4.
Suggerimento prudenziale ai Banchieri. *part.* 2. *art.* 38. *n.* 10.
La compensazione col possessore della Lettera è l'unica eccezione, che si ammetta in giudizio a favor del trattario. *part.* 3. *art.* 7. *n.* 1.
Il trattario alla scadenza ha diritto di pagare nonostante la ricusata accettazione. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 2.
E da ciò nasce l'obbligazione di cui si parla in questa regola. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 3.
La quale ha luogo ancorchè sia stata accettata per onore di firma. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 4.
Previa la refezione delle spese. *part.* 3. *art.* 11. *n.* 5.
Qualunque trattario può pagare una tratta prima della scadenza. *part.* 3. *art.* 18. *n.* 1.

USI PER IL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI.

Chi ha accettata una Cambiale deve pagarne il valore il primo giorno dopo quello della scadenza. *part.* 3. *art.* 1. *n.* 1.
Qual sia il giorno della scadenza delle Cambiali. *part.* 3. *art.* 1. *n.* 15.
In una Cambiale data, o vista a tanti giorni, quello della data, o dell'accettazione si computa nel calcolo dei giorni l'ultimo dei quali è a benefizio del trattario. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 1.
In Firenze non si conta il giorno della data. *part.* 3. *art.* 2. *n.* 7.
Si notano le Piazze, che hanno, o il precetto, o l'uso di non calcolare, nè il giorno della data, nè quello dell'accettazione nel periodo assegnato alla scadenza delle Cambiali *part.* 3. *art.* 2. *n.* 13. *a segg.*
La scadenza deve regolarsi secondo l'uso, che fa la Piazza, ove è fatta la tratta. *part.* 3. *art.* 3. *n.* 1.
Si enunciano le scadenze delle Piazze principali d'Europa. *part.* 3. *art.* 3. *n.* 2.
Le tratte, che si fanno a uso hanno la scadenza, che dà il luogo ove sono fatte colla Piazza ove si trae, e si enumerano gl'usi delle principali Piazze d'Europa. *part.* 3. *art.* 4. *n.* 1. *e* 2.
Il possessore può obbligare l'accettante a pagare alla scadenza. *part.* 3. *art.* 5. *n.* 5.
Se l'accettante non paga alla scadenza il possessore ha il diritto di rivalsa qualora la Lettera sia ceduta con titolo oneroso. *part.* 3. *art.* 6. *n.* 1.

FINE DELL'INDICE.

CATALOGO
DE' SIGNORI ASSOCIATI
CHE SI SONO ASCRITTI ALL' OPERE LEGALI
DEL KAV.R CONTE
POMPEO BALDASSERONI.

ANCONA.

Bravi Illustriss. Sig. Avv. Carlo
Bellomo Illustriss. Sig. Avv. Alessandro
Campitelli Sig. Avv. Tommaso
Cipitelli Sig. Ciriaco
Colombani Illustriss. Sig. Pietro Paulo Giureconsulto
Giorgi (de) Sig. Gio: Battista Negoziante
Kanappe Sig. Benetto
Marinelli Illustriss. Sig. Avv. Gio: Battista
Sartori Sig. Archangelo, e Figlio Libraj per Copie 2.
Scobart Sig. Pompilio.

ASOLO.

Canton Sig. Antonio per Copie 3.

BASSANO.

Nalle Sig. Marco per Copie 4.
Vendramin Mosca Sig. Francesco.

BELLU-NO.

Alpago Nob. Sig. Giacomo T. R. Giudice Civile.
Bovati Illustriss. Sig. Pietro
Dall'O Sig. Antonio per Copie 4.
Pagani Cesa Luigi T. R. Giudice Criminale

BERGAMO.

Airoldi Sig. Giovanni
Antoine Sig. Vincenzo per Copie 6.
Bertochi Sig. Costanzo
Caldeo Sig. Pietro di Chiari
Carrissimi Sig. Gio: Battista
Cavalli Sig. Luigi
Franzi Sig. Pietro di Alzano
Magnati Sig. Avv. Giovanni
Mazzoleni Sig. Avv. Paulo

BOLOGNA.

Marcheselli Sig. Antonio per Copie 4.
Ramponi Sig. Ulisse per Copie 4.

CAPO D' ISTRIA.

Baseggio Nob. Sig. Dot. Basilio.

CASTEL FIORENTINO.

Boni Ill. Sig. Luigi Direttor della Posta.

CASALMAGGIORE.

Bizzari Sigg. Fratelli per Copie 6.

CAMERINO.

Tasca Illustriss. Sig. Avv. Pietro Antonio.

CENEDA.

Andreetta Nob. Sig. Domenico.
Bremaccini Illustriss. Sig. Domenico
Lotti Nob. Dot. Giacomo
Perucchini Nob. Sig. Francesco.

CHIOZZA.

Naccari Illustriss. Sig. Dot. Francesco.

CITTADELLA.

Cucina Illustriss. Sig. Francesco Cancelier Criminale, e Politico.

CIVIDAL-FRIULI.

Freschi Nob. Sig. Co: Giovanni
Morandi Illustriss. Sig. Dot. Francesco per Copie 2.
Nussi Nob. Sig. Francesco.

CONEGLIANO.

Adda (d') Co: Sebastian Dot. di Legge
Raminelli Sig. Bortolo per Copie 6.

COSTANTINOPOLI.

CREMA.

Rona Sig. Antonio per Copie 4.
Vitali Sig. Paolo per Copie 8.

ESTE.

Stella Illustriss. Sig. Felice Fortunato
Naccari Illustriss. Sig. Fortunato

FELTRE.

Tonelli Nob. Sig. Luigi.

FERRARA.

Anelli Ecc. Dot. Giuseppe
Bezzozi Illustriss. Sig. Consigliere del Tribunale di Appello di Ferrara.
Bertocchi Ecc. Dot.
Bonaccioli Ecc. Dot. Francesco
Boldini Ecc. Dot.
Bottoni Sig. Giovanni Negoziante
Bandiera Sig. Antonio di Luigi per Copie 2.
Bertelli Illustriss. Sig. Vincenzo Avvoc., e Procut.
Carli Sig. Dot. Filippo Francesco Segretario del Sub-Economato de' B. N.
Corradini Illustriss. Sig. Domenico Consigliere del Tribunale di Appello di Ferrara

Conti Ill. Sig. Gio: Battista Consigliere del Tribunale di Appello di Ferrara
Calegari Ecc. Dot. Gaetano Cancelliere del Conciliatore
Coen Sig. Felice Ditta Negoziante
Ferrarini Illustriss. Sig. Avv. Giulio Cesare Luogotenente Legale della Prefettura, e Commissario del Governo presso i Tribunali di Ferrara.
Facci Illustriss. Sig. Avv. Presidente del Tribunale di Appello di Ferrara
Franceschini Ecc. Dot. Luigi
Folosati Ecc. Dot. Emilio
Fontana Ecc. Dot. Luigi
Forecchi Ecc. Dot. Vincenzo
Galizioli Ill. Sig. Domenico Consigliere del Tribunale di Appello di Ferrara.
Gazzaniga Illustriss. Sig. C. A. Avv. Criminale Urbano.
Garavina Ill Sig. Avv. Filippo Giacomo
Isacchi Illustriss. Sig. Avv. Giuseppe
Masi Illustriss. Sig. Giorgio Consigliere del Tribunale di Appello di Ferrara
Minzoni Illustriss. Sig. Avv. Luigi
Moretti Sig. Angelo per Copie 3.
Natali Ecc. Dot. Gaetano
Pasetti Ecc. Dot. Francesco
Pesaro Ditta Negoziante
Ranzani Rev. Don Francesco Arciprete di Vigarano
Testa Ecc. Dot. Notaro Causidico Costituzionale.

FIRENZE.

Baldasseroni Nob. Sig. Cav. Ascanio dei Conti Commendatore dell' Ordine Sacro e Militare di S. Stefano Papa, e Martire di Toscana.
Cambiagi Sig. Gaetano per Copie 12.
Raffaeli Nob. Sig. Cav. Bortolameo Commendatore dell' Ordine Sacro e Militare di S. Stefano Papa, e Martire di Toscana, e primo Auditore della Reale Consulta di Firenze.

FIUME.

Saurich Sig. Francesco per Copie 2.

GENOVA.

Grossi Sig. Tommaso per Copie 4.

IMOLA.

Veroli Sig. Pietro per Copie 4.

LENDENARA.

Cattaneo Nob. Sig. Marc'Antonio.

MAROSTICA.

Dalle Laste Sig. Gio: Antonio del Sig. Luigi
Scaratti Sig. Avv. Paolo Baldissera qu. Giacomo.

S. MARTIN LIPARI.

Alessio Sig. Andrea.

MILANO.

Agnelli Sig. Giacomo per Copie 6.

MIRANDOLA.

Assalini Illustriss. Sig. Giuseppe
Ciardi Illustriss. Sig. Avv. Luigi
Tabacchi Illustriss. Sig. Avv. Giovanni
Rosselli Illustriss. e Rever. Sig. Conte Proposto Canonico.

MODENA.

Geres Nob. ed Ill. Sig. D. Giuseppe
Merigi Ecc. Sig. Dot. Silvio
Pelliciari Ecc. Sig. Dot. Gaetano
Paride Cavedoni Ecc. Sg. Antonio
Poli Illustriss. Sig. Avv. Giovanni Maria
Vergani Illustriss. Sig. Avv. Giuseppe.

MOTTA DEL FRIULI.

Madonizza Illustriss. Sig. Giuseppe

PIACENZA.

Dal Maino Sig. Mauro per Copie 6.

PADOVA.

Abbriani Co: Paolo
Berti Ill. Sig. Dot. Giuseppe per Copie 2.
Bertipera Illustrisss. Sig. D. Giuseppe
Bevilaqua Illustriss. Sig. Dot.
Canella Sig.
Carrero Sig. Gio: Battista
Chiecchi Illustriss. Sig. Avv. Carlo Antonio per Copie 2.
Darici Illustriss. Sig. Dot.
Fabris Sig. Antonio
Faccio Sig. Paolo per Copie 6.
Garzera Sig. Antonio
Gerlini Ill. Sig. D. Abb. Pietro Copie 6.
Guadagnin Sig. Stefano per Copie 2.
Libera (dalla) Illustriss. Sig. Giuseppe
Munari Illustriss. Sig. Francesco
Munari Ill. Sig. Dottor Gio. Battista
Marenzi Spet. Sig. Zorzi
Mingoni Illustriss. Sig. Pietro
Piazza Illustriss. Sig. Avv. Giacomo
Quaini Illustriss. Sig. Abb. Gregorio per Copie 2.
Rossi Illustriss. Sig. Giacomo
Scatollini Sig. Pietro
Spinetti Illustriss. Sig. Lorenzo
Traversa Illustriss. Sig. Dot.
Zabbora Nob. Sig. Paolo
Zorzi Sig. Avv. Pietro.

PARMA.

Carmignani Sig. Filippo per Copie 12.
Gozzi Sigg. Fratelli per Copie 12.

PERUGIA.

Baduel Sig. Carlo per Copie 6.

PESARO.

Bini Sig. Pietro
Gavelli Sig. Nicola per Copie 2.

PESARO PER PIAGGE.

Gilli Sig. Gaetano.

PIRANO.

Venier Ill. Sig. Avv. Cristofolo Filippo.

PORTOGRUARO.

Spiga Illustriss. Sig. Dot. Antonio.

ROVIGO.

Bartoli Sig. Francesco per Copie 4.
Consigli Sig. Abramo
Trombini Sig. Dot. Francesco.

ROMA.

Canetti Sig. Gio: Battista per Copie 6.
Manzi Illustriss. Sig. Vicenzo
Raggi Sigg. Eredi per Copie 6.

ROVEREDO.

Bettini Sig. Domenico
Cobelli Sig. Clemente
Cobelli Sig. Clemente e Comp.
Dalla Fia Sig. Girolamo
Marsili Sig. Andrea
Ponticello Illustriss. Sig. Dot. Giuseppe
Parisi Sig. Francesco.

TREVISO.

Mandruzzato Illustriss. Sig. Antonio.

TRIESTE.

Banza Illustriss. Sig. Corrado Guglielmo
Engelhardt Ill. Sig. Gio: Sebastiano
Orlandini Sig. Gio: per Copie 30.
Orlandini Sig. Pietro per Copie 18.
Paternoster la Dita G. A.
Rovis Illustrisss. Sig. Francesco.

VENEZIA.

Abis Illustriss. Sig. Nicolò
Alessandri Ecc. Sig. Pietro
Alberti Sig.
Ambrosioni Sig. Tomaso
Anastasio di Nicolò
Antonini Illustriss. Sig. Pietro
Angeloni Illustriss. Sig. Francesco Cristofolo Maria
Badoer Illustriss. Sig. Fortunato Maria Avvocato Criminal
Baglioni Dita Copie 2.
Botto Illustriss. Sig. Gregorio
Buttacalice Illustriss. Sig. Giacinto
Borromeo Illustriss. Sig. Gio: Battista
Bradamante Illustriss. Sig. Antonio
Baldinelli Illustriss. Sig. Antonio
Barbaria Sig. Giorgio Benedetto
Benetello Sig. Antonio
Bonini Illustriss. Sig. Sebastian
Barbarigo Illustriss. Sig. Vincenzo
Bragadin N. V. Francesco Maria
Bragadin Illustriss. Sig. Marco
Beaziani Illustriss. Sig. Antonio
Campeis Illustriss. Sig. Avv. Giuseppe
Campagnella Nob. Sig. Avv. Gio: Paolo
Cattonari Illustriss. Sig. Avv. Pietro
Cantarutti Illustriss. Sig. Avv. Antonio
Cromer Illustriss. Sig. Avv. Gio: Battista
Campeis Illustriss. Sig. Giovanni
Chiodo Illustriss. Sig. Girolamo
Comarolo Illustriss. Sig. Pietro
Colombina Illustriss. Sig. Giacomo
Cardina Illustriss. Sig. Girolamo
Crovato Sig. Antonio
Carminati Sig. Simione
Callegari Sig. Santo
Cavallar Sig. Giuseppe Antonio
Calvi Sig. Giovanni
Cristodulo Pano e Comp.
Ceroni Sig. Domenico
Caluzzi Ecc. Sig. Spiridion
Caldonazzo Sig. Giulio per Copie 2.
Cavagnis Sig. Gasparo
Carabba Sig. Servadio
Comarolo Illustriss. Sig. Gio:
Cuniali Sig. Pietro
Curti Sig. Gio: Antonio qu: Vito Copie 2.
Cracovia Copie 2.
Dandolo N. V. E. Lauro
Dolce N. V. E. Pietro
Danese Illustriss. Sig. Girolamo
Doria Sig. Michiel
Dandolo N. V. E. Mattio per Copie 12.
Fabris Illustriss. Sig. Pietro
Foglierini Sig. Gio: Andrea per Copie 5.
Frari Illustriss. Sig. Giacomo
Fossati Illustriss. Sig. Giuseppe
Fedrigo Illustriss. Sig. Pietro
Galleran Illustriss. Sig. Tommaso
Guarnieri Illustriss. Sig. Gio: Battista
Galeazzi Illustriss. Sig. Galeazzo
Graziani Nob. Sig. Giovanni
Gerlin Dita Fratelli
Heinzelmann Dita Giovanni
Haid Sig. Amadeo Cristiano
Heinzelmann Sig. Sebastiano
Keler Sig. David
Luza Illustriss. Sig. Gio: Battista
Lazzaro Sig. Demetrio
Lanari Illustriss. Sig. Domenico
Luzzato Sig. Mario
Lucatelli Sig. Antonio
Marinato Illustriss. Sig. Anzolo
Muttinelli Illustriss. Sig. Gio: Battista
Morosini Ill. Sig. Marco qu: Domenico
Marini Illustriss. Sig. Bortolo
Marconi Illustriss. Sig. Salvador
Marchetti Illustriss. Sig. Lodovico
Morossi Illustriss. Sig. Benedetto
Modonato Illustriss. Sig. Luigi
Marchetti Illustriss. Sig. Avv. Valentin
Mantovani Sig. Girolamo
Molena Sig. Gio: Paulo d' Antonio
Motta Sig. Abram di Consiglio
Maruzzi Nob. Sig. March. Costantino
Mizzi Sig. Eustachio

Marovich Sig. Diodato
Muja Sig. Samuel
Memo N. V. ℇ. Zuanne fù de ℇ. Anzolo primo
Meneghelli Illustriss. Sig. Dot. D. Antonio
Medin Nob. Sig. Co: Girolamo
Minotto Nob. Sig. Antonio
Manin Illustriss. Sig. Avv. Pietro
Marsilj Illustriss. Sig. Giovanni
Medi Ecc. Co: Nicolò
Moretti Illustriss. Sig. Luigi Maria.
Morandi Illustriss. Sig. Giulio
Marinato Sig. Carlo
Moschini Sig. Marc' Antonio per Copie 3.
Nottola Illustriss. Sig. Girolamo
Novello Illustriss. Sig. Andrea
Orsetti Illustriss. Sig. Bortolo Salvador
Orasch Sig. Valentino Copie 3.
Porta (della) Illustriss. Sig. Francesco Assessore nel R. Tribunale Generale di Venezia
Panizzoni Illustriss. Sig. Francesco Reg. Aggiunto alla Direzione Generale di Polizia di Venezia
Perosa Illustriss. Sig. Avv. Nicolò
Provini Illustriss. Sig. Gio: Battista
Paleocopa Illustriss. Sig. Girolamo
Perisinotti Illustriss. Sig. Girolamo
Peschiuta Illustriss. Sig. Alvise
Pfauz Sig. Federigo
Perlini Sig. Gio: Antonio Copie 2.
Pincherle Sig. Lustro Vita
Petrovich Sig. Pietro
Pini Sigg. Fratelli
Pasquali Sig. Giustino per Copie 5.
Querini N. V. ℇ. Girolamo
Rossi (de) Illustriss. Sig. Salamon Copie 2.
Reali Illustriss. Sig. Francesco
Rubelli Sigg. Eredi di Giuseppe
Rech Sig. Gio: Corrado
Robustello Sig. Giusto di Giovanni
Rubbi Dita Eredi di Giuseppe
Renier N. V.
Rosa Sig. Antonio
Selvatico Nob. Sig. Co: D. Silvio Reg. Aggionto alla Direzione Fiscale di Venezia
Serpos Nob. Sig. March. Gio: Antonio
Sterzi Illustriss. Sig. Avv. Giuseppe
Savia Illustriss. Sig. Avv. Antonio
Salmon Sig. Giovanni
Scala Rev. D. Vicenzo
Scattolin Sig. Stefano
Soranzo N. V. Mattio
Spangher Sig. Andrea
Stefani (de) Illustriss. Sig. Dot. Giuseppe
Soller Illustriss. Sig. Martino
Spinelli Illustriss. Sig. Giuseppe
Sella Sig. Giuseppe
Treves Sig. Giuseppe qu: Emanuel
Torre Sig. Gio: Battista
Tiritelli Illustriss. Sig. Francesco
Trieste Illustriss. Sig. Avv. Antonio
Tezza Illustriss. Sig. Antonio
Vodonich Sig. Vicenzo
Viscovich Sig. Carlo
Zen Illustriss. Sig. Leonardo Francesco
Zorzi Dita
Zampieri Sig. Andrea
Zimolo Illustriss. Sig. Pietro Giudice del Regio Tribunal Mercantile per Copie 2.
Zarabin Sig. Francesco
Zerman Illustriss. Sig. Tommaso.

VERONA.

Bonenti Illustriss. Sig. Dot. Pietro
Dionigi Illustriss. Sig. Dot. *Silvio*
Maras Illustriss. Sig. Dot. Battista
Mazzolongo Sig. Pietro per Copie 6.
Moroni Sigg. Eredi di Marco per Copie 5.
Venier Nob. Sig. Co: Benedetto
Venturi Illustriss. Sig. Dot. Stefano.

VICENZA.

Giuliani Sig. Giuseppe per Copie 6.
Luchini Sig. Pietro.

VISINAL DI FRIULI.

Querini N. V. ℇ. Benedetto per Copie 2.

UDINE.

Belgrado Sig. Antonio Paolo per Copie 6.
Callegaris Illustriss. Sig. Giacomo
Corvetta Illustriss. Sig. Girolamo
Cortis Nob. Sig. Francesco
Carli Sig. Giuseppe
Casetti Sig. Antonio
Duodo Illustriss. Sig. Francesco
De Rubeis Nob. Sig. Carlo
Folini Sig. Vicenzo.
Girardi Illustriss. Sig. Liberal qu: Giuseppe, Segretario del Regio Tribunal de' Feudatarj
Misana Illustriss. Sig. Dot. Felice
Marsoner Nob. Sig. Dot. Nicolò
Nicola Sig. Antonio per Copie 6.
Panziera Nob. Sig. Co: Francesco Regio Giudice del Tribunale de' Feudatarj Provinciale
Petrelli Sig. Giuseppe.
Simonetti Sig. Antonio, e Fratelli per Copie 2.
Zoppola (di) Nob. Sig. Carlo.

ZARA.

Battara Sig. Antonio Luigi per Copie 10.

BALDASSERONI
OPERE
LEGALI

,, que post acceptationem, sed ante implementum, scriben-
,, tis decoctio, vel aliqua deteriorationis suspicio oriretur,
,, semper mandatarius recusare posset solutionem, sive acci-
,, pere hunc prætextum pro literarum prompto implemento dif-
,, ferendo contra omnem negotiationis, ac publici commer-
,, cii rationem, atque cum evidenti ejusdem commercii, ac
publicæ fidei præjuditio ,,; e conforme lo stesso *Casaregi*, che
in qualche modo pare che equipari una certa latente deco-
zione al positivo fallimento, avverte opportunamente nel
Cambista Instruito cap. 2. §. 37. *e* 38. ,, ivi ,, Intorno però a
,, questi segni devo avverti
,, le lettere protestate,
,, o mandato di sospett
,, no ottenuto contro de
,, condotto, che avesse
,, guardo impetrato, per
,, tra simile avesse patita
,, minuzione del primiero
,, procedere dalla strettezz
,, te, senza cui non può i
,, all'urgenza de' suoi cred
,, che egli veramente abbia
,, non è atto perciò a farlo
,, decozione: e di fatto si ve
,, dono, e possono succeder
,, o beni, per la scarsezza
,, tante, in cui alcune vol
medesimo fondamento la s
latente decozione per legi
te per liberarlo dal peso
vuole che sia una deteri
28 tolta al traente qualunque
equivalga in sostanza ad
fu deciso nella citata *Roma*
coram Rovault de Gamachez
de commercio num. 14. ,, ivi
,, & deterioratio datoris literarum admittitur ad effectum
,, liberandi acceptantem ab obligatione re integra suscepta,
,, nisi illa, quæ eidem datori omnem ademerit fidem in fo-
,, ro aliorum mercatorum, & formali decoctioni æquipollear,
,, ne alias sub isto prætextu lædatur publica negotiatio, &
,, commercium ,, e il *Costantino nel suo Voto* 402. *del tomo* 3.
dal §. 7. *all'* 11. *inclusive*; in conseguenza di che è massima sta-

bilita, che fintanto che un negoziante ha credito in piazza,
benchè non pienissimo, e che continua le sue operazioni
mercantili, non può considerarsi decotto, ancorchè sostan-
zialmente sia non solvendo: perchè il credito si reputa più
del denaro, come magistralmente conclude il *Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 2. §. 46., e seguenti sino in fine, e come
fissò la *Rota Romana dopo il Casaregi de commerc. disc.* 152. *num.* 23.
e nella confermatoria *num.* 7.

L'istesso deve dirsi del tempo, in cui possa supporsi la
latente decozione di uno, che fallisce. Imperocchè molte vol-
te ha più debiti, che crediti; e
e per molti anni si sostiene fe- 29
diante il semplice credito, mer-
pubblico, del vero stato del di
per desumere l'epoca della sua
guardo a quel tal tempo, in
peravano i crediti, ne seguireb-
che tanti contratti stipulati, e
o riputarsi nulli, il che scon-
commercio, annichilerebbe la
na feconda sorgente di liti, co-
e Luca d. disc. 25. *num.* 11. ,, ivi ,,
in hac materia literarum cam-
mundum, atque publicum com-
vel impedire, quo nil absurdius,
mpus 14. dierum reputantur pas-
ta acceptatione tempus usus est
x sic numquam daretur casus,
atur ,, ; e dopo di lui il *Casa-*
cap. 2. §. 29. *vers. Ed in vero &c.*
irragionevole, e più pregiudi-
cio, ed alla buona, che debbe
regolamento del medesimo,
rovare, se dato oggi il fallimen-
vissuto sempre con buon cre-
iazza sino al giorno della sua
,, grazia, si volesse ammettere per le prove positive,
,, che si potessero fare del suo pessimo stato, in cui si ri-
,, trovava egli per verità un' anno, o maggior tempo anche
,, prima, si dovesse, dico, ammettere, che egli fosse fin d'al-
,, lora in stato di prossima decozione: Epure quando si dovesse
,, stare alla mera verità del fatto, bisognerebbe concederlo.,,

E verissimo, che molti statuti particolari delle città han-